

Biblioteca di Storia

- 4 -

STORIA DI FIRENZE
Il portale per la storia della città
<<http://www.storiadifirenze.org>>
E-mail: sdf@sdf.org

Direzione

Marcello Verga (Università di Firenze) e Andrea Zorzi (Università di Firenze)

Comitato Scientifico

Anna Benvenuti (Università di Firenze), Bruna Bocchini Camaiani (Università di Firenze), Maurizio Bossi (Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vicusseux), Riccardo Brusccoli (Università di Firenze), Fulvio Conti (Università di Firenze), Alessandra Contini † (Università di Siena), Carlo Corsini (Università di Firenze), Andrea Giuntini (Università di Modena e Reggio Emilia), Sandro Landi (Université Michel de Montaigne - Bordeaux), Enrica Neri (Università di Perugia), Marco Palla (Università di Firenze), Renato Pasta (Università di Firenze), Sergio Raveggi (Università di Siena), Sandro Rogari (Università di Firenze), Carla Sodini (Università di Firenze), Franek Sznura (Università di Firenze), Luigi Tomassini (Università di Bologna - Sede di Ravenna), Paola Ventrone (Università Cattolica del "Sacro Cuore" - Milano)

Redazione

Aurora Savelli (Università di Firenze), coordinamento, Marco Bicchierai (Università di Firenze), Francesco Catastini (Istituto Universitario Europeo), Antonio Chiavistelli (Università di Firenze), Maria Pia Contessa (Università di Firenze), Silvia Diacciati (Università di Firenze), Enrico Faini (Università di Firenze), Marco Morandi (Università di Firenze), Sara Mori (Università di Pisa), Maria Pia Paoli (Scuola Normale Superiore di Pisa), Eva Pavone (Università di Firenze), Gaetano Pizzo (Università di Firenze), Leonardo Raveggi (Università di Firenze), Lorenzo Tanzini (Università di Cagliari), Andrea Zagli (Università di Siena)

Volumi pubblicati

Andrea Zorzi, *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo Stato territoriale*

Andrea Zorzi

La trasformazione di un quadro politico

Ricerche su politica e giustizia a Firenze
dal comune allo Stato territoriale

Firenze University Press
2008

La trasformazione di un quadro politico : ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo Stato territoriale / Andrea Zorzi. – Firenze : Firenze University Press, 2008.
(Biblioteca di storia ; 4)

<http://digital.casalini.it/978888453576X>

ISBN 978-88-8453-576-X (online)

ISBN 978-88-8453-577-1 (print)

347.455 (ed. 20)

Firenze <Stato> - Ordinamento giudiziario - Sec. 14.-15.

In copertina: Madonna della Misericordia, cerchia di Bernardo Daddi, 1342.
Affresco, Museo del Bigallo.

Editing: Leonardo Raveggi
Progetto grafico di Alberto Pizarro Fernández

© 2008 Firenze University Press
Università degli Studi di Firenze
Firenze University Press
Borgo Albizi, 28, 50122 Firenze, Italy
<http://www.fupress.com/>

Printed in Italy

Sommario

PREMESSA	VII
PARTE I. CONTESTI ISTITUZIONALI	
Introduzione	3
CAPITOLO I Giustizia imperiale e autonomia comunale	7
CAPITOLO II La crisi del regime podestarile	25
CAPITOLO III Il funzionariato politico-giudiziario	57
PARTE II. CONFLITTI E SISTEMI GIUDIZIARI	
Introduzione	91
CAPITOLO IV La faida Cerchi-Donati	95
CAPITOLO V Magnati e popolani	121
CAPITOLO VI Le pratiche infragiudiziarie	163

PARTE III. IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Introduzione	181
CAPITOLO VII	
Le priorità della coercizione	185
CAPITOLO VIII	
L'organizzazione del contado e del distretto	209
CAPITOLO IX	
Il dominio territoriale: formazione e pratiche di governo	257
INDICE DEI NOMI	281

Premessa

Ripropongo in questa sede una serie di ricerche pubblicate alcuni anni or sono in una veste minore¹. Mi inducono a farlo una serie di considerazioni. In primo luogo la constatazione che, nonostante le difficoltà di circolazione, il volume ha incontrato l'interesse di numerosi colleghi, sia giovani ricercatori sia studiosi affermati, che lo hanno ripreso e citato in varie sedi di pubblicazione italiane e internazionali. Una maggiore accessibilità, garantita dall'editore accademico e dai canali di distribuzione telematica, intende appunto rispondere alla buona accoglienza di cui il volume ha beneficiato nel tempo.

Soprattutto, mi sembra che i temi in esso affrontati mantengano una certa validità e che le proposte interpretative che avevo avanzato più di una dozzina di anni fa abbiano ancora una qualche freschezza. Come scrivevo nella premessa della prima edizione, i rapporti tra dimensione politica ed esercizio della giustizia costituiscono un ambito di ricerca tra i più rilevanti negli studi di storia politica e istituzionale. Facendo centro sull'esperienza di Firenze e aprendosi alla comparazione con altre esperienze italiane, le ricerche qui raccolte indagano il ruolo della giustizia nella trasformazione del quadro politico dall'età comunale a quella dello Stato territoriale. Nell'ambito di questo mutamento di scala, i conflitti e i rapporti di forza tra i poteri attivi sul territorio trovarono nella giustizia un terreno di confronto, una risorsa per la competizione politica, uno strumento di legittimazione.

Tra gli intenti della ricerca era, ed è, quello di contribuire al rinnovamento della nozione di giustizia, superandone la visione tradizionale in termini di funzione pubblica e di aspetto della progressiva affermazione dello Stato. L'esercizio della giustizia è qui verificato, in primo luogo, nella sua natura di risorsa delle relazioni sociali, di strumento, vale a dire, per la soluzione dei conflitti e per l'attuazione delle politiche di governo. L'analisi delle priorità che, sin dall'età comunale, caratterizzarono la formazione del dominio territoriale contribuisce a sua volta a chiarire i limiti di un'interpretazione tradizionale. La linea di governo del territorio fu, infatti, dettata dalla prevalenza delle priorità coercitive – disci-

¹ *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo Stato territoriale*, Firenze, Tipografia Grazia, 1995.

plinamento delle forze locali, pacificazione dei conflitti, mediazione tra poteri, controllo militare del territorio –, e si accompagnò alla diffusione e alla rinnovata centralità delle pratiche extra processuali di soluzione delle dispute.

Un'attenzione particolare è posta infatti agli aspetti del conflitto, del pluralismo dei sistemi giudiziari, e delle politiche di coercizione. Il conflitto è qui inteso come un processo aperto delle relazioni sociali, come pratica sociale più che come elemento disgregatore delle strutture politiche. A sua volta, la nozione di pluralismo giudiziario consente di cogliere la molteplicità dei modi di soluzione delle dispute, non solo attraverso le procedure di tribunale e sanzionatorie ma anche attraverso le pratiche infragiudiziarie pacifiche e violente, che non furono estranee alle prime ma che con esse interagirono. Le politiche coercitive evidenziano infine come l'esercizio della giustizia privilegiasse l'imposizione dell'ordine e la negoziazione della pena rispetto a una nozione astratta di equità e di diritto.

Mi sembra di poter osservare che i tre nuclei tematici intorno ai quali ruotano i contributi qui raccolti si sono rivelati domini di ricerca assai frequentati anche negli anni successivi alla prima apparizione del volume. Il primo – affrontato nella sezione dedicata ai *Contesti istituzionali* – analizza la cornice entro la quale, in età comunale, l'amministrazione della giustizia venne definendosi anche a Firenze in rapporto alla rivendicazione imperiale di prerogative giurisdizionali, alla crisi del sistema podestarile e al costituirsi di un funzionariato politico-giudiziario caratterizzato dalla specializzazione professionale e dall'itineranza nell'ambito di un sistema intercomunale di reclutamento. Basterà ricordare la successiva pubblicazione della grande indagine sui podestà nell'Italia comunale, coordinata da Jean-Claude Maire Vigueur², per indicare l'ambito storiografico entro il quale erano maturate e si muovevano queste mie ricerche.

Il secondo – affrontato nella sezione dedicata ai *Conflitti e sistemi giudiziari* – indaga invece un tema classico della storia comunale fiorentina, quello del conflitto politico, dal punto di vista del pluralismo giudiziario, evidenziando in particolare come le lotte di fazione si radicassero in logiche di autoregolazione della violenza tipiche della faida, e come, anche attraverso il ricorso alla giustizia quale risorsa legittimante e strumento di competizione politica, i gruppi sociali di 'popolo' attuarono il ricambio del ceto dirigente comunale. Su questi temi ricorderò le importanti ricerche che negli ultimi anni sono state condotte sull'Italia comunale da studiosi di diverso orientamento quali, tra gli altri, Mario Sbriccoli, Chris Wickham, Jean-Claude Maire Vigueur e, da ultimo, Gabriele Guarisco³.

² Cfr. *I podestà dell'Italia comunale. I: Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.)*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, Roma, 2000

³ Cfr., rispettivamente: M. Sbriccoli, *Legislation, Justice and Political Power in Italian Cities, 1200-1400*, in *Legislation and Justice. The Origins of the Modern State, 13th-18th*

Il terzo – affrontato nella sezione dedicata a *Il governo del territorio* – evidenzia infine come, sin dall'età di 'popolo', vennero determinandosi alcune priorità nel governo fiorentino del territorio che privilegiarono gli obiettivi di tutela dell'ordine pubblico e di mantenimento politico del dominio, favorendo il prevalere nel tempo della soluzione politica dei conflitti rispetto alla mera amministrazione della giustizia, di cui si resero protagonisti i rettori territoriali. In questo ambito mi limiterò a ricordare la ridefinizione della storia dei modi di governo degli Stati territoriali italiani che in anni recenti è stata declinata, tra gli altri, a livello di sintesi da Giorgio Chittolini e Isabella Lazzarini, e in ricerche puntuali, soprattutto per l'area lombarda, da studi come quelli condotti da Nadia Covini, Massimo Della Misericordia, Andrea Gamberini e Marco Gentile⁴.

Su ciascun ambito tematico ho continuato a condurre ricerche, seguendo a concepirle come parti di un'indagine coerentemente unitaria sui rapporti tra politica e giustizia. Mi riferisco ai contributi sulla giustizia penale e sui suoi am-

Centuries, ed. by A. Padoa Schioppa, Oxford, 1997, pp. 37-55; Id., "Vidi communiter observari". L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII, "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 27 (1998), pp. 231-268; Id., *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff e A. Zorzi, Bologna, 2001, pp. 345-364; Id., *La benda della Giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal medioevo all'età moderna*, in "Ordo iuris". *Storia e forme dell'esperienza giuridica*, a cura di Id. et alii, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 41-95; Ch. Wickham, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma, 2000; J.-C. Maire Vigueur, *Cavaliere e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, Bologna, 2004, pp. 359-425; e G. Guarisco, *Il conflitto attraverso le norme. Gestione e risoluzione delle dispute a Parma nel XIII secolo*, Bologna, 2005.

⁴ Cfr, rispettivamente: G. Chittolini, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1996; Id., *La storia delle istituzioni in Italia. L'esempio dei medievisti*, "Le carte e la storia", II/1 (1996), pp. 7-16; Id., *Poteri urbani e poteri feudali-signorili nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale fra tardo Medioevo e prima Età moderna*, "Società e storia", XXI (1998), pp. 473-510; *Un paese lontano*, "Società e storia", XXVI (2003), pp. 331-354; Id., *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio*, a cura di F. Cengarle, G. Chittolini e G. M. Varanini, "Reti Medievali - Rivista", V/1 (2004), <http://www.storia.unifi.it/_RM/rivista/atti/poteri.htm>; I. Lazzarini, *L'Italia degli stati territoriali (secoli XIII-XV)*, Roma-Bari, 2003; N. Covini, "La bilanza dritta". *Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel ducato sforzesco*, Milano, 2007; M. Della Misericordia, *La disciplina contrattata. Vescovi e vassalli tra Como e le Alpi nel tardo Medioevo*, Milano, 2000; Id., *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano 2006; A. Gamberini, *La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma, 2003; Id., *Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano, 2005; M. Gentile, *Terra e poteri. Parma e il Parmense nel ducato visconteo all'inizio del Quattrocento*, Milano, 2001; e *Guelfi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, a cura di Id., Roma, 2005.

ministratori⁵, sul pluralismo dei sistemi giudiziari, sull'uso politico delle risorse giuridiche e sulle pratiche della vendetta⁶, e sull'organizzazione dello Stato territoriale, sulle sue strutture istituzionali e amministrative, sulle pratiche di governo tra negoziazione e legittimazione dei poteri territoriali⁷.

Gli studi qui raccolti ripropongono dunque le tappe di avvio di una progressione di ricerca pluriennale, con l'intento di ricostruirne il processo unitario, di seguire lo svolgimento dei nuclei interpretativi, di evidenziare la non occasionalità delle scelte tematiche. È anche questo il motivo che mi ha indotto a mantenere inalterato il testo, emendando gli errori tipografici e integrando solo i

⁵ Tra i quali mi permetto di ricordare: *I rettori di Firenze. Reclutamento, flussi, scambi (1193-1313)*, in *I podestà dell'Italia comunale*, cit., pp. 453-594; *La justice pénale dans les États italiennes (communes et principautés territoriales) du XIIIe au XVIe siècle*, in *Le pénale dans tous ses États. Justice, États et sociétés en Europe (XIIIe-XXe siècles)*, sous la direction de X. Rousseaux et R. Lévy, Bruxelles, 1997, pp. 47-63; *La politique criminelle en Italie (XIIIe-XVIIe siècle)*, "Crime, histoire et société", II/2 (1998), pp. 91-110; *Diritto e giustizia nelle città dell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, in *Stadt und Recht im Mittelalter/ La ville et le droit au Moyen Âge*, hrsg. von P. Monnet und O.G. Oexle, Göttingen, 2003, pp. 197-214; *L'egemonia del penale in Mario Sbriccoli*, in *Penale, giustizia, potere. Metodi, ricerche, storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di L. Lacché, Macerata, 2007, pp. 155-178; e l'organizzazione del convegno internazionale di studi presso l'Istituto storico italo-germanico in Trento (Trento, 21-23 ottobre 1999), di cui si vedano gli atti *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia*, cit.

⁶ Tra i quali mi permetto di ricordare: *Conflits et pratiques infrajudiciaires dans les formations politiques italiennes du XIIIe au XVe siècle*, in *L'infrajudiciaire du Moyen Âge à l'époque contemporaine*, sous la direction de B. Garnot, Dijon, 1996, pp. 19-36; *Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia*, cit., pp. 13-34; *La cultura della vendetta nel conflitto politico in età comunale*, in *Le storie e la memoria. In onore di Arnold Esch*, a cura di R. Delle Donne e A. Zorzi, Firenze, 2002, pp. 135-170; *La legittimazione delle pratiche della vendetta nell'Italia comunale*, in *Cultura, lenguaje y prácticas políticas en las sociedades medievales*, "e-Spania. Revue électronique d'études hispaniques médiévales", 4 (décembre 2007), <<http://e-spainia.revues.org/document2043.html>>; *Pluralismo giudiziario e documentazione. Il caso di Firenze in età comunale*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, études réunies par J. Chiffolleau, C. Gauvard et A. Zorzi, Rome, 2007, pp. 125-187, negli atti del convegno internazionale di studi che ho contribuito a organizzare presso l'Université d'Avignon et des Pays-de-Vaucluse (Avignon, 29 novembre - 1 dicembre 2001).

⁷ Tra i quali mi permetto di ricordare: *Gli ufficiali territoriali dello Stato fiorentino (secc. XIV-XV)*, in *Gli ufficiali negli stati italiani del Quattrocento*, "Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa", s. IV, Quaderni, 1, Pisa, 1997, pp. 191-212; *La formazione e il governo del dominio territoriale fiorentino: pratiche, uffici, "costituzione materiale"*, in *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, a cura di A. Zorzi e W.J. Connell, Pisa, 2002, pp. 189-221; *Pistoia e il suo territorio nel dominio fiorentino*, in *Il territorio pistoiese dall'alto Medioevo allo Stato territoriale fiorentino*, a cura di F. Salvestrini, Pistoia, 2004, pp. 309-360; e l'organizzazione del seminario internazionale di studi presso il Centro di studi sulla civiltà del tardo Medioevo di San Miniato (San Miniato, 7-8 giugno 1996), di cui si vedano gli atti *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, cit., e, in forma di *reading*, *Florentine Tuscany. Structures and Practices of Power*, edited by W.J. Connell and A. Zorzi, Cambridge, 2000 (ristampa 2004).

dati bibliografici citati in origine come in corso di stampa. Ho evitato di aggiornare anche la bibliografia delle introduzioni alle tre parti, per testimoniare quale fosse al tempo il quadro storiografico cui si indirizzavano le mie messe a punto. Unica eccezione è l'inserzione di un nuovo capitolo nella prima parte, dedicato a meglio illustrare lo snodo rappresentato dalla crisi del sistema politico-giudiziario podestarile, la cui precocità non mi pare essere stata finora adeguatamente messa a fuoco negli studi. Il volume, pertanto, non costituisce propriamente una ristampa di quello edito nel 1995⁸.

Nel corso degli anni e nelle diverse occasioni in cui ho presentato e discusso singoli aspetti della ricerca, ho contratto un debito di riconoscenza nei confronti di amici e colleghi che sono stati prodighi di osservazioni, indicazioni e suggerimenti. Desidero pertanto ringraziare Enrico Artifoni, Marco Bellabarba, Franco Cardini, Giorgio Chittolini, William J. Connell, Pietro Corrao, Elisabeth Crouzet-Pavan, Elena Fasano Guarini, Franco Franceschi, Maria Ginatempo, Michael Knapton, E. Igor Mineo, Anthony Molho, Claudio Povolo, Sergio Raveggi, Mauro Ronzani e Gian Maria Varanini per l'aiuto che mi hanno liberalmente fornito ogniquale volta mi sia loro rivolto con un dubbio, un testo da leggere, una questione da discutere. Sono grato a Marcello Verga e agli amici della redazione per aver voluto inaugurare la collana di «Storia di Firenze» con la riedizione di questo volume. A Giovanni Cherubini, Jean-Claude Maire Vigueur e Giuliano Pinto, che hanno sempre seguito e incoraggiato nel tempo il mio percorso di ricerca, mi legano infine la riconoscenza e l'affetto maturati negli anni passati accanto a loro, dapprima come discepolo e poi come collega, in una scuola che non è stata solo di formazione intellettuale ma anche di vita.

Firenze, gennaio 2008

⁸ Come nella prima edizione, i capitoli del libro riprendono - rielaborando alcune parti e inserendone di nuove - materiali in parte editi in altre sedi: il capitolo 1 da quanto pubblicato in *Federico II e le città italiane*, a cura di P. Toubert e A. Paravicini Bagliani, Palermo, 1994, pp. 85-103; il capitolo 2 da *I rettori di Firenze. Reclutamento, flussi, scambi (1193-1313)*, in *I podestà dell'Italia comunale*, cit., pp. 495-497 e 500-533; il capitolo 3 da *La battaglia di Campaldino e la società toscana del '200*, Firenze, 1994, pp. 133-167; il capitolo 4 era inedito nel 1995; il capitolo 5 da *Ordinamenti di giustizia fiorentini. Studi in occasione del VII centenario*, a cura di V. Arrighi, Firenze, 1995, pp. 105-147; il capitolo 6 da *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho e P. Schiera, Bologna, 1994, pp. 609-629; il capitolo 7 da *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*, Pistoia, 1993, pp. 419-427 e 447-474; il capitolo 8 da *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secoli XIII-XIV*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna, 1994, pp. 279-349; il capitolo 9 da "Società e storia", XIII (1990), pp. 799-825.

Ringrazio Maria Pia Contessa, Alberto Pizarro Fernández, Leonardo Raveggi e Pierluigi Terenzi per la cura editoriale con cui hanno seguito la redazione di questo volume.

PARTE I
CONTESTI ISTITUZIONALI

Introduzione

L'esercizio della giustizia in ambito comunale venne caratterizzandosi in relazione a un contesto di condizionamenti istituzionali che in certa misura esulava dagli svolgimenti politici interni. La rivendicazione imperiale di prerogative giurisdizionali e giudiziarie, e l'impianto del sistema intercomunale di circolazione di un funzionariato di professione, costituiscono due tra gli elementi di maggiore rilievo di una cornice istituzionale entro la quale l'esperienza politica e giudiziaria di ogni comune venne a interagire dando luogo a configurazioni specifiche.

Lo studio degli ordinamenti giudiziari comunali deve pertanto muovere dall'analisi di questi processi di interazione politica e istituzionale. Nel caso di Firenze tali fenomeni ebbero rilievo particolarmente in due periodi. Da un lato, con l'iniziativa di Federico II, Firenze, al pari degli altri comuni italiani, si trovò a dover affrontare l'ultimo grandioso tentativo di riaffermazione imperiale di un inquadramento politico e giurisdizionale delle autonomie locali, che dominò la scena politica italiana nel secondo quarto del Duecento. Dall'altro, proprio dai decenni centrali del secolo, Firenze cominciò a emergere sugli altri comuni toscani, e a porre le basi del suo predominio territoriale, anche nell'ambito di quel sistema regionale di circolazione del personale politico funzionariale che nel passaggio tra Due e Trecento conobbe una profonda trasformazione nei profili di specializzazione professionale e di connotazione politica.

I rapporti tra giustizia imperiale e autonomia comunale e il reclutamento del funzionariato politico-giudiziario appaiono, d'altra parte, temi meritevoli di approfondimento. Dei molti aspetti della presenza imperiale nell'Italia dei comuni quello degli ambiti di esercizio della giustizia è, infatti, tra i meno sondati. Come è noto, gli studi sul complesso rapporto tra l'Impero e i comuni si sono rivolti al confronto generale tra pretese autonomistiche e prerogative restauratrici, venendo a privilegiare soprattutto gli aspetti militari e diplomatici del conflitto¹.

¹ Per un primo orientamento sul governo di Federico II nell'Italia comunale, cfr., prima delle pubblicazioni edite in occasione delle recenti manifestazioni federiciane, J. Ficker, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, Innsbruck, 1873, vol. II, pp. 492 sgg.; G. Fasoli, *Federico II e le città padane*, in *Politica e cultura nell'Italia*

I problemi giuridici e istituzionali sono stati studiati soprattutto per l'età del Barbarossa e quasi esclusivamente in relazione al testo di Costanza². Al contrario, sulla definizione degli ambiti giurisdizionali e di esercizio della giustizia nel periodo di Federico II, si riscontra l'assenza di una letteratura specifica³.

La constatazione ha quasi del paradossale se si considera la centralità che la giustizia assunse nell'idea e nell'incarnazione della sovranità imperiale, e di quella federiciana in particolare. L'interesse delle ricerche si è tutto concentrato, in effetti, sui due testi legislativi della *Pax Constantiae* e del *Liber Augustalis*. La concezione imperiale del diritto, la legislazione di Federico II e le istituzioni giuridico-amministrative del Regno di Sicilia, costituiscono, in effetti, l'oggetto di una letteratura ricchissima⁴. Tale concentrazione si spiega d'altra parte anche per il richiamo a un modello di Stato razionale, burocratico e centralistico che il *Regnum* ha esercitato su più di una generazione di studiosi. Una vera e propria tradizione di studi che per l'area dell'Italia comunale non trova invece alcun riscontro, al di là dei contributi dedicati all'esegesi dei contenuti giuridici e delle conseguenze politiche del testo di Costanza⁵.

D'altra parte, fu proprio durante il dominio di Federico II che entrò in crisi il regime politico podestarile che aveva conosciuto il proprio apogeo un po' ovunque nelle città comunali italiane tra gli anni dieci e trenta del Duecento. Quando i podestà di nomina imperiale cominciarono a operare sistematicamente in favore dei sostenitori locali federiciani trasformandosi in strumento di parte, l'istituzione podestarile perse le caratteristiche di garante di un sistema politico allargato. Si può osservare come su tale crisi non sia stata ancora posta, forse, la dovuta attenzione, in termini di modalità e di cronologie.

Allo stesso modo, il ruolo che il funzionariato itinerante ricoprì nel sistema dei collegamenti politici sovracittadini è senza dubbio tra gli aspetti meno inda-

di Federico II, Pisa, 1986, pp. 53-70; *Federico II e le città italiane*, a cura di P. Toubert - A. Paravicini Bagliani, Palermo, 1994; e R. Bordone, *Le città del "Regnum Italiae" e Federico re* (ringrazio l'autore per avermi gentilmente consentito la lettura del dattiloscritto).

² Cfr. *La pace di Costanza. 1183. Un difficile equilibrio di poteri fra società italiana ed impero*, Bologna, 1984.

³ Se si escludono rapidi accenni in studi dedicati ad altri temi: cfr. C.A. Willemsen, *Bibliografia federiciana. Fonti e letteratura storica su Federico II e gli ultimi Svevi*, Bari, 1982.

⁴ Buoni punti di partenza sono *Il "Liber Augustalis" di Federico II di Svevia nella storiografia*, a cura di A.L. Trombetti Budriesi, Bologna, 1987; e P. Colliva, *Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del Regno di Sicilia al tempo di Federico II. I, Gli organi centrali e regionali*, Milano, 1964.

⁵ Cfr., per queste ultime, G.C. Mor, *Il trattato di Costanza e la vita comunale italiana*, e G. Fasoli, *La politica italiana di Federico Barbarossa dopo la pace di Costanza*, in *Popolo e Stato in Italia nell'età di Federico Barbarossa. Alessandria e la Lega lombarda*, Torino, 1970, pp. 363-377 e 385-397.

gati della società comunale. La circolazione di podestà, di capitani del popolo e di altri ufficiali dalle varie denominazioni, e, con essi, di pratiche di governo, di tecniche di amministrazione e di modelli istituzionali che ebbe luogo nella società comunale italiana, pur rappresentando ormai una nozione di dominio comune, appare tuttora più un paradigma aprioristico che l'esito di ricerche adeguate. La funzione podestarile è stata, infatti, oggetto fino a tempi recenti di indagini sporadiche, centrate soprattutto sull'aspetto istituzionale e sul rilievo politico: dal filone di studi giuridico-formali sull'istituto podestarile e sulla sua letteratura teorica⁶, ai saggi sull'origine della magistratura⁷, a quelli, più circoscritti, di Volpe, Sestan e Cristiani⁸. Solo negli ultimi anni è venuto crescendo un interesse per le biografie e le carriere di questi ufficiali e per uno studio che colga la loro esperienza di funzionari nel quadro più ampio dei rapporti sociali, politici e culturali del mondo comunale italiano⁹. Un decisivo passo in avanti in questa

⁶ Dei primi, si ricordino almeno G. Hanauer, *Das Berufspodestat im 13. Jahrhundert*, "Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung", XXIII (1902), pp. 377-426; V. Franchini, *Saggio di ricerche sull'istituto del podestà nei comuni medievali*, Bologna, 1912; e G.P. Bognetti, *Appunti sul podestà*, Pisa, 1933-1934. Sulla cosiddetta letteratura podestarile - della quale E. Artifoni, *Sull'eloquenza politica nel Duecento italiano*, "Quaderni medievali", 35 (1993), pp. 63 sgg., ha recentemente mostrato l'inconsistenza di un vero e proprio canone, e, semmai, l'appartenenza di questi testi a una più ampia cultura politica di tradizione retorica -, cfr. invece F. Hertter, *Die Podestäliteratur Italiens im 12. und 13. Jahrhundert*, Leipzig-Berlin, 1910; A. Sorbelli, *I teorici del reggimento comunale*, "Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano", LIX (1944), pp. 31-136; E. Artifoni, *I podestà professionali e la fondazione retorica della politica comunale*, "Quaderni storici", 63 (1986), pp. 698 sgg.; Q. Skinner, *Machiavelli's "Discorsi" and the pre-humanist origins of republican ideas*, in *Machiavelli and Republicanism*, ed. by G. Bock - Q. Skinner - M. Viroli, Cambridge, 1990, pp. 121 sgg.; e M. Viroli, *Dalla politica alla ragion di stato. La scienza del governo tra XIII e XVII secolo*, Roma, 1994, pp. 3-47.

⁷ Cfr. E. Sestan, *Ricerche intorno ai primi podestà toscani* [1924], e Id., *L'origine del podestà forestiero nei comuni toscani* [1927], in Id., *Italia comunale e signorile*, Firenze, 1989, pp. 1-55 e 57-64; O. Banti, *Forme di governo personale nei comuni dell'Italia centro-settentrionale nel periodo consolare (secc. XI-XII)* [1974], in Id., *Studi di storia e di diplomazia comunale*, Roma, 1983, pp. 20-47; C. Ludwig, *Untersuchungen über die frühesten "Podestaten" italienischer Städte*, Wien, 1973; e A. Haverkamp, *La Lega lombarda sotto la guida di Milano (1175-1183)*, in *La pace di Costanza, 1183*, cit., pp. 159-178.

⁸ G. Volpe, *Il podestà nei comuni italiani del '200* [1904], in Id., *Medio Evo italiano* [1923], nuova edizione con introduzione di C. Violante, Roma-Bari, 1992, pp. 231-235; Sestan, *Ricerche*, cit.; Id., *L'origine*, cit.; e E. Cristiani, *Le alternanze tra consoli e podestà ed i podestà cittadini*, in *I problemi della civiltà comunale*, a cura di cura di C.D. Fonseca, Milano, 1971, pp. 47-51.

⁹ Cfr. E. Artifoni, *La "coniunctio et unitas" astigiano-albese del 1223-1224. Un esperimento politico e la sua efficacia nella circolazione di modelli istituzionali*, "Bollettino storico-bibliografico subalpino", LXXVIII (1980), pp. 105-126; Id., *I podestà professionali*, cit.; E. Occhipinti, *Vita politica e coesione parentale: la famiglia milanese dei Pietrasanta nell'età dei comuni*, "Studi di storia medioevale e di diplomatica", 7 (1983), pp. 25-42; A.I. Galletti, *Note sulla mobilità d'élite nell'Umbria comunale: le magistrature forestiere*, in *Orientamenti di una regione attraverso i secoli: scambi, rapporti, influssi storici nella struttura dell'Umbria*, Perugia, 1978, pp. 567-574; M. Pozza, *Podestà e funzionari veneziani a*

direzione potrà venire dagli esiti di un'indagine sul personale politico nell'Italia comunale avviata da qualche anno su scala nazionale¹⁰.

Sulla base di vari esempi, il capitolo 1 indaga alcuni degli aspetti salienti dell'esercizio imperiale della giustizia nell'età di Federico II. Emerge con piena evidenza la subordinazione a priorità politiche, militari e fiscali cui l'imperatore ridusse quello che era uno degli elementi costitutivi dell'ideologia sovrana, negoziando con il mondo comunale delle città le concessioni di giurisdizione, e piegando il concreto esercizio giudiziario dei suoi funzionari a strumento delle lotte politiche locali. Pur subendo in alcuni momenti l'iniziativa federiciana, il comune fiorentino dimostrò una pragmatica capacità di gestire gli interessi locali in coordinazione con le prerogative istituzionali imperiali.

I primi segnali di crisi del sistema politico podestarile si colgono invece negli anni trenta anche a Firenze, per poi maturare nel decennio successivo. Alla base fu una serie di concause riconducibili all'irrigidimento di quella flessibilità che lo aveva positivamente caratterizzato nel periodo precedente. Il capitolo 4 cerca di illustrare alcune modalità che tale crisi assunse a Firenze, soprattutto in relazione al reclutamento funzionariale che culminò nella trasformazione vicariale dell'istituto e poi nell'affiancarsi del capitano del popolo. Venendo meno la funzione mediatrice del processo accusatorio, i conflitti di fazione si inasprirono trovando sbocco nella sopraffazione: negli anni quaranta e cinquanta si produssero infatti i primi grandi esodi di massa dalla città delle fazioni perdenti, cui cominciarono ad affiancarsi i meccanismi di espulsione, le prime liste di banditi. I nuovi soggetti politici di 'popolo' diedero vita a proprie magistrature, a cominciare dal capitano del popolo, che segnò il definitivo superamento dell'esperienza podestarile.

L'analisi del sistema di scambi e di circolazione del personale funzionariale nella Toscana comunale mette invece in evidenza, nel capitolo 3, la crescente centralità politica di Firenze in ambito regionale. Le linee di fondo della politica di reclutamento, la pluralità di esperienze funzionariali cui essa diede luogo, la varietà dei personaggi coinvolti e la loro qualità professionale, suggellarono il grado di piena autonomia che Firenze aveva ormai raggiunto nel secondo Duecento. Corrispondentemente, il profilo dei funzionari reclutati vide scolorire quelle caratteristiche di rettorato politico che avevano motivato la genesi della magistratura podestarile tra XII e XIII secolo. Al contrario, emersero con sempre maggiore evidenza le connotazioni di esecuzione giudiziaria delle politiche di governo.

Treviso e nella Marca in età comunale, in *Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (secoli XIII-XIV)*. Sulle tracce di G.B. Verci, Roma, 1988, pp. 291-303; ed E. Crouzet Pavan, *Venise et le monde communal: recherches sur les podestats vénitiens 1200-1350*, "Journal des savants", juillet-décembre 1992, pp. 277-315.

¹⁰ *L'Indagine prosopografica sul personale politico itinerante nell'Italia comunale* è coordinata da J.-C. Maire Vigueur. Gli esiti dell'iniziativa sono in preparazione in volumi a stampa presso l'Istituto storico italiano per il medio evo e l'Ecole Française di Roma.

Giustizia imperiale e autonomia comunale

1. *Periodizzazioni nell'età di Federico II*

È ormai assodato indicare nell'operato di Federico II l'agire influente di una duplice eredità: quella normanna e quella imperiale degli Hohenstaufen. Dal punto di vista del definirsi delle politiche giudiziarie, ciò significò, da un lato, l'eredità di un modello di ordinamento pubblico quale sembrava offrire il regno normanno in termini di ordinata gerarchia di giurisdizioni e di funzioni burocratiche, e, dall'altro, nel regno d'Italia, uno stato di rapporti di fatto, conseguente in larga parte la pattuizione di Costanza, che vedeva allargarsi gli spazi di autonomia giurisdizionale delle sempre più vigorose istituzioni comunali¹. Fu tra questi due poli che si consumò per più di tre decenni il tentativo di Federico II di disciplinare le forze centrifughe che promanavano dallo sviluppo comunale, inseguendo un inquadramento giurisdizionale dei molti poteri cittadini e territoriali presenti nella prima metà del secolo XIII nel regno italico, che passò attraverso l'esercizio di aliquote differenti di giustizia, e che, a un certo punto, nutrì anche l'ambizione di estendere all'Italia comunale il complesso amministrativo e giurisdizionale consolidato nel regno di Sicilia.

Fluidò era, in effetti, il complesso ed eterogeneo groviglio di forze e di poteri in campo: l'imperatore, cui sempre mancò in Italia "un centro di gravità, un supporto economico, una base sociale"²; tre successivi pontefici, con politiche differenti ma sempre convergentemente antagonistiche; i loro rispettivi funzionari e collaboratori, con ambiti d'azione talora debordanti i mandati loro affidati; la galassia delle signorie laiche ed ecclesiastiche; e il mondo comunale delle città – con parti, fazioni e classi in conflitto al loro interno –, tra loro variamente collegate in una trama complicata di alleanze e inimicizie. Dal mutevole equilibrio tra queste forze, dal conflitto e dalla convergenza di interessi diversi, vennero configurandosi le politiche giudiziarie possibili e le forme concrete di un loro

¹ Cfr. D. Abulafia, *Federico II. Un imperatore medievale* [1988], Torino, 1990, pp. 5-70.

² G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano* [1974], Torino, 1979, p. 273.

esercizio. La perseguita e tenacemente difesa autonomia dei comuni – di statuire, di scegliersi i giudicenti, di amministrare in proprio il “merum et mixtum imperium” –; la tutela gelosa dei diritti da parte signorile; il riconoscimento della sovranità e della derivazione imperiale del diritto e della funzione giudiziaria, in cambio di sostanziosi contributi finanziari e militari, da parte di Federico II, emergono – pur nelle involuzioni e nelle apparenti contraddizioni di una trama complessa di forze e interessi – come gli obiettivi e le linee di fondo dell’azione dei diversi soggetti politici operanti nell’Italia centro-settentrionale.

L’esercizio imperiale della giustizia può essere a sua volta considerato per lo meno su tre livelli diversi. Un primo livello: quello dell’elaborazione ideologica e teorico-dottrinale del concetto di giustizia, e della sua identificazione con la sovranità dell’imperatore, così come definite dalla legislazione federiciana, e dal *Liber Augustalis* in particolare – ormai ben noto, grazie alle illustrazioni magistrali datene da Ernst Kantorowicz e da altri³, per dovervisi soffermare anche in questa sede. Un secondo piano: quello delle concorrenze tra i diversi livelli giurisdizionali che si esplicavano, nell’intrico delle gerarchie tra legislazione imperiale, diritti signorili e statuti cittadini, in un esercizio concorrenziale ma di sostanziale convivenza – in un “cosmo”, vale a dire, anziché in un “caos”. Un terzo livello, infine: quello delle reali condizioni di attuazione delle politiche giudiziarie, tra pratiche di tribunale e prassi penali, che rimane il più difficile da accertare nei suoi contenuti effettivi.

Il dato caratterizzante della giustizia imperiale nell’Italia comunale fu costituito dalla continua sfasatura tra questi differenti livelli. Sfasatura che si produsse nello spazio – per l’episodicità dei contesti di reale influenza imperiale – e nel tempo – per le fasi diverse di effettiva presenza e azione di Federico nella scena comunale –, e che fu dovuta alla strutturale tendenza centrifuga delle aspirazioni comunali e signorili all’autonomia rispetto agli ambiti di effettivo controllo imperiale. In altre parole: se le linee guida della politica giudiziaria imperiale emersero con una certa chiarezza, esse si scontrarono con la mutevolezza dei rapporti di forze in atto, e con la conseguente difficoltà di dare loro una compiuta applicazione.

Veniamo ad analizzare i contenuti specifici e i modi di esercizio della giustizia imperiale, risalendo, attraverso essi, agli interessi e ai rapporti di potere in gioco. La ricerca sugli aspetti del concreto esercizio della giustizia imperiale nell’Italia comunale, peraltro, deve fare i conti con il problema della dispersio-

³ E.H. Kantorowicz, *The King's Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology*, Princeton, 1957, pp. 97-143; e Id., *Federico II, imperatore* [1927], Milano, 1976, pp. 207 sgg. e 211 sgg. Cfr. anche H.J. Berman, *Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition*, Cambridge Mass., 1983, pp. 419-434; e i saggi di F. Calasso, A. Marongiu e H. Dilcher in *Il “Liber Augustalis” di Federico II di Svevia nella storiografia*, a cura di A.L. Trombetti Budriesi, Bologna, 1987.

ne e della disagevole individuazione di una documentazione specifica. La mancata conservazione degli archivi delle cancellerie imperiali e delle serie di atti giudiziari comunali⁴, costringe a ricorrere a una pluralità di fonti: le consuete edizioni di registi imperiali, le cronache coeve, i codici diplomatici cittadini. Salvo verifiche su sentenze e altri atti giudiziari sporadici, esse non consentono che un'illustrazione indiretta – il più delle volte, vale a dire, fondata su materiale normativo – dei contenuti e dei modi dell'attività dei funzionari imperiali in quelle città dove Federico II riuscì ad assicurarsi una qualche forma di presenza e di controllo. Si intende perciò come sia impossibile, allo stato attuale della ricerca, tracciare un quadro che sia più che una prima indicazione, sulla base di qualche esemplificazione, di alcuni degli aspetti salienti dell'esercizio imperiale della giustizia.

Un elemento di chiarezza può essere offerto dalla periodizzazione. Un'ipotesi di scansione diacronica delle politiche giudiziarie imperiali – che ricalca in larga misura, come ovvio, le scansioni della politica più generale di Federico II nei confronti dell'Italia comunale – può distinguersi allora in quattro fasi.

Una prima, che precede e segue l'incoronazione (1220), caratterizzata dall'eredità fattuale degli accordi di Costanza, dalla prima ondata di concessioni di privilegi e giurisdizioni ai soggetti cittadini e signorili, e dalla legislazione del 1220 con le connesse difficoltà di applicazione.

Una seconda, fino alla metà degli anni trenta del Duecento, che appare di sostanziale presa d'atto dell'inevitabilità di un controllo a distanza delle funzioni giudiziarie, rimesse a legati e vicari, su questioni soprattutto di riconoscimento, in seconda istanza, di diritti e giurisdizioni. In area toscana e romagnola si sperimenta anche, in questi anni, una prima strutturazione funzionariale.

Una terza, successiva alla vittoria imperiale a Cortenuova (1237), che dura fino alla metà circa degli anni quaranta, e che vede l'estensione a tutto il regno italico di una struttura funzionariale più densa: l'esercizio della giustizia appare pur sempre subordinato alle esigenze politiche militari e fiscali dell'impero, e una sua specificità non si individua se non nel suo risolversi di fatto, nell'ambito delle città, in uno strumento politico di parte.

Un'ultima fase, infine, che vede acuirsi i limiti istituzionali – in termini di carenze strutturali e di difficoltà di applicazione – e di contenuto – per l'accentuarsi della natura fazionaria della giustizia resa dai podestà cittadini nominati da Federico II – dell'esercizio imperiale della giustizia; sono questi, d'altra parte,

⁴ Che proprio nei decenni centrali del secolo XIII cominciarono a essere raccolti in registri, ma che per l'età di Federico II, con l'eccezione di alcune filze bolognesi, peraltro ancora da studiare, sono andati ovunque perduti: cfr. A. Zorzi, *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo medioevo: studi e prospettive di ricerca*, "Società e storia", XII (1989), pp. 942 sgg.; e P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, 1991, p. 118.

gli anni, oltre che del conflitto finale tra papato, comuni e impero, della prima affermazione dei regimi comunali di ‘popolo’ che si fecero a loro volta portatori di una nuova e decisa politica giudiziaria.

2. *Le concessioni di giurisdizione*

Con la pace di Costanza, l'imperatore aveva concesso e legittimamente riconosciuto alle città privilegiate la regalia⁵ “in iurisdictione, tam in criminalibus causis quam in pecuniariis [...], tam in civitate quam extra civitatem”⁶, dalla quale poi si sarebbe sviluppato nei fatti, e nel lungo antagonismo tra *leges* e *consuetudines*, anche quello *ius statuendi* che rappresentò il fulcro giuridico della conseguita autonomia politica dei comuni italiani⁷. Ai comuni della Lega era stato inoltre concesso di “constituere” i propri consoli, proponendoli all’investitura imperiale⁸, e la competenza nelle cause d’appello fino al valore di 25 lire, riservandosi l’imperatore di esercitare la giurisdizione su quelle maggiori attraverso propri funzionari, che avrebbero comunque dovuto giudicare “in loco” e “secundum mores et leges illius civitatis”⁹.

Questo impianto normativo aveva trovato una relativa applicazione negli ultimi anni di regno del Barbarossa, fondandosi su una rete di circoscrizioni territoriali rette da funzionari¹⁰. Nel corso dei successivi decenni la debole e intermittente presenza imperiale consentì invece ai comuni di continuare quell’erosione delle prerogative imperiali che la pace del 1183 in teoria avrebbe dovuto arrestare. L’investitura sovrana dei consoli cadde progressivamente in disuso, e quasi ovunque la magistratura consolare finì con l’essere sostituita da quella podestarile – che rappresentò per i regimi comunali un profondo cambiamento

⁵ La “potestas constituendorum magistratuum ad iustitiam expediendam”, che ancora nella dieta di Roncaglia del 1158 i giuristi bolognesi avevano riconosciuto appartenere all’imperatore: *Monumenta Germaniae Historica* [d’ora in poi MGH], *Constitutiones*, I, pp. 244-245.

⁶ Ivi, p. 412.

⁷ Sul quale, cfr. G. De Vergottini, *L’Impero e lo “ius statuendi” dei comuni* [1949], in Id., *Scritti di storia del diritto italiano*, a cura di G. Rossi, Milano, 1977, vol. II, pp. 469-504. Sulla dicotomia tra *leges* e *consuetudines*, cfr. anche G.C. Mor, *Il trattato di Costanza e la vita comunale italiana*, in *Popolo e Stato in Italia nell’età di Federico Barbarossa. Alessandria e la Lega lombarda*, Torino, 1970, pp. 363-377.

⁸ MGH, *Constitutiones*, I, p. 413.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ Sulle quali, cfr. G. Tabacco, *La costituzione del regno italico al tempo di Federico Barbarossa*, e G. Fasoli, *La politica italiana di Federico Barbarossa dopo la pace di Costanza*, in *Popolo e Stato in Italia*, cit., pp. 161-177 e 385-397; e R. Bordone, *L’amministrazione del regno d’Italia*, in *Federico Barbarossa e l’Italia*, “Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano”, 96 (1990), pp. 133-156.

istituzionale e di fondamento giuridico del potere¹¹–, il ricorso al tribunale imperiale per le sentenze d'appello rimase sporadico, e tutte le città proiettarono la loro giurisdizione sul contado¹².

Qualche esempio: se negli ultimi anni del secolo XII i giudici imperiali d'appello appaiono impegnati, come a Milano e a Verona, a dirimere cause presentate da enti ecclesiastici per diritti usurpati da comunità rurali o da signorie laiche¹³; e se ancora negli ultimi anni di regno di Ottone IV, il giudice del nunzio imperiale in Toscana sedeva in appello per dirimere controversie su prestazioni e servizi militari contestati¹⁴; altrove – e più frequentemente – l'impero aveva perso l'autorità di esercitare i propri poteri giurisdizionali. Bologna già dagli ultimi anni del regno di Enrico VI si era data, per esempio, propri giudici d'appello che agivano per cause superiori alle 25 lire¹⁵; qualche mese dopo la domenica di Bouvines (27 luglio 1214) è attestata l'attività di un tribunale d'appello a Firenze¹⁶, mentre a Verona, in quel torno d'anni, una rubrica dello statuto del comune riservava al solo podestà e ai suoi giudici gli appelli del distretto per cause di qualsiasi entità¹⁷. Anche il controllo diretto del contado da parte delle principali città cominciava a profilarsi come un dato di fatto: Firenze, per esempio, ma anche Bologna, imposero progressivamente il giuramento al comune da parte di tutto il contado¹⁸.

¹¹ Su questi aspetti, cfr. la recente messa a punto di E. Artifoni, *Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale*, in *La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età contemporanea*, diretta da N. Tranfaglia - M. Firpo, vol. II: *Il Medioevo. 2. Popoli e strutture politiche*, Torino, 1986, pp. 464 sgg.

¹² Cfr. G. Fasoli, *Federico II e le città padane*, in *Politica e cultura nell'Italia di Federico II*, Pisa, 1986, p. 57.

¹³ Cfr. G. Biscaro, *Gli appelli ai giudici imperiali dalle sentenze dei consoli di giustizia di Milano sotto Federico I ed Enrico VI*, "Archivio storico lombardo", s. IV, XXXV (1908), pp. 244-248; e L.A. Muratori, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, vol. IV, Milano, 1741, *Dissertatio L*, coll. 477-480.

¹⁴ Cfr. R. Davidsohn, *Storia di Firenze [1896-1927]*, 8 voll., Firenze, 1973, vol. II, p. 55, documento del 13 marzo 1212/3 [stile fiorentino].

¹⁵ Cfr. A. Hessel, *Storia della città di Bologna dal 1116 al 1280 [1910]*, edizione italiana a cura di G. Fasoli, Bologna, 1975, p. 171, e documenti ivi citati.

¹⁶ Operante in Or San Michele: cfr. P. Santini, *Documenti dell'antica costituzione del Comune di Firenze*, Firenze, 1895, p. 378, documento del 27 novembre 1214; un primo tentativo - poi abbandonato per il temporaneo rafforzarsi dell'autorità imperiale - di esercitare la giurisdizione d'appello era già stato tentato nel 1206: cfr. ivi, p. 233.

¹⁷ Cfr. L. Simeoni, *Il Comune veronese sino ad Ezzelino e il suo primo statuto*, in Id., *Studi su Verona nel Medioevo*, Verona, 1960, pp. 67-68.

¹⁸ Cfr. L. Casini, *Il contado bolognese durante il periodo comunale (secoli XII-XV) [1909]*, Bologna, 1991, pp. 19 sgg.; per l'area padana in generale, cfr. anche G.M. Varanini, *L'organizzazione del distretto cittadino nell'Italia padana dei secoli XIII-XIV (Marca Trevigiana, Lombardia, Emilia)*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secoli XIII-XIV*, a cura di G. Chittolini - D. Willoweit, Bologna, 1994, pp. 136 sgg.; per Firenze, cfr. *infra*, cap. 8 § 2.2.

L'involuzione della presenza dell'amministrazione imperiale era a sua volta collegata a un'estesa politica di concessioni: per restare alle città toscane, alle fedeli Pisa e Pistoia il Barbarossa aveva per esempio lasciato, nel 1185, la giurisdizione sul contado¹⁹, mentre Ottone IV l'aveva concessa a Siena nel 1209, sempre con la restrizione del diritto d'appello sulle cause superiori alle 20 lire²⁰. L'azione di Federico II si innestò su questa tradizione: e se nel suo caso tale politica poté motivarsi inizialmente con la necessità di garantirsi appoggi saldi nel regno italico²¹, in pratica essa non fece che contribuire all'ulteriore dispersione delle prerogative sovrane.

Innumerevoli sono infatti, sin dalla metà del secondo decennio del Duecento, le attestazioni di concessioni di privilegi giurisdizionali a vescovi, enti ecclesiastici, signori feudali e città. Una linea coerente – che puntava al livellamento e all'equiparazione dei diversi soggetti politici del regno – emerge nitidamente nell'azione federiciana, in una pluralità di direzioni: per esempio, nella protezione accordata ai comuni minori contro quelli maggiori – come fu il caso di Imola, la cui giurisdizione sul contado fu tutelata per più anni dal 1219 al 1223 con privilegi e sentenze dalla tenaglia delle mire di Bologna e Faenza²²–; o nella regolazione delle relazioni di alcuni vescovi con le rispettive città – come, per esempio, nelle controversie tra il vescovo e i “burgenses” di Ivrea, risolte con la concessione al prelado della piena giurisdizione sulla città e sul contado²³ –; o, ancora, nella salvaguardia delle prerogative delle casate feudali che nel comitato avevano le loro terre – come nel caso del precetto indirizzato al comune di Padova di non intromettersi “de iurisdictione, fodro, bannis, placitis, vindictis corporalibus, causis civilibus, pecuniariis et criminalibus” del marchese Azzone d'Este²⁴. In questo quadro rientrava anche la decisione di favorire alcune città rispetto ad altre²⁵, confermando i privilegi concessi dai predecessori e rilasciandone di nuovi: e ciò soprattutto in area lombarda, a cominciare da quelle che avevano ospitato Federico II fin dal

¹⁹ Cfr. R. Davidsohn, *Forschungen zur Geschichte von Florenz*, Berlin, 1900, vol. IV, p. 2, poi riconfermata da Federico II nel novembre 1220: cfr. *Historia diplomatica Friderici secundi*, a cura di J.-L.A. Huillard-Bréholles [d'ora in poi H-B], Paris, 1852-1861, vol. II, pp. 18-24.

²⁰ *Acta imperii selecta*, hrg. von J.F. Böhmer [d'ora in poi *Acta Böhmer*], Innsbruck, 1870, p. 766, privilegio del 14 dicembre 1209.

²¹ Sui primi anni della politica italiana di Federico II, cfr. F. Bernini, *I comuni italiani e Federico II di Svevia. Gli inizi (1212-1219)*, Torino, 1950.

²² Cfr. H-B, vol. II, pp. 255-257, 706; ivi, vol. VI, pp. 152-154; e Hessel, *Storia della città di Bologna*, cit., pp. 94-98.

²³ H-B, vol. I, pp. 603-605, 23-25 febbraio 1219.

²⁴ Ivi, pp. 833-835, 17 settembre 1220.

²⁵ Cioè “di non concedere ad alcune quello che concede[va] ad altre”: Fasoli, *Federico II e le città padane*, cit., p. 59.

suo primo itinerario verso la Germania, come Genova, Pavia e Cremona, cui egli rimise la piena giurisdizione²⁶. Con la sua azione Federico II non faceva che continuare una politica imperiale che sin dai primi tempi del regno di Barbarossa si era in effetti caratterizzata, nonostante le dichiarazioni di principio, per il “duttile opportunismo” che nei frequenti patteggiamenti e nelle concessioni di privilegi puntava a garantirsi l’appoggio dei singoli comuni in particolari circostanze²⁷.

3. Controllo a distanza

All’atto dell’incoronazione imperiale (dicembre 1220) Federico II promulgò, come è noto, una serie di leggi, conosciute anche come *Constitutio in basilica Beati Petri*, comprendenti tre gruppi di norme: sulla difesa delle libertà ecclesiastiche, sulla persecuzione degli eretici, e sulla protezione dei naufraghi, degli stranieri e degli agricoltori. Di esse sono ben noti i contenuti, l’impianto giuridico canonistico, le circostanze che le videro in pratica imporre a Federico II da Onorio III, il loro inserimento, sollecitato dallo stesso imperatore ai giuristi dello Studio bolognese, nel *Corpus Iuris*²⁸.

Due aspetti sono qui da sottolineare. Da un lato, che queste leggi (e, più precisamente, il loro nucleo ecclesiastico) costituirono il primo e unico esempio di legislazione federiciana valido in sostanza per tutto il regno italico. Anche quando, dopo Cortenuova, Federico II avviò un ampio riassetto amministrativo, egli infatti non fu in condizione di sostenerlo, a differenza di quanto fece con le Costituzioni di Melfi per il regno di Sicilia, con un testo giuridico che ne definisse le linee fondamentali: e ciò costituì un permanente elemento di oggettiva debolezza nell’esercizio del potere nei confronti del mondo comunale.

D’altra parte, la sorte pratica delle leggi del 1220 disvelò subito le difficoltà più generali che Federico II avrebbe poi sempre incontrato in quest’area politica nel dare attuazione alla propria legislazione, per la carenza strutturale di durevoli appoggi al suo potere, e nel garantire l’applicazione e l’esecuzione dei suoi mandati e delle sue sentenze. Se qualche città cassò dai propri statuti le

²⁶ Cfr. H-B, vol. I, p. 212, 9 luglio 1212; ivi, pp. 867-872, 7 ottobre 1220, per Genova; ivi, p. 668, 29 agosto 1219, per Pavia, cui l’imperatore concesse anche la “iurisdictionem” sul castello di Vigevano in funzione anti-piacentina: ivi, p. 862, 4 ottobre 1220; *Acta imperii inedita*, hrsg. von E. Winkelmann [d’ora in poi *Acta Winkelmann*], Innsbruck, 1880, vol. I, pp. 139-141; *Acta Böhmer*, p. 776, nn. 1080-1081, 1219, per Cremona.

²⁷ Cfr. Fasoli, *La politica italiana di Federico Barbarossa*, cit., p. 393; e R. Bordone, *Le città del “Regnum Italiae” e Federico re* (ringrazio l’autore per avermi gentilmente consentito la lettura del dattiloscritto).

²⁸ Cfr. G. De Vergottini, *Studi sulla legislazione imperiale di Federico II in Italia. Le leggi del 1220*, Milano, 1952.

leggi contrarie alle libertà ecclesiastiche – come Modena, per esempio²⁹ –, altre dovettero esservi sollecitate³⁰ o costrette – come Asti³¹ – e ben poche accettarono l'adeguamento degli statuti alla legislazione imperiale. Nel complesso, essa incontrò forti difficoltà a essere applicata³².

Nel primi lustri del suo dominio Federico II dovette sperimentare più volte una sensazione di impotenza. Nel 1226, per esempio, quando, fallita la convocazione della dieta imperiale a Cremona, mise al bando le città della Lega, dichiarandole ribelli e colpevoli di lesa maestà, privandole dei privilegi conseguiti a Costanza e dichiarando irritato ogni statuto cittadino, con la proibizione di redigerne in avvenire³³, l'azione imperiale mancò degli strumenti e della forza per rendere esecutivo il provvedimento³⁴: al contrario, lo *ius statuendi* si dimostrò un'acquisizione delle autonomie comunali impossibile a estirparsi³⁵. Lo stesso accadde dopo il fallimento della nuova dieta convocata a Ravenna nel 1231, dove l'imperatore pretese, impotente, il rinnovamento del giuramento di fedeltà, e rivendicò con scarso successo l'esercizio della giurisdizione d'appello e delle regalie giurisdizionali³⁶.

Negli anni venti e trenta del Duecento, Federico II prese atto dell'inevitabilità di un controllo a distanza delle proprie funzioni giudiziarie: là dove non era in grado di controllare i poteri locali si limitava a svolgere episodicamente la funzione di supremo legislatore; nelle aree dove invece riusciva a vedere riconosciuta la propria sovranità puntava a esercitare quote di potere esecutivo attraverso propri funzionari e, soprattutto, in questa fase, attraverso una larga politica di deleghe.

Frequenti continuarono infatti a essere le concessioni di giurisdizione, di grado e forme diverse: al comune di Alba, per esempio, egli concesse nel 1219 “omnimodam iurisdictionem [...], crimine lesae maiestatis dumtaxat excepto”³⁷, a quello di Modena, nel 1226, confermò la “iurisdictionem plenam tam in criminalibus quam in civilibus causis in civitate et extra in districtu et comi-

²⁹ Che lo fece spontaneamente sin dal 1219: cfr. G. Tiraboschi, *Memorie storiche modenese. Codice diplomatico modenese*, vol. IV, 1794, nn° DCCXIX e DCCXXIII.

³⁰ Cfr. gli esempi in G. Fasoli, *Aspetti della politica italiana di Federico II*, Bologna, 1966², pp. 101-102.

³¹ H-B, vol. I, p. 827, 16 settembre 1220.

³² Come testimonia anche il ripetersi delle disposizioni imperiali: cfr. *ivi*, vol. I, p. 854, 24 settembre 1220; *ivi*, vol. II, pp. 2-6, 22 novembre 1220; *ivi*, pp. 421-423, marzo 1224; *ivi*, vol. IV, pp. 298-300, 22 febbraio 1232; *ivi*, vol. V, pp. 201-202, 14 maggio 1238; *ivi*, vol. V, pp. 215-216, 26 giugno 1238; *ivi*, vol. V, pp. 279-280, 22 febbraio 1239.

³³ *ivi*, vol. II, pp. 609 sgg. e 642 sgg.

³⁴ Cfr. Bordone, *Le città del “Regnum Italiae”*, cit.

³⁵ De Vergottini, *L'Impero e lo “ius statuendi”*, cit., pp. 484-485.

³⁶ Cfr. Fasoli, *Federico II e le città padane*, cit., pp. 62-63.

³⁷ H-B, vol. I, pp. 609-691, settembre 1219.

tatu suo”³⁸. Anche verso centri più piccoli che riconoscevano la sua sovranità Federico II fu prodigo di concessioni: nel 1220, ai consoli di Poggibonsi, della “plenam iurisdictionem in castro Podii Bonitii et eius districtu, tam scilicet de districtu quam de universis personis et rebus preterquam de Stagia, monte Acutulo et Mortenano”, anche per sottrarla “a comitatu et districtu ac iurisdictione Florentie et omnium civitatum Tusce, ita quod non respondeant in aliquo nisi imperio nec aggraventur vel requirantur ab aliqua civitate”³⁹; nel 1229 agli uomini e alle città di Osimo e Recanati di “omnibus iustitiis et rationibus suis, comitatibus videlicet, districtibus, iurisdictionibus curie et aliis eorum pertinentiis et honoribus”⁴⁰.

Sempre in questo periodo alcune città di fede imperiale chiesero e ottennero l’invio di un podestà direttamente da parte di Federico II. Non si trattava ancora di un’imposizione imperiale, bensì di una richiesta da parte dei comuni in genere per vedere sedati i conflitti intestini, come, per esempio, nel caso di Cremona, cui nel 1233 l’imperatore inviò un suo funzionario di corte, Tommaso d’Aquino⁴¹.

Se estesissima era la concessione del “merum et mixtum imperium” a enti comunali e signorili, l’imperatore cercava comunque di riservarsi l’esercizio della giurisdizione d’appello, che la dottrina riconosceva come uno dei principali attributi della sua sovranità⁴². Si è già visto come alcune città cercassero a loro volta di sottrarsi: in altri casi fu lo stesso Federico II a delegare il diritto, come, per esempio, al comune di Como, cui fin dal 1216 aveva concesso la giurisdizione sulle “causas appellationum quae ad imperium spectant tam in civitate quam in districtu”⁴³, o a “Rudulpho de Noxa et Suzoni Coleono civibus Pergamensibus” cui rimise nel 1220, “iure et titulo legalis feudi”, la “cognitionem et diffinitionem causarum appellationum apud Pergamum tam in ipsa civitate quam etiam in tenimentis et districtis ipsius”⁴⁴.

In linea generale però l’imperatore tese ad arrogarsi l’esercizio dell’appello, delegandolo alla rete dei suoi funzionari, legati e vicari⁴⁵, che in un primo tempo Federico II scelse tra presuli e uomini di chiesa, e successivamente – con l’aggravarsi del conflitto militare e della conflittualità urbana, e a mano a mano che la coordinazione antimperiale si organizzava con più forza –, tra *milites* e uo-

³⁸ Ivi, vol. II, pp. 614-617, giugno 1226.

³⁹ Ivi, vol. II, pp. 37-40, 25 novembre 1220.

⁴⁰ Ivi, vol. III, pp. 112-115, 151-152, marzo e luglio 1229.

⁴¹ Cfr. *Codex diplomaticus Cremonae*, a cura di L. Astegiano, Torino, 1895, vol. I, n° 490, p. 265; e *Acta Böhmer*, p. 962.

⁴² Cfr. P. Fiorelli, *Appello (Diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1958, vol. II, p. 715.

⁴³ H-B, vol. I, p. 467, 15 giugno 1216.

⁴⁴ Ivi, vol. II, pp. 56-58, 28 novembre 1220.

⁴⁵ Sulla quale J. Ficker, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, Innsbruck, 1873, vol. II, pp. 60-66.

mini di guerra⁴⁶. Al vescovo di Volterra, Pagano, per esempio, Federico delegò nel 1220 l'autorità "per totam Tusciam" di "appellationes [...] que ad nostram serenitatem referende sunt recipere"⁴⁷; mentre l'anno prima "appellationes per nuntium suum in episcopatu Parmensi terminandas decernit"⁴⁸; nel 1221 era invece lo stesso legato imperiale per l'Italia, Corrado, vescovo di Spira e di Metz, a costituire suo nunzio nella provincia di Tuscia Everardo da Lutra "ut vice sua omnia negotia imperii disponat tam in iudiciis quam in bannis", vale a dire "per se et iudices suos possit cognoscere de omnibus causis civilibus et criminalibus et appellationibus etiam in ipsa provincia provenientibus"⁴⁹; il vescovo di Magdeburgo, Alberto, fu a sua volta legato generale per l'Italia e vicario di Romagna dal 1222/3 al 1231/2⁵⁰.

4. *L'apparato di funzionari imperiali*

Quali erano i contenuti della giurisdizione esercitata dai funzionari imperiali? Dalle sporadiche sentenze pervenuteci emerge con sufficiente chiarezza come le azioni giudiziarie vertessero quasi tutte su conflitti di diritti e riconoscimenti di privilegi: sulla soluzione, vale a dire, di controversie di natura giurisdizionale.

Un osservatorio privilegiato del modo ordinario di operare dell'amministrazione imperiale è costituito dall'area toscana e da quella romagnola, dove, in questi anni, Federico II, per certi aspetti, sperimentò quella rete più densa di ufficiali e quella amministrazione di una giustizia più continua che dopo Cortenuova avrebbe cercato di estendere all'intero regno italico: una prima strutturazione territoriale che in area lombarda gli era invece impedita dal confronto con la seconda Lega⁵¹, e che nella Marca trevigiana cominciò a risolversi, sin dal 1232, in una sostanziale alienazione a Ezzelino da Romano delle prerogative di governo⁵². In Romagna e in Toscana funzionò invece con una certa regolarità fin dai primi anni venti un apparato di funzionari imperiali.

⁴⁶ Cfr. H-B, *Préface et introduction*, pp. CDLXXI sgg.

⁴⁷ Ivi, vol. II, pp. 41-45, novembre 1220.

⁴⁸ Ivi, vol. I, pp. 608-610, febbraio 1219.

⁴⁹ Ivi, vol. II, pp. 115-116, 4 febbraio 1221.

⁵⁰ Ivi, *Préface et introduction*, pp. CDLXXII e CDLXXVIII.

⁵¹ Cfr. G. Fasoli, *Federico II e la seconda Lega lombarda. Linee di ricerca*, "Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento", II (1976), pp. 39-74; Bordone, *Le città del "Regnum Italiae"*, cit.; e M. Vallerani, *Le leghe cittadine: alleanze militari e relazioni politiche*, in *Federico II e le città italiane*, a cura di P. Toubert - A. Paravicini Bagliani, Palermo, 1994, pp. 389-402.

⁵² Cfr. L. Simeoni, *Federico II ed Ezzelino da Romano*, "Studi storici veronesi", X (1959), pp. 131-155; e R. Manselli, *Ezzelino da Romano nella politica italiana del secolo XIII*, in *Studi ezzeliniani*, Roma, 1963, pp. 35-79.

Firenze e Lucca (nemica di Pisa) riuscirono a lungo a sottrarsi alla giurisdizione dei legati e dei vicari federiciani, ma i giudici nominati da questi ultimi esercitarono la propria funzione come referenti dei soggetti politici che riconoscevano la sovranità dell'impero. Il legato Corrado, vescovo di Spira e Metz, si pronunciò, per esempio, nel 1220 su una causa aperta dalla denuncia del camerlengo del convento di San Michele di Marturi per usurpazione di beni⁵³; il suo delegato Everardo da Lutra, pronunziò l'anno successivo una sentenza in una causa che verteva sul possesso di alcuni castelli tra il comune e il vescovo di Pistoia Siffredo⁵⁴. Nel 1229 gli uomini di Montepulciano furono messi al bando da Everardo d'Estac, castellano di San Miniato, vicario di Rainaldo duca di Spoleto, legato per la Toscana, per non aver ubbidito al suo mandato "de discordia que erat inter comune et populum dicti castris ex una parte et milites eiusdem terre ex altera"⁵⁵, e nuovamente banditi un paio d'anni dopo da Ghebardo di Arnstein, legato imperiale in Italia, assieme al loro podestà, il fiorentino Raniero di Zingano de' Buondelmonti, che aveva risposto al nuovo mandato di comparizione "quia nolebat esse ad mandatum comitis [...] sine licentia et parabola potestatis et communis Florentie"⁵⁶.

Alla Magna curia imperiale fu avocata invece, nel 1232, la sentenza di condanna del comune di Firenze in 100.000 marche d'argento da pagare al fisco imperiale perché la città si era resa inobbediente a un banno imperiale che le intimava di non condurre azioni armate contro Siena⁵⁷: per tutelarsi dall'impossibilità di esigere la condanna, fu quanto meno concesso ai senesi di potersi rifare nel possesso di beni fiorentini fino a 600.000 lire senesi per rifondere i danni perpetrati da Firenze.

In area ravennate si ha qualche altro esempio di cause trattate da funzionari imperiali: nel 1220 il legato per l'Italia Corrado, vescovo di Metz e Spira, risolse una contesa giurisdizionale sul castello di Castro Novo presso Ravenna, tra il conte Uberto di Castro Novo e l'arcivescovo ravennate, suggerendo a Federico II di intimare agli uomini del luogo la fedeltà al conte⁵⁸; nel 1226, Federico II confermava la sentenza emanata da "Formosinus Levii iudex, ex delegatione facta sibi ab Henrico venerabili Mantuano episcopo, qui tunc temporis in Italia vicem legati gerebat" contro il podestà e il comune di Ravenna, di rifondere

⁵³ J.F. Böhrer, *Regesta Imperii*, hrsg. von J. Ficker - E. Winkelmann, vol. V, nn° 12654 e 12655; cfr. anche Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., vol. II, p. 113.

⁵⁴ H-B, vol. II, p. 116, 3 maggio 1221. Cfr. anche Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., vol. II, pp. 113-116.

⁵⁵ H-B, vol. III, pp. 199-200, 22 maggio 1229.

⁵⁶ Ivi, vol. III, pp. 287-289, 19 giugno 1231.

⁵⁷ Ivi, vol. IV, pp. 415-419, dicembre 1232. Sull'episodio, cfr. anche Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., vol. II, pp. 231 sgg.

⁵⁸ H-B, vol. II, pp. 74-75, 5 dicembre 1220.

“Donfollino iudaeo” 11 lire imperiali “pro aestimatione olei iniuste capti et venditi et pro expensis”⁵⁹. Nel 1219, il vescovo di Pavia, Folco, era stato invece incaricato da Federico II di dirimere la delicata causa intentata da Lanterio degli Adelsi, bergamasco, contro il comune di Modena (fedelissimo dell’imperatore), che lo aveva deposto e allontanato violentemente dalla carica di podestà⁶⁰.

Dopo la vittoria di Cortenuova (27 novembre 1237), il rafforzamento d’immagine e di potere reale di Federico II si riflesse anche nell’ambito della politica giudiziaria. L’elemento più evidente di questo mutamento di rapporti di forza si coglie sin dal contenuto delle concessioni di giurisdizione: nei nuovi privilegi non si faceva più alcun cenno al diritto delle città e dei comuni di esercitare il “merum et mixtum imperium”, ma si tornava a parlare semplicemente di “bonos usus et consuetudines”. Qualche esempio: Federico II nel 1237 ricevette Mantova in protezione confermando semplicemente “omnes concessionones omnesque consuetudines suas, sicut ipsi habent intus et foris, et sicut antecessores eorum hactenus habuerunt”⁶¹; a Vercelli confermò “bonos usus et consuetudines approbatas quibus usi sunt tam in civitate Vercellarum quam extra temporibus divorum augustorum progenitorum nostrorum”⁶²; Genova fu nuovamente ricevuta in grazia, ma senza alcuna menzione alle giurisdizioni pregresse⁶³, e così pure Gubbio e altri centri⁶⁴, mentre a Camerino e Spoleto furono confermati “omnes [...] bonos usus et approbatas consuetudines” già riconosciute dai predecessori⁶⁵.

Una laconicità lessicale, dai tratti ambigui e sfumati, che sosteneva un nitido ritorno alle basi giuridiche convenute a Costanza, e un pregnante significato politico. La mancata specificazione dei gradi e dei contenuti della giurisdizione riconosciuta alle città si accompagnava infatti all’ampio riassetto amministrativo territoriale che Federico II promosse nei tardi anni trenta nel regno italico. Attraverso una più densa rete di ufficiali e di istituzioni l’imperatore fu finalmente in grado di attuare un’amministrazione giudiziaria più estesa, che non si limitava più a esercitare la giurisdizione di seconda istanza e d’appello ma direttamente quella ordinaria.

Nelle città e nei centri che progressivamente gli giurarono fedeltà, Federico II nominò o controllò direttamente i ruoli podestarili e vicariali. La rete dei gran-

⁵⁹ Ivi, vol. II, pp. 640-641, 11 luglio 1226.

⁶⁰ Cfr. Muratori, *Antiquitates*, cit., *Dissertatio XLVI*, coll. 89-92.

⁶¹ H-B, vol. V, pp. 115-119, 1 ottobre 1237.

⁶² Ivi, vol. V, pp. 157-158, gennaio 1238. Così anche a Savona: *Acta Winkelmann*, vol. I, pp. 340-341.

⁶³ H-B, vol. V, pp. 205-207, maggio 1238.

⁶⁴ Ivi, vol. VI, pp. 14-15, dicembre 1241; ivi, pp. 20-22, gennaio 1242; ivi, p. 385, gennaio 1246.

⁶⁵ Ivi, vol. VI, pp. 63-65, agosto 1242, per Camerino; e Ficker, *Forschungen*, cit., vol. IV, n. 370, pp. 391-393, giugno 1241, per Spoleto.

di vicariati territoriali – che giunse a contare nove grandi circoscrizioni: il vicariato da Trento all'Oglio (in pratica la Marca trevigiana controllata da Ezzelino), quello da Pavia in su verso la Lombardia e il Piemonte, quello da Pavia in giù verso l'Emilia, quello di Romagna, quello di Lunigiana (che finì sotto il diretto e stabile controllo di Uberto Pallavicino), quello della Marca anconitana, quello di Toscana, il capitanato nel ducato di Spoleto, il capitanato da Amelia alla Marittima⁶⁶ – costituiva l'ossatura di una struttura funzionariale che dall'imperatore scendeva ai vicari generali, ai capitani, ai podestà, ai giudici, ai castellani e alle figure minori. Emerge chiaramente in questo periodo lo sforzo consapevole di conferire un assetto omogeneo al territorio del regno d'Italia, che si rifaceva, nel suo impianto, a quello più stabilmente acquisito nel regno meridionale – anche se non nei termini esagerati descritti da una pertinace storiografia postkantowicziana⁶⁷ –, e che perseguiva un riordino “in direzione tendenzialmente statale” cui tuttavia si opposero di fatto sia i signori regionali sia i comuni⁶⁸.

Tale struttura amministrativa riuscì per qualche anno (più o meno fino alla metà degli anni quaranta del Duecento) a controllare abbastanza capillarmente la maggior parte degli enti politici dell'Italia comunale: dalle principali città – in cui si insediarono ora solo podestà “*Dei et imperatoris gratia*”⁶⁹ – fino ai centri più piccoli – come Chieri, Savigliano o Montepulciano ove Federico II rimise un proprio “*nuncius*” o “*capitaneus*”⁷⁰, o Albenga e Savona, affidate al marchese della Lancia⁷¹, o Valenza, al cui vescovo fu conferito lo “*ius audiendi causas civiles et criminales et malefactores puniendi*”⁷² –, alle aree infine più intensamente feudali – come quella friulana e istriana cui fu preposto il patriarca di Aquileia⁷³.

Dell'identità, della formazione e della provenienza dei podestà, dei giudici e dei funzionari imperiali, molte informazioni si hanno grazie a studi più e meno

⁶⁶ Cfr. H-B, *Préface et introduction*, pp. CDLXXI-CDLXXXIII; e, soprattutto, Ficker, *Forschungen*, cit., vol. II, pp. 492-539.

⁶⁷ L'amministrazione del regno di Sicilia appare ben lontana dal modello di razionale organizzazione funzionariale, anche per la consapevolezza nutrita dallo stesso imperatore di doverne riformare gli assetti e riorganizzare gli uffici: cfr. E. Mazzaresse Fardella, *Federico II e la crisi del Regnum*, in *Politica e cultura nell'Italia di Federico II*, cit., pp. 113-124; Id., *Federico II e il Regnum Siciliae, I, L'amministrazione*, “Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento”, I (1975), pp. 25-39; G. Fasoli, *Organizzazione delle città ed economia urbana*, in *Potere, società e popolo nell'età sveva (1210-1266)*, Bari, 1985, pp. 167 sgg. e 189; e J.-M. Martin, *L'organisation administrative et militaire du territoire*, ivi, pp. 71-121.

⁶⁸ Bordone, *Le città del “Regnum Italiae”*, cit.

⁶⁹ Böhmer, *Regesta*, n° 13397.

⁷⁰ Cfr. H-B, vol. V, pp. 176-178, marzo 1238; *ibidem*, marzo 1238, per Savigliano; ivi, vol. VI, pp. 164-165, febbraio 1244, per Montepulciano.

⁷¹ Ivi, vol. V, p. 204, maggio 1238.

⁷² Ivi, vol. V, pp. 261-265, novembre 1238.

⁷³ Ivi, vol. V, pp. 240-242, ottobre 1238. Cfr. anche, per Capo d'Istria, ivi, pp. 242-244, stessa data.

recenti⁷⁴. Mi limiterei solo a ricordare come il personale imperiale continuasse in buona parte a essere reclutato nei quadri della circuitazione professionale podestarile, e non solo tra i funzionari meridionali e tedeschi stretti collaboratori del sovrano o tra gli esponenti delle dinastie signorili di parte imperiale, come appare chiaramente dall'analisi del funzionariato itinerante in Toscana⁷⁵. Senza dubbio ciò contribuì a non determinare soluzioni di continuità e mutamenti di rilievo nelle pratiche giudiziarie nel passaggio dai regimi comunali autonomi al dominio diretto dell'apparato imperiale. Gli stessi giuristi civilisti di parte imperiale, formati nel nuovo studio napoletano e protagonisti di carriere sia pratiche sia teoriche, operarono spesso sia negli organismi del *Regnum* sia nell'Italia comunale – come, per esempio, Benedetto d'Isernia⁷⁶, che tra il 1240 e il 1250 fu giudice a San Gimignano al seguito del vicario Pandolfo di Fasanella – svolgendo un'assidua opera interpretativa dei rapporti tra *consuetudines*, *ius commune* e *ius regium*⁷⁷. E se anche i funzionari imperiali imposero l'inserimento nelle raccolte statutarie di tutte le disposizioni imperiali, e la non osservanza delle norme cittadine in contrasto con gli ordini e gli interessi federiciani⁷⁸, la qualità formale della giustizia che fu amministrata nelle città in nome dell'impero non differì da quella che le istituzioni comunali avevano esercitato in regime di libertà.

5. Una giustizia di parte

In altri termini, sarebbe errato cercare di individuare una specificità formale o di contenuto nell'amministrazione della giustizia imperiale nelle città comunali italiane: non è certo nel perseguimento dei furti e delle aggressioni, per dire, che si possono cogliere elementi di diversità. Avocata non più solo la giurisdizione d'appello⁷⁹ ma anche quella ordinaria, l'amministrazione imperiale

⁷⁴ Cfr. M. Ohlig, *Studien zum Beamtentum Friedrichs II. in Reichsitalien von 1237-1250 unter besonderer Berücksichtigung der süditalienischen Beamten*, Kleinheubach am Main, 1936; E. Voltmer, *Personaggi attorno all'imperatore: consiglieri e militari, collaboratori e nemici di Federico II*, in *Politica e cultura nell'Italia di Federico II*, cit., pp. 71-93; Id., *I collaboratori piemontesi di Federico II e di Manfredi*, in *Bianca Lancia d'Agliano fra il Piemonte e il regno di Sicilia*, a cura di R. Bordone, Alessandria, 1992, pp. 23-37; O. Guyotjeannin, *I podestà imperiali nell'Italia centro-settentrionale (1237-1250)*, in *Federico II e le città italiane*, cit., pp. 115-128.

⁷⁵ Cfr. *infra*, cap. 3 § 5.

⁷⁶ Sul quale, cfr. F. Martino, *Federico II: il legislatore e gli interpreti*, Milano, 1988, pp. 119-131.

⁷⁷ Cfr. Kantorowicz, *Federico II*, cit., pp. 266 sgg. e 354 sgg.

⁷⁸ Come accadde in Toscana tra 1245 e 1249: cfr. Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., vol. II, pp. 431 e 492.

⁷⁹ Che fu pratica continua anche in questo periodo: cfr. H-B, vol. VI, pp. 76-79, 89-90, 154-155, 233-234, 251-254, 315, 418-420, 482-483, dal gennaio 1243 al 1246 exeunte;

si risolse – semmai – con l'essere in definitiva una giustizia partigiana esercitata da giudicenti di parte: una vera e propria “contraddizione in termini”, per dirla con Sestan, “specialmente per un imperatore nel senso universalistico, supremo moderatore e pacificatore, supremo tutore di uno stato di diritto, quale l'intendeva Federico II”⁸⁰.

E se sono numerose le attestazioni di azioni dei funzionari imperiali per ricomporre le fazioni cittadine, e per riportare la pace nelle comunità sconvolte dalle lotte sociali e politiche⁸¹, altrettanti sono i provvedimenti giudiziari tesi invece a colpire i nemici della parte filoimperiale. Già Rolandino Patavino, nella sua polemica antiezzeliniana, aveva colto con molta semplicità come per gli eccessi, anche penali, del governo voluto da Federico II “iam fere omnes homines de Padua manifeste videbant quod civitas non regebatur communiter set per partem”⁸²; nel 1239, davanti a S. Zeno fuori Verona, Federico II, “per Petrum de Vinea, iudicem imperialis aulae”, bandì dall'impero Azzone d'Este, Ugucione conte di Vicenza, Riccardo conte di San Bonifacio, e altri signori della Marca nemici di Ezzelino⁸³. A Firenze, nel 1245, il podestà imperiale Pace Pesamigola di Bergamo si scontrò duramente con il tribunale dell'Inquisizione per sottrarre all'accusa di eresia due nobili fiorentini, Pace e Barone di Barone, che si erano rivolti al tribunale imperiale per essere tutelati: lo stesso podestà fu condannato per eresia⁸⁴, e il suo intervento a favore di ghibellini contro il ‘popolo’ guelfo fu segnato da una perspicua motivazione politica⁸⁵; mentre nel 1247 ebbero tagliata la testa, presente l'imperatore, “in glareas fluminis Parme” alcuni parmigiani, modenesi e reggiani “qui erant ex parte Ecclesie”⁸⁶. Gli esempi potrebbero essere numerosi⁸⁷.

Ficker, *Forschungen*, cit., vol. IV, nn. 362 sgg., pp. 386 sgg.; e *Acta Winkelmann*, vol. I, pp. 304 sgg.

⁸⁰ E. Sestan, *Il significato storico della “Constitutio in favorem principum” di Federico II*, in Id., *Scritti vari - II. Italia comunale e signorile* [1952], Firenze, 1989, pp. 179-180.

⁸¹ Cfr. Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., vol. II, pp. 474-476, per qualche esempio nelle città toscane.

⁸² Rolandini Patavini *Cronica in factis et circa facta Marchie Trivixane*, libro IV, V, a cura di A. Bonardi, in *RR.II.SS.*, vol. VIII/I, Città di Castello, 1905, p. 59.

⁸³ H-B, vol. V, pp. 318-323, 13 giugno 1239.

⁸⁴ Sull'episodio, cfr. Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., vol. II, pp. 420 sgg.; e ora A. Benvenuti Papi, *Un vescovo, una città: Ardingo nella Firenze del primo Duecento*, in Ead., *Pastori di popolo. Storia e leggende di vescovi e di città nell'Italia medievale*, Firenze, 1988, pp. 83 sgg.

⁸⁵ Che inaugurò in sede fiorentina quella connessione tra eresia e ghibellinismo che sarebbe diventata un nesso strettissimo nelle politiche giudiziarie dei regimi guelfi e pontifici tra XIII e XIV secolo: cfr. G. Volpe, *Movimenti religiosi e sette ereticali nella società medievale italiana. Secoli XI-XIV* [1922], Firenze, 1971³, in particolare le pp. 81 sgg.

⁸⁶ Salimbene de Adam, *Cronica*, Bari, 1966, p. 284.

⁸⁷ Cfr. almeno le esecuzioni a Faenza nel 1240 contro i Traversari e i da Polenta, e ad Arezzo nel 1247 contro il vescovo Marcellino: rispettivamente in *Corpus chronicorum bononiensium*, a cura di A. Sorbelli, in *RR.II.SS.*, vol. XVIII/I, Città di Castello, 1912, pp.

La giustizia federiciana non riuscì dunque a imbrigliare “quel mondo tumultuoso, indisciplinato e indisciplinabile”⁸⁸ che era in quel tempo l’Italia dei comuni, ma tese piuttosto a farsi strumento di parte, segnando per tal via anche il limite del suo fallimento nelle pratiche di governo. L’amministrazione imperiale della giustizia rappresentò in effetti solo uno degli elementi di un sistema giudiziario caratterizzato dal pluralismo dei modi di esercizio della giustizia: in certi momenti e in certi contesti magari anche quello centrale, ma mai quello capace di riassumere e di inquadrare anche gli altri, come invece era nelle premesse a livello teorico, ove l’imperatore era definito “fons iustitiae” e “lex animata”⁸⁹.

Accanto agli ordinamenti sovrani continuarono ad agire quelli signorili e, con sempre maggior vigore, quelli comunali: e anche là dove questi furono transitoriamente controllati in modo diretto dall’impero, nelle società urbane del secolo XIII continuarono a operare, accanto e in interazione con l’azione processuale dei tribunali, sistemi di soluzione dei conflitti come la vendetta e la pace, che a loro volta contribuivano a circoscrivere gli ambiti di azione della giustizia pubblica. Va dunque sottolineato con chiarezza che se Federico II introdusse, o comunque consolidò nell’uso, nuovi modi penali – quali, per esempio, il rogo per gli eretici, o le dantesche cappe di piombo per i colpevoli di lesa maestà⁹⁰ – e nuovi modelli procedurali – come il sistema processuale inquisitorio per i delitti capitali, che derivava dalla circolazione di modelli canonistici e che venne progressivamente affiancandosi a quello accusatorio⁹¹ –, legati entrambi soprattutto alla connotazione politica impressa alla propria azione giudiziaria, essi non rappresentarono che una delle varie componenti di un sistema di soluzioni dei conflitti (per via giudiziaria e infra-giudiziaria) assai più articolato di quanto una schematica riconduzione ai soli ordinamenti giudiziari pubblici, e tanto meno a quelli imperiali, saprebbe ricostruire⁹².

L’esercizio imperiale della giustizia fu dunque solo uno degli elementi del gioco dei rapporti di potere operanti nell’ambito dell’Italia comunale. Per nulla assente, la giustizia dell’imperatore fu invece una presenza, per quanto discontinua e intermittente, che in sede locale rappresentò un polo di riferimento di rilievo, non solo, come si è già visto, quale referente d’ultima istanza, ma anche nell’ambito di più articolate strategie politiche degli enti signorili e comunali. Ciò è tanto più evidente se si assume una prospettiva d’analisi rovesciata: dalla parte delle città, cioè. Gli esempi di San Gimignano e Jesi che perseguirono

114-115; e Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., vol. II, pp. 466-468.

⁸⁸ Sestan, *Il significato storico*, cit., p. 179.

⁸⁹ Cfr. Kantorowicz, *Federico II*, cit., pp. 213 sgg.

⁹⁰ *Inf.*, XXIII, 66.

⁹¹ Basti qui il rinvio, come prima sintesi, a G. Alessi, *Processo penale (diritto intermedio)*, voce dell’*Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVI, 1987, pp. 377 sgg.

⁹² Sulla pluralità di sistemi giudiziari operanti nella società comunale, rinvio a quanto *infra*, capp. 4-6.

un'accorta linea di tutela dei loro interessi, volgendo a proprio favore le iniziative e le necessità imperiali, sono molto chiari in questo senso.

Nell'intricata situazione della Toscana dei tardi anni trenta del Duecento, che vedeva l'impero proteso a definire più saldamente la propria presenza nell'area, San Gimignano riuscì (probabilmente arrivando anche a corrompere il vicario imperiale Pandolfo di Fasanella) a contrattare la propria dichiarazione di fedeltà all'impero ottenendo in cambio condizioni insolitamente favorevoli⁹³. In un periodo in cui Federico II non concedeva ormai che il riconoscimento degli usi consuetudinari pattuiti a Costanza, il centro toscano si vide riconosciuto nel 1241 il diritto a scegliere i propri rettori giudiziari (che dovevano solo essere approvati dal vicario), che potevano "iura reddere" e "maleficia punire", "salva in omnibus imperiali iustitia"⁹⁴, e ad assumere l'amministrazione dei beni della chiesa locale, esautorandone i chierici⁹⁵. In cambio di una pronta adesione alla parte imperiale negli anni in cui anche nella Marca anconitana la presa dell'amministrazione funzionariale imperiale cominciava a farsi più decisa⁹⁶, Jesi (memore dei natali dell'imperatore) riuscì a ottenere a sua volta nel 1239 la conferma dei privilegi sul contado, la rinuncia delle prerogative imperiali, il diritto di nomina dei propri rettori e la giurisdizione sia nelle cause civili sia in quelle criminali⁹⁷: condizioni che nemmeno il papa volle revocare al momento del passaggio di Jesi, nel 1248, alla parte pontificia⁹⁸; è interessante notare come, sotto entrambi i dominî, il centro marchigiano riuscì a consolidare la propria espansione nel contado e a vedersela confermata con privilegi da ambedue i sovrani.

La saldatura degli interessi locali con quelli imperiali è infine palese, per esempio, nella larga concessione che nel 1238 Federico II fece a Firenze, evitandole il giuramento di fedeltà, e riconoscendole la piena giurisdizione sul contado e in città, compreso il diritto d'appello e quello di conio. In cambio l'imperatore si riservava il diritto di conferma del podestà e quello di imporre alla cittadinanza il servizio militare⁹⁹, cui fece ricorso nel 1239, quando Firenze fu in grado di finanziare contingenti che Federico II impiegò negli assedi di Brescia e Faenza, proprio attraverso l'imposizione di una tassa nel contado sul quale la città aveva appena visto riconosciuta la piena giurisdizione¹⁰⁰.

⁹³ Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., vol. II, p. 386.

⁹⁴ H-B, vol. VI, pp. 20-22, gennaio 1242; Ficker, *Forschungen*, cit., vol. IV, n. 372, pp. 393-394.

⁹⁵ Davidsohn, *Forschungen*, cit., vol. II, n° 317, p. 48.

⁹⁶ W. Hagemann, *Jesi nel periodo di Federico II*, in *Atti del convegno di studi su Federico II*, Jesi, 1976, pp. 64 sgg.

⁹⁷ H-B, vol. V, pp. 463-464, 1239. Cfr. anche Hagemann, *Jesi*, cit., pp. 56 sgg.

⁹⁸ Ivi, pp. 63-67.

⁹⁹ Davidsohn, *Forschungen*, cit., vol. IV, pp. 91 sgg.

¹⁰⁰ Santini, *Studi sull'antica costituzione*, cit., p. 114; e Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., vol. II, pp. 366-367.

6. *Limiti dell'iniziativa imperiale*

La delega di quote consistenti di giurisdizione ai comuni in cambio del riconoscimento della sovranità imperiale e, soprattutto, di aiuti militari e di contributi per finanziare le campagne di guerra, che era stata una linea perseguita fin dagli anni venti del Duecento da Federico II, assunse dimensione sistematica negli ultimi, guerreggiatissimi, anni del suo regno. L'esercizio imperiale della giustizia era apparso sin dall'inizio condizionato, oltre che da rapporti di fatto e da carenze strutturali, dai più generali interessi della politica federiciana nei confronti dell'Italia comunale che esulavano dal contenuto specifico della sfera giudiziaria, marginalizzandola e subordinandola alle priorità militari e fiscali. La giustizia fu pertanto elemento costitutivo della sovranità imperiale e della sua immagine, ma soprattutto fu strumento politico di interessi più lati: oggetto di scambio o strumento per immediate e facili repressioni.

Soprattutto, quando dalla giustizia di appello l'impero venne a controllare quella ordinaria, esso finì spesso col tramutare la sua funzione di supremo pacificatore in quella di vindice partigiano: fu in questo invilirsi che si situò il sostanziale fallimento, anche sul piano specifico giudiziario, del progetto di disciplinamento federiciano dell'Italia comunale. Nella scelta, vale a dire, di appoggiare una coordinazione politica di forze e nel combattere la parte avversa anche attraverso l'esercizio della giustizia; ripetendo, in ciò, l'errore che era già stato del Barbarossa di lasciarsi coinvolgere nella logica degli schieramenti contrapposti, invece di porsi al di sopra dei conflitti in qualità di arbitro e pacificatore, come era invece nei manti ideologici e forse anche nelle aspettative del regno¹⁰¹.

Alle condizioni strutturali di fragilità l'azione di Federico II non fu in grado di sostituire un'iniziativa che riuscisse a coordinare l'esigenza di riorganizzare le strutture del regno con le pretese autonomistiche delle città comunali, come aveva cercato di fare il Barbarossa a Costanza¹⁰². Il mancato raggiungimento di un equilibrio con il mondo comunale – che fosse magari sostenuto da un progetto legislativo di riordino complessivo delle giurisdizioni, delle istituzioni giudiziarie, del controllo dei funzionari, come in parte riuscì nel regno di Sicilia –, lasciò quest'ultimo al “suo incoercibile atomismo”¹⁰³ e consegnò l'azione imperiale al suo fallimento. Fallimento che occorre proprio quando i regimi comunali di ‘popolo’ stavano cominciando a prevalere e ad assestarsi, adottando – con altro vigore, base sociale e potere coercitivo –, nei conflitti di fazione e poi nelle misure antimagnatizie, quei medesimi principi di *pax* e *iustitia* su cui si era fondato il tentativo federiciano¹⁰⁴.

¹⁰¹ Bordone, *Le città del “Regnum Italiae”*, cit.

¹⁰² Fasoli, *Federico II e le città padane*, cit., pp. 69 e 215-216.

¹⁰³ Sestan, *Il significato storico*, cit., p. 179.

¹⁰⁴ Cfr. Kantorowicz, *Federico II*, cit., pp. 210 sgg.; e, *infra*, cap. 5 §§ 4-5.

La crisi del regime podestarile

1. L'apogeo di un'istituzione

La fase che va dalle ultime attestazioni del regime consolare all'instaurazione del vicariato federiciano rappresentò anche a Firenze quella dell'apogeo del sistema politico podestarile¹. Dopo il lungo periodo di sperimentazioni istituzionali apertosi nell'ultimo quarto del secolo XII², la stabilizzazione dell'assetto di governo fu acquisita nel corso del secondo decennio del Duecento facendo perno sulla magistratura affidata al podestà forestiero di professione³. Il modo in cui la memorialistica cittadina ricostruisce ed interpreta le origini della podesteria affidata a forestieri è indicativo per più di un aspetto. Giovanni Villani e, ricalcando da lui, anche Marchionne Stefani⁴, sono infatti i primi a collegare la trasformazione della società cittadina e la crisi del regime consolare alla scelta di affidare a un forestiero il compito di rettore unico. Soprattutto, essi colgono nel “gentile uomo forestiero”⁵ un professionista dell'amministrazione della giustizia – cioè della soluzione dei nuovi conflitti sociali – che si contorna di operatori specializzati. Le precedenti esperienze podestarili sono invece percepite come fortemente coerenti all'assetto consolare, e non è loro riconosciuto il valore di rottura nelle forme di governo⁶.

¹ Sul periodo, cfr. R. Davidsohn, *Storia di Firenze* [1896-1927], Firenze, 1973, vol. II, pp. 9-151 e 207-344.

² Sulle sperimentazioni istituzionali, cfr. P. Santini, *Studi sull'antica costituzione del comune di Firenze* [1903], Roma, 1972, pp. 1-67; D. De Rosa, *Alle origini della Repubblica fiorentina. Dai consoli al “primo popolo” (1172-1260)*, Firenze, 1995, pp. 9-31; e A. Zorzi, *I rettori di Firenze. Reclutamento, flussi, scambi (1193-1313)*, in *I podestà dell'Italia comunale. I. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.)*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, Roma, 1999, pp. 484-494.

³ Il *Berufspodestat* su cui ha posto l'accento G. Hanauer, *Das Berufspodestat im 13. Jahrhundert*, “Mittelungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung”, XXIII (1902), pp. 377-426.

⁴ Cfr. Marchionne di Coppo Stefani, *Cronaca fiorentina*, a cura di N. Rodolico, RR.II.SS., XXX/I, Bologna, 1955², r. 60, p. 27; e anche il testo di Ricordano Malispini, *Storia fiorentina*, a cura di V. Follini, Firenze, 1816, XCIV, pp. 76-77.

⁵ Ivi, XCIV, p. 76.

⁶ Sulle prime esperienze podestarili a Firenze, cfr. Zorzi, *I rettori di Firenze*, cit., pp. 486-496.

Come su altri aspetti, la testimonianza del Villani è più precisa di quanto non si voglia in genere riconoscere alle scritture cronachistiche⁷. Il podestà era infatti ancora, in quegli anni, una magistratura sperimentale, uno strumento istituzionale polivalente, che si usava alternare o combinare con quella consolare⁸. La stessa iterazione in carica era espressione della fase di sperimentazione: tale provvedimento fu preso, per esempio, in momenti eccezionali, quali le guerre con Semifonte (1200-1201: conferma in carica del podestà Paganello da Porcari) e con Siena (1207-1208: conferma in carica del podestà Gualfredotto Grasselli⁹). Proprio a proposito di quest'ultimo, la testimonianza del Villani è particolarmente significativa. "Gualfredotto da Milano" è infatti il personaggio che la tradizione cronachistica tende a indicare come il primo podestà forestiero, segnalandolo con lui la prima vera discontinuità istituzionale. Se cronache come quella del Sanzanome o quella edita da Pietro Santini accennano infatti per la prima volta alla magistratura podestarile in relazione al regime del Grasselli¹⁰, il Villani dedica un'apposita rubrica a *Come i Fiorentini elessero di prima podestade*¹¹. Vediamo come egli pose la questione. La narrazione è esplicita: "Negli anni di Cristo MCCVII i Fiorentini ebbono di prima signoria forestiera, che infino allora s'era retta la città sotto signoria de' consoli cittadini". Il motivo è chiaramente individuato nell'accentuata conflittualità seguita alla crescita e alla mutazione della società fiorentina e nella necessità di garantire un'amministrazione della giustizia adeguata ai nuovi assetti di potere, professionale, e sottratta al condizionamento diretto delle forze cittadine: "cresciuta la città di genti e di vizii, e

⁷ Come ha messo in rilievo G. Cherubini, *La Firenze di Dante e di Giovanni Villani* [1984], in Id., *Scritti toscani. L'urbanesimo medievale e la mezzadria*, Firenze, 1991, pp. 35-37.

⁸ È probabile, per esempio - come sostiene G. Volpe, *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa. Città e contado, consoli e podestà. Secoli XII-XIII* [1902], nuova edizione con introduzione di C. Violante, Firenze, 1970, p. 445 -, che Paganello da Porcari nel 1200 fu ancora affiancato dal collegio consolare, e poi, l'anno successivo, "fu fatto ed eletto primamente podestade in Firenze per invidia del consolato", come scrive l'autore della *Cronica fiorentina compilata nel secolo XIII*, in *Testi fiorentini del Dugento e dei primi del Trecento*, a cura di A. Schiaffini, Firenze, 1954, p. 112. Cfr. anche, i documenti in P. Santini, *Documenti dell'antica costituzione del Comune di Firenze*, Firenze, 1895, pp. 50-51, 53, 55, 57-59, 64, 72.

⁹ Davidsohn, *Storia*, cit., vol. I, pp. 936 e 968. Gli incarichi podestarili citati nel capitolo sono desunti da P. Santini, *Catalogo degli ufficiali del comune di Firenze insino all'anno 1250*, in Id., *Documenti*, cit., pp. XVII-LXXII.

¹⁰ Sanzanome, *Gesta Florentinorum*, in O. Hartwig, *Quellen und Forschungen zur ältesten Geschichte der Stadt Florenz*, Marburg, 1875, p. 18, non nomina il Grasselli, ma parla del podestà per la prima volta per l'anno 1207; *Cronicetta inedita della prima metà del sec. XIV, contenuta nel cod. Magliabechiano XXV. 505*, a cura di P. Santini, in Id., *Quesiti e ricerche di storiografia fiorentina*, Firenze, 1903, p. 100, nomina invece esplicitamente il Grasselli.

¹¹ Giovanni Villani, *Nuova cronica*, a cura di G. Porta, Parma, 1990-1991, VI, XXXII, vol. I, pp. 259-260, da cui le citazioni seguenti.

faceansi più malifici, si s'accordaro per meglio del Comune, acciò che i cittadini nonn-avessero sì fatto incarico di signoria" – vale a dire, il fatto che i consoli fino ad allora "governavano la città, e rendeano ragione, e facevano giustizia" – "né per prieghi, né per tema, o per diservigio, o per altra cagione non mancasse la giustizia, sì ordinario di chiamare uno gentile uomo d'altra città, che fosse loro podestà per uno anno, e rendesse le ragioni civili con suoi collaterali e giudici, e facesse l'esecuzione delle condannagioni e giustizie corporali". Il "primo che fu podestà in Firenze" fu appunto "nel detto anno Gualfredotto da Milano". Nella ricostruzione del Villani il mutamento costituzionale fu netto: "E però non rimase la signoria de' consoli, ritegnendo a'lloro l'amministragione d'ogn'altra cosa del Comune. E per la detta signoria si resse la cittade infino al tempo che-ssi fece il primo popolo in Firenze [...]; e allora si criò l'officio degli anziani".

In quest'arco di tempo lo sviluppo impetuoso della società portò infatti a compimento il processo di ricambio del ceto dirigente consolidatosi in età consolare e acui i conflitti urbani. La progressiva affermazione politica degli organismi societari e corporativi si intrecciò alle lotte che, in un quadro dominato dal confronto tra l'attivismo imperiale e la rinnovata autorità temporale del papato, assunsero colorazione guelfa e ghibellina. La "complessità" degli assetti politici e l'"elasticità" delle configurazioni istituzionali cui questi diedero luogo – le caratteristiche del governo podestarile evidenziate da Nicola Ottokar – trovarono nel regime podestarile maturo il loro punto di convergenza e di soluzione¹².

Raggiunta la pace con Siena e sfumato l'ennesimo tentativo imperiale di riaffermare la sottomissione delle città toscane al nuovo sovrano Ottone IV, gli anni dieci del secolo XIII rappresentarono per Firenze un periodo di pace sul fronte esterno e di impetuoso sviluppo interno. Sono gli anni per i quali si infittiscono le notizie sulle prime forme di attività politica di nuove e sempre più numerose corporazioni; e sono gli anni in cui maturò, a cavallo del 1220, la suddivisione amministrativa della città in sestieri a conclusione dell'erezione della cinta di mura in Oltrarno¹³. La vita sociale appare fortemente legata alla crescita demografica e urbanistica. La città pullulava di raggruppamenti societari e territoriali vecchi e nuovi, e l'articolazione topografica determinava crescentemente l'ordinamento dell'attività politica: corporazioni, come per esempio quella della Lana, vennero formandosi come associazioni di gruppi autonomi di operatori riuniti

¹² Cfr. N. Ottokar, *Studi comunali e fiorentini*, Firenze, 1948, pp. 25-29; e E. Artifoni, *Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale*, in *La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età contemporanea*, vol. II: *Il Medioevo. 2. Popoli e strutture politiche*, Torino, 1986, pp. 466-477; Id., *I podestà professionali e la fondazione retorica della politica comunale*, "Quaderni storici", 63 (1986), pp. 687-719; e Id., *Corporazioni e società di "popolo": un problema della politica comunale nel XIII secolo*, "Quaderni storici", n.s., 74 (1990), pp. 392-393.

¹³ Cfr. Santini, *Studi*, cit., pp. 3-4 e 10-13.

secondo i rioni e le contrade¹⁴; altre, come quella che prese il nome dall'antica porta di S. Maria e che venne raggruppando i mercanti della seta e delle materie preziose (anche qui per suddivisioni topografiche), denunciavano sin dal nome la loro origine territoriale¹⁵. La pressione dei nuovi organismi societari determinò anche la riforma degli organismi consiliari, che lasciano intravedere dalla metà degli anni venti una maggiore articolazione (accanto al consiglio maggiore prese ad operare un consiglio di campana, che appare il luogo delle decisioni più importanti¹⁶) e forme di partecipazione calcate sulle partizioni territoriali urbane: è del 1224, per esempio, la prima attestazione di una partecipazione di venti uomini per ciascun sesto all'adunanza straordinaria del consiglio di campana chiesta e ottenuta dalle forze popolari per sindacare la passata gestione delle finanze comunali¹⁷.

Garante di questo allargamento della base sociale e istituzionale del quadro politico comunale fu appunto la magistratura podestarile affidata non più saltuariamente a cittadini o a signori collegati politicamente a Firenze, come era avvenuto sino ad allora¹⁸, ma a un personale di mestiere ormai stabilmente proveniente dall'esterno. In questo periodo, e fino alla metà del secolo, il podestà fu l'unico rettore forestiero a Firenze. Si può inoltre osservare come l'affermazione del sistema podestarile fu affidata in pratica a individui provenienti da tre sole città: Milano, Roma e Bologna. Se consideriamo infatti il periodo dalla prima podesteria di Gualfredotto Grasselli (1207) a tutto il 1220, ben 10 incarichi su 11 furono coperti da personaggi provenienti solo dalle tre città¹⁹. A tale predominio concorsero sia scelte maturate nell'ambito della rete di alleanze strette da Firenze con i principali comuni dello schieramento antimperiale, sia l'oggettiva condizione che faceva dei membri dei lignaggi di *militēs* di queste città il personale politico più esperto nella fase aurorale dell'itineranza podestarile. Milano si era posta sin dal secolo XII all'avanguardia dello sviluppo delle istituzioni comunali²⁰, guadagnandosi nelle guerre con gli imperatori tedeschi l'autorevolezza ideologica e simbolica di guida politica del mondo comunale italiano, e concre-

¹⁴ Come appare da un documento del 1212: Id., *Documenti*, cit., p. 376.

¹⁵ Cfr. ivi, pp. 541-543.

¹⁶ Ivi, p. 386. Scarse sono, comunque, le notizie sui primi consigli del comune fiorentino e saltuaria l'attenzione degli studiosi: cfr. Davidsohn, *Storia*, cit., vol. I, pp. 998 sgg., e vol. V, pp. 110-111; e ora De Rosa, *Alle origini*, cit., pp. 34-38.

¹⁷ Santini, *Documenti*, cit., p. 386; e Id., *Studi*, cit., pp. 71-74.

¹⁸ Cfr. Zorzi, *I rettori di Firenze*, cit., pp. 490-500.

¹⁹ A parte gli ultimi due anni di regime consolare, il 1210 e il 1211, l'unico altro podestà fu Rodolfo da Capraia nel 1212, a chiusura di un triennio che vide l'ultimo ritorno a una forma di governo che era stata tipica del secolo precedente.

²⁰ Cfr. ora il profilo di G. Rossetti, *Le istituzioni comunali a Milano nel XII secolo, in Milano e il suo territorio in età comunale (XI-XII secolo)*, Spoleto, 1989, vol. I, pp. 83-112.

tando tale ruolo proprio attraverso una intensissima esportazione di podestà²¹. A sua volta, Bologna, che proprio in quel periodo vide raggiungere dalla scuola di glossatori del proprio *Studium* l'apice del prestigio giuridico, cominciava a proporsi anch'essa come laboratorio di nuove esperienze politiche e a farsene propagatrice attraverso le filiere dell'itineranza di professionisti del diritto²². Roma, infine, conosceva proprio a cavallo tra XII e XIII secolo uno tra i periodi più vivaci della sua storia comunale²³, e nel podestariato esterno del primo Duecento acquisirono spesso un ruolo eminente personaggi di famiglie non baronali, talora strettamente legate alla curia e capaci di farsi strumento della politica pontificia di competizione con l'impero nelle regioni del centro Italia²⁴.

Fu intorno a queste figure di rettori che a Firenze il sistema politico imperniato sul vertice podestarile cominciò ad affermarsi. Se la cronachistica appare collegare l'origine del podestariato alla funzione giudiziaria, il ruolo del podestà fu in realtà quello, più ampio e complesso, di esecutore delle decisioni politiche, di garante dei nuovi assetti sociali e istituzionali, di coordinatore delle crescenti attività di governo. Pur nella perdurante fluidità dell'istituzione nei primi decenni del secolo XIII²⁵, i primi podestà forestieri appaiono anche a Firenze quelle figure di cui Enrico Artifoni ha messo in evidenza la natura di primi veri politici di professione. Essi garantivano la nuova articolazione politica, conferendo una relativa autonomia di funzionamento alle istituzioni di governo e una prima specializzazione degli ufficiali comunali; il nuovo regime contribuiva a incanalare la competizione entro regole più composte sottoponendo la società comunale a una legalità più costrittiva²⁶. Sono infatti di quel periodo le prime tracce con-

²¹ Cfr. A. Haverkamp, *La lega lombarda sotto la guida di Milano (1175-1183)*, in *La pace di Costanza (1183). Un difficile equilibrio di poteri*, Bologna, 1984, pp. 159-178, lo schema 'diffusionistico' del quale va comunque temperato con le fondate osservazioni di Artifoni, *I podestà*, cit., pp. 710-711, nota 14; e E. Occhipinti, *Milano e il podestariato in età comunale: flussi di esportazione e reclutamento*, "Archivio storico lombardo", CXX (1994), pp. 14-16.

²² Cfr. J.-L. Gaulin, *Ufficiali forestieri bolonais: itinéraires, familles et carrières*, in *I podestà dell'Italia comunale*, cit., pp. 311-348.

²³ Cfr. P. Brezzi, *Roma e l'Impero medioevale (774-1252)*, Bologna, 1947, pp. 317-388; e L. Moscati, *Alle origini del comune romano. Economia, società, istituzioni*, Roma, 1980.

²⁴ Cfr. S. Carocci, *Barone e podestà. L'aristocrazia romana e gli uffici comunali nel Due-Trecento*, in *I podestà dell'Italia comunale*, cit.; e, per la cornice istituzionale, anche G. Ermini, *La libertà comunale nello Stato della Chiesa da Innocenzo III all'Albornoz (1198-1367). Il governo e la costituzione del comune*, "Archivio della Società romana di storia patria", 49 (1926), pp. 5-126.

²⁵ Sulla quale, cfr. anche G. Volpe, *Il podestà nei comuni italiani del '200 [1904]*, in Id., *Medio Evo italiano*, Roma-Bari, 1992, pp. 231-235.

²⁶ Cfr. Artifoni, *Corporazioni*, cit., pp. 393-394; e anche P. Cammarosano, *Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al "Caleffo Vecchio" del Comune di Siena*, Siena, 1988, p. 60.

sistenti del processo di diffusione della scrittura nelle pratiche politiche, giuridiche e amministrative del comune²⁷. Notizie di “quorundam ordinamentorum factorum per Commune et populum Florentie” risalgono ai decenni centrali del secolo XII²⁸, e si infittiscono in quelli successivi²⁹; come ripetuti sono, dalla fine del secolo, i riferimenti documentari al “constitutum comunis Florentie”³⁰. Sin dal 1193 alle loro revisioni provvidero con un ruolo di rilievo anche i rettori delle arti maggiori³¹. I primi codici che raccolsero gli *statuta* fiorentini sono andati purtroppo perduti, anche se possiamo supporre che essi vennero titolandosi proprio al podestà, come appare dalla ripartizione dei primi esemplari superstiti³². Sempre nello stesso periodo, fu avviata la raccolta (la trascrizione e la conservazione) dei fascicoli contenenti la documentazione dei diritti esercitati dal comune nei confronti degli altri enti e soggetti politici³³. Negli incendi che accompagnarono la fuga del duca d’Atene nel 1343 sono andati invece distrutti i registri fiscali e giudiziari che avrebbero documentato anche per Firenze quell’epocale passaggio dagli atti sciolti all’impiego di libri e registri per documentare e conservare gli atti amministrativi che trovò proprio nell’attività dei collaboratori tecnici del podestà la prima sede stabile e definita di governo e amministrazione³⁴.

²⁷ Cfr., per uno sguardo generale, Id., *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, 1991, pp. 125-203, e la sua discussione da parte di J.-C. Maire Vigueur, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, “Bibliothèque de l’Ecole des Chartes”, 153 (1995), pp. 177-185.

²⁸ Cfr. Santini, *Documenti*, cit., pp. 221-222 e 501.

²⁹ Cfr. i dati in R. Davidsohn, *Forschungen zur Geschichte von Florenz*, Berlin, 1908, vol. I, pp. 138 sgg.; e le notizie in *I più antichi frammenti del costituito fiorentino*, a cura di G. Rondoni, Firenze, 1882, pp. 21-22.

³⁰ Cfr. *ivi*, pp. 19, 33, 35 e *passim* (dal 1182, 1193, 1197 agli anni successivi).

³¹ Santini, *Documenti*, cit., p. 31.

³² Cfr. *Statuti della repubblica fiorentina. Statuto del podestà dell’anno 1325*, a cura di R. Caggese, Firenze, 1921.

³³ Frammenti fino al 1260 sono stati pubblicati da Santini, *Documenti*, cit., pp. 1-220 (cfr. anche pp. IX-XIII dell’*Introduzione*); e Id., *Documenti dell’antica costituzione del Comune di Firenze. Appendice*, Firenze, 1952, pp. 1-261. Sulla formazione dell’archivio, cfr. C. Guasti, *Introduzione a I Capitoli del comune di Firenze. Inventario e regesto*, a cura di Id., vol. I, Firenze, 1866, pp. I-XXXI. *Capitoli* è il nome dato all’archivio a Firenze al momento della sua costituzione all’inizio del secolo XV; essi rappresentano dunque la versione locale dei *libri instrumentorum* o *libri iurium*, sui quali, più in generale, cfr. A. Rovere, *I “libri iurium” dell’Italia comunale*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, Genova, 1989, pp. 157-199; e Cammarosano, *Tradizione documentaria*, cit., pp. 7-28; e Id., *Italia medievale*, cit., pp. 146-151.

³⁴ Cfr. J.-C. Maire Vigueur, *Forme di governo e forme documentarie nella città comunale*, in *Francesco d’Assisi. Documenti e archivi. Codici e biblioteche. Miniature*, Milano, 1982, pp. 58-64; A. Bartoli Langeli, *La documentazione degli Stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione e personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l’Etat moderne*, Roma, 1985, pp. 35-55; Cammarosano, *Tradizione documentaria*, cit.; *Kommunales Schriftgut in Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung*, hrsg. H.

Alfieri di questo processo di strutturazione della vita politica del comune furono alcune figure di podestà che la cronachistica ha immortalato nella memoria cittadina. Non casualmente, essi sono quasi solo milanesi, figure di grande rilievo nell'itineranza podestarile della prima metà del Duecento, che i testi narrativi, legandone il ricordo alle tappe di significativo sviluppo della vita del comune, ci restituiscono nella variegatazza delle mansioni amministrative da loro coordinate. Della rettoria di Gualfredotto Grasselli (podestà nel 1207-1208) il Villani, per esempio, rimarcò la funzione giudiziaria, sottolineando il fatto che per la prima volta comparissero con il podestà i "suoi collaterali e giudici"³⁵. Le podesterie di Ottone da Mandello (nel 1218 e nel 1230) furono invece ricordate per gli eventi cardine che le caratterizzarono: rispettivamente, il giuramento a fini fiscali cui il comune cercò di costringere tutti gli uomini del contado fino ad allora legati a vincoli signorili³⁶, e le vittoriose operazioni di guerra nel contado di Siena, "col carroccio e collo stendale ispiegato", culminate in una clamorosa incursione "ne' borghi della città" e nella prigionia infamante, oltre che del podestà – il poeta aretino Arrigo Testa³⁷ –, di più di un migliaio di uomini e donne senesi³⁸. La memoria delle imprese di guerra, d'altra parte, connotò spesso in senso eponimo la funzione podestarile, rimarcata in più di una occasione dalle cronache a struttura annalistica³⁹. Alla podesteria di un altro milanese ancora, Rubaconte da Mandello (nel 1237), è associato infine il ricordo dei primi grandi lavori pubblici di lastricatura delle strade e di costruzione del terzo ponte sull'Arno (dopo che, tra l'altro, il precedente era stato iniziato a costruire proprio durante la podesteria del congiunto Ottone nel 1218⁴⁰): nell'immaginario dei fiorentini rimase soprattutto scolpito l'atto simbolico del podestà che "fondò con sua mano la

Keller, Th. Behrmann, München, 1995. Sempre attuali rimangono le ricerche di P. Torelli, *Studi e ricerche di diplomazia comunale* [1911-1915], Roma, 1980. Cfr. anche *Civiltà comunale*, cit.

³⁵ Villani, *Nuova cronica*, cit., VI, XXXII, vol. I, pp. 259-260.

³⁶ "Negli anni di Cristo MCCXVIII, essendo podestà di Firenze Otto da Mandella di Milano, i Fiorentini feciono giurare tutto il contado alla signoria del Comune, che prima la maggiore parte si tenea a signoria de' conti Guidi, e di quegli di Mangona, e di quegli di Capraia, e da Certaldo, e di più cattani che 'l s'aveano occupato per privilegi, e tali per forza degl'imperadori": ivi, VI, XLI, vol. I, p. 272.

³⁷ Sulla sua prigionia cfr. Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 250-251; più in generale, cfr. A. Zenatti, *Arrigo Testa e i primordi della lirica italiana*, Firenze, 1896.

³⁸ Cfr. *Cronica fiorentina*, cit., p. 124: "e molte donne belle di Siena fuorono prese, e per forza menate in Firenze per drude di coloro che ll'avevano guadagnate", e Villani, *Nuova cronica*, cit., VII, VI, vol. I, p. 282.

³⁹ Quali, per esempio, la *Cronichetta inedita*, cit.; Paolino Pieri, *Cronica delle cose d'Italia dall'anno 1080 all'anno 1305*, a cura di A.F. Adami, Roma, 1755; e la *Cronica fiorentina*, cit., pp. 82-150.

⁴⁰ "In questo anno si cominciaro a fondare le pile del ponte alla Carraia": Villani, *Nuova cronica*, cit., VI, XLI, vol. I, p. 272.

prima pietra, e gittò la prima cesta di calcina” del ponte che in suo onore fu poi chiamato “Rubaconte”⁴¹.

Giustizia, fiscalità, guerra, lavori pubblici: alcune tra le principali funzioni di governo, dunque, che, insieme con quelle di presidenza dei consigli e di custodia dell’ordine pubblico, caratterizzavano il ruolo podestarile per la capacità, eminentemente politica, di collegare e coordinare l’attività di tutti i settori amministrativi del comune. Un impegno globale di governo che “non può essere definito altrimenti che politico”⁴², per il quale erano necessarie doti individuali di rilievo. Sin dall’inizio, il reclutamento selezionò personaggi sperimentati nella nuova professione, come appunto dimostrarono di essere dapprima i milanesi, i romani, i bolognesi, e poi via via altri membri delle classi dirigenti dell’Italia comunale che si specializzarono nel funzionariato politico itinerante⁴³.

2. *Un sistema politico ‘aperto’*

In un sistema politico flessibile come quello comunale dei primi decenni del Duecento, il podestà assunse il ruolo di garante degli assetti costituzionali e dell’allargamento della società politica. Anche a Firenze il regime podestarile generò infatti nuove possibilità di movimento sociale e politico, favorendo quel processo di emersione a livello istituzionale di forze e nuclei di potere che trovarono nello strumento associativo la configurazione predominante⁴⁴. La proliferazione societaria coinvolse ceti e gruppi diversi. Sono di questi decenni, per esempio, i patti di mutua assistenza stretti intorno alla proprietà e all’uso di torri urbane nei conflitti tra famiglie, le cosiddette società di torre che svelano l’operare nel tessuto urbano di presenze aristocratico-militari attivissime⁴⁵. Dalla fine del secolo XII, i gruppi dell’aristocrazia consolare vennero anche associandosi in

⁴¹ Ivi, VII, XXVI, vol. I, p. 310: “E alla sua signoria si lastrarono tutte le vie di Firenze, che prima ce n’avea poche lastricate, se non in certi singolari luoghi, e mastre strade lastricate di mattoni; per lo quale acconcio e lavorio la cittade di Firenze divenne più netta, e più bella, e più sana”. Le opere pubbliche avviate da Rubaconte sono ricordate anche da Pieri, *Cronica*, cit., al 1237; e dalla *Cronica fiorentina*, cit., p. 126.

⁴² È un punto, questo del coordinamento politico di attività esecutive, sul quale ha insistito in particolare Artifoni, *Tensioni sociali*, cit., pp. 467-468, da dove riprendo la citazione.

⁴³ Sulle politiche di reclutamento, cfr. *infra*, cap. 3; e Zorzi, *I rettori di Firenze*, cit.

⁴⁴ Sulla proliferazione societaria, cfr. Artifoni, *Tensioni sociali*, cit., pp. 470-477.

⁴⁵ Cfr. P. Santini, *Società delle torri in Firenze*, “Archivio storico italiano”, s. IV, t. XX (1887), specialmente pp. 46-54 e 184-190, ove analizza patti di società attestate tra il 1178 e il 1236. Cfr. ora anche C. Lansing, *The Florentine Magnates. Lineage and Faction in a Medieval Commune*, Princeton, 1991, pp. 89-93.

un'*universitas militum*, che non solo dotò di un'adeguata configurazione istituzionale la pretesa di controllare le decisioni politiche cittadine – affiancando, con propri consoli, quelli del comune, partecipando ai consigli generali, intervenendo nella stipulazione di trattati e nelle ambascerie, riscuotendo pedaggi e dazi per il comune, e così via⁴⁶ –, ma servì anche, innervandosi sul servizio a cavallo nell'esercito cittadino, un processo di autodefinizione e chiusura sociale presto alimentato da modi e cultura cavallereschi⁴⁷.

Se per i gruppi parentali aristocratici e militari la coalizione in *societates* rappresentò un adeguamento all'evoluzione dei modi della lotta politica, per le forze di 'popolo' l'organizzarsi in corporazioni e in entità a base territoriale “vale in certo modo a costituire con ritmi accelerati quella tradizione politica di cui il 'popolo' era sfornito”⁴⁸. Proprio nell'età dell'apogeo podestarile si compì a Firenze il decisivo avvicinamento dei movimenti di 'popolo' ai centri del potere comunale. Per quanto scarsamente documentato, il processo è nitido nelle sue linee di fondo. Ai *consules mercatorum* e ai *rectores artium*, attestati la prima volta rispettivamente nel 1182 e nel 1193, vennero aggiungendosi nel corso dei primi due decenni del Duecento anche i consoli dell'arte del cambio (attestati dal 1202), della lana e dei giudici e notai (dal 1212), e poi, via via, di altre arti come quella di Por S. Maria (dal 1225)⁴⁹. I rappresentanti delle corporazioni apparvero inizialmente attivi nell'ambito delle stipulazioni di trattati e della definizione di accordi e controversie commerciali, e presto cominciarono a fare parte, come membri aggiunti, del consiglio generale del comune⁵⁰. Dal terzo decennio del secolo, agli organismi corporativi venne affiancandosi una prima articolazione territoriale che si espresse nella partecipazione alle sedute del consiglio presieduto dal podestà da parte di *boni homines* eletti da ciascun sestiere: tra il 1224 e il 1235 tale presenza, dapprima straordinaria, si fece stabile nelle adunanze dedicate alle questioni più importanti⁵¹.

⁴⁶ *Consules militum* sono attestati perlomeno dal 1184 al 1236: cfr. Santini, *Documenti*, cit., pp. 22-23 e 421. Sul *commune militum*, cfr. Id., *Società delle torri*, cit., pp. 26 sgg. e 31 sgg.; Davidsohn, *Storia*, cit., vol. I, pp. 1017-1022; e De Rosa, *Alle origini*, cit., pp. 43-50.

⁴⁷ Sulla natura della *militia* a Firenze, cfr. G. Salvemini, *La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze* [1896], in Id., *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, Torino, 1960, pp. 339-482; e i più recenti contributi di G. Tabacco, *Nobili e cavalieri a Bologna e Firenze fra XII e XIII secolo*, “Studi medievali”, s. III, XVII (1976), pp. 41-79; e F. Cardini, *Nobiltà e cavalleria nei centri urbani: problemi e interpretazioni*, in *Nobiltà e ceti dirigenti in Toscana nei secoli XI-XIII: strutture e concetti*, Monte Oriolo, Firenze, 1982, pp. 13-28.

⁴⁸ Artifoni, *Tensioni sociali*, cit., p. 475.

⁴⁹ Cfr. Santini, *Documenti*, cit., pp. 17-18, 31-33, 491, 371 e 376.

⁵⁰ Cfr. Id., *Studi*, cit., pp. 58-67, 92-96, 100-102, 105-106, e 149-151.

⁵¹ Cfr. Id., *Documenti*, cit., pp. 386, 411, e *ad indicem*. Sui *boni homines*, cfr. De Rosa, *Alle origini*, cit., pp. 102-103.

La pressione per la partecipazione diretta di esponenti di ‘popolo’ agli organi di governo generava dalla lotta per una più equa distribuzione dei carichi fiscali che la crescita delle spese comunali e la tradizionale esenzione dei nobili rendevano sempre più acuta. L’impetuosa espansione urbanistica e il ritorno a tempi di guerra – nel 1222 contro Pisa, nella prima grande battaglia toscana del Duecento a Casteldelbosco, e poi il conflitto settennale con Siena, apertosi con l’assedio della nemica Pistoia nel 1228 e chiusosi con la ricordata scorreria nella città della Lupa nel 1235⁵²– dilatarono le uscite del comune, che i ceti emergenti legati al commercio e alla manifattura erano sempre meno disposti a sostenere senza poterne controllare la gestione e la destinazione. Tra il 1218 e il 1234 la pressione di ‘popolo’ diede luogo a una serie di tentativi di accertare il patrimonio di nobili e *milites*, attraverso censimenti dei fuochi e inchieste sulla condizione dei dipendenti nel contado, che riuscirono infine a infrangerne il privilegio dell’esenzione fiscale⁵³. L’istituzione nel 1224 di una commissione – eletta su base rionale e di cui si rese garante il podestà – con il compito di condurre un’inchiesta sulla pregressa amministrazione del danaro, dei dazi e degli accatti pubblici da parte dell’aristocrazia che aveva monopolizzato la direzione politica del comune, rappresentò il primo grosso successo dell’iniziativa di ‘popolo’⁵⁴. Il controllo della spesa pubblica finì con l’essere esercitato correntemente, come attestano alcuni resoconti dei bilanci del comune dei primi anni quaranta, redatti dal camerario sotto il controllo di una commissione di 12 *boni homines*, eletti per sestiere su delega del consiglio maggiore⁵⁵.

I successi dei movimenti popolari portarono il conflitto politico a esiti durissimi. Terminata la guerra con Siena, essi cominciarono a frammischiarci alle divisioni interne all’aristocrazia militare, a loro volta esacerbate dalla sempre più incombente presenza federiciana in Toscana⁵⁶. Nel 1236, in occasione di tumulti originati da una controversia giurisdizionale tra il vescovo e il podestà di parte ghibellina, il genovese Guglielmo Venti⁵⁷, fecero la loro apparizione sulla scena politica cittadina dei *capitanei civitatis* che, al comando di milizie per la prima

⁵² Cfr., rispettivamente, Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 122-131 e 210-306.

⁵³ Rimangono fondamentali gli studi di Santini, *Studi*, cit., pp. 69-74 e 80-84. Vedi ora anche De Rosa, *Alle origini*, cit., pp. 99 sgg.

⁵⁴ Santini, *Documenti*, cit., p. 386; e Id., *Studi*, cit., pp. 71-74; e Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 140-145.

⁵⁵ Santini, *Documenti*, cit., pp. 471-473; e Id., *Studi*, cit., pp. 115 sgg. e 119-120.

⁵⁶ Ivi, pp. 85 sgg. e 106 sgg.; e Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 306 sgg., 332 sgg. e 345 sgg.

⁵⁷ Sul conflitto tra le autorità comunali e il vescovo fiorentino a proposito delle contribuzioni forzate cui le prime cercarono di ridurre il presule, cfr. ora A. Benvenuti Papi, *Un vescovo, una città: Ardingo nella Firenze del primo Duecento*, in Ead., *Pastori di popolo. Storia e leggende di vescovi e di città nell’Italia medievale*, Firenze, 1988, pp. 28 sgg. (sull’episodio del 1236, cfr. in particolare le pp. 42-44).

volta operanti a livello armato, si schierarono a difesa del presule e guidarono la devastazione del palazzo del comune e della residenza del podestà⁵⁸. L'operare di società armate non è menzionata esplicitamente nella documentazione ma assai probabile – come argomentato da Pietro Santini⁵⁹ –, non solo per l'entità e i modi dell'azione violenta ma anche alla luce degli svolgimenti successivi. Solo il sostegno di una forza capace ormai di mobilitarsi militarmente, poteva infatti determinare atti politici di rilievo come l'allontanamento del podestà che seguì il tumulto⁶⁰, la riforma giudiziaria – che, sempre nel 1236, sopprime i vecchi consoli di giustizia e introdusse le curie per sestì affidate a un giudice e due notai⁶¹ –, la preminenza assegnata alle capititudini delle arti minori nelle adunanze del consiglio generale e la presenza mai così massiccia che vi ebbero i *boni homines*⁶². E se è probabile che dietro allo “scapestramentum” del 27 luglio 1238 – che seguiva il tumulto del 28 aprile “super reformatione statuti et potestatis”⁶³ –, il tumulto cioè che cercò di opporsi all'apertura di una nuova fase politica dominata da un più stretto legame con Federico II, vi fosse ancora la mobilitazione delle milizie popolari, è certo che esse tornarono in azione pochi anni dopo nell'ambito della durissima controversia che nel 1245 oppose l'inquisitore domenicano al podestà ghibellino, il bergamasco Pace da Pesamigola⁶⁴. La milizia che si schierò in quell'occasione a sostegno dell'inquisitore – e che si collegò con una *societas fidei* posta sotto la protezione papale⁶⁵ –, rappresentava ormai il braccio militare di un'organizzazione di ‘popolo’ che, sotto la guida di *capitanei populi*, affiancati da notai e nunzi, intervenne con un ruolo di rilievo nella vita politica comunale tra 1244 e 1246⁶⁶.

L'età podestarile matura appare dunque quella della crescita costante del movimento di ‘popolo’, che venne articolandosi anche a Firenze nella prevalente tripartizione in organismi territoriali, corporativi e in società armate⁶⁷. L'assetto

⁵⁸ Santini, *Studi*, cit., pp. 97-99; e Id., *Documenti*, cit., p. 511. Sui *capitanei*, cfr. De Rosa, *Alle origini*, cit., p. 126.

⁵⁹ Santini, *Studi*, cit., pp. 97-100.

⁶⁰ Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, p. 307.

⁶¹ Santini, *Studi*, cit., pp. 120-121; e ora De Rosa, *Alle origini*, cit., p. 185-186.

⁶² Che raggiunse il numero di 150 rappresentanti delle società territoriali nell'adunanza del 6 luglio 1237 in cui il podestà pronunciò il lodo di pace tra Volterra e San Gimignano: Santini, *Documenti*, cit., p. 452. Sulla preminenza delle arti minori, cfr. Id., *Studi*, cit., pp. 105-106.

⁶³ Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 332-333; e Id., *Forschungen*, cit., vol. II, pp. 32, 188 e 189.

⁶⁴ Sul noto episodio, cfr. Santini, *Studi*, cit., pp. 134-144, e ora Benvenuti Papi, *Un vescovo*, cit., pp. 82-90.

⁶⁵ Ivi, pp. 80-81; così anche De Rosa, *Alle origini*, cit., pp. 133-136.

⁶⁶ Su questa prima corposa esperienza di ‘popolo’, cfr. Santini, *Studi*, cit., pp. 127-128; e Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 410-413.

⁶⁷ Sull'articolazione tripartita dei movimenti di ‘popolo’ nella prima metà del secolo XIII, cfr. G. De Vergottini, *Arti e “popolo” nella prima metà del secolo XIII* [1943], in Id.,

è ancora, in questa fase, molto fluido, soprattutto per quanto attiene le forze militari che, pur crescentemente attestate, appaiono per lo più organizzarsi solo in tempi di necessità, e i cui capitani – in questo periodo ancora dei cittadini fiorentini – sembrano operare come rappresentanti del ‘popolo’ solo in alternativa ai consueti *boni homines*⁶⁸. Ma è questa forma rudimentale di organizzazione che fonderà le basi di una tradizione popolare all’azione politica e che preparerà il terreno per l’insurrezione armata che, dopo le soppressioni disposte dal dominio vicariale federiciano, sosterrà nel 1250 l’affermazione del primo regime di ‘popolo’.

3. *La mediazione podestarile*

Il podestà professionista svolgeva dunque un ruolo di garante della tenuta degli ordinamenti comunali a fronte di una dinamica sociale molto intensa. La lotta politica tra i lignaggi aristocratici era a sua volta alimentata da un coacervo di relazioni di inimicizia che nei conflitti di faida esprimeva – come vedremo, con maggiore approfondimento analitico, nella seconda parte del volume – una pratica politica ordinaria.

La diffusione dei patti di solidarietà armata stretti intorno alle torri e ai fortificati urbani che gremivano, numerosissimi – un’accurata ricerca ha recentemente censito ben 219 torri all’interno delle mura cittadine per i secoli XII e XIII⁶⁹ –, il cuore topografico della città e ne definivano i confini dell’arena politica, è un indice chiarissimo dell’estensione raggiunta dai rapporti conflittuali tra i lignaggi fiorentini⁷⁰. Le cronache si limitano invece a menzionare solo le faide più ramificate e violente, mentre non rimarcano la trama quotidiana dei conflitti, a riprova di quanto essi costituissero, di fatto, uno dei modi ordinari della lotta politica. Semmai, la tradizione cronachistica di ‘popolo’ fece risalire alla faida tra Amidei e Buondelmonti del 1216 (e gruppi familiari loro collegati) “la cagione e cominciamento delle maledette parti guelfa e ghibellina in Firenze”⁷¹, con conseguente elencazione (sia pure a posteriori⁷²) delle famiglie coinvolte nelle “guerre”

Scritti di storia del diritto italiano, a cura di G. Rossi, 3 voll., Milano, 1977, pp. 387-467; e J. Koenig, *Il “popolo” dell’Italia del Nord nel XIII secolo*, Bologna, 1986.

⁶⁸ Cfr. Santini, *Studi*, cit., pp. 93, 95, 96, 105, 116, 130 e 149; De Rosa, *Alle origini*, cit., pp. 131 sgg. sull’identità dei *capitanei*.

⁶⁹ Cfr. L. Macci - V. Orgera, *Architettura e civiltà delle torri. Torri e famiglie nella Firenze medievale*, Firenze, 1994, pp. 24-25, 30-31, 32-33.

⁷⁰ Cfr. Santini, *Società delle torri*, cit.

⁷¹ Villani, *Nuova cronica*, cit., VI, XXXVIII, vol. I, p. 268.

⁷² Cioè nel pieno Trecento ormai, da parte di Villani, *Nuova cronica*, cit., VI, XXXIX, vol. I, pp. 269-271.

urbane ricordate per gli anni 1236, 1238-1239, 1241, 1242, 1245-1246 e 1248⁷³. Al contrario, come si vedrà⁷⁴, la ramificazione degli schieramenti politici risaliva al primo grande conflitto intestino all'aristocrazia consolare fiorentina, che aveva contrapposto tra il 1177 e il 1180 la faida tra gli Uberti e altri lignaggi a loro collegati, da un lato, e i Giandonati e le famiglie che egemonizzavano da tempo il consolato, dall'altro⁷⁵. Per i conflitti menzionati dal 1238 è invece plausibile che i colori guelfo e ghibellino finissero col coprire pressoché ogni episodio di guerra tra famiglie nemiche⁷⁶.

Tra i compiti maggiori del podestà professionista era quello di intervenire in questi conflitti per mediarli e ricomporli. La perdita degli archivi giudiziari impedisce di condurre anche per Firenze quelle analisi che hanno consentito di mettere in luce, per esempio, per Perugia a Bologna come in realtà l'attività processuale del podestà si risolvesse in larga misura, più che nell'esercizio coercitivo della funzione giudiziaria, nel garantire ai *cives* una sede pubblica di regolazione dei conflitti. La procedura accusatoria, nella struttura triadica di *actus trium personarum*, assolveva meglio di ogni altro la trasposizione in sede di tribunale di un conflitto tra due antagonisti di fronte ai quali il podestà si poneva come terza parte impegnata nel garantire il confronto procedurale più che nell'aggiudicare una sentenza formale⁷⁷. In altre parole, la giustizia esercitata dal podestà si caratterizzava in termini di "reazione" alle richieste delle parti sociali e di mediazione dei conflitti, più che di "attiva" attuazione di politiche penali e di aggiudicazione formale delle controversie. I conflitti sociali individuavano cioè nella sede processuale un'ulteriore arena di esplicazione prima ancora che il luogo della loro risoluzione⁷⁸.

Di questi aspetti dell'attività giudiziaria del podestà troviamo traccia anche a Firenze, per esempio, nei superstiti lodi resi da alcuni rettori in questo

⁷³ Cfr., per brevità, quanto in Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 58-69, 332-333, 337-338, 383-385, 385-389, 431-432 e 457 sgg.; e in Santini, *Studi*, cit., pp. 175 sgg.

⁷⁴ Cfr. *infra*, cap. 4 § 1.

⁷⁵ *Cronica fiorentina*, cit., pp. 104-105; Villani, *Nuova cronica*, cit., VI, IX, vol. I, p. 239.

⁷⁶ Cfr. P. Villari, *I primi due secoli della storia di Firenze. Ricerche*, Firenze, 1905², p. 176, che propende per gli anni 1237-1239 per le prime menzioni (riferite nelle fonti narrative a quegli anni) delle qualificazioni guelfa e ghibellina.

⁷⁷ Su questo punto, cfr. M. Vallerani, *Conflitti e modelli procedurali nel sistema giudiziario comunale. I registri di processi di Perugia nella seconda metà del XIII secolo*, "Società e storia", 48 (1990), pp. 267-299; Id., *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia, 1991; e Id., *L'amministrazione della giustizia a Bologna in età podestarile*, "Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Province di Romagna", XLIII (1992), pp. 291-316.

⁷⁸ Cfr. M.R. Damaška, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna, 1991, pp. 133 sgg.

periodo⁷⁹, e nell'attività arbitrale che alcuni di loro resero all'esterno del comune, come nel caso di Rubaconte da Mandello che durante la podesteria del 1237 fu chiamato ad arbitrare, per il suo prestigio, i conflitti sorti a Pistoia tra l'*universitas militum* e quella dei *pedites*⁸⁰. L'attività di mediazione del podestà è inoltre ben delineata, accanto a quella di giudicante, nel *Liber de regimine civitatum* di Giovanni da Viterbo⁸¹, un trattato, come è noto, destinato a fornire istruzioni ai rettori comunali e scritto, secondo l'autore, proprio a Firenze nelle pause del suo impegno come assessore del podestà, probabilmente il romano Giovanni *de Iudice* che resse il comune nel 1234⁸². L'opera si apre nella constatazione di come "civitates omnes hodie sint divise" e nella consapevolezza di come, "cessantibus virtutibus in preside, cesset bonus effectus regiminis, et rector propter malam administrationem vilipendatur"⁸³, e verte tutta intorno al ruolo politico del podestà quale agente primo responsabile del superamento dei conflitti civici. Il buon podestà deve essere sia rettore sia rètore (*rector/rhetor*), dal momento che l'arte dell'eloquio politico conferisce ordine alla convivenza civile⁸⁴. Strumento privilegiato deve essere la sua capacità di parlare e di convincere, per sedare i conflitti, orientare le decisioni, fare applicare le leggi: ecco perchè l'"eloquentissimus et bonus orator" saprà svolgere efficaci funzioni arbitrali⁸⁵. Se infatti il podestà deve promettere di reggere la città "in iustitia et equalitate, statuto cuiusque civitatis integre observato, civitatem tenendo pacificam et quietam, puniendo maleficia, fures et latrones ac falsarios radicitus extirpando"⁸⁶, ampio spazio dovrà anche dedicare, insieme coi suoi giudici, alla soluzione dei conflitti: "item latissime patet iudicis officium in rei vindicatione et in omnibus arbitrariis actionibus"⁸⁷; dovrà dunque ascoltare

⁷⁹ Cfr. qualche esempio in Santini, *Documenti*, cit., *passim*.

⁸⁰ Cfr. Id., *Catalogo*, cit., p. LXIV.

⁸¹ L'identificazione dell'autore del *Liber* con il "Iohanne Viterbiensi" che compare come suo editore nel codice ambrosiano contenente un compendio dell'opera è solo una probabilità, non una certezza, per quanto sia l'ipotesi più accreditata e diffusa: sul punto cfr. A. Sorbelli, *I teorici del reggimento comunale*, "Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano", LIX (1944), pp. 92-94. Sull'identità di Giovanni, cfr. anche E. Sestan, *L'origine del podestà forestiero nei comuni toscani* [1925-1926], in *Scritti vari - II: Italia comunale e signorile*, Firenze, 1989, p. 62, nota 17.

⁸² La sua datazione rimane incerta, anche se riconducibile all'età podestarile matura: il punto più aggiornato è di Artifoni, *I podestà*, cit., pp. 712-713, nota 26. La proposta del 1234 è illustrata in dettaglio nella voce *Giovanni da Viterbo* a mia cura nel *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, 2001, vol LVI, pp. 267-272.

⁸³ Giovanni da Viterbo, *Liber de regimine civitatum*, a cura di G. Salvemini, Bologna, 1901, r. XI, p. 221.

⁸⁴ Su questo aspetto, cfr. Artifoni, *I podestà*, cit., in particolare pp. 699-701, per l'opera di Giovanni da Viterbo.

⁸⁵ Giovanni da Viterbo, *Liber*, cit., r. XI, p. 220, e r. LXVI, p. 243.

⁸⁶ Ivi, r. XLVII, p. 231.

⁸⁷ Ivi, r. CXIII, p. 257.

“cum patientia” le ragioni espresse dagli avvocati⁸⁸, e “lites dirimere, quos pretor sua iurisdictione compescere potest non debet pati ad rixam pervenire”⁸⁹. “Quid est autem iustitia, nisi nature tacita conventio in adiutorium multorum inventa?” si chiede l’autore illustrando una delle virtù che deve possedere il podestà⁹⁰.

Una prova indiretta della funzionalità di questo sistema di governo fondato sulla negoziazione e sulla mediazione arbitrale dei conflitti è data, nel caso fiorentino, dalla constatazione di come la rete delle relazioni sociali e politiche seppe assorbire in questo periodo anche le manifestazioni più violente delle lotte civiche, che le cronache ci narrano in termini crudi e drammatici. Da un lato, ciò fu l’effetto della logica stessa della faida in quanto sistema di autoregolazione e di limitazione della violenza, che proprio attraverso lo scambio sociale della vendetta (e l’acquisizione di un provvisorio equilibrio nello scambio di offese) si configurava – contrariamente alla perdurante immagine di patologico ed endemico disordine che ha accompagnato queste pratiche sociali nella considerazione della storiografia comunalistica – come un sistema ordinario di conduzione e di soluzione del conflitto⁹¹, riconosciuto socialmente, elaborato culturalmente e regolato giuridicamente⁹². Dall’altro, ciò era anche l’esito dell’azione podestarile, del suo ruolo di riferimento arbitrale e comunque di garante di un equilibrio nei modi di soluzione della conflittualità sociale tale da impedire la prevalenza definitiva di una parte sull’altra⁹³.

4. La crisi del sistema

Il regime podestarile resse a Firenze, come sistema di governo prevalente, fino a quando fu sufficientemente elastico da garantire l’affermazione di nuove famiglie e gruppi sociali e l’assetto delle relazioni e dei processi sociali. L’equilibrio venne meno quando il podestà, anziché continuare a rappresentare il garante delle procedure del conflitto, cominciò a farsi strumento dichiaratamente di parte, e quando nell’arena della competizione civica cominciò a pesare

⁸⁸ Ivi, r. LXXXVI, p. 248.

⁸⁹ Ivi, r. XCI, p. 250.

⁹⁰ Ivi, r. XCIX, p. 253.

⁹¹ Su questo punto, cfr. in particolare P. Bourdieu, *Outline of a theory of practice* [1972], Cambridge, 1977, pp. 1-71; e R. Verdier, *Le système vindicatoire*, in *La vengeance. Études d’ethnologie, d’histoire et de philosophie*, Textes réunis et présentés par R. Verdier, J.-P. Poly et G. Courtois, Paris, 1984, vol. I, pp. 11-42.

⁹² Cfr., per Firenze, *infra*, cap. 5 § 2.

⁹³ Osservazioni analoghe, per Perugia e Bologna, centrate sulle procedure processuali sono in Vallerani, *Conflitti e modelli procedurali*, cit., pp. 271 sgg.; e Id., *L’amministrazione della giustizia a Bologna*, cit., pp. 299 sgg.

in maniera determinante l'azione di agenti esterni⁹⁴. Se infatti analizziamo i modi e gli esiti dei conflitti urbani del 1245 e del 1248, balza agli occhi il mutamento di quadro generato dal controllo diretto della magistratura podestarile da parte dei funzionari imperiali.

Il punto di equilibrio era già stato fortemente minacciato nel conflitto asperimo che contrappose tra 1244 e 1245 i due schieramenti che coagularono, da una parte, intorno all'insediamento domenicano di S. Maria Novella – e all'attività che vi svolgevano il predicatore Pietro da Verona e l'inquisitore Ruggero Calcagni – le ambizioni dei medi ceti mercantili e artigiani e l'azione decisa delle società armate di 'popolo', e, dall'altro, intorno alle istituzioni comunali e all'attività del podestà ghibellino Pace da Pesamigola, gli interessi della maggior parte dei lignaggi aristocratici (che si esprimevano in parte anche nelle pratiche della Chiesa catara)⁹⁵. L'utilizzazione esplicita, per la prima volta, dello strumento dell'Inquisizione come risorsa nella lotta politica, e il conseguente arroccarsi della parte ghibellina intorno all'operato del podestà, avevano comunque trovato ricomposizione in un quadro istituzionale che, nell'elasticità tipica del regime podestarile, alla fine aveva accolto la rappresentanza di tutte le forze sociali (podestà, capitani del 'popolo', consoli delle corporazioni maggiori e capititudini "omnium aliarum artium"⁹⁶), e avevano dato luogo a un'elaborata formalizzazione documentaria del conflitto⁹⁷ che non era solo il portato di una controversia giurisdizionale tra il tribunale del comune e i fori ecclesiastici, ma anche l'espressione di un modo di condurre le pratiche politiche tipico dell'assetto 'aperto' caratteristico del regime podestarile.

L'aperto schierarsi, negli anni successivi, delle forze imperiali con una delle parti in lotta ruppe invece l'equilibrio che l'autoregolazione delle pratiche conflittuali interne aveva fino ad allora garantito. Terminato nel 1247 il secondo anno della podesteria di Federico d'Antiochia che, a norma degli statuti, non poteva essere riletto ancora una volta, i guelfi tentarono di orientare la scelta del nuovo rettore verso un personaggio eletto in modo autonomo dal comune – tentarono cioè di restaurare quell'assetto costituzionale che aveva comunque garantito il pluralismo degli interessi politici e che il vicariato federiciano, escludendo i guelfi dalle cariche pubbliche e appoggiando la parte guidata dagli Uberti⁹⁸, aveva invece irrimediabilmente sconvolto. L'imposizione armata

⁹⁴ Cfr. anche quanto già *supra*, cap. 1 § 5.

⁹⁵ La ricostruzione più recente dell'episodio è in Benvenuti Papi, *Un vescovo, una città*, cit., pp. 76-88, e in particolare, sulla composizione degli schieramenti, pp. 79-80.

⁹⁶ Come appare nell'accordo con Siena del 20 agosto 1245, citato in De Rosa, *Alle origini*, cit., p. 154, nota 71.

⁹⁷ Raccolta in F. Tocco, *Quel che non c'è nella Divina Commedia o Dante e l'eresia*, Bologna, 1899, docc. 5-18.

⁹⁸ Cfr. Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 441 sgg. e 452 sgg.

del nuovo podestà, Iacopo di Rota, da parte di guarnigioni imperiali provocò negli ultimi giorni del gennaio 1248 una violentissima battaglia cittadina che si concluse con il primo esodo politico di massa della storia fiorentina, la distruzione sistematica dei beni dei guelfi, e il presidio militare imperiale della città⁹⁹. La consapevolezza che l'azione imperiale aveva infranto le pratiche tradizionali del confronto politico interno era espressa a chiare lettere nella narrazione del Villani, non tanto là dove l'autore imputa a Federico II di aver voluto “spandere il suo veleno e fare partorire le maledette parti guelfa e ghibellina”, quanto nell'osservazione – tinta di retorica civica, ma assolutamente penetrante nell'analisi dei processi sociali – che in precedenza, benché “le dette parti tra' nobili di Firenze [...] si guerreggiassono tra loro di proprie nimistadi, e erano in setta per le dette parti e si teneano insieme”, alla fine “però il popolo e Comune di Firenze” era riuscito a mantenersi “in unitade, a bene e onore e stato della repubblica”¹⁰⁰. La memorialistica cittadina era dunque consapevole di come fosse stata l'azione di un agente esterno a modificare i rapporti di forza interni, creando la prima grave frattura nell'omeostasi sociale intrinseca alle logiche dei conflitti civici. Gli eventi del 1248 costituirono la prima grossa crisi del regime podestarile, aprirono la lunga stagione politica dell'esilio e furono di preludio alla ristrutturazione costituzionale che il ‘popolo’ avrebbe autonomamente operato poco più di due anni dopo.

Per quando violenta, la lotta politica tra i lignaggi dell'aristocrazia fiorentina aveva fino ad allora mantenuto una relativa fluidità, testimoniata anche dal frequente alternarsi delle prevalenze di parte. I mutamenti politici non erano in effetti radicali, non portavano all'esclusione dal governo dello schieramento soccombente, non sfociavano ancora in esili di massa. Nell'assumere, volta a volta, i colori guelfi o ghibellini, essi rispondevano più agli orientamenti della politica estera che a reali motivazioni ideologiche, originando le divisioni di fazione, come si è detto, da conflitti di faida tra lignaggi.

5. *Da mediatori a podestà di parte*

A sua volta, il reclutamento dei podestà sembra aver seguito in quei decenni i mutamenti dello scenario delle relazioni intercomunali piuttosto che il prevalere – che non fu ancora mai definitivo – di una fazione sull'altra. In effetti, il reclutamento tese ad affidarsi a gruppi familiari che venivano facendo della specializzazione funzionale una vera e propria professione

⁹⁹ Santini, *Studi*, cit., pp. 154-156, in nota; e Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 457-465.

¹⁰⁰ Villani, *Nuova cronica*, cit., VI, XXXIII, pp. 315-316.

con tradizione dinastica. Così, senza dubbio, i milanesi da Mandello – oltre ad Ottone e Rubaconte, fu podestà anche Alberto nel 1219/20, del quale si sa con certezza che aveva al suo seguito Uberto, figlio di Rubaconte, in un tirocinio che gli avrebbe valso a sua volta la podesteria a Firenze nel 1251¹⁰¹ –, appartenenti a una stirpe capitaneale originaria del comasco che svolse un ruolo di primo piano nella vita politica milanese e, per più generazioni, nell'itineranza podestarile nel corso di tutto il secolo XIII¹⁰². Ma fu il caso anche dei parmigiani Rossi – Rolando di Ugo podestà nel 1236, il fratello Ugolino nel 1243, Bernardo di Orlando l'anno successivo, e poi ancora suo figlio Iacopino nel 1258 e un altro Ugolino nel 1289 –, membri di una famiglia che dalla vassallità matildica passò a dominare, con i Da Correggio, la scena politica di Parma per un arco di tempo plurisecolare¹⁰³; del romano Guido di Giovanni *de Papa*, appartenente all'importante casato trasteverino dei Papareschi¹⁰⁴, figlio di Giovanni di Guido, che era stato podestà nel 1209; o dei mantovani Cafferri, dei quali Castellano fu podestà nel 1240 e, dopo di lui, il parente Filippo nel 1251/2.

L'apogeo podestarile a Firenze fu dominato da queste figure, alcune delle quali di primissimo piano, provenienti da un gruppo ristretto di città. Si può osservare infatti come ben tre quarti del totale degli incarichi di questo periodo (28 su 37 nel periodo dalla definitiva affermazione, nel 1212, dell'istituto podestarile alla cesura rappresentata, dal 1246, dal vicariato imperiale) furono affidati a individui originari di sole otto città: sei a romani, cinque a milanesi, quattro a bolognesi e a perugini, tre a parmigiani, due a mantovani, a pavesi e a modenesi. Questo orientamento della politica di reclutamento a privilegiare un novero ristretto di referenti rispecchiava un duplice ordine di motivazioni. Da un lato, ciò derivava in buona misura dalla struttura del 'mercato' del funzionariato comunale itinerante, che era in piena espansione ma caratterizzato ancora, nella prima metà del Duecento, dal limitarsi dei nuclei di esportazione alle maggiori città lombarde e padane. Dall'altro, esso era l'ovvio portato dello scenario delle relazioni politiche di alleanza di Firenze. In questa fase, si possono in effetti distinguere con una certa chiarezza almeno tre sottoperiodi del reclutamento podestarile caratterizzati da relativa omogeneità.

¹⁰¹ Ubertino fu a Firenze nel 1219-1220 al seguito di Alberto: cfr. Davidsohn, *Storia*, cit., vol. I, p. 83; O. Hartwig, *Die Verzeichnisse der Consuln und Podestaten von Florenz*, in Id., *Quellen und Forschungen*, cit., p. 205; Occhipinti, *Milano e il podestariato*, cit., p. 20.

¹⁰² Cfr. *ivi*, pp. 5-10.

¹⁰³ Cfr. O. Guyotjeannin, *Podestats d'Emilie centrale: Parme, Reggio et Modène (fin XIIIe-milieu XIV siècle)*, in *I podestà dell'Italia comunale*, cit., pp. 349-403.

¹⁰⁴ Carocci, *Il barone podestà*, cit.; e Id., *Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento*, Roma, 1993, pp. 343 sgg.

Fino alla guerra con Siena, la fase di impianto della magistratura podestarile fu affidata, come si è visto, all'esperienza di personaggi provenienti sostanzialmente solo da Milano, Roma e Bologna. A ben vedere, la presenza dei bolognesi fu la più concentrata (tra 1215 e 1223) per poi riavviarsi solo con i regimi di 'popolo', mentre il reclutamento dei milanesi e dei romani si arrestò col 1238 in coincidenza con la nuova situazione politica determinata dal prevalere dell'impero in Toscana dopo la vittoria di Cortenuova, per poi riprendere, per i primi già negli anni cinquanta, per i secondi solo a fine secolo all'esaurirsi della signoria angioina¹⁰⁵. La precoce presenza di modenesi, attestata con due podestà consecutivi nel 1224 e 1225¹⁰⁶, testimoniava l'accortezza diplomatica di nominare – in anni in cui la presenza imperiale cominciava ad affacciarsi in Toscana¹⁰⁷ – personaggi provenienti da una città che gravitava nel fronte filofedericiano.

Nel lungo periodo di guerra tra 1228 e 1235, il reclutamento ricalcò invece l'intreccio delle alleanze esterne. Con Perugia il legame fu particolarmente stretto¹⁰⁸, centrandosi sulla condotta del *dominus* perugino Andrea di Iacopo da Montemelino, che avendo guidato l'assedio vittorioso di Pistoia nel 1228 fu richiamato nel 1231 e poi confermato l'anno successivo per sbloccare lo stallo militare del conflitto con Siena¹⁰⁹. Nel primo anno di guerra, il 1229, il comando dell'esercito era stato invece affidato a *Iohannes Boccacii*, forse veneziano¹¹⁰, ma gli insuccessi iniziali, avevano consigliato di riaffidarsi all'esperienza bellica di Ottone da Mandello, che rovesciò in effetti le sorti del conflitto¹¹¹; nel quinto anno, 1233, la podesteria fu invece affidata per la prima volta a un pavese, Torello da Strada¹¹². L'alternarsi nella carica di rettore di personaggi che provenivano da tradizioni familiari e cittadine sia favorevoli, come nell'ultimo caso, sia avverse all'imperatore, come per i da Mandello, è riprova della politica fiorentina

¹⁰⁵ Cfr. Zorzi, *I rettori di Firenze*, cit., pp. 535-536, 559 e 565-566.

¹⁰⁶ *Ingerramus de Macreto e Bernardinus qd. Pii Manfredorum*.

¹⁰⁷ Cfr. Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 144-145; e M. Ronzani, *Pisa nell'età di Federico II*, in *Politica e cultura nell'Italia di Federico II*, Pisa, 1986, pp. 142 sgg.

¹⁰⁸ In scambio, i perugini elessero loro podestà, nel 1234, il fiorentino Bartolomeo di Naso Adimari.

¹⁰⁹ Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 272 sgg.

¹¹⁰ I nomi riportati da Santini, *Catalogo*, cit., p. LIX, sono "Iohannes Boccacii, Boccaczi, Bottaccii" (Villani, *Nuova cronica*, cit., VII, VI, vol. I, p. 282, parla di "messer Giovanni Bottacci", mentre la *Cronichetta inedita*, cit., p. 101 lo chiama "Giovanni Boccha"), e "Boccassi o Boccasso" è una famiglia ricordata da E. Crouzet Pavan, *Venise et le monde communal: recherches sur les podestas vénitiens, 1200-1350*, "Journal des Savants", (1992), pp. 286-287, 302, tra quelle veneziane che coprono questo ruolo: un Giovanni vi è citato come fratello di Filippo Boccassi podestà a Treviso nel 1261; lo iato temporale di 32 anni (1229-1261) lascia margine a molti dubbi, in ogni caso. Non apportano elementi utili in questo senso, né Hartwig, *Die Verzeichnisse*, cit., pp. 200-210, né De Rosa, *Alle origini*, cit., p. 119, nota 68.

¹¹¹ Cfr. Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 234 sgg., 245 e 249 sgg.

¹¹² Santini, *Studi*, cit., pp. 5, 80, 98.

di sagace ma controllato raccordo con Federico II, e della concordia civica che le fazioni interne dimostrarono in quella congiuntura inviando i propri *leaders* come podestà nelle città alleate, i guelfi nei comuni di fede guelfa, i ghibellini in quelli di fede avversa¹¹³.

Nel decennio successivo alla conclusione della guerra con Siena, il reclutamento podestarile cominciò invece ad allargare decisamente la sua base geografica a nuove località. Se nel primo quarantennio di vita della magistratura (1195-1233), esclusi i fiorentini e i signori territoriali toscani, i podestà erano stati reclutati, appunto, da sole otto città¹¹⁴, nel giro di pochi anni (il decennio 1235-1245) le località di prima apparizione furono addirittura sette¹¹⁵. Erano, questi, gli anni successivi a Cortenuova in cui, come è noto, nello scenario italiano la presenza di un apparato di funzionari imperiali acquisì una dimensione corposa¹¹⁶. Anche in Toscana l'azione dei legati e dei vicari federiciani conseguì per la prima volta i suoi effetti¹¹⁷. Non a caso, cominciò a stemperarsi, fino a scomparire col 1238, la presenza di podestà milanesi e romani a Firenze, come conseguenza del mutato clima politico e di un diplomatico riorientamento della politica di reclutamento. Evento simbolo del cambiamento può essere assunta la destituzione nel 1238 della prestigiosa figura del milanese Rubaconte da Mandello con un romano, Angelo Malabranca, proconsole e più volte senatore¹¹⁸, ma fervente filofedericiano. Destituzione che rientrava nell'accordo che il legato imperiale Ghebaro di Arnestein aveva stretto con la parte ghibellina allora alla guida del comune, e che ancora contemplava – per interesse imperiale a non aprire uno scenario di conflitto anche in Toscana – condizioni favorevoli per Firenze, come il mantenimento della giurisdizione sul contado, il diritto d'appello e quello di conio¹¹⁹.

Un accordo – non ancora una sottomissione – che testimoniava, d'altra parte, la capacità dei fiorentini di garantirsi un margine di manovra politico relativamente ampio che passava anche attraverso la scelta in autonomia dei propri

¹¹³ Come notato da Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 294-295.

¹¹⁴ Pisa (prima attestazione nel 1195), Milano (1207), Roma (1209), Bologna (1215), Perugia (1221), Modena (1224), Venezia, forse (1229) e Pavia (1233).

¹¹⁵ Mantova (1235), Genova (1236), Parma (1236), Reggio (1239), Città di Castello (1241), Lomello (1242) e Bergamo (1245).

¹¹⁶ Cfr. M. Ohlig, *Studien zum Beamtentum Friedrichs II. in Reichsitalien von 1237-1250 unter besonderer Berücksichtigung der süditalienischen Beamten*, Kleinheubach am Main, 1936; e O. Guyotjeannin, *I podestà imperiali nell'Italia centro-settentrionale (1237-1250)*, in *Federico II e le città italiane*, a cura di P. Toubert, A. Paravicini Bagliani, Palermo, 1994, pp. 115-128.

¹¹⁷ Cfr. Ronzani, *Pisa*, cit., pp. 179 sgg. e 186 sgg.; e Id., *Pisa e la Toscana*, in *Federico II e le città italiane*, cit., pp. 74 sgg.

¹¹⁸ E padre del futuro cardinale Latino: cfr. Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, p. 336; e Carocci, *Barone e podestà*, cit., p. 853.

¹¹⁹ Sull'accordo cfr. Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 335-337; sugli aspetti giudiziari delle relazioni tra Firenze e impero, cfr. anche *supra*, il cap. 1.

rettori. La ricerca di un punto di equilibrio tra svolgimenti interni e quadro politico esterno toccò probabilmente il suo culmine con le podesterie dei parmigiani Rossi nel 1243 e nel 1244, quando la parte guelfa nuovamente prevalente scelse una famiglia legata in parentela con Sinibaldo Fieschi, eletto papa nel giugno del 1243 probabilmente proprio per favorire il riavvicinamento con l'impero vista la sua amicizia personale con Federico II¹²⁰. L'intimità che il podestà Bernardo di Orlando Rossi vantava con Federico II, che lo annoverava tra i suoi seguaci più fidi, garantì a Firenze di passare indenne le conseguenze del fallimento delle trattative di pace tra papato e impero¹²¹, almeno fino a quando il divampare dei conflitti con l'Inquisizione non portò all'irrigidimento della posizione imperiale, e alla elezione, nel 1245, di un podestà saldamente filofedericiano come il bergamasco Pace Pesamigola¹²².

6. *Il vicariato federiciano*

Nel febbraio 1246 Federico II nominava il figlio naturale, Federico d'Antiochia, vicario generale in Toscana e podestà di Firenze¹²³. In città la guerra tra le fazioni non accennava a placarsi: i guelfi apparivano ancora forti ma destinati a soccombere alla parte avversa, che poteva ormai giovare di un quadro generale favorevole all'impero e della vigorosa opera di sostegno che il vicario di Toscana, Pandolfo di Fasanella, aveva svolto nella regione sin dal 1241¹²⁴. Dopo Cortenuova, la 'striscia' pressoché continua di podestà di fede ghibellina, inauguratasi per lo meno nel 1236 con il genovese Guglielmo Venti¹²⁵, aveva di fatto preluso alla signoria imperiale diretta sulla città¹²⁶: di orientamento ghibellino erano stati infatti i regimi di Angelo Malabranca (dal luglio 1238), di Guglielmo Usimbardi (da gennaio a giugno 1239), di Guido da Sesso (dal luglio 1239), di Castellano dei Cafferri (nel 1240), di Ugo di Ugolino Latini (1241), di Goffredo di Lomello (1242) e – dopo la parentesi, per certi aspetti ambigua, come si è visto, dei parmigiani Rossi (1243 e 1244) – di Pace Pesamigola (1245). Dal 1238,

¹²⁰ Santini, *Studi*, cit., p. 124.

¹²¹ Cfr. ivi, pp. 124-127; Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 391 sgg. e 403; Benvenuti Papi, *Un vescovo*, cit., pp. 74 sgg.

¹²² Santini, *Studi*, cit., pp. 132 sgg., Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 421 sgg.

¹²³ Al posto di Pandolfo di Fasanella caduto in disgrazia presso l'imperatore: Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 434 sgg. e 440.

¹²⁴ Cfr. ivi, vol. II, pp. 431-433; Villari, *I primi due secoli*, cit., p. 176; e E. Voltmer, *Personaggi attorno all'imperatore: consiglieri e militari, collaboratori e nemici di Federico II*, in *Politica e cultura nell'Italia di Federico II*, cit., pp. 84-85.

¹²⁵ Santini, *Studi*, cit., pp. 98-99.

¹²⁶ Osservazioni analoghe per le altre città di parte imperiale in Guyotjeannin, *I podestà imperiali*, cit., pp. 118-119.

d'altra parte, Federico II si era riservato il diritto di conferma del podestà e quello di imporre alla cittadinanza il servizio militare, in cambio di una larga concessione che, evitando a Firenze il giuramento di fedeltà, le riconosceva, come si è visto, la piena giurisdizione sul contado e in città, compreso il diritto d'appello, e il diritto di conio (fino ad allora usurpato)¹²⁷. Perdurando la tensione tra le parti, all'inizio del 1246 Federico II si era risolto a inviare a Firenze alcuni ambasciatori e una schiera di cavalieri al comando del Fasanella per indurre i fiorentini ad affidargli la composizione dei conflitti interni e la nomina del podestà. In quel momento l'imperatore e il suo esercito stavano svernando nel Grossetano. Stanti i rapporti di forza, i fiorentini non poterono che assoggettarsi alla sovranità imperiale¹²⁸.

La decisione, che fu assunta in consiglio – nonostante la vigorosa opposizione dei guelfi –, segnò un mutamento profondo nella storia politica della città. Per la prima volta gli ordinamenti del comune vennero in larga misura esautorati. Se nella considerazione dell'imperatore la nomina di Federico d'Antiochia a podestà di Firenze con ampi poteri coercitivi e penali, costituiva un atto di riguardo per la città, per l'eminenza della personalità¹²⁹, di fatto, le funzioni di governo erano ormai espropriate alle istituzioni del comune. Federico II soddisfaceva infatti l'ambizione di fare finalmente di Firenze il centro dell'amministrazione imperiale della Toscana. Il contado venne diviso in 5 o 6 distretti affidati direttamente a funzionari imperiali, incaricati di provvedere anche all'esazione fiscale (attraverso il focatico)¹³⁰. Dopo i vari tentativi attuati nel passato, il diritto d'appello tornò a essere prerogativa esclusiva del sovrano, che lo esercitò attraverso un proprio giudice¹³¹. Le controversie tra cittadini e comitatini furono rimesse alla competenza esclusiva di una nuova curia¹³². Federico d'Antiochia esercitò soprattutto l'attività di vicario generale di Toscana, muovendosi da una città all'altra e anche fuori regione¹³³. L'istituto podestarile, che già era abbinato a quel-

¹²⁷ Cui fece ricorso nel 1239, quando Firenze fu in grado di finanziare contingenti che Federico II impiegò negli assedi di Brescia e Faenza, proprio attraverso l'imposizione di una tassa nel contado sul quale la città aveva appena visto riconosciuta la piena giurisdizione: Santini, *Studi*, cit., p. 114; Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 366-367; Id., *Forschungen*, cit., vol. IV, pp. 91 sgg.

¹²⁸ Id., *Storia*, cit., vol. II, pp. 433-434; e Guyotjeannin, *I podestà imperiali*, cit., p. 116.

¹²⁹ Federico II si spinse a scrivere che i fiorentini dovevano considerare il figlio come "immagine di sé": Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 434-435.

¹³⁰ Ivi, vol. II, pp. 436-438.

¹³¹ Cfr. *supra* cap. 1 § 5.

¹³² Santini, *Documenti*, cit., p. 346 (12 novembre 1248); e Id., *Documenti [...] Appendice*, cit., pp. 265-266 (23 aprile 1250); cfr. Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 438, 469-470, in nota.

¹³³ Santini, *Studi*, cit., pp. 152-153, in nota; Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 442 sgg. L'itinerario è ricostruito documentalmente in Ohlig, *Studien*, cit., pp. 31-35.

lo vicariale, fu ulteriormente svilito dalla nomina di un vicario di Federico nelle persone del genovese Emanuele Doria nel 1246¹³⁴ e del regnicolo Ruggero da Bagnolo nel 1247¹³⁵. A loro volta, furono soppressi anche i capitani del ‘popolo’, che abbiamo visto attivi negli avvenimenti del 1245¹³⁶.

La discontinuità era dunque molto netta. Per quanto Federico d’Antiochia avesse inaugurato il suo regime con l’atto di riconciliazione tipico di ogni insediamento signorile – facendo annullare, cioè, le sentenze di proscrizione emanate dal podestà precedente contro i guelfi¹³⁷–, questi continuarono ad anelare a una rivincita. Organizzati sotto due capitani – che nell’aprile 1246 erano un Cavalcanti e Buonaccorso Adimari¹³⁸– essi rimasero infatti in armi e, aiutati dal papa, cercarono di stringere alleanza coi bolognesi¹³⁹, mentre la *leadership* della parte ghibellina fu assunta saldamente dagli Uberti, in particolare da Manente detto Farinata¹⁴⁰. Lo scontro stava per riproporsi, con la variante, rispetto al passato, che l’appoggio esterno a una delle parti – come si è visto – avrebbe determinato la prima vera rottura degli equilibri politici interni. Ammoniti da Federico II nell’aprile 1247, i guelfi tentarono ciò nonostante di condizionare l’elezione del nuovo podestà per il 1248. Nei mesi di passaggio tra un anno e l’altro, gli Uberti e i ghibellini convennero un’azione di forza con Federico d’Antiochia, che inviò appositamente a Firenze oltre un migliaio di cavalieri¹⁴¹. Il nuovo podestà “imperiali gratia”, Iacopo di Rota, fu imposto con le armi a una città divisa¹⁴². Dopo giorni di scontri violentissimi – descritti con straordinaria vivezza da Giovanni Villani¹⁴³–, con arsioni di case e distruzioni di torri, la notte del 2 febbraio 1248 i guelfi fiorentini abbandonarono in massa Firenze, riparando nei propri castelli e possessi rurali¹⁴⁴. Agli esuli fu accordato un periodo di tempo per rientrare a

¹³⁴ Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, p. 443.

¹³⁵ Ohlig, *Studien*, cit., pp. 20 e 39; e Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, p. 469, in nota.

¹³⁶ Ivi, vol. II, pp. 441-442.

¹³⁷ Ivi, vol. II, p. 439. E numerose sono anche le attestazioni di azioni dei funzionari imperiali per ricomporre le fazioni cittadine, e per riportare la pace nelle comunità sconvolte dalle lotte sociali e politiche: cfr. *supra*, cap. 1 § 5.

¹³⁸ Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, p. 441.

¹³⁹ Villari, *I primi due secoli*, cit., p. 179; Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 453, 456-457.

¹⁴⁰ Santini, *Studi*, cit., p. 153 in nota; Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, p. 452.

¹⁴¹ L’Antiochia approntò milizie e truppe costringendo a contribuirvi i minori comuni toscani (Colle, Poggibonsi, San Gimignano): Santini, *Studi*, cit., pp. 154-155, in nota; Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 459-460.

¹⁴² Villari, *I primi due secoli*, cit., pp. 179-180. Sulle qualificazioni podestarili (“imperiali auctoritate, gratia, etc.”), cfr. ora anche Guyotjeannin, *I podestà imperiali*, cit., pp. 127-128.

¹⁴³ Probabilmente sulla base di una testimonianza coeva agli avvenimenti: Villani, *Nuova Cronica*, cit., VII, 33, vol. I, pp. 315-320.

¹⁴⁴ Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 458-461, 464-465.

Firenze, nella consapevolezza che ben pochi lo avrebbero fatto¹⁴⁵, e che pertanto avrebbero potuto essere giuridicamente considerati ribelli. Le loro case vennero così distrutte¹⁴⁶, mentre un presidio militare rimaneva in città¹⁴⁷. Il primo esodo politico di massa della storia fiorentina aveva avuto luogo.

I ghibellini rimasero pieni padroni del campo, e si diedero a una decisa repressione dei propri nemici¹⁴⁸. Respinte da Montevarchi, ove si erano asseragliati alcuni guelfi¹⁴⁹, le milizie imperiali espugnarono il castello di Capraia nell'aprile 1249, facendo numerosi prigionieri¹⁵⁰: il conte Rodolfo da Capraia e altri esponenti guelfi fiorentini furono suppliziati ferocemente per ordine di Federico II¹⁵¹. A quel punto, le nomine – sempre su designazione del figlio – dei successivi podestà per il 1249 – il piacentino Ubertino dell'Andito – e per il 1250 – il tortonese Ranieri da Montemerlo – non incontrarono alcuna resistenza¹⁵².

La situazione politica era però destinata a mutare di lì a poco per le crescenti difficoltà che le forze imperiali incontravano nell'Italia padana. Sconfitti nell'estate del 1250 a Figline – dove si erano lasciati sorprendere mentre Federico d'Antiochia era impegnato nell'assedio al castello di Ostina nelle terre dei Guidi¹⁵³, ove i guelfi venivano riorganizzando le proprie fila¹⁵⁴ – i ghibellini furono costretti a una poco onorevole ritirata a Firenze¹⁵⁵. Oppresse dalle gravezze imposte dalla guerra continua, che rendeva oltretutto pericolosi e precari il commercio e le industrie nel contado, le organizzazioni del 'popolo' fiorentino, sostenute dai gruppi ecclesiastici antimperiali¹⁵⁶, ripresero nell'ottobre 1250 l'iniziativa armata, come già era stato nelle precedenti occasioni del 1236 e 1244. Con un'azione promossa dalle società territoriali il 'popolo' riaffermò la propria presenza sulla scena politica cittadina, esautorando il podestà Ranieri da Montemerlo, che non oppose alcuna valida resistenza, e ponendo le basi per un nuovo cambiamento

¹⁴⁵ Un Adimari, per esempio, approfittò di tale opportunità: ivi, vol. II, p. 464.

¹⁴⁶ Ivi, vol. II, pp. 462-463.

¹⁴⁷ 800 soldati tedeschi al comando del conte Giordano Lancia: Villari, *I primi due secoli*, cit., p. 181.

¹⁴⁸ Cfr. Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 469-471, per alcuni esempi.

¹⁴⁹ Villari, *I primi due secoli*, cit., p. 182; Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 479-481.

¹⁵⁰ Ivi, vol. II, pp. 492-493.

¹⁵¹ Santini, *Studi*, cit., p. 156 in nota; Villari, *I primi due secoli*, cit., p. 182; Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 493-494.

¹⁵² Ivi, vol. II, p. 470, in nota.

¹⁵³ Del ramo dei conti Guido Guerra e Ruggeri: Santini, *Studi*, cit., p. 156, in nota; Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 479-480.

¹⁵⁴ Capitano delle truppe del comune di Firenze era il lucchese Uberto Rossi, futuro primo capitano del popolo fiorentino: ivi, vol. II, pp. 504-505.

¹⁵⁵ Santini, *Studi*, cit., p. 156, in nota; Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 503-505.

¹⁵⁶ Ivi, vol. II, pp. 448-452; sulle vessazioni contro la Chiesa e i prelati fiorentini, ivi, vol. II, pp. 481-483.

di regime¹⁵⁷. Per qualche settimana, fino alla notizia della morte dell'imperatore (13 dicembre 1250¹⁵⁸), le nuove istituzioni di 'popolo' – il capitano e gli Anziani – convissero con il sempre più precario primato degli Uberti e dei loro seguaci, mentre ancora si protraeva, seppur ancora per poco, l'esilio dei guelfi¹⁵⁹.

La breve ma intensa signoria imperiale introdusse alcune innovazioni nell'ordinamento istituzionale fiorentino e nel reclutamento del funzionariato politico. Sul piano istituzionale, l'accumulo da parte di Federico d'Antiochia dei titoli sia di vicario generale per la Toscana sia di podestà di Firenze portò a un sostanziale ibridarsi della figura podestarile¹⁶⁰. La comparsa, nel 1246 e nel 1247, di una figura vicaria svilsi anche sul piano simbolico la già compromessa autonomia del comune. La sollevazione in armi dei guelfi era sorta, come si è visto, intorno alla questione della rielezione del podestà per il 1248. Il ripristino della piena titolarità podestarile in quell'anno fu in un certo senso un compromesso tra le pretese dei fiorentini e la signoria imperiale. La figura podestarile continuò a soffrire di un sostanziale snaturamento, rimanendo pur sempre i tre rettori del 1248, 1249 e 1250 sotto l'egida (e la nomina) di Federico d'Antiochia.

Introducendo la figura del vicario, fino ad allora sconosciuta al reclutamento fiorentino, il dominio imperiale inaugurò inoltre la prima di una serie di esperienze di segno analogo, destinate a riproporsi in ognuno dei periodi in cui Firenze fu assoggettata a un regime signorile. La discontinuità istituzionale diede anche luogo alla comparsa, nei ranghi funzionali, di nuovi personaggi e di nuove località di provenienza. Pur politicamente connotati, i vicari non costituirono un gruppo omogeneo di funzionari coerente per provenienza, estrazione, cultura e carriera. Federico II attinse non solo ai propri funzionari e agli stretti collaboratori di corte (per lo più meridionali), ma anche a esponenti di rilievo di dinastie cittadine e signorili collegate feudalmente all'impero, e a individui che già appartenevano ai circuiti consueti dell'itineranza professionale dell'Italia comunale¹⁶¹.

Pur nel breve arco di tempo di un lustro, Firenze ebbe modo di sperimentare ogni tipologia di questi funzionari. A parte la figura di Federico d'Antiochia, parente stretto dell'imperatore¹⁶², compagno infatti i primi veri estra-

¹⁵⁷ Santini, *Studi*, cit., pp. 156-157, in nota; Villari, *I primi due secoli*, cit., pp. 183 sgg.; Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 506-509.

¹⁵⁸ Villari, *I primi due secoli*, cit., p. 183; Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 519-520.

¹⁵⁹ Santini, *Studi*, cit., p. 157, in nota; Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 508, 518-519, 527-529.

¹⁶⁰ Guyotjeannin, *I podestà imperiali*, cit., pp. 127-128, nota giustamente come la carica di podestà tese a snaturarsi - a Padova e a Firenze soprattutto - in quella vicariale.

¹⁶¹ Cfr. Ohlig, *Studien*, cit.; Voltmer, *Personaggi*, cit.; Guyotjeannin, *I podestà imperiali*, cit., pp. 123-125 in particolare; e, *infra*, cap. 3 § 5.

¹⁶² Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 434-436, e *passim* nelle sgg. (in particolare pp. 469-470, nota 4, ove descrive poteri e rapporti con propri vicari); Ohlig, *Studien*, cit., p. 20.

nei al funzionariato comunale e ai ceti che avevano dato corpo fino ad allora ai suoi circuiti di itineranza, nelle persone del vicario del 1247 Ruggero da Bagnolo, originario del Principato (nel Regno), e del podestà dell'anno successivo, Iacopo di Rota, originario della Basilicata. Entrambi erano funzionari imperiali¹⁶³: il primo era già stato vicario nei contadi di Arezzo e Città di Castello e di Cortona nel 1240 e sarebbe andato a San Gimignano nel 1248 come ambasciatore di Federico d'Antiochia¹⁶⁴; il secondo aveva ricoperto l'incarico di capitano e podestà di Viterbo nel 1242-1243¹⁶⁵. Per entrambi non si ha appunto notizia di altri incarichi nelle città comunali precedenti o posteriori all'età federiciana. Al contrario, il podestà del 1249, il piacentino Ubertino dell'Andito, apparteneva a una famiglia – i Landi – da lungo tempo impegnata nel funzionariato comunale¹⁶⁶, ed esercitò egli stesso altre podesterie a Bergamo nel 1248, a Siena nel 1250 e ad Alessandria nel 1262¹⁶⁷, nell'ambito, dunque, del circuito ghibellino, ma ben al di là della sola circuitazione funzionariale federiciana. Fedelissimo dell'imperatore fu anche il genovese (esule) Emanuele Doria, appartenente a una stirpe con vasti possessi nell'Appennino, che coprì il vicariato di nomina dell'Antiochia¹⁶⁸. E membro di una stirpe signorile legata allo Svevo era anche l'ultimo podestà federiciano a Firenze, Ranieri da Montemerlo¹⁶⁹.

7. La prima affermazione di 'popolo'

Nel vuoto di potere venutosi a creare a Firenze nell'estate del 1250 in seguito alla sconfitta militare dei ghibellini a Figline, al generale indebolimento dello schieramento imperiale, e alla perdurante assenza dalla città dei lignaggi guelfi in esilio, le famiglie di mercanti e le organizzazioni di 'popolo' ripresero

¹⁶³ Guyotjeannin, *I podestà imperiali*, cit., p. 120, stima nel 18% per tutte le città italiane di parte imperiale nel periodo 1237-1250 la presenza di tali funzionari sul totale generale di "persone-cariche".

¹⁶⁴ Ohlig, *Studien*, cit., pp. 20, 39; Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, p. 469, in nota.

¹⁶⁵ Ohlig, *Studien*, cit., pp. 20, 58; Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 469-470.

¹⁶⁶ Guglielmo dell'Andito era stato podestà a Milano nel 1211; *Jacobo de Lando a Padova* nel 1210 e 1217; Niccolò dell'Andito ad Asti nel 1225: cfr. V. Franchini, *Saggio di ricerche sull'istituto del podestà nei comuni medievali*, Bologna, 1912, p. 211.

¹⁶⁷ Cfr. Ohlig, *Studien*, cit., p. 21; Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 470, in nota, 496-497, e 503: "uno dei più fidi seguaci della casa sveva" che sposò una figlia illegittima di Manfredi.

¹⁶⁸ Ivi, vol. II, p. 443, lo indica come esule dalla antimperiale Genova e fedelissimo dell'imperatore. Cfr. anche Ohlig, *Studien*, cit., p. 20; e Guyotjeannin, *I podestà imperiali*, cit., p. 120.

¹⁶⁹ Cfr. Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 508-509, 527-528; e anche Ohlig, *Studien*, cit., p. 21.

l'iniziativa politica che già avevano saputo esprimere autonomamente in alcune occasioni negli anni precedenti. Come già nel corso del terzo e quarto decennio del secolo – quando la pressione di ‘popolo’ si era tradotta nella sempre più stabile partecipazione ai consigli del comune di *boni homines* eletti da ciascun sestiere¹⁷⁰ – l'azione popolare generava dalla lotta per una più equa distribuzione dei carichi fiscali che la crescita delle spese comunali in seguito agli impegni bellici rendeva sempre più acuta. L'iniziativa del ‘popolo’ era, ancora una volta, fondata territorialmente sulla capacità di mobilitazione di società di armati. Il nuovo regime aveva dunque base territoriale, non ancora corporativa, come sarebbe stato invece negli anni ottanta¹⁷¹. Se le arti non assunsero un ruolo politico centrale, nondimeno fu l'élite mercantile e bancaria a guidare il movimento. Il nuovo collegio di vertice, quello degli Anziani, era infatti saldamente controllato da esponenti di famiglie di mercanti (appartenenti alle arti di Calimala e Por Santa Maria), di banchieri e di giudici e notai¹⁷². Famiglie che fino ad allora avevano, al più, solo partecipato alla formazione delle decisioni (accedendo alle riunioni dei consigli del Comune) assunsero per la prima volta la guida politica del comune¹⁷³.

Liberato dalle briglie imperiali, il nuovo regime diede la stura alle energie profonde e all'intraprendenza dei gruppi imprenditoriali cittadini. Il sesto decennio del Duecento rappresentò per Firenze un periodo di straordinaria espansione: non solo demografica (l'incremento della popolazione raggiunse probabilmente il punto di svolta che la portò a superare in grandezza Pisa e a ipotizzare di lì a qualche tempo l'erezione di una gigantesca cerchia muraria¹⁷⁴) e territoriale (il controllo del contado fu consolidato proprio in quegli anni¹⁷⁵, Volterra espugnata nel 1254, Pistoia e Arezzo costrette a mutare regime e ad accettare la presenza di podestà fiorentini¹⁷⁶) ma soprattutto economica. La crescita impetuosa fu suggellata dalla coniazione del fiorino nel 1252, cui

¹⁷⁰ Cfr. Santini, *Documenti*, cit., pp. 386, 411, e *ad indicem*.

¹⁷¹ Sulle fasi dei movimenti di “popolo”, cfr. Artifoni, *Corporazioni*, cit. Si ricordi, anche perché modellato sul caso di Firenze, R. Davidsohn, *Die Popular-Bewegung in italienischen Städten bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts*, in Id., *Forschungen*, cit., vol. IV, pp. 8-29.

¹⁷² Cfr. De Rosa, *Alle origini*, cit., pp. 171-173.

¹⁷³ Ivi, p. 172.

¹⁷⁴ Cui fu dato avvio nel 1284: cfr. G. Fanelli, *Firenze*, Roma-Bari, 1993, pp. 35-37; sulla crescita demografica, cfr. E. Fiumi, *Fioritura e decadenza dell'economia fiorentina* [1957], Firenze, 1977, per un inquadramento sociale, oltre a G. Pinto, *La Toscana nel tardo Medioevo. Ambiente, economia rurale e società*, Firenze, 1982, pp. 75 sgg; e Ch.-M. De La Roncière, *Prix et salaires à Florence au XIVe siècle (1280-1380)*, Rome, 1982, pp. 626 sgg.

¹⁷⁵ Cfr. *infra*, cap. 8 § 2.3.

¹⁷⁶ Cfr. Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 535 sgg.

seguì un'unione monetaria toscana¹⁷⁷. Gli interessi dei lignaggi dei *militēs* di orientamento guelfo, cui fu affidato il comando militare e un ruolo preminente nell'esercito cittadino¹⁷⁸, e quelli dei banchieri, dei mercanti e degli artigiani di 'popolo' si saldarono nella convergenza in una vigorosa iniziativa politico-militare che prese l'abbrivio con l'accordo del 1251 con gli Aldobrandeschi che garantiva il libero accesso dei fiorentini (per gli approvvigionamenti e per i commerci) ai porti di Talamone e Porto Ercole¹⁷⁹ – accordo che suscitò l'immediata alleanza di Pisa, Siena e Pistoia –, e che, tessendo una rete di alleanze con Lucca, Orvieto e Genova, ottenne decisive vittorie su Arezzo e su Pisa, cui fu sostanzialmente sottratto il controllo politico di Pistoia e Volterra¹⁸⁰. Le vittorie del periodo vennero esaltate dalla cronachistica: questi anni furono in seguito ricordati come gli "anni delle vittorie"¹⁸¹, dando anche luogo all'idealizzazione dei costumi sobri e incorruttibili che avrebbero caratterizzato i fiorentini del primo 'popolo' agli occhi delle generazioni successive di un Dante Alighieri e di un Giovanni Villani¹⁸². In realtà, proprio in questo periodo molte famiglie di 'popolo' si arricchirono smisuratamente coi commerci e l'attività bancaria¹⁸³. I beni materiali avrebbero loro consentito nel decennio successivo di entrare stabilmente nel circuito finanziario pontificio-angioino¹⁸⁴, mentre per alcune di esse l'acquisizione di nuovi beni simbolici – a cominciare dall'onore e dai rituali cavallereschi – avrebbe presto significato una connotazione sociale di "grandigia" e l'inclusione, negli anni ottanta, nel novero dei lignaggi magnatizzati¹⁸⁵.

Per altro, tra l'estate e l'autunno del 1250, proprio l'assenza dalla città dei più cospicui lignaggi guelfi in esilio e l'improvviso indebolimento di quelli ghibellini, orfani di ogni appoggio imperiale, avevano consentito la rapida affermazione sul piano istituzionale di nuovi gruppi familiari e sociali e l'avvio di un processo politico che non contemplò la necessità di ricorrere a misure antimagnatili.

¹⁷⁷ Ivi, vol. II, p. 601.

¹⁷⁸ Ivi, vol. II, pp. 573 sgg.

¹⁷⁹ Villari, *I primi due secoli*, cit., p. 190; e G. Pampaloni, *I trattati stipulati dal comune di Firenze nei secoli XII e XIII*, "Archivio storico italiano", CXXIII (1965), p. 501.

¹⁸⁰ Cfr. *infra*, cap. 8 §§ 2.1-2.1.; Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 618 sgg.; e Pampaloni, *I trattati*, pp. 501 sgg.

¹⁸¹ Villari, *I primi due secoli*, cit., p. 190.

¹⁸² Ivi, pp. 193-194 e 196.

¹⁸³ Cfr., per un primo quadro, Fiumi, *Fioritura e decadenza*, cit., pp. 23 sgg.

¹⁸⁴ Dal settembre 1262 numerose compagnie stringono trattative col papa e con l'Angiò in funzione antighibellina: cfr. S. Raveggi, *Il regime ghibellino*, in S. Raveggi, M. Tarassi, D. Medici, P. Parenti, *Ghibellini, guelfi e popolo grasso. I detentori del potere politico a Firenze nella seconda metà del Duecento*, Firenze, 1978, pp. 59-60.

¹⁸⁵ Come nel caso degli Amieri, Bardi, Cerchi, Frescobaldi, Mozzi e Spini: cfr. Raveggi *et alii*, *Ghibellini, guelfi e popolo grasso*, cit., *ad indicem*.

gnatizie per contenere e combattere le pratiche politiche dei lignaggi di *militēs* fino ad allora egemoni. Un certo peso, in questo senso, dovette averlo anche l'ormai avvenuta scomparsa, a quella data, della *societas militum* che durante il regime podestarile aveva loro consentito una rappresentanza politica formale e organizzata¹⁸⁶. Sola misura in materia di ordine pubblico – per altro, molto significativa e tale da essere tramandata nella memoria cittadina – fu quella, presa immediatamente, di abbassare tutte le torri urbane all'altezza massima di 50 braccia¹⁸⁷, indistintamente dall'appartenenza partitica dei proprietari. A essa si accompagnò l'inquadramento militare dell'organizzazione territoriale di 'popolo' nelle cosiddette compagnie armate, venti società rionali ritagliate "per compagnie d'arme e per vicinanze, e a più popoli insieme", come scrisse Villani¹⁸⁸, vale a dire riunendo più comunità parrocchiali e di vicinato insieme¹⁸⁹. Queste compagnie, che dovevano mobilitarsi agli ordini del capitano del 'popolo' in occasione di disordini civili, assolvevano principalmente compiti di difesa degli ordinamenti popolari¹⁹⁰.

L'azione del 'popolo' nei confronti delle parti ormai da tempo in conflitto fu di sostanziale equidistanza. Nel corso del 1251 favorì il rientro in città dei guelfi fuorusciti nel 1248 e si adoperò per esiliarne, nell'agosto dello stesso anno, i "principali" ghibellini che non avevano partecipato alle azioni di guerra contro Pistoia; ma già l'anno successivo li avrebbe riammessi (non sospettando, probabilmente, che buona parte di essi aveva sottoscritto una lega segreta con la ghibellina Siena)¹⁹¹. Scoperti gli accordi con Manfredi, gli Uberti e i loro seguaci sarebbero stati nuovamente banditi nel 1258. Solo il rovescio di Montaperti e la successiva soppressione degli ordinamenti di 'popolo' avrebbe decisamente orientato verso il guelfismo i favori della maggior parte dei popolani¹⁹². A ben vedere, l'equidistanza tra le parti originava nel 'popolo' dalla crisi del regime podestarile. Crisi di affidabilità emersa, come abbiamo visto, nei conflitti degli anni quaranta – quando il podestà aveva dimostrato di potersi trasformare in strumento di parte, perdendo quelle caratteristiche di garante di un sistema politico allargato e complesso –, e culminata nella degradazione vicariale dell'istituto sotto il regime imperiale.

¹⁸⁶ De Rosa, *Alle origini*, cit., p. 172.

¹⁸⁷ Villani, *Nuova cronica*, cit., VII, XXXIX, vol. I, p. 329.

¹⁸⁸ Ivi, vol. I, p. 328.

¹⁸⁹ Sulle prime compagnie del 'popolo', cfr. anche Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 509 sgg.

¹⁹⁰ De Rosa, *Alle origini*, cit., pp. 140-143, le identifica invece con quelle dell'esercito schierato a Montaperti.

¹⁹¹ Ravaggi, *Il regime ghibellino*, cit., pp. 30-31.

¹⁹² Per le vicende, cfr. Davidsohn, *Storia*, cit., vol. II, pp. 547, 563-565, 651-653. Sulla questione storiografica dell'orientamento partitico del 'popolo', cfr. il riassunto in De Rosa, *Alle origini*, cit., pp. 139-140.

La rinnovata iniziativa dei gruppi sociali di ‘popolo’ operò uno scarto rispetto alle sperimentazioni di *leadership* capitaneale degli anni precedenti, dando luogo a un ordinamento istituzionale più articolato che, facendo perno sul collegio governativo degli Anziani e su propri consigli partecipativi, affidava al capitano del popolo – non più, non a caso, affidato a cittadini ma, come il podestà, a *milites* forestieri – nuove funzioni. Anche la configurazione istituzionale fiorentina di metà secolo assunse, dunque, quelle connotazioni ‘dualistiche’ che la recente storiografia ha messo in evidenza come caratteristiche dell’ordinamento comunale maturo¹⁹³. Significativa fu l’adozione da parte del ‘popolo’ di un simbolo proprio ma strettamente connesso con quello del comune: uno stemma – una “dimezzata bianca e vermiglia” – che ne manteneva la bicromia bianco-rossa¹⁹⁴. Ma se è indubbia la razionalità di una tale costituzione, non è altrettanto corretto parlare di “sdoppiamento” istituzionale della figura podestarile da parte di quella capitaneale. Il processo di istituzionalizzazione del potere non conduceva infatti alla armonica moltiplicazione di ordinamenti ricalcati gli uni sugli altri, bensì alla contrapposizione – spesso anche conflittuale – di organismi e istituti di diversa appartenenza sociale. La creazione del capitano del popolo non puntava a costituire una replica o una controparte istituzionale del podestà¹⁹⁵, ma ad attivare un organo di controllo politico dell’operato di quest’ultimo e di tutela dei gruppi sociali di cui era espressione. Non dunque un doppione istituzionale, ma un organo fortemente politicizzato, col potere di cassare le sentenze podestarili e, soprattutto, di riservarsi cause di eminente significato politico come quelle riguardanti la sfera dei diritti pubblici. Tra queste, l’analisi della poca documentazione superstite degli anni cinquanta dimostra, per esempio, come il capitano intervenne in liti tra enti ecclesiastici, svolse funzioni d’appello in conflitti giurisdizionali, fu attivo nel recupero dei beni del comune usurpati, e operò come esecutore di attive politiche di esazione fiscale¹⁹⁶. Giurisdizioni, diritti fiscali, beni pubblici: in una parola, quegli “iura et rationes Communis” che proprio sotto il regime di ‘popolo’ furono nuovamente censiti e trascritti in appositi registri del comune, rinnovando le prime compilazioni degli anni dieci del secolo¹⁹⁷. L’iniziativa – si noti – fu presa dagli Anziani e dai capitani del

¹⁹³ G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano* [1974], Torino 1979, pp. 282-285; O. Capitani, *Città e Comuni*, in *Storia d’Italia*, diretta da G. Galasso, Torino, 1981, vol. IV, pp. 1-57; Artifoni, *Tensioni sociali*, cit., pp. 479-480.

¹⁹⁴ Villani, *Nuova cronica*, cit., VII, XXXIX, vol. I, p. 328.

¹⁹⁵ Sulla genesi dei capitani del ‘popolo’, cfr. G. De Vergottini, *Il “popolo” nella costituzione del comune di Modena sino alla metà del XIII secolo* [1932], in Id., *Scritti*, cit., pp. 287-289.

¹⁹⁶ Utile, su questi aspetti, l’analisi di De Rosa, *Alle origini*, cit., pp. 166-167 e 180-182.

¹⁹⁷ Il primo *liber*, poi indicato come *vetus* - ora archiviato nella serie Archivio di Stato di Firenze [cui appartengono anche le successive citazioni], *Capitoli*, al n° 26 -, era

popolo del 1253, il bolognese Lambertino Lambertini di Bologna, e del 1254, il modenese Guglielmo Rangoni¹⁹⁸, nell'ambito di quell'irrobustimento delle pratiche di certificazione documentaria, notarile e amministrativa che vide protagonisti anche a Firenze i regimi di 'popolo'. Esito furono due nuovi *libri iurium*, che andarono a costituire il primo nucleo della serie cui fu poi dato il nome di *Capitoli*¹⁹⁹.

Per più di un aspetto, dunque, la creazione del nuovo capitano del popolo esprimeva il superamento dell'esperienza politica podestarile. In questo periodo, il capitano affermò una chiara alterità istituzionale rispetto al podestà, per la forte connotazione politica che assunse in origine la sua attività. Solo quando dagli anni ottanta, dopo le soppressioni ghibellina e angioina, fu nuovamente ripristinata una figura capitaneale – con denominazioni varie, che il regime antimagnatizio del 1293 ristabilì infine nella dizione originaria di "capitaneus populi" –, essa assunse connotazioni assai simili nel profilo istituzionale alle attribuzioni del podestà: ma si sarebbe stati ormai nel pieno della transizione delle figure rettorali dalle primitive funzioni politiche alle mere mansioni d'ufficio²⁰⁰. Durante il regime di 'popolo' degli anni cinquanta, la discontinuità segnata dal capitano sul piano dell'articolazione in senso dualistico della costituzione comunale si sarebbe rispecchiata, in certa misura, anche nei processi di reclutamento. Date le caratteristiche assunte dalla loro attività, i capitani del popolo dovevano essere anch'essi dei professionisti della politica, come lo erano stati i podestà al loro apogeo. Ciò spiega perché fossero reclutati tra *milites* – un aspetto questo che spesso continua ad apparire "strano" o "contraddittorio" a più di uno studioso nostalgicamente legato a presunte omogeneità dei comportamenti delle classi sociali. In realtà, essi appartenevano all'unico ceto che possedesse una solida tradizione di attitudine al comando e una cultura politica ormai sperimentata anche nei *regimina civitatis*²⁰¹.

stato avviato sotto la podesteria del bolognese Gherardo di Orlando Rolandini nel 1216, e vi furono trascritti documenti relativi agli anni 1214-1251: cfr. De Rosa, *Alle origini*, cit., pp. 109-110.

¹⁹⁸ Cfr. Villari, *I primi due secoli*, cit., pp. 194-195.

¹⁹⁹ Ora *Capitoli*, 29 e 30. Cfr. anche la bibliografia qui, *supra*, alla nota 33.

²⁰⁰ Su questo punto, cfr. ancora Zorzi, *I rettori di Firenze*, cit., pp. 562-564.

²⁰¹ Rimane perspicua invece, anche in relazione a questo aspetto, l'interpretazione di Tabacco, *Egemonie sociali*, cit., pp. 280-281, sulla presenza di *milites* e nobili alla guida degli organismi di 'popolo'.

Il funzionariato politico-giudiziario

1. I quadri generali in età comunale

1.1. Il reclutamento di rettori politici e di ufficiali giudiziari da parte del comune di Firenze si inseriva in un sistema di scambi e di circolazione del personale funzionariale che, se colto a livello regionale, consente di meglio collocare le caratteristiche del caso fiorentino. L'analisi si concentra dunque sui podestà e sui capitani del popolo delle sei principali città toscane del Duecento – vale a dire Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena – e di due centri urbani di rilievo – Prato e San Gimignano – scelti non solo per la loro posizione geografica e politica ma anche per la disponibilità di cronotassi complete dei rispettivi magistrati¹. Principale base documentaria della ricerca sono state, infatti, le liste edite dei podestà e dei capitani dei comuni citati² e di altri 38 centri italiani, ivi compresi quasi tutti i principali comuni dell'epoca³. Liste ed elenchi che, ove possibile, ho controllato e integrato con altre fonti⁴.

L'arco cronologico dell'indagine fa centro sulla seconda metà del secolo XIII, ma sfrangia di qualche lustro sia anteriormente sia posteriormente per ricompre-

¹ Quegli elenchi, vale a dire, auspicati sin dal Congresso storico italiano del 1892 come utile e doveroso lavoro di scavo propedeutico, e che ancora recentemente C. Violante, *Prospettive antiche e nuove per le attività delle Società di storia patria*, negli *Atti del primo convegno delle Società storiche toscane*, Pistoia, 1977, p. 30, ha indicato tra i compiti più idonei per il rilancio dell'attività delle locali Deputazioni e Società storiche, e soprattutto quali strumenti “scientificamente elaborati” per un rinnovato studio della società comunale italiana.

² Per il dettaglio, cfr. l'appendice n° 1.

³ Vale a dire, distinti per aree geografiche: Alba, Alessandria, Asti e Vercelli; Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Novara, Pavia e Piacenza; Padova, Treviso, Verona e Vicenza; Modena, Parma e Reggio; Bologna, Cesena, Faenza, Forlì, Ferrara, Imola, Ravenna e Rimini; Ascoli, Fermo, Iesi e Matelica; Gubbio, Orvieto, Perugia e Todi; Roma e Viterbo. Per non appesantire il testo di un eccessivo apparato erudito, mi esimo dall'indicare in questa sede i riferimenti bibliografici delle liste dei rispettivi magistrati, rinviando alla *Cronotassi ed elenchi utilizzati*, in *I podestà dell'Italia comunale, I: Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec. - metà XIV sec.)*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, Roma, 1999, pp. 9-19.

⁴ Si noti comunque come, per i dati relativi alle città toscane, manchi una lista dei capitani del popolo del comune di Arezzo, gli elenchi di quelli di Pisa si arrestino al 1300 e quelli di Pistoia al 1297.

dere il dipanarsi di congiunture politiche definite. Ho assunto come termine *a quo* il 1236 che segnò, con la conclusione della lunga guerra tra Firenze e Siena, un primo importante equilibrio politico-territoriale tra le aree di influenza delle maggiori città toscane, e che aprì il periodo della sempre più intensa presenza federiciana in Toscana e del nitido profilarsi degli schieramenti guelfi e ghibellini nella regione; con il quarto decennio del secolo venne anche stabilizzandosi definitivamente la magistratura podestarile, dopo un lungo periodo di alternanza con quella consolare⁵. Ho invece considerato come termine *ad quem* il 1313, che suggellò, come è noto, con la morte di Arrigo VII a Buonconvento, l'esaurirsi dell'ultimo concreto tentativo di ristabilire l'autorità imperiale in terra italiana. Si tratta, in effetti, di un ampio arco cronologico che consente di cogliere l'intrecciarsi di più fasi politiche che ebbero proprio nella circolazione del personale funzionariale uno dei principali strumenti di attuazione: dall'apogeo ghibellino alle prime importanti esperienze dei regimi di 'popolo', alla coordinazione angioina, alla definitiva affermazione, pur in un susseguirsi di esperienze diverse e concorrenti punteggiate dai risorgenti tentativi di riscossa ghibellina, dei regimi guelfi⁶. Entro il quarto decennio del Duecento si era inoltre concluso po' in tutti i centri della regione il periodo dell'alternanza consolare/podestarile, e si era avviato ormai continuativamente il reclutamento dei podestà professionali⁷.

Le delimitazioni spaziali e temporali sono suggerite anche dal quadro delle disponibilità documentarie, che costringono a concentrarsi solo sulle principali figure rettorali (il podestà e il capitano del popolo), e a lasciare indietro l'analisi degli altri uffici coperti da funzionari itineranti – i capitanati di guerra o magistrature come l'esecutore degli Ordinamenti di giustizia di Firenze, per esempio –, e dei collaboratori tecnico-giuridici (i giudici e i notai) che accompagnavano in ufficio i rettori, per i quali le notizie sono assai frammentarie e non consentono un'analisi altrettanto sistematica⁸. Assai proficuo, per altro, sarebbe anche intrecciare l'analisi dei percorsi funzionali di questo personale con quella degli ufficiali imperiali e regi, e, soprattutto, nel quadro delle strategie di affermazione parentale, con quella dei funzionari ecclesiastici (episcopali, inquisitoriali e curiali) e delle loro *familiae*⁹. Impresa che esula dalle finalità di questa sede, e che

⁵ Cfr. E. Cristiani, *Le alternanze tra consoli e podestà ed i podestà cittadini*, in *I problemi della civiltà comunale*, a cura di C.D. Fonseca, Milano, 1971, pp. 47-51.

⁶ Sulle vicende politiche di questo periodo, cfr. la narrazione analitica di R. Davidsohn, *Storia di Firenze* [1896-1927], 8 voll., Firenze, 1973, vol. II, da pp. 297 sgg., l'intero vol. III, e i primi tre capitoli del vol. IV; e il compendio di M. Luzzati, *Firenze e la Toscana nel Medioevo. Seicento anni per la costruzione di uno Stato*, Torino, 1986, pp. 54 sgg. e 77 sgg., con riferimenti bibliografici ulteriori.

⁷ Cfr. Cristiani, *Le alternanze*, cit.; e E. Sestan, *L'origine del podestà forestiero nei comuni toscani* [1927], in Id., *Italia comunale e signorile*, Firenze, 1989, pp. 57-64.

⁸ Si hanno infatti notizie organiche solo per il comune di Firenze: cfr. le liste elencate nella appendice n° 1.

⁹ Cfr. gli spunti che vengono, per esempio, dai lavori di A. Paravicini Bagliani,

basterà aver qui indicato per i suoi sviluppi potenziali. Allo stesso modo, la sfera di poteri e di competenze delle istituzioni coperte da questi ufficiali sarà assunta come contesto ormai noto nelle sue caratteristiche di fondo¹⁰.

1.2. “Toscana terra di città”¹¹ è locuzione, per quanto ricorrente, che meglio di altre sintetizza la condizione privilegiata di questa regione quale polo primario di attrazione e di convergenza dei flussi di funzionari itineranti, centro di una loro circolazione intensissima, oltre che terra in larga misura di loro esportazione. Una prima immagine d’insieme dei flussi di provenienza dei podestà e dei capitani del popolo reclutati dai nostri centri campione nella seconda metà del Duecento, indica infatti in più di 1.100 le presenze funzionali¹² e in circa 120 le località di provenienza, di cui quasi 90 al di fuori della Toscana¹³. Nello stesso periodo furono quasi 350 le presenze di toscani censite fuori regione¹⁴, delle quali più di 200 nelle città dell’Italia settentrionale padana e le rimanenti in quelle marchigiane, umbre e laziali: i fiorentini costituivano da soli il contingente più numeroso – quasi i 2/5 del totale –, seguiti a buona distanza dai lucchesi, pistoiesi e senesi, – che coprivano, ciascun gruppo, circa 1/7 del totale – mentre

Cardinali di Curia e ‘familiae’ cardinalizie dal 1227 al 1254, 2 voll., Padova, 1972; e M. Ronzani, *Vescovi, capitoli e strategie famigliari nell’Italia comunale*, in *Storia d’Italia, Annali IX: La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età contemporanea*, Torino, 1986, pp. 99-146. Mi esimo invece dal citare la ricchissima bibliografia su cronotassi ed elenchi di vescovi e inquisitori, per la quale rinvio ai primi riferimenti ivi, e in M. D’Alatri, *Eretici e inquisitori*, 2 voll., Roma, 1986.

¹⁰ Sul quale basti il rinvio a V. Franchini, *Saggio di ricerche sull’istituto del podestà nei comuni medievali*, Bologna, 1912, pp. 139 sgg.; D. Waley, *Le città-repubblica dell’Italia medievale* [1978], Torino, 1980, pp. 56 sgg.; e, soprattutto, E. Artifoni, *Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale*, in *La storia. I grandi problemi dal Medioevo all’Età contemporanea*, diretta da N. Tranfaglia - M. Firpo, vol. II: *Il Medioevo. 2. Popoli e strutture politiche*, Torino, 1986, pp. 466 sgg.; Id., *I podestà professionali e la fondazione retorica della politica comunale*, “Quaderni storici”, 63 (1986), pp. 688 sgg.

¹¹ Cfr. G. Cherubini, *Una “terra di città”: la Toscana nel basso Medioevo* [1977], in Id., *Scritti toscani. L’urbanesimo medievale e la mezzadria*, Firenze, 1991, pp. 21-33.

¹² Con “presenze funzionali” si intende qui il numero di incarichi coperti, e non quello totale degli individui circolanti, che coprirono talora più di una carica in una singola o in più città.

¹³ Nell’insieme del campione - le cui fonti, si sottolinea qui una volta per tutte, sono costituite nella nota 3, scelte in base alla disponibilità di liste edite di rettori. Per quanto parziali (e sempre suscettibili di integrazioni), entrambi i campioni - sia quello relativo al reclutamento sia quello relativo all’esportazione dei funzionari - appaiono dunque sufficientemente attendibili dal punto di vista quantitativo, e indicativi delle caratteristiche di fondo della circolazione del personale politico in Toscana e nel resto dell’Italia comunale.

¹⁴ Censite, vale a dire - sempre nel periodo considerato (1236-1313)-, nelle 38 città elencate nella nota 3, scelte in base alla disponibilità di liste edite di rettori. Per quanto parziali (e sempre suscettibili di integrazioni), entrambi i campioni - sia quello relativo al reclutamento sia quello relativo all’esportazione dei funzionari - appaiono dunque sufficientemente attendibili dal punto di vista quantitativo, e indicativi delle caratteristiche di fondo della circolazione del personale politico in Toscana e nel resto dell’Italia comunale.

con quote inferiori contribuivano infine gli aretini e i pisani, i centri minori e alcune stirpi signorili¹⁵.

In ogni caso, la Toscana si pose come crocevia di esperienze di amministrazione e di pratiche di governo eccezionali per quantità, qualità e varietà, eguagliata forse solo dall'area delle città centro-padane (quelle comprese all'interno del triangolo Milano, Padova e Bologna) e solo fino a quando la maggior parte di queste non conobbe la precoce affermazione dei regimi signorili. Ma anche crocevia in costante mutamento, in divenire. E' difficile infatti ricondurre a un quadro unitario la ricchezza e la diversità di esperienze che caratterizzarono il funzionariato politico nella Toscana. Nelle città della regione converse e transitò, infatti, ogni possibile tipologia di personale e di funzionari: vicari imperiali, angioini e pontifici, podestà federiciani, ghibellini e guelfi, dinastie professionali e singoli personaggi di antica e più recente tradizione signorile. E se si possono senz'altro individuare alcuni tratti comuni a tutta la regione – come il riflettersi, in ogni città, dello spostamento strutturale dei flussi di provenienza dalle regioni padane a quelle dell'Italia centrale –, è vero altresì che vi prevalse una differenziazione di esperienze, che di per se non sembrerebbe qualificare una specificità "toscana", se non nel segno, appunto, del pluralismo. L'articolazione corrispondeva, d'altra parte, alla pluralità delle esperienze politiche, sia comunali sia signorili, che le città conobbero nel corso del Duecento, e alle loro difficili interrelazioni politiche, ai conflitti e alle concorrenze che derivavano dalla densità della rete urbana.

Occorre, dunque, distinguere una pluralità di livelli di circolazione del funzionariato nella Toscana del secondo Duecento, un'accentuata differenziazione delle politiche di reclutamento da centro a centro, e una varietà nelle specializzazioni funzionali e nelle tipologie sociali e dinastiche del personale circolante.

2. Livelli della circolazione funzionariale

Tra i livelli di circolazione si possono anzitutto distinguere almeno tre piani diversi: una circolazione a corto raggio, che si potrebbe chiamare di ordine "locale"; un'altra, sempre "infraregionale", ma a più ampio raggio intercittadino; e una circolazione infine a largo raggio, "sovraregionale".

2.1. La circolazione "locale" esprimeva flussi in larga misura unidirezionali. Essa appare strettamente conaturata alle direttrici di espansione politica e militare dei centri maggiori sui più piccoli e rappresentava una delle manifestazioni più tangibili, quasi un indice, della diffusione dell'ambito egemonico esercitato

¹⁵ Cfr. Tabella n° 3.

dai primi sui secondi attraverso l'assunzione dei ruoli rettorali – in materia, anzitutto, di relazioni esterne, di sicurezza militare e di ordine pubblico – da parte di ufficiali provenienti dalla città dominante, ed eletti secondo meccanismi variabili, ma progressivamente rinviati a quest'ultima il potere di scelta. Questo processo fu fondamentale – e in buona misura fondante – nella fase della prima definizione territoriale dello Stato fiorentino: Prato e San Gimignano, per esempio, gravitarono sin dal secolo XIII nell'area di egemonia fiorentina, e i loro podestà appaiono già nel secondo Duecento reclutati in larghissima misura tra fiorentini, per poi infittirsi e provenire progressivamente solo da Firenze nel corso della prima metà del secolo XIV¹⁶.

Di circolazione "locale" si può inoltre parlare nel caso del reclutamento di membri di stirpi signorili in contesti zionali, che esprimeva e talora preludeva a un radicamento urbano, anche a livello politico, di tali esponenti: i signori di Porcari, per esempio, che nei primissimi anni del Duecento furono podestà a Lucca, Pisa, Siena, Pistoia e Firenze¹⁷; o le casate appenniniche dei Guidi e degli Ubertini che furono di frequente podestà ad Arezzo tra XIII e XIV secolo¹⁸; o i Ciccioni e i Mangiadori di San Miniato presenti, nello stesso periodo, tra i rettori di Prato e di San Gimignano¹⁹; o, ancora, i colligiani Tancredi circolanti tra Pisa, Siena e Prato²⁰. Un tipo di circolazione che esprimeva, in definitiva, il complesso intreccio di colleganze politiche e di interessi patrimoniali che legava le vicende di alcuni comuni della regione alle strategie di sviluppo, e talora di semplice sopravvivenza, di una parte della feudalità toscana²¹.

In entrambe le situazioni, il dato caratterizzante di questo tipo di circolazione fu comunque l'attivazione di un predominante flusso zonale di provenienza

¹⁶ In dettaglio: 56 podestà di San Gimignano su 116 erano fiorentini nel periodo campione; mentre Prato ebbe invece, per esempio, 18 podestà fiorentini su 35 tra 1256 e 1283, e 17 su 20 tra 1321 e 1340 (le fonti sono quelle citate nell'appendice n° 1).

¹⁷ Cfr., V. Tirelli, *Lucca nella seconda metà del secolo XII. Società ed istituzioni*, in *I ceti dirigenti dell'età comunale nei secoli XII e XIII*, Pisa, 1982, pp. 184 sgg.; e M. Ronzani, *Pisa nell'età di Federico II*, in *Politica e cultura nell'Italia di Federico II*, Pisa, 1986, pp. 149-150.

¹⁸ Cfr., E. Sestan, *I conti Guidi e il Casentino* [1965], in Id., *Italia medievale*, Napoli, 1968, p. 363; e J.-P. Delumeau, *Sur les origines de la commune d'Arezzo*, in *Les origines des libertés urbaines*, Rouen, 1990, pp. 331 e 334 sgg.

¹⁹ Cfr., G. Rondoni, *Il franco ed esperto cavaliere messer Barone dei Mangiadori*, "Archivio storico italiano", s. IV, t. X (1882), pp. 350-361; S. Raveggi, *Protagonisti e antagonisti nel libero Comune*, in *Prato. Storia di una città*, Firenze, 1991, 1/2, pp. 701, 704, 716, 730 e 733.

²⁰ Cfr., ivi, pp. 721, 730 e 732.

²¹ Cfr., per esempio, Sestan, *I conti Guidi*, cit.; e Id., *Dante e i conti Guidi*, in Id., *Italia medievale*, cit., pp. 341 sgg.; P. Cammarosano, *La famiglia dei Berardenghi. Contributo alla storia della società senese nei secoli XI-XIII*, Spoleto, 1974, pp. 211 sgg.; e L. Magna, *Gli Ubaldini del Mugello. Una signoria feudale nel contado fiorentino (secc. XII-XIV)*, in *I ceti dirigenti*, cit., pp. 13-65.

che, in determinati contesti, configurò le politiche del reclutamento funzionariale di chiari significati egemonici e di incipiente sudditanza.

2.2. A un livello immediatamente superiore si poneva la circolazione intercittadina di ambito “infraregionale”. In assoluto essa rappresentò circa il 30% dell’insieme delle presenze funzionali del campione di città²²: un rilievo cospicuo, che tese ad accentuarsi nel corso del tempo sino a preludere e a confondersi con la definizione di ambiti di egemonia territoriale da parte dei centri maggiori. Nel periodo antecedente gli anni settanta del secolo XIII la percentuale di podestà e di capitani degli otto centri campione provenienti dall’interno della regione era del 28%, nel quarantennio successivo salì a oltre il 31%, per incrementare decisamente quando, dagli anni trenta del Trecento, Firenze cominciò ad assoggettare Colle Valdelsa, San Gimignano, Prato, San Miniato e poi le città, inviandovi anzitutto propri ufficiali²³.

Nel corso del Duecento, comunque, la percentuale di fiorentini itineranti entro i confini toscani era già molto alta, coprendo circa un terzo del totale, seguita assai da lontano da quelle di Siena (col 12% circa), Lucca (col 6%), San Miniato (5%) e, con percentuali ancora più basse, di Pisa e Colle Valdelsa: poco apprezzabili erano le quote di ufficiali fornite alle altre città toscane da Arezzo, Pistoia, Prato e San Gimignano; mentre un’aliquota significativa (quasi un ottavo del totale) dei funzionari circolanti all’interno della regione era dovuta alle dinastie signorili, prima tra tutte quella dei Guidi²⁴.

La circolazione funzionariale “infraregionale” metteva soprattutto in evidenza il sistema dei rapporti tra i comuni toscani, le situazioni di egemonia, i collegamenti politici più o meno formalizzati, il grado di autonomia di ogni centro. Rispecchiava, in altre parole, il quadro politico più generale del sistema comunale toscano, del quale era strumento attuativo ed elemento sostanziale. Nell’arco di tempo preso in considerazione, Firenze e Siena, per esempio, non si scambiarono mai alcun ufficiale, e così Lucca e Pisa, e Pistoia e Lucca, a conferma delle secolari inimicizie dettate dalla competizione dei rispettivi moti espansionistici. L’unico fiorentino rettore a Pisa – Simone degli Abati, capitano del popolo nel 1296, non a caso appartenente a una famiglia di tradizione ghibellina – vi giunse di fatto solo perché inviatovi in base alle disposizioni della pace di Fucecchio del 1293 che aveva visto soccombere la città marinara alla lega delle città guelfe²⁵. Viceversa mai alcun pisano venne in ufficio a Firenze. Tiepidi, per altro, furono anche gli scambi tra le guelfe Lucca e Firenze: un podestà contro

²² Cfr. Tabella n° 1.

²³ Sull’assoggettamento di questi centri, cfr. *infra*, capp. 8 § 3, e 9 § 1.

²⁴ Cfr. Tabella n° 4.

²⁵ Sull’episodio, cfr. Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., vol. III, pp. 685 sgg.

un capitano nel breve volgere tra il 1247 e il 1251, e poi più nulla. Due contro due fu anche il bilancio tra le ghibelline Arezzo e Pisa.

Nel complesso lo scambio di personale tra i comuni maggiori fu quasi irrilevante, a conferma che più delle affinità degli orientamenti – ideologicamente assai permeabili – continuavano a pesare le tradizionali diffidenze e i latenti antagonismi. Più che un criterio di reciprocità, i flussi funzionali “infraregionali” assunsero anch’essi, al pari di quelli “locali”, pronunciate fisionomie unidirezionali, talora assai sbilanciate, come nel caso di Arezzo e Pistoia cui Firenze inviò propri cittadini senza che mai avvenisse il contrario, a conferma della progressiva gravitazione nella propria orbita di influenza e poi di egemonia politica delle due città. La percentuale di funzionari toscani reclutati da ogni città rispecchiava in effetti il grado di autonomia di ciascuna di esse, e la loro capacità di garantirsi dall’influenza politica degli altri comuni. Così se San Gimignano e Prato, rispettivamente con l’88% e il 58% circa di funzionari toscani, si confermavano comuni dipendenti, Arezzo col 38% e ancor più Pistoia col 18% si situavano a metà strada, mentre Pisa e Siena, entrambe col 14%, e soprattutto Lucca col solo 8% e Firenze con un poco rilevante 3%, si stagliavano come i quattro reali centri politicamente principali della Toscana del secondo Duecento²⁶.

2.3. Il piano della circolazione “sovraregionale” è quello infine ove meglio si apprezza l’articolazione del sistema di relazioni in cui era inserita la regione. Era a questo livello che risaltava il telaio della circolazione funzionale nell’Italia comunale, che si esplicava lungo definite direttrici di scambio e attraverso consolidate specializzazioni dinastiche e individuali. Fu attraverso questo canale che nell’itineranza professionale in Toscana si introdussero, accanto ai circuiti professionali ordinari, il funzionariato imperiale e quello angioino, che possedevano caratteristiche proprie.

Ancora qualche cifra d’insieme, per definire le grandi linee di tendenza dei flussi che attraversavano la Toscana: si è visto come la circolazione infraregionale costituisse circa il 30% del campione di presenze; un altro 40% veniva invece dalle regioni settentrionali, e poco più del 20% da quelle centrali; il rimanente, come già detto, da altre aree²⁷. Del primo contingente (in assoluto, la componente di maggiore rilievo), la maggior parte del personale era originario delle città della Padania lombarda ed emiliana – l’area, non a caso, delle prime esperienze comunali –, seguito a buona distanza dalle zone dove più forti erano invece le esperienze signorili, come la Romagna e il Veneto, che contribuivano con contingenti più limitati, e, ancor più, dalle zone liguri e piemontesi dalle quali si ebbero solo presenze sporadiche. Bologna e Parma, rispettivamente con 73 e 69

²⁶ Cfr. Tabella n° 5.

²⁷ Cfr. Tabella n° 1.

presenze, furono in assoluto le città che fornirono il maggior numero di podestà e di capitani ai comuni toscani, seguite da un gruppo di altri centri – nell'ordine, Brescia, Milano, Cremona, Reggio, Modena, Piacenza e Pavia – da ciascuno dei quali provennero alcune decine di funzionari²⁸. Queste città garantirono da sole i tre quarti del contingente di funzionari settentrionali²⁹, e Bologna fu anche l'unica località, tra le quasi 120 censite nel complesso, a fornire almeno un ufficiale a tutti i comuni del nostro campione: dall'unico podestà reclutato a San Gimignano ai 22 incarichi coperti a Pistoia³⁰. A conferma del ruolo incomparabile del comune padano quale centro di formazione giuridica, di solide e intense esperienze di governo, e di dinamismo delle sue famiglie politicamente eminenti.

Il contingente di funzionari provenienti dalle regioni centro-italiane ammontò invece a poco più del 20% del totale³¹. Anche in questo caso la maggior parte di essi era originaria delle città che avevano conosciuto le forme meno instabili, in quell'area, di ordinamenti e pratiche comunali: vale a dire, di centri umbri come Gubbio – che con 32 presenze risultava la maggiore località fornitrice –, Orvieto, Perugia, Spoleto, Città di Castello e Assisi, che con qualche decina di ufficiali ciascuna³² coprono nell'insieme da sole la metà circa dell'intero contingente centro-italiano³³. Roma, con 16 presenze assicurate dalle famiglie baronali o legate alla curia, era invece l'unica fornitrice di rilievo di un Patrimonio di San Pietro avaro di grossi centri comunali e, conseguentemente, di personale con esperienza politica e funzionariale spendibile nella circuitazione sovralocale³⁴; la stessa Viterbo non fornì infatti che un paio di podestà ghibellini ad Arezzo. Mentre dalla dorsale appenninica marchigiana vennero, a partire dalla fine del Duecento, soprattutto gli esponenti di quella miriade di stirpi signorili che, a cominciare dai Montefeltro e dai da Varano³⁵, caratterizzava la regione.

²⁸ In dettaglio: Brescia 41 presenze, Milano 37, Cremona 31, Reggio 27, Modena 27, Piacenza 23 e Pavia 19.

²⁹ Vale a dire, 347 incarichi su 465 (pari al 74,62%).

³⁰ In dettaglio: i Bolognesi coprono 22 incarichi podestarili e capitaneali a Pistoia, 11 a Firenze, 11 a Siena, 9 a Prato, 9 a Lucca, 6 a Pisa, 4 ad Arezzo e 1 a San Gimignano.

³¹ Cfr. Tabella n° 1.

³² In dettaglio: Orvieto 22 presenze, Perugia 20, Spoleto 20, Città di Castello 14 e Assisi 11.

³³ Vale a dire, 119 incarichi su 251 (pari al 47,41%).

³⁴ In analogia con l'area piemontese, anch'essa ai margini dell'Italia comunale e fortemente permeata dalla presenza signorile: su questi aspetti, rinvio ai contributi di S. Carocci e E. Artifoni in pubblicazione nei volumi in preparazione nell'ambito della citata *Indagine prosopografica sul personale politico*.

³⁵ La prima, in particolare, con 22 incarichi rappresentò, dopo i vari rami della stirpe dei Guidi (con 30 incarichi), la casata signorile col maggior numero di presenze nel funzionariato itinerante nella Toscana del secondo Duecento: su di essa, cfr. anche J.-C. Maire Vigueur, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, Torino, 1987, vol. VII/2, pp. 565 sgg. e 579 sgg.

3. Le politiche di reclutamento e di esportazione

Attraverso questi diversi piani di circuitazione le coordinazioni che inquadravano politicamente l'Italia trovarono uno degli strumenti più idonei per esprimersi compiutamente, leghe e alleanze formalizzarono scambi intercomunali di personale, numerose dinastie interpretarono questo ruolo come professione. L'intreccio dei flussi funzionali si coglie ancor meglio all'esame degli orientamenti politici e della geografia del reclutamento e dell'esportazione operati dalle singole città, che si passeranno brevemente in rassegna nei loro lineamenti generali.

3.1. Arezzo, per esempio, che fu comune di sostanziale schieramento ghibellino, pur temprato da una coriacea parte guelfa³⁶, fu anche, come si è visto, la più permeabile delle città maggiori alla presenza di ufficiali di origine toscana, con una particolare disposizione – circondata com'era da zone di grande dominio signorile – al reclutamento, e talora all'influenza, delle casate comitali appenniniche. Dai vari rami della stirpe dei Guidi – presenti un po' tutti come podestà nel corso del nostro periodo, dai da Romena ai da Modigliana, ai da Porciano ai Battifolle – agli Ubertini, agli Ubaldini, per arrivare – nell'ambito del funzionariato della seconda stagione ghibellina, che ebbe forti connotazioni militari – ai vari conti di Montefeltro e a Ugucione della Faggiola, che proprio ad Arezzo cominciò a sperimentare quelle propensioni al dominio signorile che avrebbe poi sviluppato tra Genova, Pisa e Lucca³⁷. Robusto fu il flusso di provenienza settentrionale, mentre quello dai comuni umbri e marchigiani fu invece, nonostante la prossimità geografica, inferiore alla media delle altre città della regione³⁸. Né l'esportazione di aretini in Toscana e fuori fu particolarmente rilevante – a parte il caso di Arrigo Testa, ricordato soprattutto in virtù della sua attività poetica e delle sue capacità oratorie³⁹ –, e rimase esclusivo appannaggio delle famiglie di più antica tradizione come i Boscoli, i Tarlati e i Testa⁴⁰.

³⁶ Sulle vicende politiche di Arezzo, cfr. i lineamenti in Luzzati, *Firenze e la Toscana*, cit., pp. 124 sgg.; e G. Tabacco, *Nobiltà e potere ad Arezzo in età comunale*, "Studi medievali", s. III, XV (1974), pp. 1-24; C. Lazzeri, *Guglielmo Ubertini vescovo di Arezzo (1248-1289) e i suoi tempi*, Firenze, 1920; A. Bini, *Arezzo ai tempi di Dante (1289-1308)*, "Atti e memorie dell'Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze", n.s., II (1922), pp. 1-58.

³⁷ Cfr. P. Vigo, *Ugucione della Faggiola potestà di Pisa e di Lucca (1313-1316)*, Livorno, 1879; G. Volpe, *Pisa, Firenze e Impero al principio del '300 e agli inizi della signoria civile*, "Studi storici", XI (1902), pp. 201 sgg.; R. Manselli, *La repubblica di Lucca*, in *Storia d'Italia*, cit., vol. VII/2, pp. 663 sgg.; e Luzzati, *Firenze e la Toscana*, cit., pp. 85 sgg.

³⁸ Cfr. Tabella n° 6.

³⁹ Cfr. A. Zenatti, *Arrigo Testa e i primordi della lirica italiana*, Firenze, 1896, pp. 12 sgg.

⁴⁰ Degli 11 incarichi coperti da aretini come funzionari nei comuni fuori Toscana presi a campione, 3 furono a Forlì e 2 sia a Reggio sia a Parma.

3.2. Ancora più lineari appaiono gli sviluppi del reclutamento operato da Pisa⁴¹, che si svolse anch'esso per la più parte nell'ambito dello schieramento ghibellino⁴², privilegiando personaggi e famiglie di solida fede filoimperiale od originarie di comuni aderenti alla medesima coordinazione, con una netta prevalenza delle città padane – come Pavia, Milano, Bergamo, Modena, Parma, Bologna e Reggio – su quelle dell'area umbro-marchigiana⁴³, dove la scelta cadde su dinastie signorili come, per esempio, i da Brunforte di Fermo, i Bosoni di Gubbio, i conti di Montefeltro, e naturalmente i discendenti di Guido Guerra dei conti Guidi. La sparutissima pattuglia dei pisani che furono capitani e podestà all'estero alimentò il circuito ghibellino sia nelle città toscane che tra gli anni quaranta e sessanta del Duecento si schierarono più stabilmente con la parte filoimperiale – Siena, Pistoia e Arezzo –, sia in poche altre fuori regione – Bergamo, Pavia, Novara, Reggio, Fermo, Vicenza e Viterbo – con alcune delle quali si riuscì anche ad attivare un piccolo circuito di scambio di personale politicamente omogeneo.

3.3. Con il suo netto rovesciamento di orientamenti – che a un precoce ghibellinismo sostituì dagli anni settanta del Duecento, e poi, con l'asstarsi del regime “novesco”, un saldo guelfismo⁴⁴– Siena favorì invece nel lungo periodo l'itineranza di personale di entrambi gli schieramenti⁴⁵: dapprima podestà e capitani di fede ghibellina e funzionari imperiali, poi le correnti di ufficiali guelfi che alla fine del secolo XIII rifluirono in quelle città toscane – con Siena, anche Lucca, Firenze e Pistoia – ove si erano affermati regimi di quel colore. Siena fu inoltre il comune che più di ogni altro nella regione reclutò ufficiali dalle aree

⁴¹ Ai lineamenti generali utili a una prima comparazione con le altre esperienze cittadine forniti in questa sede, si dovrà aggiungere, per un'approfondita illustrazione della casistica pisana, il contributo di M.L. Ceccarelli Lemut e M. Ronzani, *Il reclutamento dei podestà a Pisa dall'inizio del XIII secolo alla metà del XIV*, in *I podestà dell'Italia comunale*, cit., pp. 645-657.

⁴² Sulle vicende politiche di Pisa, cfr. i lineamenti in Luzzati, *Firenze e la Toscana*, cit., pp. 139 sgg.; e G. Volpe, *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa. Città e contado, consoli e podestà. Secoli XII-XIII* [1902], nuova edizione con introduzione di C. Violante, Firenze, 1970; E. Cristiani, *Nobiltà e popolo nel comune di Pisa. Dalle origini del podestariato alla signoria dei Donoratico*, Napoli, 1962; e Ronzani, *Pisa*, cit., pp. 125-193.

⁴³ Cfr. Tabella n° 9.

⁴⁴ Sulle vicende politiche di Siena, cfr. i lineamenti in Luzzati, *Firenze e la Toscana*, cit., pp. 128 sgg.; e E. Sestan, *Siena avanti a Montaperti* [1961], in Id., *Italia medievale*, cit., pp. 151-192; W.M. Bowsky, *Un comune italiano nel Medioevo. Siena sotto il regime dei Nove, 1287-1355* [1981], Bologna, 1986; e D. Waley, *Siena and the Sienese in the thirteenth century*, Cambridge, 1991.

⁴⁵ Ai lineamenti generali utili a una prima comparazione con le altre esperienze cittadine forniti in questa sede, si dovrà aggiungere, per un'approfondita illustrazione della casistica senese, il contributo di O. Redon, *Qualche considerazione sulle magistrature forestiere a Siena nel Duecento e nella prima metà del Trecento*, in *I podestà dell'Italia comunale*, cit., pp. 659-674

centro-italiane: da tutte le principali città umbre – con l’eccezione della nemica contermina Orvieto – ai comuni e alle signorie della Marca, e anche, ancora una volta, ai Guidi, in questo caso quelli guelfi di Romena⁴⁶. Con le prime, soprattutto, instaurando spesso solidi impianti di scambio funzionariale monopolizzati in larga parte dalle grandi famiglie cresciute con la mercatura e la banca e poi assunte a immagine magnatizia, come quelle dei Malavolti, dei Piccolomini, dei Rinaldini, dei Saracini e, soprattutto, dei Tolomei⁴⁷.

3.4. Come Siena anche Lucca sentì forte il condizionamento geografico negli indirizzi della propria politica di reclutamento, orientandosi in larga misura verso le città padane cui la legavano i percorsi transappenninici: da Parma a Cremona, a Piacenza, Bologna e Reggio, con le quali istituì stabili circuiti di scambio di ufficiali. Impermeabilmente guelfa⁴⁸, non subì che assai fuggevolmente l’esperienza di rettori ghibellini, condividendo invece con Firenze la presenza dei vicari angioini, e, dall’ultimo decennio del Duecento, delle correnti di funzionari guelfi provenienti dall’Italia centrale⁴⁹. Soprattutto con Gubbio, Orvieto e Perugia sperimentò ulteriori scambi di personale che ne fecero, dopo Firenze, il secondo comune esportatore della regione, affidando tali incarichi ad alcune delle maggiori famiglie cittadine, soprattutto gli Antelminelli, i Malpigli e gli Opizzi⁵⁰.

3.5. Ancor più della sua vicina, Pistoia orientò verso i comuni padani l’area del proprio reclutamento, anche per bilanciare le pressioni che le venivano dall’espansionismo di Firenze e di Lucca⁵¹. Fu con Bologna, in particolare, che furono stretti i legami più intensi: un podestà su quattro fu infatti un cittadino bolognese, e, non per caso, fu dal comune felsineo che Pistoia riprese il testo degli Ordinamenti antimagnatizi ricalcandone l’impianto e il titolo di “sacratì e sacratissimi”⁵². A Bologna non la legarono solo vie di comunicazione e aderenze politiche, ma an-

⁴⁶ Cfr. Tabella n° 13.

⁴⁷ Dei 44 incarichi coperti da senesi come funzionari nei comuni fuori Toscana presi a campione, 7 furono a Gubbio e 5 sia ad Ascoli sia a Perugia.

⁴⁸ Sulle vicende politiche di Lucca, cfr. Manselli, *La repubblica di Lucca*, cit., pp. 643-669; e L. Green, *Castruccio Castracani. A study on the origins and character of a fourteenth-century italian despotism*, Oxford, 1986, pp. 12 sgg.

⁴⁹ Cfr. Tabella n° 8.

⁵⁰ Dei 50 incarichi coperti da lucchesi come funzionari nei comuni fuori Toscana presi a campione, 6 furono a Cremona, Orvieto e Perugia, e 5 a Bologna e Ascoli.

⁵¹ Sulle vicende politiche di Pistoia, cfr. i lineamenti in Luzzati, *Firenze e la Toscana*, cit., pp. 118 sgg.; e D. Herlihy, *Pistoia nel Medioevo e nel Rinascimento* [1967], Firenze, 1972; e E. Altieri Magliozzi, *Istituzioni comunali a Pistoia prima e dopo l’inizio della dominazione fiorentina*, in *Egemonia fiorentina ed autonomie locali nella Toscana nord-occidentale del primo Rinascimento: vita, arte, cultura*, Pistoia, 1978, pp. 171 sgg.

⁵² Cfr. G. Fasoli, *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia nei comuni dell’alta e media Italia*, “Rivista di storia del diritto italiano”, XII (1939), p. 113 e 292.

che l'attrazione esercitata dallo Studio quale naturale centro di formazione per i numerosi pistoiesi che si dedicarono alla carriera giuridica e funzionariale, a cominciare dall'esempio più noto di Cino de' Sinibuldi⁵³. Rispetto alle proprie dimensioni demografiche e al suo peso politico, Pistoia fu infatti notevole fornitrice di ufficiali itineranti, quasi eguagliando per numero i lucchesi⁵⁴. Cittadini pistoiesi – reclutati in larga misura in questo periodo tra le maggiori casate magnatizie come i Cancellieri, i Panciatichi e i Vergiolesi – alimentarono circuiti di scambio con alcuni dei principali comuni padani, e furono anche rettori nelle città umbre e marchigiane⁵⁵, dalle quali, viceversa, Pistoia reclutò in misura minore degli altri grandi centri toscani, e solo a partire dagli ultimi anni del Duecento⁵⁶.

3.6. Il reclutamento operato da parte di comuni minori come Prato e San Gimignano risentì invece in maniera preponderante dell'influenza politica delle città maggiori, e in particolare del predominio esercitato da Firenze⁵⁷. Se San Gimignano rimase irretita quasi esclusivamente nei flussi di provenienza infra-regionale – tanto che la quota di ufficiali originari di altre aree italiane raggiunse il 10% del totale solo in certi periodi⁵⁸ –, Prato riuscì a garantirsi un certo spazio per un rapporto autonomo con alcuni comuni esterni, a cominciare da Bologna dalla quale, oltre a un numero rilevante di rettori⁵⁹, riprese anch'essa il modello degli Ordinamenti antimagnatizi, in palese contrapposizione a Firenze⁶⁰. Ma in entrambi i comuni la presenza di ufficiali toscani rimase preponderante, mentre quasi irrilevante – data fors'anche la loro struttura sociale a preminenza mercantile e artigiana – fu l'esportazione di funzionari itineranti⁶¹, superati in questo

⁵³ Cfr. L. Chiappelli, *Studi storici pistoiesi. I Pistoiesi andati come rettori in altri Comuni fino al secolo XVI*, "Bullettino storico pistoiese", XVIII (1916), pp. 81 sgg. Cino coprì soprattutto ruoli di giudice itinerante: cfr., da ultimo, P.L. Falaschi, "Ut vidimus in Marchia". *Divagazioni su Cino da Pistoia e il suo soggiorno nelle Marche*, Camerino, 1987, pp. 187 sgg.

⁵⁴ Dei 49 incarichi coperti da pistoiesi come funzionari nei comuni fuori Toscana presi a campione, 10 furono a Cremona, 6 a Reggio, 5 a Bologna e 4 a Perugia, Parma e Gubbio.

⁵⁵ Cfr. Chiappelli, *I Pistoiesi*, cit., pp. 90 sgg.

⁵⁶ Cfr. Tabella n° 10.

⁵⁷ Sulle vicende politiche di Prato, cfr. E. Cristiani, *Il libero comune di Prato*, in *Storia di Prato*, Prato, 1981, vol. I, pp. 361-412; e Raveggi, *Protagonisti*, cit., pp. 613-722. Su quelle di San Gimignano, cfr. M. Serchi, *San Gimignano dalle origini alla soggezione a Firenze*, "Miscellanea storica della Valdelsa", LIX-LX (1955), pp. 1-30, e LXI-LXII (1956), pp. 3-46; e F. Tacconi, *Il comune di San Gimignano dal 1300 al 1354*, ivi, LXIV (1958), pp. 3-25 e 48-71, LXV (1959), pp. 39-57, e LXVI (1960), pp. 49-59.

⁵⁸ Cfr. Tabella n° 12.

⁵⁹ Cfr. Tabella n° 11.

⁶⁰ Cfr. Fasoli, *Ricerche*, cit., pp. 112-113 e 292; cfr. anche Raveggi, *Protagonisti*, cit., p. 635.

⁶¹ Rispettivamente, Prato 3 e San Gimignano 2 incarichi coperti come funzionari nei comuni fuori Toscana presi a campione.

dalla specializzazione che seppero darsi le stirpi samminiatesi dei Mangiadori e dei Ciccioni⁶².

3.7. Firenze ribadì anche nell'impianto di un apparato funzionariale il suo ruolo di comune predominante, e non solo sul piano regionale. Anche soltanto a livello quantitativo, fu infatti la città che importò più ufficiali e dal maggior numero di località, e che contemporaneamente rappresentò la maggiore fornitrice di podestà e capitani sia in Toscana sia fuori. Affidandosi a membri di dinastie di antica tradizione – come gli Uberti o i Donati – e poi, crescentemente, di famiglie salite in importanza con la mercatura – come i Cerchi o i Frescobaldi –, Firenze divenne centro notevolissimo di esportazione funzionariale⁶³, intrattenendo strutturali rapporti di scambio con i maggiori comuni italiani: da Brescia, Parma e Bologna – che furono in assoluto le sue maggiori fornitrici in questo periodo – a Milano, Cremona, Gubbio, Perugia, Orvieto, Roma, e così via. Sei rettori su dieci in media le vennero dal Nord, tre dal centro, pochissimi, e nella quasi totalità signori territoriali, dalla Toscana⁶⁴. Per la varietà dei mutamenti di regime e di schieramento politico⁶⁵ saggìo in pratica ogni corrente di funzionari: da quella ghibellina a quella imperiale, ai vicari angioini, al grande flusso del personale guelfo a cavallo tra XIII e XIV secolo⁶⁶.

4. Le trasformazioni nei flussi di reclutamento

Se il quadro del reclutamento operato dai singoli comuni toscani corrispose, nelle sue linee di fondo, agli svolgimenti appena tracciati, nell'intrecciarsi delle diverse esperienze si colgono altresì alcuni elementi comuni. Per la centralità geografica, per la rete di esperienze urbane, e, soprattutto, per il grado di sviluppo sociale e politico dei suoi comuni, la Toscana appare infatti un'area privilegiata attraverso cui osservare le trasformazioni intercorse nel sistema generale del funzionariato comunale.

⁶² Sul reclutamento pratese, cfr. Raveggi, *Protagonisti*, cit., pp. 628 sgg.

⁶³ Dei 133 incarichi coperti da fiorentini come funzionari nei comuni fuori Toscana presi a campione, 18 furono a Bologna, 11 a Reggio e Orvieto, 10 a Parma, 9 a Padova, 7 a Cremona e 6 a Gubbio, Perugia, Brescia e Mantova.

⁶⁴ Cfr. Tabella n° 7.

⁶⁵ Sulle vicende politiche di Firenze, cfr. Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit.; e i lineamenti in Luzzati, *Firenze e la Toscana*, cit., pp. 145 sgg., con riferimenti bibliografici alla copiosa tradizione di studi.

⁶⁶ Ai lineamenti generali utili a una prima comparazione con le altre esperienze cittadine forniti in questa sede, si dovranno aggiungere, per un'approfondita illustrazione della casistica fiorentina, i contributi di A. Zorzi, *I rettori di Firenze. Reclutamento, flussi, scambi (1193-1313)*, e S. Raveggi, *I rettori fiorentini*, in *I podestà dell'Italia comunale*, pp. 453-594 e 595-643.

Nitido risalta, anzitutto, lo strutturale spostamento degli assi di reclutamento dalle regioni settentrionali a quelle centrali, che cominciò a prodursi negli ultimi decenni del secolo XIII. Dall'iniziale egemonia lombarda al dinamismo delle città emiliane e venete, all'impetuosa crescita delle presenze umbro-marchigiane, si susseguirono cioè diverse 'stagioni' regionali dei flussi di provenienza cui si accompagnò anche un sensibile allargamento dello spettro delle località di origine. Le cifre sono esplicite: tra i due sottoperiodi 1236-1270 e 1270-1313, la percentuale dei rettori delle sei principali città toscane provenienti dalle regioni settentrionali decrebbe infatti da due terzi a meno della metà del totale, e così quella dei toscani da un quinto a un settimo, e ancor di più quella dei provenienti da altre località minori; al contrario, l'unica a incrementare fu quella del personale centro-italiano, che balzò da un quindicesimo a oltre un terzo del totale⁶⁷ – tendenza che si sarebbe ulteriormente accresciuta nella prima metà del secolo XIV.

A determinare questo spostamento dei flussi della circolazione funzionariale concorsero un insieme di fattori. Anzitutto, la più precoce affermazione in area padana delle signorie urbane, che mutò il quadro dei referenti politici e delle alleanze per alcuni comuni toscani, e che forse inaridì anche le occasioni di formazione e di carriera del personale funzionariale nei ricambi parentali e in quelli sociali. La crisi di ruolo politico che investì nella seconda metà del Duecento le istituzioni rettorali – ripiegate su compiti sostanzialmente esecutivi –, e l'aumento dei posti da coprire – per effetto della semestralizzazione delle cariche (che si produsse quasi ovunque tra gli anni settanta e novanta del Duecento) e della crescita complessiva degli apparati burocratici comunali –, che abbassarono il livello di competenza e di attitudine richiesto in origine per coprire questi incarichi, contribuirono, per parte loro, a quell'allargamento dei ranghi che consentì a nuove forze di intraprendere la carriera in questo settore. Certo è infatti l'affacciarsi di stirpi signorili di tradizione recente, e talora molto piccole, dell'appennino marchigiano e umbro, che fecero proprio dell'esperienza, e talora della specializzazione, funzionariale un prestigioso canale di promozione sociale e uno strumento di rafforzamento politico in sede locale⁶⁸.

Effetti di questo insieme di sviluppi furono, a loro volta: il forte aumento dei luoghi di provenienza dei funzionari itineranti, che raddoppiarono passando complessivamente dai 37 del periodo antecedente al 1270 agli 80 censiti nei decenni successivi; la repentina presenza tra le località di provenienza, a partire soprattutto dagli ultimi anni del secolo XIII, di luoghi senza alcuna tradizione politica come, per esempio, Appignano, Montelupone, Sant'Elpidio, e così via; e la moltiplicazione del numero delle presenze funzionali che passarono dai

⁶⁷ Cfr. Tabella n° 2.

⁶⁸ Su queste stirpi, cfr. J.-C. Maire Vigueur, *Comuni e signorie*, cit., pp. 547 sgg.

360 antecedenti al 1270 ai 774 dei decenni successivi⁶⁹. L'incremento quantitativo e l'aumento del personale meno qualificato proveniente dal centro-Italia, interessarono in particolar modo gli uffici minori: non tanto dunque l'istituto podestarile – che continuò in larga misura a essere reclutato nei circuiti tradizionali interessanti ancora le aree di provenienza duecentesca – quanto quello di capitano del popolo e soprattutto le nuove figure funzionali che non necessitavano nemmeno della *dignitas* cavalleresca, come, per esempio, l'esecutore degli Ordinamenti di giustizia di Firenze⁷⁰.

5. Tipologie funzionali

Nell'ambito di questo processo di ricambio sociale e di dinamismo politico, furono gruppi omogenei di funzionari a sostenere il sistema dell'itineranza. Quattro, in particolare, sono le tipologie distinguibili nella circolazione di personale all'interno della Toscana: i vicari imperiali, quelli angioini, il personale di fede ghibellina e quello di fede guelfa. Di ciascuna si possono osservare alcuni caratteri generali.

5.1. I funzionari e i vicari imperiali e angioini si distinsero dalle altre categorie anzitutto in quanto strumento di governo di quei poteri sovrani ed extracomunali che influenzarono le vicende politiche della regione. Non a caso è in questi gruppi che si trovano anche gli unici personaggi provenienti da fuori Italia. Pur politicamente connotati, essi non costituirono una categoria omogenea di funzionari coerente per provenienza, estrazione, cultura e carriera. Al contrario, entrambe le autorità sovrane si avvalsero di almeno tre nuclei di personaggi: funzionari di corte stretti collaboratori del monarca; esponenti di rilievo delle città e delle dinastie signorili toscane a loro devote; professionisti itineranti.

Federico II, per esempio, nominò come propri vicari e podestà delle città sulle quali riuscì a esercitare un sostanziale controllo negli anni quaranta del secolo XIII⁷¹, innanzitutto un manipolo di funzionari provenienti dalle fila della nobiltà del Regno (oltre al figlio naturale Federico d'Antiochia): da Tommaso da Aquino conte di Acerra a Marino da Eboli, a Rinaldo di Machillona, a Enrico da Ravello, ai fratelli Tommaso e Pandolfo di Fasanella, che, già rodati nell'ammini-

⁶⁹ Cfr. Tabella n° 1.

⁷⁰ Su questi uffici, cfr. Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., vol. IV, pp. 465-467, e vol. V, pp. 160-163.

⁷¹ Sulla presenza federiciana in Toscana, cfr. ivi, vol. II, pp. 347 sgg., 375 sgg. e 434 sgg.; e M. Ronzani, *Pisa e la Toscana*, in *Federico II e le città italiane*, a cura di P. Toubert - A. Paravicini Bagliani, Palermo, 1994, pp. 65-84.

strazione del Regno, furono appunto vicari e podestà imperiali anche a Firenze, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e Colle⁷². A essi, nell'interazione tra le prerogative imperiali e gli interessi delle forze egemoniche in sede locale, lo Svevo finì con l'affiancare – come podestà “*Dei et imperatoris gratia*” ad Arezzo, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e Massa – signori e preminenti cittadini toscani quali Ildebrandino Cacciacconti, Guido da Modigliana, Tegrimo da Porciano, e cavalieri e uomini di legge come i pisani Galgano “Grosso” Visconti, Gualtieri da Calcinaia e Gualterotto da San Casciano⁷³. Più spesso ancora Federico ratificò le proposte di nomina di podestà reclutati nell'ambito dei circuiti ordinari del funzionariato professionale, che gli erano avanzate dai comuni stessi: fu il caso così di personaggi come Manfredi da Cornazzano, Gherardo Lupi di Parma, Bernardo da Sesso di Reggio, Ubertino dell'Andito di Piacenza, e di altri membri ancora di stirpi con una ormai consolidata tradizione podestarile⁷⁴.

Allo stesso modo, Carlo d'Angiò nominò come propri vicari a Firenze e a Lucca funzionari di palazzo quali i provenzali Jourdain de l'Isle, Amiel d'Agoult, Geoffroi de la Tour, Berardo di Rajano, e grandi signori quali Malatesta dei Malatesta di Rimini, Giovanni de Brayda di Alba, Taddeo conte di Montefeltro e Guido de Valiano dei marchesi di Monte Santa Maria⁷⁵. Tra i toscani furono invece con lui – quali vicari e podestà ad Arezzo, Lucca, Prato e San Gimignano – i conti Guido Guerra e Guido Salvatico, Malpiglio dei Malpigli di San Miniato, l'aretino Rinaldo Boscoli e vari esponenti delle famiglie fiorentine dei Bardi e dei Frescobaldi (i cui banchi erano tra i maggiori prestatori dell'Angiò⁷⁶), e

⁷² Cfr. le notizie in M. Ohlig, *Studien zum Beamtentum Friedrichs II. in Reichsitalien von 1237-1250 unter besonderer Berücksichtigung der süditalienischen Beamten*, Kleinheubach am Main, 1936; E. Voltmer, *Personaggi attorno all'imperatore: consiglieri e militari, collaboratori e nemici di Federico II*, in *Politica e cultura*, cit., pp. 71-93; e O. Guyotjeannin, *I podestà imperiali nell'Italia centro-settentrionale (1237-1250)*, in *Federico II e le città italiane*, cit., pp. 115-128.

⁷³ Sui quali, cfr. le notizie in Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., *ad indicem*; e, più recenti, in Ronzani, *Pisa*, cit., pp. 186 sgg.; R. Albertoni, *I conti Guidi da Porciano, in Il castello di Porciano in Casentino. Storia e archeologia*, a cura di G. Vannini, Firenze, 1987, pp. 33 sgg.; e P. Pirillo, *Due contee ed i loro signori: Belforte ed il Pozzo tra XII e XV secolo, in Castelli e strutture fortificate nel territorio di Dicomano in età medievale. Storia e archeologia*, Firenze, 1989, pp. 27 sgg.

⁷⁴ Sui quali, cfr. le notizie in Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., *ad indicem*; Franchini, *Saggio*, cit., pp. 209 sgg.

⁷⁵ Sui quali, cfr. le notizie in Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., *ad indicem*; e E. Jordan, *Les débuts de la domination angevine en Italie*, Paris, 1909, *passim*; sui Malatesta, cfr. anche Maire Vigueur, *Comuni e signorie*, cit., pp. 566 e 579-580 (con bibliografia: tra la quale si rammenti, soprattutto, Ph. Jones, *The Malatesta of Rimini and the Papal State. A political history*, Cambridge, 1974).

⁷⁶ Cfr. Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., vol. V, pp. 563 sgg.; e G. Masi, *I banchieri fiorentini nella vita politica della città sulla fine del Dugento*, “Archivio giuridico Filippo Serafini”, CV (1931), f. I, pp. 63 e 68.

dei Donati, Visdomini e Della Tosa⁷⁷. Come Federico II, anche Carlo attinse al circuito ordinario dei funzionari di fede guelfa: si scorrono così i nomi, per esempio, dei parmigiani Scorta Della Porta, Orlando e Gherardo Rossi, dei brecciani Matteo Maggi e Corrado Del Palazzo, dei piacentini Enrichetto e Pietro Gonfalonieri, dei reggiani De Roberti, e di altri ancora⁷⁸.

5.2. Le due grandi coordinazioni guelfa e ghibellina si distinsero a loro volta in un doppio circuito di personale⁷⁹. In entrambi si può osservare, sul lungo periodo, un ricambio nei profili dei funzionari.

Nei decenni centrali del Duecento la presenza sveva in Italia rafforzò lo schieramento di famiglie filoimperiali: alcune di esse, di origine quasi esclusivamente settentrionale – i da Cornazzano, Lupi, da Sesso, Doria, Dell'Andito, da Gorzano, da Palude, e altri ancora –, come si è visto, ebbero modo di coprire incarichi vicariali. A esse si affiancarono altre dinastie – come quelle dei parmigiani Rossi e da Correggio, dei cremonesi Avvocati, dei modenesi Rangoni e Pio, dei bolognesi Carbonesi, Lambertazzi e da Castello, dei Gonzaga di Gazzuolo, degli stessi Testa di Arezzo e Matti di Pisa – che durante il periodo federiciano coprirono podesterie e capitanati di matrice ghibellina nei principali comuni toscani⁸⁰. La ripresa ghibellina degli anni ottanta, che si limitò sostanzialmente alle sole Pisa e Arezzo, ebbe invece connotazioni non più solo filoimperiali ma anche e soprattutto di contrapposizione allo schieramento di comuni guidato dalla crescente egemonia guelfa di Firenze, assecondando le tendenze più accentuatamente regionali che assunse dalla fine del Duecento un confronto politico-militare cui nemmeno la discesa di Arrigo VII seppe conferire nuovi orizzonti durevoli⁸¹. Il personale reclutato dalle due città ghibelline non aveva più alcun legame di continuità con quello di età sveva: i pochi individui provenienti ancora dalle città padane a orientamento ghibellino – Malzetto de Borgo di Cremona, per esempio, o Filippo Tornielli di Novara, Guido Codoporcio di Piacenza o

⁷⁷ Sui quali, cfr. le notizie in Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., *ad indicem*; Sestan, *Dante e i conti Guidi*, cit., pp. 341 sgg.; G. Cherubini, *Fra Tevere, Arno e Appennino. Valli, comunità, signori*, Firenze, 1992, pp. 107 sgg.

⁷⁸ Sui quali, cfr. le notizie in Franchini, *Saggio*, cit., pp. 209 sgg.; e Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., *ad indicem*.

⁷⁹ Sulle coordinazioni politiche, cfr. G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano* [1974], Torino, 1979, pp. 318 sgg.; Id., *Ghibellinismo e lotte di partito nella vita comunale italiana*, in *Federico II e le città italiane*, cit., pp. 335-343; S. Ravaggi, *Da Federico II a Carlo d'Angiò: l'Italia dei guelfi e dei ghibellini*, in *Storia della società italiana*, vol. VI: *La società comunale e il policentrismo*, Milano, 1986, pp. 255-278; e, per le vicende toscane, Luzzati, *Firenze e la Toscana*, cit., pp. 47 sgg.

⁸⁰ Cfr. Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., *ad indicem*; Ohlig, *Studien*, cit., *passim.*; e Ronzani, *Pisa*, cit., pp. 152 sgg.; e Franchini, *Saggio*, cit., pp. 206 sgg.

⁸¹ Sulla ripresa ghibellina, cfr. il compendio di Luzzati, *Firenze e la Toscana*, cit., pp. 72 sgg., con bibliografia; e W.M. Bowsky, *Henry VII in Italy*, Lincoln, 1960.

Guglielmo de' Sigeri di Pavia⁸² – appartenevano ormai a famiglie nuove, mai o raramente circolate in precedenza in Toscana. La maggior parte dei podestà e dei capitani fu invece reclutata tra le stirpi signorili appenniniche e marchigiane – dai Guidi agli Ubertini, ai Brunforte, ai Montefeltro e ai da Faggiola⁸³ – che, a differenza delle dinastie funzionali di origine cittadina, continuavano a coltivare quelle pratiche militari che le nuove contingenze belliche dello scontro guelfo-ghibellino nella regione tornavano a valorizzare come attributo determinante nei criteri di reclutamento.

Una parte delle casate che avevano nutrito il circuito dell'itineranza in età sveva si era nel frattempo riciclata in quello guelfo-angioino, non solo per motivi di opportunità politica ma anche come esito del processo stesso di consolidamento di una specializzazione funzionale svincolata da appartenenze di colore. Tra i rettori dei comuni guelfi toscani si ritrovano così i da Dovara di Cremona, i Lupi, i da Correggio, i da Cornazzano, i Rossi e gli Enzola di Parma⁸⁴. Accanto a dinastie rimaste sempre nel campo, e nel circuito, antimperiale – come i da Mandello e i da Pietrasanta di Milano o i Galluzzi di Bologna⁸⁵ – emersero infine negli ultimi decenni del Duecento numerosissime famiglie destinate a fornire la maggior parte dei funzionari itineranti ai comuni toscani e italiani: i Maggi, Griffi e Pontecarali di Brescia, per esempio, e i Gonfalonieri e Visdomini di Piacenza, i Della Porta e Putagli di Parma, gli Asinelli, Samaritani e Paci di Bologna; ai quali si aggiunsero i membri delle maggiori famiglie delle città umbre come i Monaldeschi di Orvieto, i Gabrielli e Della Branca di Gubbio, i Giacani e Baglioni di Perugia⁸⁶. Queste, naturalmente, per citare solo le presenze dinastiche più frequenti.

6. Carriere individuali e specializzazioni dinastiche

Nell'esercizio del funzionariato comunale vennero specializzandosi nel corso del secolo XIII individui e famiglie diversi per origini sociali, orientamenti po-

⁸² Qualche notizia è in Franchini, *Saggio*, cit., pp. 212 sgg.; e Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., *ad indicem*.

⁸³ Sulle quali, cfr. la bibliografia più volte citata in precedenza.

⁸⁴ Sui quali, cfr. le notizie in Franchini, *Saggio*, cit., pp. 211-212 sgg.; e Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., *ad indicem*; e E.P. Vicini, *I podestà di Modena (1156-1796)*, vol. I: (1156-1336), Roma, 1913, pp. 149 e 173-174.

⁸⁵ Cfr. Franchini, *Saggio*, cit., pp. 206 e 213-214; Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., *ad indicem*; e E. Occhipinti, *Vita politica e coesione parentale: la famiglia milanese dei Pietrasanta nell'età dei comuni*, "Studi di storia medioevale e di diplomatica", 7 (1983), pp. 25-42.

⁸⁶ Sui quali, cfr. le notizie in Franchini, *Saggio*, cit., pp. 200 sgg. e 207 sgg.; Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., *ad indicem*; e, per le stirpi umbre, Maire Vigueur, *Comuni e signorie*, cit., pp. 539 sgg., 557 sgg. e 568 sgg.

litici e livelli di professionalizzazione. Di questi aspetti si conosce ancora poco, anche sul piano più generale dell'Italia comunale⁸⁷. Qualche direzione di ricerca può però essere tracciata a partire dal nostro ambito d'indagine.

6.1. In primo luogo, per esempio, va ribadito come non tutto il personale itinerante appartenesse a dinastie con tradizioni nel settore. Numerosi sono i casi di singoli personaggi che seppero costruirsi in proprio un *curriculum* professionale talora di assoluto rilievo. Il caso del cremonese Pino Vernacci, membro di una famiglia tra le meno impegnate nell'attività funzionariale, appare, per esempio, rappresentativo di una carriera intensa, durevole, di ampio raggio e ricca di esperienze qualificate, che può essere utile ripercorrere nelle sue linee essenziali come esempio concreto delle pratiche dell'itineranza funzionariale⁸⁸. Cominciata nelle vicine Parma e Bergamo, dove fu rispettivamente capitano del popolo nel 1285 e podestà nel 1286, la carriera di Vernacci proseguì nelle città guelfe d'oltre appennino: a Siena, dove fu capitano e podestà consecutivamente per due anni nel 1290 e nel 1291, a Pistoia dove fu podestà l'anno seguente, poi a Orvieto come podestà nel 1293, quindi a Firenze come podestà nel 1294 e a Perugia come capitano del popolo nel 1296. Nel 1297 ritornò in Padania, dapprima come podestà a Ferrara, poi come capitano del popolo a Jesi nel 1299, podestà di Novara nel 1304, di Piacenza nel 1306, di Padova nel 1308, di Fermo nel 1309, e infine podestà a Bologna nel 1312, ultima, prestigiosa, tappa attestata. Non è inoltre improbabile che in altri anni Vernacci possa essere stato rettore in comuni ulteriori, dei quali al momento non si dispone di una lista dei reggitori⁸⁹.

Se i lineamenti delle carriere della maggior parte dei funzionari itineranti sono tracciabili con una certa facilità, più complesso è invece accertare i modi e gli strumenti della loro formazione professionale, e della loro educazione alle pratiche militari, giudiziarie e della politica. Questi aspetti rimangono infatti di episodica e più oscura evidenza documentaria, e si tende in genere a collocarli, per analogia di attestazioni, nei percorsi ordinari della formazione universitaria e in quelli dell'apprendistato al seguito dei rettori e talora degli stessi parenti⁹⁰. Dagli esiti dell'estesa ricerca prosopografica in corso su questo personale potran-

⁸⁷ Cfr. i citati contributi di Occhipinti, *Vita politica*; M. Pozza, *Podestà e funzionari veneziani a Treviso e nella Marca in età comunale*, in *Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (secoli XIII-XIV). Sulle tracce di G.B. Verci*, Roma, 1988, pp. 291-303; ed E. Crouzet Pavan, *Venise et le monde communal: recherches sur les podestats vénitiens 1200-1350*, "Journal des savants", juillet-décembre 1992, pp. 277-315.

⁸⁸ Per esempi analoghi, cfr. Franchini, *Saggio*, cit., pp. 200 sgg. *passim* tra le note.

⁸⁹ O che esulano dal nostro campione d'indagine. Sugli incarichi coperti dal Vernacci, cfr. anche *Serie dei Cremonesi che ebbero ufficio in altri comuni fino al 1335*, in *Codice diplomatico cremonese*, a cura di L. Astegiano, Torino, 1898, vol. II, pp. 219 sgg.

⁹⁰ Esempi di apprendistato familiare, per i milanesi da Mandello, in Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., vol. II, pp. 78-79.

no venire molte indicazioni sulle origini sociali, sulla consistenza dei patrimoni, sugli incarichi politici oltre che funzionali ricoperti nelle località d'appartenenza, e sulle strategie sociali degli individui e delle famiglie coinvolte nell'ufficialato itinerante comunale.

Alcune considerazioni di ordine generale si possono già trarre tuttavia sulle caratteristiche sociali di fondo delle dinastie più coinvolte nell'attività funzionale. È constatabile, per esempio, la loro prevedibile appartenenza ai ceti eminenti delle località di provenienza: il che non significava affatto l'appartenenza automatica ai ceti dirigenti, dal momento che è testimoniata l'itineranza di fuorusciti per motivi politici – come nel caso, per esempio, degli Uberti di Firenze⁹¹–, e che la stessa scelta della carriera funzionale fu spesso occasione di diversificazione delle strategie e delle fortune politiche. È indubbia inoltre la prevalenza, per buona parte del secolo XIII, di stirpi di tradizione signorile avvezze al comando e al dominio sugli uomini, rispetto a lignaggi di origine più recente e urbana cresciuti in prestigio e in ricchezza attraverso il commercio. Meno numerosi dei primi in termini assoluti, questi appaiono più frequenti tra le famiglie provenienti dalle città toscane a intenso sviluppo mercantile⁹².

6.2. Per restare in area toscana, è interessante soffermarsi sul caso della schiatta dei Guidi che si offre a un più ampio ordine di considerazioni. A differenza di altre stirpi italiane di antica origine, come, per esempio, quelle dei Calboli o dei da Camino, o delle più piccole e recenti signorie fiorite nell'appennino umbro-marchigiano, i Guidi non coprono infatti alcun ufficio rettorale al di fuori della Toscana e dell'area dei propri domini territoriali a cavaliere tra Casentino e Romagna, facendosi abilmente guelfi nei rapporti con Firenze e ghibellini in terra di Romagna⁹³. Tale orientamento zonale appare indicativo di come i vari rami dei Guidi – e, con loro, altre casate signorili toscane ben inserite nei contesti urbani e comunali come, in tempi diversi, i Porcari, gli Alberti, i da Capraia o gli Ubertini⁹⁴– interpretarono il ruolo di

⁹¹ Sui quali, cfr. le notizie in Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., *ad indicem*.

⁹² Cfr., per esempio, Raveggi, *I rettori fiorentini*, cit.

⁹³ Sui Guidi, cfr. Sestan, *I conti Guidi*, cit.; e Id., *Dante e i conti Guidi*, cit.; i vari saggi di G. Cherubini ora raccolti in Id., *Fra Tevere, Arno e Appennino*, cit., pp. 25 sgg., e 107-139; Pirillo, *Due contee*, cit.; i contributi in *Il castello di Porciano*, cit.; e le notizie in Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., *ad indicem*.

⁹⁴ Cfr. le indicazioni bibliografiche già fornite nelle note 25 sgg., alle quali aggiungere Lazzeri, *Guglielmo Ubertini*, cit.; E. Coturri, *Della signoria degli Alberti di Prato, e quindi di un ramo particolare di essi, a Capraia e in altri castelli del Montalbano e della Valdinevole*, "Buletto storico pistoiese", s. III, I (1966), pp. 23-38; A. Federighi, *I conti Alberti di Certaldo*, "Miscellanea storica della Valdelsa", LXXVII-LXXIX (1971-73), pp. 91-158; e le notizie in Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., *ad indicem*.

rettore non tanto quale incarico professionale quanto, preminentemente, quale strumento di collegamento politico con i principali comuni della regione, e di consolidamento – quando talora non di difesa – delle proprie prerogative politiche e territoriali. Significativa in questo senso è la constatazione di come ben 28 incarichi sui 30 censiti nel nostro campione coperti da membri dei Guidi riguardassero la massima magistratura comunale, quella podestarile, o la funzione vicariale.

Il loro coinvolgimento nelle vicende politiche delle città toscane, le numerose e talora prolungate podesterie di esponenti dei vari rami alla testa dei principali comuni, la non sorprendente militanza di singoli individui o di interi rami della casata nei contrapposti schieramenti ghibellino e guelfo – che raggiunse la manifestazione più evidente nel 1267 a Firenze quando, al mutamento di regime, si alternarono come vicari, rispettivamente ghibellino a guelfo, i cugini Guido Novello e Guido Guerra⁹⁵ –, testimoniano di una linea d'azione intesa a inserirsi con alleanze, collegamenti e condotte funzionali e militari nei conflitti intercittadini della regione per coglierne nuovi margini di manovra e per contrastare il proprio declino negli equilibri politici dell'area⁹⁶. Declino che rappresentava in realtà una tendenza irreversibile per effetto dei profondi contrasti e delle "rivalità inestinguibili"⁹⁷ interne alla casata e dell'espansione politica, che proprio in questi sapeva inserirsi, dei comuni cittadini.

La fuga di Guido Novello a Campaldino, per esempio, non fu solo un atto di codardia o di calcolo tattico⁹⁸, ma forse anche un volgere le spalle al mondo comunale⁹⁹ e un rimarcare la propria estraneità a un sistema di rapporti politici e sociali egemonizzato dalla dimensione urbana¹⁰⁰. L'episodio era spia – oltre che della marginalizzazione cui andava sempre più riducendosi la presenza signorile in Toscana¹⁰¹ – anche di un diverso modo di intendere il ruolo dell'ufficialato

⁹⁵ Cfr. *ivi*, vol. II, pp. 725 sgg., e vol. III, pp. 60 sgg.

⁹⁶ Su questo punto, cfr. anche Sestan, *Dante e i conti Guidi*, cit., pp. 341 sgg.; e, per un inquadramento più generale, G. Cherubini, *Qualche considerazione sulle campagne dell'Italia centro-settentrionale tra l'XI e il XV secolo* [1967], in *Id.*, *Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso Medioevo*, Firenze, 1974, pp. 108 sgg.; e G. Chittolini, *Signorie rurali e feudi alla fine del Medioevo*, in *Storia d'Italia*, cit., vol. IV, 1981, pp. 655 sgg.

⁹⁷ Sestan, *I conti Guidi*, cit., p. 360 sgg.; e *Id.*, *Dante e i conti Guidi*, cit., pp. 343 sgg.

⁹⁸ "Sanza dare colpo di spada si partì": Dino Compagni, *La cronica delle cose occorrenti ne' tempi suoi*, a cura di I. Del Lungo, *RR.II.SS.*, IX/2, Città di Castello, 1913-1916, I, X, p. 28.

⁹⁹ Si ricordi, per esempio, la vendita dei palazzi in Firenze che Guido Selvatico aveva compiuto qualche anno prima: citata *ivi*, I, XX, p. 55.

¹⁰⁰ Contro la quale si poneva la loro sostanziale "selvatichezza": Sestan, *I conti Guidi*, cit., pp. 363 sgg.

¹⁰¹ Sulla quale, cfr. *infra*, cap. 8 § 1.2.

itinerante rispetto agli schemi ordinari del funzionariato di professione. A differenza infatti delle più recenti, e in ascesa, schiatte signorili umbro-marchigiane, i Guidi non seppero e non vollero accettare nel funzionariato comunale quel ruolo di subordinata esecutività cui esso stava progressivamente riducendosi dagli splendori della prima metà del Duecento, e che stava inducendo anche una profonda trasformazione delle strutture della formazione e del reclutamento di tale personale.

Dal quadro tracciato in via sintetica emerge con chiarezza l'alto grado di articolazione della circolazione di podestà e di capitani in tutte le città toscane maggiori, che fece della regione una terra ambita nella carriera funzionariale, e di Firenze in particolare una tappa tra le più blasonate con cui nobilitare i *curricula*: non rari furono infatti gli episodi di ufficiali che abbandonarono il proprio incarico in altri comuni per rispondere alla chiamata del ricco e prestigioso comune fiorentino¹⁰². Per la variegatezza e la quantità di funzionari reclutati ed esportati, Firenze ribadì anche in questo settore della vita politica la propria importanza e centralità, sostanziando intensi circuiti di scambio di personale con numerose città italiane appartenenti alla coordinazione guelfa; un ruolo eccellente per qualità e intensità che forse solo Milano e Bologna svolsero in termini altrettanto salienti nell'ambito delle rispettive, e non solo regionali, aree di influenza.

È vero altresì che anche le altre città della Toscana dimostrarono una discreta vivacità sia nel reclutare personaggi di provenienza anche assai lontana, sia nella capacità di esportare propri cittadini nei ruoli funzionali. Oltre ai comuni maggiori, anche centri come San Miniato, Borgo San Sepolcro, Cortona, Prato, San Gimignano, Colle e Poggibonsi contribuirono a infoltire il contingente di personale itinerante al di fuori della regione¹⁰³, a testimonianza della vitalità politica e dell'articolazione sociale dei centri urbani medi e minori¹⁰⁴. Il policentrismo toscano alimentò dunque le fila di un contingente funzionariale che, dopo gli iniziali flussi di provenienza lombardo-padana che avevano dominato i primi due terzi del Duecento, e prima dell'esplosione dell'inesauribile serbatoio di personale umbro-marchigiano¹⁰⁵, conobbe negli ultimissimi decenni del seco-

¹⁰² Esempi in Vicini, *I podestà*, cit., *passim*; e *Serie dei Cremonesi*, cit., *passim*.

¹⁰³ Oltre alle cifre fornite nella Tabella n° 3, sono censiti anche 5 incarichi di abitanti di Borgo San Sepolcro, 3 di Cortona, 2 di Prato e di San Gimignano, e 1 di Colle e di Poggibonsi.

¹⁰⁴ Che fu caratteristica anche dell'organizzazione del sistema economico della regione, come ha sottolineato G. Pinto, *L'economia della Toscana nella seconda metà del Duecento*, in Id., *Toscana medievale. Paesaggi e realtà sociali*, Firenze, 1993, pp. 18 sgg.

¹⁰⁵ Destinato ad alimentare anche in età moderna i flussi più consistenti del funzionariato degli Stati regionali italiani: cfr. *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, a cura di M. Sbriccoli - A. Bettoni, Milano, 1993.

lo XIII e nei primi del successivo una specifica ‘stagione’ di toscani rettori nelle città del resto dell’Italia comunale¹⁰⁶.

Con la fine del Duecento cominciarono in effetti a profilarsi tendenze destinate ad accentuarsi nel corso del secolo successivo. Da un lato, il progressivo consolidarsi dell’egemonia territoriale fiorentina passò anche attraverso la sempre più alta frequenza degli incarichi di podestà e di altri ufficiali affidati a fiorentini nei centri urbani entrati nell’orbita di espansione del dominio. Dall’altro, la riduzione dei ruoli rettorali a funzioni meramente esecutive e il pressoché totale condizionamento della loro attività da parte degli organi di governo¹⁰⁷ accentuarono quello scadimento della professionalità dei funzionari che si accompagnava allo strutturale spostamento dei flussi di reclutamento verso il nuovo personale di estrazione umbro-marchigiana.

Sbiaditi discendenti dei gloriosi capi militari e dei dignitari politici che avevano servito spesso con prestigio le città toscane nella prima metà del Duecento – e dei quali la tradizione cronachistica cittadina tramandava una rappresentazione encomiastica, come di quel Rubaconte da Mandello di Milano, ricordato con toni ammirati da Giovanni Villani, che nel 1237 promosse la costruzione di un nuovo ponte e la lastricatura di molte strade cittadine, “per lo quale acconcio e lavorio la cittade di Firenze divenne più netta, e più bella, e più sana”¹⁰⁸ –, i funzionari trecenteschi si avviavano ormai inesorabilmente a diventare come quei “rettori marchigiani” ritratti icasticamente da Giovanni Boccaccio come “uomini di povero cuore e di vita tanto strema e tanto misera, che altro non pare ogni lor fatto che una pidocchieria: e per questa loro innata miseria ed avarizia menan seco e giudici e notai che paion uomini levati più tosto dallo aratro o tratti dalla calzoleria, che delle scuole delle leggi”¹⁰⁹.

¹⁰⁶ Sulla quale cfr. Raveggi, *I rettori fiorentini*, cit.

¹⁰⁷ Sul condizionamento, cfr. N. Ottokar, *Studi comunali e fiorentini*, Firenze, 1948, pp. 26 sgg.; S. Bertelli, *Il potere oligarchico nello stato-città medievale*, Firenze, 1978, pp. 58 sgg.; e Artifoni, *Tensioni sociali*, cit., pp. 467 sgg.

¹⁰⁸ Giovanni Villani, *Nuova cronica*, a cura di G. Porta, Parma, 1990-1991, VII, XXVI, vol. I, p. 310, che tramanda anche il ricordo che Rubaconte lasciò del proprio impegno diretto in tali opere: “e elli fondò con sua mano la prima pietra, e gittò la prima ceta di calcina”.

¹⁰⁹ Giovanni Boccaccio, *Decameron*, a cura di V. Branca, Firenze, 1960, VIII, 5, p. 915. Altri esempi dello scadimento professionale dei rettori, sono ricordati da L. Chiappelli, *L’amministrazione della giustizia in Firenze durante gli ultimi secoli del Medioevo [...] secondo le testimonianze degli antichi scrittori*, “Archivio storico italiano”, s. IV, t. XV (1885), pp. 42 sgg.

Appendice n° 1

Bibliografia delle liste dei podestà e dei capitani del popolo dei comuni di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, San Gimignano e Siena

- Arezzo: lista eponima dagli *Annales Arretini ab anno MCC*, in *RR.II.SS.*, t. XXIV, Milano, 1738, coll. 855-881.
- Firenze: P. Santini, *Catalogo degli ufficiali del comune di Firenze insino all'anno 1250*, in *Id.*, *Documenti dell'antica costituzione del Comune di Firenze*, Firenze, 1895, pp. XVII-LXXII; R. Davidsohn, *Liste der Podestàs und Kapitäne (1251-1330)*, e *Florentiner an der Spitze auswärtiger Kommunen*, in *Id.*, *Forschungen zur Geschichte von Florenz*, vol. IV, Berlin, 1908, pp. 535-557 e 558-581; e S. Raveggi - P. Salvadori - F. Trallori - A. Zorzi, *Personale itinerante a Firenze. Cronotassi 1314-1350*, Dipartimento di storia dell'Università di Firenze, 1988, dattiloscritto.
- Lucca: S. Bongi, *Serie dei potestà e de' capitani del popolo di Lucca*, in *Inventario del R. Archivio di Stato di Lucca*, vol. II, Lucca, 1876, pp. 303-341.
- Pisa: M.L. Ceccarelli Lemut - M. Ronzani, *I reggitori del Comune e i capitani del popolo di Pisa dalla comparsa del podestariato (1190) all'anno 1300*, dattiloscritto, 1988.
- Pistoia: Q. Santoli, *I consoli e i potestà di Pistoia sino al MCCXCVII*, Pistoia, 1904; L. Chiappelli, *I rettori di Pistoia dall'età longobarda all'anno 1306*, "Archivio storico italiano", XCI (1933), pp. 225-249; *Id.*, *Studi storici pistoiesi. I Pistoiesi andati come rettori in altri Comuni fino al secolo XVI*, "Bullettino storico pistoiese", XVIII (1916), pp. 78-113 e 149-192, e XIX (1917), pp. 1-44 e 89-100; e L. Zdekauer, *Elenco dei capitani del popolo fino all'anno 1297*, in *Id.*, *Breve et Ordinamenta Populi Pistorii anni MCCLXXXIII*, Milano, 1891, pp. XLIX sgg.
- Prato: R. Piattoli, *I podestà del Comune di Prato dal 1265 al 1282*, "Archivio storico italiano", LXXXIX (1932), pp. 255-262; *Id.*, *Ricerche intorno alla storia medievale di Prato. II. I podestà e i capitani del Popolo di Prato dal 1238 al 1265*, "Archivio storico pratese", XIV (1936), pp. 102-111; e *Podestà e vicari angioini a Prato dalle origini al 1350*, e *Capitani del popolo e della Massa di Parte guelfa a Prato dal 1253 al 1236*, a cura di L. Cristi, in *Prato. Storia di una città*, Firenze 1991, I/2, pp. 729-733 e 733-736.
- San Gimignano: L. Pecori, *Serie dei potestà del comune di San Gimignano dal 1199 al 1530*, in *Id.*, *Storia della terra di San Gimignano*, Firenze, 1853, pp. 742-752.
- Siena: *Serie dei consoli e dei podestà del Comune di Siena*, in *Archivio del Consiglio generale del Comune di Siena. Inventario*, Roma, 1952, pp. 93-128; e *Serie dei capitani del popolo del Comune di Siena*, in *Archivio del Concistoro del Comune di Siena. Inventario*, Roma, 1952, pp. 517-526.

Appendice n° 2

Tabelle statistiche

Tabella n° 1			
Reclutamento dei comuni toscani campione* (incarichi 1236-1313)			
Provenienza	1236-1270 c.a	1271 c.a-1313	complessivo
Toscana	103 (28,61%)	243 (31,40%)	346 (30,51%)
Nord Italia	190 (52,78%)	275 (35,53%)	465 (41,01%)
Centro Italia	23 (6,39%)	228 (29,46%)	251 (22,13%)
Altre provenienze	44 (12,22%)	28 (3,62%)	72 (6,35%)
Totale	360	774	1134

* N.B.: Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, San Gimignano e Siena. Nella voce "Altre provenienze" sono comprese anche le località non identificate. Fonti: cfr. appendice n° 1.

Tabella n° 2			
Reclutamento delle sei principali città toscane* (incarichi 1236-1313)			
Provenienza	1236-1270 c.a	1271 c.a-1313	complessivo
Toscana	58 (20,35%)	76 (13,82%)	134 (16,05%)
Nord Italia	178 (62,45%)	262 (47,64%)	440 (52,69%)
Centro Italia	19 (6,67%)	189 (34,36%)	208 (24,91%)
Altre provenienze	30 (10,53%)	23 (4,18%)	53 (6,35%)
Totale	285	550	835

* N.B.: Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena. Nella voce "Altre provenienze" sono comprese anche le località non identificate. Fonti: cfr. appendice n° 1.

Tabella n° 3			
Funzionari toscani reclutati fuori regione* (incarichi 1236-1313)			
Provenienza	1236-1270 c.a	1271 c.a-1313	complessivo
Nord Italia	19 (39,58%)	188 (64,83%)	207 (61,24%)
Centro Italia	29 (60,42%)	102 (35,17%)	131 (38,76%)
Totale	48	290	338
In dettaglio:			
Fiorentini	16 (33,33%)	117 (40,34%)	133 (39,35%)
Lucchesi	9 (18,75%)	41 (14,14%)	50 (14,79%)
Pistoiesi	5 (10,42%)	44 (15,17%)	49 (14,50%)
Senesi	10 (20,83%)	34 (11,72%)	44 (13,02%)
Stirpi samminiatesi	-	17 (5,87%)	17 (5,03%)
Aretini	4 (8,33%)	7 (2,41%)	11 (3,25%)
Altre stirpi signorili	1 (2,08%)	9 (3,11%)	10 (2,96%)
Pisani	2 (4,18%)	7 (2,41%)	9 (2,66%)
Altri comuni	1 (2,08%)	14 (4,83%)	15 (4,44%)
Totale	48	290	338

* Fonti: cfr. nota 3 nel testo.

Tabella n° 4		
Funzionari toscani reclutati dalle città toscane* (incarichi 1236-1313)		
Fiorentini	111	(32,08%)
Senesi	44	(12,71%)
Conti Guidi	30	(8,67%)
Lucchesi	23	(6,64%)
Stirpi samminiatesi	19	(5,49%)
Pisani	15	(4,33%)
Altre stirpi signorili	15	(4,33%)
Colligiani	12	(3,47%)
Altri (con % minori)	77	
Totale	346	

* Fonti: cfr. appendice n° 1.

Tabella n° 5			
Funzionari toscani reclutati dalle singole città* (incarichi sul totale complessivo, 1236-1313)			
Provenienza	1236-1270 c.a	1271 c.a-1313	complessivo
San Gimignano	31/39 (79,48%)	75/81 (92,59%)	106/120 (88,33%)
Prato	14/36 (38,88%)	91/143 (64,33%)	105/179 (58,66%)
Arezzo	18/32 (56,25%)	17/59 (28,81%)	35/91 (38,46%)
Pistoia	9/32 (28,13%)	6/49 (12,24%)	15/ 81 (18,52%)
Pisa	4/56 (7,14%)	14/71 (19,72%)	18/127 (14,17%)
Siena	11/63 (17,46%)	15/126 (11,90%)	26/189 (13,76%)
Lucca	7/51 (13,72%)	6/107 (5,60%)	13/158 (8,23%)
Firenze	4/51 (7,84%)	2/138 (1,44%)	6/189 (3,17%)

* N.B.: non sono ovviamente computati i cittadini che coprono incarichi nelle città di appartenenza. Fonti: cfr. appendice n° 1.

Tabella n° 6			
Reclutamento del personale ad Arezzo* Podestà (incarichi 1236-1313)			
Provenienza	1235-1266	1267-1313	complessivo
Toscana	20 (62,50%)	18 (30,51%)	38 (41,76%)
Nord Italia	10 (31,25%)	23 (38,98%)	33 (36,26%)
Centro Italia	2 (6,25%)	18 (30,51%)	20 (21,98%)
Altre provenienze	-	-	-
Totale	32	59	91

* N.B.: nella voce "Toscana" sono computati anche i cittadini aretini che coprono tale carica; in quella "Altre provenienze" sono comprese anche le località non identificate. Fonti: cfr. appendice n° 1.

Tabella n° 7			
Reclutamento del personale a Firenze* Podestà e vicari (incarichi 1236-1313)			
Provenienza	1236-1267	1267-1313	complessivo
Toscana	3 (7,69%)	1 (1,32%)	4 (3,48%)
Nord Italia	30 (76,93%)	40 (52,63%)	70 (60,86%)
Centro Italia	3 (7,69%)	27 (35,52%)	30 (26,09%)
Altre provenienze	3 (7,69%)	8 (10,53%)	11 (9,57%)
Totale	39	76	115

Capitani di varia denominazione (incarichi 1251-1313)			
Provenienza	1251-1267	1275-1313	complessivo
Toscana	1 (8,33%)	1 (1,61%)	2 (2,70%)
Nord Italia	9 (75,00%)	36 (58,06%)	45 (60,81%)
Centro Italia	2 (16,66%)	23 (37,10%)	25 (33,79%)
Altre provenienze	-	2 (3,23%)	2 (2,70%)
Totale	12	62	74

* N.B.: nella voce "Altre provenienze" sono comprese anche le località non identificate.
Fonti: cfr. appendice n° 1.

Tabella n° 8			
Reclutamento del personale a Lucca* Podestà (incarichi 1238-1313)			
Provenienza	1238-1272	1273-1313	complessivo
Toscana	6 (15,39%)	3 (4,92%)	9 (9,00%)
Nord Italia	27 (69,23%)	39 (63,93%)	66 (66,00%)
Centro Italia	3 (7,69%)	18 (29,51%)	21 (21,00%)
Altre provenienze	3 (7,69%)	1 (1,64%)	4 (4,00%)
Totale	39	61	100

Capitani del popolo (incarichi 1251-1313)			
Provenienza	1251-1272	1273-1313	complessivo
Toscana	1 (8,34%)	3 (6,52%)	4 (6,90%)
Nord Italia	5 (41,66%)	18 (39,13%)	23 (39,66%)
Centro Italia	-	20 (43,48%)	20 (34,48%)
Altre provenienze	6 (50,00%)	5 (10,87%)	11 (18,97%)
Totale	12	46	58

* N.B.: nella voce "Altre provenienze" sono comprese anche le località non identificate.
Fonti: cfr. appendice n° 1.

Tabella n° 9			
Reclutamento del personale a Pisa* Podestà (incarichi 1236-1300)			
Provenienza	1236-1270	1271-1300	complessivo
Toscana	4 (11,11%)	16 (38,10%)	20 (25,64%)
Nord Italia	23 (63,89%)	17 (40,47%)	40 (51,28%)
Centro Italia	2 (5,56%)	8 (19,05%)	10 (12,82%)
Altre provenienze	7 (19,44%)	1 (2,38%)	8 (10,26%)
Totale	36	42	78
Capitani del popolo (incarichi 1254-1300)			
Provenienza	1254-1274	1276-1300	complessivo
Toscana	-	12 (41,38%)	12 (24,49%)
Nord Italia	18 (90,00%)	9 (31,03%)	27 (55,10%)
Centro Italia	1 (5,00%)	7 (24,14%)	8 (16,33%)
Altre provenienze	1 (5,00%)	1 (3,45%)	2 (4,08%)
Totale	20	29	49

* N.B.: nella voce "Toscana" sono computati anche i cittadini pisani che coprono tale carica; in quella "Altre provenienze" sono comprese anche le località non identificate. Fonti: cfr. appendice n° 1.

Tabella n° 10			
Reclutamento del personale a Pistoia* Podestà (incarichi 1236-1297)			
Provenienza	1236-1266	1267-1297	complessivo
Toscana	10 (31,26%)	7 (14,29%)	17 (20,99%)
Nord Italia	19 (59,37%)	33 (67,34%)	52 (64,20%)
Centro Italia	-	7 (14,29%)	7 (8,64%)
Altre provenienze	3 (9,37%)	2 (4,08%)	5 (6,17%)
Totale	32	49	81

* N.B.: nella voce "Toscana" sono computati anche i cittadini pistoiesi che coprono tale carica. I dati disponibili sui capitani del popolo sono troppo esigui per essere resi suscettibili di un'analisi statistica. Fonti: cfr. appendice n° 1.

Tabella n° 11			
Reclutamento del personale a Prato* Podestà (incarichi 1238-1314)			
Provenienza	1238-1267	1268-1314	complessivo
Toscana	13 (41,94%)	58 (66,67%)	71 (60,17%)
Nord Italia	9 (29,03%)	8 (9,20%)	17 (14,41%)
Centro Italia	-	18 (20,69%)	18 (15,25%)
Altre provenienze	9 (29,03%)	3 (3,46%)	12 (10,17%)
Totale	31	87	118
Capitani del popolo (incarichi 1253-1314)			
Provenienza	1253-1257	1270-1314	complessivo
Toscana	1	34 (60,71%)	35 (57,37%)
Nord Italia	-	4 (7,14%)	4 (6,56%)
Centro Italia	3	17 (30,36%)	20 (32,79%)
Altre provenienze	1	1 (1,79%)	2 (3,28%)
Totale	5	56	61

* N.B.: nella voce "Toscana" sono computati anche i cittadini pratesi che coprono tale carica; in quella "Altre provenienze" sono comprese anche le località non identificate. Fonti: cfr. appendice n° 1.

Tabella n° 12			
Reclutamento del personale a San Gimignano* Podestà (incarichi 1236-1313)			
Provenienza	1236-1268	1269-1313	complessivo
Toscana	28 (77,78%)	75 (93,75%)	103 (88,79%)
Nord Italia	3 (8,33%)	-	3 (2,59%)
Centro Italia	1 (2,78%)	4 (5,00%)	5 (4,31%)
Altre provenienze	4 (11,11%)	1 (1,25%)	5 (4,31%)
Totale	36	80	116

* N.B.: nella voce "Altre provenienze" sono comprese anche le località non identificate. Fonti: cfr. appendice n° 1. Solo 4 le notizie attestare di capitani del popolo tra 1267 e 1309.

Tabella n° 13			
Reclutamento del personale a Siena* Podestà (incarichi 1236-1313)			
Provenienza	1236-1271	1271-1313	complessivo
Toscana	10 (23,81%)	11 (14,47%)	21 (17,80%)
Nord Italia	23 (54,76%)	31 (40,79%)	54 (45,76%)
Centro Italia	4 (9,53%)	31 (40,79%)	35 (29,66%)
Altre provenienze	5 (11,90%)	3 (3,95%)	8 (6,78%)
Totale	42	76	118
Capitani del popolo (incarichi 1253-1313)			
Provenienza	1253-1271	1278-1313	complessivo
Toscana	3 (14,29%)	4 (8,00%)	7 (9,86%)
Nord Italia	14 (66,67%)	16 (32,00%)	30 (42,25%)
Centro Italia	2 (9,52%)	30 (60,00%)	32 (45,07%)
Altre provenienze	2 (9,52%)	-	2 (2,82%)
Totale	21	50	71
* N.B.: nella voce "Toscana" sono computati anche i cittadini senesi che coprirono tale carica. In quella "Altre provenienze" sono comprese anche le località non identificate. Fonti: cfr. appendice n° 1.			

PARTE II
CONFLITTI E SISTEMI GIUDIZIARI

Introduzione

La società comunale appare caratterizzata dall'intensità dei conflitti tra individui, tra famiglie, tra raggruppamenti societari, tra classi. Una lunga tradizione di studi ha inteso riconoscere nelle istituzioni comunali l'ordinamento capace di disciplinare – pur a costo di una perdurante instabilità – tale disordine, di cui si è evidenziato soprattutto il carattere di endemicità¹. In questa chiave, l'affermazione della giustizia pubblica, e di quella penale in particolare, avrebbe rappresentato una delle tappe della costruzione statale².

Il valore di questa interpretazione può essere ulteriormente arricchito alla luce di una consapevolezza nuova delle nozioni di diritto e di giustizia. Se, infatti, riconosciamo al primo la funzione sostanziale di disciplinare la società, di risolvere i conflitti e di legittimare i poteri, e alla seconda quella di proporsi essenzialmente nei termini di soluzione dei conflitti³, formazioni politiche complesse come quelle urbane tardo medievali appariranno allora caratterizzate da un accentuato pluralismo giudiziario, vale a dire, da una varietà di modi di soluzione del conflitto – sia sanzionatori sia infragiudiziari, sia pacifici sia violenti –, che offriva agli individui e ai gruppi un'ampia gamma di opzioni e di strategie. La ricerca giuridica più recente ha inoltre contribuito a mettere in evidenza il carattere ordinario del conflitto, che non appare più come una devianza o una patologia, bensì come un processo aperto delle relazioni sociali⁴.

¹ Cfr. G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano* [1974], Torino, 1979, pp. 330 sgg.; O. Capitani, *Dal Comune alla Signoria*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, Torino, 1981, vol. IV, pp. 149-150; e A.I. Pini, *Dal comune città-stato al comune ente amministrativo* [1981], in Id., *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna, 1986, pp. 140 sgg.

² Cfr. Tabacco, *Egemonie sociali*, cit., p. 350-352; Capitani, *Dal Comune alla Signoria*, cit., p. 148; E. Artifoni, *Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale*, in *La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età contemporanea*, diretta da N. Tranfaglia - M. Firpo, vol. II: *Il Medioevo. 2. Popoli e strutture politiche*, Torino, 1986, pp. 481 sgg.; e P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, 1991, p. 139.

³ Cfr., per un primo orientamento, P. Stein, *I fondamenti del diritto europeo* [1984], Milano, 1987; M.R. Damaska, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo* [1986], Bologna, 1991; V. Ferrari, *Funzioni del diritto. Saggio critico-ricostruttivo*, Roma-Bari, 1987; e N. Rouland, *Aux confins du droit*, Paris, 1991.

⁴ Per una prima introduzione, cfr. S. Roberts, *Order and Dispute. An Introduction to Legal Anthropology*, Harmondsworth, 1979; N. Rouland, *Anthropologie juridique*,

La documentazione prodotta in ambito urbano – gli atti giudiziari e notarili, le fonti normative e deliberative, e le cronache cittadine – evidenzia, infatti, come largo spazio avessero i modi infragiudiziari di soluzione delle dispute (paci, arbitrati, vendette, faide), mentre l'attività giudiziaria dei tribunali non svolgeva che un ruolo assai parziale, e sostanzialmente ideologico, di legittimazione dei poteri comunali⁵. Soprattutto, una nozione non negativa del conflitto apre soluzioni interpretative nuove anche alla storia della lotta politica e può contribuire, con nuove indagini e con la riddiscussione di temi classici, al fecondo rinnovamento che la storia politica conosce in questi anni e del quale partecipano anche le ricerche sul medioevo comunale italiano⁶.

In particolare, attendono da tempo di essere rivisitate le interpretazioni tradizionali della lotta politica. Come è noto, la ricostruzione delle lotte di fazione si è a lungo divisa tra spiegazioni in termini di conflitto di classe (*militēs* contro *pedites*, nobili contro popolo, magnati contro popolani) e spiegazioni in termini di scontro per il potere all'interno di un ceto dirigente socialmente omogeneo e diviso solo da motivazioni ideologiche (guelfi contro ghibellini o colori analoghi)⁷. Tali spiegazioni hanno messo in evidenza aspetti importanti della politica comunale, ma hanno sostanzialmente eluso l'analisi delle sue modalità e del suo ricondursi a specifiche logiche di conflitto.

La maggiore difficoltà interpretativa si è rivelata essere soprattutto quella di conferire un senso alla violenza con cui si esprimevano i confronti di fazione. Anche i tentativi di concettualizzarla si sono risolti in spiegazioni tautologiche, secondo cui i comportamenti violenti originerebbero dal contesto generale di violenza della società comunale⁸. Di fatto, ha prevalso una valutazione negati-

Paris, 1988. Analisi di società storiche sono raccolte in *Disputes and Settlements. Law and Human Relations in the West*, ed. by J. Bossy, Cambridge, 1983; e *The settlement of disputes in early medieval Europe*, ed. by W. Davies - P. Fouracre, Cambridge, 1986.

⁵ Sul pluralismo giudiziario nella società comunale, oltre che ai capitoli che seguono, mi permetto di rinviare all'analisi che ho avviato in A. Zorzi, *La giustizia a Firenze in età comunale (1250-1343). Pratiche sociali, sistemi giudiziari, configurazioni istituzionali*, tesi di dottorato di ricerca in storia medievale, Università degli studi di Firenze, 1992; e Id., *Conflits et pratiques infra-judiciaires dans les formations politiques italiennes des XIIIe-XVe siècles*, in *L'infrajudiciaire de l'antiquité au XXe siècle*, sous la direction de B. Garnot, Dijon, 1996.

⁶ Cfr. G. Sergi, *Le istituzioni dimenticate: il medioevo*, "Quaderni storici", 74 (1990), pp. 412-413.

⁷ Dalle indagini classiche di G. Salvemini, *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295* [1899], Torino, 1960; e N. Ottokar, *Il Comune di Firenze alla fine del Duecento* [1926], Torino, 1962, a quelle più recenti, per esempio, di E. Cristiani, *Nobiltà e popolo nel comune di Pisa. Dalle origini del podestariato alla signoria dei Donoratico*, Napoli, 1962; e Tabacco, *Egemonie sociali*, cit., pp. 275 sgg. e 330 sgg.; e Id., *Ghibellinismo e lotte di partito nella vita comunale italiana*, in *Federico II e le città italiane*, a cura di P. Toubert - A. Paravicini Bagliani, Palermo, 1994, pp. 335-343.

⁸ Cfr., per esempio, *Violence and civil disorder in Italian cities, 1200-1500*, ed. by

va di tali pratiche sociali⁹, interpretate come causa della crisi degli ordinamenti comunali e dell'affermazione dei poteri signorili¹⁰. A ben vedere, tale interpretazione ha il limite di assumere come valida la spiegazione fornita dai cronisti popolani, artefici di una visione negativa delle violenze che potevano minacciare il pacifico stato dell'ordinamento comunale.

Di fronte a forme apparentemente caotiche di espressione della politica, si è cioè quasi sempre ricorsi alla pretesa razionalità di spiegazioni motivazionali (calcolo di opportunità, lotta di classe, affermazione di prerogative nobiliari, etc.). Anche quando si sono individuati i caratteri di faida alla base dei conflitti di fazione, se ne è disconosciuto il potenziale valore interpretativo. Al contrario, la lotta politica tra i lignaggi aristocratici originava proprio dalla rete di relazioni di inimicizia che nei conflitti di faida esprimeva una pratica politica ordinaria. Il capitolo 4 ricostruisce un episodio fiorentino ben noto, la lotta tra le fazioni dei Bianchi e dei Neri nell'età di Dante, da un punto di vista finora meno indagato: mettendone in evidenza, cioè, la genesi come conflitto di faida tra le casate magnatizie dei Cerchi e dei Donati per l'egemonia nella società politica comunale. La faida vi appare un modo di organizzare e condurre il conflitto politico su una pluralità di livelli, ricorrendo sia alle pratiche infragiudiziarie sia alla risorsa costituita dalla giustizia comunale.

Il confronto tra magnati e popolani rappresenta a sua volta un terreno privilegiato del nesso tra politica e giustizia. Paradossalmente, per quanto la lotta antimagnatizia gravitasse intorno a un ben definito nucleo di disciplina penale, la prospettiva della storia giudiziaria è rimasta finora trascurata nello studio di questi temi. Il capitolo 5 si sofferma dunque su alcune questioni che investono l'interpretazione generale delle misure antimagnatizie, evidenziando, in particolare, come esse servirono al 'popolo' per legittimarsi e per attuare la ristrutturazione della società politica, il ricambio, vale a dire, del ceto dirigente comunale. Nella discriminazione dei magnati le forze di 'popolo' seppero infatti individuare uno strumento di negoziazione politica. In altri termini, la proscrizione politica dei magnati, la dura disciplina penale che ne colpiva i comportamenti violenti, il ricorso diffuso a procedure straordinarie, servirono il processo che portò un

L. Martines, Berkeley, 1972; e J. Heers, *Partiti e vita politica nell'Occidente medievale* [1977], Milano, 1983.

⁹ Un termine che è ormai "diventato di uso generale: tanto con riferimento a pratiche di lavoro quanto a pratiche conflittuali": E. Grendi, *Il Cervo e la repubblica. Il modello ligure di antico regime*, Torino, 1993, p. XV.

¹⁰ Cfr., per esempio, Tabacco, *Egemonie sociali*, cit., pp. 352 sgg.; Capitani, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 147 sgg.; e G. Chittolini, *La crisi delle libertà comunali e le origini dello Stato territoriale* [1970], in Id., *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino, 1979, pp. 7 sgg. Una prima revisione di queste posizioni è nelle acute osservazioni di L. Martines, *Potere e fantasia. Le città stato nel Rinascimento* [1979], Roma-Bari, 1981, pp. 81 sgg.

gruppo ben definito di famiglie di estrazione mercantile e artigiana a fare di tali misure un elemento di contrattazione nel controllo dell'accesso agli uffici e nell'educazione a una cultura politica non più fondata sul conflitto armato.

Con uno sguardo comparativo esteso ad altre esperienze politiche italiane, il capitolo 6 ripercorre infine il tema del conflitto e dei sistemi infragiudiziari mettendo in evidenza come occorra superare il punto di vista che interpreta queste pratiche come privatistiche e residuali, come tappe intermedie nella progressiva affermazione dello Stato. Al contrario, è proprio nell'interazione con le istituzioni giudiziarie, con la dimensione giuridica e con le pratiche di governo, che i modi infragiudiziari possono essere colti nella pienezza delle loro implicazioni. Dall'analisi del pluralismo giudiziario proprio alle formazioni politiche italiane nella fase di transizione dall'età comunale a quella degli stati territoriali, emerge con rilievo come le trasformazioni nell'esercizio della giustizia furono determinate dal mutamento delle pratiche infragiudiziarie più che dall'affermazione di una funzione pubblica di amministrazione della giustizia.

La faida Cerchi-Donati

1. Faide e fazioni nella lotta politica comunale

Come nelle altre città, anche a Firenze la pratica della faida rappresentò un elemento conduttore della lotta politica tra i lignaggi aristocratici. Questa era infatti alimentata da una rete di relazioni che nei conflitti di faida esprimeva una pratica politica ordinaria. “Guerra”, d’altro canto, era una componente del sintagma che con “briga” e “inimicizia” le fonti usano per indicare il conflitto di faida. Le deliberazioni consiliari cercavano, per esempio, di favorire la pace tra coloro “qui habent *guerras et inimicitias*”¹, o tra gli “habentes *guerram seu inimicitiam patentem*”², mentre cronisti come Giovanni Villani osservavano come “i grandi di Firenze [... fossero] tra lloro in tante *brighe e discordie* [...] com’erano allora ch’egli avea grande *guerra* tra gli Adimari e’ Tosinghi”³. Le cronache si limitavano a menzionare solo le faide più ramificate e violente, senza rimarcare la trama quotidiana dei conflitti, a riprova di quanto essi costituissero di fatto uno dei modi ordinari e riconosciuti della lotta politica.

Occorre dunque ripartire dall’analisi testuale della documentazione, non solo per evidenziarne l’elemento ideologico, ma soprattutto per cogliere i modi in cui i contemporanei concepivano e descrivevano le logiche e le pratiche del conflitto politico. Nelle fonti di età comunale, il linguaggio delle relazioni sociali e politiche appare infatti dominato dai concetti di amicizia e inimicizia. Da esse emerge esplicitamente come le relazioni di solidarietà familiare e di fazione definissero i meccanismi di tutela dell’identità del singolo e dell’onore del lignaggio anche attraverso il conflitto. L’educazione civile del cittadino comunale era in realtà anche l’educazione ai modi della vendetta e della faida⁴. Questi facevano

¹ Archivio di Stato di Firenze [cui appartengono tutte le successive citazioni documentarie], *Provvisioni, Registri* [d’ora in poi PR], 10, c. 260r-v, 27 giugno 1300. I corsivi, come nelle note successive, sono miei.

² *Statuti della repubblica fiorentina. Statuto del podestà dell’anno 1325*, a cura di R. Caggese, Firenze, 1921, III, CXXVII, p. 279.

³ Giovanni Villani, *Nuova cronica*, a cura di G. Porta, Parma, 1990-1991, IX, I, vol. II, pp. 11-12.

⁴ Cfr., più approfonditamente, *infra*, cap. 5 § 2.2.

parte della cultura diffusa, e non vanno perciò intesi come mere espressioni di odi personali, disconoscendo la forte connotazione politica di tali pratiche.

Sistema di autoregolazione e di limitazione della violenza – nell’alternanza di momenti di scontro e di lunghe fasi di negoziazione, e nell’interazione tra le parti in conflitto e l’azione delle autorità comunali⁵ –, la faida non costituiva infatti un elemento di disordine e di perturbazione dell’ordine civico. Al contrario, quei conflitti e quegli scontri di fazione che sono quasi sempre apparsi alla storiografia tradizionale come lotte caotiche originate da motivazioni “private” sulle quali il comune sarebbe riuscito ad affermare progressivamente il monopolio della forza “pubblica”⁶, ritrovano nei meccanismi della faida un livello di interpretazione che conferisce loro il senso di modi originari del discorso e del conflitto politico⁷. Le lotte di fazione servivano infatti l’ordinarsi della società politica in due grandi schieramenti che originavano quasi sempre da una faida tra famiglie.

Scorrendo le cronache cittadine, si può infatti ricostruire la gamma di motivazioni materiali, simboliche e politiche che sostanziano le relazioni politiche nelle città. Nella loro varietà esse non paiono affatto ricondursi a elementi ideologici, ma più semplicemente all’universo delle relazioni di amicizia e inimicizia, a legami parentali, a interessi economici comuni. Ciò che i cronisti descrivono sono infatti i modi reali della lotta politica nella società comunale, nei quali i conflitti sorti per questioni di onore e per l’egemonia sociale in ambito nobiliare sostanziano la competizione per il potere cittadino e si manifestavano in forma di fazione proprio nel momento in cui si collegavano all’universo politico esterno, dominato nel corso del secolo XIII dalle contrapposte coordinazioni guelfa e ghibellina.

I collegamenti parentali, clientelari ed economici venivano comunemente percepiti e rappresentati come le motivazioni primarie dei legami di amicizia e inimicizia, e quindi della lotta politica. Così, per esempio, in tempi e luoghi diversi, i conflitti tra i Bostoli e i Tarlati ad Arezzo, tra i Solari e i Guttuari ad Asti, tra i Colleoni e i Soardi a Bergamo, tra i Geremei e i Lambertazzi a Bologna, tra i Gabrielli e i Raffaelli a Gubbio, tra i Torriani e i Visconti a Milano, tra i Monaldeschi e i Filippeschi a Orvieto, tra gli Oddi e i Baglioni a Perugia, tra i Raspanti e i Bergolini a Pisa, tra i Roberti e i Dal Sesso a Reggio, tra i Tolomei e i Salimbeni a Siena, tra i Conti e i Monticoli a Verona, e così via, si riconducevano a una stratificazione di dispute per interessi materiali, di conflitti per questioni d’onore, di inimicizie

⁵ Su questi aspetti, cfr. l’approfondimento *infra*, cap. 6 §§ 2-3.

⁶ Così, per esempio, in J. Heers, *Partiti e vita politica nell’Occidente medievale* [1977], Milano, 1983, che pur riconoscendo nella faida e nella vendetta i meccanismi di base della lotta di fazione, li interpreta come modi residuali della lotta politica.

⁷ Cfr., per alcuni esmpi di analisi, A. Torre, *Faide, fazioni e partiti, ovvero la ridefinizione della politica nei feudi imperiali delle Langhe tra Sei e Settecento*, “Quaderni storici”, n.s., 63 (1986), pp. 775-810; e O. Raggio, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino, 1990.

interfamiliari, di lotte per il predominio politico, quasi sempre intrecciate e sovrapposte, e comunque tutte riconducibili alla logica della faida.

Anche a Firenze, la divisione della società politica comunale in due fazioni originava infatti dall'ordinarsi dicotomico degli schieramenti cui costringeva la logica del conflitto di faida⁸. Alla base del primo grande conflitto interno all'aristocrazia consolare fu, per esempio, una faida tra contrapposte coalizioni di famiglie: da un lato gli Uberti e gli altri lignaggi a loro collegati, dall'altro i Giandonati e le famiglie che egemonizzavano da tempo il consolato. La crisi scoppiò nel 1177 quando il potente e filoimperiale lignaggio degli Uberti trasse forza dalla pace di Venezia, che apriva definitivamente al Barbarossa il controllo della Toscana, per muovere guerra al ristretto gruppo di famiglie che, stretto intorno alla consorzeria di torre dei Giandonati, Fifanti e Iudi, controllava da anni il consolato. La "gran discordia e guerra" che la cronaca pseudo-latiniana indica "intra' consoli di Firenze e la casa degli Uberti"⁹ durò più di due anni, scandita da scontri durissimi e incendi che devastarono metà della città antica¹⁰.

A un'analisi attenta si può rilevare come questa prima divisione generò le filiere degli schieramenti conflittuali successivi, dando vita alla tradizione fazionaria duecentesca, così almeno quale fu ripresa e trasmessa dalla cronachistica. Intorno agli Uberti venne coalizzandosi un gruppo ben identificato di lignaggi (Lamberti, Amidei, Fifanti, Tedaldini, Caponsacchi, Bogolesi, etc.) che intrecciarono le proprie inimicizie con altre stirpi anch'esse chiaramente identificate (Buondelmonti, Donati, Infangati, Uguccioni, Adimari, etc.) e sempre raccordate al lignaggio dei Giandonati: è ciò che emerge, per esempio, dall'analisi delle "guerre" urbane ricordate dalle cronache per gli anni 1216, 1238-1239, 1241, 1242, 1245-1246 e 1248¹¹. Sempre la tradizione cronistica fa risalire alla faida tra Amidei e Buondelmonti (e gruppi familiari collegati) del 1216 "la cagione e cominciamento delle maledette parti guelfa e ghibellina in Firenze"¹², con conseguente elencazione (sia pure a posteriori) delle famiglie di ciascuna parte¹³.

⁸ La faida può essere considerata come un tentativo di ridefinire le relazioni sociali rendendo totali rapporti parziali, e inserendo le persone in un universo più vasto di rapporti dicotomici tra due fronti in conflitto: cfr. Torre, *Faide, fazioni e partiti*, cit., pp. 781-782; e anche *infra*, cap. 6 §§ 2-3.

⁹ *Cronica fiorentina compilata nel secolo XIII*, in *Testi fiorentini del Duecento e dei primi del Trecento*, a cura di A. Schiaffini, Firenze, 1954, p. 104.

¹⁰ Cfr. R. Davidsohn, *Storia di Firenze* [1896-1927], Firenze, 1973, vol. I, pp. 819-830; e ancora P. Villari, *I primi due secoli della storia di Firenze. Ricerche*, Firenze, 1905², pp. 135-138.

¹¹ Cfr., per brevità, quanto in Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., vol. II, pp. 58-69, 332-333, 337-338, 383-385, 385-389, 431-432 e 457 sgg.

¹² Villani, *Nuova cronica*, cit., VI, XXXVIII, vol. I, p. 268.

¹³ Cfr. *ivi*, VI, XXXIX, vol. I, pp. 269-271; e Ricordano Malispini, *Storia fiorentina*, a cura di V. Follini, Firenze, 1816, C, pp. 81-82.

L'esilio dei guelfi nel 1248 aprì la lunga stagione del fuoruscitismo fiorentino – scandito dagli esodi in massa dei ghibellini nel 1251 e nel 1258, dei guelfi nel 1260 e ancora dei ghibellini nel 1266¹⁴ –, durante la quale l'uso politico del bando si frammischìo alle lotte di fazione. La proscrizione politica, la confisca dei beni e la condizione di debolezza giuridica cui esponeva il bando¹⁵, rese questa tipologia penale una delle risorse migliori del conflitto politico. Esponendo legalmente i banditi alla possibilità di essere offesi impunemente, il bando si inseriva infatti sistematicamente nelle pratiche del conflitto, nelle strategie di faida, che vi individuavano le occasioni propizie per esercitare la ritorsione vendicatrice¹⁶. Il periodo di grandi rivolgimenti nelle prevalenze politiche di parte trovò un termine provvisorio tra il 1279 e il 1280 quando Niccolò III fece promuovere nelle città toscane e in quelle dello Stato pontificio – in particolar modo a Bologna, a Siena e a Firenze – una riappacificazione tra guelfi e ghibellini che doveva servire i nuovi equilibri politici italiani dopo la fine dell'egemonia angioina¹⁷. La pacificazione generale promossa dal cardinal Latino tra le fazioni politiche si accompagnò a paci tra singole famiglie¹⁸, a conferma della stretta identità tra la pratica delle faide e i modi della lotta di fazione.

I modi del conflitto politico rimasero però immutati, se ancora negli anni ottanta, la descrizione di Giovanni Villani dei conflitti tra i lignaggi fiorentini poteva essere la seguente: “in que' tempi i grandi di Firenze [...] furono tra lloro in tante brighe e discordie [...], com'erano allora ch'egli avea grande guerra tra gli Adimari e' Tosinghi, e tra i Rossi e' Tornaquinci, e tra i Bardi e' Mozzi, e tra i Gherardini e' Manieri, e tra i Cavalcanti e' Bondelmonti, e tra certi de'

¹⁴ Sul fuoruscitismo fiorentino la bibliografia è ancora frammentaria. Specifico ma esile è l'intervento di C. Guimbard, *Exil et institutions du Comune à Florence dans la seconde moitié du XIIIe siècle*, in *Exil et civilisation en Italie (XIIe-XVIe siècles)*, études réunies par J. Heers - Ch. Bec, Nancy, 1990, pp. 21-31. Molti riferimenti a Firenze hanno Heers, *Partiti e vita politica*, cit., pp. 171 sgg.; R. Starn, *Contrary Commonwealth. The Theme of Exile in Medieval and Renaissance Italy*, Berkeley, 1982; e la raccolta *Exil et civilisation en Italie*, cit.

¹⁵ Sul bando in età comunale, cfr., per una prima informazione, J. Köhler, *Das Strafrecht der italienischen Statuten vom 12.-16. Jabrbundert*, Mannheim, 1897, pp. 56 sgg.; C. Ghisalberti, *La condanna al bando nel diritto comune*, “Archivio giuridico “Filippo Serafini””, s. VI, XXVII (1960), pp. 3-75; D. Cavalca, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano, 1978, pp. 42 sgg. in particolare. Per un esempio d'analisi, P.R. Pazzolini, *The Criminal Ban of the Sieneese Comune. 1225-1310*, Milano, 1979.

¹⁶ Sui rapporti tra bando e vendetta, cfr. G. Dahm, *Untersuchungen zur Verfassungs- und Strafrechtsgeschichte der italienischen Stadt im Mittelalter*, Hamburg, 1941, pp. 98 sgg.; e, per alcuni contesti d'analisi, M. Vallerani, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia, 1991, pp. 62 sgg., e gli esempi, oltre che in questo capitolo, *infra*, cap. 5 § 2.1.

¹⁷ Cfr. G. Fasoli, *La pace del 1279 tra i partiti bolognesi*, “Archivio storico italiano”, XCI (1933), pp. 49-68; e M. Sanfilippo, *Guelfi e ghibellini a Firenze: la ‘pace’ del cardinal Latino (1280)*, “Nuova rivista storica”, LXIV (1980), pp. 1-24.

¹⁸ Ivi, p. 22.

Bondelmonti e' Giandonati, e tra' Visdomini e' Falconieri, e tra i Bostichi e' Foraboschi, e tra' Foraboschi e' Malispini, e tra' Frescobaldi insieme, e tra la casa de' Donati insieme, e più altri casati"¹⁹. Nel suo riproporsi incessante, la lotta di fazione non esprimeva dunque una patologia, bensì definiva il conflitto come uno dei modi ordinari di condurre la lotta politica. In altri termini, la faida si configurava come un'idioma della competizione politica.

Condizione necessaria per sostenerne tale articolazione era pertanto il coinvolgimento di strutture familiari solide economicamente, coese spiritualmente, capaci di mantenere nel tempo l'inimicizia e di alimentare la sua memoria, ardite nell'azione, e spesso preparate a gestire un confronto armato. Requisiti che erano reinterpretati culturalmente – nell'elaborazione della tradizione della faida, del vincolo parentale del sangue, della tutela del sentimento familiare dell'onore – da letterati e pensatori laici come Brunetto Latini e Dante²⁰. Celeberrimo è, da questo punto di vista, il conflitto tra i Cerchi e i Donati dove fu palesemente la faida a fornire un linguaggio alla lotta politica e ad animare la “guerra” tra i Bianchi e i Neri a cavallo del 1300²¹. Una felice concentrazione documentaria di documenti pubblici e, soprattutto, di testi cronachistici – a cominciare da quelli di Dino Compagni, Giovanni Villani e Marchionne di Coppo Stefani, che spiccano per precisione del vocabolario, selezione dei temi trattati e chiarezza delle categorie interpretative²² – consente di ricostruire tale episodio, mettendone in evidenza la genesi e l'ordinarietà della sua regolazione come conflitto per l'egemonia nella società politica comunale.

2. *Genesi di un conflitto tra lignaggi*

Rispetto ad altre faide di cui si ha notizia²³, quella tra i Cerchi e i Donati fu più breve ma più intensa, svolgendosi in pratica nel corso di una generazione tra gli ultimi decenni del secolo XIII e i primissimi anni del XIV.

¹⁹ Villani, *Nuova cronica*, cit., IX, I, vol. II, pp. 11-12.

²⁰ Cfr. *infra*, cap. 5 § 2.2., per un approfondimento.

²¹ Sui Bianchi e i Neri la letteratura è nutrita: cfr. almeno I. Del Lungo, *I Bianchi e i Neri. Pagine di storia fiorentina da Bonifazio VIII ad Arrigo VII per la vita di Dante*, Milano, 1921² (pp. 117 sgg., per la narrazione della faida).

²² Sul Compagni, cfr. I. Del Lungo, *Dino Compagni e la sua Cronica*, 3 voll., Firenze, 1879-1887; G. Arnaldi, *Dino Compagni cronista e militante “popolano”*, “La cultura”, XXI (1983), pp. 37-82; Id., “Cronica delle cose occorrenti ne' tempi suoi” di Dino Compagni, in *Letteratura italiana. Le Opere*, Torino, 1992, vol. I, pp. 331-350. Sullo Stefani, cfr. E. Sestan, *Buonaiuti Baldassarre, detto Marchionne di Coppo Stefani*, voce del *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, 1972, vol. XV, pp. 105-112; sul Villani, cfr. F. Ragone, *Le scritture parlate. Qualche ipotesi sulla redazione delle cronache volgari nel Trecento dopo l'edizione critica della “Nuova Cronica” di Giovanni Villani*, “Archivio storico italiano”, CXLIX (1991), pp. 783-810.

²³ Cfr. *infra*, cap. 5 § 2.1.

I Cerchi costituivano ormai in quel periodo un lignaggio tra i più ricchi e potenti della città, articolato in rami distinti per lo più da colori (Cerchi Neri del rione di Porta San Piero, Cerchi Bianchi di S. Procolo, Cerchi Bianchi del Garbo, Cerchi di S. Romolo, etc.), e con gran seguito di “famigli e cavalli”²⁴. Di origini modeste, inurbati a Firenze dalla Valdisieva probabilmente nel secolo XII, essi crebbero in ricchezza con la mercatura e la banca, fino ad assurgere tra le compagnie di commercio più importanti in Europa. Lignaggio non nobile, dunque, ma di mercanti ricchissimi, alcuni dei quali (circa una ventina) furono insigniti della *militia* dal comune di Firenze per essersi distinti nelle battaglie di Montaperti (1260) e soprattutto di Campaldino (1289)²⁵. Pur collegati con “grandi parentadi”²⁶ ai lignaggi maggiori di Firenze, e pur giunti a partecipare dello stile di vita cavalleresco²⁷, la reputazione dei Cerchi rimase sempre quella di “uomini di basso stato [...] venuti di piccolo tempo in grande stato e potere”²⁸. *Parvenus* plutocrati, essi non riuscirono mai a celare quell’arroganza e quella “bizzarra salvatichezza” messe in rilievo dai cronisti popolani.

I Donati, invece, erano uno dei lignaggi militari più antichi di Firenze. Originari anch’essi della Valdisieva, nell’età di Dante costituivano ormai una casata in incipiente declino, divisa in più rami e minata da conflitti intestini. “Più antichi di sangue”, dunque, “ma non sì ricchi”²⁹ come i Cerchi, per rimanere all’opinione comune ripresa dai cronisti, essi si caratterizzavano soprattutto come “gentili uomini e guerrieri”³⁰. La violenza e l’uso delle armi costituivano ancora la loro principale risorsa, tanto da guadagnarsi l’appellativo di “Malefami”³¹. Inevitabile fu il loro inserimento nel novero delle famiglie magnatizie, al pari, peraltro, dei Cerchi che, pur di tradizione cavalleresca più recente, si erano ormai avvezzi a comportamenti di “grandigia”.

Entrambe aderenti, sin dalle prime divisioni cittadine, alla parte guelfa, le casate dei Cerchi e dei Donati erano comunque irriducibilmente diverse per

²⁴ Dino Compagni, *La cronica delle cose occorrenti ne’ tempi suoi*, a cura di I. Del Lungo, *RR.II.SS.*, IX/2, 2 voll., Città di Castello, 1913-1916, I, XX, p. 55. Sui Cerchi, cfr. le varie voci del *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, 1979, vol. XXIII, pp. 685-700; e dell’*Enciclopedia dantesca*, Roma, 1970, vol. I, pp. 915-918.

²⁵ Cfr. S. Gasparri, *I “milites” cittadini. Studi sulla cavalleria in Italia*, Roma, 1992, pp. 62-63.

²⁶ Villani, *Nuova cronica*, cit., IX, XXXIX, vol. II, p. 63.

²⁷ Cfr. Compagni, *La cronica*, cit., I, XX, p. 55; e Gasparri, *I “milites” cittadini*, cit., pp. 62-63.

²⁸ Compagni, *La cronica*, cit., I, XX, p. 55; e Villani, *Nuova cronica*, cit., IX, XXXIX, vol. II, p. 63.

²⁹ Compagni, *La cronica*, cit., I, XX, p. 55. Sui Donati, cfr. le varie voci del *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, 1992, vol. XLI, pp. 10-61; e dell’*Enciclopedia dantesca*, Roma, 1970, vol. II, pp. 555-568.

³⁰ Villani, *Nuova cronica*, cit., IX, XXXIX, vol. II, p. 63.

³¹ Ossia “fammi male”: *ibidem*.

origini patrimoniali. Agli occhi dei cronisti era questo un elemento di differenziazione di mentalità e di cultura che sembrava motivare una naturale attitudine dei Donati a battersi per la conquista del potere e, viceversa, una maggiore propensione dei Cerchi a fare della disponibilità di risorse lo strumento per l'azione politica³²: quanto i primi si comportavano da “guerrieri”, tanto i secondi apparivano “morbidi”³³.

L'ostentazione delle ricchezze da parte dei Cerchi fu certo tra gli elementi che contribuirono ad alimentare la crescente inimicizia tra le due famiglie. In origine, i rapporti dovevano invece essere buoni se Corso Donati, personalità spiccata – “che per sua superbia fu chiamato il Barone”³⁴–, capo famiglia e *leader* principale della sua parte, aveva sposato in prime nozze la sorella di Niccolò de' Cerchi (se non, addirittura, come vorrebbero altre fonti, di Vieri de' Cerchi)³⁵. Ma fu proprio il sospetto avvelenamento di quest'ultima da parte del marito – una voce che circolò a Treviso negli anni successivi al decesso, che avvenne durante una podesteria del Donati in quella città³⁶– a creare le prime ragioni di discordia tra i due casati.

Ragioni che crebbero quando, nel novembre 1280, Vieri e altri membri dei Cerchi acquistarono da Guido Salvatico dei conti Guidi case, terreni e, soprattutto, il palazzo nel sesto di Porta San Piero, adiacente alle proprietà dei Pazzi e dei Donati. Il nuovo insediamento segnava il definitivo raggiungimento dello *status* di famiglia potente anche sul piano dell'immagine sociale. Il palazzo fu restaurato e “cresciuto”, e intorno a esso i Cerchi presero a sfoggiare appieno la propria ricchezza, “tenendo gran vita”: “vestivano bene, e teneano molti famigli e cavalli, e aveano bella apparenza”³⁷. L'ostentazione suonò provocatoria agli occhi dei vicini Donati, abituati, al contrario, a considerare dall'alto in basso le famiglie senza tradizione militare: “veggendo i Cerchi salire in altezza” – una crescita che era sia materiale sia sociale, e che i Donati vissero con crescente disagio –, essi cominciarono così a nutrire un “grande odio contra loro”³⁸. L'opinione dei cronisti è chiarissima a tale proposito: Giovanni Villani osserva, per esempio, come “per la conversazione de la loro invidia co.la bizzarra salvatichezza nacque il superbo isdegno tra.loro”³⁹.

³² Cfr. G. Rossetti, *Gli storici nella civiltà cittadina italiana*, in *Il ruolo della storia e degli storici nelle civiltà*, Messina, 1982, p. 176.

³³ Villani, *Nuova cronica*, cit., IX, XXXIX, vol. II, p. 63.

³⁴ Compagni, *La cronica*, cit., II, XX, p. 126. Su di lui, cfr. ora S. Raveggi, *Donati, Corso*, voce del *Dizionario biografico degli italiani*, cit., 1992, vol. XLI, pp. 18-24.

³⁵ Cfr. Compagni, *La cronica*, cit., p. 56, nota 9.

³⁶ Cfr. Ferreto Ferreti, *Historia rerum in Italia gestarum ab anno MCCL ad annum MCCCXVIII*, in *Le opere di Ferreto de' Ferreti vicentino*, a cura di C. Cipolla, 3 voll., Roma, 1908-1920, vol. I, pp. 76-97, sulla faida tra i Cerchi e i Donati.

³⁷ Compagni, *La cronica*, cit., I, XX, p. 55.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ Villani, *Nuova cronica*, cit., IX, XXXIX, vol. II, p. 63.

L'ostilità latente sfociò in aperto conflitto quando Corso Donati riuscì a sposare in seconde nozze la ricca ereditiera Tessa degli Ubertini, contro la volontà dei parenti di questa, tra i quali figuravano anche i Cerchi. Nonostante vari ricorsi al tribunale vescovile e alla curia pontificia, alla fine nel 1296 il "Barone" l'ebbe vinta "per forza"⁴⁰, assicurandosi il controllo di un patrimonio di circa 6.000 fiorini⁴¹. Il Donati, d'altra parte, non era nuovo a imprese del genere. La sua vita fu infatti scandita da una spregiudicata politica matrimoniale, finalizzata non solo alla tessitura di alleanze politiche ma anche alla caccia di doti e di eredità. Le sue tre mogli provennero tutte da casati ricchissimi (da mercanti come i Cerchi, da grandi proprietari fondiari come gli Ubertini e infine, nel 1302, dalla stirpe dei da Faggiola), ed egli seppe utilizzare disinvoltamente a tal fine anche le donne della sua famiglia, a cominciare dalle sorelle Ravenna – cui contese nel 1280 la ricca eredità del marito, il mercante Bello Ferrantini, quando con la vedovanza ella decise di ritirarsi in convento –, e Piccarda – strappata contro la sua volontà al chiostro di Monticelli per darla in sposa al fedele alleato Rossellino Della Tosa⁴².

Il contrasto con gli Ubertini si protrasse nel tempo. Dopo averla irretita per sposarne la figlia – ricorda infatti il Compagni che "la madre della fanciulla, vedendolo bellissimo uomo, contro alla volontà degli altri conchiuse il parentado"⁴³–, Corso Donati intentò nel 1299 un processo a Giovanna degli Ubertini accusandola pretestuosamente di avere gestito male il patrimonio della moglie. Corrompendo il podestà – il famigerato Monfiorito da Coderta il cui regime, ricordato con toni indignati dal Compagni ("palesamente lui e la sua famiglia vendevano la giustizia, e non ne schifavano prezzo per piccolo o grande che fusse"), finì con la tortura, l'imprigionamento e una fuga ignomignosa⁴⁴–, egli ottenne in un primo tempo la condanna della suocera. Lo scalpore suscitato dalla sentenza fu però enorme e causa del moto popolare che destituì il rettore e portò alla revisione dei suoi processi; ciò consentì a Giovanna di ottenere giustizia. Il conflitto col genero era ormai così teso che alla morte della figlia nel 1302, ella riuscì a escluderlo dalla tutela del nipote Iacopo, istituendo quest'ultimo proprio erede⁴⁵.

L'intraprendenza di Corso Donati nella ricerca di alleanze interfamiliari e di cespiti patrimoniali non costituiva un caso eccezionale, ma seguiva le logiche

⁴⁰ Compagni, *La cronica*, cit., I, XX, p. 56.

⁴¹ L'episodio è ricostruito in G. Levi, *Bonifazio VIII e le sue relazioni col Comune di Firenze. Contributo di studi e documenti nuovi alla illustrazione della "Cronica" di Dino Compagni*, "Archivio della Società romana di storia patria", V (1882), pp. 380-393.

⁴² Cfr., da ultimo, C. Lansing, *The Florentine Magnates. Lineage and Faction in a Medieval Commune*, Princeton, 1991, pp. 126-127.

⁴³ Compagni, *La cronica*, cit., I, XX, p. 56.

⁴⁴ Cfr. Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., vol. III, pp. 96-100; e Compagni, *La cronica*, cit., I, XIX, p. 53, anche per la citazione.

⁴⁵ Cfr. Levi, *Bonifazio VIII*, cit., pp. 384-385.

ordinarie del mercato matrimoniale, funzionali all'identità di genere e ai principi agnati su cui i fiorentini fondavano le strategie familiari di accrescimento e tutela patrimoniale⁴⁶. Semmai essa consente di individuarvi il segno di una sostanziale crisi economica del lignaggio dei Donati, non più così solido come in passato, o quanto meno crescentemente inadeguato a sostenere le spese di decoro e militari che per tradizione erano proprie di un potente lignaggio di *milites*⁴⁷. Da qui la necessità di immettere in un patrimonio inaridito ricchezze fresche, che potevano provenire solo da un'abile politica di collegamenti familiari.

Come sempre, erano le donne a essere oggetto di tale scambio sociale e strumento per il controllo del patrimonio. Talora ciò poteva alimentare tensioni tra le famiglie e spesso anche all'interno dello stesso casato⁴⁸. Nel caso dei Cerchi e Donati, fu questo uno dei livelli iniziali di manifestazione del conflitto; esso consente di apprezzare come le strategie delle parti attivassero tali risorse e individuassero nel diritto successorio e matrimoniale una cornice giuridica di riferimento intorno alla quale veniva in genere articolandosi un primo confronto processuale mediato dai giuristi. Spesso però la sede di tribunale non risolveva il contenzioso, che trovava altrimenti nei modi infragiudiziari – arbitrari o violenti – il suo compimento.

Al pari delle donne, anche i giovani svolgevano un ruolo peculiare nei conflitti interfamiliari. Riuniti nelle brigate cavalleresche, essi erano infatti i protagonisti principali delle provocazioni e degli scontri fisici tra i lignaggi. Se intorno alle donne si tessevano relazioni parentali e legami di amicizia, nelle brigate i rampolli di casate amiche usavano radunarsi per rinsaldare, in pratiche giovanili di svago e di addestramento militare, collegamenti sociali e (potenzialmente) politici più ampi. Era in questi gruppi armati – e nelle loro cerimonie⁴⁹ – che si forgiavano alcuni dei legami di più intensa solidarietà tra i gruppi familiari in

⁴⁶ Su questo punto, cfr. Lansing, *The Florentine Magnates*, cit., pp. 125-142; e Ch. Klapisch-Zuber, *Kinship and politics in fourteenth-century Florence*, in *The family in Italy from antiquity to the present*, ed. by D.I. Kertzer - R.P. Saller, New haven, 1991, pp. 208-228

⁴⁷ Sulla crisi dei lignaggi magnatizi, cfr. G. Dameron, *Revisiting the italian magnates: church property, social conflict, and political legitimization in the thirteenth-century Commune*, "Viator", 23 (1992), pp. 175-176; Lansing, *The Florentine Magnates*, cit., pp. 45, 57 sgg. e 176 sgg.; e, per uno sguardo più ampio, P. Cammarosano, *Aspetti delle strutture familiari nelle città dell'Italia comunale: secoli XII-XIV*, "Studi medievali", s. III, XVI (1975), pp. 431-432.

⁴⁸ Esempi sono in Lansing, *The Florentine Magnates*, cit., pp. 80-83 e 109-111; e, per il secolo XV, anche in T. Kuehn, *Law, family and women: toward a legal anthropology of Renaissance Italy*, Chicago, 1991.

⁴⁹ Sulle brigate e sui rituali cavallereschi giovanili, cfr. F. Cardini, *I giorni del sacro. Il libro delle feste*, Novara, 1983, pp. 234-238; Id., *Simboli e rituali a Firenze*, "Quaderni medievali", 27 (1989), pp. 87-90; Gasparri, *I "milites" cittadini*, cit., pp. 33 sgg. e 39 sgg.; e L. Ricciardi, *Col senno, col tesoro e colla lancia". Riti e giochi cavallereschi nella Firenze del Magnifico Lorenzo*, Firenze, 1992, pp. 71-83.

conflitto. Solidarietà che andava a integrare e rafforzare quella della famiglia – o, talvolta, di alcuni suoi rami – direttamente coinvolta in una faida.

I primi scontri tra i Cerchi e i Donati confermano la presenza di schieramenti conflittuali che travalicavano gli ambiti meramente familiari. Nel dicembre 1296, quando gli screzi sorti in seguito alle contrastate seconde nozze di Corso Donati dovevano essere vivissimi, la tensione tra i due gruppi erompette in occasione di una cerimonia funebre in casa Frescobaldi, quando i rispettivi giovani si trovarono a sedere “l’una parte al dirimpetto all’altra”⁵⁰. Alcuni cronisti riportano come tra gli invitati vi fosse Simone di Corso Donati e “li filgluoli [di] Manieri Bellicozzi, i quali aveano guerra colla casa di Gherardini, [...] e’ Gherardini v’erano similglante co.lloro gente”⁵¹; il sospetto reciproco provocò una reazione spropositata al levarsi in piedi improvviso, “o per raccontarsi i panni o per altra cagione”, di uno dei giovani: “nel levare della gente [...] dubitò l’uno dell’altro”, e “catuna parte temendo et recandosi l’arme in mano fecero insieme alcuna vista”⁵².

Pur incentrandosi sull’inimicizia tra i Manieri e i Gherardini, il confronto fu ricondotto – dai protagonisti come dai cronisti – alla faida che stava delineandosi tra i Cerchi e i Donati. La testimonianza di Paolino Pieri è molto interessante a tale proposito: essa mostra come la mobilitazione in armi successiva alla zuffa al mortorio si convogliò non casualmente alle case dei Donati – “misero la terra tutta a romore, et serraronsi le botteghe, et i Cavalcanti corsero alle case de’ Donati con loro amistà, Cerchi, Gherardini et altri Bianchi” – dove a guidare la difesa si distinse il figlio di Corso Donati – “s’aviaro et corsero infino presso a San Piero Maggiore, là dove e’ trovarono Simone di messer Corso con sua compagnia bene acconci”. Anche in questo frangente, le donne svolsero un ruolo specifico, collegato alle pratiche di onore, dileggiando gli assalitori: infatti, quando questi “furono a le case de Donati a Porta San Piero le donne dissero loro: *non venite qui, che non ci ha altro che donne! Andate a le case da San Piero Maggiore, che vi troverete forse degli uomini, che non crediamo che sieno ancora tutti fuggiti per paura di voi!*”⁵³.

A differenza degli altri cronisti, ma forse con maggiore attenzione allo svolgimento dei fatti, il Pieri individua in questo primo scontro armato, e negli esiti disonoranti che la parte dei Cerchi ebbe a subirne, la genesi dell’aperta divisione tra i due schieramenti: “Et sì li ricevettero, et più lance lanciando et con balestra saettando, si li ne fecero partire et tornare indietro mal loro grado et senza neuno onore, anzi n’ebbero disinore et vitipero. Et allora si discoperse il veleno, ch’e’ fiorentini avean nel cuore, et l’odiora pessime che si portavano a la celata, et

⁵⁰ Compagni, *La cronica*, cit., I, XX, p. 59.

⁵¹ *Cronica fiorentina*, cit., p. 147.

⁵² Cfr., rispettivamente, *ibidem*; e Paolino Pieri, *Cronica delle cose d’Italia dall’anno 1080 all’anno 1305*, a cura di A.F. Adami, Roma, 1755, pp. 61-62.

⁵³ *Ibidem*.

incominciassi a Firenze un gran distruggimento”. Mentre gli altri cronisti, a cominciare da Dino Compagni riconducono allo scontro del Calendimaggio 1300 – e alla sua assunzione simbolica – l’evento scatenante della divisione fazionaria, il Pieri riporta allo scontro di tre anni e mezzo prima la manifestazione iniziale della lotta tra le parti Bianca e Nera, laddove egli retrodata a questo momento la scelta di colore dei due schieramenti⁵⁴.

3. *Delinearsi degli schieramenti*

La faida prese corpo in un crescendo continuo di provocazioni e di scontri. Nel dicembre 1298 una zuffa si accese tra alcuni giovani dei Cerchi, guidati da Carbone, e alcuni coetanei dei Pazzi, tra i quali Chierico di Giachinotto, che rimase ferito. È interessante notare come il fatto fu portato in tribunale non tanto per addivenire a una punizione del colpevole quanto per alimentare il conflitto, come riconosceva una provvisione del 26 gennaio 1299 che annullava ogni querela derivante dalla rissa perché “notificationes facte et fieri intenduntur, ut dicitur, plus ad invidiam et scandala procreanda quam ad iustitiam prosequendam, propter quod innocentes ledi possent potius quam nocentes comprehendi in culpis, ex quo possent augeri hodia civium, et veritati et iustitie detrahi”⁵⁵.

In realtà la vendetta non si fece attendere, quando qualche tempo dopo i Donati assalirono in contado, presso Remole, alcuni dei Cerchi che tornavano in città dalle loro terre a Nepozzano e Pugliano; si ebbero feriti in entrambi gli schieramenti, e anche questa volta si portò il conflitto in tribunale, ove il podestà condannò alcuni membri di entrambe le parti⁵⁶. Se la pena doveva assolvere le prerogative d’ordine pubblico, la faida non si arrestò però all’azione giudiziaria. Al contrario, approfittando del fatto che alcuni giovani dei Cerchi erano tratti nelle carceri come mallevadori dei propri contumaci, Corso Donati riuscì a farli avvelenare, e a ucciderne quattro dei Cerchi, un Portinari e un Bronci⁵⁷.

⁵⁴ *Ibidem*: “Avendo in Firenze molte izze et brighe, et già fatta de la parte guelfa due parti, l’una si dicea Nera et l’altra Bianca, et erano grandi odi tra’ guelfi, spezialmente tra i Gherardini e’ Manieri, perciò che co’ Manieri si tenea messer Corso et quasi tutta la parte Nera, e i Gherardini avean con loro tutta la parte Bianca. Essendo catuna parte adunata a casa de’ Frescobaldi a una morta, nel levare della gente catuna parte temendo et recandosi l’arme in mano fecero insieme alcuna vista”.

⁵⁵ PR, 9, c. 137r-v, 26 gennaio 1298/9 [stile fiorentino].

⁵⁶ Fonti dell’episodio sono: Villani, *Nuova cronica*, cit., IX, XLI, vol. II, pp. 68-69; e Marchionne di Coppo Stefani, *Cronaca fiorentina*, a cura di N. Rodolico, RR.II.SS., XXX/1, Bologna, 1955², r. 221, pp. 81-82; cfr. anche Compagni, *La cronica*, cit., p. 56, nota 14.

⁵⁷ Sull’episodio, oltre alle fonti citate nella nota precedente, cfr. Compagni, *La cronica*, cit., I, XX, p. 57.

Il mandante non era certo, ma dell'episodio "fu molto incolpato messer Corso", come era logico che si sospettasse: "non si cercò il malificio, però che non si potea provare; ma l'odio pur crebbe di giorno in giorno"⁵⁸.

Se il sangue era già scorso, questi erano i primi morti della faida, che cominciava a diventare dirompente anche per le ramificazioni del conflitto che si innestavano sul corpo principale dell'inimicizia tra i Cerchi e i Donati. Si è già visto come la prima zuffa al mortorio Frescobaldi fosse originata dall'astio tra i Manieri e i Gherardini, gruppi familiari collegati ai primi, che trovavano nella dicotomia conflittuale principale l'alveo ideale per collocare la propria inimicizia. Allo stesso modo, i Pazzi, un lignaggio che coniugò anch'esso la tradizione militare al commercio del denaro, e che come i Donati erano insediati nel sesto di Porta San Piero e soffrirono il clamoroso insediarsi zonale dei Cerchi, svilupparono un'inimicizia specifica contro questi ultimi⁵⁹.

Il più celebre forse di questi conflitti 'minori' incastonati nella faida fazionaria tra i Cerchi e i Donati fu però l'inimicizia mortale che divise Corso Donati e "uno giovane gentile, nobile cavaliere", il poeta Guido Cavalcanti, appartenente a uno dei più estesi e potenti lignaggi cittadini che contava nel 1316 per lo meno 82 adulti maschi di cui "circa LX uomini erano da portare arme"⁶⁰. Ritratto dai contemporanei come "cortese e ardito ma sdegnoso e solitario e intento allo studio"⁶¹, Guido coltivava – per motivi che rimangono ignoti – una fortissima inimicizia nei confronti di Corso, e "avea più volte diliberato offenderlo"⁶². Il Donati, che "forte lo teme, perché lo conosceva di grande animo", aveva cercato di assassinarlo quando Guido si era recato in pellegrinaggio a Compostella, ma il progetto era fallito. Tornato a Firenze, Guido intese vendicarsi subito; radunati "molti giovani [tra i quali anche alcuni Cerchi, ...] i quali promisono esser in suo

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ Per una prima informazione sulle singole famiglie - Manieri, Gherardini, Pazzi, e le altre menzionate *infra* -, cfr. i profili redatti da B. Stahl, *Adel und Volk im Florentiner Dugento*, Köln, 1965 (che sintetizza le notizie raccolte da R. Davidsohn e P. Santini); i saggi di S. Raveggi, *Le famiglie di parte ghibellina nella classe dirigente fiorentina del secolo XIII*, e M. Tarassi, *Le famiglie di parte guelfa nella classe dirigente della città di Firenze durante il XIII secolo*, in *I ceti dirigenti dell'età comunale nei secoli XII e XIII*, Pisa, 1982, pp. 278-299 e 301-321; le notizie in S. Raveggi - M. Tarassi - D. Medici - P. Parenti, *Ghibellini, guelfi e popolo grasso. I detentori del potere politico a Firenze nella seconda metà del Dugento*, Firenze, 1978 (*ad indicem*); e le voci del *Dizionario biografico degli italiani*, cit. (ove già disponibili) e dell'*Enciclopedia dantesca*, cit.

⁶⁰ Compagni, *La cronica*, cit., III, XL, p. 263. Su Guido Cavalcanti, cfr., in particolare, M. Barbi, *Guido Cavalcanti e Dante di fronte al governo popolare*, "Studi danteschi", I (1920), pp. 101-111; M. Marti, *Cavalcanti Guido*, voce dell'*Enciclopedia dantesca*, cit., vol. I, 1970, pp. 891-896; e Id., *Cavalcanti, Guido*, voce del *Dizionario biografico degli italiani*, cit., 1979, vol. XXII, pp. 628-636.

⁶¹ Compagni, *La cronica*, cit., I, XX, p. 59; cfr. *ivi*, nota 39, per riferimenti alle testimonianze su Guido di altri suoi contemporanei.

⁶² *Ivi*, I, XX, p. 60.

aiuto” si scagliò a cavallo contro Corso Donati, ma non sostenuto dai compagni e mancato l'avversario con un dardo, fu a sua volta inseguito e ferito dai giovani della parte nemica, guidati ancora dal figlio di Corso, Simone, “forte e ardito giovane”, e da “Cecchino de' Bardi”⁶³.

L'episodio, databile con ogni probabilità agli ultimissimi anni novanta del Duecento⁶⁴, contribuì “a moltiplicare” l'odio tra le parti. Pur essendo seguita una condanna pecuniaria a Guido per l'assalto⁶⁵, il conflitto proseguì infatti provvisoriamente su un altro piano, quello della diffamazione e della diatriba verbale. È Giovanni Boccaccio, per esempio, a raffigurarci Guido schernire Corso e lasciare in asso fra le arche di San Giovanni la brigata avversaria⁶⁶. Così come Dino Compagni fu testimone diretto della strategia diffamatoria messa in atto da Corso Donati: “messer Corso molto sparlava di messer Vieri [de' Cerchi], chiamandolo l'asino di Porta [San Piero], perché era uomo bellissimo, ma di poca malizia, nè di bel parlare; e però spesso dicea: *Ha raghiato oggi l'asino di Porta?*, e molto lo spregiava. E chiamava Guido [Cavalcanti], Cavicchia”⁶⁷.

In una società politica educata all'arte della parola⁶⁸, questa costituiva un formidabile strumento che premiava chi come Corso Donati era noto quale “piacevolissimo parlatore [...] sottile d'ingegno”⁶⁹, e penalizzava al contrario chi, come il suo principale antagonista, Vieri de' Cerchi, fosse appunto di “poca malizia, nè di bel parlare”⁷⁰. La parola come arma, il motto sferzante, l'arguzia di elaborare il discorso diffamatorio erano parte integrante delle strategie di conflitto e costituivano uno dei piani più intensi di esplicazione della faida. E se l'uso del sonetto

⁶³ Le citazioni sono sempre da *ibidem*.

⁶⁴ Cfr. le congetture di Del Lungo in Compagni, *La cronica*, cit., p. 59, nota 38.

⁶⁵ Cfr. Barbi, *Guido Cavalcanti e Dante*, cit., p. 107.

⁶⁶ Giovanni Boccaccio, *Decameron*, a cura di V. Branca, Firenze, 1960, VI, 9, pp. 739-744.

⁶⁷ Compagni, *La cronica*, cit., I, XX, p. 60. Sul soprannome “Cavicchia”, vale a dire “pioło”, cfr. *ivi*, nota 47, e Marti, *Cavalcanti Guido*, cit., 1979, p. 629, che lo dice ingiuria “volgarmente plebea e sarcasticamente diffamatoria, degna in tutto di un capo violento e beffardo com'era” Corso Donati.

⁶⁸ Sul ruolo della parola nella società comunale si stanno conducendo ricerche importanti. Per una prima informazione, cfr. C. Casagrande - S. Vecchio, *I peccati della lingua. Disciplina ed etica della parola nella cultura medievale*, Roma, 1987; C. Casagrande, *Parlare e tacere. Consigli di un giudice del secolo XIII*, in *Storia dell'educazione*, a cura di E. Becchi, Firenze, 1987, pp. 165-179; E. Artifoni, *I podestà professionali e la fondazione retorica della politica comunale*, “Quaderni storici”, 63 (1986), pp. 687-719; Id., *Sull'eloquenza politica nel Duecento italiano*, “Quaderni medievali”, 35 (1993), pp. 57-78; Id., *Politica e organizzazione del linguaggio politico nel Duecento italiano*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, a cura di P. Cammarosano, Roma, 1994, pp. 157-182.

⁶⁹ Compagni, *La cronica*, cit., II, XX, p. 126.

⁷⁰ Su Vieri de' Cerchi, cfr. F. Cardini, *Cerchi, Vieri (Oliviero)*, voce del *Dizionario biografico degli italiani*, cit., vol. XXIII, 1979, pp. 696-700.

come invettiva e provocazione da lanciare all'avversario era tutto sommato riservato all'ambito ristretto cui esso era destinato – sempre il Cavalcanti incitava, per esempio, nel sonetto *Novelle ti so dire, odi, Nerone*, il parente Nerone nella faida che il lignaggio conduceva da tempo con i Buondelmonti⁷¹, o, viceversa, era oggetto di un ritratto caricaturale in quello del senese Nicola Muscia *Ècci venuto Guido a Compostello?*⁷² – la diffusione più ampia del potenziale conflittuale della parola era invece affidata ai giullari.

Erano costoro, nella definizione di Brunetto Latini, coloro che conversavano “colle genti con riso e con giuoco” e facevano “beffa di sè e della moglie e delli figliuoli, e non solamente di loro, ma eziandio degli altri uomini”⁷³. Professionisti della parola, dunque, che a Firenze era uso ingaggiare in occasione di feste e conviti nelle case e nei palazzi dei grandi di ‘popolo’ e dei casati aristocratici. Boccaccio ne rileva la vocazione a essere tramite di diffamazioni e provocazioni, per la loro abitudine di “rapportar male dall’uno all’altro” e di “seminare zizzania”⁷⁴. Secondo l’attenta testimonianza del Compagni, sensibile a cogliere anche questi piani del conflitto politico, Corso Donati utilizzò con sagacia i giullari perché riferissero ai suoi nemici ciò che egli pensava e diceva di loro, e in particolare uno che “si chiamava Scampolino, che rapportava molto peggio non si diceva”: la provocazione era palese affinché “i Cerchi si movessero a briga co’ Donati”⁷⁵.

Quanto contasse la propaganda verbale lo dimostrò il comportamento dei Cerchi, che rinunciarono a provocare sullo stesso piano i Donati, ma fecero circolare la voce di poter contare sull’aiuto armato dei Pisani e degli Aretini⁷⁶. Comportamento che palesava la loro strategia intesa a utilizzare nel conflitto – come si vedrà – gli strumenti istituzionali e i collegamenti politici sovralocali prima e più ancora che lo scontro armato diretto. I Donati non persero occasione per diffamare gli avversari anche su questo punto e fecero a loro volta circolare la diceria “che i Cerchi aveano fatta lega co’ Ghibellini di Toscana”⁷⁷.

Alla diffusione comunitaria del discredito e della cattiva fama partecipavano dunque i giullari che, insieme ai giovani e alle donne, svolgevano un ruolo specifico e di rilievo nelle strategie di faida. Le donne, in particolare, oltre a essere

⁷¹ Cfr. Barbi, *Guido Cavalcanti e Dante*, cit., p. 100.

⁷² Ove Guido è ritratto “che va com’oca e cascali ‘l mantello” e “par che sia fattor de’ Rusticacci” “è in bando di Firenze, od è rubello/o dottasi che ‘l popol nol ne cacci?”: cfr. Marti, *Cavalcanti, Guido*, cit., 1979, pp. 629-630.

⁷³ Cito da Compagni, *La cronica*, cit., p. 61, nota 48.

⁷⁴ Boccaccio, *Decameron*, cit., I, 8, p. 107. Sui rapportatori, cfr. le testimonianze raccolte da Del Lungo in Compagni, *La cronica*, cit., p. 61, nota 50; e anche T. Saffioti, *I giullari in Italia. Lo spettacolo, il pubblico, i testi*, Milano, 1990, pp. 29 sgg. e 102 sgg.

⁷⁵ Compagni, *La cronica*, cit., I, XX, p. 61.

⁷⁶ *Ibidem*: “I Cerchi non si moveano, ma minacciavano con l’amistà de’ Pisani e delli Aretini”.

⁷⁷ *Ibidem*.

strumento di trasmissione patrimoniale e di alleanza familiare, potevano essere causa di esasperazione delle questioni di onore che erano in gioco in ogni conflitto. Secondo il racconto di Marchionne di Coppo Stefani, Vieri de' Cerchi si rese, per esempio, colpevole agli occhi dei Donati di un oltraggio alle loro donne, per averle trattate sgarbatamente e probabilmente stratonate, o comunque manomesse, in pubblico⁷⁸. L'insulto all'onore sessuale esasperava un conflitto ormai tesissimo (si era nell'aprile 1300) e uno dei Cerchi fu immediatamente aggredito dai Donati "che 'l trovò da casa sua, perocch'erano sì vicini che l'uno sempre era casa l'altro"⁷⁹.

La faida toccò il culmine nel noto scontro del Calendimaggio di quell'anno. L'*escalation* delle schermaglie e delle provocazioni era tale che bastava ormai anche solo un malinteso per scatenare la violenza. Così avvenne la sera del 1 maggio 1300, nel mezzo di una delle feste che in quel giorno in cui si celebrava "il rinovamento della primavera"⁸⁰ si era usi tenere "con più balli nelle chiese e in sulle piazze"⁸¹. È vero probabilmente, come scrive il Compagni, che la "brigata de' Donati, tra' quali era uno nipote di messer Corso, e Bardellino de' Bardi, e Piero Spini, e altri loro compagni e seguaci", era ormai montata "in tanta superbia" da voler approfittare della mobilitazione a cavallo, che in occasione del giorno di festa si poteva fare liberamente, per "scontrarsi nella brigata de' Cerchi e contro a loro usare le mani e i ferri"⁸². Ma, per quanto cercato, lo scontro non fu un agguato, e si svolse tra la gente che era per strada a fare festa. Lo Stefani scrive che mentre la "brigata di giovani de' Cerchi armati" stava assistendo "a cavallo" ai balli che si tenevano sulla piazza di Santa Trinita, "sopravvenne quella brigata de' Donati, e non veggendo i Cerchi che vennono loro di drieto, [...] si spinsono loro addosso co' cavalli per vedere e non per ingiuria, perocchè non sapeano che ivi fossono i Cerchi" e "veggendosi i Cerchi spignere altrimenti si rivolsono e feciono romore"⁸³, e "l'una parte contra l'altra si cominciarono a sdegnare, e a pignere l'uno contro all'altro i cavagli"⁸⁴. Fu una "grande zuffa e mislea, ov'ebbe più fedite"⁸⁵, vi "furono de' feriti di qua e di là; ma pure a uno de' Cerchi, che si chiamava Ricovero, venne un colpo sulla pianella e discese giù e portonne il naso in parte; e fu tale la zuffa che quasi ogni uomo prese l'arme"⁸⁶ annotano ancora i cronisti.

⁷⁸ Cfr. Stefani, *Cronaca*, cit., r. 217, pp. 79-80.

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ Compagni, *La cronica*, cit., I, XXII, p. 67.

⁸¹ Stefani, *Cronaca*, cit., r. 217, p. 80.

⁸² Compagni, *La cronica*, cit., I, XXII, p. 67.

⁸³ Stefani, *Cronaca*, cit., r. 217, p. 80.

⁸⁴ Villani, *Nuova cronica*, cit., IX, XXXIX, vol. II, p. 65.

⁸⁵ *Ibidem*.

⁸⁶ Stefani, *Cronaca*, cit., r. 217, p. 80.

Lo scontro fu intenso e clamoroso, “la sera tutta la città fu per gelosia sotto l’arme”⁸⁷, e destò la preoccupazione dei dirigenti del comune di ‘popolo’ che presero immediate misure per contenere quelle novità che “possent status pacificus subverti, ac materia scandali et discordie exoriri” e “populi et communis antiqua consueta et continuata libertas in servitutem libertatis contrariam reddigi et submitti”⁸⁸. Anche in questa occasione la giustizia del comune si mise in moto per punire i magnati che attentavano all’ordine pubblico, ma non ebbe alcuna collaborazione dalle parti, che perseguivano piuttosto una soluzione infragiudiziaria della loro faida. Dell’aggressione fu fatta “grande condannagione a’ Pazzi ed agli Spini e a’ Donati”, e, in particolare, del deturpamento di Ricoverino de’ Cerchi fu incolpato Chierico de’ Pazzi⁸⁹, seguendo forse la logica della ritorsione che poteva far ritenere quest’ultimo in credito di vendetta per la ferita che aveva subito nel dicembre di due anni prima per mano di Carbone de’ Cerchi. In realtà corse voce che il feritore fosse stato Piero Spini, ma i “Cerchi non palesaron mai chi si fusse, aspettando farne gran vendetta”⁹⁰. I lignaggi coinvolti avevano presente chiaramente i fatti, e avevano cominciato a fare i conti, dal momento che “erano in la veduta stata del ballo a compagnia dell’una parte e dell’altra de’ cittadini di molte case, le quali chi a offesa e chi a difesa avea tenuto, che chi vi fu offeso si tenne offeso da chi vi puose favore; e così e converso”⁹¹.

L’episodio di Calendimaggio è in genere assunto – dai cronisti principali e dalla storiografia che a essi si è rifatta – come momento di avvio della lotta tra le fazioni bianca e nera, come “cominciamento dello scandalo e partimento della nostra città di Firenze e di parte guelfa”⁹², come “colpo” che “fu la distruzione della nostra città, perché crebbe molto odio tra i cittadini”⁹³. Lo scontro armato è assunto cioè come momento simbolico del conflitto, in virtù soprattutto del clamore dell’evento e della simbolicità del giorno festivo. In realtà, esso era il punto di sbocco di una faida elaboratasi negli anni precedenti e che aveva assunto ramificazioni talmente estese da giocarsi ormai direttamente sul piano della contesa per il potere. Se è vero, infatti, come scrivono, non senza esagerazione, i cronisti di ‘popolo’ che, da quel momento, “si divise la città di Firenze,

⁸⁷ Villani, *Nuova cronica*, cit., IX, XXXIX, vol. III, p. 65.

⁸⁸ *PR*, 10, cc. 238r-239r, 4 maggio 1300.

⁸⁹ Cfr. anche *Cronaca marciiana magliabechiana*, stralci editi in Del Lungo, *Dino Compagni*, cit., vol. II, p. 509. Per la condanna di Giachinotto dei Pazzi e di suo figlio Chierico “propter vulnus in fatie Richoverini domini Richoveri de Circulis”, cfr. le successive richieste di cancellazione e di restituzione della somma in *PR*, 14, c. 73r-74v, 7 dicembre 1310; e *I consigli della repubblica fiorentina, I (1301-1315)*, a cura di B. Barbadoro, 2 voll., Bologna, 1921-1930, p. 519, stessa data.

⁹⁰ Compagni, *La cronica*, cit., I, XXII, p. 69.

⁹¹ Stefani, *Cronaca*, cit., r. 217, p. 80.

⁹² Villani, *Nuova cronica*, cit., IX, XXXIX, vol. III, p. 65.

⁹³ Compagni, *La cronica*, cit., I, XXII, p. 69.

e fecero [...] due parti per modo che non fu nè maschio nè femmina, nè grande nè piccolo [...], che diviso non fosse”⁹⁴, e che lo spirito di disunione si insinuò “negli uomini grandi, mezani e piccolini”⁹⁵ e contagiò persino il clero⁹⁶; se si può osservare, cioè, come la radicalizzazione del confronto raggiunse a quel punto contorni globali⁹⁷, è altrettanto fondato assumere che la lotta tra le due fazioni avesse, come abbiamo visto, origini più remote.

Ciò è tanto più chiaro alla lettura delle motivazioni che un cronista acuto e perspicace nell’analisi politica come Dino Compagni, adduce per spiegare l’adesione degli individui e dei gruppi familiari ai contrapposti schieramenti⁹⁸. Come detto in apertura, nella loro varietà esse non paiono affatto ricondursi a elementi ideologici, ma più semplicemente all’universo delle relazioni di amicizia e inimicizia. Scorriamole brevemente. Dalla parte dei Cerchi, per esempio, si schierarono Guido Cavalcanti “perché era nimico di messer Corso Donati”, Naldo Gherardini “perché era nimico de’ Manieri, parenti di messer Corso”, Manetto Scali e i suoi “consorti”, “perché erano parenti de’ Cerchi”, Lapo Salterelli “loro parente”, Berto Frescobaldi “perché avea ricevuti da loro molti danari in prestanza”, Goccia Adimari “per discordia avea co’ consorti”, Bernardo Adimari “perché era loro compagno”, Bigliardo, Baschiera e Baldo Della Tosa “per dispetto di messer Rosso loro consorte, perché da lui furono abbassati degli onori”. Con i Donati si schierarono invece, per esempio, Rosso, Arrigo, Nepo e Pinuccio Della Tosa “per grande usanza e amicizia” che avevano con Corso, Geri Spini e i suoi consorti “per l’offesa fatta” a Ricoverino de’ Cerchi, Gherardo e Bindello Adimari “per usanza e amicizia”, e così via.

Motivazioni, dunque, che si rifacevano a vincoli di amicizia o di inimicizia (o di ritorsione all’interno dello stesso lignaggio), a legami parentali, a interessi economici comuni (che si trattasse di posizioni debitorie o di compartecipazioni in compagnie di commercio), e alle quali altre si potevano aggiungere, come i legami di aderenza e clientela indicati in genere dai cronisti col termine di “masnade”: Piero Spini, per esempio, il probabile feritore di Ricoverino de’ Cerchi, è definito “masnadiere de’ Donati” dal Compagni⁹⁹. Soprattutto, si tratta di mo-

⁹⁴ *Storie pistoresi (1300-1348)*, a cura di S.A. Barbi, *RR.II.SS.*, XI/5, Città di Castello, 1907-1927, p. 1.

⁹⁵ Compagni, *La cronica*, cit., I, XXII, p. 69.

⁹⁶ “I religiosi non si poterono difendere che con l’animo non si dessono alle dette parti, chi a una chi a una altra”: *ibidem*.

⁹⁷ Villani, *Nuova cronica*, cit., IX, XXXIX, vol. II, p. 64: “delle dette due parti tutta la città di Firenze e l’contado ne fu partita e contaminata”.

⁹⁸ Tutte le citazioni successive sono da Compagni, *La cronica*, cit., I, XXII, p. 70-71. Un elenco dei membri degli schieramenti è anche in Villani, *Nuova cronica*, cit., IX, XXXIX, vol. II, pp. 63-64.

⁹⁹ Compagni, *La cronica*, cit., I, XXII, p. 68. Sul significato del termine “masnadiere”, cfr. *ivi*, nota 7.

tivazioni che non paiono affatto “meschine”, come una persistente tradizione storiografica continua a ritenere¹⁰⁰, bensì espressione del reale livello delle relazioni politiche.

4. I contenuti del conflitto

I collegamenti parentali, clientelari ed economici spiegano in larga misura anche le implicazioni e i piani su cui si svolgevano i conflitti. Se la faida si incentrava in primo luogo sul confronto tra due gruppi familiari antagonisti, sollecitando innanzitutto i legami di solidarietà parentale, si è visto come intorno a esso potevano ramificare inimicizie collaterali: al ceppo della faida Cerchi e Donati, per esempio, si collegavano i conflitti tra Cerchi e Pazzi, tra Cavalcanti e Donati, tra Gherardini e Manieri, e così via, in una rete di relazioni che venivano ordinandosi nella dicotomia generale degli schieramenti.

A sua volta, la faida poteva prendere corpo intorno a una pluralità di motivazioni, cui contribuivano i diversi conflitti che vi confluivano. Si è visto come i contrasti sulla trasmissione patrimoniale – eredità, doti, emancipazioni – fossero tra gli elementi che scatenavano le maggiori tensioni tra i gruppi familiari (e al loro interno), anche per l'immediato collegamento che si stabiliva con l'onore sessuale e con le promesse di matrimonio – ed è celeberrimo, a questo proposito, il tradimento, per esempio, che fece Buondelmonte Buondelmonti nel 1216 sposando una Donati al posto della promessa sposa Amidei, scatenando così la grande faida cui fu poi ricondotta la divisione nei colori guelfo e ghibellino¹⁰¹. Le alleanze matrimoniali erano inoltre alla base del radunarsi dei giovani rampolli in brigate cavalleresche, le cui pratiche davano spesso luogo a competizioni e scontri tra gruppi ostili, quando addirittura non si configuravano – come nel caso dei Cerchi e Donati – come uno dei veri e propri piani di svolgimento del conflitto tra parti nemiche. Lo stretto legame tra offesa e onore da risarcire alimentava a sua volta la spirale delle ritorsioni, quel sistema di scambio vendicativo che traduceva la faida a ogni livello di confronto possibile, da quello della violenza fisica a quello della diffamazione verbale, affidata talora, come si è visto, ai “rapportatori” di professione.

¹⁰⁰ Cfr., per esempio, J. Larner, *L'Italia nell'età di Dante, Petrarca e Boccaccio* [1980], Bologna, 1982, pp. 185 sgg., che pur cogliendo come dietro alle lotte della nobiltà cittadina operassero meccanismi di inimicizia e di vendetta, li intende appunto come espressioni “meschine” (p. 187) di odio personale e di interesse privato, non riconoscendo loro una connotazione politica.

¹⁰¹ Cfr. *Cronica fiorentina*, cit., pp. 117-120, per la narrazione più dettagliata; e Lansing, *The Florentine Magnates*, cit., pp. 125-126, per le implicazioni del tradimento nuziale.

Un elemento importante che corroborava il conflitto era la competizione economica. Non solo quella che generava dalla trasmissione del patrimonio, ma anche la concorrenza commerciale e bancaria tra compagnie facenti capo a gruppi familiari antagonisti. I Cerchi controllavano alcune delle compagnie più importanti dell'intero Occidente, delle quali erano soci membri di famiglie come gli Adimari, gli Scali e i Mozzi, che non a caso si schierarono dalla loro parte anche nelle altre fasi del conflitto; mentre sul fronte opposto si collocarono le compagnie concorrenti degli Spini, dei Bardi, dei Pazzi, dei Peruzzi, e altre ancora¹⁰². Nevralgico fu il rapporto che queste seppero costruire con la corte pontificia: gli Spini, per esempio, riuscirono ad acquisire una posizione di rilievo come banchieri privilegiati di Bonifacio VIII, in aperta e diretta competizione con i Cerchi e gli Scali¹⁰³, e uno dei loro soci principali, Nero Cambi, agì a lungo a Roma col Papa “per abassare lo stato de' Cerchi e de' loro sequaci”¹⁰⁴. Spini e Scali erano a loro volta vicini di casa e i loro palazzi si ergevano l'uno di fronte all'altro in S. Trinita¹⁰⁵, così come erano vicini e nemici – nello spazio, negli affari e in politica – anche i Mozzi e i Bardi¹⁰⁶, e così via in un viluppo di motivazioni e concorrenze che sostanziano le contrapposte scelte di schieramento.

Dalle evidenze che documentano la faida Cerchi/Donati non emerge invece alcun riferimento a un elemento che in altri conflitti appare decisivo, vale a dire il controllo dei beni ecclesiastici. La faida tra gli Adimari e i Della Tosa e i loro consorti Visdomini e Aliotti, per esempio, si innescò per il controllo del capitolo della cattedrale dopo la morte nel 1275 del vescovo Giovanni Mangiadori; alla consorterìa dei Visdomini e Della Tosa, che amministrava per antica tradizione i beni del vescovado fiorentino¹⁰⁷, si contrappose quella degli Adimari, che controllava di fatto il capitolo della cattedrale e quello della chiesa di S. Lorenzo¹⁰⁸,

¹⁰² Su questi aspetti, cfr. G. Masi, *La struttura sociale delle fazioni fiorentine ai tempi di Dante*, “Il giornale dantesco”, n.s., I (1928), pp. 3-28; e Id., *I banchieri fiorentini nella vita politica della città sulla fine del Dugento*, “Archivio giuridico “Filippo Serafini””, CV (1931), pp. 57-89.

¹⁰³ Come esplicitamente rilevato dai cronisti: cfr. Compagni, *La cronica*, cit., I, XXI, pp. 62-63; e Villani, *Nuova cronica*, cit., IX, XLIII, pp. 71-72. Sulla concorrenza dei banchi fiorentini nei rapporti con la S. Sede, cfr. G. Schneider, *Die finanziellen Beziehungen der florentinischen Bankiers zur Kirche von 1285 bis 1304*, Leipzig, 1899; G. Arias, *Il fondamento economico delle fazioni fiorentine de' guelfi bianchi e de' guelfi neri*, in Id., *Studi e documenti di storia del diritto*, Firenze, 1902; e Id., *I banchieri toscani e la S. Sede sotto Benedetto XI*, “Archivio della R. Società romana di storia patria”, XXIV (1901), pp. 497-504.

¹⁰⁴ Compagni, *La cronica*, cit., I, XXI, pp. 62-63.

¹⁰⁵ Cfr. ivi, II, XVI, p. 117, e nota 3.

¹⁰⁶ Cfr. *ibidem*; e Villani, *Nuova cronica*, cit., IX, XII, vol. II, pp. 29-31.

¹⁰⁷ Cfr., su questo punto, Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., vol. III, p. 165; e Tarassi, *Il regime guelfo*, pp. 121-122.

¹⁰⁸ Cfr. ivi, pp. 113-116; e G.W. Dameron, *Episcopal Power and Florentine Society. 1000-1320*, Cambridge, Mass., 1991, pp. 145-150.

la faida durò negli anni, svolgendosi tra cause di tribunale, conflitti nelle pratiche cerimoniali e scontri violenti¹⁰⁹. Quando cominciò a delinearsi quella tra i Cerchi e i Donati, la contrapposizione preesistente portò i Tosinghi e i loro consorti a confluire nella parte dei Donati e dei Pazzi, e la maggioranza dei membri degli Adimari nello schieramento avverso¹¹⁰.

Trasmissione patrimoniale, onore sessuale, alleanze matrimoniali, brigate giovanili, diffamazione pubblica, concorrenza economica, controllo dei beni ecclesiastici, scontri armati e dileggi verbali, erano dunque gli oggetti e i terreni principali di svolgimento delle faide, mentre il sistema vendicatorio che ne governava la logica di scambio chiamava soprattutto alla tutela del sentimento familiare dell'onore. Le materie di relazione e di onore rappresentavano la questione nevralgica di ogni conflitto, che si sostanziava di motivazioni di interesse ma che puntava di fatto al conseguimento dell'egemonia sociale. Così, nel caso della faida tra i Cerchi e i Donati un conflitto sorto come antagonismo tra due lignaggi con profilo sociale assai diverso chiamò dapprima alla solidarietà familiare, per poi aggregare su una pluralità di terreni di confronto schieramenti di amicizia e di interesse più ampi, fino ad assumere colori di parte – nella dicotomia di base del cromatismo politico, il Bianco e il Nero (che le cronache riferiscono importato dai colori delle fazioni pistoiesi¹¹¹) – ed evolvere in scontro di fazione per il potere.

Nella sua essenzialità, la notizia che della faida dà la *Cronaca marciana magliabechiana* è assai precisa: “MCCC. Era una briga in Firenze, ch'era una parte i Cerchi con loro amistà, e l'altra parte erano i Donati e' Pazzi da Porte San Pieri, e con loro amistà. E per questa izza se ne dovisse, chi da l'una parte chi dall'altra; e ogni dì era Firenze a romore; e non pareva che potesse posare”¹¹². Il linguaggio della faida appare dominato dai concetti di amicizia e inimicizia, intorno ai quali le relazioni di solidarietà familiare e di fazione tessevano le pratiche di pacifica-

¹⁰⁹ Sulla faida, cfr. W.M. Bowsky, *Piety and property in medieval Florence. A house in San Lorenzo*, Milano, 1990, pp. 41-42; Dameron, *Episcopal Power*, cit., pp. 147-149; Id., *Conflitto rituale e ceto dirigente fiorentino alla fine del Duecento: l'ingresso solenne del vescovo Jacopo Rainucci nel 1286*, “Ricerche storiche”, XX (1990), pp. 278-279; e Id., *Revisiting the italian magnates: church property, social conflict, and political legitimization in the thirteenth-century Commune*, “Viator”, 23 (1992), pp. 177-182.

¹¹⁰ Cfr. Villani, *Nuova cronica*, cit., VIII, LVI, vol. I, p. 498. Gli Adimari erano a loro volta in stretti legami d'affari con i Cerchi: cfr. Compagni, *La cronica*, cit., I, XXII, p. 70; e N. Ottokar, *Il Comune di Firenze alla fine del Duecento* [1926], Torino, 1962, p. 81.

¹¹¹ Cfr. Compagni, *La cronica*, cit., I, XXV, pp. 76-80; e Stefani, *Cronaca*, cit., r. 216, pp. 78-79. Sul cromatismo delle fazioni fiorentine, cfr. G. Masi, *Sull'origine dei Bianchi e dei Neri*, “Il giornale dantesco”, XXX (1927), pp. 124-132; Id., *Il nome delle fazioni fiorentine de' Bianchi e de' Neri*, “Studi medievali” III (1927), pp. 34-70; e, più in generale, Heers, *Partiti e vita politica*, cit., pp. 260-265; e M. Pastoureau, *Figures et couleurs. Étude sur la symbolique et la sensibilité médiévales*, Paris, 1986, pp. 13-57.

¹¹² *Cronaca marciana magliabechiana*, cit., p. 509.

zione e di vendetta. Esse facevano parte della cultura diffusa e rappresentavano i meccanismi di tutela dell'identità del singolo e dell'onore del lignaggio nella società politica¹¹³. Ciò contribuisce a spiegare perché l'azione degli schieramenti di fazione non possa essere interpretata solo alla luce di interessi privati. L'analisi del comportamento dei Cerchi e dei Donati è significativa proprio per la diversità delle loro rispettive strategie.

5. Strategie a confronto

Le due fazioni seguirono infatti nel conflitto strategie differenti. I Cerchi, per quanto fattisi 'grandi', mantennero comunque un rapporto con la propria tradizione di 'popolo'. La loro linea d'azione perseguì un duplice obiettivo: da un lato, quello di non perdere mai un contatto politico con il regime corporativo che si era consolidato intorno al priorato nel 1282 e all'emanazione della legislazione antimagnatizia culminata nelle redazioni degli Ordinamenti di giustizia del 1293 e 1295¹¹⁴; dall'altro, quello di utilizzare nelle varie fasi del conflitto con la fazione avversa ogni possibile strumento pubblico e ogni via istituzionale per colpire e perseguire le proprie prerogative. Quando lo scontro tra le parti si indurì, i Cerchi cominciarono a non frequentare più "le raunate della Parte" guelfa, che rappresentava in quel periodo il baluardo politico dei lignaggi militari di più antica tradizione come i Donati, e ad "accostarsi a' popolani e reggenti"¹¹⁵. La larghezza di disponibilità economiche consentì loro di acquistare il favore di molti – è sempre il Compagni a notare acutamente come fossero appunto "molto serventi"¹¹⁶ – e di "tirare dalla loro" parte molte "potenti schiatte" di 'popolo' grasso¹¹⁷, giuristi come Lapo Salterelli e Donato Ristori (che fu uno dei redattori del testo degli Ordinamenti antimagnatizi), e una larga fascia del popolo minuto che riconosceva loro di non aver partecipato alla congiura che aveva portato al bando di Giano Della Bella nella primavera del 1295¹¹⁸; anche i ghibellini li "amavano per la loro umanità, e perché da loro traevano de' servigi e non faceano ingiurie"¹¹⁹. Con molta accortezza, i Cerchi non parteciparono alla sommossa provocata dai

¹¹³ Cfr. *infra*, cap. 5 § 2.2.

¹¹⁴ Sul regime delle arti degli ultimi decenni del secolo XIII, cfr., da ultimo (anche per la bibliografia precedente), D. Medici, *I primi dieci anni del priorato*, e P. Parenti, *Dagli Ordinamenti di Giustizia alle lotte tra Bianchi e Neri*, in Raveggi - Tarassi - Medici Parenti, *Ghibellini, guelfi e popolo grasso*, cit., pp. 165-237 e 239-326.

¹¹⁵ Compagni, *La cronica*, cit., I, XX, p. 57.

¹¹⁶ *Ibidem*.

¹¹⁷ Parzialmente elencate, *ivi*, I, XXII, p. 71.

¹¹⁸ Cfr. *ivi*, I, XX, pp. 57-58, e I, XXII, p. 70.

¹¹⁹ *Ivi*, I, XX, pp. 57-58; e "perché speravano avere da loro meno offesa": *ivi*, I, XXII, pp. 69-70.

magnati nel luglio 1295 per rovesciare le misure che li discriminavano: estraneità che guadagnò loro ulteriori simpatie da parte dei popolani, ma anche l'astio dei loro nemici perché "in quello giorno tutti li Grandi ebbero a sospetto la casa di Cerchi, per cagione che non fue colloro sopra il popolo"¹²⁰. L'uso spregiudicato delle proprie ricchezze garantì loro, inoltre, di avere "quello che voleano" dai reggenti di 'popolo' e dai rettori giudiziari¹²¹; aderenze, queste ultime, che spiegano anche la scelta di affrontare senza timori, in più di una occasione, la sede giudiziaria, quando non addirittura di farne uno strumento per colpire la fazione avversa. Dopo lo scontro di Calendimaggio, per esempio, i Cerchi si limitarono a favorire il risarcimento pecuniario per lo sconcio arrecato al loro Ricoverino, aspettando, come si è visto, il momento più opportuno per "farne gran vendetta"¹²².

I Donati, al contrario, adusi alle armi da più generazioni, seguirono una strategia più aggressiva. Certo, anche loro fecero ricorso alle sedi di tribunale per avere ragione nei contenziosi patrimoniali, e non si può dimenticare come Corso Donati, che in più occasioni non esitò a corrompere i giudicenti o ad aggredire i rettori comunali per imporre i propri interessi nei processi che lo vedevano in qualche modo coinvolto¹²³, ricoprì disinvoltamente in altri comuni le cariche di rettore giudiziario¹²⁴; ma, nel complesso, rispetto ai loro avversari essi fecero un ricorso meno sistematico agli strumenti istituzionali, preferendo una linea diretta di provocazione e di azione. In più occasioni le loro brigate giovanili cercarono lo scontro fisico, e in altrettanti momenti i capi fazione furono abili nelle arti della diffamazione e della provocazione verbale. Il soprannome di "Malefami" che si erano guadagnati nel tempo trovò conferma nel comportamento durante la faida: la loro preferenza per l'uso della violenza e per le soluzioni di forza, sembrava costituire anche la loro principale risorsa, quasi un idioma della loro crisi sociale di *militēs* in declino economico e politico. È certo, in ogni caso, che i Donati non coltivarono alcun rapporto politico con il regime di 'popolo' che aveva discriminato i loro comportamenti di "grandigia" attraverso le misure antimagnatizie, e del quale furono avversari decisi e ostinati. Essi preferirono semmai preparare la propria rivincita coltivando l'appoggio politico e militare del papato, del quale, come si è visto, erano i maggiori creditori i banchi loro collegati.

¹²⁰ *Cronica fiorentina*, cit., p. 144. Secondo G. Salvemini, *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295* [1899], Torino, 1960, p. 265, fu in quel giorno che si manifestò per la prima volta in forma politica l'astio fra Cerchi e Donati.

¹²¹ Compagni, *La cronica*, cit., I, XX, p. 57.

¹²² Ivi, I, XXII, p. 69; cfr. anche Cardini, *Cerchi, Vieri*, cit., p. 698.

¹²³ Per esempio, quando cercò con la forza di sottrarre al patibolo il consorte Totto dei Mazzinghi: cfr. Simone Della Tosa, *Annali*, in *Cronichette antiche di varj scrittori del buon secolo della Lingua toscana*, a cura di D.M. Manni, Firenze, 1733, p. 151.

¹²⁴ Cfr. Raveggi, *Donati, Corso*, cit. Sul comportamento sociale e le attività politiche di Corso Donati, cfr. anche *infra*, cap. 5 § 1.

Le strategie si definirono compiutamente negli avvenimenti successivi allo scontro del Calendimaggio 1300. I Cerchi seguirono una cauta linea d'azione che alla fine si tramutò però in un fatale atteggiamento di incertezza e di indecisione. In più occasioni infatti si diede loro la possibilità di assumere direttamente il potere – per l'appoggio di una larga parte della cittadinanza, “per lo seguito grande ch'aveano”, “il reggimento della città era quasi tutto in loro potere”¹²⁵–, ma, per quanto “confortati di prendere la signoria, che agevolmente l'arebbono avuta per la loro bontà”¹²⁶, essi non seppero esprimere una leadership adeguata, defilandosi da questo impegno, secondo il severo giudizio del Compagni “più per viltà che per piatà, perché forte temeano i loro adversari”¹²⁷. Dicerie diffuse erano che i Cerchi “sono mercatanti, e naturalmente sono vili”, mentre “i lor nimici sono maestri di guerra e crudeli uomini”¹²⁸.

Nel momento decisivo emerse la diversa indole dei lignaggi: tanto i Donati apparivano come dei “guerrieri”, tanto i Cerchi apparivano “morbidi”¹²⁹. Stretto tra le due fazioni, il regime di ‘popolo’ intervenne fin dove possibile per tutelare l'ordine pubblico e, per quanto condizionato dalla prevalenza che vi aveva la parte cerchiesca, per favorire la pacificazione tra le parti.

I Cerchi cercarono di colpire i Neri sfruttando l'azione giudiziaria del comune. Nel giugno 1300, in seguito all'ennesimo scontro tra le due fazioni degenerato in un'aggressione ai consoli delle arti in processione nel giorno del patrono, quasi tutti i capi-parte furono esiliati: significativamente, mentre Corso Donati fu condannato, lo stesso trattamento non fu però riservato a Vieri de' Cerchi. Anzi, mentre i confinati di parte Nera non accettarono la sentenza, quelli di parte Bianca riuscirono a rientrare in città dopo poche settimane. Corso Donati ruppe invece i confini, recandosi alla corte di Bonifacio VIII per convincerlo ad agire contro i Cerchi, e venne condannato come ribelle. La scoperta nella primavera del 1301 di una congiura tramata dai Neri offrì ai Cerchi l'occasione per ottenere un'altra serie di condanne al confino di esponenti della fazione avversa¹³⁰. Alla linea ‘istituzionale’ di parte Bianca, i Donati contrapposero la spasmodica ricerca di appoggi esterni per rientrare al potere a Firenze. Nel papa, che mirava a porre la Toscana guelfa sotto il suo diretto controllo, essi trovarono l'interlocutore privilegiato, presso il quale condussero una serrata campagna di diffamazione dei Cerchi accusandoli di ghibellinismo¹³¹.

¹²⁵ Villani, *Nuova cronica*, cit., IX, XXXIX, p. 64.

¹²⁶ Compagni, *La cronica*, cit., I, XX, p. 58.

¹²⁷ Ivi, I, XXVII, p. 82.

¹²⁸ Ivi, I, XXVII, p. 83.

¹²⁹ Villani, *Nuova cronica*, cit., IX, XXXIX, vol. II, p. 63.

¹³⁰ Cfr. la ricostruzione di Del Lungo, *I Bianchi e i Neri*, cit., pp. 126-132.

¹³¹ Compagni, *La cronica*, cit., I, XX, p. 61.

Il conflitto aveva ormai raggiunto una tale intensità che anche gli sforzi di mediazione tra le parti si moltiplicarono. A condurli – come in tutte le pratiche di faida – furono innanzitutto i membri più moderati degli schieramenti e le figure arbitrali che godevano di un consenso comune. In più occasioni tentarono così di allentare la tensione personaggi come Bartolo Bardi, Berto Frescobaldi o Manetto Scali, appartenenti a famiglie direttamente coinvolte nel conflitto, e che per questo furono da taluni tacciati di tradimento¹³². Lo stesso ceto dirigente popolare si adoperò per ricomporre la faida che rischiava di travolgere il regime: Dino Compagni racconta, per esempio, come più volte con altri esponenti di ‘popolo’ esortò e parlò alle parti in favore della pace¹³³.

Se l'intervento degli organi comunali – anche il priorato tentò un'ultima riappacificazione nell'ottobre 1301¹³⁴ – avvenne in nome dell'ideologia civica della pace – e basterà ricordare di quale tenore fosse in quegli anni infuocati la predicazione di Remigio de' Girolami su questo tema¹³⁵ –, un'intenzione sincera non fu invece riconosciuta ai tentativi promossi dal papa. Sia l'invio a Firenze nella primavera del 1300 del cardinale Matteo d'Acquasparta sia la convocazione a corte di Vieri de' Cerchi naufragarono di fronte alla diffidenza dei Bianchi – che corrispondeva al sentimento diffuso – che le reali intenzioni di Bonifacio VIII fossero quelle di “abbassare la parte de' Cerchi e inalzare la parte de' Donati”¹³⁶.

6. Epilogo

In effetti, furono proprio i collegamenti politici esterni a decidere le sorti della lotta. Mentre l'appoggio del papato ai Neri si rivelò strategico, lo sforzo profuso dai Cerchi per favorire in Pistoia la fazione amica e contrapporre al disegno pontificio un'alleanza di comuni toscani risultò invece inadeguato alla contingenza politica che si inverò tra l'estate e l'autunno del 1301. Quando infatti il papa designò Carlo di Valois capitano generale in Toscana, gli eventi precipitarono in favore dei Neri.

Certo è che i Cerchi e la loro parte commisero alcuni errori strategici. Da un lato, sottovalutarono probabilmente l'appoggio che il Valois poteva dare alla parte Nera; dall'altro, si affidarono agli individui sbagliati. Quando nell'estate 1301 Bonifacio VIII nominò il valeso capitano generale di tutte le terre soggette alla giurisdizione della curia romana e lo designò nell'autunno seguente pacia-

¹³² Cfr. *ivi*, II, V, pp. 90 sgg., e II, XVI, pp. 117 sgg. Cfr. anche Del Lungo, *I Bianchi e i Neri*, cit., pp. 129-132.

¹³³ Cfr. Compagni, *La cronica*, cit., I, XXIV, pp. 74-75, e II, VIII, pp. 98-100.

¹³⁴ *Ivi*, II, V, pp. 91-92.

¹³⁵ Cfr. *infra*, cap. 5 § 5.

¹³⁶ Compagni, *La cronica*, cit., I, XXI, p. 65.

rio in Toscana – in realtà, col “proponimento contrario, perché voleva abattere i Bianchi e innalzare i Neri, e fare i Bianchi nemici della casa di Francia e della Chiesa”¹³⁷–, la discesa in Italia di Carlo di Valois cominciò a profilarsi come una minaccia consistente per il regime bianco di Firenze¹³⁸, che cominciò ad armarsi, a nominare un nuovo capitano di guerra, a inviare ambasciatori. Nel luglio 1301 fu appunto nominato capitano di guerra uno dei capi della parte bianca pistoiese, Schiatta Amati, del quale il Compagni descrive l’inetitudine al ruolo, il carattere imbecille: “uomo più vile che savio”¹³⁹, “molto piatoso e temoroso” cui “la guerra non li piaceva”¹⁴⁰, e che usò maldestramente i poteri eccezionali che gli erano stati conferiti. Egli non fu capace infatti di rendersi autorevole: “non prese [...] la città, come dovea; il perché i nemici nol temeano”, “e fortezza niuna non prese, e confinati non fece”; piuttosto “dicea parole minaccevoli; e faceva viste assai; ma con effetto nulla seguia”¹⁴¹.

La sua indecisione era la stessa dei Cerchi e dei Bianchi, che si diedero anch’essi a una politica di immagine cui non corrispondeva una reale determinazione e risolutezza. Solo coloro che non li “conosceano li teneano ricchi, e potenti, e savi; e per questo stavano in buona speranza”, riferisce Dino¹⁴²; in realtà, i Cerchi si lasciarono andare a un errato calcolo di convenienza: accusati di intessere rapporti con i ghibellini, coi Pisani e con gli aretini, non lo negarono, pur essendo la diceria una falsità, “credendo esserne più temuti, e con questo batterli, dicendo: *E’ ci temeranno più, dubitando che noi non ci accostiamo a loro e i Ghibellini più ci ameranno, avendo speranza in noi*”¹⁴³. Quasi beffardo epitaffio suona il commento del Compagni: “E volendo i Cerchi signoreggiare, furono signoreggiati”¹⁴⁴. In effetti, credendo di affidare saldamente un ufficio delicato come quello di comandante dell’esercito in mano a un alleato che avevano aiutato a Pistoia, e che, al contrario, si rivelò inetto e contribuì semmai a sgretolare l’autorevolezza che essi erano venuti acquisendo con un’accorda politica di fiancheggiamento del priorato popolare, i Cerchi compirono la prima di una serie di valutazioni errate.

L’indecisione dei Cerchi nell’assumere tempestive iniziative di contrasto dei Neri e l’errore di voler credere alle loro ipocrite professioni di pace confidando probabilmente di poter continuare a controllare la situazione politica attraverso l’operato del regime di ‘popolo’, quando invece – nella colorita espressione del

¹³⁷ Ivi, II, II, p. 86.

¹³⁸ Cfr. la ricostruzione degli avvenimenti in Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., vol. IV, pp. 219 sgg.

¹³⁹ Compagni, *La cronica*, cit., I, XXV, p. 79.

¹⁴⁰ Ivi, I, XXVII, p. 82.

¹⁴¹ Ivi, I, XXVII, pp. 82-83.

¹⁴² *Ibidem*.

¹⁴³ *Ibidem*.

¹⁴⁴ *Ibidem*.

Compagni – era arrivata l’ora di “arrotare i ferri”¹⁴⁵, segnarono il loro destino. Il Valois si mosse infatti col proprio esercito entrando a Firenze il 1 novembre 1301 dopo serrate trattative condotte dal priorato nel vano tentativo di garantirsi una sua reale intenzione pacificatrice. Al contrario, egli vi giunse al soldo dei Neri e consentì l’immediato rientro in città degli esiliati di quella parte. La ricomparsa sulla scena politica fiorentina di Corso Donati si configurò come una vendetta dirompente: egli sfoderò subito la sua attitudine al comando militare guidando le sue masnade a mettere a ferro e fuoco la città per più giorni, invano contrastato dalle milizie di ‘popolo’ e dalla smarrita resistenza dei Bianchi. Sconfitti militarmente, spogliati e saccheggianti nei beni, molti dei Cerchi e dei Bianchi fuoruscirono da Firenze. Già l’8 novembre fu insediato un nuovo priorato di parte Nera¹⁴⁶.

La soluzione di forza dei Neri portò allo sfaldamento della fazione avversa, sulla quale si abbatté una sistematica azione giudiziaria di confisca e di sbandimento che si estese inesorabile a tutti i sospetti e ai non allineati col nuovo regime. Il 1302 fu scandito dalla vendetta perpetrata dai Neri con le stesse armi dell’epurazione giudiziaria che i Bianchi avevano cominciato a usare contro di loro nell’anno precedente¹⁴⁷. La giustizia ufficiale si configurò per l’ennesima volta come una risorsa della lotta politica in una nitida logica di faida. L’azione dei Neri fu pesantissima e inflisse ai Cerchi un colpo dal quale essi non seppero più riprendersi. Il conflitto si protrasse ancora per qualche tempo nel contado, consumandosi in molti piccoli scontri e in un tentativo fallito di rientrare con le armi a Firenze da parte dei Bianchi nel 1304¹⁴⁸.

Lo schierarsi delle forze del Valois con una delle parti in lotta ruppe l’equilibrio che l’autoregolazione delle pratiche conflittuali interne aveva fino ad allora garantito. Per quando violenta, la lotta tra le fazioni aveva mantenuto una relativa fluidità: i mutamenti politici cui aveva dato luogo non erano stati in effetti radicali, non avevano portato alla definitiva esclusione dal governo della parte soccombente. La soluzione di forza voluta dai Donati segnò invece il superamento di tali dinamiche e la conclusione di un conflitto che era sorto come antagonismo tra lignaggi con profilo sociale assai diverso, e aveva poi sollecitato la solidarietà familiare per aggregare schieramenti di amicizia e di interesse più ampi fino ad assumere colori di parte ed evolvere in scontro di fazione per il potere.

¹⁴⁵ Ivi, II, V, p. 92.

¹⁴⁶ Cfr. ancora Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., vol. IV, pp. 255 sgg.

¹⁴⁷ Sui bandi del 1302, cfr. ivi, vol. IV, pp. 274 sgg. e 287 sgg.; I. Del Lungo, *Il “libro del Chiodo” e le condannazioni fiorentine del 1302*, “Archivio storico italiano”, s. IV, t. VII (1881), pp. 204-216; Starn, *Contrary Commonwealth*, cit., pp. 60-85; e ora anche F. Ricciardelli, *Il “Libro del Chiodo”: le condanne del 1302*, tesi di laurea, relatore G. Cherubini, Università degli studi di Firenze, a.a. 1991-1992.

¹⁴⁸ Cfr. Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., vol. IV, pp. 274-411 *passim*; e Del Lungo, *I Bianchi e i Neri*, cit.

Magnati e popolani

1. *Il pluralismo giudiziario*

Il confronto tra magnati e popolani rappresenta uno dei temi tra i più classici della storiografia italiana e fiorentina quanto una fonte inesauribile di indagine. L'evasività di larga parte della storiografia sugli esiti che il conflitto ebbe a Firenze al di là delle principali emergenze degli ultimi due decenni del XIII secolo – la difficoltà, cioè, a riconoscere il fallimento coercitivo e a spiegare l'intensificarsi semmai, proprio dopo il 1295, delle lotte di fazione –, lascia aperto, per esempio, il problema di ripensare le questioni del rapporto tra politica e giustizia da nuovi punti di vista. Una rilettura delle fonti, innanzitutto di quelle normative, consente in particolare di evidenziare i limiti di una visione tradizionale degli Ordinamenti di giustizia come legislazione intesa, oltre che all'esclusione dei magnati dagli uffici politici, anche a reprimere le pratiche magnatizie della vendetta. Un valido punto di partenza potrà essere quello di valutare le implicazioni dell'operare nella società comunale di una pluralità di sistemi giudiziari tra loro interagenti. Se è palese infatti che le misure antimagnatizie costituirono uno dei principali momenti di affermazione dell'amministrazione pubblica della giustizia, è vero altresì che quella erogata dai tribunali del comune non esauriva affatto la gamma dei modi di esercizio della giustizia.

Si tratta in sostanza di inquadrare le misure antimagnatizie nel contesto più ampio della pluralità dei modi di risoluzione dei conflitti. Modi che potevano anche essere, e che per la più parte erano, infragiudiziari: vale a dire, pratiche non repressive di composizione delle dispute sia in forma pacifica (tregua, concordia o arbitrato) sia in forma violenta (faida o vendetta), che pur interagendo talora con le procedure di tribunale trovavano comunque al di fuori della sede processuale la loro soluzione. La ricerca più recente sta evidenziando infatti con sempre maggiore chiarezza come la giustizia amministrata dal podestà e dagli altri rettori ordinari non costituisse che uno dei vari sistemi giudiziari attivi nella società comunale, e soprattutto come essa non si contrapponesse alle forme cosiddette "private" di esercizio della giustizia¹.

¹ Cfr. J.-C. Maire Vigueur, *Justice et politique dans l'Italie communale de la seconde moitié du XIIIe siècle: l'exemple de Pérouse*, "Comptes rendus de l'Académie des

È infatti dal superamento di una visione di netta e antagonista separazione tra privato e pubblico, e di una concezione evolucionistica dei sistemi sociali che si può riavviare utilmente l'analisi. Non dunque, per esempio, reiterando una concezione della vendetta come antiquata sopravvivenza di costumi barbari – che si sottintenderebbero pertanto come peculiari di una presunta società anteriore (magari germanica) più rozza²–, o, collegata a essa, di una giustizia delle leggi e dei tribunali che si affermerebbe proprio nei confronti della vendetta³. Bensì osservando come la documentazione prodotta dalla società comunale metta in evidenza l'ordinarietà culturale di pratiche che per convenzione chiamiamo infragiudiziarie ma che nella coscienza degli individui di allora non costituivano altro che una gamma di alternative entro cui disegnare le relazioni di amicizia e di inimicizia e le strategie di gestione e di soluzione delle dispute (tra singoli, all'interno della famiglia, o tra lignaggi diversi).

Un esempio concreto aiuterà a cogliere meglio la coordinazione e l'interdipendenza dei sistemi giudiziari attivi nella società comunale. Corso Donati è una delle figure più note della vita politica di Firenze in età comunale. Cavaliere, magnate, “che per sua superbia fu chiamato il Barone”⁴, la sua immagine prevalente è quella di violento protagonista della lotta per il potere cittadino, promotore della maggiore divisione fazionaria della città, e litigioso *leader* del regime nero che signoreggiò sanguinosamente Firenze nei primi anni del Trecento. In realtà si tratta di una ricostruzione parziale del personaggio, condizionata dalle descrizioni per lo più negative che ne fece la cronachistica coeva, e che a lungo ha dominato la storiografia fiorentina⁵. Al contrario, molti episodi della sua vita, anche i più noti per la loro clamorosità e violenza, possono essere riconsiderati proprio sotto l'aspetto della pluralità e dell'interdipendenza dei modi di

Inscriptions et Belles-Lettres”, (1986), pp. 312-328; M. Vallerani, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia, 1991; Id., *L'amministrazione della giustizia a Bologna in età podestarile*, “Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna”, XLIII (1992), pp. 291-316; e i contributi di chi scrive già citati nella nota 5 dell'introduzione a questa sezione.

² Cfr., per esempio, A. Pertile, *Storia del diritto penale*, in Id., *Storia del diritto italiano*, Torino, 1892, vol. V, pp. 14 sgg., ove l'azione del comune sugli usi della vendetta è intesa come “santa lotta contro gli avanzi della barbarie”.

³ Cfr., per esempio, B. Lenman - G. Parker, *The State, the community and the criminal law in early modern Europe, in Crime and the law. The social history of crime in western Europe since 1500*, ed. by V.A.C. Gatrell - B. Lenman - G. Parker, London, 1980, pp. 23-25; P. Spierenburg, *The spectacle of suffering. Executions and the evolution of repression: from a preindustrial metropolis to the European experience*, Cambridge, 1984, pp. 10 sgg. e 23 sgg.; R.I. Moore, *The formation of a persecuting society. Power and deviance in western Europe, 950-1250*, Oxford, 1987, pp. 109-110.

⁴ Dino Compagni, *La cronica delle cose occorrenti ne' tempi suoi*, a cura di I. Del Lungo, RR.II.SS., IX/2, 2 voll., Città di Castello, 1913-1916, II, XX, p. 126.

⁵ Una ricostruzione biografica equilibrata è ora quella di S. Raveggi, *Donati, Corso*, voce del *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, 1992, vol. XLI, pp. 18-24.

risoluzione dei conflitti. Corso Donati incarnò infatti nei propri atteggiamenti e nei propri comportamenti la complessità delle pratiche sociali dei suoi anni.

Nei molti conflitti, nei contenziosi, nelle dispute in cui fu coinvolto, il Barone adottò infatti una molteplicità di strategie tra loro coerenti. Capo di uno dei maggiori lignaggi fiorentini, lo guidò nel lungo confronto che lo contrappose alla casata dei Cerchi nell'articolazione tipica della faida, vale a dire nella strutturazione di un conflitto condotto su tutti i fronti e con tutti i mezzi possibili: dalla concorrenza degli interessi mercantili e bancari al ruolo delle donne nei legami matrimoniali, nei beni dotali, nelle eredità patrimoniali; dall'aggregazione di massnade e clientele violente all'utilizzazione di poeti, giullari e mettiscandali nella diffusione della cattiva fama; dall'esercizio della vendetta di sangue alla ricerca dello scontro di gruppo in occasioni pubbliche. Ricorse inoltre personalmente alla violenza per sanare conflitti individuali – come nei confronti del cugino Simone Galastrone o di Guido Cavalcanti –, ma al contempo sostenne nelle corti dei tribunali cause di natura patrimoniale – in occasione quasi sempre, per esempio, dei suoi contrastati matrimoni – che potevano essere risolte solo attraverso la mediazione del ceto degli *iudices*. Né esitò, in più occasioni, a corrompere i giudicenti o ad aggredire i rettori per imporre i propri interessi nei processi che lo vedevano in qualche modo coinvolto nelle sedi giudiziarie ufficiali – per esempio, quando cercò con la forza di sottrarre al patibolo il consorte Totto dei Mazzinghi⁶.

Allo stesso tempo coprì più di una volta gli stessi ruoli funzionali di rettore in altri comuni: podestà a Bologna nel 1288, per esempio, chiese persino i pieni poteri inquisitori per fronteggiare i “multa maleficia [que] quotidie in civitate Bononie committantur”⁷, e, sempre da Bologna, lui magnate che più di una volta si scontrò a mano armata con i popolani fiorentini, fu richiesto di reggere la carica di capitano del popolo negli anni immediatamente successivi all'emanazione degli Ordinamenti sacrali e sacratissimi⁸. Un percorso biografico, dunque, molto intenso, tracciato attraverso strategie solo apparentemente contraddittorie, ma al contrario coerenti, pervase da una logica immanente le pratiche sociali e i modi culturali tipici di una società complessa come quella comunale. La coesistenza tra forme ‘private’ di soluzione dei conflitti, il ricorso ai metodi processuali, la promozione di accordi di pace, e la repressione penale non si ponevano tra loro

⁶ Cfr., per una prima ricostruzione, i capitoli di Compagni, *La cronica*, cit., I, XX-XXIII, pp. 55-74.

⁷ Petizione presentata ai consigli citata da M. Vallerani, *Conflitti e modelli procedurali nel sistema giudiziario comunale. I registri di processi di Perugia nella seconda metà del XIII secolo*, “Società e storia”, XIII (1990), p. 277, nota 30.

⁸ Sulla coerenza della presenza di *militēs* alla guida delle istituzioni di ‘popolo’, si rammentino, peraltro, le osservazioni di G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano* [1974], Torino, 1979, pp. 280 sgg.

in un'elidente concorrenza. L'uso di rifarsi in giudizio presso i tribunali ordinari, e, al contempo, di comporre le dispute con atti di pace, o di perpetuare i conflitti con la violenza, senza che tali modi apparissero agli stessi protagonisti delle forme alternative le une alle altre, costituiva un insieme coerente di possibilità diverse entro cui combinare e disegnare le singole strategie giudiziarie.

Si tratta allora di inquadrare le misure antimagnatizie fiorentine in questo contesto di interdipendenza tra i diversi sistemi giudiziari, evidenziandone la natura eminentemente politica di risorsa della competizione per il potere. La discriminazione giudiziaria dei lignaggi più potenti da parte delle forze di 'popolo' non fu infatti tesa a contestare la presunta pretesa dei magnati di esercitare la giustizia in forme private e a colpire le loro pratiche della faida e della vendetta – pratiche, peraltro, niente affatto peculiari dei ceti cavallereschi –, quanto piuttosto a individuare nella disciplina penale del loro stile di vita violento uno strumento di contrattazione politica. L'ideologia di una giustizia al servizio del bene comune e della pacificazione civica sulla quale vennero prendendo forma gli Ordinamenti di giustizia, servì infatti la legittimazione del nuovo ordine politico corporativo, e si pose come punto di riferimento per l'attuazione di una politica che alla repressione penale preferiva nei fatti la remissione delle pene e la negoziazione delle misure di disciplina del comportamento magnatizio. Ciò spiega l'apparente fallimento delle misure coercitive e il disciplinamento sociale in cui invece si risolse la questione magnatizia nel corso del secolo XIV.

2.1. *La faida come pratica sociale*

In via preliminare occorre fare chiarezza su un equivoco di fondo che una persistente tradizione di studi continua a perpetuare. Dai saggi di Nicolai Rubinstein alla più parte delle ricerche recenti, uno degli attributi fondamentali della definizione sociale dei magnati viene infatti individuato, accanto ai criteri normativi della dignità cavalleresca e della pubblica fama, nella pratica della vendetta⁹. Il

⁹ Cfr. N. Rubinstein, *La lotta contro i magnati a Firenze. II. Le origini della legge sul "sodamento"*, Firenze, 1939, pp. 43 sgg. e 51 sgg.; E. Cristiani, *Nobiltà e popolo nel comune di Pisa. Dalle origini del podestariato alla signoria dei Donoratico*, Napoli, 1962, pp. 78 sgg. e 82 sgg.; M.B. Becker, *A Study in Political Failure: the Florentine Magnates (1280-1343)*, "Medieval Studies", XXVII (1965), pp. 248 sgg.; Tabacco, *Egemonie sociali*, cit., pp. 332-334; F. Cardini, "Nobiltà" e cavalleria nei centri urbani: problemi e interpretazioni, in *Nobiltà e ceti dirigenti in Toscana nei secoli XI-XIII: strutture e concetti*, Monte Oriolo, 1982, pp. 13-28; C. Lansing, *The Florentine Magnates. Lineage and Faction in a Medieval Commune*, Princeton, 1991, pp. 164 sgg. e 184 sgg.; S. Gasparri, *I "milites" cittadini. Studi sulla cavalleria in Italia*, Roma, 1992, pp. 88, 121 e 130-131; e da ultimo anche la voce *Magnati* del *Dizionario del medioevo*, a cura di A. Barbero - C. Frugoni, Roma-Bari, 1994, pp. 162-164.

dettato testuale delle fonti normative antimagnatizie contraddice però questa interpretazione. Da un lato, infatti, nella legislazione antimagnatizia fiorentina non si trova traccia alcuna (né nelle leggi degli anni ottanta, né negli ordinamenti degli anni novanta, né nelle provvisori trecenteschi) di una regolamentazione della vendetta: addirittura, il termine “vincta” non vi compare nemmeno; e nulla pertanto autorizza a interpretare questa legislazione come una disciplina coercitiva della vendetta. Dall’altro, gli studi paiono muovere invece dall’assunto aprioristico che la vendetta si configuri come una prerogativa di esercizio della “giustizia privata” che i *milites* si arrogherebbero per antico privilegio cetuale¹⁰ o per stile di vita (accanto al possesso di case fortificate in città, alla definizione di una cultura cortese, e alla ritualità cavalleresca¹¹), e comunque in netta contrapposizione con la giurisdizione del comune; la legislazione antimagnatizia affermerebbe così il netto prevalere del principio pubblicistico della pena sull’esercizio privatistico della vendetta¹². La questione può essere vista però anche da un’altra angolazione, e prima di suggerire gli elementi per una diversa interpretazione, sarà opportuno reconsiderarne alcuni altri.

In primo luogo, il censimento delle notizie documentarie (relative al XIII e XIV secolo) di faide e vendette tra casate fiorentine mette in evidenza come tali pratiche non fossero affatto prerogativa dei soli lignaggi magnatizi: su circa 100 conflitti di cui si ha notizia, in quasi la metà dei casi (47 su 98) appaiono coinvolte famiglie di stato popolare, e ben in un caso su quattro (25 su 98) la faida si svolse tra soli casati di ‘popolo’¹³. Le evidenze smentiscono dunque con chiarezza l’assioma aprioristico che “l’uso della faida deve esser stato legato in modo particolarmente intimo alla vita della nobiltà cavalleresca”, e che le faide degli altri ceti rappresentassero “quantità trascurabili”¹⁴.

D’altra parte, basterebbe riflettere sull’identità dei protagonisti di una delle faide più note – quella tra i Mannelli e i Velluti – per vanificare la fondatezza della tesi che vorrebbe la legislazione antimagnatizia emanata per combattere l’attributo peculiarmente magnatizio della vendetta. Ricchi mercanti di ‘popo-

¹⁰ A cominciare da Rubinstein, *Le origini della legge sul “sodamento”*, cit., pp. 17 sgg.

¹¹ Aspetti sui quali insistono in particolare Cardini, *“Nobiltà” e cavalleria*, cit.; Lansing, *The Florentine Magnates*, cit.; e Gasparri, *I “milites” cittadini*, cit.

¹² Rubinstein, *Le origini della legge sul “sodamento”*, cit., pp. 56-57; Becker, *A Study in Political Failure*, cit., pp. 256-257; Lansing, *The Florentine Magnates*, cit., pp. 197 sgg.

¹³ Cfr. A. Zorzi, *La giustizia a Firenze in età comunale (1250-1343). Pratiche sociali, sistemi giudiziari, configurazioni istituzionali*, tesi di dottorato di ricerca in storia medievale, Università degli studi di Firenze, 1992.

¹⁴ Cfr., per esempio, Rubinstein, *Le origini della legge sul “sodamento”*, cit., p. 32, e, in generale, gli studi citati alla nota 11. Solo D. Cavalca, *Il ceto magnatizio a Firenze dopo gli Ordinamenti di Giustizia*, “Rivista di storia del diritto italiano”, XL-XLI (1967-1968), p. 98, osserva invece che la vendetta è propria di tutti i ceti.

lo' di salda fede guelfa, i Velluti cominciarono a comparire sulla scena politica negli anni dell'istituzione del priorato fino ad assumere, proprio a partire dai mesi in cui si mise mano alla redazione degli Ordinamenti di giustizia del 1295, "una parte importante nel ceto dirigente"¹⁵. Ebbene, proprio in quei giorni, essi esercitarono clamorosamente una vendetta covata per quasi ventotto anni contro la casata magnatizia dei Mannelli, un cui membro, Mannello di Tommasino aveva ucciso nell'autunno 1267 Ghino di Donato Velluti per vendicarsi del fatto che questi aveva fatto "trarre di bando" un nemico dei Mannelli, probabilmente Fornaino di Rosso dei Rossi che il sabato santo precedente aveva ferito in volto Tommasino Mannelli¹⁶. "Dalla nostra parte", scrive Donato Velluti nel proprio libro di ricordanze familiari, "non si fece vendetta infino al dì di San Giovanni 1295"¹⁷, festa patronale, quando il padre di Donato, Lamberto, insieme con i cugini Lapo e Gherardino di Donato, fratelli del Ghino ucciso nel 1267, e Cino Dietisalvi Bonamichi, suo zio per parte di madre (vale a dire, "a noi congiunto d'amore, parentado e vicinanza"), assalirono e uccisero Lippo di Simone Mannelli, nipote di Mannello di Tommasino, mentre stava rincasando dall'aver visto correre il palio. Si considerino alcune date: nel marzo 1295 viene bandito Giano Della Bella, il 24 giugno i Velluti esercitano la propria vendetta, il 5 luglio i magnati tentano un colpo di mano armato per rovesciare il regime popolare, il giorno successivo vengono emanati i nuovi Ordinamenti di giustizia¹⁸. Siamo nel cuore degli avvenimenti politici salienti di quell'anno, già turbato in gennaio dalle violenze provocate da Corso Donati¹⁹; eppure, i popolani Velluti non temono di esercitare la propria vendetta, ritenendo semmai di poter approfittare della debolezza politica del lignaggio nemico, colpito della normativa antimagnatizia.

Come ritorsione immediata i Mannelli accusarono di omicidio di fronte al podestà sia gli esecutori sia colui che essi individuavano come il mandante,

¹⁵ Cfr. N. Ottokar, *Il Comune di Firenze alla fine del Duecento* [1926], Torino, 1962, pp. 52-54; D. Medici, *I primi dieci anni del priorato*, in S. Raveggi - M. Tarassi - D. Medici - P. Parenti, *Ghibellini, guelfi e popolo grasso. I detentori del potere politico a Firenze nella seconda metà del Duecento*, Firenze, 1978, pp. 217-218n, 234; e P. Parenti, *Dagli Ordinamenti di Giustizia alle lotte tra Bianchi e Neri*, ivi, pp. 274, 287, 294, 297 e 326.

¹⁶ Nell'ambito degli scontri tra guelfi e ghibellini di quell'anno: cfr. Paolino Pieri, *Cronica delle cose d'Italia dall'anno 1080 all'anno 1305*, a cura di A.F. Adami, Roma, 1755, p. 33.

¹⁷ Donato Velluti, *La cronica domestica*, a cura di I. Del Lungo - G. Volpi, Firenze, 1914, pp. 10-11. Su questa vendetta, cfr. anche I. Del Lungo, *Una vendetta in Firenze il giorno di San Giovanni del 1295*, "Archivio storico italiano", s. IV, t. XVIII (1886), pp. 355-409.

¹⁸ Avvenimenti sui quali cfr. R. Davidsohn, *Storia di Firenze* [1896-1927], 8 voll., Firenze, 1973, vol. III, pp. 714 sgg. e 736 sgg.; e G. Salvemini, *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295* [1899], Torino, 1960, pp. 255 sgg.

¹⁹ Cfr. Compagni, *La cronica*, cit., I, XVI, pp. 45-47.

vale a dire Filippo di Bonaccorso Velluti, padre di Lamberto e probabilmente l'esponente più autorevole, in quel momento, del lignaggio nemico²⁰. Il tentativo era chiaro: fare passare la vendetta dei Velluti come un'offesa originaria, come un omicidio estraneo a logiche di ritorsione. Il ricorso al tribunale si configurava nella loro strategia come una tappa intermedia nella gestione della faida, come una mossa tattica in attesa di ricorrere a loro volta alla ritorsione violenta. Nonostante la produzione di 24 testimoni d'accusa, i Mannelli non riuscirono pertanto a provare "cosa per la quale e' fussino condannati, ma forno assoluti". Gli esecutori materiali, che per precauzione non si erano presentati in giudizio, furono condannati solo per non aver risposto alla citazione; la sanzione fu pagata dalla compagnia di famiglia²¹.

L'intervento delle autorità pubbliche fu invece quello consueto di favorire e, là dove possibile, costringere alla pace le parti che avessero raggiunto un provvisorio equilibrio nel conflitto. Per questo il comune riuscì a far stabilire una concordia "in persona" che conteneva obbligazioni e sodamenti: la pace, appunto, "de hodiis inimicitii iniriis et offensionibus inter eos [...] quomodocumque et quandocumque illatis et factis"²² che fu solennemente stipulata nella chiesa 'civica' di san Piero Scheraggio il 17 luglio dello stesso anno alla presenza delle massime autorità del comune²³. Con questa cerimonia il comune riconosceva e sanzionava pubblicamente la soluzione del conflitto tra le parti, anche se nulla poteva garantire che essa fosse definitiva: ai Mannelli rimase infatti per lungo tempo "la gozzaia loro" perché, ricorda Donato Velluti, "erano sì grandi e potenti d'avere e di persone in quel tempo, che pareva loro essere oltraggiati per avere fatta la vendetta i nostri passati". La faida rimase infatti aperta, e i Mannelli "in tanta salvatichezza stettono" che Lamberto Velluti scampò all'ultimo momento da una ritorsione vendicatrice e a suo figlio Donato fu manifestato ancora, passata ormai una generazione, il "mal fiele" che "eglino aveano [...] contra noi". Solo con la morte degli esponenti più anziani della famiglia nemica e approfittando della volontà di alcuni dei Mannelli di farsi recare a 'popolo' dopo il 1343, Donato Velluti seppe accortamente prestarsi a favorire tale richiesta, ricomponendo definitivamente il conflitto: "di che da poi in qua siamo stati fratelli senza niuna salvatichezza"²⁴.

L'esempio di questa faida insieme con i dati che emergono dal citato censimento contribuiscono dunque a smentire la durevole convinzione che la ven-

²⁰ Il capo del lignaggio dei Mannelli, Chele di Cecco, "come congiunta persona del detto Lippo, accusò Filippo vocato Lippo mio avolo, facendolo caporale e capitano del detto omicidio": Velluti, *La cronica*, cit., pp. 11-12.

²¹ Ivi, pp. 12-13, da cui sono tratte le citazioni.

²² Cfr. Archivio di Stato di Firenze [cui appartengono tutte le successive citazioni documentarie] *Provisioni, Registri* [d'ora in poi PR], 5, c. 117v, 7 luglio 1295.

²³ Cfr. Velluti, *La cronica*, cit., pp. 15-18, che elenca i convenuti alla cerimonia.

²⁴ Cfr. ivi, pp. 18-21.

detta rappresentasse un costume peculiare dei magnati. I Velluti, al contrario, erano tra gli esponenti più importanti del regime di ‘popolo’²⁵; soprattutto, essi appartenevano a quello stesso ceto dirigente che emanò e sostenne la legislazione antimagnatizia. Ciò non fu affatto avvertito come in contraddizione con la consuetudine di risolvere con la vendetta le loro inimicizie²⁶. Gli stessi esecutori materiali della vendetta del 24 giugno 1295 non erano, d’altra parte, individui qualsiasi o membri minori del lignaggio, ma personaggi pubblici che coprivano abitualmente le maggiori cariche politiche del comune: Gherardino Velluti era stato priore nel 1289, console dell’arte di Por Santa Maria nel 1293, e nuovamente priore nel 1299²⁷; Cino Dietisalvi Bonamichi sarebbe stato eletto priore addirittura un mese e mezzo dopo la consumazione della vendetta²⁸; Lapo Velluti, gonfaloniere di giustizia nel 1308, si dedicò soprattutto alle attività militari²⁹; mentre Lamberto Velluti esercitò la mercatura per lunghi periodi lontano da Firenze, ma suo padre Filippo ebbe “grande stato in Comune” e fu due volte priore in circostanze importanti, nel 1289, al colmo della guerra contro Arezzo, e nel febbraio-aprile 1295, nel priorato che bandì Giano Della Bella³⁰. Coloro che compirono con freddezza e determinazione una vendetta covata per molti anni all’interno del lignaggio erano dunque dei personaggi pubblici di primo piano del regime di ‘popolo’. Essi adempirono tale atto come una pratica ordinaria, senza patirne alcuna conseguenza giudiziaria o tantomeno politica. È solo la nostra tradizione di pensiero evoluzionistico che ci induce a ritenere una contraddizione o una stranezza che gli stessi individui che coprivano cariche politiche eminenti potessero dedicarsi con altrettanta apparente naturalezza all’esercizio della vendetta. In realtà esempi come quello dei Velluti testimoniano sia la natura ordinaria delle pratiche di faida, sia la loro potenziale diffusione in tutti gli strati sociali, come emerge anche, a un livello inferiore, dai numerosissimi atti notarili di riappacificazione di inimicizie e di odi³¹.

²⁵ Un dato sottaciuto, per esempio, anche di recente da D.R. Lesnick, *Preaching in Medieval Florence. The Social World of Franciscan and Dominican Spirituality*, Athens, 1989, pp. 8-9, che riassume questa faida in un contesto di “persistence of local spheres of loyalty and adherence to Germanic models of justice and legality” e di “feudal traditions”.

²⁶ Per altri esempi delle quali, cfr. Velluti, *La cronica*, cit., pp. 76-78, e 62 sgg.; e Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., vol. III, 847 sgg., e vol. VII, 733-734.

²⁷ Cfr. Medici, *I primi dieci anni del priorato*, cit., pp. 217-218n; e Parenti, *Dagli Ordinamenti di Giustizia*, cit., p. 309n.

²⁸ Ottokar, *Il Comune di Firenze*, cit., p. 54n.

²⁹ Velluti, *La cronica*, cit., p. 54; cfr. anche Ottokar, *Il Comune di Firenze*, cit., p. 53.

³⁰ Cfr. Velluti, *La cronica*, cit., pp. 30, 74-76, e 111-118.

³¹ Cfr., per esempio, *Biagio Boccadibue (1298-1314)*, vol. I (1298-1309), edito a cura di L. De Angelis - E. Gigli - F. Sznura, Pisa, 1978-1986, docc. n° 70, vol. I, pp. 72-73, nn° 135 e 136, vol. I, pp. 140-141, n° 436, vol. II, pp. 225-227, e *passim*.

2.2. *La cultura politica della faida*

Muovendo proprio da quelle che sono le evidenze e il lessico della documentazione, si tratta, in effetti, di ripensare alle categorie di faida e vendetta come modi, non repressivi e infragiudiziari, di soluzione dei conflitti. La natura corrente della vendetta come sistema giudiziario legittimo emerge infatti, oltre che dalla sua diffusione come pratica sociale, anche dal discorso culturale e politico.

Innumerevoli e ormai ben note sono, per esempio, le considerazioni positive sulla vendetta di intellettuali come Brunetto Latini o Dante Alighieri³², che rispecchiavano quel patrimonio di senso comune espresso dalle raccolte di ammaestramenti, che annoveravano tra i maggiori piaceri e dolori “che l’uomo può avere in questo mondo” proprio le conseguenze della vendetta, attraverso massime quali: “gioiosa è la macula del sangue del nimico”, “ingiuria fa quegli che ingiuria non vendica”, “chi bene dissimula l’ingiuria meglio si può vendicare”, “chi di vendicarsi teme molti ne farà malvagi”, etc.³³. Il dualismo di reazioni che spesso affiora nelle pieghe di questo sentimento non originava tanto da motivazioni morali di rifiuto della vendetta, ma da considerazioni di ordine utilitaristico. Prendiamo, per esempio, il *Libro di buoni costumi* di Paolo da Certaldo, uno dei tanti mercanti fiorentini di modesto rilievo economico e sociale³⁴, nel quale la vendetta è appunto enumerata tra i piaceri maggiori dell’uomo – “La prima allegrezza si è fare sua vendetta: il dolore si è essere offeso da uno suo nimico”³⁵–, ma è anche valutata nelle conseguenze negative cui essa poteva portare, soprattutto per la sua dispendiosità – “Mai non fare né fa fare vendetta, però che le vendette disertano l’anima, ‘l corpo e l’ avere”³⁶. Sostenere una vendetta poteva infatti rivelarsi molto dispendioso, presupponeva una struttura parentale adeguata a gestire lo scontro, e rischiava di risolversi in un insuccesso con ulteriori danni alla reputazione della famiglia³⁷.

³² Sia sufficiente il rinvio a Del Lungo, *Una vendetta*, cit., pp. 379 sgg.; e a A.M. Enriques, *La vendetta nella vita e nella legislazione fiorentina*, “Archivio storico italiano”, XCI (1933), pp. 137 sgg.

³³ Cfr. *Ammaestramenti degli antichi latini e toscani raccolti e volgarizzati per fra Bartolommeo da San Concordio*, a cura di V. Nannucci, Firenze, 1840, pp. 11, 323, 605, 609 e 631.

³⁴ Cfr. Ch. Bec, *Les marchands écrivains. Affaires et humanisme à Florence, 1375-1434*, Paris, 1967, pp. 95-96.

³⁵ Paolo da Certaldo, *Libro di buoni costumi*, in *Mercanti scrittori*, a cura di V. Branca, Milano, 1986, p. 54.

³⁶ Ivi, p. 24.

³⁷ È sempre Paolo da Certaldo a esprimere questa preoccupazione: “ne le vendette acquisti il contrario: cioè, verso Iddio peccato, dagli uomini biasimo (cioè da’ savi) e dal nimico tuo più odio; però che quasi mai non potrai fare la tua vendetta intera che tu più o meno non facci: se fai più, offendi il nimico e hai la nimistà sua, e la gente ne parla ch’ hai male fatto e villania; se fai meno, la gente dicono: *Ben era meglio non mettersi a pruova, ch’ esservisi messo con sua vergogna*. Sì che sempre fa tu sia perdonatore se vuoi essere vincitore”: ivi, p. 75.

La stessa cultura politica riconosceva la vendetta come un elemento centrale delle pratiche di governo e di conflitto. Sofferamiamoci, per esempio, a considerare un testo fiorentino appartenente a quella più ampia letteratura che ambiva all'educazione civile del cittadino e a fornire consigli, strumenti pratici e norme di comportamento ai governanti e ai magistrati comunali³⁸: vale a dire le *Dicerie* di Filippo Ceffi, notaio fiorentino vissuto nei primi decenni del secolo XIV, redattore di numerosi volgarizzamenti di opere classiche, e autore di una delle non molte raccolte pervenute di discorsi e arringhe, destinate ad arricchire la sapienza politica dei *cives* comunali³⁹. Accanto a vari esempi di discorsi e consigli che i rettori comunali e i cittadini eminenti devono pronunciare nelle circostanze più importanti e diverse della vita civile, in questo testo sono collocate anche alcune dicerie riguardanti la vendetta. Nella prima – *Come si dee confortare il rettore che sia sollicito a fare vendetta e giustizia de' malefici*⁴⁰ – viene espressa quella che era la concezione più diffusa della giustizia penale, vale a dire la sua equivalenza alla vendetta, esercitata dal rettore del comune: l'esortazione è infatti esplicita – “onde, messere podestate, estendete la vostra destra mano con vendicatrice giustizia, e punite il malfattore, e procedete valentemente con somma brevitade, e usate rigida giustizia” –, motivata dal sentimento diffuso nella cittadinanza – “Certo tutti li fiorentini gridano nell'animo loro: vendetta, vendetta; giustizia, giustizia di sì scellerato maleficio” – e finalizzata al bene comune. Giustizia come vendetta, dunque: un'equivalenza concettuale che è stata a lungo interpretata come esempio di un presunto processo evolutivo di pubblicizzazione della vendetta privata nella funzione pubblica della pena⁴¹. In realtà, altre dicerie della raccolta di ser Filippo, dimostrano una concezione esattamente rovesciata della questione: è la vendetta, semmai, a porsi quale modello centrale della cultura e del discorso politico, informando di sè sia l'attività della giustizia del comune – concepita appunto come ritorsione vendicatrice – sia le pratiche ordinarie delle relazioni di potere. Gli stessi cittadini che sono esortati a confortare il podestà a esercitare la “giustizia vendicatrice”, sono al contempo educati a modi del comportamento politico solo in apparenza sorprendenti: *Come si dee adomandare*

³⁸ Su questa letteratura sono in corso attualmente numerose ricerche. Per un primo quadro, cfr. i contributi più recenti di E. Artifoni, *Sull'eloquenza politica nel Duecento italiano*, “Quaderni medievali”, 35 (1993), pp. 57-78; M. Viroli, *Dalla politica alla ragion di stato. La scienza del governo tra XIII e XVII secolo*, Roma, 1994, pp. 3-47; e U. Meier, *Mensch und Bürger. Die Stadt im Denken spätmittelalterlicher Theologen, Philosophen und Juristen*, München, 1994, pp. 10 sgg.

³⁹ Cfr. *Le dicerie di ser Filippo Ceffi notaio fiorentino*, a cura di L. Biondi, Torino, 1825.

⁴⁰ Cfr. *ivi*, pp. 20-23.

⁴¹ Cfr., per esempio, Enriques, *La vendetta*, pp. 144-145; e R. Celli, *Studi sui sistemi normativi delle democrazie comunali. Secoli XII-XV. I: Pisa, Siena*, Firenze, 1976, pp. 104 sgg.

consiglio e aiuto agli amici per fare sua vendetta e, in risposta, *Come si dee dire e confortare gli amici a fare vendetta*. Nel primo caso è l'individuo offeso che ricorre al conforto e all'aiuto degli amici – “e però che in voi si riposa l'animo mio, e tutta la mia speranza e tutto il mio diletto è nel vostro consiglio, io vi manifesto che mi voglio vendicare del grave oltraggio che mi fue fatto” –, mentre nel secondo sono questi ultimi a esprimere la loro solidarietà e sostegno – “Ond'io vi dico per me e per questi altri vostri amici e per li nostri seguaci, che presti siamo d'imprendere la bisogna con l'aver e con la persona infino a onorevole vendetta”⁴².

L'educazione civile del cittadino comunale è dunque anche l'educazione ai modi della vendetta e della faida. Da testi come questo emerge l'inequivocabile natura politica, per nulla privatistica, di tali pratiche. Esse facevano parte della cultura diffusa, non erano patrimonio dello stile di vita magnatizio, e tanto meno costituivano una forma di esercizio della giustizia privata; al contrario, esse rappresentavano i meccanismi di tutela dell'identità del singolo e dell'onore del lignaggio in una società politica regolata da relazioni di amicizia e di inimicizia. Le fonti coeve indicano con i termini di “izza”, “briga” o “guerra” il conflitto che originava dalle discordie e inimicizie personali e familiari: le deliberazioni consiliari cercavano, per esempio, di favorire la pace tra coloro “qui habent guerras et inimicitias”, o tra gli “habentes guerram seu inimicitiam patentem”, mentre Giovanni Villani parla di “*brighe e discordie* [...] com'erano allora ch'egli avea grande *guerra* tra gli Adimari e' Tosinghi” e tra altre casate⁴³. Il termine “*vindicta*” o “*vendetta*” esprimeva invece un significato più definito – e più pregnante – riferendosi al mero momento della ritorsione più che all'insieme della conduzione del conflitto. Il vocabolario esprimeva la distinzione concettuale che i fiorentini operavano chiaramente tra il sistema vendicatorio e il conflitto nel suo insieme, la faida, cioè, come costruzione del confronto su vari piani e attraverso non solo le fasi di ritorsione violenta ma anche quelle di negoziazione e di riappacificazione tra le parti⁴⁴.

Se dunque si riconoscono queste pratiche di regolazione del conflitto come modi ordinari della lotta politica, sarà forse meno difficile fornire un'interpre-

⁴² Cfr. *Le dicerie di ser Filippo Ceffi*, cit., rispettivamente, pp. 27 e 73. Queste dicerie sono corroborate da altre che si riferiscono a quest'area di relazioni di solidarietà - *Come si dee dire a' consorti per l'amico offeso*, *Come si debbono confortare gli amici in alcuno subito avvenimento*, *Come si debbono ringraziare gli amici* -: ivi, pp. 68-70 e 72-73.

⁴³ Cfr., rispettivamente, PR, 10, c. 260r-v, 27 giugno 1300; *Statuti della repubblica fiorentina. Statuto del podestà dell'anno 1325*, a cura di R. Caggese, Firenze, 1921, III, CXXVII, p. 279; e Giovanni Villani, *Nuova cronica*, a cura di G. Porta, 3 voll., Parma, 1990-1991, IX, I, vol. II, pp. 11-12. I corsivi sono miei.

⁴⁴ Per un primo quadro sui caratteri della faida, cfr. M. Gluckman, *The peace in the feud*, “Past and present”, 7 (1955), pp. 1-14; K.F. e C.S. Otterbein, *An eye for an eye, a tooth for a tooth. A cross-cultural study of feuding*, “American anthropologist”, 67 (1965), pp. 1470-1482; e la letteratura citata *infra*, cap. 6 § 2.

tazione adeguata a comprendere la duratura intensità con cui si svolsero, anche dopo l'emanazione degli Ordinamenti di giustizia, le lotte di fazione. Allo stesso modo, l'analisi della cultura e dei modi specifici del conflitto politico può portare qualche elemento interpretativo nuovo anche all'insoluto problema storiografico dell'evoluzione sociale e politica di Firenze tra XIII e XIV secolo, fermo ormai da tempo nell'irriducibile dicotomia tra la spiegazione postsalveminiiana in termini di lotta di classe e quella postottokariana in termini di confronto esclusivamente politico. Conflitti come quello tra i Cerchi e i Donati, cresciuti e alimentatisi proprio attraverso i meccanismi della faida – o della “briga” o “guerra”, per restare al lessico documentario –, infiammarono la città negli anni più intensi delle misure antimagnatizie non in quanto manifestazione di una reazione alla disciplina popolana dello stile di vita e politico ma perché riproposizione dei modi ordinari della lotta politica. Se la legislazione antimagnatizia non ebbe alcun effetto su queste pratiche, ciò non dipese da un'inefficienza delle misure di repressione o da un'ancora soverchiante potenza dei lignaggi militari, bensì dal fatto che essa non pose in discussione la legittimità dei meccanismi del conflitto in termini di faida. Non la pose perché tali erano la cultura e i modi della politica: modi diffusi propri di tutta la società politica fiorentina, sia di ‘popolo’ sia magnatizia.

2.3. *La regolamentazione della vendetta*

Si consideri infine come alla legittimazione culturale e politica della vendetta si accompagnasse quella giuridica e normativa. Contrariamente a quella che continua a essere una convinzione diffusa nella storiografia, anche più recente, di matrice normativa ed evoluzionista, che ancora considera la vendetta “permessa” nei contesti in cui si ritenesse “troppo difficile l'impedirla” e “in attesa di proibirla completamente”⁴⁵, o che, ancora più perentoriamente, è convinta che “lo Stato proibisce la vendetta”⁴⁶, quest'ultima non era affatto vietata e perseguita, bensì, attraverso la disciplina normativa, ricompresa nell'ambito del sistema giudiziario comunale come sua parte integrante. Si tratta anche in questo caso di rovesciare il punto di vista. La legislazione comunale non proibiva

⁴⁵ Enriquez, *La vendetta*, cit., pp. 187 sgg.; Rubinstein, *Le origini della legge sul “sodamento”*, cit., pp. 43 e 51: “lo Stato doveva, nel processo di consolidamento [...], cercare di abolire le istituzioni che si fondavano su di una concezione del diritto particolaristico e astatale”; e Lansing, *The Florentine Magnates*, cit., pp. 206-207.

⁴⁶ J. Heers, *Il clan familiare nel Medioevo. Studi sulle strutture politiche e sociali degli ambienti urbani* [1974], Napoli, 1976, p. 172, ove anche si può leggere come i comuni italiani “moltiplicano proibizioni e sanzioni”. Sulla stessa posizione sono anche R. Starn, *Contrary Commonwealth. The Theme of Exile in Medieval and Renaissance Italy*, Berkeley, 1982, pp. 98 sgg.; e Lesnick, *Preaching in Medieval Florence*, cit., p. 10: “the Republic wanted to limit and end vendetta in the public realm”.

o tollerava le pratiche della vendetta. Al contrario, essa ne traduceva a livello giuridico la logica, legittimandone la natura di relazione sociale di tipo ordinario. Di fatto, la regolamentazione normativa della vendetta riconosceva il valore positivo di limitazione della violenza che stava alla base del sistema di ritorsione (in quanto acquisizione di un provvisorio equilibrio nello scambio di offese⁴⁷), puntando a contenere le pratiche di ritorsione trasversale e il coinvolgimento di schieramenti conflittuali più ampi. Per tal via, essa legittimava anche l'intervento e la mediazione che poteva essere svolta dalle istituzioni comunali. Fu proprio la regolamentazione normativa cittadina a consentire al pensiero giuridico – che ebbe a lungo difficoltà a giustificare con la dottrina una pratica sociale che non si trovava discussa nella tradizione romanistica⁴⁸ – la possibilità di riconoscerne la legittimità giuridica come consuetudine regolata dagli statuti locali⁴⁹.

L'intervento normativo era teso essenzialmente alla delimitazione dello spettro delle persone che potevano esercitare il diritto di vendetta e di quelle che potevano esserne oggetto, dell'entità della ritorsione e dei casi in cui essa poteva essere consumata⁵⁰. La *ratio* della legislazione è esplicitata sin dal titolo della rubrica CXXVI del III libro dello statuto fiorentino del podestà del 1325, *De puniendo qui fecerit vindictam nisi in principalem personam*⁵¹, ove era appunto sancito tale diritto purché entro determinati limiti. La facoltà era riconosciuta all'offeso e, in caso di morte di questi, ai suoi congiunti; in ogni caso era proibito associare estranei al lignaggio nell'atto di ritorsione⁵², tanto che la "persona non coniuncta" doveva essere considerata quale "assessinus, et ut assessinus puniatur"⁵³. La vendetta poteva essere condotta sull'offensore, ovviamente, o sui soli discendenti maschi; mentre non potevano esserne fatti oggetto coloro che avessero ottenuto la pace dall'avversario o che avessero ferito per difendersi da

⁴⁷ Su questo punto, cfr. in particolare P. Bourdieu, *Outline of a theory of practice* [1972], Cambridge, 1977, pp. 1-71; e R. Verdier, *Le système vindicatoire*, in *La vengeance. Études d'ethnologie, d'histoire et de philosophie*, Textes réunis et présentés par R. Verdier, J.-P. Poly et G. Courtois, Paris, 1984, vol. I, pp. 11-42.

⁴⁸ Si tratta peraltro di una difficoltà che perdura, tanto che lo schema interpretativo dominante degli studi giuridico-formali è quello che tende semmai a rintracciare le radici della vendetta nell'istituto germanico della *Fehde* quale inimicizia e legittimo procedimento di autotutela: cfr., per esempio, Pertile, *Storia del diritto penale*, cit., p. 20 sgg.; U. Dorini, *La vendetta privata ai tempi di Dante*, "Il giornale dantesco", XXIX (1926), p. 56; e G. Diurni, *Pena privata (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1982, vol. XXXII, pp. 743-745.

⁴⁹ Cfr. anche *infra*, cap. 6 § 3.

⁵⁰ Sulla legislazione sulla vendetta, cfr. Dorini, *La vendetta privata*, cit.; e Enriques, *La vendetta*, cit., pp. 182 sgg.

⁵¹ *Statuto del podestà del 1325*, cit., III, r. CXXVI, p. 278.

⁵² Cfr. *ivi*, III, r. XLV, pp. 208-212; e la provvisione del 2 agosto 1331 pubblicata da Dorini, *La vendetta privata*, cit., pp. 63-66.

⁵³ *Ivi*, p. 64.

un'aggressione⁵⁴. L'intento di evitare l'allargamento a spirale delle ritorsioni era rafforzato dal divieto ai consorti di chi era oggetto potenziale di una vendetta di fornirgli "ausilium consilium et favorem", e dalla disposizione che ne prevedeva l'isolamento fisico, imponendogli, fino a che non avesse ottenuto la pace dall'avversario, il divieto di abitare "in sexto, populo vel contrata in qua habitarent coniuncti seu consortes sui"⁵⁵. Pene dure erano previste contro chi "fecerit vindictam [...] in personam alterius et non illius qui dictam offensionem manifestam et publicam fecerit, dum ipse principalis offensore viveret"⁵⁶. La vendetta era ammessa inoltre solo per ferimenti gravi, mutilazioni e omicidio; le lesioni meno gravi non potevano invece costituire pretesto e, se non ricomposte con un accordo di pace, erano direttamente perseguite, al pari delle minacce e delle ingiurie, dai rettori giudiziari⁵⁷. La vendetta non poteva cioè eccedere l'offesa iniziale ma doveva essere proporzionata, "condecens": la morte per la morte, la ferita grave o la mutilazione per la ferita grave o la mutilazione, secondo il principio del contrappasso⁵⁸.

Riconoscendo la legittimità dell'estinzione del debito di vendetta, la disciplina normativa puntava soprattutto a prevenire l'apertura di altre occasioni di conflitto. La pace tra le parti era il fine politico dell'intervento pubblico: un atto di concordia, promosso dal podestà, doveva sempre seguire l'esercizio della vendetta legittima⁵⁹. Chi avesse infranto la pace imposta degli organi comunali era passibile di pene durissime; l'accertamento della congruità e della legittimità della vendetta spettava al podestà, il quale era tenuto anche a irrogare le pene e a promuovere la pace tra le parti⁶⁰. Se l'offensore fosse stato condannato a morte o alla mutilazione, e la sentenza eseguita, la vendetta dell'offeso non poteva avere luogo, ritenendosi la pena – come si è già osservato – equivalente a una "condecens vindicta"; ma ai rettori giudiziari era proibito procedere contro chi avesse compiuto legittimamente la propria vendetta, e persino impedito di promuovere accordi di tregua nei casi di omicidio o ferite gravi prima che essa fosse stata consumata⁶¹.

⁵⁴ Cfr. *ivi*, pp. 65-66.

⁵⁵ Cfr. *ivi*, pp. 66 e 67.

⁵⁶ La morte e la destinazione dei beni agli eredi, in caso di uccisione; il doppio delle pene ordinarie e il risarcimento dell'offeso con una somma di 1.000 lire, in caso di ferite gravi: cfr. *Statuto del podestà del 1325*, cit., III, r. CXXXVI, p. 278; e la citata provvisione del 1331, p. 64.

⁵⁷ Cfr. *Statuto del podestà del 1325*, cit., rispettivamente, III, r. XLV, pp. 207-209; III, r. XXVIII, p. 197, e r. LXXXX, p. 245.

⁵⁸ Cfr. la citata provvisione del 1331, p. 65; e lo *Statuto del podestà del 1325*, cit., III, r. XLV, p. 209.

⁵⁹ Cfr. ancora la citata provvisione del 1331, p. 65.

⁶⁰ Cfr. *Ibidem*.

⁶¹ Cfr., rispettivamente, *Statuto del podestà del 1325*, cit., III, r. XLV, pp. 207-212; e *Statuti della repubblica fiorentina. Statuto del capitano del popolo degli anni 1322-25*, a cura di R. Caggese, Firenze, 1910, V, r. LXXXVI, pp. 272-273.

3.1. *Violenza magnatizia e pratica della vendetta*

Le misure antimagnatizie si inserirono in questo contesto normativo partecipando della cultura politica che lo ispirava. Anch'esse non puntarono a impedire la vendetta ma si preoccuparono di contenere le occasioni violente dalle quali potessero sorgere nuove inimicizie. La legislazione di 'popolo' fu tesa infatti a disciplinare il comportamento dei magnati e a favorire ogni occasione di tregua e di pacificazione dei conflitti; proprio l'assenza di norme che trattassero direttamente della vendetta indica come di essa si riconoscesse implicitamente il valore positivo di autolimitazione della violenza.

Come abbiamo già osservato, la faida si caratterizzava infatti per l'alternanza tra fasi violente di scontro e di vendetta e lunghe pause di negoziazione: per la capacità cioè di regolare e di limitare la violenza, trasponendo il conflitto su altri piani – come, per esempio, la competizione sulle risorse economiche (concorrenza commerciale, controllo dei benefici ecclesiastici, etc.) o su quelle politiche (lotta per gli uffici) – o ritualizzando la violenza (per esempio, nei giochi cavallereschi)⁶². Da questo punto di vista, è ormai difficile riconoscere ancora nella faida e nella vendetta un'espressione di "particolarismo anarchico"⁶³, o comunque un comportamento patologico o di devianza; nel conflitto organizzato in questi modi si tende semmai sempre più a riconoscere una funzione positiva di autoregolamentazione⁶⁴. La differenza concettuale da porre – differenza che i fiorentini avevano nitidamente presente e che la documentazione da loro prodotta esprime con altrettanta chiarezza – è dunque quella che intercorre tra la violenza come comportamento e la faida e la vendetta come pratiche di soluzione dei conflitti⁶⁵. Si tratta di una distinzione necessaria anche sul piano della ricerca, perché la confusione concettuale tra i due piani è fonte continua di equivoco⁶⁶.

⁶² Cfr., per altri esempi di analisi, A. Torre, *Faide, fazioni e partiti, ovvero la ridefinizione della politica nei feudi imperiali delle Langhe tra Sei e Settecento*, "Quaderni storici", 63 (1986), pp. 775-810; O. Raggio, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino, 1990; C. Povolo, *La conflittualità nobiliare in Italia nella seconda metà del Cinquecento. Il caso della Repubblica di Venezia. Alcune ipotesi e possibili interpretazioni*, "Atti dell'Istituto veneto di scienze lettere ed arti", CLI (1992-1993), pp. 89-139; G. Dameron, *Revisiting the italian magnates: church property, social conflict, and political legitimization in the thirteenth-century Commune*, "Viator", 23 (1992), pp. 167-187.

⁶³ Come N. Rubinstein, *La lotta contro i magnati a Firenze. La prima legge sul "sodamento" e la pace del Card. Latino*, "Archivio storico italiano", XCIII (1935), pp. 167-168; o Cavalca, *Il ceto magnatizio*, cit., pp. 97 sgg.

⁶⁴ Sulla faida come mezzo di contenimento del conflitto, cfr., per esempio, Otterbein, *An eye for an eye*, cit., p. 1470; e S. Wilson, *Feuding, Conflict and Banditry in Nineteenth-Century Corsica*, Cambridge, 1988, pp. 195 sgg. e 416.

⁶⁵ Sulla distinzione tra comportamento e pratica sociale (vale a dire un *habitus* relazionale dotato di senso), cfr. Bourdieu, *Outline of a theory of practice*, cit., particolarmente le pp. 10-11, 72-73 e 96.

⁶⁶ Esempi di ricerche condotte in base all'assunto di un'equivalenza tra violenza e vendetta sono quelli di Rubinstein, *Le origini della legge sul "sodamento"*, cit.; Becker, *A*

Nelle definizioni normative, infatti, i magnati non appaiono identificati dalla pratica della vendetta, bensì dal comportamento eccessivamente violento. In altri termini, la legislazione antimagnatizia trasse origine da una preoccupazione per l'ordine pubblico e per il contenimento della violenza che i consigli comunali venivano attribuendo alla nuova categoria dei magnati, ma non mise mai in questione la legittimità delle pratiche della vendetta, anche perché queste, come si è visto, riguardavano il complesso della cittadinanza. Semmai, le misure puntarono a evitare che si creassero le condizioni per alimentare ulteriormente i conflitti e a stringere verso la loro soluzione, attraverso, per esempio, la cauzione preventiva sul comportamento e sul porto d'armi, o i meccanismi della tregua e della pacificazione.

Dalle leggi antimagnatizie emerge infatti come la questione centrale fosse il comportamento violento di individui e casate, alla cui individuazione correva proprio il rilievo pubblico del loro stile di vita. La pubblica fama – uno dei due requisiti che, insieme con la dignità cavalleresca, furono stabilmente assunti per provare l'identità magnatizia⁶⁷ – non si riferiva a nient'altro che alla loro reputazione di smodata violenza e di potenza eccessiva⁶⁸: di quella “grandigia” che, esercitata soprattutto offendendo e molestando i popolani e gli impotenti, minacciava le nuove istituzioni politiche. Le disposizioni antimagnatizie puntarono infatti a isolare e a colpire chi minacciasse di differenziarsi dagli altri non tanto per il fondamento economico del proprio patrimonio, quanto per l'ostentazione di un comportamento che metteva a repentaglio il bene comune e l'ordine pubblico: il nuovo ordine, cioè, di cui era crescente fautore il regime corporativo. La non rigidità dei criteri di definizione di magnate – difficili da determinare sotto il profilo sociale e politico, ma resi flessibili da una nozione vaga (e squisitamente politica) come quella della pubblica fama⁶⁹ – consentì di inserire nelle file magnatizie anche le principali famiglie di ‘popolo’ che pur cresciute in potenza attraverso il commercio e pur presenti nel priorato delle arti nel primo decennio dalla sua istituzione⁷⁰, avevano ormai

Study in Political Failure, cit., pp. 250 sgg.; Lesnick, *Preaching in Medieval Florence*, cit., pp. 8-10; e Lansing, *The Florentine Magnates*, cit., pp. 164 sgg.

⁶⁷ Così come ricostruito da Salvemini, *Magnati e popolani*, cit., pp. 160-162; per le analogie con le normative degli altri comuni, cfr. G. Fasoli, *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia nei comuni dell'alta e media Italia*, “Rivista di storia del diritto italiano”, XII (1939), pp. 242 sgg.

⁶⁸ Come ha colto nitidamente Ch. Klapisch-Zuber, *Ruptures de parenté et changements d'identité chez les magnats florentins du XIVe siècle*, “Annales. E.S.C.”, XLIII (1988), p. 1208.

⁶⁹ Sull'insufficienza dei criteri di individuazione, cfr. anche Fasoli, *Ricerche*, cit., pp. 240 sgg.; e Cristiani, *Nobiltà e popolo*, cit., p. 74.

⁷⁰ Cfr. Ottokar, *Il Comune di Firenze*, cit., pp. 159 sgg. e 199 sgg.; e Medici, *I primi dieci anni del priorato*, cit., pp. 200 sgg.

finito col condividere – mercé anche legami matrimoniali e comuni interessi economici con i lignaggi di tradizione militare – un medesimo stile di vita cavalleresco e l'abitudine all'uso delle armi⁷¹.

3.2. La legislazione sul “sodamento”

La rilettura dei testi normativi antimagnatizi evidenzia gli aspetti messi in luce finora. È in particolare l'evoluzione della legislazione sul sodamento che consente di definire il nucleo di comportamenti verso i quali si indirizzò l'azione disciplinatrice di ‘popolo’. Il termine “magnas” è attestato infatti per la prima volta nella rubrica dello statuto del comune *De securitatibus prestandis a magnatibus civitatis*, che appare in vigore sin dal marzo 1281⁷². Essa obbligava i magnati sia urbani sia del contado a dare una garanzia di 2.000 lire di fiorini piccoli “de non offendendo vel offendi faciendo pro sua persona”⁷³, da perdersi in caso di reato e che li esentava da qualsiasi altra malleveria per il porto di armi: lo scopo, molto chiaro, era quello di vincolare preventivamente il comportamento del magnate e di impedire che egli potesse andare esente dalla pena in caso di delitto dandosi contumace⁷⁴. Vi è chi ha collegato questa disposizione alle misure di attuazione della pacificazione generale tra guelfi e ghibellini operata dal cardinale Latino nel 1280, ritenendola cioè ispirata dalla preoccupazione di impedire i dissidi tra le famiglie più potenti, se non addirittura di difendere i magnati da se stessi⁷⁵: la garanzia di non offendere sarebbe stata intesa a impedire appunto le vendette⁷⁶. Si tratta però, come sottolineato, di un'estensione interpretativa arbitraria, non giustificata documentariamente – non fosse altro

⁷¹ Cfr., su questo punto, G. Masi, *La struttura sociale delle fazioni fiorentine ai tempi di Dante*, “Il giornale dantesco”, n.s., I (1928), pp. 3-28; Ottokar, *Il Comune di Firenze*, cit., pp. 47 sgg.; Becker, *A Study in Political Failure*, cit., pp. 255 sgg.; e Parenti, *Dagli Ordinamenti di Giustizia*, cit., pp. 296 sgg.

⁷² Sulla datazione, cfr. le diverse opinioni di Salvemini, *Magnati e popolani*, cit., p. 96 (che la data ai primi mesi del 1281); e Rubinstein, *La prima legge sul “sodamento”*, pp. 164 sgg. (che invece la colloca tra le disposizioni prese nel 1280 per corroborare la pace del cardinale Latino).

⁷³ *Le consulte della repubblica fiorentina dall'anno MCCLXXX al MCCXCVIII*, a cura di A. Gherardi, 2 voll., Firenze, 1896-1898, vol. I, p. 33, 20 marzo 1280/1.

⁷⁴ Sulla legislazione sul sodamento, cfr. Salvemini, *Magnati e popolani*, cit., pp. 96 sgg., 152 sgg. e 208 sgg.; Enriques, *La vendetta*, cit., pp. 192-194; Rubinstein, *La prima legge sul “sodamento”*, cit.; e Cavalca, *Il ceto magnatizio*, cit., pp. 85 sgg.

⁷⁵ Ottokar, *Il Comune di Firenze*, cit., p. 8: “Quelli, che devono essere “difesi” dai magnati nel 1281, sono soprattutto i Magnati stessi”.

⁷⁶ Cfr. Rubinstein, *La prima legge sul “sodamento”*, cit.; Becker, *A Study in Political Failure*, cit., pp. 246-248; Lesnick, *Preaching in Medieval Florence*, cit., pp. 9-10; e Lansing, *The Florentine Magnates*, cit., pp. 196-197.

perché la versione della rubrica dello statuto antecedente al 1286 non ci è nemmeno pervenuta⁷⁷.

Nel luglio dello stesso 1281 venne infatti emanata una corposa provvisione che concedeva al podestà pieni poteri di inquisire e punire i perturbatori dell'ordine pubblico, e che era – questa sì – esplicitamente riferita alle misure di remissione penale collegate alle pacificazioni dell'anno precedente, che avevano visto la composizione anche di molte paci speciali, vale a dire, tra famiglie⁷⁸. Tra le facoltà attribuite al podestà “pro bono et pacifico statu civitatis Florentie et ad minuendas offensas”, fu presa quella di estendere l'obbligo del sodamento a “omnes et singulos de civitate habentes inter se hodium inimicitiam ex aliqua offensa commissa vel que in antea committi contigeret”: a tutti coloro, in altri termini, che – fossero magnati o popolani – avessero in corso uno stato di faida. Ebbene, la deliberazione specificava che la garanzia doveva “securare idonee de non inferendo *maiorem iniuriam vel offensam quam accepta fuerit*”: anche in questo caso, cioè, la legge si limitava a regolare, non a impedire, la vendetta; questa doveva essere congrua, secondo i parametri che si sono già illustrati; tanto è vero che il testo si premuniva di avvertire “quod per hoc capitulum nullus intelligat incitari ad vindictam”⁷⁹. La norma era ritenuta valida per tutti, e nulla lascia intendere che non dovesse riguardare anche i magnati; allo stesso modo in cui il sodamento “de non offendendo” cui essi erano specificamente costretti seguiva, con ogni probabilità, la medesima *ratio* di non impedire affatto la vendetta legittima.

Osservando, *en passant*, come anche questa fonte testimoniava la diffusione in tutti i ceti di tali pratiche e l'assenza di un loro riconoscimento come peculiarità magnatizie, varrà la pena di soffermarsi ancora su questo punto. Anche ammesso che la disposizione per i magnati fosse volta a impedire la vendetta, è per lo meno strano, infatti, che l'obbligo del sodamento riguardasse la sola responsabilità dei singoli – “pro sua persona” dice la legge –, quando si è visto che la pratica della faida coinvolgeva se non altro il nucleo familiare dell'interessato. Evidentemente, nella richiesta di dare garanzia di non recare offesa, tale eventualità non era considerata. In realtà, il sodamento costituiva uno strumento di

⁷⁷ Se ne ha notizia solo dalle menzioni nel dibattito consiliare: cfr. *Le consulte*, vol. I, p. 33.

⁷⁸ Laddove nel proemio si lamentava “quia ex generalibus et specialibus abolitionibus et absolutionibus bannorum et condemnationum, que de facili facte sunt et fieri consueverunt et fiunt quotidie in Communi Florentie, aperta est via malefactoribus ad peccandum et maleficia committendum, sperantibus de facili a bannis et condemnationibus liberari et absolvi”: cfr. *Le leggi del luglio 1281*, in G. Salvemini, *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, Firenze, 1899, p. 337.

⁷⁹ *Le leggi del luglio 1281*, cit., r. VIII, p. 341 (il corsivo è mio). Equivoca invece il senso di questa disposizione, fino a stravolgerlo, la lettura che ne fornisce Lansing, *The Florentine Magnates*, cit., p. 197, muovendo dalla più volte menzionata convinzione aprioristica che la legislazione antimagnatizia fosse intesa a impedire la vendetta.

cui l'iniziativa pubblica si avvaleva per intervenire in quei meccanismi della faida che lasciavano spazio alla negoziazione tra le parti, alla mediazione di arbitri, al raggiungimento di una tregua, e, come tale, esso non riguardava il solo comportamento magnatizio. Il sodamento andrà dunque considerato nella sua genuina natura di mezzo per prevenire il sorgere di nuovi conflitti e non per impedire che quelli già aperti si risolvessero, magari anche nei modi della vendetta.

Sodamenti e cauzioni erano previsti infatti ordinariamente negli statuti per obbligare “quicumque iuraverit vel promiserit [...] aliquem vel aliquos alios interficere” a “satisfare de non offendendo”, o per tutelare chi avesse timore di essere offeso “ratione alicuius odii vel inimicitie”, che poteva chiedere alla curia del podestà di costringere il sospettato a prestare “treugum seu securitatem”⁸⁰. L'intervento dei rettori giudiziari prevedeva sanzioni penali per i contravventori: chi si sottraeva veniva, per esempio, “exbannitus pro malleficio” e poteva essere offeso “impune, tamquam exbannitus pro malleficio”⁸¹. Un'analoga disciplina era prevista per l'istituto della tregua, che rappresentava a sua volta uno strumento a disposizione dei poteri pubblici per prevenire l'allargamento dei conflitti⁸². Anch'essa poteva essere richiesta da chiunque temesse di essere offeso per inimicizia, e prevedeva la corresponsabilizzazione del padre, la stesura di uno strumento notarile, la presenza di obbligazioni e di sanzioni penali che, per gli inadempienti, potevano arrivare alla dichiarazione di “exbannitus pro malleficio”⁸³. Come per il sodamento, al podestà era data inoltre piena facoltà di agire anche non in presenza di una richiesta di parte, nei casi in cui ritenesse opportuno imporre una tregua a “homines et casatos et personas habentes inter se guerram vel discordiam seu brigam”⁸⁴. La temporaneità della tregua costituiva la sua specificità e la sua funzione, quella, cioè, di garantire un lasso di tempo congruo per addivenire alla stipula di un più duraturo atto di pace che fosse alternativo ai modi violenti di soluzione del conflitto. Questi erano però garantiti in ogni caso, se legittimi. Chiunque avesse commesso un'offesa “in personam alicuius” non poteva infatti richiedere e ottenere tregua, per non precludere l'eventuale consumazione della vendetta⁸⁵.

⁸⁰ Cfr. *Statuto del podestà del 1325*, cit., rispettivamente, III, r. XXVIII, p. 197, e II, r. LXXXVI, pp. 152-155.

⁸¹ *Ibidem*.

⁸² Non a caso la citata disposizione del luglio 1281 sul sodamento per chi si trovasse in stato di faida prevedeva che esso non valesse per chi già avesse stipulato un accordo di tregua: “nec habeat locum in hiis, qui fecerunt vel fecerint pacem vel treugum, infra tempus in tregua contentum”: Cfr. *Le leggi del luglio 1281*, cit., r. VIII, p. 341. Sulla disciplina della tregua a Firenze, cfr. anche Enriques, *La vendetta*, cit., pp. 197-200, e Dorini, *La vendetta privata*, cit., p. 62.

⁸³ Cfr. *Statuto del podestà del 1325*, cit., II, r. LXXXVI, pp. 152-155.

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ *Ibidem*.

3.3. *La disciplina penale dei comportamenti magnatizi*

Le misure sul sodamento dei magnati furono riviste nell'ottobre 1286. Il nuovo testo⁸⁶ elenca per la prima volta per esteso i comportamenti vincolati e consente perciò di valutare appieno la disciplina di cui furono fatti oggetto i magnati. Fu questa, innanzitutto, la legge che introdusse il principio della responsabilità familiare: l'obbligo, per i magnati compresi tra i 15 e i 70 anni di età, di dare garanzia di 2000 lire di fiorini piccoli, mediante fideiussori, fu infatti esteso in relazione non solo al comportamento del singolo ma anche a quello dei figli e dei fratelli⁸⁷. Fin dal proemio, la priorità d'intervento era riconosciuta nel "procurare quod violentie et iniurie non fiant artificibus et popularibus et impotentibus [...] et maxime a magnatibus", e, come corollario, nel "lites et discordias et questiones que vertentur inter homines et personas [...] ad concordiam reducere, finem litibus et differentiis imponendo"⁸⁸: dunque, nel combattere la violenza dei magnati verso i popolani e nel cercare di favorire la soluzione pacifica dei conflitti. Nemmeno in questo testo si fa menzione di un divieto a esercitare la vendetta.

In effetti, la provvisione descrive una gamma di comportamenti assai più ampia delle mere pratiche del conflitto⁸⁹. Accanto a qualche disposizione che riguarda queste ultime, hanno parte maggiore vincoli riferibili a generali preoccupazioni di ordine pubblico e politico. Da un lato, il magnate era tenuto infatti a dare garanzia di concedere "trequam et securitatem" a chiunque ne facesse richiesta, di non offendere "aliquam personam de civitate vel districtu civitatis Florentie vel aliunde" e di non commettere "aliquod maleficium vel aliquem excessum", di stare in "bonam pacem omnibus de Florentia vel eius districtu et etiam non turbare", di non tenere con se famigli che portassero armi o commetteressero "malleficium vel excessum", impegnandosi a pagare le loro condanne eventuali⁹⁰. Ma, soprattutto, dall'altro, lo si obbligava a sodare di obbedire ai precetti dei rettori e dei priori, di non fare cospirazioni, giuramenti, società, sedizioni o altro onde potesse nascere turbamento della pace e del buono stato della città, di non dare ricetto e aiuto ad alcun "exbannitum [...], assessinum [...], rubatorem strate, falsatorem, incendiarium, furem, homicida, vel aliqua alia mallefitia commictentem", di non offendere i rettori del comune o i loro collabo-

⁸⁶ Che pure è pervenuto mutilo di una parte - cfr. *PR*, 1, cc. 27r-32r - fu poi inserito nel *corpus* statutario, dalla cui versione del 1325 si possono desumere le parti mancanti: cfr. *Statuto del podestà del 1325*, cit., IV, r. XV, pp. 311-323.

⁸⁷ Il testo è edito per intero da Salvemini, *Magnati e popolani*, ed. 1899 cit., pp. 360-377: 364-366.

⁸⁸ *Ivi*, p. 361.

⁸⁹ Cfr. *ivi*, pp. 366-372.

⁹⁰ Cfr. *ivi*, pp. 366-368.

ratori, di obbedire agli statuti e agli ordinamenti e di non opporsi agli atti degli ufficiali del comune, di consegnare, se richiesto, le proprie case, castelli e fortilizi ai rettori, di impedire che nei possessi rurali avvenissero ruberie e malefici, di consegnare eventualmente al comune i malfattori e di pagare le condanne in cui fossero incorsi, di non portare armi proibite, e di procurarsi perché le persone per cui si obbligava rispettassero queste disposizioni⁹¹.

Quali dovessero essere gli individui tenuti a prestare il “sodamento” come magnati era stato deciso fino ad allora di anno in anno da un’apposita commissione⁹²; dal 1286 si procedette invece alla redazione del primo elenco stabile delle “domus et casata, que predictam satisfactionem et securitatem prestare et facere debebunt”⁹³. La definizione della responsabilità non più individuale ma familiare si proponeva di indurre i consorti, con la minaccia, a fare pressione affinché i propri familiari si trattenessero dall’uso smodato della violenza. Forti difficoltà però ebbe sempre il comune di ‘popolo’ nell’imporre ai magnati l’obbligo di sodare. Già la misure del 1286 furono motivate dalla constatazione che “quamplures magnates [...] non satisfacere secundum formam statutorum et provisionum factarum”⁹⁴; gli Ordinamenti di giustizia, sia nella versione del 1293 sia in quella del 1295, lamentavano ancora le molte frodi “que per quamplures magnates et nobiles [...] committuntur cotidie circa satisfactiones et sodamenta que per eos fiunt et fieri debent”⁹⁵; nel 1294 si era infatti denunciata la copertura di alcuni magnati inadempienti da parte di qualche priore; nel 1298 si procedette addirittura a un indulto per chi non avesse ancora sodato dal periodo precedente l’emanazione degli Ordinamenti; nel 1307 si lamentò l’inadempienza dei consorti nel pagare le condanne; nel 1316 si prorogarono i termini di pagamento⁹⁶; e così via⁹⁷. Non è questo aspetto però che necessita di essere evidenziato in questa sede, quanto semmai mettere in rilievo come il principio della responsabilità e la pressione sui consorti riconoscessero di fatto l’importanza dei legami familiari nella gestione della faida e nel poterla con-

⁹¹ *Ibidem*.

⁹² Formata inizialmente dal podestà, dal capitano del popolo, dai Quattordici (e poi probabilmente dal priorato) e da alcuni savi eletti appositamente: *Le consulte*, vol. I, p. 33, 20 marzo 1280/1 [stile fiorentino; così d’ora in avanti].

⁹³ Salvemini, *Magnati e popolani*, ed. 1899 cit., p. 373.

⁹⁴ *Ivi*, p. 358.

⁹⁵ Cfr., rispettivamente, *Ordinamenta iustitiae communis et populi Florentiae anni MCCLXXXIII* [d’ora in poi ODG’93], a cura di F. Bonaini, “Archivio storico italiano”, n.s., I (1855), t. I, r. XVIII, pp. 65-66, e *Gli Ordinamenti di giustizia del 6 luglio 1295* [d’ora in poi ODG’95], in Salvemini, *Magnati e popolani*, ed. 1899 cit., r. XVII, p. 406.

⁹⁶ Cfr., rispettivamente, *PR*, 4, c. 55r-v, 3 agosto 1294; *PR*, 9, cc. 42r-43r, 2 giugno 1298; *PR*, 13, c. 66r-v, 10 marzo 1306/7; e *PR*, 14, c. 156r-v, 8 marzo 1315/6.

⁹⁷ Cfr., per esempio, ancora *PR*, 19, cc. 101v-102v, 12 aprile 1323; e Becker, *A Study in Political Failure*, cit., pp. 283-284.

vogliare verso modi di risoluzione pacifica⁹⁸, e comunque, più in generale, nel controllare e, progressivamente, nel favorire la dissociazione dai membri più violenti del lignaggio⁹⁹.

La gamma dei comportamenti su cui i magnati furono chiamati a sodare si pose come primo nucleo della disciplina penale cui essi furono costretti dalla legislazione degli anni seguenti. Già nel 1286 fu emanata, per esempio, una disposizione che conferiva ai rettori la balia di costringere i magnati che ingiuriassero o molestassero i proprietari di case o di poderi o di altri possessi, a comprare i beni in questione a un giusto prezzo se il molestato avesse manifestato la reale intenzione di venderli: a provare l'ingiuria bastava il giuramento di quest'ultimo e un testimone, oppure il giuramento del molestato e la pubblica fama. La misura veniva ad aggravare una legge del gennaio 1285 che già disponeva che ai magnati fosse impedito di comprare una proprietà senza l'espresso consenso del venditore¹⁰⁰.

La vessazione dei popolani da parte dei magnati cominciava in effetti a frammischiarsi sempre più chiaramente al loro agire violento contro i poteri comunali. Gli Ordinamenti di giustizia del 18 gennaio 1293 introdussero così la penalizzazione delle offese che i magnati erano usi commettere contro gli "impotenti": dal comportamento violento e contro il pacifico stato la disciplina mirava ora esplicitamente a colpire le pratiche magnatizie che avessero per vittima i popolani. Furono oggetto di specifiche rubriche: l'omicidio e il ferimento di un popolano con armi o a mani vuote, con spargimento o meno di sangue; l'occupazione, la molestia, l'impedimento a lavorare o abitare i beni di un popolano; la mancata denuncia da parte di un popolano di un'ingiuria o un'offesa patita da un magnate¹⁰¹. Ai grandi era inoltre impedito di recarsi alle adunate del consiglio del capitano senza licenza, di pronunciare "verba iniuriosa" contro i massimi magistrati del comune, e di occupare beni e possessi di enti ecclesiastici¹⁰². I magnati condannati per offese ai popolani non potevano vedere cancellate le loro condanne per nessuno motivo, nemmeno se avessero ottenuto la pace dalla vittima; ed era loro negata anche la possibilità dell'amnistia carceraria¹⁰³. Proibita fu anche la pratica dell'accatto, cioè della colletta che il magnate che doveva pagare una pena era uso esigere in virtù della propria potenza non solo tra i suoi clienti ma anche tra i popolani del proprio

⁹⁸ È un punto, questo, colto nitidamente da Dameron, *Revisiting the italian magnates*, cit., p. 181.

⁹⁹ Già nel testo degli Ordinamenti del 1295 si prevede, per esempio, che quei consorti che avessero consegnato al comune il colpevole, sarebbero stati sciolti da ogni obbligo di pagamento di garanzia: cfr. *ODG'95*, r. XIX, pp. 408-409.

¹⁰⁰ Edita in Salvemini, *Magnati e popolani*, ed. 1899 cit., pp. 356-357.

¹⁰¹ Cfr., *ODG'93*, rispettivamente, rr. V; VI, VII, XVI, XVII; e VIII, pp. 49 sgg., 55 sgg., 56, 63 sgg., 65 e 56-57.

¹⁰² Cfr., *ivi*, rispettivamente, rr. XIV, XV e XIX, pp. 62 e 67-68.

¹⁰³ Cfr. *ivi*, rr. XII e XIII, pp. 60-61.

vicinato¹⁰⁴. Dunque una disciplina durissima, con chiari elementi di discriminazione, che nel biennio di più decisa applicazione degli Ordinamenti di giustizia, tra il 1293 e il 1295, fu arricchita di ulteriori restrizioni: per esempio, fu impedito ai magnati di chiedere scurezza o tregua ai popolani che li accusassero di offesa, se questa non fosse manifesta ed evidente¹⁰⁵; si prevedero pene per quei testimoni contro magnati che negassero i fatti o testimoniassero il falso¹⁰⁶; si provvide ad acquistare armi da alcuni magnati come misura di disarmo¹⁰⁷; e fu costruito un apposito carcere separato da quello dei popolani¹⁰⁸.

La reazione magnatizia, culminata nel minacciato tumulto del 5 luglio 1295, costrinse i consigli a emanare il giorno successivo un nuovo testo degli Ordinamenti che addolciva alcuni contenuti. Le innovazioni maggiori riguardarono l'accessibilità al priorato, che non venne più preclusa a chi era iscritto a un'arte ma solo a chi era cavaliere¹⁰⁹ – e per tal via personaggi come Dante Alighieri, i cosiddetti “scioperati” (immatricolati che non esercitavano il mestiere) poterono essere riammessi alla massima magistratura del comune¹¹⁰, e il congelamento della lista dei magnati a quella data. La nuova rubrica sul sodamento stabilì infatti che da allora in poi sarebbero state tenute al versamento della cauzione solo le famiglie già iscritte nello statuto come grandi, sottraendo in tal modo ai priori la facoltà di obbligarne a dare garanzia altre non elencate a quella data¹¹¹. In campo penale, la riforma si limitò a introdurre la distinzione tra delitti premeditati e non volontari, tra lesioni gravi e leggere, fra manadanti ed esecutori¹¹², portando a un relativo alleggerimento della condizione penale del magnate che avesse commesso un maleficio¹¹³.

Soprattutto, il nuovo testo degli Ordinamenti regolava per la prima volta nei particolari la milizia popolana che doveva mobilitarsi al seguito del gonfaloniere di giustizia¹¹⁴. Oltre al divieto consueto ai popolani di recarsi alle case di alcun magnate mentre il gonfaloniere di giustizia stava procedendo all'esecuzione di

¹⁰⁴ Cfr. *ivi*, r. IX, pp. 57-58. Cfr. anche *PR*, 5, cc. 98v-99r, 13 maggio 1295; e *ODG'95*, r. XVI, pp. 405-406.

¹⁰⁵ Cfr. *PR*, 5, cc. 98v-99r, 13 maggio 1295; e *ODG'95*, r. XLVIII, p. 423.

¹⁰⁶ *Ivi*, r. XLIX, p. 424.

¹⁰⁷ Cfr. *PR*, 4, 10r-v, 24 maggio 1294.

¹⁰⁸ Cfr. *PR*, 4, cc. 82r-83r, 11 ottobre 1294; *Le consulte*, vol. II, pp. 405, 427, 429; e M.E. Wolfgang, *A Florentine Prison: “le Carceri delle Stinche”*, “Studies in the Renaissance”, VII (1960), pp. 148-166.

¹⁰⁹ Cfr. *ODG'95*, r. III, pp. 389-391.

¹¹⁰ Cfr. Salvemini, *Magnati e popolani*, ed. 1960 cit., pp. 259-260 e 264.

¹¹¹ Cfr. *ODG'95*, r. XVII, pp. 406-407.

¹¹² Cfr. *ivi*, r. VI, pp. 394-400.

¹¹³ Per l'analisi del contenuto di queste disposizioni, cfr. Salvemini, *Magnati e popolani*, ed. 1960 cit., pp. 261-264.

¹¹⁴ Cfr. *ODG'95*, rr. IV, XXXI-XXXIII e XXXV-XLVII, pp. 391-393, 417-419 e 420-423.

una sentenza contro un magnate, o in tempo di “briga, rixa, rumor vel tumultus”, era disposto che nessun “inerme” doveva mischiarsi alla milizia comunale nelle medesime occasioni, e che le botteghe dovessero chiudersi, mentre a ogni magnate era proibito recarsi sul luogo ove conveniva il gonfaloniere con la sua milizia o fare congregazione con altri consorti¹¹⁵. Norme emanate in tempi successivi precisarono ulteriormente queste disposizioni sull’ordine pubblico miranti a contenere la capacità dei magnati di coordinare forze armate. Fu proibito, per esempio, il raduno di uomini dalla città e dal contado in servizio di qualche magnate in tempo di “rumore” o nel momento in cui si stessero armando i pedoni delle compagnie; per questo i magnati furono tenuti a dare malleveria per i propri masnadieri; e si arrivò a proibire loro di uscire di casa in tempo di tumulto oltre che di recarsi alla casa di un altro grande; ai magnati fu inoltre proibito l’acquisto di torri, edifici o terreni posti entro 150 braccia dal ponte Rubaconte, dal ponte Vecchio, di S. Trinita e da quello alla Carraia, per evitare il possibile controllo militare di luoghi urbani nevralgici¹¹⁶. Altre disposizioni ancora originarono da episodi contingenti. Nel gennaio 1297, per esempio, a seguito della nota zuffa tra i lignaggi dei Manieri e dei Gherardini al mortorio di una donna dei Frescobaldi¹¹⁷, per cercare di diminuire le occasioni di contatto tra consorterie magnatizie, si impedì ai potenti aventi inimicizie palesi di recarsi, senza licenza dei priori, a qualsiasi adunata pubblica in occasione di funerali, matrimoni, etc.¹¹⁸; mentre la corruzione del podestà che Corso Donati compì nel maggio 1299 per ‘aggiustare’ una causa di eredità che pendeva davanti alla sua corte, portò al divieto di comparire dinnanzi ai rettori e ai loro collaboratori se non in veste di imputati¹¹⁹. La provvisione diede poi luogo a un’apposita rubrica degli statuti che impediva ai grandi di entrare nei palazzi pubblici se non invitati a consiglio, o perché citati in giudizio¹²⁰. Si intese cioè limitare le possibilità dei magnati di influenzare o direttamente minacciare le autorità e i funzionari di governo.

¹¹⁵ Cfr., ivi, rispettivamente, r. XXXIII, p. 419, r. XXXVII, p. 420, r. XLVI, p. 423, e r. XLVII, p. 423.

¹¹⁶ Norme che furono riprese nelle raccolte legislative posteriori: cfr., *Statuto del capitano del 1322-25*, cit., rispettivamente, III, r. III, pp. 143-144, V, r. LVII, p. 259, r. LXXXII, p. 300, r. LVI, pp. 258-259, e r. LXXXI, pp. 290-291.

¹¹⁷ La rissa, che aveva avuto luogo il 16 dicembre precedente, era parte della più ampia faida tra i Cerchi e i Donati: cfr. Compagni, *La cronica*, cit., I, XX, p. 59; Pieri, *Cronica*, cit., pp. 61-62; e *Cronica fiorentina compilata nel secolo XIII*, in *Testi fiorentini del Dugento e dei primi del Trecento*, a cura di A. Schiaffini, Firenze, 1954, p. 147, e *supra* cap. 4, p. 104.

¹¹⁸ Cfr. PR, 7, cc. 37v-38v, 17 gennaio 1296/7, ripresa poi in *Statuto del podestà del 1325*, cit., III, CXXVII, p. 279.

¹¹⁹ Cfr. PR, 10, cc. 29r-30v, 5 maggio 1299, e 32v-35v, 7 maggio 1299. Sull’episodio, cfr. Compagni, *La cronica*, cit., I, XIX, pp. 52-54; e Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit. vol. IV, pp. 96 sgg.

¹²⁰ *Statuto del capitano del 1322-25*, cit., II, r. XI, p. 99.

4.1. Ideologia della giustizia e legittimazione di ‘popolo’

L'insieme delle misure di disciplina non fu inteso solo a frenare le violenze dei magnati, ma finì con l'assumere un ruolo centrale nella definizione della cornice ideologica del regime delle arti. È questo un elemento del confronto politico tra magnati e popolani che tende in genere a non essere messo nel rilievo dovuto. La disciplina penale non costituì infatti solo una misura giudiziaria e di ordine pubblico, ma fu posta a fondamento del nuovo ordinamento di ‘popolo’ che seguiva la creazione e il consolidamento del priorato nel 1282.

Come dichiarava il proemio degli Ordinamenti del 1293, le norme li raccolte, “merito et non sine causa, Ordinamenta iustitie de cetero noncupentur”¹²¹. Il richiamo al concetto di giustizia marcava la scelta cosciente di collegare il patto di unità delle arti alle sorti della politica di ordine pubblico e penale del nuovo regime¹²². Una scelta semantica che nella redazione del 1295 – compilata, si affermava, “pro necessaria causa et utilitate rei publice evidenti, nec non pro vere Iustitie observatione” – attinse addirittura alla dottrina, con la parafrasi della massima romanistica: “quoniam iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum unicuique tribuens; ideo infrascripta que merito Iustitie ordinamenta appellantur pro reipublice utilitate edita sunt”¹²³. Questi testi normativi rappresentarono un momento alto del confronto politico. A chiare note essi resero esplicita la questione di fondo della vita civile, vale a dire la centralità della giustizia come risorsa della competizione politica. La struttura testuale indica come essi fossero concepiti quale manifesto della rifondazione corporativa del regime sulla base dell'uguaglianza e dell'autonoma partecipazione delle arti¹²⁴. La prima rubrica – *De societate, unione, promissione et iuramentis artium in infrascripto ordinamento expressis* – definiva la cornice giuridica e i principi della costituzione corporativa¹²⁵, individuandoli nella “bonam, puram et fidelem sotietatem et compagniam” delle ventuno arti che avevano sottoscritto il giuramento po-

¹²¹ ODG'93, p. 38.

¹²² “ad veram et perpetuam concordiam et unionem, conservationem et augmentum pacifici et tranquilli status artificum et artium et omnium popularium, et etiam totius communis ei civitatis et districtus Florentie”: ivi, p. 37.

¹²³ ODG'95, pp. 384-385. Su questo aspetto, cfr. anche J. Najemy, *Guild republicanism in Trecento Florence: the successes and ultimate failure of corporate politics*, “American historical review”, 84 (1979), pp. 58-59. Alla redazione del testo del 1293 presiedettero tre giuristi tra i maggiori di Firenze in quel periodo, Alberto Ristori, Ubertino della Strozza e Baldo d'Aguglione: cfr. Compagni, *La cronica*, cit., I, XII, pp. 34-35. Su questo punto, cfr. anche Salvemini, *Magnati e popolani*, ed. 1960 cit., p. 214; e Parenti, *Dagli Ordinamenti di Giustizia*, cit., pp. 250-251.

¹²⁴ Rifondazione che maturò nei primissimi anni novanta del Duecento nell'ambito del dibattito politico sui meccanismi di elezione del priorato: cfr. ora J.M. Najemy, *Corporatism and consensus in Florentine electoral politics, 1280-1400*, Chapel Hill, 1982, pp. 30 sgg.

¹²⁵ Su questo punto, cfr. ivi, pp. 44-46, e Id., *Guild republicanism*, cit., pp. 58-59.

litico, e nel loro obbligarsi a difendere “*ipsorum iustitia et iure, ita et taliter, quod ab aliquo vel aliquibus non graventur vel opprimantur indebite*”¹²⁶. In che cosa consistesse tale “*ipsorum iustitia*” e quali fossero i soggetti identificati come suoi perturbatori, era dichiarato in termini espliciti là dove si prescriveva che ogni artefice dovesse denunciare ai rettori, ai priori e al gonfaloniere di giustizia, “*si quis magnas vel potens [...] gravaret vel molestaret*” un membro delle arti “*in persona vel rebus*”, e che i suddetti rettori e ufficiali dovessero provvedere “*quod tale gravamen et iniuria cesset et sibi non fiat, et quod in suo iure et libertate servetur, et quod realiter et personaliter puniatur secundum excessus qualitatem talis magnas seu potens qui predictum gravamen, offensam vel iniuriam intulisset aut inferri fecisset*”¹²⁷. Come è stato giustamente messo in rilievo, la *libertas* sulla quale gli Ordinamenti di giustizia si impervavano era intesa come libertà del ‘popolo’ dall’oppressione dei magnati, da coloro cioè che rifiutavano i modi del vivere civile¹²⁸.

A chiarire quale fu l’orizzonte ideologico in cui maturarono le prime misure contro i grandi e fu istituito il priorato soccorre la rievocazione che Dino Compagni compie del clima politico di quegli anni in cui egli fu, come è noto, tra i protagonisti¹²⁹. La sua testimonianza di parte è tanto più utile e significativa per la precisione del suo vocabolario sociale e per la selezione dei temi trattati.

Scriva dunque Dino che, di fronte alla discordia riattizzata dai “Guelfi che erano più *potenti*” dopo la precaria pace del cardinale Latino, i “cittadini popolari” elessero i primi priori delle arti, i quali “tanto li riscaldarono le franche parole de’ cittadini, i quali parlavano della loro *libertà* e delle *ingiurie ricevute*; e presono tanto ardire, che *feciono ordini e leggi*, che duro sarebbe suto di rimuoverle”¹³⁰. Tre sono le materie sulle quali Compagni ricorda che i priori cercarono subito di intervenire: “Le loro leggi in effetto furono: che avessono a guardare l’avere del Comune; e che le signorie [cioè il podestà e il capitano] *facessero ragione a ciascuno*; e che i piccoli e impotenti non fussono oppressati da’ grandi e potenti”¹³¹. Dunque, la tutela dell’erario pubblico, l’amministrazione della giustizia – rievocata anche dal Compagni nel motto

¹²⁶ ODG’93, r. I, pp. 39-40. Da qui in avanti i corsivi sono miei.

¹²⁷ Ivi, pp. 40-41.

¹²⁸ Cfr. U. Meier, *Der falsche und der richtige Name der Freiheit. Zur Neuinterpretation eines Grundwertes der Florentiner Stadtgesellschaft (13.-16. Jahrhundert)*, in *Stadtregiment und Bürgerfreiheit. Handlungsspielräume in deutschen und italienischen Städten des Späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit*, hrsg. von K. Schreiner und U. Meier, Göttingen, 1994, pp. 54-56.

¹²⁹ Cfr. G. Arnaldi, *Dino Compagni cronista e militante “popolano”*, “La cultura”, XXI (1983), pp. 37-82.

¹³⁰ Compagni, *La cronica*, cit., I, IV, pp. 16-18. Anche da qui in avanti i corsivi sono miei.

¹³¹ Ivi, I, V, p. 18.

giurisprudenziale¹³²–, e le misure di difesa dell’ordine pubblico minacciato dai magnati: le materie, in altri termini, in cui si misurava la centralità della giustizia come questione eminentemente politica. Di che genere fosse la competizione su questi aspetti della vita civile era chiarissimo al Compagni (come, del resto, ai “buoni cittadini popolari”¹³³ tra i quali egli amava riconoscersi), che individuava nel connubio tra i “Guelfi grandi” e “i popolari grassi” – un’alleanza sociale tra lignaggi potenti (destinati poi a essere accomunati e colpiti dalla legislazione antimagnatizia) che ebbe in effetti un ampio peso politico nel primo decennio del priorato¹³⁴– l’elemento di corruzione, “però che i cittadini che entravano in quello ufficio, non attendeano a osservare le leggi, ma ad corromperle”. Vediamo come: sul primo punto, secondo Compagni, “l’aver del Comune non guardavano, anzi trovavano modo come meglio il potessero rubare: e così della camera del Comune molta pecunia traevano, sotto protesto di meritare uomini l’avesson servito”; quanto all’amministrazione della giustizia, “se l’amico o il parente loro cadea nelle pene, procuravano con le signorie e con li ufficiali a nascondere le loro colpe, acciò che rimanessero impuniti”; mentre nei confronti della violenza “l’impotenti non erano aiutati”, e “i grandi gli offendevano, e così i popolari grassi che erano negli uffici e imparentati con grandi”, tanto che “molti per pecunia erano difesi dalle pene del Comune, in che cadevano”. Il confronto tra magnati e popolari precipitò nel volgere dei pochi anni che portarono dalla conclusione della guerra contro i ghibellini aretini nell’estate del 1289 all’emanazione degli Ordinamenti di giustizia nel gennaio 1293, perché “i nobili e grandi cittadini”, “insuperbiti” dall’onore acquisito nella battaglia di Campaldino, ripresero a fare “molte ingiurie a’ popolari, con batterli e con altre villanie”¹³⁵. Echeggiava, in queste espressioni, la descrizione del clima di violenza rievocato nella rubrica di apertura degli Ordinamenti per legittimare la rifondazione del regime corporativo.

In questa situazione, un fronte di forze alla cui solida base artigiana – l’insieme delle arti medie e minori – corrispondeva un’élite di importanti casati popolari mercantili¹³⁶, riuscì a imporre una serie di provvedimenti. Anche in questo caso, la selezione narrativa condotta dal Compagni aiuta a comprendere quali

¹³² Secondo il quale “iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum unicuique tribuens”: *Digesto*, I, 1, 9.

¹³³ Compagni, *La cronica*, cit., I, V, p. 18, anche per le citazioni successive.

¹³⁴ Cfr. Ottokar, *Il Comune di Firenze*, cit., pp. 13 sgg.; e Medici, *I primi dieci anni del priorato*, cit., pp. 179 sgg.

¹³⁵ Compagni, *La cronica*, cit., I, XI, p. 31.

¹³⁶ Nitidamente descritto dal Villani come composto da “buoni uomini artefici e mercatanti di Firenze che volevano bene vivere”: Villani, *Nuova cronica*, cit., IX, I, vol. II, p. 9. Si tratta degli stessi “buoni cittadini popolari e mercatanti” di cui parla Compagni, *La cronica*, cit., I, XI, p. 31.

fossero per i protagonisti le priorità del conflitto: innanzitutto, l'istituzione di un ulteriore priore, "il quale chiamorono Gonfaloniere di Giustizia"¹³⁷, massima autorità e simbolo del nuovo regime, e la creazione di una nuova milizia di 'popolo' alle sue strette dipendenze; l'emanazione di un corpo omogeneo di leggi "contro a' potenti che facessero oltraggi a' popolani"¹³⁸, i cui contenuti sostanziali erano il sodamento – "che l'uno consorto fusse tenuto per l'altro" –, la straordinarietà (e arbitrarietà) della procedura – "che i malifici si potessero provare per due testimoni di pubblica voce e fama" –, e l'esclusione dai maggiori organi politici – "che non potessero esser de' Signori, nè Gonfaloniere di Giustizia, nè de' loro collegi"¹³⁹. La chiosa del Compagni è suggello pregnante del significato politico di questi provvedimenti: "E a queste cose legarono le XIII^o Arti". La giustizia così conclamata non era altro che la giustizia del regime corporativo.

Insistito, cosciente, quasi ossessivo, era infatti nel discorso politico di quel periodo il ricorso al vocabolo "giustizia". Gonfaloniere di giustizia era il massimo rappresentante politico del 'popolo', colui che portava "il gonfalone dell'arme del popolo"¹⁴⁰; dietro due "vexilla magna, que appellari solent Vexilla iustitie" si radunavano i fanti che costituirono la milizia antimagnatizia creata precedentemente all'istituzione del gonfaloniere¹⁴¹; il nuovo *corpus* normativo fu titolato appunto, "merito et non sine causa", Ordinamenti di giustizia, che fin dalla massima citata nel proemio si proponevano di rendere a ciascuno la sua giustizia. In più luoghi del testo era poi richiamata la necessità di vigilare, esortare e amministrare la giustizia: per esempio, in relazione ai mandati prioritari del gonfaloniere, "qui [...], una cum prioribus, possit et debeat visitare dominos potestatem et capitaneum, et eos inducere debeat et ortari quod omnibus iustitiam reddant, et malefactores puniant prout delicti qualitas suadebit"¹⁴²; per non dire delle infinite volte in cui la "giustizia" appare agli occhi dei cronisti popolani "venduta", "sformata" e "offesa" dalle violenze magnatizie¹⁴³, o del suo risuonare nei tumulti e nelle grida di piazza, per esempio, quando nel 1287 il 'popolo' accorse in armi al palazzo del podestà – "gridando: *Iustizia, iustizia*" – per sostenere il rettore a eseguire la condanna a morte del magnate Totto de' Mazzinghi, strappato da Corso Donati alla scorta che lo stava portando "alla giustizia"¹⁴⁴.

¹³⁷ Ivi, p. 32.

¹³⁸ "[...] e diliberorono che qualunque famiglia avesse avuti cavalieri tra loro, tutti s'intendessono esser Grandi": ivi, p. 33.

¹³⁹ Ivi, pp. 32-33, per le citazioni.

¹⁴⁰ Ivi, p. 32.

¹⁴¹ ODG'93, r. IV, p. 48.

¹⁴² Ivi, r. IV, p. 47.

¹⁴³ Cfr., per esempio, Compagni, *La cronica*, cit., I, XII, XIII, XVI, XVIII, XIX, XX, pp. 37, 41, 46, 52, 53, 55, e *passim*.

¹⁴⁴ Villani, *Nuova cronica*, cit., VIII, CXIV, vol. I, p. 577-578. Cfr. anche Simone Della Tosa, *Annali*, in *Croniche antiche di varj scrittori del buon secolo della Lingua*

4.2. La discriminazione politica e giudiziaria dei magnati

L'elaborazione di un'ideologia della giustizia servì al nuovo regime popolare per legittimare l'emarginazione politica e la discriminazione penale di una parte cospicua dei lignaggi che avevano dominato fino ad allora la vita politica cittadina. L'allontanamento di quelli più potenti e violenti dagli uffici politici era motivato dalla considerazione che “res publica et populus tunc recte gubernetur et iuste quando ab illis consilia recipit qui statum tranquillum et pacificum populi et comunis diligunt et affectant”¹⁴⁵. Come è noto, i magnati furono infatti via via esclusi dal gonfalonierato di giustizia, dai consigli (dei Cento, speciale, e generale del capitano del popolo) e dal consolato delle arti, e infine dal priorato e dall'ufficio di arbitro alla correzione degli statuti del podestà e del capitano del popolo¹⁴⁶. Ricerche recenti hanno mostrato come attraverso tali misure fu attuato un profondo rinnovamento del ceto dirigente fiorentino, che premiò nuove famiglie di chiara estrazione mercantile – gli Acciaiuoli, i Canigiani, gli Altoviti, i Girolami, i Becchenugi, gli Albizi, i Rinaldi, gli Alberti del Giudice, gli Strozzi, i Guadagni, i Medici, etc.¹⁴⁷ –, presto orientate a costituire il nucleo di quell'élite guelfa, mercantile e popolare che avrebbe a lungo dominato il comune nel secolo XIV¹⁴⁸.

Questo confronto politico utilizzò la disciplina normativa come una delle risorse privilegiate per la definizione reciproca dei gruppi sociali in lotta. Fu proprio attraverso la determinazione del requisito di appartenenza a un'arte per l'accesso agli uffici politici, l'individuazione sulla base dello stile di vita di una categoria sociale discriminata giuridicamente, e la sua esclusione dagli uffici, che la fluidità dei rapporti sociali trovò un nuovo punto di equilibrio. L'ordinamento politico doveva fare perno ora sul regime corporativo, e le misure antimagnatizie, normative e giudiziarie, servivano a modellare sulle nuove realtà del potere una dinamica sociale complessa. Fu in questo contesto che le misure di disciplina penale del comportamento si ammantarono della retorica di una giustizia che doveva punire “solicite et attente”¹⁴⁹ ogni violenza dei grandi. Alla loro attua-

toscana, a cura di D.M. Manni, Firenze, 1733, p. 151: “onde la podestà fece sonar la campana a martello, e trassono i fiorentini gridando *giustizia*”. Su questo punto, cfr. gli spunti in G. Arnaldi, *Pace e giustizia in Firenze e in Bologna al tempo di Dante*, in *Dante e Bologna nei tempi di Dante*, Bologna, 1967, pp. 163-177.

¹⁴⁵ ODG'95, r. XXXIV, p. 419.

¹⁴⁶ Cfr., rispettivamente, ODG'93, r. IV, pp. 46-49; ODG'95, r. XXXIV, pp. 419-420; e ODG'95, r. L, p. 424.

¹⁴⁷ Parenti, *Dagli Ordinamenti di Giustizia*, cit., pp. 283-286, 288 e 289 nn e sgg., 302, 315; cfr. anche Lesnick, *Preaching in Medieval Florence*, cit., pp. 216-218.

¹⁴⁸ Sulla quale, cfr. P. Cammarosano, *Il dominio della classe mercantile in Firenze nell'età di Giovanni Boccaccio*, “Problemi”, 45 (1976), pp. 54-77; e Najemy, *Corporatism and consensus*, cit., pp. 43 sgg. e 79 sgg.

¹⁴⁹ ODG'93, r. IV, p. 47.

zione concorse anche una serie di elementi giuridici di carattere straordinario. Rispetto al diritto statutario corrente, la legislazione antimagnatizia introdusse infatti un aggravamento durissimo delle pene riservate ai magnati e procedimenti giudiziari eccezionali, col raddoppio e in certi casi la moltiplicazione delle sanzioni¹⁵⁰, l'adozione del principio della responsabilità familiare, la riduzione delle prove alla mera testimonianza di pubblica fama, oltre che l'adozione di procedure sommarie¹⁵¹.

La rubrica degli Ordinamenti di giustizia *De penis impositis et ordinatis contra magnates offendentes populares* prevedeva, per esempio, che, “ut temeraria audacia illorum, qui talia committere non formidant, sicut expedit refrenetur [...] et pro *libertate* et bono statu popularium conservando”, il podestà procedesse alla distruzione dei beni del magnate ritenuto colpevole di omicidio o ferita grave, “incontinenti sine dilatione aliqua, cum ad ipsius notitiam pervenerit dictum malleficium fore commissum”¹⁵², vale a dire ancor prima dell'istruzione di un regolare processo. I magnati danneggiati non potevano in alcun caso richiedere una rifusione dei danni che fossero stati loro arrecati anche ingiustamente, “quia populariter credi debet et sine dubitatione teneri quod omnes et singuli processus et executiones facti et facte actenus et de cetero fiendi et fiende [...] *iuxta et recta intentione* pro bono et pacifico et tranquillo statu populi et comunis Florentie facti et facte sunt et fient in futurum; ad hoc ut populares civitatis Florentie *in eorum iustitia* et tranquillitate conserventur et crescant et in ea aliquatenus non ledantur, quod quidem ad comune bonum totius civitatis noscitur pertinere”¹⁵³. Nel 1294 fu conferito al capitano del popolo l'incarico di rivedere la causa di eredità tra Ferrantini e Donati “secundum suam conscientiam, iuris ordine et solemnitate servatis et non servatis”, ma soprattutto nella convinzione che le questioni giudiziarie andassero ora “mote seu movende contra magnates et potentes [...] summarie et sine strepitu et figura iudicii *et potius sequendo veritatem et equitatem quam sequendo formam et solemnitatem stricti iuris* et cavillationum et exceptionum et defensionum que in questionibus et causis apponi et uti solent”¹⁵⁴. Una rubrica degli Ordinamenti dichiarò invece irrevocabile qualsiasi condanna pronunciata sulla loro base, “non obstante quod in predictis vel aliquo predictorum iuris vel statutorum solemnitas non fuerit observata”; e un'altra dispensò i rettori e gli ufficiali del comune da ogni re-

¹⁵⁰ Per le pene, cfr. il dettaglio ivi, r. V, pp. 49-55, e ODG'95, r. VI, pp. 394-400.

¹⁵¹ Su questi aspetti, cfr. Salvemini, *Magnati e popolani*, ed. 1960 cit., pp. 151, 223 e *passim*; Ottokar, *Il Comune di Firenze*, cit., pp. 202-203; e Fasoli, *Ricerche*, cit., pp. 256 sgg.

¹⁵² Cfr. ODG'95, r. VI, p. 399.

¹⁵³ Ivi, r. XXX, p. 416.

¹⁵⁴ PR, 4, cc. 19v-20r, 21 giugno 1294. Sulla causa, cfr. Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., vol. III, pp. 240 sgg.

sponsabilità derivante da eccessi commessi nell'applicazione degli Ordinamenti, “salvo quod si minus fecerint in predictis vel obmiserint, puniri possint et debeant”¹⁵⁵. Del biennio 1293-1295 sappiamo inoltre che l'arbitrarietà giuridica fu talora incontrollata: il Compagni rammenta come “molti [rettori] sformavano la giustizia per tema del popolo”¹⁵⁶. E non si dimentichi come i primi corpi di polizia a connotazione politica e non più a rappresentanza societaria di base furono creati proprio in funzione antimagnatizia, e come, sempre per proteggere i popolani dalle violenze magnatizie, fu messo in atto per la prima volta l'uso delle denunce segrete¹⁵⁷.

La giustificazione teorica di queste disposizioni era in genere quella della necessità di servire “ita et taliter quod pacificus et tranquillus status civitatis Florentie conservetur”¹⁵⁸. Ma molte di queste misure extra-ordinarie ottennero presto anche la legittimazione dei giuristi, da Alberto da Gandino – che si pose la questione del differente trattamento penale tra “nobiles” e “ignobiles” – ad Alberico da Rosciate – che discusse l'obbligo di dare sodamento – a Dino del Mugello a Cino da Pistoia, fino a Bartolo da Sassoferrato – che giustificò l'esclusione dei magnati dal governo – e a Baldo – forse il più duro di tutti contro la troppa potenza dei magnati, che giustificò le misure antimagnatizie nel loro insieme¹⁵⁹.

4.3. *La campagna politica di discredito*

Le misure antimagnatizie servirono dunque come risorsa politica e giudiziaria nel contesto di una durissima lotta per il potere all'interno del ceto dirigente fiorentino dell'ultimo quinto del secolo XIII¹⁶⁰. La rifondazione del regime corporativo conferì agli Ordinamenti la funzione di cornice ideologica intesa a legittimare il nuovo potere e, a un tempo, a rinsaldare la coesione tra la base artigiana e l'*élite* mercantile e bancaria che guidava il mutamento¹⁶¹. L'elaborazione

¹⁵⁵ Cfr., rispettivamente, *ODG'95*, r. XXVI, p. 413, e r. XXVII, p. 415.

¹⁵⁶ *Ibidem*.

¹⁵⁷ Cfr. *ODG'93*, r. IX, pp. 57-58. Sulla milizia, cfr. *supra* il § 3.3. Su queste disposizioni, cfr. anche A. Zorzi, *Contrôle social, ordre public et répression judiciaire à Florence à l'époque communale: éléments et problèmes*, “*Annales E.S.C.*”, XLV (1990), pp. 1169-1188.

¹⁵⁸ *ODG'93*, r. IV, p. 47.

¹⁵⁹ Cfr. la rassegna delle posizioni dei giuristi in Fasoli, *Ricerche*, cit., pp. 262-263.

¹⁶⁰ Sulla competizione politica di questo periodo, cfr. Ottokar, *Il Comune di Firenze*, cit., pp. 198-206; Parenti, *Dagli Ordinamenti di Giustizia*, cit.; e Najemy, *Corporatism and consensus*, cit., pp. 46 sgg.

¹⁶¹ Su questo punto, cfr. ancora Dameron, *Revisiting the italian magnates*, cit., pp. 182 sgg. Per esempi analoghi in altri comuni, cfr. già Fasoli, *Ricerche*, cit., pp. 264 sgg.

normativa di un'immagine negativa del magnate trovò corrispondenza in una più generale campagna di discredito orchestrata dalla dirigenza di 'popolo', alla quale contribuì non poco la rappresentazione che dello stile di vita dei magnati diedero i cronisti popolani¹⁶².

Il linguaggio politico fu dominato in questo periodo dagli effetti di una vera e propria opera di demonizzazione dei magnati che dai testi di legge si riverberava nelle espressioni dei cronisti e nell'opinione di quei "buoni uomini artefici e mercatanti di Firenze che volevano bene vivere"¹⁶³ cui facevano evidente riferimento gli scrittori maggiori. Oltre ai passi che siamo già venuti illustrando, basterà ricordare ancora, per esempio, come le disposizioni sul sodamento fossero giustificate col fine di raffrenare l'"ineffrenata magnatum precipue et potentum [...] audax presumptio"¹⁶⁴, o come nella provvisione del luglio 1281 che concedeva al podestà pieni poteri di punire i perturbatori dell'ordine pubblico che "desiderant malum statum et subversionem boni et pacifici status civitatis", questi venissero indicati nella collusione tra lo strato più marginale degli uomini di malavita – gli "homines devii et male conditionis et male vite et maxime non habentes artem vel patrimonium unde vivant, et utentes in tabernis et ludis et se exercentes in furando et alia mala committendo et maxime assessini" – e appunto i grandi, che i primi "ad hoc inducunt [...], maxime magnates et potentes"¹⁶⁵. Una collusione che in qualche misura stava nei fatti, se non altro per la tendenza dei lignaggi potenti a costituire all'ombra delle proprie torri un polo di egemonia intorno al quale finiva spesso per gravitare la vita sociale della contrada, dando vita a rapporti di dominio e di dipendenza di natura verticale¹⁶⁶; ma questa collusione era ora denunciata apertamente in base all'ideologia del medio ceto dei traffici e delle manifatture che individuava nei due estremi della scala sociale le minacce più pericolose alla stabilità dei nuovi assetti di potere.

Dell'elaborazione di questo discorso politico furono parte, a loro volta, i cronisti popolani, che alimentarono il consenso intorno al nuovo regime contribuendo alla definizione dell'immagine violenta e sregolata dei magnati. Alcuni giudizi sono già emersi in precedenza, e basterà ancora notare come essi evidenziassero come irriducibilità più generale al vivere civile l'inconciliabilità dello stile di vita magnatizio col nuovo ordine sociale e politico. Da qui l'esagerazione dei modi violenti e vessatori dei magnati, e la demonizzazione delle loro forme di oppressione nei confronti dei popolani. Agli occhi di questi ultimi erano "i nobili

¹⁶² Sull'elaborazione dell'immagine negativa del magnate, cfr. anche Gasparri, *I "milites" cittadini*, cit., pp. 128-131.

¹⁶³ Villani, *Nuova cronica*, cit., IX, I, vol. II, p. 9.

¹⁶⁴ Salvemini, *Magnati e popolani*, ed. 1899 cit., p. 364.

¹⁶⁵ Ivi, p. 337.

¹⁶⁶ Qualche esempio in Lansing, *The Florentine Magnates*, cit., pp. 168-176.

e grandi cittadini” che “faceano molte ingiurie a’ popolani, con batterli e con altre villanie”, “e massimamente i nobili detti grandi e possenti, contra i popolani e impotenti, così in contado come in città, faceano forze e violenze nelle persone e ne’ beni altrui occupando”¹⁶⁷. Agli stessi andava poi attribuita la consuetudine alle “guerre” e alle “brighe” violente che sorgevano per le loro inimicizie; in più luoghi il Villani rammenta, per esempio, come “i grandi [...] per superbia e invidia cominciarono a riottare tra.lloro, onde nacquero [...] più brighe e nimistadi tra’ cittadini, mortali e di fedite”, e “in que’ tempi i grandi di Firenze [...] furono tra.lloro in tante brighe e discordie, poi che’ Guelfi tornarono in Firenze, com’erano allora ch’egli avea grande guerra tra gli Adimari e’ Tosinghi, e tra i Rossi e’ Tornaquinci, e tra i Bardi e’ Mozzi [...], e più altri casati”¹⁶⁸; delle violenze e delle imprese di Corso Donati, e di altri magnati del suo livello, sono piene le pagine del Compagni, dello Stefani o del Malispini¹⁶⁹; mentre l’anonimo cronista pseudo-latiniano giunse addirittura ad arguire che “quasi tutte le paci [che] si fecero intra Guelfi” subito dopo la revisione degli Ordinamenti di giustizia del 1295, a cominciare da quella “tra.lla casa delli Adimari e de’ Tosinghi”, servisse il disegno cosciente di “essere a una concordia a uccidere il popolo”¹⁷⁰.

Quanto fosse ideologicamente orientata la rappresentazione che i cronisti di ‘popolo’ fecero dei magnati – sempre attenti a menzionarne ogni malefatta e a individuare nelle loro pratiche di faida l’origine del disordine politico – lo dimostra anche, per converso, il silenzio che circondò episodi come quelli della vendetta perpetrata dai popolani Velluti nei giorni tesissimi dell’estate del 1295. Di quella vendetta – che ebbe tale risonanza pubblica, per la scelta del giorno della festa patronale e per la solenne cerimonia di pacificazione, da non poter passare del tutto inosservata agli occhi attenti dei testimoni contemporanei – non si trova infatti alcuna menzione nei testi cronachistici. Di essa abbiamo notizia solo grazie al libro di memoria familiare dei Velluti e a qualche documento ufficiale del comune. È legittimo ritenere che negli intellettuali di ‘popolo’ potesse scattare una sorta di autocensura di fronte a episodi che, come questo, suonavano palese smentita dell’immagine di disordine civile che essi tendevano univocamente ad addebitare ai lignaggi potenti. Per l’opinione pubblica non potevano che essere i magnati a minacciare il “*pacificus et tranquillus status*” del nuovo ordinamento

¹⁶⁷ Cfr., rispettivamente, Compagni, *La cronica*, cit., I, XI, p. 31; e Villani, *Nuova cronica*, cit., IX, I, vol. II, p. 9. Per l’autore della *Cronica fiorentina*, cit., p. 138, “molte altre forze e violenze [tutto] giorno li Grandi faceano contra li popolani”.

¹⁶⁸ Cfr. Villani, *Nuova cronica*, cit., rispettivamente, VIII, LVI, vol. I, p. 498, e IX, 1, pp. 11-12.

¹⁶⁹ Cfr. Compagni, *La cronica*, cit.; Marchionne di Coppo Stefani, *Cronaca fiorentina*, a cura di N. Rodolico, *RR.II.SS.*, XXX/I, Bologna, 1955²; e Ricordano Malispini, *Storia fiorentina*, a cura di V. Follini, Firenze, 1816, tutti *ad indicem*.

¹⁷⁰ *Cronica fiorentina*, cit., p. 143.

politico. La solidarietà degli interessi di ‘popolo’ si forgiava anche attraverso la demonizzazione dell’avversario e la manipolazione del consenso.

5. La politica giudiziaria del comune

Le misure antimagnatizie ebbero, come è noto, un’applicazione incerta e sostanzialmente fallimentare. Qualche risultato coercitivo fu raggiunto nel biennio 1293-1295 di più severa applicazione degli Ordinamenti di giustizia¹⁷¹, quando si procedette con una certa frequenza alle distruzioni di beni per gravi reati perpetrati da magnati – sono documentati i casi dei Galigai, dei Galli, dei Sichelmi, dei Donati¹⁷² –, tanto da provocare una loro decisa reazione e il bando dell’alfiere politico del regime popolare, Giano Della Bella. Se qualche altro esempio di condanna si ha per gli anni successivi¹⁷³, nel complesso l’attività repressiva fu episodica e incompiuta. Certo essa non riuscì a frenare le violenze di personaggi come Corso Donati, ripetutamente attestate anche dopo l’emanazione degli Ordinamenti¹⁷⁴, o di gruppi familiari come i Caviccioli, che nel 1304 aggredirono e ferirono il podestà per liberare un consorte arrestato¹⁷⁵, e nemmeno ad acquisire dei risultati permanenti sul piano dell’ordine pubblico, se la lotta politica conobbe proprio negli anni a cavallo del 1300 l’erompere del conflitto tra i Bianchi e i Neri.

Alle lotte di fazione, d’altra parte, parteciparono attivamente molte famiglie di ‘popolo’, coinvolte non solo per i legami matrimoniali ed economici che le univano ai lignaggi potenti¹⁷⁶, ma anche per il prevalere di fatto dei modi tradizionali – militari e di faida – del conflitto politico. Un coinvolgimento che portò addirittura a far dichiarare magnatizia sulla sola base della violenza una famiglia di ‘popolo’ come quella dei Bordoni, mercanti che non annoveravano cavalieri nei propri ranghi, ma che caddero in disgrazia politica per aver sostenuto fino

¹⁷¹ Un clima di furore politico testimoniato dall’appassionata requisitoria del Compagni, *La cronica*, cit., I, XII, pp. 34-38.

¹⁷² Cfr. *ivi*, I, XII, pp. 36-37: nel 1293 toccò infatti a Dino, eletto tra i primi gonfalonieri di giustizia, condurre una delle prime distruzioni di case; Della Tosa, *Annali*, cit., p. 154; *Cronica fiorentina*, cit., pp. 138-139, e 140; oltre a PR, 3, c. 130r, 31 marzo 1293; e PR, 4, cc. 159v-160r, 11 febbraio 1294/5.

¹⁷³ Cfr., PR, 14, cc. 47r-48r, agosto 1309; PR, 15, c. 186r, 10 giugno 1318; *Diplomatico, Archivio generale*, 1308, 17 agosto. Altre sentenze contro magnati sono menzionate anche in Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., vol. IV, p. 733; Salvemini, *Magnati e popolani*, ed. 1960 cit., pp. 240-241; Cavalca, *Il ceto magnatizio*, cit., p. 128; e M.B. Becker, *Florence in Transition*, Baltimore, 1967, vol. I, pp. 21 e 105.

¹⁷⁴ Cfr. Compagni, *La cronica*, cit., *passim*; e Raveggi, *Donati, Corso*, cit.

¹⁷⁵ Cfr. Pieri, *Cronica*, cit., p. 81; e Della Tosa, *Annali*, cit., p. 158.

¹⁷⁶ Cavalca, *Il ceto magnatizio*, cit., pp. 107 sgg. e 115 sgg.

all'ultimo le gesta di Corso Donati¹⁷⁷. L'inefficacia delle misure antimagnatizie è misurabile anche del ripetersi delle disposizioni normative successivamente alla pubblicazione dei primi Ordinamenti, dalla menzionata difficoltà anche semplicemente a costringere a sodare i magnati, o dalla latitanza della milizia della giustizia nei momenti decisivi di tutela dell'ordine civico. L'istituzione nel 1306 dell'esecutore degli Ordinamenti di giustizia segnò, sin dalla sua denominazione, l'ammissione esplicita del fatto che a nemmeno tre lustri dalla loro emanazione queste norme incontravano difficoltà a essere applicate¹⁷⁸; icastica è in effetti la chiosa del cronista di palesi simpatie non popolane, Paolino Pieri, agli esiti dei tumulti del 1304: "abbatteronsi alquanto degli ordinamenti de la tristizia, che si chiamavano de la iustizia, et rimase il romore"¹⁷⁹.

Il fallimento coercitivo dei provvedimenti antimagnatizi – che fu proprio non solo dell'esperienza fiorentina, ma, per esempio, riscontrabile anche a Bologna e, più in generale, interpretabile quale fallimento della politica popolare "contro gli elementi di eversione della 'pace'"¹⁸⁰ – non può essere però spiegato in base a parametri francamente anacronistici come quelli di efficienza/inefficienza. A se anche si volesse considerare una loro inefficienza dal punto di vista penale, non altrettanto potrebbe dirsi della loro funzione nell'ambito della contrattazione politica. Si tratta in sostanza di riportare l'insieme di queste misure ai caratteri specifici dell'esercizio della giustizia nella società comunale. Per non dilungarmi oltre misura, mi limiterò a richiamare per lineamenti quanto è venuto emergendo su questi aspetti nella mia ricerca di dottorato sul caso fiorentino¹⁸¹.

Punto centrale è la constatazione di come la progressiva affermazione di un diritto e di una politica penale nel corso del secolo XIII non si attuò in modo lineare. L'estensione della sanzione penale a una gamma sempre più ampia di comportamenti ritenuti illeciti rivelava chiaramente il dipanarsi di un processo di disciplinamento, ma essa non mutò le caratteristiche di fondo dell'esercizio

¹⁷⁷ I Bordononi furono dichiarati magnati nel settembre 1310, come appare nella provvisione che alcuni anni dopo rimetteva a 'popolo' i cinque figli di Bordone dei Bordononi: cfr. *PR*, 15, cc. 120v-121v, 23 dicembre 1317; cfr. anche Compagni, *La cronica*, cit., III, XX, p. 211.

¹⁷⁸ Per l'istituzione, cfr. *Statuti del Comune di Firenze*, 3, cc. 31r-33r, 23 dicembre 1306; e *PR*, 13, cc. 103v-104v, 31 luglio 1307. Sull'esecutore, cfr. anche Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., vol. IV, pp. 465-467, vol. V, pp. 160-163 e 580-581; e Cavalca, *Il ceto magnatizio*, cit., pp. 124-127.

¹⁷⁹ Pieri, *Cronica*, cit., p. 77.

¹⁸⁰ Cfr. Fasoli, *Ricerche*, cit., pp. 261-262, che rileva anche a Bologna un'applicazione non severa. Sul fallimento, cfr. O. Capitani, *Dal Comune alla Signoria*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, Torino, 1981, vol. IV, pp. 149-150, da cui è tratta la citazione.

¹⁸¹ Cfr., per quanto segue, Zorzi, *La giustizia a Firenze in età comunale (1250-1343)*, cit., parti I e II.

della giustizia nella società comunale, che vedevano invece il prevalere di politiche di condono e di contrattazione della pena, e la diffusione dei modi infragiudiziari di soluzione delle dispute. L'attività dei tribunali ordinari fu in effetti condizionata da carenze strutturali – in termini di organici, per esempio, o come conseguenza della rotazione degli incarichi dei giudicenti – che resero precari i suoi risultati, soprattutto nella capacità di dare concreta attuazione all'esecuzione delle pene, e di fronteggiare l'altissimo tasso di contumacia dei condannati. In realtà, le politiche giudiziarie non si rifecero solo a misure repressive ma programmaticamente cercarono di articolare risposte pragmatiche: da un lato, attraverso provvedimenti sull'ordine pubblico e di disciplina preventiva dei comportamenti (a cominciare, per esempio, dalla limitazione del porto d'armi), e il diffuso ricorso all'uso delle taglie e dei premi in danaro per la cattura di banditi e condannati contumaci; dall'altro, attraverso una intensa e corrente politica di condoni, che rispondeva anche allo strutturale orientamento fiscale del settore dell'amministrazione della giustizia. Grazie individuali, indulti generali, amnistie carcerarie si qualificarono così come componenti essenziali del funzionamento degli ordinamenti giudiziari e quali elementi salienti delle loro politiche. Nel patteggiamento tipico di ogni sistema giudiziario, il ricorso ordinario all'indulto contribuì a fare della prassi giudiziaria uno strumento flessibile di governo. Per quanto infatti gli stessi protagonisti avessero coscienza della sostanziale inefficacia di tali misure sul piano della prevenzione, la realtà dei provvedimenti di amnistia e pacificazione fu intensa e diffusa.

La politica giudiziaria del comune emerge in definitiva come un insieme coerente di propositi e di attuazioni. In apparenza esso potrebbe sembrare scisso tra perentorie affermazioni di legalità ed effettivi approcci pragmatici, tra istanze di repressione e propositi di ricomposizione. Ma se è vero che alcuni di questi elementi preclusero l'adozione di un'azione penale forte e indifferenziata, e costituirono un aspetto di quel tanto di rudimentale, magmatico e incoativo che caratterizzò la sperimentazione comunale nel suo processo di emancipazione verso funzionamenti istituzionali più certi e razionali¹⁸², è altrettanto evidente che questo stato rappresentava la strutturale e ordinaria natura di un sistema giudiziario fondato sulla negoziazione e sulla pacificazione prima e più ancora che sulla coercizione. Nell'ambito di questa logica il penale veniva svolgendo soprattutto una funzione ideologica di affermazione della legalità pubblica – da qui, per esempio, la definizione di un cerimoniale delle esecuzioni penali, la crescita degli apparati giudiziari e di polizia, o la diffusione delle rappresentazioni

¹⁸² Che fu tipica dell'esperienza comunale: cfr. E. Artifoni, *Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale*, in *La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età contemporanea*, diretta da N. Tranfaglia - L. Firpo, vol. II: *Il Medioevo. 2. Popoli e strutture politiche*, Torino, 1986, pp. 481 e 483.

iconografiche della giustizia¹⁸³. A definire i reali livelli di operatività delle istituzioni contribuivano invece la pratica della contumacia e della negoziazione della pena, il sistema degli indulti e delle amnistie, la regolamentazione della vendetta e il largo ricorso ai modi infragiudiziari di soluzione dei conflitti.

Al rilievo conferito crescentemente alla pena faceva da controparte la centralità dell'idea di pacificazione. L'azione di 'popolo' riformulò i termini del sintagma *pax et iustitia* che definiva, sin dalla simbologia dei poteri universali, gli attributi della sovranità¹⁸⁴. La pace tra i singoli e tra i gruppi e l'ordine pubblico furono messi a fondamento dell'ordinamento politico comunale più ancora che la coercizione. Solo il ricorso alla pacificazione consentiva di integrare i tratti di forte precarietà cui era costretta l'amministrazione comunale della giustizia. La pacificazione rappresentò l'unica strategia di intervento attuabile per dare vigore alla giustizia, cioè all'autorità del comune. L'enfasi sul "pacificum et tranquillum status civitatis" faceva riferimento al sostrato di una diffusa cultura di pacificazione che proprio a cavallo tra il XIII e il XIV secolo veniva riferendosi strettamente al vivere civile e di cui si fecero sostenitori decisi i regimi di 'popolo'. Il tema della pacificazione assunse un significato politico più ampio finendo col coincidere col concetto stesso di governo – e basterà ricordare le allegorie iconografiche del Buon governo per apprezzare la centralità con cui in esse campeggiava la figura della Pace¹⁸⁵.

L'ideale della concordia e della pace – collegato alla nozione di ordine e di bene comune – si irrobustì proprio come strumento ideologico contro i conflitti armati in cui si esprimeva la lotta delle fazioni. "Subditos discordes placare et ad pacem recedere" fu una delle principali linee d'azione della politica giudiziaria comunale. La pacificazione era principio e, a un tempo, strumento necessario per perseguire il "bonum et pacificum statum et unionem populi Florentie"¹⁸⁶. Alle iniziative promosse direttamente dagli organi comunali attraverso specifiche commissioni di pacieri, furono spesso affiancati gli sforzi di autorevoli mediatori,

¹⁸³ Su questi punti, cfr. anche A. Zorzi, *Giustizia e società a Firenze in età comunale: spunti per una prima riflessione*, in *Istituzioni giudiziarie e aspetti della criminalità nella Firenze tardomedievale*, a cura di A. Zorzi, numero monografico di "Ricerche storiche", XVIII (1988), pp. 482 sgg.; e Id., *Rituali di violenza, cerimoniali penali, rappresentazioni della giustizia nelle città italiane centro-settentrionali (secoli XIII-XV)*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, a cura di P. Cammarosano, Roma, 1994, pp. 395-425.

¹⁸⁴ Su questi aspetti, cfr. E.H. Kantorowicz, *The King's Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology*, Princeton, 1957, pp. 97-143.

¹⁸⁵ Cfr. C. Frugoni, *Una lontana città. Sentimenti e immagini nel Medioevo*, Torino, 1983, pp. 136-210; M.M. Donato, *Un ciclo pittorico ad Asciano (Siena): palazzo pubblico e l'iconografia 'politica' alla fine del Medioevo*, "Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di lettere e filosofia", s. III, XVIII (1988), pp. 1116 sgg.

¹⁸⁶ Cfr. *Statuto del capitano del 1322-25*, cit., rispettivamente, V, r. LXXVI, p. 272, e r. XVIII, p. 233.

soprattutto ecclesiastici: figure di prestigio che si adoprarono in più occasioni per far cessare gli scontri tra le fazioni. Alla più nota di queste paci pubbliche, quella tessuta tra la fine del 1279 e l'inizio del 1280 dal cardinale Latino Malabranca, su mandato dello zio Niccolò III Orsini¹⁸⁷, seguirono nel primo decennio del Trecento i tentativi di altri prelati: il cardinale Matteo d'Acquasparta nel 1301, il cardinale Niccolò da Prato nel 1304, e il cardinale Napoleone Orsini nel 1306, per citare i personaggi più importanti¹⁸⁸.

Influente fu anche il ruolo che svolse uno dei maggiori predicatori domenicani fiorentini di quegli anni, Remigio de' Girolami, appartenente a una delle più potenti famiglie di 'popolo'¹⁸⁹. Non solo egli dedicò ai temi centrali del discorso politico comunale – al *De bono communi*, al *De bono pacis*, e al *De iustitia* – i suoi scritti più importanti (due trattati completi, un'incompiuta redazione di un terzo dedicato proprio alla giustizia¹⁹⁰, e una serie di sermoni sulla pace¹⁹¹), ma si impegnò direttamente nella vita politica, collaborando molto probabilmente alla redazione degli Ordinamenti di giustizia¹⁹² e sostenendo l'opera di pacificazione del cardinale Niccolò da Prato¹⁹³. Dai sermoni ai priori ai trattati etico-politici più noti – il *De bono communi* e il *De bono pacis* – egli dispiegava una tensione costante a operare un aggancio con la realtà sociale e politica di quegli anni¹⁹⁴, sottolineando il valore positivo dell'opera di pacificazione delle

¹⁸⁷ Su questa pace, cfr. cfr. M. Sanfilippo, *Guelfi e ghibellini a Firenze: la 'pace' del cardinal Latino (1280)*, "Nuova rivista storica", LXIV (1980), pp. 1-24.

¹⁸⁸ Cfr. Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., rispettivamente, vol. IV, p. 157 sgg., pp. 369-377, e pp. 446 sgg.

¹⁸⁹ Che ebbe membri presenti nelle principali magistrature: cfr. Raveggi - Tarassi - Medici - Parenti, *Ghibellini, guelfi e popolo grasso*, cit., *ad indicem*; e Lesnick, *Preaching in Medieval Florence*, cit., pp. 108 e 215-216. Su Remigio, cfr. C.T. Davis, *Remigio de' Girolami and Dante: A Comparison of Their Conceptions of Peace*, "Studi danteschi", XXXVI (1959), pp. 105-136; e Id., *Un teorico fiorentino della politica: fra Remigio dei Girolami* [1960], in Id., *L'Italia di Dante*, Bologna, 1988, pp. 201-229; M.C. De Matteis, *La pacificazione cittadina a Firenze nelle componenti culturali di Remigio de' Girolami*, in *La pace nel pensiero, nella politica, negli ideali del Trecento*, Todi, 1975, pp. 199-224; Ead., *La "teologia politica comunale" di Remigio de' Girolami*, Bologna, 1977, pp. CI sgg.; e E. Panella, *Per lo studio di fra Remigio dei Girolami (†1319)*, "Memorie domenicane", n.s., X (1979), pp. 7-313; Id., *Dal bene comune al bene del comune. I trattati politici di Remigio dei Girolami*, ivi, XVI (1985), pp. 1-198.

¹⁹⁰ Sul quale, cfr. O. Capitani, *L'incompiuto "tractatus de iustitia" di fra' Remigio de' Girolami (†1319)*, "Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio evo e Archivio Muratoriano", 72 (1960), pp. 91-134: l'edizione è alle pp. 125-128.

¹⁹¹ Editi in De Matteis, *La "teologia"*, cit., pp. 73-94.

¹⁹² Cfr. Panella, *Per lo studio di fra Remigio*, cit., p. 211.

¹⁹³ Cfr. De Matteis, *La "teologia"*, cit., pp. CXVII-CXX. Lesnick, *Preaching in Medieval Florence*, cit., pp. 104-105, avanza l'ipotesi che anche fra Giordano da Pisa sostenesse gli sforzi di pacificazione in quell'occasione.

¹⁹⁴ Cfr., su questo punto, De Matteis, *La "teologia"*, cit., pp. XLII-XLIV e CV sgg.: i trattati sono editi ivi, pp. 1-51 e 53-71.

discordie consortili e di fazione: “omnis discordia potest concordari et omnis inimicitia pacificari, quamcunque sit ex parte unius excellens potentia vel gravis offensa vel diuturna inimicitia”¹⁹⁵. La pace consisteva in una concordia ordinata dei cittadini “pro bono communi” e coincideva con l’azione “pro bono communis”¹⁹⁶: “sumum bonum multitudinis et finis eius est pax” era infatti il concetto di avvio del trattato *De bono pacis*¹⁹⁷. La consapevolezza del nesso inscindibile tra l’attività di pace e quella di giustizia – espressa nel recupero di un passo scritturale, “Erit opus iustitie pax”¹⁹⁸ – derivavano al Girolami da un’attenta analisi delle divisioni che minavano la concordia civica, come appare da un vivido passo di una delle prediche più antiche (pronunciata forse nella seconda metà degli anni ottanta del Duecento): “Fracta est civitas magna in tres partes. Una fractio est quia Guelfi dicunt male de Ghibellinis quod non cedunt, et Ghibellini de Guelfis quod expellere eos volunt. Alia fractio est quia artifices dicunt male de magnis quod devorantur ab eis, quod proditores commictunt, quod bona inimicorum defendunt, et huiusmodi, et a contrario magni de artificibus quod dominari volunt et nesciunt quod terram vituperant et huiusmodi. Tertia fractio est inter clericos et religiosos et laycos, quia de laycis dicunt quod sunt proditores, quod usurarii, quod periuri, quod adulteri, quod raptores, et verum est demultis. et a contrario layci dicunt quod clerici sunt fornicarii, glutones, otiosi, quod religiosi raptores, vanagloriosi, et de aliquibus verum est”¹⁹⁹.

6. La giustizia come risorsa nella lotta politica

Un’adeguata considerazione della centralità dell’idea di pace come elemento della politica giudiziaria comunale consente di valutare compiutamente la collocazione e gli effetti delle misure antimagnatizie. In questa luce, si coglie ancora meglio, per esempio, quella che fu una raffinata strategia di immiscenza – attraverso la disciplina penale dei comportamenti e la regolamentazione delle pratiche della vendetta – nei meccanismi del conflitto per isolarne e favorirne i momenti di pacificazione. La priorità non fu conferita alla proibizione o alla coercizione, ma alla riconduzione delle faide per lo meno a una provvisoria ricomposizione – che si configurava comunque come extraprocessuale e non coercitiva – agen-

¹⁹⁵ *Sermo I*, ivi, p. 77.

¹⁹⁶ Come ha messo in rilievo N. Rubinstein, *Marsilius of Padua and Italian Political Thought of His Time*, in *Europe in the Late Middle Ages*, ed. by J.R. Hale - J.R.L. Highfield - B. Smalley, London, 1965, pp. 44-75, pp. 54-57.

¹⁹⁷ Remigio De’ Girolami, *De bono pacis*, in De Matteis, *La “teologia”*, cit., p. 55.

¹⁹⁸ “Erit opus iustitie pax”. Iniurie enim non permictunt habere pacem”: *Sermo VII*, ivi, p. 86.

¹⁹⁹ Citata in Davis, *Un teorico*, cit. pp. 207-208, nota 24.

do proprio sugli elementi e sulle occasioni di soluzione pacifica delle dispute. Soprattutto, gli esiti e la funzione, più in generale, delle misure antimagnatizie, se valutati sullo sfondo delle caratteristiche complessive della politica giudiziaria comunale, si configurano in termini assolutamente non fallimentari.

L'affermazione di legalità espressa perentoriamente dalla normativa disciplinante i comportamenti magnatizi più che al perseguimento di un programma coercitivo servì come elemento di contrattazione politica, oltre che di legittimazione ideologica del regime corporativo. La disciplina penale fu intesa a sostenere l'affermazione di quegli elementi di una nuova cultura politica che si sono passati in rassegna, ma a essa si ricorse soprattutto per negoziarla, coerentemente, in ciò, con l'orientamento generale del sistema giudiziario a favorire i modi della contrattazione e della pacificazione. Le prescrizioni normative, il valore parentetico di alcune esecuzioni, la discriminazione politica e giuridica e la vasta campagna ideologica contro i lignaggi potenti, si configurarono come un elemento di contrattazione, come una risorsa centrale del confronto politico.

In altri termini, la disciplina penale servì a un gruppo ben definito di famiglie di 'popolo' e mercantili come strumento di lotta per negoziare il controllo delle risorse politiche (vale a dire, degli uffici e di una nuova cultura non fondata sul conflitto armato) con il gruppo di lignaggi militari e potenti che aveva a lungo egemonizzato il potere nel comune. Non si spiegherebbero altrimenti sia la lunga teoria di riammissioni a 'popolo' (cioè agli uffici) sia il sostanziale disciplinamento sociale di cui furono protagonisti i magnati nel corso del secolo XIV.

Fu infatti la negoziazione delle misure penali a costituire il fattore determinante del successo dei provvedimenti antimagnatizi. Il loro apparente fallimento coercitivo servì viceversa a promuovere un'ampia azione di condono e mitigazione delle condanne giudiziarie dei magnati che spesso fu di prodromo alla loro riammissione a 'popolo'. Gestiti direttamente dal priorato, gli indulti generalizzati e le commutazioni individuali della pena dispiegarono la loro funzione di eminente contrattazione politica. Certo incentivata dalle necessità fiscali, la politica delle grazie per i magnati – che rendeva in media il 15% dell'ammontare originario delle sanzioni pecuniarie²⁰⁰ – fu attuata sin dai primi anni di vigenza delle leggi che li riguardavano: commutazioni per i Pazzi e per i Frescobaldi sono attestate, per esempio, negli anni ottanta del Duecento²⁰¹, indulti negli anni novanta²⁰², e così via in una successione continua di cancellazioni e dispense²⁰³.

²⁰⁰ Stando almeno ai calcoli di Becker, *A Study in Political Failure*, cit., p. 255.

²⁰¹ Cfr. *Le consulte*, I, 347, 360.

²⁰² Cfr., per esempio, *PR*, 9, cc. 138r-140r, 26 gennaio 1298/9; *PR*, 10, c. 4v, 6 aprile 1299; *PR*, 9, cc. 138r-140r, 26 gennaio 1298/9.

²⁰³ Cfr., Becker, *A Study in Political Failure*, cit., pp. 254-256, 270-271, 273-274, 276, 290-291, 301 e 305-306; e Id., *Gualtieri di Brienne e l'uso delle dispense giudiziarie*, "Archivio storico italiano", CXIII (1955), pp. 248-250.

Anziché segnalare un'inefficienza, tale politica seguiva un indirizzo pragmatico che negoziava la commutazione penale in cambio di una sostanziale rinuncia da parte degli interessati a perseguire comportamenti violenti.

D'altra parte, anche la già osservata frammentaria attività di repressione si accompagnò a un'abile operazione di riassimilazione sociale e politica dei lignaggi più potenti nei ranghi del ceto dirigente. Il blocco della lista dei magnati tenuti a sodare nel 1295 fu seguito nel corso dei decenni successivi da provvedimenti individuali e collettivi di riammissione a 'popolo'. Il giurista Dino del Mugello fu, per esempio, richiesto di un *consilium* se la casata dei Cipriani dovesse essere considerata di 'popolo' o magnatizia e si espresse per la prima soluzione²⁰⁴; nel 1317 un altro *iudex*, Tegghia de' Bonaccolti, espresse un analogo parere a proposito della casata dei Lamberti²⁰⁵; e anche in questo caso gli esempi sarebbero innumerevoli²⁰⁶. Basti ricordare ancora come nel 1324 fu promossa una massiccia revisione che coinvolse quasi un terzo dei magnati – “si trassono del numero de' grandi e potenti X casati menimi e 'npotenti di Firenze, e XXV schiatte de' nobili del contado, e recargli a popolo” ricordò il Villani²⁰⁷ –, mentre nel 1343, quando furono riconfermati gli Ordinamenti di giustizia, furono rimessi a 'popolo' numerosi altri casati²⁰⁸. Tali operazioni di riassimilazione ebbero frequente applicazione e diedero esiti concreti. Dei 147 lignaggi dichiarati magnati prima del 1300 non ne restavano che 48 nel 1345, per un totale di circa 1.350 individui destinati a diminuire ulteriormente – grazie anche al ricambio generazionale e alla dissociazione dei rami non violenti dagli individui che continuavano a praticare l'ostentazione della propria grandigia²⁰⁹ – fino a circa due centinaia di unità²¹⁰.

La negoziazione penale e la riammissione a 'popolo' gestite dal regime corporativo e mercantile ebbero per fine quello di secondare il processo di disciplinamento sociale – inteso come processo di 'interiorizzazione' di atteggiamenti

²⁰⁴ Caso citato da Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., vol. VI, pp. 247-248.

²⁰⁵ Ivi, p. 248.

²⁰⁶ Cfr., per esempio, PR, 15, cc. 120v-121v, 23 dicembre 1317 (riammissione dei Bordonni); o ivi, c. 174r-v, 9 maggio 1318 (riammissione dei da Pogna).

²⁰⁷ Villani, *Nuova cronica*, cit., X, CCLXXXVII, vol. II, p. 454.

²⁰⁸ Cfr. ivi, XIII, XXIII, vol. III, pp. 360-363.

²⁰⁹ Dissociazione che condusse molto spesso, come è noto, al mutamento del nome e talvolta anche dell'arme araldica. È un aspetto questo, studiato da Ch. Klapisch-Zuber, *Ruptures de parenté*, cit.; Ead., *Les hors-la-loi de la famille. Rejets et exclusions de parenté à Florence au XIVe siècle*, in *Pauvres et riches. Société et culture du moyen âge aux temps modernes*, Warszawa, 1992, pp. 155-167; Ead., *Honneur de noble, renommée de puissant: la définition des magnats italiens (1280-1400)*, “Médiévales”, 24 (1993), pp. 81-100. Cfr. anche Cavalca, *Il ceto magnatizio*, cit., pp. 131-132 (che fornisce un elenco di esempi); e M. Pastoureau, *Stratégies héraldiques et changements d'armoiries chez les magnats florentins du XIVe siècle*, “Annales. E.S.C.”, XLIII (1988), pp. 1241-1256.

²¹⁰ Cifre elaborate da Klapisch-Zuber, *Ruptures de parenté*, cit., pp. 1208, 1211 e 1233, nota 15.

morali e sociali²¹¹ – di cui si resero interpreti nel corso del Trecento i discendenti dei magnati colpiti dagli Ordinamenti di giustizia negli anni novanta del secolo XIII. Si trattò di un disciplinamento a un nuovo stile di vita meno violento cui concorse una generale evoluzione della società fiorentina verso un più ampio disarmo della cittadinanza²¹² – che si accompagnò, non a caso, all’abolizione nel 1330 dell’attributo della *militia* come requisito discriminante per la definizione magnatizia²¹³ – e verso quelle forme di ritualizzazione della violenza – sia nei giochi cavallereschi sia in quelli popolari – in cui trovarono modo di esprimersi anche i conflitti di faida²¹⁴. Questi infatti non ‘declinarono’ – come vorrebbe la visione evolucionistica²¹⁵ – ma si svilupparono su piani diversi (come, per esempio, la competizione elettorale), accentuando i momenti di risoluzione pacifica e il ricorso sempre più intenso alla mediazione dei giuristi²¹⁶. Nel caso dei magnati, a questa evoluzione del conflitto concorse senz’altro anche la crisi del lignaggio, avviata sin dagli ultimi decenni del Duecento, che rese sempre più oneroso e difficile – dal punto di vista economico, demografico e dei vincoli di solidarietà – l’esercizio della vendetta. Ma contrariamente all’interpretazione corrente che annovera tra le cause di tale crisi la presunta legislazione antimagnatizia contro la vendetta²¹⁷, vale ancora, a mio avviso, la vecchia osservazione di Gaetano Salvemini che la sua regolamentazione normativa rispecchiava semmai – nel definire un ristretto grado di parenti che potevano esercitare tale diritto – la “conseguenza della dissoluzione avvenuta nel vincolo di consorceria durante il XIII secolo”²¹⁸. A distanza di un secolo e oltre, sia la vendetta sia la violenza non costituivano più dei modi convenienti di condurre le relazioni sociali e politiche, tanto che l’abolizione dell’esecutore degli Ordinamenti di giustizia nel 1435 giunse a segnare il definitivo venir meno della questione magnatizia.

²¹¹ Cfr., su questo punto, P. Schiera, *Lo Stato moderno e il rapporto disciplinamento/legittimazione*, “Problemi del socialismo”, 26 (1985), pp. 111-135. Sul disciplinamento, cfr. anche *infra*, cap. 7 § 1.

²¹² Su questa tendenza, cfr. intanto M. Tangheroni, *L’esercizio delle armi nei diversi ceti sociali*, in *I ceti dirigenti nella Toscana tardo comunale*, Monte Oriolo, 1983, pp. 147-155.

²¹³ Cfr. Cavalca, *Il ceto magnatizio*, cit., pp. 95-97; e Becker, *A Study in Political Failure*, cit., p. 269.

²¹⁴ Cfr. A. Zorzi, *Battaglie e giochi d’azzardo a Firenze nel tardo medioevo: due pratiche sociali tra disciplinamento e repressione*, in *Gioco e giustizia nell’Italia di Comune*, a cura di G. Ortalli, Treviso, 1993, pp. 73 sgg.

²¹⁵ Cfr., per tutti, G.A. Brucker, *Firenze nel Rinascimento*, Firenze, 1980, pp. 88 sgg. e 305 sgg.

²¹⁶ Sulla quale, cfr. ora Th. Kuehn, *Law, family and women. Toward a legal anthropology of Renaissance Italy*, Chicago, 1991.

²¹⁷ Cfr., per esempio, Lansing, *The Florentine Magnates*, cit., in particolare pp. 80 sgg. e 176 sgg., che, per altro, rimane lo studio più ricco condotto finora sulla struttura del lignaggio magnatizio.

²¹⁸ Salvemini, *Magnati e popolani*, ed. 1960 cit., p. 158.

Le pratiche infragiudiziarie

1. *Conflitti e soluzione dei conflitti*

Dagli esempi analizzati nei capitoli precedenti è venuto emergendo come la faida costituisca uno dei più evidenti terreni di incontro tra pratiche sociali e pratiche di governo, di interazione tra i comportamenti dei gruppi sociali e l'iniziativa degli apparati pubblici. L'operare di pratiche come quelle tipiche del conflitto organizzato possono in effetti arricchire la conoscenza di formazioni politiche complesse come quelle italiane tardo medievali, e contribuire a superare lo schematismo di categorie dicotomiche come quella di interesse privato/interesse pubblico. Muovendo da quest'ordine di riflessioni vorrei svolgere qualche osservazione ulteriore sulla base di una casistica che travalichi l'esperienza fiorentina e che consenta di cogliere alcune implicazioni della trasformazione del quadro politico dalla dimensione cittadina a quella territoriale.

Già Otto Brunner – nel riferirsi alla società per ceti dei territori austriaci del basso medioevo – aveva indicato nella faida uno dei principali strumenti della vita politica, “né pubblico né privato, bensì modo riconosciuto legittimo di soluzione delle controversie”¹. Ma se nella concezione dello storico costituzionale, la faida si configurava sostanzialmente come istituto giuridico “sussidiario” a una carenza del diritto imperiale, sono soprattutto i contributi recenti dell'antropologia giuridica sul conflitto e sulla sua risoluzione a offrire gli strumenti concettuali più appropriati a comprendere il ruolo della faida quale relazione sociale di tipo ordinario.

Occorre infatti sottoporre a revisione una persistente concezione che tende a interpretare la faida e la vendetta come sopravvivenze di costumi antiquati, pre o anti statuali, esercitate in un ambito prettamente privatistico e sulle quali – secondo uno schema di astratto teleologismo – si andrebbe progressivamente affermando il processo di formazione dello Stato. Si tratta di un modello evo-

¹ Come sottolineato da P. Schiera, *Società per ceti*, in *Dizionario di politica*, diretto da N. Bobbio - N. Matteucci - G. Pasquino, Torino, 1990, p. 1070. La riflessione di Brunner sulla faida è nel suo *Terra e potere* [1939], Milano, 1983, parte prima.

luzionistico lungamente ripreso, che anche sintesi recenti e avvertite continuano a ribadire nello schema di una graduale restrizione dello spazio d'incidenza delle "guerre private" in corrispondenza con la stabilizzazione della giustizia criminale².

Il durevole successo di tale interpretazione in termini di persistenze risiede in un sostanziale pregiudizio giuridico-formale che permea ancora, talora inconsapevolmente, i modelli d'analisi correnti. Si tende infatti a confondere di frequente la dicotomia tra privato e pubblico con quello che fu invece un processo di emersione di politiche giudiziarie centrate sul sistema penale ma intese a sostenere un processo di legittimazione del potere. D'altra parte, è a lungo prevalsa – ed è tuttora dominante – nelle discipline umanistiche un'esposizione delle regole sociali in termini struttural-funzionalistici, nella quale le dispute e i conflitti erano visti sostanzialmente come anormali e disfunzionali deviazioni dalle leggi. Opportuni correttivi possono invece venire da un'informata consapevolezza delle acquisizioni della ricerca sociale più recente sul diritto e sui sistemi giudiziari, che induce a considerare il conflitto come un processo di adattamento non solo normale ma inevitabile – un modo ordinario, cioè, delle relazioni sociali – e a rivalutare lo studio delle norme, non più analizzate solo per il loro contenuto ma soprattutto per il modo in cui le parti in disputa le concepiscono e le negoziano nel corso del confronto, e per le ragioni per le quali esse sono applicate, negate o violate. Il contenzioso e l'azione giudiziaria sono colte quali parti di una più generale strategia per la soluzione dei conflitti³.

Se l'interesse per questi temi è originato nell'ambito delle discipline etnografiche, negli ultimi anni si sono moltiplicati gli studi sull'Occidente europeo che hanno mostrato la presenza capillare della pluralità dei sistemi di soluzione delle dispute quali modi strutturali dell'interazione sociale: il documento formale per eccellenza della composizione delle dispute nell'alto medioevo – il *placitum* – è stato, per esempio, riconsiderato sotto una chiave nuova in studi su varie

² Così, per esempio, B. Lenman - G. Parker, *The State, the Community and the Criminal Law in Early Modern Europe*, in *Crime and the Law. The Social History of Crime in Western Europe since 1500*, ed. by V.A.C. Gatrell - B. Lenman - G. Parker, London, 1980, pp. 23-25; P. Spierenburg, *The Spectacle of Suffering. Executions and the evolution of repression: from a preindustrial metropolis to the European experience*, Cambridge, 1984, pp. 10 sgg. e 23 sgg.; R.W. Kaeuper, *War, Justice and Public Order. England and France in the Later Middle Ages*, Oxford, 1988, pp. 141 sgg.; X. Rousseaux, *Genèse de l'état et justice pénale (XIIIe-XVIIIe siècle). Contribution pour une histoire de la justice*, in *De la Res publica a los Estados modernos*, a cura di V. Tamayo Salaberría, Bilbao, 1992, pp. 256 sgg.

³ La letteratura in questo settore è ormai ricchissima. Per una prima introduzione, con copiosi riferimenti bibliografici, cfr. S. Roberts, *Order and Dispute. An Introduction to Legal Anthropology*, Harmondsworth, 1979; L. Pospisil, *Law*, "Quaderni fiorentini", 14 (1985), pp. 23-75; e N. Rouland, *Anthropologie juridique*, Paris, 1988, in particolare le pp. 291 sgg.

aree dell'Europa di quell'epoca⁴; mentre altre regioni europee della prima età moderna sono state scandagliate in questa direzione⁵, in particolare per quanto concerne i sistemi vendicatori nelle Fiandre, nella Scozia e nel Gévaudan⁶. Questi per citare senza pretesa di esaustività solo alcuni tra i molti contributi prodotti dalla ricerca storica più recente.

2. *La faida come processo di organizzazione sociale*

Ricerche come queste stanno contribuendo al rinnovamento delle prospettive della storia politica⁷; soprattutto, esse hanno il merito di riportare un aspetto fondamentale dell'assetto sociale come quello del conflitto alle strutture complessive di organizzazione politica. Nell'ambito della storia italiana gli studi in questo settore hanno sviluppato un'attenzione particolare alle connessioni di questi elementi con quelli del processo di formazione statale.

Un luogo comune sul quale occorre fare anzitutto chiarezza concettuale è quello che individua nella faida un costume barbaro e indisciplinato. Al contrario: le ricerche mostrano come la faida consista sostanzialmente nell'organizzazione e nella gestione del conflitto ai fini di una sua risoluzione, si estenda potenzialmente su ogni piano delle relazioni sociali – dalla lotta per gli uffici al controllo dei beni ecclesiastici, dalla competizione commerciale alle pratiche cerimoniali, pur insistendo soprattutto sull'affermazione del prestigio e sul conseguimento del primato politico ed economico – e, soprattutto, alterni momenti di scontro violento a lunghe fasi di negoziazione⁸. Spesso nella let-

⁴ Cfr. i saggi raccolti in *The settlement of disputes in early medieval Europe*, ed. by W. Davies - P. Fouracre, Cambridge, 1986. Anche l'apparente disordine politico della Francia dei secoli feudali è stato oggetto a sua volta di una profonda revisione: cfr. - anche per i rinvii a una nutrita bibliografia precedente - P.J. Geary, *Vivre en conflit dans une France sans État: typologie des mécanismes de règlement des conflits (1050-1200)*, "Annales E.S.C.", XLI (1986), pp. 1107-1133; e D. Barthélemy, *La mutation féodale a-t-elle eu lieu?*, ivi, XLVII (1992), pp. 767-777.

⁵ Cfr. i saggi raccolti in *Disputes and Settlements. Law and Human Relations in the West*, ed. by J. Bossy, Cambridge, 1983.

⁶ Cfr. D. Nicholas, *The Van Artevelde of Ghent. The varieties of vendetta and the hero in history*, Ithaca, 1988; J. Wormald, *Bloodfeud, Kindred and government in early modern Scotland*, "Past and present", 87 (1980), pp. 54-97; K.M. Brown, *The Scottish Bloodfeud, 1573-1625: Violence and Justice in an Early-Modern Society*, Edinburgh, 1986; E. Claverie - P. Lamaison eds., *L'impossible mariage. Violence et parenté en Gévaudan, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles*, Paris, 1982.

⁷ Sul quale, cfr. i contributi di G. Sergi e G. Levi in *Per un nuovo laboratorio della storia politica*, a cura di G. Sergi, fascicolo estratto di "Storia e dossier", Firenze, 1990.

⁸ Sui caratteri della faida la letteratura è ricchissima; ricorderò solo pochi punti fermi (da cui risalire per ulteriori riferimenti bibliografici): M. Gluckman, *The peace in the feud*, "Past and present", 7 (1955), pp. 1-14; K.F. e C.S. Otterbein, *An eye for an*

teratura generale si tende infatti a confondere il sistema vendicatorio con il meccanismo della faida, e, per questa via, a derivare dal sistema di scambio del primo – fondato sulla reciprocità del debito d'offesa⁹ – il preteso carattere distruttivo del secondo. In realtà, il sistema vendicatorio non è che uno degli elementi costitutivi della faida, l'altro essendo rappresentato dai processi di negoziazione e di mediazione.

Conflitto dualistico per eccellenza, la faida svolgeva infatti una funzione ordinatrice degli assetti sociali attraverso il processo di costruzione di schieramenti che vincolavano i rispettivi membri all'esercizio della solidarietà in un universo di rapporti dicotomici. Il reclutamento in schieramenti talora molto ampi traeva origine quasi sempre dai legami di parentela, per allargarsi alle alleanze tra famiglie, alle reti clientelari e ai rapporti di vicinato: sono componenti che troviamo, per esempio, sia in faide d'età comunale come quella che oppose a Firenze nei decenni a cavallo tra XIII e XIV secolo i Cerchi ai Donati – intorno ai quali si disposero compagnie bancarie concorrenti, legami matrimoniali contrapposti, *masnade* inquadrare su base rionale, e brigate giovanili¹⁰–; sia in faide che in ambito rurale contrapponevano famiglie di grandi proprietari fondiari – come i friulani Savorgnan e Della Torre, il cui conflitto si protrasse per oltre due secoli prima e dopo la conquista veneziana, coalizzando nel corso di dieci generazioni, i primi, una clientela che attraversava verticalmente tutte le classi e affondava la sua forza in migliaia di contadini e artigiani di comunità e villaggi diversi, e, i secondi, soprattutto famiglie di proprietari terrieri e di detentori di castelli¹¹; sia, infine, in faide che nelle città suddite degli Stati regionali dividevano le famiglie eminenti del patriziato locale – come, per esempio, quella che dominò la scena politica bresciana nei primi anni del Seicento e che vide competere le case alleate dei Martinengo a quelle degli Avogadro per il controllo degli uffici, in particolare quelli militari

eye, a tooth for a tooth. A cross-cultural study of feuding, "American anthropologist", 67 (1965), pp. 1470-1482; J. Black-Michaud, *Coesive force. Feud in the Mediterranean and the Middle East*, New York, 1975, pp. 27-31 e 63 sgg.; Ch. Boehm, *Blood revenge. The anthropology of feuding in Montenegro and other tribal societies*, Lawrence, 1984, pp. 198 sgg., 218 sgg., e 225 sgg.

⁹ L'analisi più accurata del sistema vendicatorio è quella di Black-Michaud, *Coesive force*, cit., e R. Verdier, *Le système vindicatoire, in La vengeance. Études d'ethnologie, d'histoire et de philosophie*, Textes réunis et présentés par R. Verdier, J.-P. Poly et G. Courtois, Paris, 1984, vol. I, pp. 11-42. Sullo scambio come valore sociale, cfr., per esempio, il caso islandese - dove l'elaborazione si esprimeva in metafore - analizzato da W.I. Miller, *Bloodtaking and Peacemaking. Feud, Law and Society in Saga Iceland*, Chicago, 1990, pp. 77-109; e le riflessioni generali di P. Bourdieu, *Outline of a theory of practice* [1972], Cambridge, 1977, pp. 1-71.

¹⁰ Cfr. *supra*, cap. 4.

¹¹ Cfr. E. Muir, *Mad blood stirring. Vendetta and factions in Friuli during the Renaissance*, Baltimore, 1993, pp. 78 sgg., 90 sgg., 171 sgg. e 310 sgg.

dell'esercito veneziano, e per la capacità di collegarsi a reti clientelari che emanavano dalla Dominante¹².

Solidarietà sviluppate da forme di organizzazione sociale come queste potevano evolvere in forme di competizione politica strutturate in schieramenti di fazione – che assumevano nomi e colorazioni che andavano oltre l'ambito familiare, come, per esempio, nel caso dei guelfi Bianchi e Neri in cui sfociò il conflitto fiorentino tra Cerchi e Donati, degli Strumieri e Zambarlani in cui si ridefinì la competizione friulana tra Della Torre e Savorgnan, e talora in vere e proprie configurazioni di partito – come spesso nelle città comunali, ma anche, assai più tardi, in aree rurali come le Langhe, dove tra XVII e XVIII secolo prese forma la contrapposizione tra un partito dei nobili e un partito dei mercanti, diversamente caratterizzati nei rapporti con l'autorità imperiale¹³. In ogni caso, il conflitto così variamente organizzato serviva il processo di costruzione sociale, e costituiva un'oggettiva misura di controllo e di non proliferazione della violenza¹⁴.

3. *L'interazione con le politiche giudiziarie*

Su entrambi i livelli – vendicatorio e compositivo – queste pratiche interagivano con l'azione degli apparati ufficiali. Nella maggior parte delle esperienze, questo intersecarsi di modi diversi di soluzione delle dispute conferiva identità al pluralismo giudiziario che fu caratteristico delle formazioni politiche tra tardo medioevo e prima età moderna¹⁵.

Ciò è particolarmente evidente nell'ambito della regolamentazione della vendetta e della legislazione sul bando. Contrariamente infatti a quanto ancora si legge in testi recenti, gli statuti comunali, per esempio, non proibivano affatto

¹² Cfr. C. Povolo, *La conflittualità nobiliare in Italia nella seconda metà del Cinquecento. Il caso della Repubblica di Venezia. Alcune ipotesi e possibili interpretazioni*, "Atti dell'Istituto veneto di scienze lettere ed arti", CLI (1992-1993), pp. 118 sgg. e note 57 e 68.

¹³ Cfr. A. Torre, *Faide, fazioni e partiti, ovvero la ridefinizione della politica nei feudi imperiali delle Langhe tra Sei e Settecento*, "Quaderni storici", 63 (1986), pp. 796 sgg.; su parentele e fazioni, cfr. anche O. Raggio, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino, 1990, pp. 159 sgg. e 185 sgg.; per l'età comunale, una tassonomia di materiali è in J. Heers, *Partiti e vita politica nell'Occidente medievale* [1977], Milano, 1983, ma con conclusioni tradizionalmente teleologiche.

¹⁴ Come aveva colto chiaramente agli albori della riflessione su questo settore Gluckman, *The peace*, cit.

¹⁵ Pluralismo sul quale, cfr. P. Stein, *I fondamenti del diritto europeo* [1984], Milano, 1987 (del quale rimane più pregnante il titolo originale, *Legal institutions. The development of dispute settlement*); e N. Rouland, *Aux confins du droit*, Paris, 1991. Riferimenti alla letteratura sul pluralismo giuridico sono anche in Id., *Anthropologie juridique*, cit., pp. 74 sgg. e 441 sgg.

la vendetta¹⁶, bensì la regolavano: la legislazione non puntava alla sua soppressione, quanto piuttosto, riconoscendola e sanzionandola, a prevenirne le degenerazioni della ritorsione trasversale. Esempari in questo senso, oltre alla casistica fiorentina¹⁷, sono le rubriche di statuti – come quelli, per esempio, di Bologna o di Parma – che, fin dal titolo – *De pena fatientis vindictam praeterquam in offendentem*, o *Quod vindicta sanguinis non fiat in platea, nisi necessitate* –, garantivano il diritto di esercitare la vendetta, delimitando lo spettro delle persone che potevano esercitarlo e di quelle che potevano esserne oggetto, l'entità della ritorsione, e i casi in cui esso poteva essere consumato¹⁸. Agli stessi rettori giudiziari ordinari era spesso proibito procedere contro chi l'avesse compiuta legittimamente, e persino impedito di promuovere accordi di tregua e concordie prima che essa fosse stata consumata. Lo scopo immediato di queste disposizioni era chiaro: enucleare il conflitto personale e marginalizzare il ruolo delle solidarietà parentali, per evitare il coinvolgimento di schieramenti più ampi. In realtà, l'elemento di rilievo era il riconoscimento del sistema vendicatorio quale modo corrente di soluzione dei conflitti, e quale istituto giuridicamente legittimato, parte integrante del sistema giudiziario comunale: una condizione che apriva la strada alla funzione mediatrice e pacificatrice delle istituzioni¹⁹.

L'intervento diretto delle autorità si esercitava inoltre nella legislazione sul bando che finiva molto spesso col legalizzare i conflitti in atto. Esponendo il condannato alla vendetta 'legale', il bando trasponeva sul piano giuridico la logica del conflitto, e innumerevoli sono gli episodi documentati nei quali le strategie della faida vi coglievano l'opportunità di realizzare una fase del conflitto: sia in epoca comunale, per esempio, come si è visto, a Firenze, sia quando le Dominanti crederono di poter fronteggiare il disordine nel territorio inasprendo le pene che si proponevano di isolare i violenti, come ricorrentemente nel corso del XV e XVI secolo fece, per esempio, Venezia nei confronti delle comunità soggette²⁰. In realtà, come dimostra l'esempio del conflitto tra le famiglie vicentine dei Capra e dei da Porto, fu la faida a utilizzare "i nuovi

¹⁶ Cfr. J. Heers, *Il clan familiare nel Medioevo. Studi sulle strutture politiche e sociali degli ambienti urbani* [1974], Napoli, 1976, p. 172: "lo Stato proibisce la vendetta" e i comuni italiani "moltiplicano proibizioni e sanzioni".

¹⁷ Sulla quale, cfr. *supra*, cap. 5 § 2.3.

¹⁸ Cfr., rispettivamente, *Statuta populi Bononiae inter annos MCCXLV et MCCL*, in *Statuti del comune di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, pubblicati per cura di L. Frati, Bologna, 1869, an. 1252, II, r. XIV, vol. I, 1869, p. 266; e *Statuta Communis Parmae ab anno MCCCXVI*, Parma, 1859, p. 280.

¹⁹ Due esempi di analisi recenti sono, per esempio, S.R. Blanshei, *Criminal Law and Politics in Medieval Bologna*, "Criminal Justice History", II (1981), pp. 12 sgg., per il caso bolognese, e *supra*, cap. 5 § 2, per quello fiorentino.

²⁰ Cfr. J.S. Grubb, *Firstborn of Venice. Vicenza in the Early Renaissance State*, Baltimore-London, 1988, pp. 106-107; e Muir, *Mad blood stirring*, cit., pp. 72 sgg.

percorsi legali che la legislazione e la prassi giudiziaria veneziane le offrivano”, e non a caso da parte degli offesi venne sempre la richiesta dell’esclusione dagli atti di ricomposizione mediati dai rettori dei membri del lignaggio rivale che erano stati banditi²¹.

L’interrelazione tra le pratiche del conflitto e l’azione delle istituzioni si coglie con ancor maggiore evidenza nell’ambito dei processi di negoziazione. Nella conduzione della faida, le fasi di pacificazione costituivano momenti importanti nelle strategie del confronto; la ricerca di arbitri che svolgessero opera di mediazione tra le parti è una costante messa in rilievo negli studi. Se il *compromissum* e la *pax* erano talora acquisiti al di fuori delle sedi giudiziarie ordinarie ricorrendo ad *amicabiles compositores*²² – e tracce documentali abbondanti sono rimaste negli atti notarili, per esempio in quelli toscani e romani del XIII e XIV secolo²³ –, altrettanto spesso, il conflitto strutturato imponeva la presenza di arbitri al comportamento delle istituzioni o erano queste stesse a farsene promotrici inserendosi direttamente nel meccanismo della faida. È noto, per esempio, come i magistrati comunali fossero tenuti per statuto a favorire la stesura di tregue e di paci, intervenendo direttamente, istituendo commissioni di pacieri o individuando figure arbitrali gradite a entrambe le parti in conflitto²⁴, e provvedendo a sgravi e remissioni di pena e a stanziamenti per doti matrimoniali²⁵. Un contributo importante venne dato anche da influenti personaggi ecclesiastici: basti pensare all’estesa campagna di pacificazione generale che seppe suscitare nelle città padane la predicazione di Giovanni da Vicenza nel 1233-1234²⁶, o alle paci tra le famiglie e le fazioni fiorentine che promossero in occasioni ricorrenti, tra

²¹ Cfr. Povoio, *La conflittualità*, cit., pp. 133-134.

²² Cfr. K.S. Bader, “*Arbiter, arbitrator seu amicus compositor*”. Zur Verbreitung einer kanonistischen Formel in Gebieten nördlich der Alpen, “*Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Kan. Abt.)*”, 77 (1960), pp. 239-276; L. Martone, *Arbiter-arbitrator. Forme di giustizia privata nell’età del diritto comune*, Napoli, 1984; e T. Kuehn, *Law, family and women: toward a legal anthropology of Renaissance Italy*, Chicago, 1991.

²³ Cfr. *Collectio chartarum pacis privatae Medii Aevi ad regionem Tusciae pertinentium*, testo ed introduzione storica a cura di G. Masi, Milano, 1943, *passim*; e *Il protocollo notarile di Lorenzo Staglia (1372)*, a cura di I. Lori Sanfilippo, Roma, 1986, *passim*.

²⁴ Cfr., per esempio, J.P. Grundman, *The ‘popolo’ at Perugia. 1139-1309* [1974], Perugia, 1992, pp. 120-125; e Heers, *Partiti e vita politica*, cit., pp. 190 sgg.

²⁵ Sui matrimoni stretti nel 1308 e nel 1309 tra alcuni rami in lotta intestina della famiglia dei da Canossa, col contributo finanziario del comune di Reggio motivato “pro bono pacis et concordie, pro evidenti et manifesta utilitate comunis et populi Regij”, cfr. G. Ortalli, *La famille à Bologne au XIIIe siècle, entre la réalité des groupes inférieurs et la mentalité des classes dominantes*, in *Famille et parenté dans l’Occident médiéval*, actes du Colloque de Paris (6-8 juin 1974), Rome, 1977, pp. 218-219.

²⁶ Cfr., A. Vauchez, *Une campagne de pacification en Lombardie autour de 1233* [1966], in Id., *Ordini mendicanti e società italiana. XIII-XV secolo*, Milano, 1990, pp. 119-161; e A. Thompson, O.P., *Revival preachers and politics in Thirteenth-century Italy. The great devotion of 1233*, Oxford, 1992, pp. 136 sgg. e 157 sgg.

XIII e XIV secolo, figure di eminenti cardinali, su mandato, anzitutto, delle autorità comunali²⁷.

La stessa attività degli ufficiali territoriali negli Stati regionali sembra essere stata principalmente finalizzata a un'opera di mediazione dei conflitti locali, e al mantenimento dell'ordine pubblico quale presupposto della conservazione del dominio: così, per esempio, nel Ducato sforzesco, nella Terraferma veneziana, nello Stato fiorentino o nella Liguria genovese²⁸. Soprattutto, i funzionari della Dominante traducevano in procedure giudiziarie le pratiche del conflitto locale, riconoscendole come fatti sociali e culturali insieme con le forme di organizzazione sociale e di espressione politica che davano loro vita: è questa, in ultima analisi, la vera identità delle politiche che si proponevano di "tenere con le parti" o di "governare con le fattioni" le comunità suddite²⁹. Quasi sempre, infatti, al maggiore inserimento del potere centrale nelle pratiche locali corrispondevano sia un tentativo da parte della Dominante di trasferire la logica delle relazioni sociali nella cornice di alleanze e di schieramenti che muovevano dal centro – come nei casi, per esempio, veneziano e genovese del tardo Cinquecento³⁰ –, sia la capacità di uso strumentale delle procedure giudiziarie da parte dei soggetti in conflitto, finalizzato a processi di legittimazione in sede locale o di semplice prosecuzione della faida – come fu il caso, per esempio, delle comunità liguri della Fontanabuona o di quelle delle Langhe imperiali³¹.

Sia negli esempi d'età comunale sia in quelli successivi, l'interazione tra le pratiche del conflitto e l'azione giudiziaria appare inoltre quasi sempre mediata dall'attività degli uomini di legge. La loro azione non operava tanto nei confronti del sistema vendicatorio – che la dottrina romanistica non riusciva riconoscere se non nei modi della consuetudine³², e comunque crescentemente avversare at-

²⁷ Cfr. *supra*, cap. 5 § 5. Sul ruolo del clero nella pacificazione in altri contesti di faida, cfr., per esempio, anche Miller, *Bloodtaking and Peacemaking*, cit., pp. 267 sgg.; e Brown, *The Scottish Bloodfeud*, cit., pp. 184 sgg.

²⁸ Cfr., rispettivamente, G. Chittolini, *L'onore dell'ufficiale*, "Quaderni milanesi", 17-18 (1989), pp. 3-53; G. Cozzi, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia* [1980], in Id., *Repubblica di Venezia e Stati italiani*, cit., pp. 275 sgg.; O. Raggio, *La politica nella parentela. Conflitti locali e commissari in Liguria orientale (secoli XVI-XVII)*, "Quaderni storici", 63 (1986), pp. 721-757; e, per lo Stato fiorentino, *infra*, capp. 7 § 5, e 9 § 3.

²⁹ Allo stesso modo in cui, per un altro contesto, R. Harding, *Anatomy of a power élite. The provincial governors in early modern France*, New Haven, 1978, ha collegato la funzione originaria degli intendenti territoriali francesi alle procedure di risoluzione dei conflitti.

³⁰ Cfr. Povoletto, *La conflittualità*, cit., pp. 107 sgg.; e Raggio, *Faide e parentele*, cit., pp. 159 sgg.

³¹ Cfr. Raggio, *Faide e parentele*, cit., pp. 185 sgg. e 227 sgg.; e Torre, *Faide*, cit.

³² Cfr., per esempio, il *consilium* del giurista veronese quattrocentesco Bartolomeo Cipolla che riconosceva come "in civitate Verone statutum est" e "per totam curiam Verone fuit iudicatum" legittimo "quod si frater reperitur aliquem male conversantem cum sorore possit ipsum impune occidere": citato in G.M. Varanini, *Gli statuti*

traverso le figure criminalistiche legate al *crimen lesae maiestatis*³³ – quanto piuttosto nell’attività di mediazione arbitrale. Il diritto e le consuetudini servivano a creare la cornice entro la quale le parti in faida potessero risolvere il conflitto attraverso figure di mediatori giuridici: fu il caso, per esempio, della società fiorentina del secolo XV³⁴. Gli stessi modi procedurali potevano essere terreno di conflitto tra le parti: nella faida tra le famiglie Beltramini e Ranzolini di Asolo a fine Cinquecento, l’adozione del rito inquisitorio in alcune inchieste condotte dagli organi giudiziari centrali veneziani fu, per esempio, avversata dalla parte indagata, che chiese che si continuasse a procedere “con la tradizionale procedura ordinaria”³⁵. È sempre più evidente, d’altra parte, il ruolo del processo come arena di soluzione dei conflitti – nei modi, in particolare, del rito accusatorio³⁶ – e, soprattutto, quale possibile momento intermedio di confronto nelle strategie complessive della faida: così, per esempio, nel conflitto tra Cerchi e Donati a Firenze, dove le cause aperte in tribunale, soprattutto in materia patrimoniale e successoria, costituivano delle semplici fasi nella strategia generale del confronto³⁷. Pur assumendo veste giuridica il meccanismo della faida rimaneva comunque sempre sostanzialmente politico – in quanto uno dei terreni chiave in cui si giocava la competizione per il potere –, intimamente costituzionale, per prendere a prestito un *Begriff* brunneriano.

4. I conflitti nei comuni e negli Stati territoriali

Gli episodi passati in rassegna dimostrano la forte interdipendenza, attiva in più di un contesto, tra le pratiche del conflitto e l’azione politica. La loro interazione determinava le pratiche di governo possibili, e le esperienze che si

delle città della Terraferma veneta nel Quattrocento, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini - D. Willoweit, Bologna, 1991, p. 293.

³³ Cfr. M. Sbriccoli, “*Crimen lesæ maiestatis*”. *Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, 1974, pp. 65-66 e 301 sgg.; e cfr. anche Povoło, *La conflittualità*, cit., pp. 93-94 e 123.

³⁴ Cfr. Kuehn, *Law*, cit.

³⁵ Povoło, *La conflittualità*, cit., p. 121, nota 82.

³⁶ Cfr. Stein, *I fondamenti*, cit., pp. 31 sgg.; M.R. Damaska, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna, 1991. Una prima verifica per l’età comunale è quella di M. Vallerani, *Conflitti e modelli procedurali nel sistema giudiziario comunale. I registri di processi di Perugia nella seconda metà del XIII secolo*, “*Società e storia*”, XIII (1990), pp. 267-299; Id., *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia, 1991; e Id., *Modelli processuali e riti sociali nelle città comunali*, in *Riti e rituali nelle società medievali*, a cura di J. Chiffolleau - L. Martines - A. Paravicini Bagliani, Spoleto, 1994, pp. 115-140.

³⁷ Cfr. *supra*, cap. 4 § 2.

sono rammentate descrivono il livello reale di operatività delle istituzioni statali, che non risulterebbe altrimenti percepibile nelle sue dimensioni più complesse se restasse affidato alle tradizionali categorie dicotomiche di privato/pubblico o, ancor meno, di teoria/prassi. In particolare, era l'attività di mediazione esercitata dalle figure istituzionali a garantire loro legittimazione e autorità. Da questo punto di vista, mi pare dunque poco feconda una loro riduzione al mero ambito 'privatistico'. Semmai, l'ordine dei problemi deve essere spostato oltre la semplice constatazione della diffusa presenza di un pluralismo di sistemi giudiziari, cercando di cogliere – a fronte del senso di atemporalità delle attestazioni antropologiche del conflitto – i momenti di trasformazione e le varie caratteristiche che il conflitto organizzato assunse nei diversi contesti spaziali e temporali.

Chiare differenze emergono, per esempio, tra le esperienze attive negli Stati cittadini e quelle successive nelle formazioni territoriali. Nel primo caso, le faide si configuravano principalmente intorno alla competizione per l'egemonia sociale ed economica e, assunti schieramenti fazionari più ampi, a quella diretta per il potere: è il caso, evidentissimo, del conflitto tra i Cerchi e i Donati a Firenze, ma anche di innumerevoli esempi in altri comuni, da Bologna (tra i Geremei e i Lambertazzi³⁸) ad Asti (tra i Solari e i Guttuari³⁹), a Pisa (tra i Gherardesca e i Visconti, o tra i Lanfranchi Rosso e i Lanfreducci⁴⁰), e così via. Dal secolo XIII si rileva anche come le dinamiche di questi conflitti interagissero con l'affermazione di politiche giudiziarie penali di cui si fecero portatori soggetti sociali – le forze di 'popolo' nell'età comunale, le oligarchie e soprattutto i poteri signorili rinascimentali, le Dominanti negli Stati territoriali, il Principe nei secoli dell'età moderna – talora, ma non sempre, antagonisti dei gruppi che – come preferibilmente l'aristocrazia cavalleresca nella società comunale o la nobiltà cittadina e rurale degli Stati regionali – praticavano la faida correntemente. Un terzo polo, cioè, che pur affermando una volontà di "legge e ordine" e di "pacifico e buono stato" fu quasi sempre coinvolto nelle logiche tra le parti in faida.

Se in età comunale, il conflitto si era articolato principalmente intorno alla lotta per il potere, il passaggio dalla dimensione cittadina a quella territoriale conferì alle forme del conflitto una nuova dimensione che ineriva i rapporti tra Dominante e sudditi. Non più lotte per il potere centrale, le faide espressero allora la competizione dei gruppi per il prestigio locale, sviluppando – soprat-

³⁸ Cfr. G. Milani, *Istituzioni comunali bolognesi e bando dei Lambertazzi: 1274-1292*, tesi di laurea, relatore G. Arnaldi, Università degli studi di Roma "La Sapienza", a.a. 1992-1993.

³⁹ Cfr. E. Artifoni, *Una società di 'popolo'. Modelli istituzionali, parentele, aggregazioni societarie e territoriali ad Asti nel XIII secolo*, "Studi medievali", s. III, XXIV (1983), pp. 572 sgg.

⁴⁰ Cfr. E. Cristiani, *Nobiltà e popolo nel comune di Pisa. Dalle origini del podestariato alla signoria dei Donoratico*, Napoli, 1962, p. 86.

tutto i ceti nobiliari in cerca di una riformulazione della propria identità – la componente dell'onore sociale, come, per esempio, nella faida venete che esprimevano “la perdita d'identità delle aristocrazie di Terraferma”⁴¹. Nel dualismo tra Dominante e comunità soggette, la faida si configurò allora come linguaggio che riplasmava le relazioni sociali e politiche nella rivendicazione dell'autonomia dal centro delle pratiche locali – allo stesso modo in cui, in molti Stati italiani tra XVI e XVII secolo, il collegamento e il sostegno nobiliare al banditismo esprimeva una messa in discussione del dominio centrale⁴². Fu il caso, per esempio, di contesti cittadini, come quello di Parma in età sforzesca – dove la faida tra i Rossi e la fazione dei Correggio, Sanvitale e Pallavicino fagocitò l'operato degli ufficiali milanesi, condizionandone il comportamento, tanto che il cronista contemporaneo finì con l'osservare che ormai lo “*ius erat in armis*”⁴³ – o di Udine in età veneziana – dove lo scontro tra le fazioni degli Strumieri e degli Zambarlani trovò nel massacro del primo giorno di Carnevale del 1511 la propria espressione idiomatica di contrapposizione al fallimento della mediazione istituzionale⁴⁴ –, ma anche di aree rurali come le valli romagnole – dove, nel comune di Serra, la faida tra le famiglie dei Marocchi e dei Balducci e Dal Cane coinvolse a tal punto gli ufficiali bolognesi da sfociare nell'omicidio in una domenica di giugno del 1567 del commissario inviato sul posto⁴⁵.

Nelle dinamiche operanti nell'ambito degli Stati territoriali sono da mettere in rilievo almeno un altro paio di caratteristiche. In primo luogo, numerosi episodi indicano come un intervento in senso coercitivo da parte delle autorità centrali anziché frenare le pratiche del conflitto finisse più spesso col favorirne una risposta in termini ‘idiomatici’. Anche solo la volontà, per esempio, dei Medici di disconoscere nel corso del secolo XV l'articolazione politica pistoiese nelle tradizionali fazioni dei Cancellieri e dei Panciatichi favorendo nuove reti clientelari o ponendosi, come cercò di fare Lorenzo, come supremo mediatore, scatenò il conflitto locale, dapprima rivolto violentemente contro le creature del Magnifico e la sua stessa persona, e poi riemergente, nei consueti termini della faida quando, dopo la fine del regime mediceo, le autorità fiorentine tornarono a riconoscere le pratiche locali di soluzione del conflitto validandole sul piano

⁴¹ Cfr. Povoio, *La conflittualità*, cit., pp. 115 sgg. e 126 sgg.

⁴² Cfr. *ivi*, pp. 109 sgg.

⁴³ Cfr. *Cronica gestorum in partibus Lombardie et reliquis Italiae* [1476-1482], a cura di G. Bonazzi, RR.II.SS., vol. XXII/III, Città di Castello, 1904-1911, p. 5.

⁴⁴ Cfr. Muir, *Mad blood stirring*, cit., pp. 89-90, 152 sgg. e 283 sgg.; e F. Bianco, “*Mibi vindictam*”: aristocratic clans and rural communities in a feud in Friuli in the late fifteenth and early sixteenth centuries, in *Crime Society and the Law in Renaissance Italy*, ed. by T. Dean - K. Lowe, Cambridge, 1994, pp. 249-273.

⁴⁵ Cfr. R. Comaschi, *La domenica di Serra*, “*Annales E.S.C.*”, XXXVIII (1983), pp. 863-883.

delle convenzioni giurisdizionali stipulate nei decenni tra la fine del secolo XV e l'inizio del XVI⁴⁶. Allo stesso modo, nella Val Nure piacentina, il tentativo sforzesco di controllare l'area appoggiandosi a una delle famiglie eminenti della zona, i Nicelli, fallì appieno, mentre la successiva dominazione pontificia riconobbe con successo l'operare delle fazioni e della pluralità dei poteri locali⁴⁷. Nella Terraferma veneziana, infine, l'intervento repressivo della Serenissima, avviatosi in maniera discontinua nel corso del secolo XV e poi inaspritosi negli ultimi decenni del successivo attraverso una dura legislazione sul banditismo e l'adozione di procedure sommarie e inquisitoriali⁴⁸, riacutizzò, anziché frenarli, i meccanismi locali del conflitto nelle città e nei territori soggetti⁴⁹.

Altra caratteristica da evidenziare è infine l'attivazione, soprattutto nei contesti rurali, di "genealogie di potere" che dalla Dominante scendevano alle comunità locali attraverso rapporti di patronato e reti clientelari, secondo una "differenziazione simmetrica" di schieramenti⁵⁰. In area veneta, sembra essere stata questa la via attraverso la quale, allargandosi oltre i confini locali l'estensione degli schieramenti – e quindi la solidarietà e la reciprocità di lignaggio –, entrò in crisi nel primo Seicento il sistema vendicatorio nobiliare per effetto di una coscienza politica veneziana⁵¹. Nello Stato genovese, invece, la forte filiazione tra le fazioni della Dominante e gli schieramenti attivi nelle comunità del territorio sembra aver conferito un'identità durevole alle forme di organizzazione sociale e di espressione politica per faide e parentele: basti osservare la vera e propria genealogia fazionaria (con riferimenti mitico-simbolici e una "memoria lunga") che si diedero a metà Cinquecento i due schieramenti che dominavano la scena politica tra Chiavari e la valle interna della Fontanabuona, con, da un lato, una fazione formata da 71 parentele riunite in 5 lighe territoriali, che scendeva attraverso la linea Guelfi-Neri-Fregoso-Nuovi-Turchini, e, dall'altro, una fazione formata da 20 parentele e 4 lighe, che seguiva la genealogia contrapposta dei Ghibellini-Bianchi-Adorno-Vecchi-Verdi⁵².

⁴⁶ Così tenderei a leggere, per esempio, la natura dei legami clientelari illustrati da W.J. Connell, *Clientelismo e Stato territoriale. Il potere fiorentino a Pistoia nel XV secolo*, "Società e storia", XIV (1991), pp. 538 sgg.; cfr. anche M. Dedola, "Tener Pistoia con le parti". *Governo fiorentino e fazioni pistoiesi all'inizio del '500*, "Ricerche storiche", XXII (1992), pp. 246, 250 e 252 sgg.

⁴⁷ Cfr. D. Andreozzi, *Nascita di un disordine. Una famiglia signorile e una valle piacentina tra XV e XVI secolo*, Milano, 1993.

⁴⁸ Cfr. Povolo, *La conflittualità*, cit., pp. 105 sgg.; e, per l'epoca precedente, Grubb, *Firstborn of Venice*, cit., p. 101 sgg.; e Muir, *Mad blood stirring*, cit., pp. 50 sgg.

⁴⁹ Cfr. Povolo, *La conflittualità*, cit., pp. 93, 105 sgg., 109 sgg. e 113 sgg.

⁵⁰ Per i due termini, cfr., rispettivamente, Povolo, *La conflittualità*, cit., pp. 107 e 119 e 139; e Raggio, *Faide e parentele*, cit., pp. 185-186.

⁵¹ È questa l'interpretazione di Povolo, *La conflittualità*, cit., pp. 124 sgg.

⁵² Cfr., Raggio, *Faide e parentele*, cit., pp. 160 sgg.; e Id., *La politica*, cit., pp. 724 sgg.

5. *Il superamento della violenza*

L'esaurirsi o la persistenza dei fenomeni di faida non dipese dunque solamente dall'efficacia di politiche giudiziarie connesse al processo di formazione dello Stato, come per lungo tempo si è consentito semplificare. Né il contributo della dottrina giuridica fu particolarmente significativo almeno fino a quando i conflitti non vennero fatti ricadere, come si è detto, entro il perimetro criminalistico del *crimen lesae maiestatis*. Il conflitto mantenne, come è ovvio, la sua natura di relazione sociale di tipo ordinario, ma venne mutando nelle forme e nei modi della sua soluzione. La mutazione fu determinata da una serie di fattori. Sicuramente ebbero un peso decisivo la riduzione della violenza, la ritualizzazione delle sue forme, l'accentuazione delle pratiche di mediazione affidate a sempre più importanti collegi di giuristi.

Tra XIV e XV secolo nelle città che vennero assumendo un ruolo dominante negli Stati territoriali, i modi violenti del conflitto apparvero sedarsi progressivamente. Nei regimi signorili ciò fu l'esito di una congiunzione di interessi. Da un lato, il signore venne affermandosi per lo più con l'appoggio dei ceti mercantili e di 'popolo' – fu il caso, per esempio, degli Scaligeri a Verona o dei Torriani a Milano⁵³ – ai quali garantì quegli uffici politici e amministrativi che nei regimi mantenuti a comune le famiglie di 'popolo' vennero invece occupando anche grazie alle misure antimagnatizie; e ciò spiega l'assenza di tali norme in questi contesti⁵⁴. Dall'altro, l'affermazione della clientela legata al signore ridusse quasi completamente le occasioni per il generarsi di nuove lotte di fazione, scadendo semmai i conflitti di potere alla dimensione di semplici congiure di palazzo. Nei regimi a repubblica, invece, la stabilizzazione del quadro politico fu acquisita attraverso il processo di definizione ottimizzata, vale a dire attraverso un suo progressivo concentrarsi in senso oligarchico – che non fu mai un chiudersi completo, nemmeno nel caso della cosiddetta "serrata" veneziana⁵⁵ – cui servì inizialmente la ristrutturazione della società politica attraverso le misure antimagnatizie. Come si è visto nel caso di Firenze, queste servirono al 'popolo' per legittimarsi e per attuare la ristrutturazione della società politica, il profondo ricambio, cioè, del ceto dirigente comunale. Là dove si dispone di analisi pro-

⁵³ Cfr. G.M. Varanini, *Istituzioni, società e politica nel Veneto dal comune alla signoria (secolo XIII-1329)*, in *Il Veneto nel medioevo. Dai comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca*, a cura di A. Castagnetti - G.M. Varanini, Verona, 1991, pp. 335-344; e G. Franceschini, *La vita sociale e politica nel Duecento*, in *Storia di Milano*, Milano, 1954, vol. IV, pp. 298 sgg.

⁵⁴ Cfr. G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano* [1974], Torino, 1979, pp. 358-359.

⁵⁵ Cfr. F.C. Lane, *The enlargement of the Great council of Venice*, in *Florilegium Historiale. Essays presented to Wallace K. Ferguson*, Toronto, 1971.

sopografiche del ceto dirigente locale – come, per esempio, nei casi di Padova e di Firenze (ma sviluppi analoghi si intravedono anche a Lucca e a Genova) – si coglie nitidamente il processo che portò un gruppo ben definito di famiglie di chiara estrazione mercantile e artigiana a fare di tali misure un elemento di contrattazione nel controllo dell'accesso agli uffici e nell'educazione a una nuova cultura politica non più fondata sul conflitto armato⁵⁶.

I nuovi patriziati seppero elaborare un'intensa attività di mediazione e di composizione arbitrare dei conflitti, veicolata da una estesa rete di giuristi, che smorzò durevolmente il sistema vendicatorio intestino a garanzia della stabilità del regime. Il conflitto di fazione, in un misto di misure coercitive sull'ordine pubblico e di sviluppo della competizione elettorale per l'accesso agli uffici, finì con lo sviluppare le pratiche di mediazione e di ritualizzazione della violenza, con un sempre minore ricorso alle soluzioni armate. A Genova, per esempio, la società politica venne organizzandosi dalla fine del XIII secolo intorno ai cosiddetti "alberghi", cioè a nuovi consorzi familiari – sia nobili sia popolari – formati per lo più come esito di pacificazioni e di nuove alleanze tra famiglie un tempo in conflitto⁵⁷; a Venezia, come a Firenze, una non disattesa limitazione del porto d'armi, la canalizzazione della violenza giovanile nei giochi cavallereschi, e la ridefinizione del concetto di onore, contribuirono al prevalere dei momenti di pacificazione su quelli vendicatori nella gestione dei conflitti⁵⁸. Il declino della vendetta e lo sfumare della faida e delle lotte di fazione in forme di conflitto diverse, non appare dunque l'esito dell'affermazione della giustizia coercitiva e penale (o dello Stato), come la tradizione storiografica ha inteso a lungo vedere, bensì dell'accentuazione delle pratiche infragiudiziarie di mediazione, che valorizzarono il ruolo dei collegi giuridici locali.

Anche negli Stati territoriali le faide locali riuscirono talora ad acquietarsi attraverso un più durevole prevalere delle pratiche di mediazione, piuttosto appunto che attraverso politiche centrali di segno coercitivo. In particolare, furono l'allargamento degli schieramenti di alleanza a contesti sovralocali e la

⁵⁶ Cfr. Varanini, *Istituzioni, società e politica nel Veneto*, cit., pp. 344 sgg.; S. Raveggi - M. Tarassi - D. Medici - P. Parenti, *Ghibellini, guelfi e popolo grasso. I detentori del potere politico a Firenze nella seconda metà del Duecento*, Firenze, 1978; Ch. Klapisch-Zuber, *Ruptures de parenté et changements d'identité chez les magnats florentins du XIVe siècle*, "Annales. E.S.C.", XLIII (1988), pp. 1208, 1211 sgg.; e G. Fasoli, *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia nei comuni dell'alta e media Italia*, "Rivista di storia del diritto italiano", XII (1939), pp. 282, 292, per Lucca e Genova.

⁵⁷ Cfr. E. Grendi, *Profilo storico degli Alberghi genovesi* [1975], in Id., *La repubblica aristocratica dei genovesi*, Bologna, 1987, pp. 59 sgg.

⁵⁸ Cfr., per Venezia, G. Ruggiero, *Patrizi e malfattori. La violenza a Venezia nel primo Rinascimento* [1980], Bologna, 1982, pp. 147 sgg.; E. Muir, *Mad blood stirring*, cit., pp. 50 sgg.; e, per Firenze, L. Martines, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton, 1968; Kuehn, *Law*, cit.; e A. Zorzi, *Battaglie e giochi d'azzardo a Firenze nel tardo medioevo: due pratiche sociali tra disciplinamento e repressione*, in *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, a cura di G. Ortalli, Treviso, 1993, pp. 78 sgg.

ridefinizione degli oggetti del conflitto a depotenziare in taluni contesti – non in tutti – i meccanismi della faida. Nelle città venete, per esempio, il ricambio sociale intervenuto con l'ascesa di nuovi ceti – che trasformò le reti clientelari e gli assetti degli schieramenti – modificò le forme di competizione politica e le politiche dell'onore, che vennero spostandosi tra Cinque e Seicento sul terreno della concessione di cariche e di onori da parte di Venezia; in certa misura, anche il conflitto tra le parti si traspose sul piano del confronto giudiziario e processuale; mentre il sistema vendicatorio finì progressivamente con l'essere marginalizzato in una spirale di violenza decontestualizzata⁵⁹. In altre aree, come quelle piemontesi, il conflitto tra coalizioni di patroni e clienti si concentrò invece nel corso del secolo XVII sul piano cerimoniale, col controllo delle associazioni devozionali e la riformulazione conseguente del prestigio locale⁶⁰.

La scelta pragmatica delle Dominanti di conformare il governo del dominio sui meccanismi delle società politiche locali – attraverso l'interazione tra pratiche infragiudiziarie e pratiche di governo mediata anzitutto dagli ufficiali territoriali – attuò una legittimazione reciproca tra poteri centrali e poteri locali che espresse, nella loro asimmetria, un processo, che fu anche di integrazione culturale⁶¹, e che comunque evidenziava il ruolo strategico dell'infragiudiziario. A dimostrazione di come, da un lato, in certi contesti il meccanismo del conflitto fu solo trasposto su piani diversi, acquistando più o meno durevolmente una nuova dimensione meno o per niente violenta, e, dall'altro, fu il consenso più che la coercizione a fondare l'autorità delle formazioni politiche statali⁶². Il processo di affermazione dell'autorevolezza dello Stato dipese dunque anche dall'esito dell'interazione tra le pratiche infragiudiziarie e le politiche di governo.

⁵⁹ Cfr. Povoio, *La conflittualità*, cit., pp. 107 sgg., 125 sgg., 138

⁶⁰ Cfr. A. Torre, *Tra comunità e stato. I rituali della giustizia in Piemonte tra '600 e '700*, in *Le modèle familial européen. Normes, déviances, contrôle du pouvoir*, a cura di G. Delille - F. Rizzi, Rome, 1986, pp. 221-235; e Id., *Politics cloaked in worship. State, church and local power in the Savoyard state, 1570-1770*, "Past and present", 134 (1992), pp. 43-92. Al contrario, in altre zone ancora, come i limitrofi feudi imperiali delle Langhe - o, in altri contesti, la Corsica del secolo scorso e certe persistenze in aree rurali e montuose del Mezzogiorno contemporaneo - il sistema vendicatorio non fu imbrigliato dalle pratiche di composizione: cfr. Torre, *Faide*, cit.; e S. Wilson, *Feuding. Conflict and Banditry in Nineteenth-Century Corsica*, Cambridge, 1988.

⁶¹ Cfr. su questo punto, A. Torre, *Società locale e società regionale: complementarità o interdipendenza?*, "Società e storia", XVIII (1995), pp. 113-124.

⁶² Come fu il caso, per esempio, di altre esperienze, a cominciare dall'Inghilterra del tardo medioevo, ove la giustizia regia riuscì ad affermarsi soprattutto attraverso una vastissima pratica di mediazione arbitrare - cfr. E. Powell, *Kingship, Law and Society. Criminal Justice in the Reign of Henry V*, Oxford, 1989, pp. 47 sgg. e 86 sgg. -, o della nobiltà scozzese tra XVI e XVII secolo che si volse a intrattenere rapporti con la monarchia inglese, pacificandosi anche per desiderio di stabilità politica ora non più perseguita attraverso l'idioma del conflitto bensì attraverso il sistema di relazioni cortigiane - cfr. Brown, *The Scottish Bloodfeud*, cit., pp. 184 sgg.

PARTE III
IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Introduzione

Lo sviluppo delle formazioni politiche italiane tardo medievali si risolse non solo nel processo di concentrazione di potere in senso oligarchico-signorile, ma anche nel mutamento di scala – da cittadini a territoriali – degli ordinamenti pubblici e delle pratiche di governo. In altri termini, fu il passaggio dalla dimensione comunale a quella del dominio territoriale a determinare la trasformazione più profonda del quadro politico.

Lo studio degli Stati territoriali attraversa attualmente un periodo di transizione, caratterizzato dalla crisi delle tradizionali categorie d'analisi e dalla riflessione sulla messa a fuoco di nuovi strumenti interpretativi. Per lungo tempo le ricerche si erano proposte di indagarne gli elementi di presunta 'modernità', concentrandosi in particolare sulla fase di consolidamento dei nuovi ordinamenti territoriali tra XV e XVI secolo¹. Negli ultimi anni un'intensa attività di ricerca ha contribuito a metterne invece in rilievo le caratteristiche peculiari: sostanzialmente, il particolarismo delle esperienze locali e l'eterogeneità delle componenti urbane e territoriali². Più recente ancora è l'orientamento ad analizzare i processi

¹ Cfr., da ultimo, il bilancio in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini - A. Molho - P. Schiera, Bologna, 1994. Per un quadro europeo, basti il rinvio a B. Guenée, *L'Occident aux XIVe et XVe siècles. Les États*, Paris, 1981²; *Lo stato moderno. I. Dal Medioevo all'età moderna*, a cura di E. Rotelli - P. Schiera, Bologna, 1971; J.H. Shennan, *Le origini dello stato moderno in Europa (1450-1725)* [1974], Bologna, 1976; *L'État moderne: genèse. Bilans et perspectives*, édité par J.-Ph. Genet, Paris, 1990; W. Blockmans, *Les origines des États modernes en Europe, XIIIe-XVIIIe siècles: état de la question et perspectives*, in *Visions sur le développement des États européens. Théories et historiographies de l'État moderne*, édité par Id. - J.-Ph. Genet, Rome, 1993, pp. 1-4. Utile anche la rassegna di L. Blanco, *Note sulla più recente storiografia in tema di "Stato moderno"*, "Storia amministrazione costituzione", 2 (1994), pp. 259-297.

² Cfr. *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, a cura di G. Chittolini, Bologna, 1979; *Potere e società negli stati regionali italiani fra '500 e '600*, a cura di E. Fasano Guarini, Bologna, 1978; G. Chittolini, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino, 1979; e G. Tabacco, *Regimi politici e dinamiche sociali*, in *Le Italie del tardo Medioevo*, a cura di S. Gensini, Pisa, 1990, pp. 27-49. Per un primo bilancio storiografico - oltre ai contributi in *Origini dello Stato*, cit. -, cfr. E. Fasano Guarini, *Gli Stati dell'Italia centro-settentrionale tra Quattro e Cinquecento: continuità e trasformazioni*, "Società e storia", VI (1983), pp. 617-639; G.

d'avvio e i modi di prima formazione di quelli che solo in un secondo tempo, e seguendo percorsi irriducibili a un'aprioristica prospettiva di sviluppo, sarebbero venuti caratterizzandosi come assetti territoriali più stabili e definiti³.

In altri termini, vi è sempre maggiore coscienza della necessità di introdurre elementi di periodizzazione in quest'ambito di ricerca, e di differenziare i problemi di indagine. Tra questi assume un rilievo particolare la revisione delle interpretazioni stato-centriche della funzione giudiziaria. Se infatti lo studio degli ordinamenti territoriali segue generalmente la linea dello sviluppo delle funzioni dello Stato – aumento delle risorse fiscali, costituzione di ordinamenti militari più stabili, articolarsi delle istituzioni centrali e periferiche, formazione di un personale di funzionari e ufficiali, etc.⁴ –, un'indagine più attenta dei modi dell'amministrazione della giustizia mette in evidenza il ruolo tutto sommato marginale che questa ebbe nel processo di aggregazione dei domini territoriali.

Per l'esperienza fiorentina dei secoli XIII-XV l'analisi delle politiche di governo del territorio e del profilo che vi assunse l'esercizio della giustizia, appare oltretutto un settore ancora da indagare⁵. Come negli altri stati regionali italiani,

Chittolini, *Stati padani, "Stato del Rinascimento": problemi di ricerca*, in *Persistenze feudali e autonomie comunitative in stati padani fra cinque e settecento*, Bologna, 1988, p. 9-29; Id., *Städte und Regionalstaaten in Mittel- und Oberitalien zwischen spätem Mittelalter und Früher Neuzeit*, in *Res publica. Burgerschaft in Stadt und Staat*, Berlin, 1988, pp. 179-200; Id., *Cities, "city-states", and regional states in north-central Italy* [1989], in *Cities and the rise of States in Europe, A.D. 1000 to 1800*, ed. by Ch. Tilly - W. Blockmans, Boulder, 1994, pp. 28-43.

³ Orientamento presente in particolare nei lavori di G.M. Varanini, *Dal comune alla stato regionale*, in *La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età contemporanea*, diretta da N. Tranfaglia - M. Firpo, vol. II, *Il Medioevo. 2: Popoli e strutture politiche*, Torino, 1986, pp. 693-724; Id., *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona, 1992. Cfr. ora anche *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secc. XIII-XIV*, a cura di G. Chittolini - D. Willoweit, Bologna, 1994.

⁴ Come nella grandiosa impresa franco-centrica sulla *genèse de l'État moderne*, edita in vari volumi (per i riferimenti bibliografici, cfr. *L'État moderne: genèse. Bilans et perspectives*, cit., pp. 305-352); o nelle ricerche coordinate da Ch. Tilly: *La formazione degli stati nazionali nell'Europa occidentale* [1975], a cura di Ch. Tilly, Bologna, 1984; Id., *L'oro e la spada. Capitale, guerra e potere nella formazione degli stati europei. 990-1990* [1990], Firenze, 1991; e *Cities and the rise of States in Europe*, cit. Sulla giustizia, cfr. in particolare R. Lévy - X. Rousseaux, *Etats, justice pénale et histoire. Bilan et perspectives*, in "Droit et société", 20-21 (1992), pp. 249-279; X. Rousseaux, *Genèse de l'état et justice pénale (XIIIe-XVIIIe siècle). Contribution pour une histoire de la justice*, in *De la Res publica a los Estados modernos*, a cura di V. Tamayo Salaberría, Bilbao, 1992, pp. 235-259.

⁵ La ricerca comincia infatti a inspessirsi solo in questi ultimi tempi. Sui temi giudiziari si contano finora i contributi di E. Fasano Guarini, *Considerazioni su giustizia, stato e società nel ducato di Toscana del Cinquecento*, in *Florence and Venice: Comparisons and Relations*, ed. by S. Bertelli - N. Rubinstein - C.H. Smyth, Firenze, 1980, vol. II, pp. 135-168; G. Pinto, *Alla periferia dello Stato fiorentino: organizzazione dei primi vicariati e resistenze locali (1345-1378)* [1982-1983], in Id., *Toscana medievale. Paesaggi e realtà sociali*, Firenze, 1993, pp. 51-65; W.J. Connell, *Il commissario e lo Stato territoriale fiorentino*, in *Istituzioni giudiziarie e aspetti della criminalità nella Firenze tardomedievale*,

la giustizia non si qualificò tanto come una funzione di costruzione dello Stato, bensì come un terreno di esercizio politico del dominio che alternava misure coercitive e pratiche di mediazione. Si è già visto come nel passaggio di scala dal comune allo Stato territoriale le pratiche infragiudiziarie mantennero una decisiva centralità nel processo di trasformazione degli ordinamenti pubblici. Esse si accompagnarono a una politica di coercizione che individuava nella preminenza delle politiche di sicurezza, nella conservazione politica del dominio, nella tutela, cioè, dell'ordine pubblico come fondamento dell'ordinamento politico, le priorità di governo del territorio.

Il capitolo 7 evidenzia, anche in questo caso con uno sguardo comparativo alle esperienze coeve, il grado in cui, sotto la pressione della competizione politico-militare, la costruzione dei nuovi domini territoriali si caratterizzò, in primo luogo, come un problema di sicurezza militare e di ordine pubblico nelle vie di comunicazione e nei centri urbani. L'amministrazione della giustizia diventò così uno dei principali terreni di confronto e di aspettative diverse tra le prerogative coercitive e di mantenimento politico del dominio da parte della Dominante, e le istanze dei centri soggetti di vedere tutelate almeno alcune delle tradizioni di autonomia e di qualità nell'esercizio della giustizia che erano state tipiche dell'età comunale. Il processo di interazione fu mediato anzitutto dagli ufficiali territoriali. La loro attività, a un tempo di funzionari centrali e di rettori delle comunità locali, non poté essere infatti che quella, eminentemente politica, di pacificatori e arbitri tra i gruppi locali in conflitto, e di negoziatori tra i vari livelli di potere territoriale.

Le priorità della coercizione e della sicurezza vennero caratterizzando le politiche di governo del territorio sin dal primo definirsi di un contado nel corso del secolo XIII. L'analisi della genesi dell'organizzazione del territorio è determinante nello studio del processo di formazione dello Stato territoriale. Fu in questo periodo infatti che, attraverso la ridefinizione delle strutture territoriali subregionali – vale a dire, il forte impianto urbano, la debole presenza della si-

a cura di A. Zorzi, numero monografico di "Ricerche storiche", XVIII (1988), pp. 591-617; E. Insabato - S. Pieri, *Il controllo del territorio nello stato fiorentino del XV secolo. Un caso emblematico: Volterra*, in *Consorterie politiche e mutamenti istituzionali in età laurenziana*, a cura di M.A. Morelli Timpanaro - R. Manno Tolu - P. Viti, Firenze, 1992, pp. 177-211; M.P. Paoli, *A proposito di "composite repubbliche": poteri e giustizia nella Val Tiberina al tempo di Lorenzo il Magnifico*, "Ricerche storiche", XXIII (1993), pp. 15-44; e M. Dedola, *Governare sul territorio. Podestà, capitani e commissari a Pistoia prima e dopo l'assoggettamento a Firenze (XIV-XVI secolo)*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Roma, 1994, pp. 215-230. Per un primo bilancio degli studi giudiziari sugli Stati territoriali italiani, cfr. anche A. Zorzi, *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo medioevo: studi e prospettive di ricerca*, "Società e storia", XII (1989), pp. 949-952; e Id., *Tradizioni storiografiche e studi recenti sulla giustizia nell'Italia del Rinascimento*, in *Storici americani e Rinascimento italiano*, a cura di G. Chittolini, numero monografico di "Cheiron", 16 (1991), pp. 30-32.

gnoria rurale, e la densa rete di comuni, borghi e castelli rurali – e la maturazione del suo modello urbano, Firenze pose le basi della propria affermazione come una delle maggiori formazioni regionali italiane. Il capitolo 8 ricostruisce i modi e i tempi dell'assoggettamento del contado fiorentino e il definirsi di un dominio territoriale più ampio, esteso a una prima organizzazione circoscrizionale del distretto. Emerge anche in quest'ambito il ruolo determinante che, inquadrando militarmente e amministrativamente il territorio e portando nel contado la lotta antimagnatizia, svolsero i regimi di 'popolo' nei processi di consolidamento e di tenuta del dominio tra Due e Trecento.

Il problema di come le linee d'azione della politica fiorentina di controllo del territorio nel corso del Trecento avrebbero caratterizzato gli sviluppi quattrocenteschi, è infine l'oggetto del capitolo 9. In esso si delineano alcuni elementi di sottoperiodizzazione del lungo processo di formazione e governo del dominio, che consentono di evitare l'adozione di una prospettiva deterministica. Si può così rintracciare ancora per tutto il Trecento la preminenza delle misure coercitive (e politiche) su quelle giudiziarie (e amministrative) che accompagnarono la dura competizione politico-militare dalla quale prese forma lo Stato territoriale fiorentino. Il riassetto giurisdizionale e amministrativo condotto tra XIV e XV secolo in corrispondenza con la concentrazione di potere in atto a Firenze sotto il regime albizzesco, sembra invece caratterizzarsi soprattutto come rivendicazione di sovranità affidata a una politica di riscrittura normativa delle giurisdizioni. Giunto all'apice dell'espansione territoriale nel primo Quattrocento, il governo del dominio trova appunto nell'attività degli ufficiali territoriali il pieno dispiegarsi di pratiche che nella capacità politica di mediazione più che nell'amministrazione processuale della giustizia definiscono i livelli reali di operatività delle istituzioni.

Le priorità della coercizione

1. L'ordine pubblico cardine dell'ordinamento politico

1.1. In apertura è necessario richiamare le sfumature di significato che, rispetto a oggi, assunsero nelle esperienze politiche del tardo medioevo il concetto e la pratica di ordine pubblico. Nelle società di antico regime la politica della prevenzione e dell'ordine pubblico comportavano un'implicazione più ideologica che immediatamente e solo amministrativa. Nella dottrina medievale, l'ordine pubblico si riassumeva nell'ordinamento politico, nell'*ordo civitatis* e nella *pax publica*. Tra i fini costitutivi del governo cittadino era anzitutto la sicurezza e la punizione; ordine pubblico e autorità del potere politico si misuravano nella efficacia dell'azione di governo¹. Il processo di disciplinamento della società che i nuovi poteri vennero mettendo al centro delle loro priorità di governo, e di controllo più generale di tutti i comportamenti sociali, si faceva strumento di legittimazione della loro sovranità².

L'elaborazione ideologica della nozione di "pacifico e quieto stato" dei regimi cittadini echeggia infatti di continuo nei documenti pubblici coevi, come anche nelle cronache delle lotte, dei tumulti, delle sedizioni politiche, quale funzione cardine di governo. Instabilità e disordini vennero crescentemente percepiti e descritti come effetti della mancata o inadeguata punizione dei delitti. Alle tensioni

¹ Notazioni fondamentali su questi aspetti sono quelle di M. Sbriccoli, *Nox quia nocet. I giuristi, l'ordine e la normalizzazione dell'immaginario*, in *La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, a cura di M. Sbriccoli, Firenze, 1991, pp. 9 e 15-16.

² Tra le molte ricerche recenti sul processo di disciplinamento negli ultimi secoli del medioevo, cfr. F.M. De Sanctis, *Il potere e la complessità: la coppia "disciplina - disciplinamento"*, "Materiali per una storia della cultura giuridica", XVIII (1988), pp. 257-267; i saggi su *Disciplina. Disciplinamento* raccolti in "Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento", XVIII (1992), pp. 315-411; *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, a cura di P. Prodi, Bologna, 1994. In particolare, sul nesso tra disciplinamento e legittimazione, cfr. le riflessioni di P. Schiera, *Lo Stato moderno e il rapporto disciplinamento/legittimazione*, "Problemi del socialismo", 26 (1985), pp. 111-135; Id., *Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini - A. Molho - P. Schiera, Bologna, 1994, pp. 17-48.

che caratterizzarono crescentemente le società urbane cominciarono a corrispondere, dal secolo XIII almeno, nuove esigenze di governo e nuove politiche giudiziarie, delle quali si fecero a un certo punto fautori convinti i regimi di ‘popolo’³. La nota definizione che Alberico da Rosciate riprendeva dal motto tomistico “Iustitia est anima civitatis”⁴ esprimeva lo stretto nesso tra i nuovi poteri cittadini e l’esercizio della giustizia. Strumenti come la diffusione del processo inquisitorio e dell’uso della tortura⁵, e apparati di controllo e di repressione sempre più articolati e specifici vennero allora approntati mano a mano che della violenza si coglievano le implicazioni politiche più profonde. Il ruolo di corpi di polizia “separati istituzionalmente dalle strutture sociali”⁶, e ora operanti come istituzioni fondamentali dell’autorità di governo, si sviluppò in questo contesto⁷.

1.2. A Firenze, come nelle altre maggiori città toscane della seconda metà del Trecento, per esempio, le minacce all’ordine pubblico erano percepite principalmente come l’effetto dell’inasprimento, in forme talora anche violente, della lotta politica interna ai lignaggi e agli schieramenti dei gruppi dirigenti oligarchici, e del loro intrecciarsi – a Siena come a Firenze –, con il fermento e i tumulti degli artigiani minori e dei lavoratori salariati delle manifatture tessili. E non a caso, proprio dagli avvenimenti di quest’epoca cominciarono a profilarsi anche nella dottrina giuridica quegli elementi che, attraverso le figure criminali della *rebellio* e della *seditio*, confluirono poi nella progressiva definizione del reato politico per eccellenza, del *crimen lesae maiestatis*⁸.

³ Sul ruolo del ‘popolo’ nel mutamento delle politiche giudiziarie, cfr. J.P. Grundman, *The ‘popolo’ at Perugia. 1139-1309* [1974], Perugia, 1992, pp. 99 sgg., 267 sgg. e 309 sgg.; S.R. Blanshei, *Criminal Law and Politics in Medieval Bologna*, “Criminal Justice History”, II (1981), pp. 1-30; J. Koenig, *Il ‘popolo’ dell’Italia del Nord nel XIII secolo*, Bologna, 1986, pp. 338 sgg.; J.-C. Maire Vigueur, *Il comune popolare, in Società e istituzioni dell’Italia comunale: l’esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, Perugia, 1988, vol. I, pp. 48 sgg.; Id., *Justice et politique dans l’Italie communale de la seconde moitié du XIIIe siècle: l’exemple de Pérouse*, “Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres”, (1986), pp. 312-328; cfr. inoltre *supra*, il cap. 5. Mi permetto inoltre di rinviare anche a A. Zorzi, *La giustizia a Firenze in età comunale (1250-1343). Pratiche sociali, sistemi giudiziari, configurazioni istituzionali*, tesi di dottorato di ricerca in storia medievale, Università degli studi di Firenze, 1992.

⁴ Citata in Sbriccoli, *Nox quia nocet*, cit., p. 22.

⁵ Sui quali, cfr., per un primo inquadramento, M. Sbriccoli, “*Tormentum idest torquere mentem*”. *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell’Italia comunale*, in *La parola all’accusato*, a cura di J.-C. Maire Vigueur - A. Paravicini Bagliani, Palermo, 1991, pp. 19 sgg.

⁶ G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano* [1974], Torino 1979, pp. 330 sgg., 350 sgg.

⁷ M. Sbriccoli, “*Crimen lesae maiestatis*”. *Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, 1974, pp. 71 sgg. e 308 sgg.; e Id., *Polizia (diritto intermedio)*, voce dell’*Enciclopedia del diritto*, vol. XXXIV, 1985, pp. 113 sgg.

⁸ Cfr. Sbriccoli, “*Crimen lesae maiestatis*”, cit., cap. II.

L'erompere di queste tensioni, che si espressero nei modi delle congiure, dei tumulti e delle sommosse – e che in qualche caso sfociarono in soluzioni di governo apertamente signorile – mise a nudo il grado di precarietà che gli ordinamenti comunali delle città toscane, e quelli giudiziari in particolare, avevano ormai raggiunto nel declino della loro esperienza politica⁹. Le necessità di disciplinare le forze interne in conflitto e le trasformazioni strutturali dei sistemi giudiziari cittadini si accompagnarono così alla definizione di nuovi assetti sociali e di nuovi equilibri politici.

Solo per richiamare gli sviluppi più noti nelle città maggiori, basti, per esempio, ricordare come a Siena, caduto il lungo regime Novesco, fu attraverso le sommosse popolari del 1355, 1368, 1369, quella del Bruco del 1371, le sollevazioni dei grandi del 1368, e le mobilitazioni violente degli anni ottanta, che maturò il clima politico e civile che dal governo di 'popolo' condusse a quello oligarchico-nobiliare attraverso i regimi pluripartiti dei Monti¹⁰. A Lucca, invece, il lungo periodo di pace apparente seguito alla restituità libertà dalla dominazione pisana nel 1369 fu percorso da tensioni e rivalità sotterranee tra la parte dei Forteguerra e quella dei Guinigi, destinate a sfociare – dopo l'estate armata del 1391, quando, stando alla felice espressione del Sercambi, "era divenuta Luccha peggio ch'um bosco"¹¹, tante erano le ricercate occasioni di scontro tra le parti – nel conflitto armato del maggio 1392 che spianò la strada alla signoria dei Guinigi e in particolare di Paolo Guinigi che poi seppe abilmente propagandare la propria figura di pacificatore¹². A Pisa, la lotta politica non toccò che raramente episodi di scontro violento tra le parti, ma accentuò comunque quelle tendenze molto forti al conservatorismo politico della classe dirigente che, dopo la faida tra Bergolini e Raspanti negli anni

⁹ Sul declino comunale in Toscana, cfr., per una prima sintesi, E. Cristiani, *Il ceto dirigente*, in *La Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una civiltà regionale*, a cura di S. Gensini, Pisa, 1988, pp. 27-40.

¹⁰ Su questi eventi e sul quadro politico senese tra XIV e XV secolo, cfr. M. Luzzati, *Siena, Lucca e Pisa fra Trecento e Cinquecento*, in *Storia della società italiana*, vol. VIII, *I secoli del primato italiano: il Quattrocento*, Milano, 1988, pp. 383 sgg.; V. Wainwright, *Conflict and popular government in fourteenth century Siena: il Monte dei Dodici, 1355-1368*, in *I ceti dirigenti nella Toscana tardo comunale*, Monte Oriolo, 1983, pp. 57-79; A.K. Isaacs, *Magnati, comune e stato a Siena nel Trecento e all'inizio del Quattrocento*, ivi, pp. 81-96; e M. Ascheri, *Dal governo di 'popolo' al governo nobiliare*, in Id., *Siena nel Rinascimento. Istituzioni e sistema politico*, Siena, 1985, pp. 9-108.

¹¹ Giovanni Sercambi, *Le croniche lucchesi*, a cura di S. Bongi, Roma, 1892, vol. I, p. 274.

¹² Sul quadro politico lucchese tra XIV e XV secolo, cfr. Luzzati, *Siena, Lucca e Pisa*, cit., pp. 387 sgg.; Ch. Meek, *Lucca 1369-1400. Politics and Society in an Early Renaissance City-State*, Oxford, 1978, pp. 237-268 e 271 sgg., in particolare, per gli eventi citati; e S. Polica, *Le famiglie del ceto dirigente lucchese dalla caduta di Paolo Guinigi alla fine del Quattrocento*, in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento*, Monte Oriolo, 1987, pp. 353-384.

cinquanta del secolo XIV, partorirono, attraverso congiure e repressioni politiche e penali assai determinate, tutta la genia degli esperimenti signorili – dei Gambacorta, del “dogado” di Giovanni dell’Agnello, di Gherardo e Jacopo d’Appiano – che finirono col consegnare la città dapprima ai Visconti e poi, dal 1406, ai Fiorentini¹³.

A Firenze, infine, le lotte anche armate all’interno dell’oligarchia cresciuta nel seno del cosiddetto regime delle arti successivo al 1343 – e che gravitarono negli anni sessanta intorno alle fazioni dei Ricci e degli Albizzi –, si intrecciarono con la crescente contestazione sociale e politica dei ceti subalterni¹⁴. La risonanza che ebbero in tutta Europa l’intensità e la violenza del tumulto dei Ciompi del 1378 trovò corrispondenza nell’intensità della restaurazione, repressiva e determinata, di un ordine pubblico, sociale e politico, che le seguì¹⁵ e che avviò una fase di decisa concentrazione del potere della quale si fece interprete l’autoritario regime albizzesco¹⁶. Gli apparati giudiziari e di ordine pubblico di tradizione comunale furono investiti da queste tensioni, e in buona misura si fecero strumento politico di questi confronti, dando luogo a un mutamento strutturale dell’esercizio della giustizia e del controllo dell’ordine. In altre sedi ho analizzato le trasformazioni che accompagnarono il

¹³ Sul quadro politico pisano tra XIV e XV secolo, cfr. M. Luzzati, *Firenze e la Toscana nel Medioevo. Seicento anni per la costruzione di uno Stato*, Torino, 1986, pp. 144-145; Id., *Siena, Lucca e Pisa*, cit., pp. 393 sgg.; M. Tangheroni, *Politica, commercio, agricoltura a Pisa nel Trecento*, Pisa, 1973; e G. Petralia, ‘Crisi’ ed emigrazione dei ceti eminenti a Pisa durante il primo dominio fiorentino: l’orizzonte cittadino e la ricerca di spazi esterni (1406-1460), in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento*, cit., pp. 291-352.

¹⁴ Cfr. G.A. Brucker, *Florentine Politics and Society, 1343-1378*, Princeton, 1962; Id., *The Florentine “Popolo minuto” and its Political Role, 1340-1450*, in *Violence and Civil Disorder in Italian Cities, 1200-1500*, ed. by L. Martines, Berkeley, 1972, pp. 155-183; e N. Rodolico, *Il popolo minuto. Note di storia fiorentina (1343-1378)*, Firenze, 1968; Id., *I Ciompi. Una pagina di storia del proletariato operaio*, Firenze, 1945.

¹⁵ Sulla quale, cfr. G.A. Brucker, *The Ciompi Revolution*, in *Florentine Studies. Politics and Society in Renaissance Florence*, ed. by N. Rubinstein, London, 1968, pp. 344 sgg.; e N. Rubinstein, *Il regime politico di Firenze dopo il tumulto dei Ciompi*, in *Il tumulto dei Ciompi. Un momento di storia fiorentina ed europea*, Firenze, 1981, pp. 105-124.

¹⁶ Cfr. G.A. Brucker, *Dal Comune alla Signoria. La vita pubblica a Firenze nel primo Rinascimento* [1977], Bologna, 1981, sintesi cui si rinvia anche per i numerosi contributi di ricercatori anglofoni; e i vari saggi di R. Fubini, *Osservazioni sugli “Historiarum Florentini populi l. XII” di L. Bruni*, in *Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan*, Firenze, 1980, vol. I, pp. 403-448; Id., *Classe dirigente ed esercizio della diplomazia nella Firenze quattrocentesca*, in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento*, cit., pp. 117-189; Id., *La rivendicazione di Firenze della sovranità statale e il contributo delle “Historiae” di Leonardo Bruni*, in *Leonardo Bruni cancelliere della Repubblica di Firenze*, a cura di P. Viti, Firenze, 1990, pp. 29-62; Id., *Dalla rappresentanza sociale alla rappresentanza politica: alcune osservazioni sull’evoluzione politico-costituzionale di Firenze nel Rinascimento*, “Rivista storica italiana”, CII (1990), pp. 279-301 (solo quest’ultimo è ora raccolto in Id., *Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell’età di Lorenzo il Magnifico*, Milano, 1994, pp. 41-61).

processo di concentrazione di potere a Firenze in ambito cittadino, la transizione, vale a dire, da ordinamenti fondati sul controllo sociale territoriale, su forze dell'ordine espresse dalle società armate e sull'esercizio della giustizia da parte di giudicanti forestieri di professione, verso nuove forme, centrate sulla diffusione di un sistema di denunce segrete e anonime, sull'irrobustimento degli organi preposti all'ordine pubblico, sull'attività di nuove magistrature di diretta emanazione dell'esecutivo e su pratiche giudiziarie svincolate dal dettato statutario¹⁷.

2. *Le politiche coercitive nella formazione degli Stati territoriali*

2.1. Questi orientamenti verso assetti più stabili e definiti nelle forme cittadine di governo si intrecciavano con tendenze di segno analogo che operavano nell'ambito della coeva formazione di Stati territoriali. In quest'ambito, dopo una lunga disattenzione, lo studio della giustizia viene acquisendo sempre maggiore interesse¹⁸. La nota sintesi interpretativa di Bruce Lenman e Geoffrey Parker sull'affermazione del diritto statale sulle forme di esercizio comunitario del diritto ha posto le basi per una verifica puntuale del processo che, secondo ritmi e modalità variabili da contesto a contesto, ha rappresentato uno degli sviluppi centrali della storia europea, investendo i piani diversi del diritto, delle norme e delle pratiche¹⁹.

Un filone di indagine si è in particolare concentrato sulla giustizia penale come chiave di volta della costruzione statale, come strumento politico di affermazione della sovranità sul territorio. Nella rinascita dello Stato quale struttura principale di organizzazione politica della società, e nell'estensione della san-

¹⁷ Rinvio a quanto già in A. Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze, 1988; Id., *Contrôle social, ordre public et répression judiciaire à Florence à l'époque communale: éléments et problèmes*, "Annales E.S.C.", XLV (1990), pp. 1169-1188; Id., *Ordinamenti e politiche giudiziarie in età laurenziana*, in *Lorenzo il Magnifico e il suo tempo*, Firenze, 1992, pp. 147-161; Id., *The judicial system in Florence in the fourteenth and fifteenth centuries*, in *Crime Society and the Law in Renaissance Italy*, ed. by T. Dean - K. Lowe, Cambridge, 1994, pp. 40-58; e Id., *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia nelle formazioni politiche toscane tra Tre e Quattrocento*, in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*, Pistoia, 1993, i §§ 2-4, pp. 427-447, per una prima comparazione.

¹⁸ Un primo punto della situazione era stato tracciato da J. Gilissen, *Les institutions administratives et judiciaires des villes, vues sous l'angle de l'histoire comparative*, in *La ville*, vol. I, *Institutions administratives et judiciaires*, Bruxelles, 1954, pp. 5-26.

¹⁹ Cfr. B. Lenman - G. Parker, *The State, the Community and the Criminal Law in Early Modern Europe*, in *Crime and the Law. The Social History of Crime in Western Europe since 1500*, a cura di V.A.C. Gatrell - B. Lenman - G. Parker, London, 1980, con ricca bibliografia.

zione penale a una gamma sempre più vasta di illeciti, si sono individuati quegli elementi che a partire dal secolo XIII conferirono al processo di trasformazione degli ordinamenti pubblici – le città-stato (in Italia e del Nord Europa), i principi territoriali e gli Stati monarchici compositi – uno dei fondamenti della sua stabile configurazione²⁰. Si trattò di un fenomeno su scala europea che in Italia prese consistenza in età comunale, e che nel superamento di quell'esperienza²¹ acquisì pieno sviluppo.

La costruzione delle formazioni statali europee è infatti crescentemente studiata negli aspetti della coercizione e della violenza quali fattori essenziali di sviluppo²². Della capacità, cioè, dei centri intorno ai quali vennero creandosi domini politico-territoriali più ampi, di reagire alle pressioni di forze interne ed esterne. L'attenzione è posta, da un lato, sui modi di controllo e di disciplinamento delle molteplici forze operanti all'interno delle nuove compagini, e, dall'altro, sull'approntamento di efficaci strumenti di attiva difesa territoriale dalle forze esterne²³. Come altrove in Europa – per esempio, in Inghilterra, dove il lungo impegno della monarchia nelle dispendiose guerre con la Francia tra XIII e XIV secolo ne indebolì la capacità di garantire l'ordine interno costringendola a devolvere quote consistenti di potere giudiziario, mentre, al contrario, dalle ripetute invasioni anglosassoni la corona francese trasse sostegno per affermare l'autorità della giustizia reale sulle interne lotte di fazione²⁴– anche in Italia la competizione militare e la violenza politica tra basso medioevo e prima età mo-

²⁰ Cfr. P. Robert - R. Lévy, *Histoire et question pénale*, "Revue d'histoire moderne et contemporaine", XXXIII (1985), pp. 481-526; e R. Lévy - X. Rousseaux, *Etats, justice pénale et histoire. Bilan et perspectives*, "Droit et société", 20-21 (1992), pp. 249-279; X. Rousseaux, *Genèse de l'état et justice pénale (XIIIe-XVIIIe siècle). Contribution pour une histoire de la justice*, in *De la Res publica a los Estados modernos*, a cura di V. Tamayo Salaberria, Bilbao, 1992, pp. 235-259.

²¹ Che, secondo G. Chittolini, *La crisi delle libertà comunali e le origini dello Stato territoriale*, in Id., *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino, 1979, pp. 7 sgg.; e O. Capitani, *Dal Comune alla Signoria*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, vol. IV, 1981, pp. 147 sgg., fu momento "limitato e imperfetto" nel più generale processo di costruzione dello Stato.

²² Cfr. la sintesi recente di Ch. Tilly, *L'oro e la spada. Capitale, guerra e potere nella formazione degli stati europei. 990-1990* [1990], Firenze, 1991.

²³ Su questi aspetti, cfr. Ch. Tilly, *Entanglements of European cities and States*, e W. Blockmans, *Voracious states and obstructing cities. An aspect of State formation in preindustrial Europe*, in *Cities and the rise of States in Europe, A.D. 1000 to 1800*, ed. by Ch. Tilly - W. Blockmans, Bolder, 1994, pp. 1-27 e 218-250. Si ricordino anche J. Vicens Vives, *La struttura amministrativa statale nei secoli XVI e XVII* [1960], in *Lo stato moderno*, vol. I, *Dal medioevo all'età moderna*, a cura di E. Rotelli - P. Schiera, Bologna, 1971, p. 221-246; e J.-Ph. Genet, *L'État moderne: un modèle opératoire?*, in *L'État moderne: genèse. Bilans et perspectives*, édité par Id., Paris, 1990, pp. 262-265.

²⁴ Cfr. R.W. Kaeuper, *War, Justice and Public Order. England and France in the Later Middle Ages*, Oxford, 1988; e *Violence et contestation au Moyen Age*, Paris, 1990, in particolare i saggi della II sezione: *Révoltes et mouvements populaires (fin XIIe-début XVIe siècle)*.

derna si rivelarono un potentissimo meccanismo di mutamento e di selezione delle formazioni politiche²⁵.

In questo contesto le capacità coercitive – imporre l'ordine (che era anzitutto un problema di sicurezza militare e di ordine pubblico nelle vie di comunicazione e nei centri urbani) e amministrare la giustizia – assunsero rilievo centrale, ma anche finalità e modalità differenziate. L'esame delle politiche giudiziarie di coercizione e di pacificazione nelle città e nei centri assoggettati nell'ambito della formazione del dominio territoriale fiorentino tra XIV e XV secolo, può in effetti apportare qualche contributo alle tipologie di sviluppo possibili.

2.2. I caratteri della formazione dello Stato territoriale fiorentino cominciano a essere chiariti nelle loro linee di fondo²⁶. Rispetto ad altri contesti, come, per esempio, quello milanese e veneziano, essi assunsero i tratti di una più decisa azione di assoggettamento, tesa – come nel citato caso francese, ma anche, per esempio, in quello delle città dei Paesi Bassi sottomesse nel secolo XV ai duchi di Borgogna²⁷ –, all'irrobustimento dell'autorità centrale e all'addomesticamento dei nuclei centrifughi²⁸.

Premine, soprattutto nella prima fase, fu la prevenzione degli espansionismi rivali e la difesa e il consolidamento delle acquisizioni dalle minacce esterne: le guerre nel corso del Trecento con Castruccio, con Pisa e poi con i Visconti, furono alla base di quella che è stata felicemente definita come “una conquista difensiva”²⁹. Priorità ebbero la sicurezza militare, il controllo dei luoghi strate-

²⁵ Come ha messo in risalto A.K. Isaacs, *Condottieri, stati e territori nell'Italia centrale*, in *Federico di Montefeltro. Lo stato, la cultura, le arti*, a cura di G. Cerboni Baiardi - G. Chittolini - P. Floriani, Roma, 1986, vol. I, pp. 23-34; cfr. anche J.R. Hale, *Sixteenth Century Explanations of War and Violence*, “Past and present”, 51 (1971), pp. 3-26.

²⁶ Sono da ricordare, tra i più recenti, i contributi di G. Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV* [1978], in Id., *La formazione dello stato*, cit., pp. 292-352; G. Pinto, *Alla periferia dello Stato fiorentino: organizzazione dei primi vicariati e resistenze locali (1345-1378)* [1982-1983], in Id., *Toscana medievale. Paesaggi e realtà sociali*, Firenze, 1993, pp. 51-65; P. Benigni, *L'organizzazione territoriale dello stato fiorentino nel '300*, in *La Toscana nel secolo XIV*, cit., pp. 151-163; E. Fasano Guarini, *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini - D. Willoweit, Bologna, 1991, pp. 69-124; Ead., *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Firenze, 1973; Ead., *Città soggette e contadi nel dominio fiorentino tra Quattro e Cinquecento: il caso pisano*, in *Ricerche di storia moderna*, Pisa, 1976, pp. 1-94.

²⁷ W. Blockmans, *La répression de révoltes urbaines comme méthode de centralisation dans les Pays-Bas bourguignons*, in *Milano e Borgogna. Due Stati principeschi tra Medioevo e Rinascimento*, a cura di J.-M. Cauchies - G. Chittolini, Roma, 1990, pp. 5-9.

²⁸ Cfr. lo sguardo comparativo di A.I. Pini, *Dal comune città-stato al comune ente amministrativo* [1981], in Id., *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna, 1986, pp. 118 sgg.

²⁹ Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale*, cit., p. 293; sulle guerre, cfr. Luzzati, *Firenze e la Toscana nel Medioevo*, cit., pp. 94 sgg.

gici di difesa – castelli, fortezze, casseri –, e la tutela delle vie di commercio e di collegamento militare. Solo in un secondo momento, alla politica di controllo del territorio, subentrò la preoccupazione di consolidare il dominio creando strutture di governo e di amministrazione. Sviluppi che si intensificarono dagli ultimi decenni del secolo XIV, in coincidenza con l'avviarsi di quella fase di decisiva espansione che, tra il 1384 e il 1421 – nel giro di una generazione politica, di fatto, quella albizzesca –, vide Firenze assoggettare le città di Arezzo, Pistoia e Pisa, e centri importanti come Cortona o strategici come Livorno.

L'ordine pubblico nelle strade e nei centri urbani assoggettati fu un elemento centrale dell'espansione, mentre la rivendicazione della sovranità – che pure nello statuto fiorentino del 1409-1415 toccò uno dei vertici, con la definizione di norme valide per tutto il dominio e il profilarsi di un'embrionale gerarchia delle giurisdizioni³⁰ – riguardò sostanzialmente solo quegli aspetti dell'amministrazione della giustizia nelle città soggette e nel territorio che toccassero materie di sicurezza o che vedessero coinvolti gli interessi dei cittadini fiorentini. L'esercizio di una giustizia competente e professionale, che fosse funzionale alle dinamiche sociali delle comunità soggette non costituì, in altri termini, una priorità di governo per Firenze: ed è questo un elemento di fondo della costruzione del suo Stato regionale. Su questo, come su altri aspetti, si aprì in effetti un chiaro confronto di prospettive, talora anche un netto conflitto di interessi.

Nel pluralismo di poteri caratteristico, più in generale, delle formazioni politiche territoriali italiane, la difesa, da parte dei centri soggetti, di ambiti di autonomia giudiziaria e di livelli adeguati di esercizio della giustizia, e, viceversa, il prevalere, da parte della Dominante, di sostanziali prerogative di controllo politico, diedero luogo a un processo d'interazione di pratiche e di istanze. Da qui anche la necessità di una visione dei processi di formazione statale che si sottragga alla prospettiva deterministica che vede solo nell'accentramento giurisdizionale e nell'irrobustimento degli apparati lo sbocco inevitabile dello sviluppo statale³¹.

³⁰ Cfr. Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale*, cit., pp. 294-295; Fubini, *La rivendicazione di Firenze*, cit., pp. 44-57; Fasano Guarini, *Gli statuti*, cit., pp. 86-95. Il testo si legge in *Statuta Populi et Communis Florentiæ publica auctoritate collecta castigata et præposita, anno sal. MCCCCXV* [d'ora in poi *Statuti del 1415*], 3 voll., Friburgi [ma Firenze], 1777-1781.

³¹ Il dibattito su questo punto è aperto e intenso. Cfr., per le posizioni principali, G. Chittolini, *Stati padani, "Stato del Rinascimento": problemi di ricerca*, in *Persistenze feudali e autonomie comunitative in stati padani fra cinque e settecento*, Bologna, 1988, pp. 24 sgg.; Isaacs, *Condottieri, stati e territori nell'Italia centrale*, cit., pp. 24-25; E. Grendi, *Il Cervo e la repubblica. Il modello ligure di antico regime*, Torino, 1993, pp. X-XII; E. Fasano Guarini, *Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna?*, in *Origini dello Stato*, cit., pp. 147-176; e A. Torre, *Società locale e società regionale: complementarità o interdipendenza?*, "Società e storia", XVIII (1995), pp. 113-124.

3. *La preminenza delle politiche di sicurezza*

3.1. L'espansione delle formazioni territoriali fu attuata innanzitutto come risposta, talora preventiva, alle aggressioni dall'esterno. La tutela dei traffici e del vettovagliamento annonario fu perseguita cominciando da un più stretto controllo del territorio e delle strade.

Siena, per esempio, subì a lungo nella seconda metà del secolo XIV la devastante presenza nel proprio territorio di violente e razziatrici bande mercenarie al seguito dei condottieri di ventura³², mentre violenze erano fomentate anche dalla presenza di irrequieti e non risolti rapporti con le famiglie signorili dell'alta Tuscia, a cominciare dagli irriducibili Orsini³³. Si cercò così di garantire una precaria attività di ordine pubblico e di repressione della criminalità, affidata alle forze al seguito dei cavalieri del podestà forestiero di Siena, nella decina di distretti di polizia in cui era stato ripartito fin dal primo Trecento il dominio senese³⁴.

Nella Toscana fiorentina l'ufficiale della Mercanzia si dedicò sin dalla prima metà del Trecento anche alla repressione del brigantaggio sulle vie di commercio. Dai decenni centrali del secolo furono incrementati il numero degli ufficiali d'ordine – inizialmente i vicari, poi i difensori del contado e i bargelli – e la consistenza delle forze alle loro dipendenze³⁵, che nel Quattrocento vennero ulteriormente affiancate dai cosiddetti “passeggeri”, preposti al controllo stanziale di località stradali nevralgiche nel dominio. Nei decenni a cavallo tra i due secoli i capitani fiorentini di Arezzo si trovarono poi a dover fronteggiare le scorrerie e i saccheggi nei territori del vecchio contado da parte di bande di briganti coordinate e protette dalle stirpi signorili dell'Appennino, prima tra tutte quella dei Tarlati di Pietramala, ancora restie ad accettare l'egemonia fiorentina in quell'area³⁶.

³² Neri di Donato, *Annales senenses*, in *RR.II.SS.*, XV, Milano, 1729, pp. 184, 188, 189, 193, *passim*; e A. Professione, *Siena e le compagnie di ventura nella seconda metà del sec. XIV*, Civitanova Marche, 1898, pp. 77 sgg., 86 sgg., 116 sgg. e 143 sgg.

³³ Cfr. Isaacs, *Magnati, comune e stato a Siena*, cit., *passim*; M. Ginatempo, *Potere dei mercanti, potere della città: considerazioni sul 'caso' Siena alla fine del Medioevo*, in *Strutture del potere ed Élités economiche nelle città europee dei secoli XII-XVI*, a cura di G. Petti Balbi, Napoli, 1996, pp. 191-221.

³⁴ M. Ascheri, *Stato, territorio e cultura nel Trecento: qualche spunto da Siena*, in *La Toscana nel secolo XIV*, cit., pp. 169 e 179.

³⁵ Cfr. Pinto, *Alla periferia dello Stato fiorentino*, cit., pp. 54 sgg.; H. Manikowska, *Polizia e servizi d'ordine a Firenze nella seconda metà del XIV secolo*, “Ricerche storiche”, XVI (1986), pp. 30-32; cfr. anche *infra*, cap. 9 § 1.

³⁶ Cfr. A. Antoniella, *Imprese di briganti e vagabondi nel capitanato di Arezzo*, in *Storie di violenza. Abusi, prepotenze e ingiustizie nell'Arezzo del passato*, Arezzo, 1989, pp. 96 sgg. Sul brigantaggio rurale, cfr. anche G. Cherubini, *Appunti sul brigantaggio in Italia alla fine del Medioevo*, in *Studi di storia per Ernesto Sestan*, cit., vol. I, p. 103-133.

Si tratta, naturalmente, solo di qualche esempio tra i molti possibili di politiche e di sicurezza delle strade che per regimi repubblicani a fondamento mercantile come quello fiorentino costituirono tanto una necessità quanto una scelta programmatica di politica economica. Il controllo dei mercati delle materie prime, dei rifornimenti annonari e delle vie di commercio erano infatti obiettivi coerenti e palesi di città mercantili come Firenze, che proprio nella seconda metà del secolo XIV, avviatosi il declino di Pisa, veniva definendosi come polo egemonico dell'economia regionale³⁷.

Firenze sperimentò anche un originale sistema di controllo del territorio fondato su una fitta rete di circoscrizioni con compiti di tutela dell'ordine pubblico, dette leghe, e istituite, sin dalla metà del XIII, dal primo regime di 'popolo'. Le leghe rappresentarono la prima creazione circoscrizionale del comune che tralasciava le vecchie partizioni ecclesiastiche in popoli e plebati, che pure avevano svolto mansioni amministrative sin dall'età precomunale. Le leghe furono ritagliate intorno a centri di rilievo strategico o di mercato, come, per esempio, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Figline e così via. A esse vennero affidati, fondandosi sulla mobilitazione e sulla responsabilità collettiva dei popoli e dei comuni rurali che ne facevano parte, compiti di cattura dei malfattori e di denuncia dei reati, oltre che di ripartizione dei carichi fiscali. Se la base comunitaria le avvicinava, per analogia, alle compagnie armate di 'popolo' che agivano in città, le nuove entità territoriali si differenziavano dalle strutture cittadine per essere una creazione diretta del comune, che vi inviò stabilmente dal primo Trecento un proprio capitano eletto tra i *cives* fiorentini³⁸.

All'inizio del quarto decennio del secolo XIV il contado storico di Firenze appariva quasi completamente organizzato nella maglia delle leghe, oggetto nel febbraio 1332 di una riforma che ne consolidava i compiti e i confini³⁹. Solo nell'area dell'alto Valdarno, nella zona di Porciano e Romena, il comune non riusciva ancora a scalfire le terre e i castelli della signoria dei conti Guidi. Tutto il resto del territorio era invece ben inquadrato in una densa struttura di oltre 40 circoscrizioni, a capo di ciascuna delle quali era appunto preposto un capitano o un notaio fiorentino. Tale organizzazione si estendeva anche ai contadi dei centri limitrofi, a segno di quanto l'espansione fiorentina fosse ormai pienamente avviata. L'opera di distrettuazione che aveva agito nell'area di Montecatini, di Carmignano, di Capraia e Cerreto, di Fucecchio, di Montignoso, di Poggibonsi

³⁷ Cfr. P. Malanima, *La formazione di una regione economica: la Toscana nei secoli XIII-XV*, "Società e storia", VI (1983), pp. 255 sgg.; M. Tangheroni, *Il sistema economico della Toscana nel trecento*, in *La Toscana nel secolo XIV*, cit., pp. 55 sgg.; e S.R. Epstein, *Cities, regions and the late medieval crisis: Sicily and Tuscany compared*, "Past and present", 130 (1991), pp. 3-50.

³⁸ Per un approfondimento, cfr. *infra*, cap. 8 § 2.4.

³⁹ Cfr. *Tratte*, 995, cc. 79r-98v, 1 febbraio 1331/2 [stile fiorentino].

e di Gropina⁴⁰, fu poi proseguita, tra 1350 e 1370 – secondo un modello comune che può definirsi come quello di una vera e propria stagione delle leghe –, nei confronti di Prato, San Gimignano e San Miniato, cui, all'atto di sottomissione, fu fatto corrispondere un nuovo centro di lega⁴¹.

Il controllo del contado e di quel territorio a esso esterno che avrebbe progressivamente costituito il distretto, puntava all'eliminazione delle aree di instabilità e al consolidamento degli ambiti di egemonia politica di Firenze. In questa fase, tra fine XIII e pieno secolo XIV, l'azione si volse soprattutto in funzione antisignorile. La fondazione di alcune "terre nuove" contribuì a confinare precocemente rispetto ad altre situazioni, come, per esempio, quelle padane, il problema delle presenze signorili nel proprio territorio alle aree marginali appenniniche⁴².

3.2. All'interno delle città e dei principali centri urbani assoggettati la tutela dell'ordine fu invece attuata muovendo dal controllo delle fortezze e dei casseri. Sin dalle prime acquisizioni, la linea politica fiorentina fu infatti quella di anticipare la stessa stesura dei patti di sottomissione con accordi che sin dagli anni a essi precedenti consentissero ai fiorentini l'insediamento di un contingente di armati guidato da uno o più castellani all'interno delle rocche e dei casseri. Così, per esempio, già negli anni trenta del secolo XIV a Pistoia, Arezzo, San Miniato e Colle, nel 1349 a Prato e San Gimignano, nel 1351 a Fucecchio, nel 1361 a Volterra, ben prima di esercitarvi un dominio giurisdizionale diretto, Firenze si assicurò il presidio militare di quei centri⁴³. La custodia fiorentina delle fortezze urbane – che era assunta, come indicano i documenti ufficiali, "circa securitatem et pacificum statum"⁴⁴ – doveva scoraggiare i desideri di ribellione. Quando tentati, essi offrirono comunque il destro a Firenze per rinegoziare con le comunità locali più dure condizioni di controllo e gradi sempre più ampi di assoggettamento.

In genere, infatti, il castellano venne presto affiancato da un capitano, sempre fiorentino, che andando a sostituire quello che era stato fino ad allora un funzionario forestiero, ne accentuava le mansioni di operatore d'ordine mutandone

⁴⁰ Cfr. *Tratte*, 995, cc. 79r-98v. Per un esame più dettagliato, cfr. *infra*, cap. 8 §§ 2.4. e 3.

⁴¹ Cfr., *Tratte*, 1002, c. 123v; e *Statuti del 1415*, V, tract. IV, r. XCIV, vol. III, pp. 692-707.

⁴² Un quadro generale è in G. Chittolini, *Signorie rurali e feudi alla fine del Medioevo*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, vol. IV, *Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, Torino, 1981, pp. 589-676. Per Firenze, cfr. *infra*, cap. 8 § 2.4.

⁴³ Cfr., rispettivamente, *Tratte*, 1056, c. 22r.; ivi, cc. 7v e 20v-21r.; *I Capitoli del comune di Firenze. Inventario e regesto*, a cura di C. Guasti, vol. I, Firenze, 1866 [d'ora innanzi *Capitoli*, vol. I], pp. 225-230; *Tratte*, 1056, c. 7v.; *Capitoli*, vol. I, pp. 30-33.; ivi, vol. I, pp. 303-306; *I Capitoli del comune di Firenze. Inventario e regesto*, a cura di A. Gherardi, vol. II, Firenze, 1893 [d'ora innanzi *Capitoli*, vol. II], pp. 66-67; e ivi, vol. II, pp. 328-329.

⁴⁴ Cfr. *Capitoli*, vol. I, Firenze, 1866, p. 8.

anche – assai significativamente – il titolo da capitano “del popolo”, come appunto nell’età delle libertà comunali, a capitano “di custodia e conservatore per il Comune di Firenze”⁴⁵. Fu il caso, per esempio, di Arezzo dal 1337, di Colle dal 1338, e, dal 1331, di Pistoia, dove, come è noto, il “capitaneus custodie et balie civitatis Pistorii pro comuni Florentie” si alternò e in alcuni anni coesistette ancora – fino al 1367 – con il capitano del popolo forestiero, a testimonianza della tenace persistenza di istanze di autonomia politica da parte dei Pistoiesi⁴⁶. Anche a Pisa – l’unica città che Firenze assoggettò *manu militari*, nel 1406 – la sottomissione comportò l’immediato controllo della cittadella interna da parte di un contingente militare che rimase a lungo, anche in periodo di pace, di circa 300 fanti⁴⁷, l’insediamento in essa di un capitano fiorentino, e la sostituzione del capitano del popolo con un capitano di custodia e balia, sempre fiorentino,⁴⁸ secondo un copione ormai sperimentato, ma che nel caso pisano si accompagnò da parte di Firenze, come è noto, a una secolare politica di sospetto e di forte coercizione⁴⁹.

La diffusione degli ufficiali fiorentini nel dominio – principciata alla fine del Duecento con i primi podestà e castellani inviati nei comuni e nei castelli del contado, e poi ispessitasi dai primi del Trecento con le figure dei capitani delle leghe, dei capitani di custodia, dei vicari e dei vari ufficiali d’ordine⁵⁰ – fu sostenuta, dagli anni successivi all’annessione di Arezzo, dall’attività di nuove magistrature centrali per il territorio⁵¹. Tra esse l’attività delle magistrature sulla sicurezza che operarono dagli ultimi decenni del secolo XIV nella repressione dei moti e delle congiure rivestì una particolare rilevanza. La sorveglianza del territorio, la vigilanza delle milizie e delle fortificazioni, il controllo dei movimenti dei banditi e dei ribelli, furono infatti tra i compiti assolti dagli Otto di guardia fiorentini – o, per fare un altro esempio, dai Conservatori della libertà lucchesi⁵² – contro i fenomeni di colleganza tra nemici esterni e oppositori interni⁵³.

⁴⁵ Per esempio, “capitaneus custodie civitatis Pistorii pro communi Florentie”: *Tratte*, 996, c. 2v.

⁴⁶ Cfr. E. Altieri Magliozzi, *Istituzioni comunali a Pistoia prima e dopo l’inizio della dominazione fiorentina*, in *Egemonia fiorentina ed autonomie locali nella Toscana nord-occidentale del primo Rinascimento: vita, arte, cultura*, Pistoia, 1978, p. 202.

⁴⁷ Jacopo di Alamanno Salviati, *Cronica fiorentina dall’anno 1388 al 1411*, in *Delizie degli eruditi toscani*, a cura di I. di San Luigi, Firenze, 1784, vol. XVIII, p. 354.

⁴⁸ G. Guidi, *Il governo della città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento*, Firenze, 1981, vol. III, pp. 48 e 247.

⁴⁹ Sulle caratteristiche specifiche della politica di Firenze verso Pisa, cfr. Petralia, *‘Crisi’ ed emigrazione dei ceti eminenti a Pisa*, cit., pp. 302 sgg., 313 sgg.

⁵⁰ Per l’approfondimento, cfr. *infra*, cap. 8 §§ 2.3. e sgg., e cap. 9 §§ 1-2.

⁵¹ Sulle quali un primo sguardo è in Guidi, *Il governo*, cit., vol. III, pp. 167 sgg. e 241 sgg.

⁵² Cfr. Meek, *Lucca 1369-1400*, cit., p. 239.

⁵³ Cfr. G. Antonelli, *La magistratura degli Otto di guardia a Firenze*, “Archivio storico italiano”, XCII (1954), pp. 6 sgg.

L'intersecazione di piani tra istituzioni centrali e strutture locali bene si coglie all'esame della loro documentazione. Un superstite registro di deliberazioni degli Otto di guardia per gli anni 1408-1409, per esempio, indica come essi ordinassero al capitano di Pisa di fermare e interrogare sospetti e di trasmettere gli atti a Firenze, o al capitano di Arezzo di arrestare i cittadini aretini che andassero parlando contro il nuovo dominio, o di espellere gli ecclesiastici sospetti di infedeltà. Già a cavaliere tra XIV e XV secolo, dunque, questa magistratura cominciava a operare come istituzione per il territorio, avviandosi a diventare nel corso del Quattrocento lo stabile referente di tutti i tribunali sia cittadini sia del dominio non più solo in materia di sicurezza dello Stato, ma nella sfera criminale più generale⁵⁴.

3.3. Come l'ordine pubblico anche l'amministrazione della giustizia nelle città soggette venne assicurata da cittadini della Dominante, in genere digiuni di diritto che ricoprirono quegli uffici di giudicante – podestà e capitano, in linea di massima – che in precedenza erano stati assolti da rettori forestieri di professione nei circuiti intercomunali dell'intineranza funzionariale⁵⁵. La sostituzione di professionisti con personale eminentemente politico corrispondeva agli sviluppi negli ordinamenti giudiziari delle stesse Dominanti, ove il potere giudiziario dai rettori forestieri fu progressivamente trasferito ai nuovi collegi di cittadini⁵⁶.

Nello Stato territoriale fiorentino, ma più in generale in quelli toscani, tutti di matrice repubblicana, questo elemento ebbe conseguenze specifiche. In primo luogo era così ribadita la natura politica, prima ancora che amministrativa, del governo che i rettori fiorentini erano tenuti a esercitare nel territorio: di un governo che fosse la custodia dell'ordine pubblico come tutela dell'ordinamento politico, del “pacifico e quieto stato”⁵⁷. Conseguente era pertanto la formazione di un ceto di uomini di governo non più solo a livello municipale bensì regionale, dal quale erano esclusi i ceti eminenti delle città assoggettate, in sostanziale analogia, pur con sfumature e differenze, con le altre formazioni politiche repubblicane: Genova, Lucca, Siena e, in parte, Venezia⁵⁸. Negli Stati di natura signorile, invece, come nel ducato milanese, ma anche, per esempio, su scala diversa, in

⁵⁴ Cfr. A. Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi* [1987], Firenze, 1988, pp. 42-44.

⁵⁵ Cfr. *supra*, cap. 3.

⁵⁶ Cfr. Zorzi, *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia*, cit. pp. 439-447, per un primo quadro.

⁵⁷ Sinonimo di buono come “capace e forte”: cfr. E. Cristiani, *Nobiltà e popolo nel comune di Pisa. Dalle origini del podestariato alla signoria dei Donoratico*, Napoli, 1962, p. 84.

⁵⁸ Cfr., per un primo orientamento, *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, a cura di G. Chittolini, Bologna, 1979.

quello gonzaghese, o nello Stato pontificio o in quello sabaudo, l'amministrazione territoriale venne affidata – quando non riconoscendo ambiti giurisdizionali direttamente agli enti signorili e ai soggetti feudali – a una più articolata gamma di personale, attinto dalla clientela politica del signore, dagli esponenti della feudalità, dagli stessi ceti eminenti delle città e delle terre soggette, così come dai circuiti funzionali sovrastatali⁵⁹.

Nello Stato fiorentino, e in ciò peculiarmente rispetto alle esperienze degli altri principali Stati regionali italiani – ove nello Stato milanese i provinciali potevano accedere agli uffici di rettori nel territorio, e in quello veneziano ai cittadini della più parte delle città assoggettate fu consentito di reggere gli uffici nel proprio contado⁶⁰ –, i ceti eminenti dei centri assoggettati erano infatti del tutto esautorati dal governo dello Stato. Tutte le cariche di rettore territoriale, dalla maggiore (come la podesteria di Pisa, per esempio) alla più piccola (come le podesterie di comunelli rurali o appenninici, quali Laterina, Larciano o Montale, sempre per fare qualche esempio), erano indistintamente coperte da cittadini di Firenze. La condizione egemone dei cittadini della Dominante nell'assunzione degli uffici corrispondeva, d'altra parte, alla volontà di partecipare lo Stato a tutti i membri del ceto dirigente⁶¹, di far coincidere gli interessi generali con quelli personali che potevano derivare dagli uffici cosiddetti “di utile”⁶², e di distinguere, proprio attraverso l'esercizio degli uffici, un ceto di governanti dalla massa dei governati⁶³.

Ai ceti ex dirigenti, e comunque, più in generale, ai cittadini dei centri caduti sotto il dominio fiorentino, non rimase altra possibilità, sul piano dell'esercizio

⁵⁹ Cfr. I. Lazzarini, *Il diritto urbano in una signoria cittadina: gli statuti mantovani dai Bonacolsi ai Gonzaga (1313-1404)*, in *Statuti città territori*, cit., pp. 411 sgg.; e A. Barbero - G. Castelnuovo, *Governare un ducato. L'amministrazione sabauda nel tardo medioevo*, “Società e storia”, XV (1992), pp. 465-511.

⁶⁰ G. Chittolini, *Governo ducale e poteri locali*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli Stati italiani ed europei (1450-1535)*, Milano, 1982, pp. 30 sgg.; Id., *L'onore dell'ufficiale*, “Quaderni milanesi”, 17-18 (1989), pp. 4-12; G. Cozzi, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia [1980]*, in Id., *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino, 1982, pp. 275 sgg.; e A. Viggiano, *Aspetti politici e giurisdizionali dell'attività dei rettori veneziani nello “Stado da Terra” del Quattrocento*, “Società e storia”, XVII (1994), pp. 473-505.

⁶¹ Di farli immedesimare in esso, “reificando” in certo qual modo la distribuzione e la circolazione delle cariche: cfr. L. Martines, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton, 1968, pp. 390 sgg.

⁶² Sull'utile delle cariche territoriali, cfr. Chittolini, *L'onore dell'ufficiale*, cit.; e, per Firenze, A. Zorzi, *Giudicanti e operatori di giustizia nello Stato territoriale fiorentino del XV secolo*, in *Lo Stato e i dottori: XV-XVIII secolo*, “Ricerche storiche”, XIX (1989), pp. 538 sgg.; Id., *I Fiorentini e gli uffici pubblici nel primo Quattrocento: concorrenza, abusi, illegalità*, “Quaderni storici”, 66 (1987), pp. 738-746.

⁶³ Cfr. Fubini, *Dalla rappresentanza sociale*, cit., pp. 287 sgg.; e G.M. Varanini, *Dal comune allo stato regionale*, in *La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età contemporanea*, diretta da N. Tranfaglia - M. Firpo, vol. II, *Il Medioevo. 2: Popoli e strutture politiche*, Torino, 1986, pp. 717-720.

amministrativo, che quella di coprire incarichi esecutivi nelle *familie* dei collaboratori tecnico-giuridici dei rettori estrinseci fiorentini, o quella di darsi all'emigrazione nei circuiti di funzionari che, in buona misura, come si è detto, servivano gli Stati signorili italiani⁶⁴. Personaggi vissuti nel primo Quattrocento, come, per esempio, il pistoiese messer Giovanni Francesco di Tommaso Panciatichi o alcuni membri delle famiglie pisane dei Lanfranchi e degli Zacci, furono costretti a svolgere per intero le proprie carriere di ufficiali nelle città, rispettivamente, dello Stato pontificio e di quello visconteo⁶⁵. Altri individui – provenienti da centri minori del dominio, quali per esempio Borgo San Sepolcro, Fucecchio o Poppi – coprirono, viceversa, l'incarico di giudice al seguito dei rettori estrinseci fiorentini; e altri ancora, appartenenti al ceto notarile – e provenienti da città quali Arezzo, Pistoia, Volterra o San Gimignano, come anche da località rurali minori quali Figline, Portico o Radda –, servirono invece nei quadri tecnici delle *familie* degli ufficiali territoriali fiorentini⁶⁶, individuando in questi ruoli legati alle professioni di pratici del diritto, possibili canali di ascesa sociale e di affermazione politica, sia in sede locale sia forse, attraverso le rare concessioni di cittadinanza fiorentina, anche a livello centrale.

4. Politiche giurisdizionali e pratiche giudiziarie

4.1. Nei primi decenni del secolo XV il ceto dirigente fiorentino si rese protagonista, non senza resistenze e contrasti che rispecchiavano le diverse concezioni dello sviluppo politico dello Stato che erano presenti all'interno del regime⁶⁷, di un primo riassetto giurisdizionale. Il problema era quello di rendere in qualche modo più omogeneo un territorio del quale si aveva manifesta coscienza di come fosse ormai composto, come esplicitava il proemio dei nuovi statuti fiorentini del 1409, di “non solum castella”, come era stato a lungo nel Trecento, “sed etiam civitates”⁶⁸.

⁶⁴ Per il momento, cfr. G. Chittolini, *Magistrati e ufficiali negli stati italiani del Rinascimento (1350-1550 circa)*, “Bollettino GISEM”, 1 (1984-1989), p. 92-93.

⁶⁵ Cfr. D. Herlihy, *Pistoia nel Medioevo e nel Rinascimento, 1200-1430* [1966], Firenze, 1972, p. 221; L. Chiappelli, *Studi storici pistoiesi. I Pistoiesi andati come rettori in altri Comuni fino al secolo XVI*, “Bullettino storico pistoiese”, XIX (1917), pp. 11-12; e Petralia, *Crisi ed emigrazione dei ceti eminenti a Pisa*, cit., pp. 333-334.

⁶⁶ Cfr. Zorzi, *Giusdicenti e operatori di giustizia*, cit., pp. 546 e 549.

⁶⁷ Come ha recentemente messo in evidenza Fubini, *Classe dirigente*, cit., pp. 143 sgg.; Id., *La rivendicazione di Firenze*, cit., pp. 289 sgg.; Id., *Dalla rappresentanza sociale*, cit., pp. 47 sgg.

⁶⁸ *Statuti del comune di Firenze*, 23, *Codex membranaceus archetypus statutorum populii florentini, ex publica recensione <anni> MCCCC<VIII>*, c. 1r, rub. *De origine iuris*.

I primi centri sottomessi entro la metà del secolo XIV – Pescia, Colle, Fucecchio, San Gimignano, Prato –, possedevano infatti, secondo le note caratteristiche dell'impianto urbanocentrico dell'area della Toscana fiorentina, un proprio distretto, oscillante tra i 100 e i 150 kmq., sul quale esercitavano la giurisdizione⁶⁹. Al momento dell'inglobamento nel dominio fiorentino questi territori, per quanto ampi, risultarono tutto sommato ancora inquadrabili in una circoscrizione provinciale che continuasse a far capo, dal punto di vista amministrativo, al proprio centro. Fu invece con la sottomissione nel 1370 di una quasi-città come San Miniato, che possedeva un distretto assai più ampio, che i fiorentini procedettero allo smembramento del territorio dal rispettivo centro urbano e alla creazione di nuove circoscrizioni dipendenti direttamente dalla Dominante: nell'ex distretto di San Miniato furono così istituite quattro podesterie con giurisdizione autonoma, il cui rettore faceva riferimento al governo di Firenze⁷⁰.

Tale svolgimento finì col costituire, come ha indicato Giorgio Chittolini, il modello istituzionale che Firenze adottò poi, dalla sottomissione di Arezzo nel 1384, nei confronti di tutte le città che via via passarono sotto il suo dominio⁷¹. Scorporando i contadi e ritagliando da essi nuovi distretti amministrativi, la Dominante seguì quella logica – sempre espressa nella documentazione dei patti giuridici di sottomissione⁷², e che informò sin dalla sua genesi la fisionomia urbana dello Stato territoriale fiorentino – di fare del proprio Stato un unico contado in cui tutte le cellule circoscrizionali facessero riferimento direttamente al centro.

La separazione giurisdizionale e amministrativa delle città assoggettate dai rispettivi contadi fu peculiare della costruzione statale fiorentina. Nello Stato veneziano, per esempio – dove la Serenissima inglobò anche sopravvivenenti giurisdizioni feudali in Friuli, nel Bergamasco e nel Bresciano, o vicariati privati nel Veronese –, le principali città padane continuarono infatti a controllare giurisdizionalmente i propri contadi e a inviare membri dei propri consigli a reggere i centri minori del loro territorio, mentre i veneziani si limitarono a officiare direttamente solo le podesterie maggiori e quelle più importanti dal punto di vista strategico⁷³; e ben diversi, come è noto, furono anche gli sviluppi nelle for-

⁶⁹ Cfr., per il dettaglio, *infra*, cap. 8 § 1.1.

⁷⁰ Cfr. *Capitoli*, vol. I, pp. 233 sgg., 29 aprile 1370.

⁷¹ Anche se Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale*, cit., pp. 298 e sgg., lo fa ascendere alla sottomissione di Pistoia, tale modello di scorporamento fu sperimentato in realtà per lo meno dall'assoggettamento di San Miniato.

⁷² Cfr. *Capitoli*, vol. I, pp. 30-32, 303-306, e *passim*.

⁷³ Cfr. Cozzi, *La politica del diritto*, cit., pp. 275 sgg.; e Id., *Politica, società, istituzioni*, in Id. - M. Knapton, *Storia della Repubblica di Venezia. Dalla guerra di Chioggia alla riconquista della Terraferma*, Torino, 1986, pp. 209 sgg.

mazioni territoriali signorili⁷⁴. Il nesso forte che in questi svolgimenti istituzionali le città mantennero con il loro contado, pur nel quadro della sovranità superiore, non ebbe invece riscontro nell'esperienza fiorentina, ove la politica di lenta ma progressiva dilatazione del contado della Dominante fu sostenuta da riaccorpamenti e costruzioni di nuove circoscrizioni giurisdizionalmente dipendenti dal centro⁷⁵.

La “trasmigrazione reale della *iurisdictio*”⁷⁶ fiorentina ad ambiti territoriali sempre più vasti necessitò a un certo punto di quel coordinamento tra *iura propria* e diritto della Dominante che il ceto dirigente fiorentino cercò appunto di definire in età albizzesca attraverso la grande stagione della revisione statutaria avviata dal 1408 per i testi fiorentini⁷⁷ e già nei decenni terminali del secolo XIV per gli statuti delle città e delle comunità soggette. Pur oscillando tra la volontà di reggere e governare “urbem nostram florentinam cum toto eius territorio legibus nostris”, e il rispetto della specificità degli statuti locali che fossero stati preventivamente rivisti e approvati dalla Dominante – “salvis semper specialibus statutis et iuribus locorum singularium nostri territorii [...], quae tamen nostra auctoritate confecta aut confirmata fuerint”⁷⁸–, la vasta opera di riordinamento dei *corpora* statutari procedette di fatto alla definizione di una politica del diritto per il territorio che corrispondeva al grado di coesione “costituzionale” che aveva ormai raggiunto il complesso statale territoriale fiorentino⁷⁹. Con la sola parziale eccezione di Pisa⁸⁰, gli statuti delle comunità soggette dovevano ora essere approvati da apposite magistrature centrali fiorentine⁸¹, venendo in tal modo a tracciare le linee di una più ordinata gerarchia di competenze tra le varie giurisdicenze.

⁷⁴ Cfr. ancora, per un primo orientamento, *La crisi degli ordinamenti comunali*, cit.; Lazzarini, *Il diritto urbano*, cit.; e Barbero - Castelnuovo, *Governare un ducato*, cit.

⁷⁵ Cfr. Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale*, cit., pp. 309 sgg.; e *infra*, cap. 9 § 2.

⁷⁶ Fasano Guarini, *Gli statuti*, cit., p. 85.

⁷⁷ Sulla quale, cfr. Fubini, *Classe dirigente*, cit., pp. 158 sgg.; e Id., *La rivendicazione di Firenze*, cit., pp. 44 sgg.; Martines, *Lawyers and Statecraft*, cit., pp. 185 sgg.; Guidi, *Il governo*, cit., vol. I, pp. 62-84; Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale*, cit., pp. 11-20; e Fasano Guarini, *Gli statuti*, cit., p. 86-95.

⁷⁸ *Statuti del 1415*, V, I, vol. II, p. 479.

⁷⁹ Sviluppi inquadrati ora da Fasano Guarini, *Gli statuti*, cit. (cfr. in particolare, su questi punti, le pp. 77 e 86 sgg.); un inquadramento più generale è in G. Chittolini, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *Statuti città territori*, cit., pp. 7-45.

⁸⁰ Sulla quale, cfr. R. Celli, *Studi sui sistemi normativi delle democrazie comunali. Secoli XII-XV. I: Pisa, Siena*, Firenze, 1976, pp. 134 sgg.; e Fasano Guarini, *Gli statuti*, cit., pp. 83 sgg.

⁸¹ Cfr. Fasano Guarini, *Gli statuti*, cit., pp. 95 sgg.; Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale*, cit., pp. 303-304; e S. Imbriaci, *La giurisdizione criminale in alcune podesterie minori dello Stato fiorentino alla fine del XIV secolo*, “Ricerche storiche”, XXI (1991), pp. 420 sgg.

4.2. In tutte le materie attinenti la sovranità e la sicurezza dello Stato (difesa, ordine pubblico e fisco) era fatto valere in tutto il territorio lo statuto di Firenze, come anche verso la Dominante tendevano a rivolgersi in maniera uniforme le pratiche d'appello e l'attività di soluzione arbitrare dei conflitti tra le comunità soggette⁸². Margini d'autonomia giurisdizionale rimasero pur sempre alle città soggette, anche se fortemente limitati dalle prerogative fiorentine. Numerosi da illustrare potrebbero essere gli episodi di conflitto di giurisdizioni tra tribunali locali e magistrature centrali⁸³, a cominciare, per esempio, da quello narrato da Bonaccorso Pitti di quando, capitano di Pistoia nel 1399, avendo arrestato “uno publico ladro” e accingendosi a processarlo secondo “le franchigie” pistoiesi, gli fu viceversa duramente intimato dalla signoria fiorentina di consegnarlo al podestà di Firenze (cosa che, non senza resistenze, il Pitti alla fine fece)⁸⁴, proprio in base all'indeterminatezza della nozione di “turbatione status vel [...] faciendo contra honorem Communis Florentie”⁸⁵ che era richiamata negli statuti fiorentini.

Nemmeno nelle materie civili l'amministrazione della giustizia sembrava soddisfare le esigenze delle cittadinanze locali: a differenza che in altri Stati – come quello veneziano, per esempio, dove alcune città soggette mantennero propri tribunali di prima istanza (quali i consolati di Verona, Vicenza, gli analoghi uffici bresciani, o i giudici pedanei a Padova)⁸⁶– in quello fiorentino le città assoggettate non ebbero né conservarono tribunali retti dal ceto eminente locale. La giurisdizione del podestà cittadino era drasticamente limitata alle poche miglia di campagna immediatamente contermini alle mura, essendo il contado rimesso ora alla dipendenza giudiziaria delle nuove circoscrizioni podestarili e vicariali, ritagliate appunto dai contadi dei centri assoggettati⁸⁷.

Alcune città – come Arezzo e Pistoia, per esempio – mantennero, è vero, il privilegio di un giudice di seconda istanza, disciplinato dallo statuto locale, ma in caso di discordanza di giudizio tra primo e secondo grado la causa doveva comunque essere rimessa ai tribunali di Firenze⁸⁸. A questi, nel caso di Pisa, essa era, viceversa, rimessa già in seconda istanza per cause superiori alle

⁸² Un primo quadro in Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale*, cit., pp. 18 sgg.; e Imbriaci, *La giurisdizione criminale*, cit., pp. 421 sgg.

⁸³ Cfr., per alcuni esempi, anche Martines, *Lawyers and Statecraft*, cit., pp. 225 sgg.

⁸⁴ Buonaccorso Pitti, *Cronica*, a cura di A. Bacchi Della Lega, Bologna, 1905, pp. 113-114.

⁸⁵ *Statuti del 1415*, V, IV, r. I, vol. III, p. 517.

⁸⁶ Cozzi, *La politica del diritto*, cit., pp. 280 e 285; Id., *Politica, società, istituzioni*, cit., pp. 216-217; e C. Povo, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVII*, in *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di G. Cozzi, vol. I, Roma, 1980, pp. 176 sgg.

⁸⁷ Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale*, cit., pp. 292 sgg.; e Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, cit., pp. 94-95 e 102-103.

⁸⁸ Cfr. Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale*, cit., p. 29.

200 lire⁸⁹, a marcare – con un contraltare pratico ben più pesante della teorica possibilità di adire direttamente, nella gerarchia delle fonti, al diritto comune anziché a quello fiorentino, che le era stata, come è noto, concessa (per altro al pari di Arezzo nel 1384⁹⁰) quale atto simbolico e politico al momento dell'assoggettamento nel 1406⁹¹ – il più stretto dominio cui la Dominante aveva voluto ridurre l'ex repubblica marinara.

Più ancora che dal quadro delle disposizioni normative, la scarsa attenzione che Firenze pose alla qualità dell'amministrazione della giustizia nel territorio, si coglie anche da altri elementi. Per esempio, dalle richieste che alcune città – Pisa, Arezzo, Pistoia, ma anche centri e terre minori, come Cortona, Montepulciano o Borgo San Sepolcro – riuscirono a vedere esaudite nel corso del secolo XV, di ottenere che i rettori fiorentini fossero sempre accompagnati da giudici non genericamente "iurisperiti", come era evidentemente invalso nei primi tempi della dominazione fiorentina, ma forniti di titolo di studio specifico: licenza o dottorato in diritto civile⁹². Dai centri soggetti venivano dunque sollecitazioni per un livello di professionalità dei giudicanti che fosse in qualche modo rapportabile a quello goduto nel periodo delle libertà comunali. Lamentele e richieste che corrispondevano di fatto alle difficoltà – messe, per esempio, in rilievo nel caso del ceto eminente pisano⁹³ –, di vedere risolte in maniera soddisfacente le controversie e le cause che attenevano agli interessi patrimoniali di quei ceti eminenti cui erano già stati sottratti i privilegi connessi all'autonomia politica.

5. *La pacificazione e la conservazione del dominio*

5.1. Nel governo del territorio rimanevano preminenti le preoccupazioni per l'ordine pubblico, che se erano state determinanti nella fase di consolidamento dell'espansione territoriale restarono attuali anche in seguito, come dimostrarono, per esempio, la rivolta guidata da Ricciardo Cancellieri nel Pistoiese nel 1401-1403⁹⁴, o l'ondata di sollevazioni e congiure che scoppiarono in tutto il territorio nel 1429, durante l'avventurosa guerra che Firenze condusse contro Lucca (a Volterra, ad Arezzo, lungo la frontiera con Siena, nel contado pisano e nelle terre

⁸⁹ *Ibidem*.

⁹⁰ Fasano Guarini, *Gli statuti*, cit., p. 84.

⁹¹ Celli, *Studi sui sistemi normativi*, cit., pp. 134 sgg.

⁹² Cfr. gli esempi analizzati in Zorzi, *Giudicanti e operatori di giustizia*, cit., pp. 544-545. Per la situazione nello Stato veneziano, cfr. invece Cozzi, *La politica del diritto*, cit., pp. 279 sgg.

⁹³ Petralia, *'Crisi' ed emigrazione dei ceti eminenti a Pisa*, cit., p. 322.

⁹⁴ Herlihy, *Pistoia nel Medioevo*, cit., pp. 230-231.

contermini a Lucca⁹⁵), e a Pisa nel 1432⁹⁶. S'intende perciò come l'intervento della Dominante fosse improntato, prima e più ancora che a un'amministrazione della giustizia corrente, a una politica bilanciata tra repressione e pacificazione.

Ai provvedimenti di natura coercitiva – quali la custodia militare dei centri urbani, le operazioni di polizia nelle strade e nel territorio, la decisa repressione giudiziaria, e il ricorso anche nelle città soggette alla pena dell'esilio che, per esempio, colpì nella persona e nei beni, una buona fetta del ceto eminente pisano nel primo quinquennio della dominazione fiorentina e ancor più dopo la scoperta della congiura antiflorentina del 1432⁹⁷ – si accompagnò infatti una programmatica azione di pacificazione dei conflitti interni alle comunità soggette. Di essa è rimasta testimonianza, per esempio, sin dalla metà del Trecento, negli espliciti mandati inviati agli ufficiali fiorentini nel dominio⁹⁸, come anche nelle osservazioni riportate da alcuni di essi nei propri libri di ricordanze sulla buona riuscita o meno di tale loro compito. Francesco di Tommaso di Giovanni, capitano a Cortona nel 1444, per esempio, annotò nei propri ricordi di essersi guadagnato onore tra le altre cose anche per aver fatto “concordargli et pacificarsi infra loro” numerosi cittadini in conflitto⁹⁹. Noto è inoltre l'operato dei pacieri fiorentini inviati a Pistoia nel 1455 e negli anni successivi per cercare di sedare l'endemica pulsione partigiana dei pistoiesi¹⁰⁰.

La pacificazione delle parti locali fu una linea di governo del territorio tipica non soltanto del dominio fiorentino, ma in generale di tutte le nuove formazioni statali, a cominciare dai podestà inviati dai Guinigi nel contado lucchese nel primo Quattrocento, o dai rettori veneziani in Terraferma nel corso del secolo XV, o ancora da quelli sforzeschi nelle città lombarde¹⁰¹. L'amministrazione della giustizia consisteva, d'altra parte, prima ancora che nella repressione penale, nella

⁹⁵ Brucker, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 574 sgg.

⁹⁶ Petralia, *'Crisi' ed emigrazione dei ceti eminenti a Pisa*, cit., pp. 305-306.

⁹⁷ *Ibidem*.

⁹⁸ Cfr. D. Marzi, *La cancelleria della Repubblica fiorentina*, Rocca San Casciano, 1910, pp. 623 sgg.

⁹⁹ Riprendo l'esempio già addotto in Zorzi, *Giusdicenti e operatori di giustizia*, cit., pp. 536-537, ove si fanno anche altri casi.

¹⁰⁰ Cfr. C. Paoli, *Capitoli dei "paciali" di Pistoia del MCCCCLV confermati dalla Signoria di Firenze nel MCCCCLXXIII*, “Buletto storico pistoiese”, I (1899), pp. 11-24; sull'episodio, cfr. anche W.J. Connell, *Clientelismo e Stato territoriale. Il potere fiorentino a Pistoia nel XV secolo*, “Società e storia”, XIV (1991), p. 531.

¹⁰¹ Cfr., rispettivamente, F. Leverotti, *Gli estimi lucchesi del 1411-13: una fonte per lo studio dell'amministrazione del paesaggio agrario e della demografia*, in *Scritti in memoria di Giorgio Baratti*, Pisa, 1981, p. 210, della quale si veda anche *Ricerche sull'amministrazione della vicaria di Massa alla fine del XIV secolo*, “Annuario della Biblioteca civica di Massa”, X (1980), pp. 99-173; Cozzi, *La politica del diritto*, cit., pp. 271 sgg.; J.S. Grubb, *Firstborn of Venice. Vicenza in the Early Renaissance State*, Baltimore-London, 1988, pp. 101 sgg.; e Chittolini, *L'onore dell'ufficiale*, cit., pp. 8, 30 sgg. e 46 sgg.

composizione delle dispute e nella soluzione arbitrale dei conflitti, secondo una politica d'intervento pacificatorio che si mantenne costante nel tempo, e che non fu propria solo delle formazioni politiche italiane ma, più in generale, degli Stati territoriali europei¹⁰². L'attività di governo degli ufficiali territoriali contribuisce a chiarire questi aspetti.

5.2. La capacità di questi ufficiali di sapere tenere in pace la comunità amministrata, di sapere, cioè, reggere i centri e le comunità soggette mediando tra le istanze locali e le prerogative centrali, costituiva infatti il connotato eminentemente politico di un'attività di gestione, per altro, di natura amministrativa. L'impegno dei rettori, che non si concentrava su una competenza specifica ma sulla capacità di connettere l'attività di tutti i settori, non può essere definito altrimenti che politico. Il contenuto operativo dell'attività d'ufficio non richiedeva una formazione giuridica, ma a una preparazione coltivata nell'esperienza pratica e in quel processo di "detecnizzazione" del governo politico che aveva accompagnato, a Firenze come altrove, l'affermazione nel territorio di regimi oligarchici cittadini¹⁰³. Ciò spiega anche come mai i giuristi fiorentini disdegnassero questi uffici, preferendo i più lucrativi incarichi di consulenza tecnica negli affari di governo e di amministrazione, e l'esercizio forense¹⁰⁴.

La mancata richiesta di una specializzazione giuridica per coprire gli incarichi di rettore, corrispondeva, d'altra parte, al basso contenuto delle giurisdizioni che in esse si esercitava: per l'avocazione ai tribunali di Firenze di tutti i casi che vedevano coinvolti cittadini fiorentini e delle materie attinenti la sovranità e la sicurezza, per la gerarchizzazione dei livelli di giurisdizione che svuotava la più parte delle giudicature della pienezza dei poteri penali e civili, per il volgersi in maniera uniforme verso la Dominante delle pratiche d'appello e di risoluzione arbitrale delle dispute tra le comunità; in definitiva, per il grado di bassa, e talora bassissima, giurisdizione che veniva esercitata nella più parte di esse¹⁰⁵.

Accanto a quelli pur preminenti di natura giudiziaria, i rettori erano in effetti tenuti a svolgere altri compiti – di esecutori, oltre che di fiduciari politici –: di

¹⁰² Cfr. Lenman - Parker, *The State, the Community and the Criminal Law*, cit., pp. 23 sgg.; e, per alcuni esempi, E. Powell, *Kingship, Law and Society. Criminal Justice in the Reign of Henry V*, Oxford, 1989, pp. 82 sgg., 91 sgg.; e i saggi di J. Wormald (Scozia), R.L. Kagan (Castiglia), J. Casey (Andalusia) e N. Castan (Francia) in *Disputes and Settlements. Law and Human Relations in the West*, ed. by J. Bossy, Cambridge, 1983, pp. 101-144, 145-166, 189-217, 219-260. Per l'Italia, cfr. *supra*, cap. 6 §§ 4-5.

¹⁰³ Cfr. Martines, *Lawyers and Statecraft*, cit., pp. 397 sgg.; Fubini, *Dalla rappresentanza sociale*, cit., pp. 283 sgg.

¹⁰⁴ Come ha dimostrato la ricerca di Martines, *Lawyers and Statecraft*, cit., pp. 220 sgg.

¹⁰⁵ Cfr. Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale*, cit., pp. 18 sgg.; e *infra*, cap. 9 § 3.

rappresentanza politica, a un tempo della Dominante e della comunità locale, di coordinamento amministrativo in materia fiscale, militare, di ordine pubblico, nei lavori pubblici, e così via. In certi periodi, e in determinati contesti, prevalsero mansioni specifiche. Nella fase dell'espansione territoriale – in anni tormentati dalle guerre con Milano, con Genova e con re Ladislao di Napoli¹⁰⁶ –, preminenti furono, per esempio, rispetto a quelli giudiziari, i compiti fiscali e di sicurezza. Come dimostrano alcuni registri della Camera del comune di Firenze, gli ufficiali territoriali furono, per esempio, chiamati a dare sostegno a quel “duro e feroce” programma di drenaggio fiscale dei territori assoggettati che si avviò, stando alle ricerche di Marvin Becker, nei decenni centrali del secolo XIV¹⁰⁷, partecipando direttamente all'opera di esazione, ed elevando ammende per le inadempienze delle comunità locali, al pari, in questo, per esempio, dei podestà guinigiani lucchesi del primo Quattrocento¹⁰⁸.

La pluralità e la genericità delle mansioni più che un elemento negativo sono da ritenersi semmai un dato oggettivo, funzionale alla natura fondamentale politica delle rettorie nel territorio, in quell'ambiguità di rapporto tra politica e amministrazione tipica degli ordinamenti pubblici del tardo medioevo¹⁰⁹, e caratteristica delle forme di governo di queste formazioni politiche¹¹⁰. Le poche lettere alla Signoria sopravvissute, indicano chiaramente, per esempio, come gli ufficiali territoriali fiorentini svolgessero un ruolo nevralgico di quotidiana informazione su una gamma estesissima di materie (dalle consistenze patrimoniali dei residenti, per la fissazione delle quote d'estimo, per esempio, alle necessità di condurre opere pubbliche, etc.¹¹¹), ma anche, appunto, come essi si ponessero spesso quali mediatori di istanze locali (per esempio, di intercessione in cause giudiziarie, o di composizione di vertenze¹¹²) con gli organi centrali a Firenze, venendo ad assumere crescentemente nel corso del secolo XV una funzione specifica nelle reti clientelari che gli esponenti maggiori del reggimento – Neri di Gino Capponi, per esempio, o Cosimo de' Medici e i suoi figli Giovanni e

¹⁰⁶ Brucker, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 145 sgg., 253 sgg., 389 sgg., 414 sgg. e 500 sgg.; e Luzzati, *Firenze e la Toscana nel Medioevo*, cit., pp. 168 sgg.

¹⁰⁷ Cfr. M.B. Becker, *Le trasformazioni della finanza e l'emergere dello stato territoriale a Firenze nel Trecento* [1966], in *La crisi degli ordinamenti comunali*, cit., pp. 150, 178 sgg., 180-181, che dovrà essere però riletto alla luce della ricerca che viene conducendo G. Petralia, *Imposizione diretta e dominio territoriale nella repubblica fiorentina del Quattrocento*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, Spoleto, 1994, pp. 639-652.

¹⁰⁸ Leverotti, *Gli estimi lucchesi*, cit., p. 209.

¹⁰⁹ Cfr. A.I. Pini, *La “burocrazia” comunale nella Toscana del Trecento*, in *La Toscana nel secolo XIV*, cit., pp. 215 sgg.

¹¹⁰ Chittolini, *Stati padani, “Stato del Rinascimento”*, cit., pp. 12 sgg. e 20 sgg.

¹¹¹ Cfr. *Signori e colleghi. Carteggio: responsive originali*, 8, *passim*.

¹¹² Ivi, *passim*.

Piero, e poi Lorenzo, ma anche Bernardo Rucellai o i Soderini – costruirono e alimentarono alla ricerca di un allargato consenso politico che non fosse più solo municipale, bensì regionale¹¹³.

Dunque, un'attività di mediazione dei conflitti interni, e di mediazione di istanze tra le comunità e la Dominante – quell'attività di mediazione che è stata messa in rilievo, per esempio, anche per i rettori veneziani¹¹⁴ – che finì addirittura con l'essere teorizzata. Nota è la vicenda dell'umanista Giannozzo Manetti, che, negli incarichi di rettore a Pescia, Pistoia e Scarperia (tra il 1440 e il 1452), fece del suo modo di amministrare la giustizia favorendo transazioni, composizioni e paci, addirittura una dimostrazione pratica di una teoria fondata su una nozione di giustizia intuitiva, sulla "logica naturale della *fides*", slegata dalle astruserie dottorali, e piuttosto rifacentesi ai passi scritturali¹¹⁵.

D'altra parte, come è stato messo in rilievo anche per il dominio sforzesco¹¹⁶, era proprio in quest'ambito che si misurava la capacità dell'ufficiale di guadagnare autorevolezza e reputazione, vale a dire quel concetto di onore "dai contorni molto incerti e dal contenuto piuttosto vario"¹¹⁷, che anche la casistica fiorentina dimostra fondato non tanto sulla capacità di amministrare la giustizia, quanto piuttosto di guadagnarsi il consenso dei maggiorenti locali e di interpretare le esigenze della comunità. La genericità delle mansioni poteva, in effetti, far assurgere l'ufficiale agli onori di una buona gestione politica, quant'anche scadere nell'impreparazione, nell'ignavia, nella corruzione¹¹⁸. Annotava Goro Dati nella sua illustrazione degli uffici dello Stato fiorentino come "interviene spesso che sono di quegli [rettori territoriali] a cui vien fatto d'acquistare in tutto o in parte" l'onore e l'utile, "e quando alcuna volta il contrario, cioè vergogna e

¹¹³ Sono aspetti, questi, sui quali si stanno attualmente conducendo numerose ricerche: cfr. W.J. Connell, *Clientelismo e Stato territoriale*, cit.; Id., *Changing patterns of Medicean patronage: the florentine dominion during the fifteenth century*, in *Lorenzo il Magnifico e il suo mondo*, a cura di G.C. Garfagnini, Firenze, 1994, pp. 87-107; Id., "I fautori delle parti". *Citizen interest and the treatment of a subject town, c. 1500*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Roma, 1994, pp. 118-147; e P. Salvadori, *Rapporti personali, rapporti di potere nella corrispondenza di Lorenzo dei Medici*, in *Lorenzo il Magnifico e il suo tempo*, cit., pp. 19-35. Fondamentale rimane l'indagine di R. Bizzocchi, *Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento*, Bologna, 1987; e considerazioni importanti sono anche in Chittolini, *Stati padani*, "Stato del Rinascimento", cit., pp. 15 sgg.

¹¹⁴ Cfr. G. Scarabello, *Nelle relazioni dei Rettori veneti in Terraferma. Aspetti di una loro attività di mediazione tra governanti delle città suddite e governo della Dominante*, in *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori*, a cura di A. Tagliaferri, Milano, 1981, pp. 485-491.

¹¹⁵ Come emerge dall'analisi di M. Montorzi, "Fides in rem publicam". *Ambiguità e tecniche del diritto comune*, Napoli, 1984, pp. 398 sgg.

¹¹⁶ Chittolini, *L'onore dell'ufficiale*, cit., pp. 46-53.

¹¹⁷ Ivi, p. 12.

¹¹⁸ Sulle quali, cfr. gli esempi in Zorzi, *Giusdicenti e operatori di giustizia*, cit., pp. 537-538; e *infra*, cap. 9 § 3.

danno”¹¹⁹, a seconda, appunto, delle capacità individuali, dell’esperienza pratica dei singoli e del modo di rapportarsi all’ufficio.

La tutela dell’ordinamento politico che in età comunale era stata elaborata in rapporto alla nozione di ordine pubblico acquisì dunque contenuti nuovi nella fase di affermazione degli Stati territoriali. L’assoggettamento di città e di centri urbani si fondò su politiche di coercizione che alla preminenza delle istanze di sicurezza militare e di ordine pubblico, fece corrispondere pratiche giudiziarie dai tratti politici prima che tecnico-giuridici. La preminenza della repressione sull’esercizio della giurisdizione sostanziava, d’altra parte, quella finalità strategica di conservazione del dominio politico che veniva perseguita anche attraverso una politica di pacificazione e di mediazione dei conflitti all’interno e tra le comunità territoriali.

¹¹⁹ Goro Dati, *L’Istoria di Firenze dal 1380 al 1405*, a cura di L. Pratesi, Norcia, 1904, p. 170.

L'organizzazione del contado e del distretto

1. *Le strutture territoriali nel secolo XIII*

La formazione del dominio territoriale fiorentino rappresenta, per continuità ed entità degli svolgimenti, un risultato storico eccezionale se confrontato con quelle che erano le condizioni di partenza. Esse non lasciavano infatti intuire quegli esiti che avrebbero garantito a Firenze, nel lungo periodo, il saldo dominio su uno dei superstiti Stati regionali italiani. Le radici di tale solidità risalgono alle scelte strategiche e al successo delle realizzazioni operate dai fiorentini nel corso del secolo XIII e nei primi decenni del successivo. Priva di sbocchi diretti al mare, lontana dall'asse viario più importante che univa Roma all'Italia padana e all'Europa dei grandi commerci – da quella via Francigena, vale a dire, che da Siena raggiungeva Lucca passando per la Valdelsa –, e sede di una diocesi territorialmente esigua, Firenze riuscì ciò nonostante a sviluppare una straordinaria capacità di espansione. Protagonista di una crescita demografica impetuosa, sostenuta dal continuo inurbamento dalla campagna, la società fiorentina si rese infatti interprete di uno sviluppo economico che ebbe pochi paragoni col resto dell'occidente europeo. L'intensità della lotta politica e la continua elaborazione di nuovi assetti istituzionali non pregiudicarono l'ordinamento comunale del regime; mentre la coesione civica, nutrita da un durevole e predominante sentimento guelfo, favorì il buon esito delle alleanze e delle scelte in politica estera e quei successi militari che garantirono a Firenze il consolidamento delle espansioni territoriali.

1.1. *L'impianto urbano*

1. Come in area padana, i centri urbani costituirono anche in Toscana i poli egemonici di organizzazione del territorio¹. La Toscana centrosettentrionale e, più in particolare, l'area subregionale del bacino dell'Arno e dei suoi affluenti, toccarono “con tutta probabilità” nel periodo a cavallo tra XIII e XIV secolo “un livello di urbanizzazione senza pari in Europa”². Gli studi hanno messo in

¹ Cfr. M. Ginatempo, *Introduzione*, in Ead. - L. Sandri, *L'Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI)*, Firenze, 1990, p. 29 sgg.

² Ginatempo, *Toscana e Italia centrale*, ivi, p. 108.

rilievo la trama urbana che fu caratteristica, pur con squilibri subregionali, della Toscana nel suo insieme: un vero tessuto connettivo di centri, a struttura demica piramidale con una base ampia (molto più ampia che nella Padania) di centri piccoli e medio piccoli³.

Si rammentino le stime degli abitanti dei centri principali dell'epoca⁴: Firenze con 100.000, Pisa e Siena con 40/50.000, appartenevano al novero delle dieci maggiori città italiane, seguite a distanza da Lucca con 25.000, Arezzo con 20.000 e Prato con 15.000. Tra 10 e 15.000 abitanti si situavano invece Pistoia, Volterra e Cortona, mentre San Gimignano e Massa stavano tra gli 8 e i 10.000. Intorno a 5.000 seguivano infine Montepulciano, Montalcino, Colle Valdelsa, San Miniato, Grosseto e Poggibonsi⁵. All'inizio del quarto decennio del secolo XIV, negli anni antecedenti la dura congiuntura del periodo di epidemie, ma già nel declino demografico avviato dalla carestia del 1328-1330, la regione contava in totale probabilmente 1.000/1.100.000 abitanti⁶. Firenze, da sola, ne ospitava un decimo e il doppio e più della popolazione di Pisa e Siena, e più di tre volte quella di Lucca: un predominio intrinseco che la poneva già allora, e ben prima di un'integrazione economica e di una ricomposizione politica, come l'"incontrastata metropoli regionale"⁷.

Le città più importanti sul piano economico e su quello degli sviluppi sociali e politici erano principalmente città nuove, che avevano svolto un ruolo secondario in età classica, come Firenze e Siena, o di fondazione medievale, come Prato e San Gimignano. Lucca e Pisa, che avevano avuto significativi trascorsi romani, apparivano invece nell'età di Dante già più intorpidite. Mentre i centri più importanti in età etrusca e successiva – Arezzo, Volterra, Cortona, Fiesole, Chiusi, Roselle e Sovana – svolgevano ormai un ruolo assai relativo nell'economia della regione. Forte era infine il declino delle aree meridionali: Maremma, Amiata e Valdichiana⁸. Un'urbanizzazione più dinamica rispetto all'impianto tardo-antico diede allora luogo – come altrove nell'Italia centrale (nelle Marche e nel Lazio

³ Volgendosi Pisa e Siena, le altre due grandi città toscane, verso territori meno popolati: cfr. *ibidem*; e Ginatempo, *L'Italia delle città tra crisi e trasformazione*, in Ead. - Sandri, *L'Italia delle città*, cit., p. 201.

⁴ Le stime più recenti e attendibili sono quelle rielaborate da G. Pinto, *La Toscana nel tardo Medioevo. Ambiente, economia rurale e società*, Firenze, 1982, pp. 75 sgg.; Ginatempo, *Toscana*, cit., pp. 106 sgg.; Ead., *L'Italia delle città*, cit., pp. 224-225; per Firenze, cfr. anche Ch.-M. De La Roncière, *Prix et salaires à Florence au XIVe siècle (1280-1380)*, Rome, 1982, pp. 626 sgg.

⁵ Una popolazione di 5.000 abitanti costituiva di fatto in Toscana una delle "soglie 'reali' dell'urbano", assumibili per individuare demicamente un centro urbano, come propone Ginatempo, *Introduzione*, cit., pp. 41 e 53 sgg.

⁶ Cfr. Pinto, *La Toscana*, cit., p. 78.

⁷ Ginatempo, *L'Italia delle città*, cit., pp. 197 sgg. e 200 sgg.

⁸ Su questi aspetti, cfr. G. Pinto, *L'economia della Toscana nella seconda metà del Duecento*, in Id., *Toscana medievale. Paesaggi e realtà sociali*, Firenze, 1993, pp. 7-8.

settentrionale soprattutto) e in Piemonte, tra XIII e XIV secolo⁹ – allo sviluppo di centri piuttosto vivaci che non godevano del titolo di *civitas* – nel senso giuridico e istituzionale di città “que habet episcopum”, per richiamare la nota espressione bartoliana¹⁰ – e che erano compresi in altre diocesi. Questi nuovi centri erano ormai più popolosi di quelli diocesani decaduti o comunque molto piccoli, di quelle “diocesi fossili”¹¹, vale a dire, come Fiesole, Chiusi, Luni, Sovana o Grosseto.

La sede vescovile era diventata solo un “titolo onorifico”, uno dei molti elementi che “concorrevano a ‘fare’ una città”¹². Da ciò il porsi del problema del rapporto tra diocesi e contado in termini meno lineari in Toscana rispetto ad altre esperienze come, per esempio, quella lombarda¹³, e, soprattutto, rispetto a quella pretesa “congruenza territoriale quasi generale e quasi perfetta, di diocesi e comitato” avanzata in tempi diversi dalla storiografia come caratteristica generalmente italiana¹⁴. Al contrario, si è qui in presenza di centri relativamente grandi e attivi ma senza vescovo, emergenti tra le maglie di un’urbanizzazione tradizionale. Centri che nello sviluppo demografico ed economico dei secoli XI-XIII raggiunsero una dimensione tale da porli come nuovi e autonomi “poli di aggregazione territoriale” e, al contempo, di scissione dai “territori d’origine (o “comitati”-diocesi)”¹⁵.

2. Queste “quasi-città”¹⁶, la cui struttura sociale ed economica ricalcava su scala diversa quella dei centri maggiori, furono dunque capaci di irradiare nell’area circostante funzioni di capoluogo e di modellare un proprio territorio. Prato, per esempio, possedeva un distretto sin dalla metà del secolo XIII¹⁷. Ricavato sia dalla diocesi di Pistoia sia da quella di Firenze, esso contava all’inizio del secolo XIV sette pievi e una quarantina di popoli, che coprivano un territorio

⁹ Ginatempo, *Introduzione*, cit., pp. 44 sgg.

¹⁰ Città, cioè, giuridicamente e culturalmente riconosciuta come sede vescovile: cfr., su questo punto, G. Chittolini, “Quasi-città”. *Borgbi e terre in area lombarda nel tardo Medioevo*, “Società e storia”, XIII (1990), p. 6.

¹¹ Per riprendere una felice espressione di Ginatempo, *Introduzione*, cit., p. 45.

¹² Ivi, p. 43.

¹³ Cfr. G. Chittolini, *Organizzazione territoriale e distretti urbani nell’Italia del tardo medioevo*, in *L’organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secc. XIII-XIV*, a cura di Id. - D. Willoweit, Bologna, 1994, pp. 13 sgg.

¹⁴ Per tutti, cfr. E. Sestan, *Presentazione* a J. Plesner, *L’emigrazione dalla campagna alla città libera di Firenze nel XIII secolo*, Monte Oriolo, 1979, pp. 16 sgg.

¹⁵ G. Cherubini, *Una “terra di città”: la Toscana nel basso Medioevo* [1977], in Id., *Scritti toscani. L’urbanesimo medievale e la mezzadria*, Firenze, 1991, p. 21 e sgg.

¹⁶ Per riprendere il termine-concetto, sviluppato da Chittolini, “Quasi-città”, cit., ma già avanzato da G. Volpe, *Il Medio Evo* [1926], Roma-Bari, 1990³, p. 247.

¹⁷ Cfr. I. Moretti, *L’ambiente e gli insediamenti*, in *Prato. Storia di una città*, Firenze, 1991, I/1, pp. 3-78: in particolare la pianta del distretto pratese alla fine del secolo XIII curata da C. Cerretelli, nell’*Appendice*, ivi, pp. 74-75.

di circa 131 kmq. i cui confini appaiono solo in parte naturali e geografici¹⁸. Forte era inoltre il fenomeno dell'inurbamento: il censimento annonario di Prato del 1339, per esempio, rivela che ai 10.500 abitanti della città corrispondevano solo 7.700 residenti nella campagna¹⁹; l'unico altro centro di una qualche consistenza era infatti Figline, una semplice terra murata.

Grandezza analoga raggiunse anche il distretto che San Gimignano ricavò dalla diocesi di Volterra: circa 139 kmq., con 44 ville²⁰. Più piccolo – circa 90 kmq.²¹ – appare quello di Colle, mentre quello di San Miniato era senz'altro il più ampio di tutti quelli di origine non cittadina – raggiungendo circa 150/160 kmq. –, tanto che all'atto della definitiva sottomissione a Firenze nel 1370 il territorio finì suddiviso in quattro podesterie dipendenti dal vicario insediato nel capoluogo²². Di minore estensione, ma non irrilevanti, dovevano essere inoltre i distretti di alcuni dei maggiori comuni rurali che gravitarono fin dal secolo XIII nel contado fiorentino: tra i 50 e i 70 kmq. quelli di Castelfiorentino, Empoli, Fucecchio e Poggibonsi, tra i 75 e i 90 kmq. quelli di Certaldo e Figline, circa 107 kmq. quello di San Casciano, e addirittura circa 146 kmq., anche se per lo più montuoso, quello appenninico di Borgo San Lorenzo²³.

L'estensione di questi distretti avrebbe conferito alla formazione dello Stato fiorentino quelle caratteristiche di aggregazione “a mosaico di contadi”

¹⁸ Cfr. Moretti, *L'ambiente*, cit., p. 5; e Cerretelli, *Appendice*, cit., pp. 64-66.

¹⁹ Cfr. E. Fiumi, *Demografia, movimento urbanistico e classi sociali in Prato dall'età comunale ai tempi moderni*, Firenze, 1968, pp. 72-75.

²⁰ Cfr. E. Fiumi, *La popolazione del territorio volterrano-sangimignanese ed il problema demografico dell'età comunale* [1962], in Id., *Volterra e San Gimignano nel medioevo*, a cura di G. Pinto, San Gimignano, 1983, pp. 130 sgg. e 145 sgg.

²¹ Come si desume da E. Repetti, *Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana*, Firenze, 1833, I, p. 756, commutando in metri quadri il valore espresso in “quadrati” (1 quadrato = 3406 mq).

²² La misurazione è resa incerta dall'imprecisione delle fonti utilizzabili: vale a dire il Repetti, *Dizionario*, cit., V, p. 97, incrociato con una valutazione dell'estensione del distretto quale risulta da *I Capitoli del comune di Firenze. Inventario e regesto*, a cura di C. Guasti, Firenze, 1866, I, pp. 229 sgg., 234 sgg. e 241 sgg. Implausibile appare l'estensione - 300 kmq. - proposta su basi del tutto congetturali da F. Salvestrini, *Un territorio tra Valdelsa e medio Valdarno: il dominio di San Miniato al Tedesco durante i secoli XIII-XV*, “Miscellanea storica della Valdelsa”, XCVII (1991), p. 141.

²³ Si tratta, in assenza di studi storico-geografici come quelli condotti per Prato e San Gimignano, di valutazioni del tutto indicative, fondate sul presupposto euristico di una lunga continuità dei confini delle circoscrizioni comunali, e riferite alla loro estensione alla data dei censimenti del 1833 e del 1971 - sulla base di un confronto, vale a dire, tra i dati forniti da Repetti, *Dizionario*, cit., *ad vocem*, e da *La Toscana e i suoi comuni*, a cura di G. Cherubini, Firenze, 1985², *ad vocem*. Questi gli esiti: Castelfiorentino tra i 49 e i 66 kmq., Empoli circa 62, Fucecchio tra i 61 e i 65, Poggibonsi tra i 67 e i 70 (E. Fiumi, *Fioritura e decadenza dell'economia fiorentina* [1957], Firenze, 1977, p. 99, non propende, però, oltre i 50 kmq.), Certaldo tra i 75 e i 94, Figline tra i 71 (senza Incisa) e i 95 (compresa Incisa), San Casciano circa 107, e Borgo San Lorenzo circa 146.

che, per quanto rimodellata tra XIV e XV secolo, recò pur sempre indelebile il segno della sua matrice urbana²⁴. Tale elemento implicò infatti una profonda ristrutturazione dei modi di organizzazione territoriale, per la necessità di inglobare circoscrizioni preesistenti e di separare, non solo nel caso delle città ma anche in quello di centri intermedi, il contado dal capoluogo d'origine. La formazione territoriale fiorentina diede vita in tal modo a un dominio tanto articolato quanto differenziato al suo interno, anche se pur sempre connotato da condizioni di alterità rispetto alla città e di minorità rispetto al centro dominante²⁵: uno Stato composito, al pari degli altri Stati italiani e delle monarchie nazionali coeve²⁶, la cui peculiarità consistette appunto nell'inequagliata trama urbana del suo territorio.

1.2. *Le signorie territoriali*

1. L'organizzazione territoriale in area fiorentina venne presto caratterizzandosi per la debole presenza della signoria rurale. È di dominio comune sottolineare la fiacchezza dei poteri signorili nella Toscana dei comuni e la loro precoce relegazione nelle aree marginali della distrettuazione civile ed ecclesiastica²⁷, in ciò differentemente, per esempio, dagli sviluppi padani dove i comuni cittadini subirono fin dentro al Trecento la loro concorrenza²⁸.

D'altra parte, in epoca post-carolingia nessuna famiglia di marchesi di Tuscia riuscì a dinastizzarsi – a differenza, per dire, delle vicende che in altre aree portarono alla titolarità di marchesato famiglie come gli Aleramici, gli Arduinici o gli Obertenghi²⁹ –, e nemmeno l'ordinamento pubblico riuscì mai a porsi quale vero elemento di organizzazione del territorio: in altri termini, “non si giunse

²⁴ Cfr. G. Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV* [1978], in Id., *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino, 1979, pp. 292 sgg. (citazione a p. 293).

²⁵ Chittolini, “*Quasi-città*”, cit., pp. 8-9.

²⁶ Sul carattere composito degli Stati del Rinascimento si torna nuovamente a porre l'attenzione: cfr. J.H. Elliott, *A Europe of composite monarchies*, “*Past and present*”, 137 (1992), pp. 48-71.

²⁷ Manca ancora, però, un contributo di sintesi sui rapporti tra signoria rurale e comuni in Toscana. Cfr. le pp. in G. Cherubini, *Una comunità dell'Appennino dal XIII al XV secolo. Montecoronaro dalla signoria dell'abbazia del Trivio al dominio di Firenze*, Firenze, 1972, pp. 7 sgg.; e G. Chittolini, *Signorie rurali e feudi alla fine del Medioevo*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, IV, *Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, Torino, 1981, pp. 655 sgg.

²⁸ Cfr. G.M. Varanini, *L'organizzazione del distretto cittadino nell'Italia padana dei secoli XIII-XIV (Marca Trevigiana, Lombardia, Emilia)*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania*, cit., pp. 133-233.

²⁹ Su questo processo cfr. la messa a punto di G. Sergi, *Lo sviluppo signorile e l'inquadramento feudale*, in *La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età contemporanea*, II: *Il Medioevo. 2. Popoli e strutture politiche*, Torino, 1986, pp. 270 sgg., con bibliografia.

mai in Toscana ad un 'Principato' dinastico-territoriale"³⁰. L'assenza di un forte e stabile inquadramento pubblico nella regione spiega anche, in parte, la debole sopravvivenza, salvo *enclaves* come San Miniato, di un apparato imperiale nell'età degli svevi³¹.

Per quanto debole, la presenza signorile mantenne una certa variegatazza di esperienze. Si tratta, in realtà, di una situazione ancora poco indagata per l'area fiorentina, ma tra le signorie laiche si può comunque operare una prima distinzione tra signorie territoriali e signorie di banno di estensione limitata e per lo più incastellate. Le stirpi maggiori si erano ridotte nel secolo XIII ai molti rami dei conti Guidi, ai conti Alberti, agli Ubaldini, agli Ubertini e ai Pazzi del Valdarno³². Se ancora a metà del secolo XII i loro possessi, e in particolare quelli dei Guidi, "teneano intorno a Firenze da sei miglia in là, quasi intorno intorno"³³, nel periodo successivo essi si ritrassero progressivamente – in parallelo con l'espansione territoriale della città – nelle zone marginali del contado, soprattutto nelle valli appenniniche tra Toscana e Romagna, dove le signorie trovarono un "terreno tipico di vita" e di esercizio dei propri diritti³⁴. La mancanza di strade e di centri di una certa importanza, la sopravvivenza di un'economia quasi esclusivamente pastorale e agraria, la larga presenza di proprietà d'uso comune, una ridotta privatizzazione della terra, e la mancanza in loco di un consistente

³⁰ M. Nobili, *Le famiglie marchionali nella Tuscia*, in *I ceti dirigenti in Toscana nell'età precomunale*, Pisa, 1981, p. 104. Cfr. anche - in attesa degli atti del secondo convegno su *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo: marchesi, conti e visconti nel Regno Italico (secc. IX-XII)* (Pisa, 1992), con molti contributi sulla Toscana - le relazioni di G. Tellenbach e H. Keller in *Lucca e la Tuscia nell'alto Medioevo*, Spoleto, 1973. Una ricostruzione, d'impianto giuridico-formale, dell'ordinamento pubblico è infine quella di F. Schneider, *L'ordinamento pubblico nella Toscana medievale* [1914], trad. italiana a cura di F. Barbolani di Montauto, Firenze, 1975.

³¹ Cfr. J. Ficker, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, Innsbruck, 1873, II, pp. 492 sgg.; e M. Ronzani, *Pisa e la Toscana*, in *Federico II e le città italiane*, a cura di P. Toubert - A. Paravicini Bagliani, Palermo, 1994, pp. 65-84.

³² Sui quali, cfr., rispettivamente, E. Sestan, *I conti Guidi e il Casentino* [1965], in Id., *Italia medievale*, Napoli, 1968, pp. 356-378; i vari saggi di G. Cherubini ora raccolti in Id., *Fra Tevere, Arno e Appennino. Valli, comunità, signori*, Firenze, 1992, pp. 107-139; R. Davidsohn, *Storia di Firenze* [1896-1927], 8 voll., Firenze, 1973, I, pp. 843 sgg.; L. Magna, *Gli Ubaldini del Mugello. Una signoria feudale nel contado fiorentino (secc. XII-XIV)*, in *I ceti dirigenti dell'età comunale nei secoli XII e XIII*, Pisa, 1982, pp. 13-65; Fiumi, *Fioritura*, cit., pp. 26 sgg. e 34 sgg.

³³ Marchionne di Coppo Stefani, *Cronaca fiorentina*, a cura di N. Rodolico, RR.II. SS., XXX/I, Bologna, 1955², r. XLIII, pp. 23-24.

³⁴ Cfr. G. Cherubini, *Qualche considerazione sulle campagne dell'Italia centro-settentrionale tra l'XI e il XV secolo* [1967], in Id., *Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso Medioevo*, Firenze, 1974, pp. 100 sgg. (ivi per la citazione); M. Luzzati, *Firenze e la Toscana nel Medioevo. Seicento anni per la costruzione di uno Stato*, Torino, 1986, pp. 113 sgg.; e, per i secoli XIV e XV, F. Barbolani Di Montauto, *Sopravvivenza di signorie feudali: le accomandigie al comune di Firenze*, in *I ceti dirigenti nella Toscana tardo comunale*, Monte Oriolo, 1983, pp. 47 sgg.

ceto imprenditoriale, impedendo trasformazioni sociali radicali, offrirono infatti l'ambiente più adattato a una tenace resistenza all'espansione dei comuni della pianura³⁵.

Nelle aree di montagna dell'appennino toscano prese forma una struttura signorile imperniata su una pluralità di castelli in zone talora di rilevante importanza strategica, che collegandosi a nord con analoghe esperienze nell'appennino ligure-piacentino e modenese, o addirittura alpine³⁶, diede continuità a quel lungo asse appenninico che correndo fin dentro la Romagna, le Marche e l'Umbria costituiva quella vasta fascia signorile che caratterizzò pressoché stabilmente nei secoli del tardo medioevo la geografia politica dell'Italia centro-settentrionale³⁷. La coesistenza e l'interferenza con le sfere d'azione delle città maggiori furono intense anche nel caso delle stirpi toscane, che talora vi traboccarono a turbare la vita politica interna e che comunque mantennero vive azioni di disturbo e di ricetto di briganti e malfattori contro le attività commerciali cittadine³⁸. Ancora nel 1312, per esempio, all'avvento di Enrico VII, le casate dei Pazzi, degli Ubertini, e dei Guidi del ramo ghibellino si ribellarono a Firenze schierandosi con l'imperatore, mentre gli Ubaldini fecero insorgere tutto il Mugello³⁹.

Accanto alle stirpi maggiori si ha notizia di signorie minori e di breve durata, "signori di castello" documentati solo per qualche generazione: la casata detta dei "nipoti di Ranieri", per esempio, e altre ancora nell'area dell'odierna Pontassieve⁴⁰, che si resero protagoniste di una vorticoso circolazione patrimoniale di beni fondiari e di connessi diritti e della loro frammentazione in quote parziarie, nelle quali il comune di Firenze seppe intervenire con un'attenta politica di acquisizioni⁴¹. Altre famiglie seppero invece mantenere quote in certi casi cospicue di patrimonio fondiario, come dimostra l'ampio elenco contenuto in un estimo "nobilium comitatus" redatto nel 1361: dai più facoltosi Ricasoli e Squarcialupi – allibrati per 235 e 87 fiorini, rispettivamente – alle più modeste stirpi da Volognano, da Quarantola, e da Carcheri, gravati per un solo fiorino⁴².

³⁵ Su questi aspetti, cfr. Cherubini, *Qualche considerazione*, cit., pp. 99 sgg.; e Id., *Fra Tevere*, cit.

³⁶ Cfr. Cherubini, *Qualche considerazione*, cit., pp. 101 sgg. e 107-108.

³⁷ Sulla quale, cfr. Chittolini, *Signorie rurali*, cit., pp. 631 sgg. e 657 sgg.; e G. Tabacco, *Regimi politici e dinamiche sociali*, in *Le Italie del tardo Medioevo*, a cura di S. Gensini, Pisa, 1990, pp. 35-36.

³⁸ Su questi aspetti, cfr. Cherubini, *Una comunità*, cit., pp. 10 sgg.; e Fiumi, *Fioritura*, cit., pp. 50-51.

³⁹ Cfr. Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., IV, pp. 670-671.

⁴⁰ Sulle quali, cfr. A. Boglione, *L'organizzazione feudale e l'incastellamento*, in *Le antiche leghe di Diacceto, Monteloro e Rignano. Un territorio dall'antichità al medioevo*, a cura di I. Moretti, Pontassieve, 1988, pp. 173 sgg.

⁴¹ Su questo processo, non peculiare, per altro, di Firenze, cfr. Chittolini, *Signorie rurali*, cit., p. 602.

⁴² Pubblicato in estratto da Fiumi, *Fioritura*, cit., pp. 43-49.

Soprattutto, il documento mostra il grado di interrelazione che le casate signorili intrattennero con Firenze: un plesso di rapporti di natura fiscale e anche immobiliare, e, in molti casi, di integrazione matrimoniale e politica⁴³. Innumerevoli sono gli esempi di inurbamento di schiatte signorili rurali sin dai primordi del comune. Del ceto dirigente consolare, per esempio, entrarono a far parte gli Uberti, i Giandonati, le consorterie dei della Tosa, dei Visdomini e dei Boundelmonti, vassalle del vescovo, o gli Scolari, tutte stirpi di origine signorile⁴⁴. Dei cattani da Quona è stato, per esempio, studiato il precoce inserimento nel mondo cittadino avviato sin dall'ultimo quarto del secolo XI, e svolto poi in una partecipazione attiva alla politica cittadina, con l'assunzione di uffici e cariche politiche, e con la divisione dei membri della casata, nell'inasprirsi della lotta politica, in contrapposti schieramenti: così i da Castiglionchio, guelfi, raggiunsero la presenza nel priorato, mentre i ghibellini da Volognano furono colpiti dalle misure antimagnatizie e fecero perdere presto le proprie tracce⁴⁵. Di altre stirpi ancora, come i vari rami dei Guidi, che pure ebbero rapporti intensi con il comune di Firenze e si mischiarono nelle lotte delle opposte coordinazioni politiche, è stata al contrario messa in rilievo la loro incompatibile "selvatichezza" di signori di castelli e "di monti selvosi", con il mondo cittadino⁴⁶. Ma si tratta solo di alcuni esempi tra i molti che attendono di essere indagati.

2. I maggiori detentori di possessi e di diritti signorili in area fiorentina furono comunque gli enti ecclesiastici: i vescovi di Firenze e di Fiesole, il capitolo della cattedrale, e alcuni enti monastici.

Mentre il patrimonio del presule di Fiesole si concentrò in poche isole fondiarie nelle limitrofe colline preappenniniche⁴⁷, le vicende delle signorie del vescovo e del capitolo di Firenze seguirono sviluppi incrociati: alla crisi di quest'ultimo corrispose infatti la crescita della mensa vescovile. Le maggiori fortune del capitolo della cattedrale coincisero con la fase della lotta delle investiture, quando ebbe riconosciuti e difesi i diritti dal papato riformatore nei confronti

⁴³ Sul quale, cfr. Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., V, pp. 338 sgg.; Fiumi, *Fioritura*, cit., pp. 41 sgg.; e, per i Guidi, Sestan, *I conti Guidi*, cit.

⁴⁴ Su queste famiglie, cfr. le notizie in Fiumi, *Fioritura*, cit., pp. 25, 32 e 36; G.W. Dameron, *Episcopal Power and Florentine Society. 1000-1320*, Cambridge (Mass.), 1991, pp. 64 sgg., 69 e *passim*; Plesner, *L'emigrazione*, cit., pp. 161 sgg.; oltre a Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., *ad indicem*.

⁴⁵ Sulla casata dei da Quona e sui suoi rami, cfr. Boglione, *L'organizzazione feudale*, cit., pp. 176 sgg.; e Fiumi, *Fioritura*, cit., pp. 35 e 56.

⁴⁶ Cfr. Sestan, *I conti Guidi*, cit., pp. 364 sgg.; e G. Cherubini, *Il Casentino ai tempi della battaglia di Campaldino*, in Id., *Fra Tevere*, cit., pp. 25 sgg.

⁴⁷ Sulle proprietà fondiarie del vescovo fiesolano manca ancora uno studio adeguato; cfr. le poche notizie in Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., V, pp. 351-354; Boglione, *L'organizzazione feudale*, cit., pp. 169-170; e Dameron, *Episcopal Power*, cit., p. 93.

dei canonici di S. Lorenzo e del vescovo⁴⁸, per poi ripiegare su una gestione prevalentemente fondiaria di possedimenti che a cavallo tra XII e XIII secolo erano ormai concentrati nella piana del Valdarno tra Sesto e Campi⁴⁹.

Il vescovado fiorentino fu invece, come ovvio, il maggiore proprietario fondiario della diocesi, che la fortunata conservazione di un inventario dei diritti e dei possedimenti della “mensa episcopalis” redatto nel 1323 – meglio noto come *Bullettone*⁵⁰ – consente di ricostruire con buona approssimazione. Se fino al pieno secolo XII i possedimenti disseminati diedero luogo a signorie fondiarie centrate sui castelli e sulle *curtes*⁵¹, nei decenni a cavallo tra quel secolo e il Duecento i prelati riuscirono a creare una rete di signorie a carattere territoriale nelle principali valli della diocesi: il Valdarno inferiore, il Mugello centrale, la Valdelsa centrale, l'alta Valdipesa e la bassa Valdisieve⁵². I possedimenti episcopali garantivano una serie di prestazioni per lo più convertite in canoni in grano, stimati in circa 4800 staia annue intorno al 1290⁵³. In essi il vescovo esercitava anche ampi diritti fiscali e giuridizionali sui “fideles” e talora su un ceto di possessori a sua volta detentore di diritti di natura signorile⁵⁴.

Dai decenni centrali del Duecento, i condizionamenti sempre maggiori da parte delle autorità comunali favorirono una delega sostanziale dei diritti di signoria del vescovo alle magistrature cittadine, soprattutto in campo giudiziario (quasi totalmente al civile, del tutto al penale)⁵⁵. Solo la nomina degli uffici amministrativi e la riscossione di alcune imposte minori rimasero di appannaggio vescovile, in un quadro complessivo di ripiegamento dei caratteri territoriali della sua signoria a una natura nuovamente a prevalente carattere fondiario⁵⁶.

Sviluppi analoghi, forse in ritardo solo di qualche tempo, subirono anche le

⁴⁸ Cfr. E. Rotelli, *La proprietà del Capitolo della Cattedrale fiorentina dalle origini agli inizi del XIV sec.*, in *La Chiesa in campagna. Saggi di storia dei patrimoni ecclesiastici nella Toscana settentrionale. Sec. XIII-XV*, a cura di D. Maselli, Pistoia, 1988, pp. 16 sgg.

⁴⁹ Cfr. Dameron, *Episcopal Power*, cit., p. 93; e Rotelli, *La proprietà*, cit., pp. 20 sgg.

⁵⁰ Una descrizione dei caratteri del documento e delle sue versioni, sono in G. Dameron, *Manuscript and published versions of the 1323 florentine episcopal register (the “Bullettone”)*, “*Manuscripta*”, 33 (1989), pp. 40-46; e Id., *Episcopal Power*, cit., pp. 16-21.

⁵¹ Cfr. *ivi*, pp. 77-92.

⁵² *Ivi*, pp. 93-118.

⁵³ Cfr. E. Conti, *Le proprietà fondiarie del vescovado di Firenze nel Duecento*, in R. Nelli, *Signoria ecclesiastica e proprietà cittadina. Monte di Croce tra XIII e XIV secolo*, Pontassieve, 1985, pp. XXVIII-XL, che offre anche confronti valutativi.

⁵⁴ Su questi aspetti, cfr. Dameron, *Episcopal Power*, cit., pp. 130-136; R. Nelli, *Feudalità ecclesiastica e territorio. La proprietà del vescovo di Firenze*, in *Le antiche leghe*, cit., pp. 243-245; e anche Id., *Signoria ecclesiastica*, cit., pp. 22 sgg.

⁵⁵ Cfr. gli esempi in Nelli, *Feudalità ecclesiastica*, cit., p. 247; e Id., *Signoria ecclesiastica*, cit., p. 24.

⁵⁶ Sul quale, cfr. Dameron, *Episcopal Power*, cit., pp. 159-185.

signorie del vescovo di Fiesole e quelle degli enti abbaziali. Il primo, per esempio, deteneva ancora nella prima metà del Duecento pieni poteri normativi, giudiziari e fiscali su curie come quella di Turicchi in Valdisieve, mentre l'abbazia di S. Fedele a Strumi vantò possessi fondiari e diritti signorili in vari luoghi orientali di quella stessa valle fino alla loro cessione nel 1283 al magnate fiorentino Bindo dei Cerchi⁵⁷. I vasti possessi signorili dell'abbazia di S. Maria a Vallombrosa, donati e certificati sin dall'età matildica, subirono a loro volta nel corso del secolo XIII un'erosione dei diritti per opera del comune: se in alcuni di essi i visconti episcopali continuarono a imporre *banna* ai propri "fideles"⁵⁸, negli ultimi decenni del secolo il comune fiorentino si riservò su alcuni castelli come Magnale e Ristonchi l'esercizio della "iusticiam sanguinis" e i diritti di cavallata e fiscali; ai Vallombrosani rimasero le cause civili e la facoltà di nomina degli ufficiali locali⁵⁹.

1.3 I comuni rurali

Anche in area fiorentina i comuni rurali sorsero, secondo le tipologie consuete, in stretta connessione con gli sviluppi, sostanzialmente di indebolimento, della signoria territoriale e con la presenza di castelli. Censimenti recenti hanno rilevato la presenza di almeno 235 castelli – più di quaranta dei quali in possesso del vescovo di Firenze – menzionati dalle fonti tra XII e XIII secolo⁶⁰. Da molti di essi si svilupparono borghi popolosi. Lo sviluppo demografico, la vivacità economica e l'articolazione sociale di molti di questi insediamenti favorirono infatti anche in Toscana una vita politica che si rese progressivamente autonoma dall'ordinamento signorile e che diede vita a nuove forme di organizzazione del territorio⁶¹.

Le prime notizie di comuni rurali nel contado risalgono all'ultimo quarto del secolo XII: quelle relative alle comunità sorte presso i castelli di Leccio sopra Reggello (dal 1172), Passignano in Valdipesa (1173), Brolio in Chianti (1176), Pogna in Valdelsa (1182), e via via altre⁶²; esse aumentano mano a mano che ci si inoltra nel secolo XIII. Un censimento completo dei comuni rurali è però diffi-

⁵⁷ Cfr., rispettivamente, Nelli, *Feudalità ecclesiastica*, cit., pp. 248-249; e Boglione, *L'organizzazione feudale*, cit., p. 171.

⁵⁸ Boglione, *L'organizzazione feudale*, cit., pp. 171-172.

⁵⁹ Cfr. *Le consulte della repubblica fiorentina dall'anno MCCLXXX al MCCXCVIII*, a cura di A. Gherardi, Firenze, 1896-1898, I, p. 29, anno 1280. Vicende simili seguì anche l'abbazia di Santa Maria in Trivio nella stessa area appenninica: cfr. Cherubini, *Una comunità*, cit., pp. 151 sgg.

⁶⁰ Cfr. R. Francovich, *I castelli del contado fiorentino nei secoli XII e XIII*, Firenze, 1976; e Dameron, *Episcopal Power*, cit., pp. 208-210.

⁶¹ Cfr. Fiumi, *Fioritura*, cit., pp. 91 sgg. Sui comuni rurali nel contado fiorentino, cfr. anche Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., V, pp. 349 sgg. e 357 sgg.

⁶² Come Mangona in Valdibisenzio (1184), Cintoia e Celle in Valdema (1192), Castellina in Chianti (1193), Montaio nel Valdarno superiore (fine XII sec.), etc.: un elenco è in Boglione, *L'organizzazione feudale*, cit., p. 162.

cile da redigere per la svalutazione operata da parte fiorentina, soprattutto negli atti ufficiali, nei confronti di una terminologia che potesse esprimere un sistema di autonomie periferiche. Dal comune dominante non poteva certo venire un riconoscimento di poteri che ancora maculavano il territorio comitale sul quale esso ambiva a estendere il proprio dominio. Così, ancora nel 1260, nel dettagliato quadro dell'articolazione fiscale e militare del territorio soggetto a Firenze offerto dal *Libro di Montaperti*, gli enti di riferimento per la ripartizione degli oneri erano ancora individuati in quelli ecclesiastici dei pivieri e dei popoli, con rare menzioni dei comuni rurali esistenti⁶³.

Il problema dell'origine dei comuni rurali ha rappresentato una delle questioni storiografiche più dibattute⁶⁴. Basti qui osservare come in quest'area i comuni maggiori si costituirono entro i primi decenni del secolo XIII emancipandosi per lo più dalla dipendenza al vescovo di Firenze e proprio là dove esso aveva impiantato una struttura amministrativa – le podesterie vescovili – sulla quale si conformarono le nuove “universitates” nel definirsi in comune autonomo con propri ufficiali⁶⁵: Castelfiorentino, per esempio, nel 1195, Certaldo e Figline prima del 1197, Poggibonsi prima del 1203, Borgo San Lorenzo nel 1226, San Casciano nel 1241⁶⁶. Una vera e propria fioritura si ebbe anche in corrispondenza con la morte del vescovo Giovanni da Velletri nel 1230, con la guerra tra Firenze e Siena (1227-1235) e con la nomina di podestà ghibellini negli anni trenta del Duecento⁶⁷. Altri ancora sorsero come luoghi di mercato, come, per esempio, Signa, Montevarchi, Dicomano, e San Pietro in Mercato⁶⁸.

Rispetto alle semplici “universitates hominum” dei distretti plebani o parrocchiali – rappresentate da uno o due “rectores”, coadiuvati da qualche “mas-

⁶³ Probabilmente solo di quelli che si erano già sottomessi formalmente a Firenze. Cfr. *Il Libro di Montaperti (anno MCCLX)*, a cura di C. Paoli, Firenze, 1889, pp. 178 sgg.

⁶⁴ Cfr. le sintesi in G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano* [1974], Torino, 1979, pp. 250-257; A.I. Pini, *Dal comune città-stato al comune ente amministrativo* [1981], in Id., *Città, comuni e corporazioni nel Medioevo italiano*, Bologna, 1986, pp. 186-189; e C. Violante, *La signoria 'territoriale' come quadro delle strutture organizzative del contado nella Lombardia del secolo XII*, in *Histoire comparée de l'administration (IVe-XVIIIe siècles)*, par W. Paravicini e K.F. Werner, München, 1980, pp. 341 sgg.

⁶⁵ Su questo conflitto, cfr. Dameron, *Episcopal Power*, cit., pp. 93-118.

⁶⁶ Notizie su questi primi comuni in Repetti, *Dizionario*, cit., V, p. 481; *Documenti dell'antica costituzione del Comune di Firenze*, a cura di P. Santini, Firenze, 1895, pp. 41 sgg.; Magna, *Gli Ubaldini*, cit., pp. 36 sgg.; e Dameron, *Episcopal Power*, cit., pp. 99-100, 108-110, e 110 sgg.

⁶⁷ Cfr. Dameron, *Episcopal Power*, cit., pp. 138-139.

⁶⁸ Cfr. Fiumi, *Fioritura*, cit., pp. 91-92.

sarius” o “camparius”⁶⁹–, i comuni rurali svilupparono un’articolazione istituzionale più corposa. Quasi tutti apparvero dotati per lo meno di uno o più consoli, di un consiglio e di un banditore, con compiti di gestione dei beni comuni (pascoli e boschi) e di ripartizione dei gravami fiscali e delle opere di pubblica utilità (manutenzione delle strade, dei ponti e della chiesa) e, nei comuni castrensi, delle mura e dei servizi di guardia⁷⁰.

I centri più grandi si diedero una forma di governo anche più articolata, con una pluralità di consigli, di camarlenghi e di giudici⁷¹, ricalcando l’impianto dei comuni cittadini. Quello di Castelfiorentino, per esempio, appare già nel 1219 con un consiglio maggiore e uno speciale, sul modello fiorentino⁷². Non infrequente fu anche la redazione di testi statutari, in genere a suggello di patti che definivano l’equilibrio dei poteri tra le forze interne alle comunità: il primo è documentato a Borgo San Lorenzo nel 1227, seguito da quelli di Castelfiorentino nel 1231, Capalle nel 1232, San Casciano in Valdipesa nel 1241, e Valcava nel 1243⁷³.

In molti di questi centri la struttura economica non dipendeva esclusivamente dall’agricoltura, ma vi figuravano anche ceti dediti ad attività artigiane e professionali diverse⁷⁴. La vitalità imprenditoriale era tale che borghi come Empoli, Signa o Castelfiorentino esportavano propri uomini d’affari anche in lontane piazze mercantili come, per esempio, quelle siciliane⁷⁵. I comuni maggiori raggiunsero in effetti in più di un caso una dimensione sostanzialmente urbana, anche solo da un punto di vista demico: Poggibonsi, per esempio, toccò quasi 6.000 abitanti negli anni venti del Duecento⁷⁶. Alcuni centri costituirono anche, come si è visto, distretti territoriali di una certa entità, contribuendo a conferire all’area fiorentina quella varietà e quel policentrismo politico, demografico ed economico destinato a caratterizzarne a lungo le vicende.

⁶⁹ Cfr. Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., V, pp. 355-357; per un’epoca posteriore, ormai, e di consolidamento, cfr. anche *Statuti della repubblica fiorentina. Statuto del podestà dell’anno 1325*, a cura di R. Caggese, Firenze, 1921, I, r. XXII, pp. 64-66.

⁷⁰ Cfr. Boglione, *L’organizzazione feudale*, cit., pp. 161 sgg.; e, più in generale, R. Caggese, *Classi e comuni rurali nel Medio evo italiano. Saggio di storia economica e giuridica*, Firenze, 1907-1909, II, pp. 174 sgg. e 315 sgg.

⁷¹ Su questi centri maggiori, cfr. anche Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., V, pp. 360-363.

⁷² Cfr. Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., V, p. 354.

⁷³ Cfr. ivi, V, pp. 353-354; e Dameron, *Episcopal Power*, cit., p. 140. Non si sono però conservati esemplari duecenteschi, quanto meno stando alle notizie in *Gli Archivi storici dei comuni della Toscana*, a cura di G. Prunai, Roma, 1963, pp. 93-147, per la provincia di Firenze.

⁷⁴ Notai, fabbri, legnaioli, calzolari, etc.: cfr. Pinto, *L’economia*, cit., pp. 18 sgg.

⁷⁵ Cfr. G. Petralia, *Sui Toscani in Sicilia tra Due e Trecento: la penetrazione sociale e il radicamento dei ceti urbani*, in *Commercio, finanza, funzione pubblica. Stranieri in Sicilia e in Sardegna nei secoli XIII-XV*, a cura di M. Tangheroni, Napoli, 1989, p. 209.

⁷⁶ Fiumi, *Fioritura*, cit., p. 99.

2. La formazione del contado

2.1. Caratteri generali

1. Tra gli elementi che sostanziarono l'affermazione egemonica di Firenze in ambito regionale nell'arco di tempo tra il XII e il XIV secolo, spicca anzitutto la supremazia demografica. Di essa si sono già ricordati i numeri che ponevano Firenze all'apice di una struttura demica piramidale regionale a base ampia dalla quale convergevano flussi di indirizzo sostanzialmente monocentrico. Basti aggiungere che la crescita di popolazione fu continua quanto meno fino al terzo decennio del Trecento⁷⁷, e che la città finì con l'esercitare un'attrazione centripeta di fatto, favorendo l'inurbamento spontaneo dei singoli. Un inurbamento non limitato all'immigrazione di manodopera più o meno specializzata, ma costituito anche da ceti agiati di proprietari rurali, di notai e di mercanti⁷⁸.

Uno dei canali di diffusione della proprietà fondiaria fiorentina nel contado fu infatti rappresentato dall'inurbarsi, sin dai tempi più remoti, di possidenti rurali⁷⁹. Così, per esempio, i Caponsacchi – famiglia che entrò a far parte dell'aristocrazia consolare – erano in origine piccoli proprietari terrieri della zona fiesolana che consolidarono il patrimonio con ulteriori acquisti di terre a Rovezzano e a Varlungo⁸⁰. Allo stesso modo, gente nuova come i Franzesi Della Foresta provenienti da Figline – ricordati come “masnaderii” in un documento del 1198 ed emigrati a Firenze nel secolo successivo, ove assunsero presto la cittadinanza – conservarono e ampliarono i propri possedimenti fondiari ben al di là della propria zona d'origine e nelle diverse forme giuridiche del feudo o della piena proprietà⁸¹.

Lo sviluppo della proprietà fondiaria fiorentina nel contado si intensificò nel corso del Duecento: un elenco superstite delle proprietà immobiliari delle famiglie guelfe danneggiate dal regime ghibellino ne dimostra, per esempio, il grado di diffusione raggiunto già negli anni sessanta⁸²; negli immediati dintorni di Firenze molte famiglie eressero in quel periodo anche delle case signorili⁸³.

⁷⁷ Cfr. De La Roncière, *Prix et salaires*, cit., pp. 635 sgg.

⁷⁸ Come nella nota analisi di Plesner, *L'emigrazione*, cit., sulla quale, cfr. anche la *Presentazione* di Sestan, cit.

⁷⁹ Su questo aspetto, cfr. anche Fiumi, *Fioritura*, cit., pp. 119 sgg.; e E. Conti, *La formazione della struttura agraria moderna nel contado fiorentino*, Roma, 1965, III/2, i §§ 6 di ciascuna delle zone campione (con dati riferiti al catasto del 1427) della sezione I.

⁸⁰ Fiumi, *Fioritura*, cit., pp. 32-33.

⁸¹ Cfr. P. Pirillo, *Famiglia e mobilità sociale nella Toscana medievale. I Franzesi Della Foresta da Figline Valdarno (secoli XII-XV)*, Firenze, 1992, pp. 59 sgg. e 88 sgg.

⁸² Cfr. *Liber Extimationum (an. MCCLXIX)*, a cura di O. Brattö, Göteborg, 1956; e l'analisi fattane da Fiumi, *Fioritura*, cit., pp. 121-125.

⁸³ Ove, scriveva Giovanni Villani, “si stimava che intorno alla città VI miglia avea più d'abituri ricchi e nobili che recandoli insieme due Firenze non avrebbono tante”:

L'allargamento progressivo della proprietà cittadina a danno, anzitutto, dei piccoli proprietari coltivatori determinò quelle trasformazioni dell'assetto fondiario e dei rapporti di produzione che con la diffusione, dalla metà del Duecento, dell'appoderamento e dei contratti di colonia parziaria e soprattutto di mezzadria, contribuirono alla diversificazione delle colture, alla razionalizzazione della produzione e alla diffusione della proprietà piena e assoluta⁸⁴.

2. Nel corso del Duecento Firenze impose soprattutto la propria egemonia economica. Tra la fine del XII e la metà del secolo XIII si avviò l'orientamento dell'economia del contado verso il mercato urbano⁸⁵; entro la metà del secolo i banchieri fiorentini assunsero posizioni di assoluto rilievo finendo presto col superare nelle operazioni di credito alla Santa Sede le concorrenti compagnie senesi; i mercanti si assicuraronò il controllo di buona parte dei traffici transalpini e transappenninici e, nel secondo Duecento, acquisirono un ruolo almeno pari a quello dei pisani nei porti mediterranei; la manifattura della Lana divenne la più grande d'Italia. La posizione di potenza economica internazionale fu clamorosamente sottolineata con la coniazione nel 1252 del fiorino d'oro, "in pratica la prima moneta aurea dell'Occidente medievale"⁸⁶.

Entro la fine del secolo il predominio fiorentino sulle altre città toscane si fece schiacciante in ogni settore. Nello stesso tempo, il declino di Pisa, dopo la sconfitta della Meloria e la perdita della Sardegna, si avviò, al contrario, irreversibilmente; Siena, forte nelle attività bancarie, non seppe invece eguagliare Firenze nella mercatura e nella manifattura tessile; mentre le altre città, pur dando vita a una vivace e solida molteplicità di poli economici – che corrispondeva al forte sviluppo dell'impianto urbano della regione –, non insidiarono mai la *leadership* fiorentina⁸⁷. La grande fioritura economica della città del Giglio, per quanto saldamente ancorata al contemporaneo sviluppo delle attività manifatturiere in città e della ristrutturazione fondiaria in contado⁸⁸, fu soprattutto l'esito di una

Giovanni Villani, *Nuova cronica*, a cura di G. Porta, Parma, 1990-1991, XII, XCIV, vol. III, pp. 201-202; cfr. anche R. Stopani, *Medievali "case da signore" nella campagna fiorentina*, Firenze, 1977. Un elenco dei cittadini fiorentini residenti in contado, che risulta da un estimo degli anni sessanta del Trecento, è fornito da Fiumi, *Fioritura*, cit., pp. 127-131.

⁸⁴ Per un quadro generale, cfr. G. Pinto, *Ordinamento delle colture e proprietà fondiaria cittadina* [1979], in Id., *La Toscana*, cit., pp. 157 sgg.; e G. Cherubini, *La mezzadria toscana delle origini* [1979] e altri saggi su *Le campagne e la mezzadria* ora raccolti in Id., *Scritti toscani*, cit., pp. 169-251.

⁸⁵ Cfr. Dameron, *Episcopal Power*, cit., pp. 69 sgg. e 194-195.

⁸⁶ Pinto, *L'economia*, cit., p. 14 e sgg.

⁸⁷ Ivi, pp. 18 sgg. Cfr. anche F. Melis, *L'economia delle città minori della Toscana* [1975], in Id., *Industria e commercio nella Toscana medievale*, a cura di B. Dini, Firenze, 1989, pp. 83-107.

⁸⁸ Che P. Malanima, *La formazione di una regione economica: la Toscana nei secoli XIII-XV*, "Società e storia", VI (1983), pp. 248-249, pone a elementi distintivi e vincenti

capacità di pensare in grande, di elaborare un modello culturale ove mercatura e mondo degli affari costituivano un referente privilegiato, e di rendere continuo il ruolo europeo delle proprie élites economiche⁸⁹.

Un ruolo di sostegno a questi sviluppi sovralocali fu crescentemente conferito alla politica territoriale. E se è vero che per il secolo XIII “non si può parlare in alcun modo di economia regionale [...] nè di complementarità delle varie economie”, stante la competitività di centri economici ancora animati da forte municipalismo⁹⁰, che solo l’espansione politica tra XIV e XV secolo avrebbe consentito di superare, è indubbio che nel Duecento Firenze giunse a esercitare sulla propria area di riferimento territoriale una sempre più solida egemonia attraverso l’organizzazione dei mercati, la politica annonaria e la ristrutturazione della viabilità.

3. Una rete di mercati fu stesa nel corso del secolo a sostenere l’orientamento dei traffici di materie prime e soprattutto di derrate agricole. Un documento consiliare del 1282 indica in quelli di Empoli, Poggibonsi, Figline e Marciaccia i mercati del contado che il ceto dirigente fiorentino riteneva ormai strategici, per il loro orientamento geografico, tanto da inviarsi stabilmente degli ufficiali del comune⁹¹. Ma innumerevoli erano i mercatali sorti tra XII e XIII secolo: Montevarchi, Signa, Barbischio, Campoli, San Pietro in Mercato, per esempio, e anche Montelupo, Borgo San Lorenzo, San Giovanni, e Scarperia, per rammentare solo alcuni tra i più noti⁹². Altri ancora furono creati alla fine del Duecento in zone di confine per attrarvi la produzione eccedente delle zone vicine: nel 1287, per esempio, fu creato quello di Monteluco Berardenga nel Chianti, aperto al contado senese; e poi Gaiole e Loro a quello aretino, e altri ancora⁹³.

È nota infatti la perdurante preoccupazione dei fiorentini per l’insufficienza della produzione agraria di una campagna “povera di terreno”⁹⁴, le cui caratteristiche pedologiche – 5% solo di pianura, 68% collinare e 27% di zone montuose – non favorivano certo le colture cerealicole⁹⁵. Un ufficiale annonario,

dell’economia fiorentina rispetto alle città vicine; come nota Pinto, *L’economia*, cit., pp. 17-18, si tratta però di una spiegazione riduttiva.

⁸⁹ Come sottolineato invece ivi, p. 18

⁹⁰ Cfr. ancora ivi, pp. 21 sgg. (citazione a p. 22).

⁹¹ Cfr. *Le consulte*, cit., I, p. 66.

⁹² Cfr. Fiumi, *Fioritura*, cit., pp. 91-92; e G. Pinto, *Firenze e la carestia del 1346-1347* [1972], in Id., *La Toscana*, cit., p. 349.

⁹³ Cfr. G. Pinto, *Il libro del Biadaiole. Carestie e annona a Firenze dalla metà del ‘200 al 1348*, Firenze, 1978, p. 300.

⁹⁴ Dino Compagni, *La cronica delle cose occorrenti ne’ tempi suoi*, a cura di I. Del Lungo, *RR.II.SS.*, IX/2, Città di Castello, 1913-1916, I, I, p. 7; e Pinto, *Il libro*, cit., pp. 73 sgg.

⁹⁵ Cfr. R. Stopani, *Il contado fiorentino nella seconda metà del Duecento*, Firenze, 1979, p. 35. Sulle caratteristiche ambientali, cfr. anche Pinto, *La Toscana*, cit., pp. 19-20.

Domenico Lenzi, calcolava, per esempio, che nei primi decenni del Trecento l'approvvigionamento garantito dal contado non bastasse "quanto è uno spazio di V mesi"⁹⁶, mentre il cronista Giovanni Villani, traendo i dati della "gabella della macinatura", stimava per difetto un consumo giornaliero di 140 moggia di grano da parte della popolazione fiorentina al suo apogeo⁹⁷: cifre attendibili, che quantificano in 30.000 moggia il fabbisogno di granaglie panificabili che occorreva reperire altrove⁹⁸.

Da qui l'elaborazione di un'attenta politica annonaria per garantire gli acquisti, tutelare i rifornimenti, combattere il contrabbando e fronteggiare le frequenti carestie⁹⁹. Negli anni settanta del secolo XIII fu creata un'apposita magistratura, i cosiddetti Sei del biado¹⁰⁰, che per i vasti poteri di intervento sulle vie di comunicazione può essere intesa, di fatto, come la prima magistratura centrale per il territorio. L'annona rappresentò infatti un importante settore di estensione dell'autorità nel contado. Il comune si preoccupò di curare il controllo e la manutenzione delle strade appenniniche con la Romagna, da dove proveniva un flusso costante di importazioni granarie¹⁰¹, e di quelle che facevano capo ai porti di Pisa, Talamone e Motrone, ove faceva scalo il cereale proveniente dai tradizionali granai mediterranei (la Provenza, il Mezzogiorno e le isole), e alle principali zone di produzione regionale: la Maremma pisana e i territori di Arezzo e di Siena¹⁰². Importanti centri di scambio furono appositamente creati a Empoli, Pontormo, Castelfiorentino, Poggibonsi, Terranuova Bracciolini, Figline, San Giovanni e Castelfranco¹⁰³.

L'importanza strategica della viabilità impegnò il comune nel corso del Duecento in un'ampia riorganizzazione stradale che consistette sostanzialmente nell'impianto di una nuova rete di percorsi irradianti da Firenze¹⁰⁴. Il sistema viario era infatti formato in precedenza, a sud dell'Arno, da una trama di percor-

⁹⁶ Pinto, *Il libro*, cit., p. 317.

⁹⁷ Villani, *Nuova cronica*, cit., XII, XCIV, vol. III, p. 200.

⁹⁸ Valutazioni su produzione e fabbisogno di cereali nel territorio fiorentino sono in Pinto, *Il libro*, cit., pp. 73-79.

⁹⁹ Su questi aspetti, cfr. Ch.-M. De La Roncière, *Florence centre économique régional au XIVe siècle*, Aix en Provence, 1976, II, pp. 549 sgg.; Dameron, *Episcopal Power*, cit., pp. 143 sgg.; e soprattutto Pinto, *Il libro*, cit., pp. 71 sgg.; e Id., *Firenze e la carestia*, cit.

¹⁰⁰ Che assunse una stabile configurazione nel 1282 per opera del regime popolare del priorato delle Arti: cfr. G. Guidi, *Il governo della città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento*, Firenze, 1981, II, 315 sgg.; e Pinto, *Il libro*, cit., *passim*.

¹⁰¹ Cfr. Pinto, *Il libro*, cit., p. 107; e Cherubini, *Una comunità*, cit., p. 9.

¹⁰² Un quadro delle importazioni è fornito da G. Pinto, *Le colture cerealicole* [1981], in Id., *La Toscana*, cit., pp. 145-146.

¹⁰³ Cfr. De La Roncière, *Florence centre économique régional*, cit., III, pp. 994-999.

¹⁰⁴ Su questa riorganizzazione, cfr. J. Plesner, *Una rivoluzione stradale del Duecento*, Monte Oriolo, 1979; Stopani, *Il contado*, cit., pp. 22-27; e Th. Szabo, *Presentazione a Plesner, Una rivoluzione*, cit., pp. III-XIX.

si di crinale o di mezza costa lungo le valli collinari, tra loro collegati da tracciati trasversali, mentre a nord era organizzato in una serie di strade parallele che conducevano ai passi appenninici e da lì in Padania¹⁰⁵. Al di fuori della diocesi correva anche, come detto, il principale asse del traffico terrestre in Toscana e in Italia, la via Francigena.

L'azione fiorentina fu quella, anzitutto, di deviare questa direttrice del traffico all'interno del proprio territorio. Già a metà del secolo XII il tracciato, che sin dai tempi remoti scorreva sulla costa volterrana della Valdelsa, fu sdoppiato sul versante fiorentino, su un percorso di fondo valle che toccava Poggibonsi, Certaldo e Castelfiorentino, e da lì si collegava, secondo i percorsi trasversi, alle altre valli e alla città. Nel corso del Duecento la variante fu invece soppiantata da una vera e propria deviazione: da Borgo Marturi, nei pressi di Poggibonsi, anziché proseguire lungo l'asse vallivo dell'Elsa, il percorso si collegò direttamente a Firenze attraverso la cosiddetta Volterrana fiorentina; a questo raccordo meridionale si fece corrispondere un analogo tracciato che da Firenze raggiungeva Bologna attraverso il Mugello e la valle del Santerno, valorizzando una via transappennica preesistente¹⁰⁶. Alla vecchia via di comunicazione che collegava l'Italia settentrionale e quella centrale attraverso la Valdimaera e Lucca si affiancò dunque, per presto sostituirla come itinerario più frequentato, la nuova direttrice che da Bologna passava l'Arno a Firenze per poi puntare "versus civitatem Senarum et versus Romanam Curiam" lungo quella nuova strada che lo statuto fiorentino del 1325 magnificava come "utilissima [...] publice rei"¹⁰⁷.

Contemporaneamente a questa grandiosa operazione che collocava la città al centro delle comunicazioni terrestri internazionali, il ceto dirigente fiorentino si diede al riordinamento della viabilità interna al contado conferendole un orientamento radiale. La "rivoluzione stradale"¹⁰⁸ era già compiuta nel terzo quarto del secolo XIII – tra 1260 e 1280 circa –, quando lo statuto elencava ormai le "strate et vie mastre" del contado delle cui manutenzione erano chiamate a rispondere le comunità locali¹⁰⁹. Si trattava di dieci strade che dalle porte di Firenze muovevano in direzione delle diverse parti del contado: per Sesto, per Prato, per Borgo San Lorenzo, per San Piero a Sieve e Bologna, per Pontassieve e Dicomano, per

¹⁰⁵ Cfr. Plesner, *Una rivoluzione*, cit., pp. 30 sgg., per una ricostruzione dei tracciati (con rappresentazione cartografica).

¹⁰⁶ Cfr. I. Moretti, *La via Francigena in Toscana*, "Ricerche storiche", VII (1977), pp. 383-406; e R. Stopani, *La via Francigena in Toscana. Storia di una strada medievale*, Firenze, 1984, p. 63.

¹⁰⁷ *Statuto del podestà del 1325*, cit., V, r. CI, p. 428.

¹⁰⁸ Come la chiamò Plesner, *Una rivoluzione*, cit.

¹⁰⁹ *Statuti della repubblica fiorentina. Statuto del capitano del popolo degli anni 1322-25*, a cura di R. Caggese, Firenze, 1910, IV, r. VIII, pp. 175-181; sulla datazione cfr. Stopani, *Il contado*, cit., p. 24, nota 11. Cfr. anche Plesner, *Una rivoluzione*, cit., pp. 19 sgg. e *passim*.

il Valdarno superiore, per il Chianti, per San Casciano e Poggibonsi, per Giogoli, e per Pisa¹¹⁰. Salvo che per quelli per Borgo San Lorenzo, Bologna e Giogoli, che corrispondevano a percorsi facenti parte del vecchio sistema viario¹¹¹, gli itinerari costituivano tracciati del tutto nuovi di pianura o di fondo valle che pur andando a integrare e a intersecare l'impianto preesistente, lo sostituirono di fatto come rete principale di circolazione all'interno del contado.

Questo impianto si mantenne sostanzialmente immutato nel periodo successivo, come dimostra lo statuto dell'arte degli albergatori del 1334, il cui elenco di strade ricalcava senza variazioni o incrementi significativi quello duecentesco¹¹². Rispetto alla posizione decentrata in cui la poneva la situazione precedente, era infatti la radialità delle strade che si svolgevano a Firenze a rafforzarne la funzione centrale nel territorio. La coscienza che l'egemonia economica (e quindi politica) scorresse anche attraverso le vie di comunicazione era chiaramente espressa nei testi statutari: "cum pulcrum sit et utilitati reipublice bene conveniat stratas publicas, et maxime illam per quam victualia et mercantie deferuntur [...] reparari"¹¹³.

4. Se l'egemonia fiorentina si fondò in larga misura su acquisizioni di natura strutturale in termini demografici, viari ed economici, è vero anche che senza l'intervento delle armi e un'attenta politica militare e di alleanze politiche, la supremazia regionale non avrebbe dato luogo a una stabile espansione territoriale. Suo presupposto fu la capacità di Firenze di imporre un'egemonia politica di fatto sulla regione nel corso del secolo XIII. Dalle azioni militari contro le grandi casate signorili della fine del secolo XII alle guerre con le principali città toscane che caratterizzarono quello successivo, Firenze uscì infatti indenne o vincitrice in tutte le situazioni decisive, sostenuta dalle disponibilità finanziarie del suo ceto dirigente e dalla salda unità civica che si ricreava nelle occasioni nevralgiche.

Mantenute le acquisizioni durante il periodo di presenza italiana di Federico I, Enrico VI e Ottone IV, fu con le vittoriose guerre con Pisa negli anni venti e con Siena negli anni trenta del Duecento che Firenze raggiunse una prima supremazia sulla Toscana centrale. Superato indenne anche il periodo federiciano, fu poi il regime guelfo e di 'popolo' a rendersi protagonista negli anni cinquanta di decisive vittorie su Arezzo, Pistoia, Volterra, Pisa e Siena, in alleanza con Lucca e Genova. L'egemonia regionale cominciò a profilarsi in seguito a questi successi, che nò la sconfitta di Montaperti nò il breve periodo di predominio ghibellino riuscirono a scalfire. L'essersi posta sin dall'inizio alla direzione della coordina-

¹¹⁰ Cfr. Stopani, *Il contado*, cit., in appendice, per una rappresentazione cartografica.

¹¹¹ Cfr. *ivi*, pp. 25-26.

¹¹² *Statuti dell'arte degli albergatori della città e contado di Firenze (1324-1342)*, a cura di F. Sartini, Firenze, 1953, pp. 154-159.

¹¹³ *Statuto del podestà del 1325*, cit., V, r. CI, p. 428.

zione guelfa in Toscana garantì a Firenze la continuità dei rapporti col papato – per altro ben alimentati dai crediti delle proprie compagnie bancarie – e quella decisiva alleanza strategica con Carlo d'Angiò che tra gli anni sessanta e settanta le consentì di sconfiggere nuovamente Siena e di indurne il ceto dirigente a scegliere un saldo indirizzo guelfo¹¹⁴.

La crescita continua di Firenze nel corso del Duecento era avvenuta in effetti soprattutto ai danni di Siena, progressivamente confinata al controllo di un territorio privo di centri urbani di rilievo; la pressoché stabile alleanza guelfa con Lucca aveva invece consentito di estendere l'egemonia sulla altre città della Toscana centrale e orientale (da Pistoia a Volterra, da Cortona ad Arezzo); mentre Pisa, proiettata com'era sulla difesa delle importanti posizioni mediterranee, aveva subito l'iniziativa fiorentina. Le vittoriose guerre contro il risorgente ghibellinismo di Arezzo, Pisa e Pistoia tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo suggellarono la supremazia di Firenze in Toscana¹¹⁵, riducendo l'avversaria città di mare – sconfitta alla Meloria dai genovesi nel 1284 e privata della Sardegna dagli aragonesi nel 1326 – al controllo di un esiguo contado costiero, destinato a essere assorbito dallo Stato fiorentino agli albori del secolo XV, dopo alcune guerre di logoramento¹¹⁶.

Di fatto, nella seconda metà del Duecento, Firenze esercitava ormai una pressoché stabile egemonia su una vasta area che comprendeva il controllo di centri come Prato, Pistoia, San Miniato, Volterra, San Gimignano, Colle Valdelsa, Poggibonsi e Montepulciano. Un'egemonia esercitata oltre che con le alleanze militari, attraverso il funzionariato politico locale, coperto quasi costantemente da fiorentini¹¹⁷: non ancora un dominio diretto, ma un'influenza politica che avrebbe progressivamente condotto nel corso del Trecento al controllo militare e quindi al pieno esercizio della giurisdizione.

Un'espansione *de facto* che ancora nel 1312, in uno degli ultimi aneliti di restaurazione della declinante presenza imperiale, la cancelleria di Enrico VII annoverava inutilmente come un'usurpazione *de iure* di non meno di 158 castelli e di 60 distretti rurali teoricamente appartenenti di diritto all'Impero¹¹⁸.

¹¹⁴ Su questi sviluppi, cfr. Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., *passim*; il compendio di Luzzati, *Firenze e la Toscana*, cit., pp. 47 sgg., 54 sgg., 65 sgg. e 132 sgg.; e le considerazioni di Tabacco, *Egemonie sociali*, cit., pp. 318 sgg.

¹¹⁵ Cfr. ancora Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., *passim*; Luzzati, *Firenze e la Toscana*, cit., pp. 72-81; e i cataloghi delle mostre *Guerre e assoldati in Toscana, 1260-1364*, Firenze, 1982, e *Il sabato di San Barnaba. La battaglia di Campaldino*, Milano, 1989.

¹¹⁶ Sul contado pisano, cfr. F. Leverotti, *L'organizzazione amministrativa del contado pisano dalla fine del '200 alla dominazione fiorentina: spunti di ricerca*, "Bollettino storico pisano", LXI (1992), pp. 40 sgg. (con rappresentazione cartografica a p. 45); K. Shimizu, *L'amministrazione del contado pisano nel Trecento attraverso un manuale notarile*, Pisa, 1975; e Chittolini, *Ricerche*, cit., pp. 298 sgg.

¹¹⁷ Cfr. *supra*, cap. 3 § 2.

¹¹⁸ Cfr. Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., III, p. 564, e V, p. 365.

Il vincente attivismo politico-militare portato avanti dal comune fiorentino nei confronti delle principali città toscane non servì solo a controllare più saldamente alcuni centri posti al confine del proprio contado, come, per esempio, quelli valdelsani, ma a difendere con maggiore sicurezza il controllo della viabilità e dei luoghi strategici al suo interno. L'egemonia che Firenze seppe acquisire nei vari settori, coordinandone esiti e punti di forza secondo un'azione coerente, spiega le realizzazioni territoriali che essa seppe garantirsi, dapprima attraverso la riconquista del proprio contado storico e poi con lo sviluppo di una nuova distrettuazione al di fuori di esso.

2.2. *Le prime fasi dell'assoggettamento*

1. La composizione sociale del ceto dirigente fiorentino della prima età comunale è una realtà per molti aspetti ancora da indagare. Allo stato attuale delle ricerche emerge senz'altro la sua natura composita, confluendovi famiglie di antica residenza cittadina – come gli Adimari e gli Uberti, per esempio –, stirpi signorili di più recente inurbamento – come i Buondelmonti e gli Ormani Foraboschi –, e famiglie appartenenti alla clientela vescovile – come i Visdomini e i Della Tosa –¹¹⁹: in ciò non diversamente dagli sviluppi condivisi dalla più parte delle città comunali italiane¹²⁰.

Se infatti, come è stato notato¹²¹, ancora nel secolo XI i signori nel contado erano per la maggior parte di origine rurale, e il ceto dirigente cittadino possedeva solo in misura minore il controllo delle campagne intorno alla città – a differenza, per esempio, di Lucca o di Arezzo¹²² –, le principali famiglie urbane strinsero presto legami intensi col mondo rurale: come altre stirpi, i Mazzinghi e i Cavalcanti acquisirono, per esempio, ampi diritti su castelli nel contado, mentre i Buondelmonti, gli Ubaldini e, soprattutto, i Visdomini e i Della Tosa monopolizzarono la clientela vescovile¹²³, pur senza giungere a caratterizzare e a dominare l'aristocrazia consolare che rimase sempre socialmente composita.

¹¹⁹ Cfr. gli spunti in S. Raveggi, *Le famiglie di parte ghibellina nella classe dirigente fiorentina del secolo XIII*, in *I ceti dirigenti dell'età comunale nei secoli XII e XIII*, cit., pp. 282 sgg.; e M. Tarassi, *Le famiglie di parte guelfa nella classe dirigente della città di Firenze durante il XIII secolo*, ivi, pp. 303 sgg.

¹²⁰ Si veda il recente bilancio della questione di R. Bordone, *Nascita e sviluppo delle autonomie cittadine*, in *La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età contemporanea*, diretta da N. Tranfaglia - M. Firpo, vol. II, *Il Medioevo. 2: Popoli e strutture politiche*, Torino, 1986, pp. 449 sgg., con bibliografia.

¹²¹ Da Conti, *La formazione*, cit., I, pp. 180 sgg.

¹²² Cfr. Ch. Wichkam, *The mountains and the city. The tuscan Apennines in the early middle ages*, Oxford, 1988, p. 353.

¹²³ Sui rapporti rurali di queste famiglie, cfr. Sestan, *Presentazione*, cit., pp. 17-18; e Dameron, *Episcopal Power*, cit., pp. 64 sgg.

Rispetto ad altri contesti, quali, per esempio, Milano o Padova, o – per restare in Toscana – Pisa e Arezzo, il ruolo dell'autorità episcopale e della sua corte di funzionari e vassalli non fu infatti così determinante nella prima fase di autonomia e di sviluppo politico del comune¹²⁴. Il vescovo fiorentino non arrivò a contrapporsi al comune in affermazione – come avvenne invece a Volterra, a Luni o a Pistoia¹²⁵ –, nè, d'altra parte, detenne mai – a differenza, per esempio, di quelle di Arezzo o di Luni – i poteri comitali¹²⁶. Troppo debole per porre una minaccia all'autonomia del comune, esso invece aiutò la sua affermazione nel territorio attraverso la politica di acquisizione di diritti signorili sostenuta dal comune e la crescente influenza dei lignaggi che formavano la clientela vescovile e che coprivano i ruoli di amministrazione locale (podestà e vicari) delle giurisdizioni episcopali¹²⁷.

Firenze figurava tra i non molti centri che potevano contare su una continuativa tradizione di capoluogo municipale romano e di sede vescovile¹²⁸; aspetto, questo, di quella centralità territoriale tipica delle città comunali italiane¹²⁹, dalla quale ebbe origine, “sul calco appunto degli antichi distretti municipali e diocesiani”, la distrettuazione urbana¹³⁰, e fu successivamente elaborato il concetto di comitatinanza¹³¹. Anche l'espansione di Firenze prese a riferimento la preesistente circoscrizione diocesana per la riconquista del proprio contado. Alcune tappe segnate nel corso del secolo XII debbono essere ricordate.

¹²⁴ Su questi aspetti, cfr. le sintesi di G. Dilcher, *Bischof und Stadtverfassung in Oberitalien*, “Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte”, LXXXI (1964), pp. 259 sgg.; e G. Tabacco, *La sintesi istituzionale di vescovo e città in Italia e il suo superamento nella “res publica” comunale* [1979], in Id., *Egemonie sociali*, cit., pp. 397-427.

¹²⁵ Cfr., rispettivamente, le ricerche del 1923 sui vescovi di Volterra e di Luni ora raccolte in G. Volpe, *Toscana medievale*, Firenze, 1964; e S. Ferrali, *Le temporalità del Vescovado nei rapporti col Comune a Pistoia nei secoli XII e XIII*, in *Vescovi e diocesi in Italia nel medioevo (secoli IX-XIII)*, Padova, 1964, pp. 365-408.

¹²⁶ Cfr. Dameron, *Episcopal Power*, cit., p. 195.

¹²⁷ Su questi lignaggi, cfr. Dameron, *Episcopal Power*, cit., pp. 64 sgg., 85 sgg., 134 sgg. e 180 sgg.; e Nelli, *Signoria ecclesiastica*, cit., pp. 22-23, che fornisce l'elenco dei podestà di nomina vescovile della signoria di Monte di Croce per gli anni 1227-1303.

¹²⁸ Cfr. E. Sestan, *Società e istituzioni nei secoli IX e X: Firenze, Fiesole, Pistoia* [1973], in Id., *Scritti vari - I: Alto Medioevo*, Firenze, 1988, pp. 107-122; e P. Santini, *Studi sull'antica costituzione del comune di Firenze. Contado e politica esteriore nel secolo XII*, “Archivio storico italiano”, s. V, XXVI (1900), pp. 2 sgg.

¹²⁹ Sulla quale, cfr. R. Bordone, *La società urbana nell'Italia comunale (secoli XI-XIV)*, Torino, 1984; e Id., *La città comunale*, in *Modelli di città*, a cura di P. Rossi, Torino, 1987, pp. 347-370.

¹³⁰ Chittolini, “Quasi-città”, cit., p. 7 (ivi per la citazione). Sulla distrettuazione in area toscana, cfr. Schneider, *L'ordinamento pubblico*, cit., pp. 69-141.

¹³¹ Sul quale, cfr. G. De Vergottini, *Origini e sviluppo storico della comitatinanza* [1929], in Id., *Scritti di storia del diritto italiano*, a cura di G. Rossi, Milano, 1977, I, pp. 3-122; e ora Pini, *Dal comune città-stato*, cit., pp. 76 sgg. e 88 sgg.; e Bordone, *Nascita e sviluppo*, cit., pp. 455 sgg.

Innanzitutto, la vittoria fiorentina su Fiesole nel 1125, che pose le premesse per il controllo di Firenze sul comitato-diocesi della vicina, e che fu all'origine della configurazione territoriale artificiosa – una vera e propria *enclave* nel territorio fiorentino – in cui restò compreso il capoluogo diocesano staccato dal resto della sua circoscrizione¹³². Dopo la conquista di Fiesole, Firenze estese infatti alla diocesi di quest'ultima l'area di riferimento della propria espansione territoriale¹³³, mentre Fiesole – sede nominale di un vescovo ormai stabilmente residente a Firenze – finì col costituire una pieve rurale come le altre¹³⁴. Vano fu infatti il tentativo del vescovo fiesolano Rodolfo alla metà del secolo di spostare la sede della diocesi a Figline: pur sostenuto dal papa, da Siena, da Arezzo e dai conti Guidi, il progetto si infranse contro l'opposizione armata dei fiorentini che distrussero il castello di Figline nel 1167¹³⁵. Da quel momento il contado di Firenze sarebbe risultato costituito dalla somma delle due diocesi, come dimostra l'asestamento dei confini verso la metà del Duecento non su elementi fisici e naturali ma sul calco della distrettuazione ecclesiastica¹³⁶.

Per tutto il secolo XII il controllo di tale area fu per altro nominale e assai problematico. Ridotto in certi momenti, come si è visto, fino a sole sei miglia intorno alla città dalla pressione signorile, esso subì a lungo l'iniziativa imperiale di restaurazione di un ordinamento pubblico¹³⁷. Privata di ogni diritto sul proprio contado nel 1185, Firenze lo riottenne due anni dopo dal Barbarossa, benché limitati a un territorio ristretto a una frazione esigua del suo *comitatus*, all'interno della quale rimanevano immuni tutti gli enti signorili laici ed ecclesiastici¹³⁸.

Da quella provvisoria battuta d'arresto – tutto sommato più giuridica che sostanziale – Firenze seppe riprendere con slancio la propria espansione, puntando con lucidità al controllo di alcune località importanti dal punto di vista

¹³² Cfr. I. Moretti, *Espansione demografica, sviluppo economico e pievi romaniche: il caso del contado fiorentino*, "Ricerche storiche", XIII (1983), pp. 39 sgg. Sulla sconfitta di Fiesole, cfr. Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., I, pp. 585 sgg.

¹³³ Già nell'854 i due comitati erano stati uniti: cfr. R. Davidsohn, *Forschungen zur Geschichte von Florenz*, Berlin, 1896-1908, I, p. 27; e Sestan, *Società e istituzioni*, cit., pp. 112 sgg.

¹³⁴ Con tredici popoli suffraganei: Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., V, p. 355.

¹³⁵ La ricostruzione è in Pirillo, *Famiglia*, cit., pp. 10 sgg.

¹³⁶ Cfr. l'immagine fornita da *Il Libro di Montaperti*, cit. (e qui più avanti); e la ricostruzione dei confini fatta da Stopani, *Il contado*, cit., pp. 17-18.

¹³⁷ Sull'espansione di Firenze nel secolo XII, cfr. Santini, *Studi sull'antica costituzione*, cit. (cfr. anche il t. XXV (1900), pp. 25-88); Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., I, pp. 529 sgg.; e il compendio di Dameron, *Episcopal Power*, cit., pp. 69-77.

¹³⁸ Cfr. Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., I, pp. 860 sgg.; e Id., *Forschungen*, cit., I, pp. 129 sgg. Giurisdizioni e regalie erano concesse per un solo miglio dalle mura verso nord - in pratica fino al confine della diocesi fiesolana -, per tre verso ovest, e per dieci verso nord-ovest, sud ed est, per un diametro massimo di circa 18 km.

economico e strategico¹³⁹. Tra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII si assicurò così il controllo di Figline, il più importante mercato di derrate agricole del Valdarno superiore, strappato nel 1167 alle mire aretine e senesi; quello di Empoli, altro importante mercato nella piana sulla via per Pisa, che si sottomise nel 1182; quello dei castelli di Poggibonsi, vero “bilico [...] in mezzo la provincia di Toscana” al confluire delle diocesi fiorentina, senese e volterrana, e circondata dai castelli dei Guidi e degli Alberti, definitivamente strappata a Siena dopo la distruzione di Semifonte nel 1202; e quello di Borgo San Lorenzo, la terra più importante del Mugello, fulcro delle comunicazioni con i passi appenninici, che l'appartenenza al vescovo di Firenze garantiva in forma mediata¹⁴⁰.

Questi luoghi posti al confine del territorio di riferimento nelle quattro direzioni cardinali, disegnavano un rombo ideale all'interno del quale Firenze operò la prima decisiva riconquista del contado, distruggendo castelli e stringendo patti e accomandige con stirpi signorili, sottomettendo comuni rurali, lottando conto i funzionari imperiali. In questa fase fu prioritario il controllo militare del territorio e della viabilità, elemento iniziale di affermazione dell'autorità fiorentina.

2. L'espansione della città interagì con la crisi della signoria rurale e con lo schiudersi al suo interno di nuovi assetti di potere. Se è fondato infatti il luogo comune dell'energica politica antisignorile di Firenze come caratteristica di lungo periodo¹⁴¹ – comune, per altro, anche ad altre esperienze cittadine, a cominciare da quella di Bologna, altrettanto precoce nell'emarginazione della signoria rurale¹⁴² –, non sono da sottovalutare la contestazione e il ridimensionamento cui fu costretta la signoria rurale dall'accresciuta conflittualità dei rapporti tra rustici e signori e dalla mobilità delle popolazioni rurali¹⁴³. Al conflitto con le stirpi signorili si intrecciò un'azione fiorentina aperta ai comuni rurali che venivano stipulando carte di franchigia e statuti con i signori laici ed ecclesiastici.

Sin dal secolo XII si ha notizia di distruzioni di castelli signorili intese sia a impedire la riscossione di pedaggi¹⁴⁴ sia a garantire il controllo strategico delle

¹³⁹ Cfr. anche Fiumi, *Fioritura*, cit., pp. 93-95, e Dameron, *Episcopal Power*, cit., pp. 75 sgg.

¹⁴⁰ Su queste acquisizioni, cfr., rispettivamente, Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., V, p. 363; Fiumi, *Fioritura*, cit., p. 94; Repetti, *Dizionario*, cit., I, pp. 343 sgg.; e Dameron, *Episcopal Power*, cit., pp. 59-62, 96-98 e *passim*. La citazione è da Villani, *Nuova cronica*, cit., VI, VII, vol. I, p. 237.

¹⁴¹ Cfr., per esempio, Chittolini, *Signorie rurali*, cit., pp. 595 e 655 sgg.; e Cherubini, *Una comunità*, cit., pp. 7 sgg.; e Id., *Qualche considerazione*, cit., pp. 108 sgg.

¹⁴² Cfr. Varanini, *L'organizzazione del distretto*, cit., pp. 147 e 197.

¹⁴³ Cfr., per un inquadramento generale, P. Cammarosano, *Le campagne nell'età comunale (metà sec. XI-metà sec. XIV)*, Torino, 1974, pp. 15-32 e 93-107; e Chittolini, *Signorie rurali*, cit., pp. 606 sgg. e 616 sgg.

¹⁴⁴ Cfr., per esempio, Cherubini, *Una comunità*, cit., p. 10.

località: Montebuoni, per esempio, appartenente ai Buondelmonti, distrutto nel 1135, Monte di Croce, dei Guidi, nel 1154, e Montegrossoli, dei Firidolfi, i grandi signori dell'area chiantigiana, nel 1172 o 1182, a seguito della quale Firenze si aprì la strada verso un controllo strategico, poi sostanziato da lodi e patti con Siena, del Chianti, sono gli esempi più ricordati nella cronachistica – e quindi nella memoria – cittadina¹⁴⁵.

Oltre alla distruzione dei castelli, nella lotta alle famiglie signorili Firenze sfruttò anche le loro rivalità interne, irretendole nell'istituto dell'accomandigia, intromettendosi nelle divisioni patrimoniali fra i membri delle casate, premendo per la vendita, e talora la svendita, di castelli, diritti e imposizioni di oneri e tributi¹⁴⁶. Un ruolo importante a sostegno della penetrazione territoriale del comune svolse in questo senso, nel corso del Duecento, il presule fiorentino¹⁴⁷. Numerose furono infatti le acquisizioni di cui il comune si rese regista nemmeno tanto occulto, prestando buona parte delle somme necessarie alle transazioni. Nel 1227, per esempio, il vescovo acquistò da un ramo dei conti Guidi la signoria rurale di Monte di Croce che, pur ridotta a castellare dopo la distruzione del 1154, costituiva ancora uno dei loro maggiori serbatoi di "fideles" e masnadieri¹⁴⁸.

La più forte presenza del comune di Firenze nel contado e l'allargamento del suo raggio d'azione diedero inoltre maggior vigore all'azione rivendicativa dei rustici per la stipulazione di nuovi patti col *dominus* e per la costituzione di comuni rurali¹⁴⁹. Ma sarebbe errato ritenere che Firenze sostenesse la lotta dei comuni rurali contro i signori per "spirito di libertà"¹⁵⁰: in tempi di guerra frequente erano essenziali, semmai, il mantenimento dell'ordine nelle campagne, l'accesso alle derrate agricole, l'esazione fiscale, la sicurezza militare. Il comune di Firenze si pose perciò più spesso come arbitro per favorire un accordo tra le parti – quasi sempre sancito dalla redazione di statuti –: il primo intervento documentato delle autorità fiorentine in una disputa tra il vescovo e una comunità rurale fu, per esempio, quello concernente Sesto nel 1220, che chiuse

¹⁴⁵ Su queste distruzioni, cfr. Sestan, *Presentazione*, cit., p. 17; Plesner, *L'emigrazione*, cit., p. 161; Nelli, *Signoria ecclesiastica*, cit., pp. 4 e 6; e F. Cardini, *Qualche osservazione sulla genesi della struttura storica del territorio chiantigiano*, in Id., *De finibus Tuscie*. Il Medioevo in Toscana, Firenze, 1989, pp. 41-42.

¹⁴⁶ Lineamenti tracciati da Sestan, *I conti Guidi*, cit., pp. 356 sgg.; e da Cherubini, *Qualche considerazione*, cit., pp. 108 sgg. Esempi particolari sono quelli studiati da Magna, *Gli Ubaldini*, cit.; Boglione, *L'organizzazione feudale*, cit.; e P. Pirillo, *Due contee ed i loro signori: Belforte ed il Pozzo tra XII e XV secolo*, in *Castelli e strutture fortificate nel territorio di Dicomano in età medievale. Storia e archeologia*, Firenze, 1989, pp. 9-56.

¹⁴⁷ Su questo punto, cfr. anche Nelli, *Feudalità ecclesiastica*, cit., pp. 247 sgg. e Id., *Signoria ecclesiastica*, cit., pp. 7 e 22-25.

¹⁴⁸ Ivi, pp. 6-8.

¹⁴⁹ Cfr. Chittolini, *Signorie rurali*, cit., pp. 600-601.

¹⁵⁰ Com'era invece nell'interpretazione di Caggese, *Classi e comuni rurali*, cit., I, pp. 283 e 163 sgg.

un contenzioso che si trascinava da circa un ventennio¹⁵¹. Talora diedero il loro *consilium* anche eminenti giuristi, come, per esempio, Accursio che sostenne le parti del comune di Poggio al Vento in Valdipesa quando, in un processo davanti al podestà di Firenze nel 1258, ottenne di vedere annullata la propria soggezione al monastero vallombrosano di Passignano¹⁵².

La mediazione fiorentina prelude, il più delle volte, al riconoscimento della sua autorità da parte dei comuni rurali: fu così nel caso di Sesto, e in seguito di Castelfiorentino, San Casciano, e così via¹⁵³. Altre comunità entrarono nell'orbita fiorentina in modi diversi. La sottomissione di Certaldo, originariamente soggetta ai conti Alberti, per esempio, fu assai precoce, offrendo dal 1198 un cero al Battista il giorno della festa patronale, mentre Firenze vi nominava il podestà con facoltà di sangue. Signa, importante centro di mercato e sbocco più interno del commercio fluviale, fu invece controllata direttamente dai fiorentini sin dal 1225. In talune occasioni infine, l'azione fu violenta, come nel caso di Semifonte, la cui riottosità ad accettare la propria vendita a Firenze da parte dei conti Alberti fu piegata da spedizioni militari che durarono dal 1198 fino alla sua distruzione nel 1202¹⁵⁴.

3. Tra la fine del secolo XII e il principio del XIII, Firenze definì l'impianto di fondo della propria espansione. Al pari delle maggiori città padane¹⁵⁵, fu in questo periodo che l'affermazione di sovranità passò attraverso la tendenziale definizione dei confini del *districtus* e l'introduzione di ripartizioni territoriali funzionali inizialmente all'imposizione fiscale; irregolare rimase ancora, infatti, per lo meno in area fiorentina, la presenza di giurisdicenti e di presidi militari.

Quando nel 1172 Firenze completò la nuova cerchia muraria, che sanciva un deciso ampliamento dell'area urbana inglobante i popolosi sobborghi¹⁵⁶, abbandonò anche la divisione per quartieri, suddividendo l'Oltrarno in tre parti. È probabile che già da quest'epoca a ogni nuovo sestiere fosse assegnata una giurisdizione rurale¹⁵⁷. In ogni caso è certo che, superata la fase di rivendicazione imperiale dei diritti, nei primi anni del Duecento il comune esigesse ormai con una certa regolarità un'imposta sui fuochi in quelle parti del contado che facevano parte effettiva

¹⁵¹ Dameron, *Episcopal Power*, cit., pp. 96 sgg.

¹⁵² Cfr. Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., V, p. 351.

¹⁵³ Cfr. Dameron, *Episcopal Power*, cit., pp. 144-145, per i comuni soggetti in precedenza alla signoria del vescovo.

¹⁵⁴ Su questi primi assoggettamenti, cfr. Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., V, p. 362; e I. Moretti, *Le "terre nuove" del contado fiorentino*, Firenze, 1980, p. 33.

¹⁵⁵ Cfr. Varanini, *L'organizzazione del distretto*, cit., pp. 136-161.

¹⁵⁶ Che di fatto triplicava la superficie cittadina: cfr. G. Fanelli, *Firenze. Architettura e città*, Firenze, 1973, pp. 24 sgg.; e Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., I, pp. 788-794.

¹⁵⁷ Come ipotizza Plesner, *Una rivoluzione*, cit., pp. 76 sgg.

del suo dominio¹⁵⁸. Dall'imposta erano esonerati gli enti ecclesiastici, i *milites* e i signori rurali¹⁵⁹. Scrive infatti Giovanni Villani che nel 1218 "i Fiorentini feciono giurare tutto il contado alla signoria del Comune, che prima la maggiore parte si tenea a signoria de' conti Guidi [...], e di più cattani che 'l s'aveano occupato per privilegi, e tali per forza degl'imperadori"¹⁶⁰: il riconoscimento della signoria fiorentina consisteva, per il momento, nell'esazione fiscale.

Nei primi anni trenta del secolo il comune decise di censire direttamente la condizione degli abitanti sotto la sua giurisdizione per esigere l'imposta su ogni focolare, sottraendone la redazione degli elenchi ai rettori dei popoli: in alcuni frammenti superstiti di registri del 1233 per le località di Passignano e di Poggio al Vento i dipendenti (coloni e masnadieri) appaiono tassati in 26 denari, mentre i cavalieri e i coltivatori liberi in 12 soldi¹⁶¹. La nuova fiscalità cittadina migliorò notevolmente la condizione dei coloni¹⁶², ed è probabile che il nuovo sistema favorì – nonostante le pene minacciate – la dichiarazione di dipendenza sociale, riducendo il beneficio dell'imposta sulle casse del comune.

Ma al di là dell'entità delle cifre, la discontinuità era rappresentata dall'avocazione che il comune di Firenze operava a sé del diritto di esigere il "datium" anche dai coloni dei signori del proprio contado¹⁶³. Questi incontravano, in effetti, crescenti difficoltà a riscuotere l'imposta dai propri fedeli, la cui contestazione conosceva proprio in quegli anni la massima intensità. Il vescovo di Firenze dovette, per esempio, ingaggiare una lunghissima vertenza con gli uomini di Capalle che riuscirono alla fine a riscattare persone e beni da ogni vincolo di dipendenza¹⁶⁴.

2.3. *Il consolidamento*

1. La riforma della fiscalità nel territorio prese a riferimento la distrettuazione ecclesiastica: le imposte vennero ripartite per pivieri e, nell'ambito di questi,

¹⁵⁸ Per esempio, a Semifonte o a Passignano: cfr. *Documenti*, cit., p. 75 - "et in aliis prout alii de comitatu florentino erunt et fecerint" -, e Plesner, *L'emigrazione*, cit., p. 83.

¹⁵⁹ Cfr. Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., I, pp. 845 sgg.

¹⁶⁰ Villani, *Nuova cronica*, cit., VI, XLI, vol. I, p. 272.

¹⁶¹ Cfr. Plesner, *L'emigrazione*, cit., pp. 83 sgg. Notizie sull'organizzazione della fiscalità nel territorio durante il secolo XIII, sono anche in Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., II, pp. 259-260, e V, pp. 330-331; Id., *Forschungen*, cit., IV, p. 90; B. Barbadoro, *Le finanze della Repubblica fiorentina. Imposta diretta e debito pubblico fino all'istituzione del Monte*, Firenze, 1929, pp. 36, 44-45, 54 sgg., e *passim*; e Conti, *Le proprietà fondiarie*, cit., p. XX.

¹⁶² Di circa l'80%, secondo i calcoli di Conti, *ivi*, p. XX.

¹⁶³ *Ivi*, pp. XX-XXI; e Nelli, *Signoria ecclesiastica*, cit., p. 25

¹⁶⁴ Conti, *Le proprietà fondiarie*, cit., pp. XXIII-XXIV. Cfr. anche G. Pinto, *La Sambuca e i domini vescovili in Toscana alla fine del Duecento*, in *La Sambuca pistoiese. Una comunità dell'Appennino al confine tra Pistoia e Bologna (1291-1991)*, Porretta Terme, 1992, pp. 100 sgg.

per parrocchie¹⁶⁵. Prevaleva, in effetti, in area fiorentina un popolamento diffuso – come in nessun'altra parte in Italia in rapporto al territorio coperto¹⁶⁶ – che in ambito rurale assumeva i contorni di una “florida” popolazione fortemente decentrata¹⁶⁷. Fu in questa dispersione che si radicò la continuità di funzioni amministrative delle strutture ecclesiastiche di inquadramento del territorio. La distribuzione spaziale omogenea delle pievi, disposte nelle zone di media collina (mediamente fra i 200 e i 500 metri s.l.m.), rispecchiava l'antica organizzazione territoriale – che dal secolo VII assicurava la cura d'anime e altre funzioni civili di base¹⁶⁸ –, mentre la ripartizione delle chiese suffraganee, la cui origine si collocava soprattutto tra XII e XIII secolo, era diffusa in prevalenza nelle aree di maggiore sviluppo agricolo¹⁶⁹.

L'utilizzazione delle circoscrizioni ecclesiastiche come distretti amministrativi e fiscali – che derivava in larga misura dal sostituirsi del comune all'autorità e ai poteri temporali del vescovo¹⁷⁰ – non rappresentava, in effetti, un fenomeno generalizzato¹⁷¹. Studi recenti hanno cominciato a mostrare che se il modello di fondo dell'organizzazione territoriale di Firenze, di Arezzo e di Cortona era

¹⁶⁵ Cfr. Stopani, *Il contado*, cit., pp. 19-20; e Conti, *La formazione*, cit., III/2, pp. 238 sgg.

¹⁶⁶ Cfr. Ginatempo, *L'Italia delle città*, cit., p. 197.

¹⁶⁷ Ead., *Introduzione*, cit., p. 41.

¹⁶⁸ Cfr. C. Violante, *Le strutture organizzative della cura d'anime nelle campagne dell'Italia centrosettentrionale (secoli V-X)*, in *Cristianizzazione e organizzazione ecclesiastica delle campagne nell'alto Medioevo (espansioni e resistenze)*, Spoleto, 1982, pp. 963-1158.

¹⁶⁹ Su questo punto, cfr. Moretti, *Espansione demografica*, cit., pp. 65 sgg. Gli edifici plebani furono invece generalmente rinnovati dal tra XII e primo XIV secolo: cfr. Stopani, *Il contado*, cit., pp. 39-41.

¹⁷⁰ Su questo punto, cfr. C.E. Boyd, *Tithes and parishes in Medieval Italy. The historical roots of a modern problem*, New York, 1952, pp. 178 sgg.; e Th. Szabo, *Pievi, parrocchie e lavori pubblici nella Toscana dei secoli XII-XIV* [1984], in Id., *Comuni e politica stradale in Toscana e in Italia nel Medioevo*, Bologna, 1992, p. 283. Sull'organizzazione ecclesiastica del territorio e sui problemi di continuità con i poteri laici cittadini, cfr., tra i numerosi contributi di C. Violante, almeno *Le istituzioni ecclesiastiche dell'Italia centrosettentrionale durante il medioevo: province, diocesi, sedi vescovili* [1974], in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, a cura di G. Rossetti, Bologna, 1977, pp. 83-111; Id., *Pievi e parrocchie nell'Italia centrosettentrionale durante i secoli XI e XII*, in *Le istituzioni della "societas christiana" dei secoli X e XII: diocesi, pievi e parrocchie*, Milano, 1977, pp. 643-749; Id., *Sistemi organizzativi della cura d'anime in Italia tra Medioevo e Rinascimento*, in *Pievi e parrocchie in Italia nel basso Medioevo (sec. XIII-XV)*, Roma, 1984; Id., *L'organizzazione dello spazio nelle campagne medioevali e le strutture ecclesiastiche di cura d'anime. L'esempio dell'Italia settentrionale e centrale*, in *L'uomo e l'ambiente nel Medioevo*, a cura di C.D. Fonseca, Galatina, 1986, pp. 103-129; e Id., *L'organizzazione ecclesiastica per la cura d'anime nell'Italia settentrionale*, in *Pievi e parrocchie in Europa dal Medioevo all'età contemporanea*, Galatina, 1990, pp. 203-224.

¹⁷¹ Cfr. G. Cherubini, *Parroco, parrocchie e popolo nelle campagne centro-settentrionali alla fine del Medioevo* [1984], in Id., *L'Italia rurale del basso Medioevo*, Roma-Bari, 1984, p. 242, per esempi veneti e piemontesi.

costituito da pievi e popoli, al contrario, quello dei circondari di Pistoia, di Siena e di Pisa vedeva prevalere circoscrizioni che si rifacevano direttamente a una denominazione civile (*comunitates, comunia, terre, ville e castra*)¹⁷².

Nei decenni centrali del secolo XIII l'organizzazione amministrativa del contado fiorentino venne dunque fondandosi sulla distrettuazione ecclesiastica dei plebati. Già negli anni quaranta si ha notizia di pievi investite di funzioni pubbliche¹⁷³, ma fu al tempo del regime di primo 'popolo', negli anni cinquanta, che il territorio soggetto venne diviso in 96 pivieri, secondo un reticolo civile che ricalcava la rete ecclesiastica¹⁷⁴. I noti studi di Plesner hanno messo in rilievo la funzione di distretto stradale svolta dalle pievi dai secoli più alti fino alla piena età comunale¹⁷⁵. La manutenzione della viabilità segnava in effetti la maggiore continuità con l'epoca romana; ed è probabile che proprio da questi obblighi i popoli e i pivieri vennero assumendo una gamma sempre più ampia di funzioni amministrative, loro affidate non in quanto compiti originari ma nella nuova qualità di circoscrizioni comunali¹⁷⁶.

La prima immagine di assetti amministrativi del contado ormai consolidati è offerta dal quadro della loro articolazione fiscale e militare redatto nel citato *Libro di Montaperti* del 1260¹⁷⁷. L'impianto delle giurisdizioni rurali dei sestieri vi appare in effetti seguire una "divisione radiante secondo le strade maestre allora in uso"¹⁷⁸, e ricalcare appieno la distrettuazione ecclesiastica, salvo che per i due pivieri meridionali di San Donato in Poggio e di Panzano, divisi tra due diversi sestieri¹⁷⁹. D'altra parte, la stessa riscossione della decima contribuì a stabilire contorni netti alle circoscrizioni parrocchiali e plebane, dal momento che diveniva di fondamentale importanza ai fini del pagamento stabilire se il comune rurale di una parrocchia appartenesse o meno a questa o a quella pieve¹⁸⁰.

¹⁷² Cfr. Szabo, *Pievi*, cit., pp. 271 sgg.; e Leverotti, *L'organizzazione amministrativa*, cit., pp. 67 sgg., che sottolinea come la mancata coincidenza tra circoscrizioni ecclesiastiche e civili nel territorio pisano fosse destinata a incidere sui modi di formazione dello Stato regionale fiorentino.

¹⁷³ Cfr. gli esempi in *Documenti*, cit., p. 321, doc. n° 1; Plesner, *Una rivoluzione*, cit., p. 13; e Szabo, *Pievi*, cit., p. 273.

¹⁷⁴ Cfr. *ivi*, p. 280.

¹⁷⁵ Cfr. Plesner, *Una rivoluzione*, cit., pp. 19 sgg. e 68 sgg.; e Szabo, *Presentazione*, cit.

¹⁷⁶ Sulla continuità, cfr. Plesner, *Una rivoluzione*, cit., p. 84; e Szabo, *Presentazione*, cit., pp. VI sgg. Sulle nuove funzioni, cfr. *Id.*, *Pievi*, cit., pp. 271 sgg. e 279.

¹⁷⁷ *Il Libro di Montaperti*, cit.; una sua prima descrizione è in Stopani, *Il contado*, cit., pp. 17 sgg.

¹⁷⁸ Plesner, *Una rivoluzione*, cit., p. 77.

¹⁷⁹ Cfr. *Il Libro di Montaperti*, cit., pp. 110, 125 e 139.

¹⁸⁰ Su questo punto, cfr. Violante, *Pievi e parrocchie*, cit., p. 749; e Cherubini, *Parroco*, cit., p. 242.

La divisione del territorio e la distribuzione della popolazione non apparivano comunque omogenei. A una rassegna sintetica¹⁸¹, il sesto di Oltrarno – suddiviso in 11 plebati e 172 popoli – costituiva, per esempio, l'area più ricca e popolata, comprendendo i centri abitati di Empoli, Castelfiorentino, Certaldo, Barberino e San Donato in Poggio; mentre il sesto di Borgo – suddiviso in 16 plebati e 210 popoli – pur popoloso ed esteso tra la Valdipesa e il Valdarno superiore, mancava invece di grossi agglomerati, a parte San Casciano e Montelupo; il sesto di San Piero Scheraggio – suddiviso in 15 plebati e 154 popoli – scontava invece un'ineguale densità del popolamento tra i popolosi plebati del Valdarno superiore (Figline, Cavriglia, Gaville, Montevarchi) e quelli più sguarniti del Chianti; mentre il sesto di Porta San Piero – suddiviso in 32 plebati e 324 popoli – era il distretto più esteso del contado spaziando, pur con forti disparità nella densità popolamento, dal Mugello al Casentino al Valdarno superiore; il sesto di Porta Duomo – 24 plebati e in 209 popoli – esteso dalla conca fiorentina al Santerno oltre lo spartiacque appenninico attraverso l'alta Valdisieva e parte del Mugello, era invece quello con la più scarsa densità di popolazione, vantando unicamente la terra di Borgo San Lorenzo; il sesto di San Pancrazio – suddiviso in 3 plebati e 20 popoli – rappresentava infine il distretto più piccolo, ma nella ricca e ubertosa piana fiorentina, con Campi e Signa come centri di maggiore rilievo. Le zone più ricche e densamente popolate erano dunque la Valdelsa, anzitutto, e poi la Valdipesa, il Valdarno superiore, la conca fiorentina e il Mugello, mentre il Chianti conobbe una crescita demografica ed economica più lenta e modesta. I principali centri urbani erano invece cresciuti nel fondo valle, in seguito anche alle opere di bonifica legate all'impianto delle nuove vie di comunicazione che si dipartivano a raggio dalla città¹⁸².

Anche se su alcune zone – nei sestieri di Porta Duomo e di Porta San Piero soprattutto – Firenze non giunse a detenere un pieno controllo che alla metà del secolo XIV, l'area del contado così definita si estendeva ormai su circa 3.900 kmq., ripartita in un centinaio di pivieri e in più di un migliaio di popoli¹⁸³. Le stime sulla popolazione – relative agli anni trenta del secolo XIV – indicano in

¹⁸¹ Cfr. il citato *Il Libro di Montaperti*, e la descrizione di Stopani, *Il contado*, cit., pp. 20 sgg. e 43-65 (e, in appendice, una rappresentazione cartografica), che opportunamente lo integra coi dati desumibili dall'altra fondamentale fonte sull'ordinamento cellulare del territorio, le *Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, Tuscia*, a cura di P. Guidi - M. Giusti, 2 voll., Città del Vaticano, 1932-1942, con le collette del 1274-1280 e del 1295-1304.

¹⁸² Cfr. G. Cherubini - R. Francovich, *Forme e vicende degli insediamenti nella campagna toscana dei secoli XIII-XV* [1973], in Cherubini, *Signori, contadini, borghesi*, cit., pp. 145-174.

¹⁸³ Per la precisione 1089 popoli e 101 plebati (in quanto 2 spezzati dalla giurisdizione di due sestieri). La valutazione dell'estensione del contado, a cavallo tra XIII e XIV secolo, è invece di Pinto, *Il libro*, cit., p. 73, nota 6.

250.000 gli abitanti del contado e in 100.000 quelli di Firenze¹⁸⁴. Nel contado viveva dunque una popolazione fittamente addensata, con un'aliquota che si aggirava mediamente sui 64/65 abitanti per kmq.: stima che trova conferma in riferimenti puntuali come, per esempio, quello relativo al piviere di Santa Maria Impruneta¹⁸⁵. Il rapporto tra cittadini e abitanti del contado era invece di 1 a 2.5: un rapporto ben lontano dalle medie delle altre regioni europee, che la dice lunga sull'entità del modello urbano di organizzazione del territorio che Firenze fu in grado di attuare¹⁸⁶.

2. Dalla metà del Duecento, fu messa in opera una sempre più sistematica organizzazione del contado intesa a coordinare l'insieme delle circoscrizioni territoriali con l'impianto di una prima rete di ufficiali cittadini. In analogia con altri comuni italiani, fautori di questa politica furono soprattutto i regimi di 'popolo'¹⁸⁷, che puntando a una maggiore razionalizzazione e solidità delle strutture amministrative e all'isolamento e alla marginalizzazione degli altri centri autonomi di potere, diedero compiutezza al processo di comitatina, i cui esiti ultimi – nel senso di una definita formazione e modellizzazione del contado – sono intesi nella storiografia più recente come i tratti distintivi dell'esperienza storica delle città italiane¹⁸⁸. Avvicinandosi agli sviluppi cui si diedero alcune città venete e padane come Padova, Verona, Vicenza, Mantova e Ferrara, e di contro alla maggior parte delle città emiliano-lombarde, il cui controllo del distretto conobbe invece perduranti limitazioni¹⁸⁹, l'azione fiorentina, proseguendo dinamiche avviate nella prima metà del secolo, conferì agli assetti del territorio un controllo più stabile e razionale dei diversi settori amministrativi.

L'ordinamento che fu dato alla fiscalità nel contado è ancora tutto da indagare, benché si sappia che il sistema dell'estimo "si estese fino a entrare in vigore nei distretti rurali dei sestieri cittadini"¹⁹⁰, e che i singoli popoli continuarono a svolgere le funzioni di ripartizione fiscale e delle spese di manutenzione della viabilità,

¹⁸⁴ Cfr. Pinto, *La Toscana*, cit., p. 75; e De La Roncière, *Prix et salaires*, cit., pp. 626 sgg.

¹⁸⁵ Che D. Herlihy, *Santa Maria Impruneta: un comune rurale nel tardo Medioevo* [1968], in *L'Impruneta. Una pieve, un santuario, un comune rurale*, Monte Oriolo, 1988, pp. 14-15, ha calcolato in 62 abitanti per kmq. nei primi decenni del Trecento.

¹⁸⁶ Cfr., su questo punto, G. Cherubini, *Le città italiane dell'età di Dante*, Pisa, 1991, pp. 23 sgg.

¹⁸⁷ Pini, *Dal comune città-stato*, cit., pp. 102 sgg., per esempio, parla di vero e proprio "sfruttamento" del contado da parte del comune "popolare".

¹⁸⁸ Per tutti, cfr. E. Sestan, *La città comunale italiana dei secoli XI-XIII nelle sue note caratteristiche rispetto al movimento comunale europeo* [1960], in *Forme di potere*, cit., pp. 191 e 193 sgg.; e Bordone, *La città comunale*, cit., pp. 362 sgg.

¹⁸⁹ Cfr. Varanini, *L'organizzazione del distretto*, cit., pp. 199 sgg.

¹⁹⁰ Plesner, *L'emigrazione*, cit., p. 84; cfr. anche Davidsohn, *Forschungen*, cit., IV, pp. 299 sgg.

la cui riscossione era affidata ai rettori eletti dalle comunità¹⁹¹. La riparazione e il mantenimento in efficienza delle strade su cui passavano i rifornimenti annonari, in particolare di quelle che scendevano dalla Romagna attraverso il Mugello rimase infatti di competenza delle comunità locali: in tempi diversi, si hanno infatti esempi di comunità della Valdisieve (e di comuni come Legri e Carraia) sollecitate a riparare strade e ponti “ut conducentes frumenta et blada ad civitatem Florentie possint cum bestiis et sine incommodo pertransire”¹⁹². Insieme con l’istituzione di mercati nelle zone periferiche del contado allo scopo di attrarvi la produzione eccedente dei territori vicini – oltre a quelli già menzionati di Montelucio, Gaiole e Loro, si ricordano, per esempio, quelli creati nel primo Trecento a Razuolo, lungo la strada mugellana per la Romagna¹⁹³, e a Borselli, all’incrocio delle strade provenienti dalla Romagna e dal Casentino¹⁹⁴ –, la cura della viabilità fu infatti la linea d’azione ordinaria dell’ufficio dei Sei del biado che il comune prepose dagli anni settanta del Duecento alla politica annonaria.

In alcune – non infrequenti – occasioni i popoli erano inoltre tenuti a contribuire con imposte a grano, come, per esempio, negli anni della guerra con Siena, quando tutte le comunità del contado dovettero approvvigionare Montalcino assediata, contribuendo con quantità fissate in relazione all’imposizione fiscale ordinaria, come indicano alcuni sopravvissuti elenchi delle forniture di ogni singola parrocchia compresi nel *Libro di Montaperti* del 1260¹⁹⁵. Le circoscrizioni del contado dovevano fornire anche cospicui contingenti di uomini all’esercito fiorentino. Il grosso degli armati schierati a Montaperti era infatti comitatino: un po’ meno di 4.000 fanti e di 1.000 guastatori, per esempio, su circa 7.000 individui censiti¹⁹⁶. Anche in questo caso si trattava di obblighi non infrequenti ove si consideri come – a un rapido calcolo – Firenze fu impegnata in azioni di guerra per ben 40 anni su 100 nel corso del secolo XIII.

La rete dei popoli rurali costituiva anche il nerbo della tutela dell’ordine pubblico. La responsabilità collettiva che il comune di Firenze imponeva alle

¹⁹¹ Stopani, *Il contado*, cit., pp. 19-20. Sui compiti di esazione dei rettori rurali, cfr. Archivio di Stato di Firenze [cui appartengono tutte le successive citazioni documentarie] *Provisioni, Registri* [d’ora in avanti PR], 24, cc. 19r-21r, 13 novembre 1327.

¹⁹² Documento citato in Pinto, *Il libro*, cit., p. 107, nota 139.

¹⁹³ Cfr. PR, 19, c. 38r, settembre 1322.

¹⁹⁴ Pinto, *Il libro*, cit., pp. 107 e 300.

¹⁹⁵ *Il Libro di Montaperti*, cit., pp. 103-177; cfr. anche Stopani, *Il contado*, cit., pp. 8 sgg. e 43 sgg.

¹⁹⁶ Cfr. *Il Libro di Montaperti*, cit., pp. 5-6. Sull’esercito fiorentino nel Duecento, cfr. D. Waley, *The army of florentine Republic from the twelfth to the fourteenth century*, in *Florentine studies. Politics and society in Renaissance Florence*, ed. by N. Rubinstein, London, 1968, pp. 70-108; e M. Giuliani, *L’organizzazione militare a Firenze fra XIII e XIV secolo. Forme di aggregazione e caratteri generali dell’esercito fiorentino*, in *Guerre e assoldati*, cit. pp. 37-49.

comunità locali in materia di prestazioni fiscali e di lavori pubblici, era estesa ai casi di parrocchie inadempienti agli obblighi di inseguimento di malfattori o ricettatrici di ribelli del comune o di *publici latrones*¹⁹⁷. È questo un piano sul quale si riesce a misurare meglio il grado di adesione dei comitatini agli obblighi posti dalle autorità cittadine. Se si ha infatti notizia di mobilitazioni fatiche – come quella che consentì, per esempio, nel 1268, la cattura in Valdarno di alcuni membri della famiglia ghibellina degli Uberti che “furon presi per li Samarianesi et per lo grido de’ Valdarnesi, che li perseguitavano di Pianalberti, de la Vacchereccia et di Meleto in su l’Arno”¹⁹⁸ –, attestate sono anche menzioni e condanne di parrocchie rurali per non aver inseguito fuorusciti o per aver dato ricetto a ribelli¹⁹⁹. D’altra parte, i legami dei “latrones, crassatores, roboatores et retemptores stratarum, malandrini, incarceratores mercatantium et aliarum personarum” con le comunità di appartenenza erano, il più delle volte, strettissimi, a conferma della fondatezza dei bandi fiorentini che, minacciando la responsabilità collettiva, ne lamentavano la copertura offerta dai popoli²⁰⁰.

Nella seconda metà del secolo XIII si avverte comunque uno sforzo da parte del comune per irrobustire il funzionamento degli organismi territoriali. Allo stesso modo in cui in città l’attività di controllo sociale e di denuncia giudiziaria si era organizzata a livello parrocchiale²⁰¹, anche nel contado la rete dei popoli fu indirizzata verso le medesime finalità. I rettori rurali, eletti tra i propri parrocchiani per la durata di un anno²⁰², furono tenuti a denunciare al giudice della corte del podestà di Firenze competente sul sestiere rurale cui apparteneva la parrocchia, “omnia malleficia vel quasi commissa in suo populo, loco, communi vel universitate”²⁰³. Gli stessi dovevano denunciare anche i beni dei banditi e gli usurpatori di beni pubblici, controllare il contrabbando e le frodi annonarie, indicare i magnati rurali che dovessero dare garanzia (“sodare”), e coadiuvare

¹⁹⁷ Cfr. PR, 11, cc. 132r-133v, 7 maggio 1302. Cfr. anche G. Salvemini, *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295* [1899], Torino, 1960, p. 147, per analoga legislazione in altri comuni.

¹⁹⁸ Paolino Pieri, *Cronica delle cose d’Italia dall’anno 1080 all’anno 1305*, a cura di A.F. Adami, Roma, 1755, p. 34.

¹⁹⁹ Esempi, rispettivamente, in Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., IV, p. 790; M.B. Becker, *Florence in Transition*, Baltimore 1968, I, p. 24; e PR, 6, cc. 33v-34r, 5 giugno 1296.

²⁰⁰ Cfr. *infra*, cap. 9 § 1. Sul declino dei vincoli comunità, cfr. anche Id., *Contrôle social, ordre public et répression judiciaire à Florence à l’époque communale: éléments et problèmes*, “Annales E.S.C.”, XLV (1990), pp. 1173 sgg.

²⁰¹ Cfr. *ivi*, pp. 1169-1174.

²⁰² PR, 9, cc. 35v-36r, 20 maggio 1298; *Statuto del podestà del 1325*, cit., I, r. XXII, pp. 64-66. Notizie anche in Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., V, pp. 355-357; e G. Masi, *Il popolo a Firenze alla fine del Dugento*, “Archivio giuridico”, XCIX (1928), pp. 163 sgg.

²⁰³ Cfr. *I più antichi frammenti del costituito fiorentino*, a cura di G. Rondoni, Firenze, 1882, p. 51, r. XX; *Statuto del podestà del 1325*, cit., I, r. XXII, p. 66.

gli ufficiali delle gabelle nelle stime dei possessi fondiari²⁰⁴. Negli ultimi anni del Duecento, ai rettori rurali vennero riconosciuti anche margini di bassa giurisdizione nelle cause non superiori ai 40 soldi di merito²⁰⁵.

3. Nell'ultimo quarto del Duecento, su questa maglia locale che aveva garantito la continuità delle funzioni pubbliche si innestò, sia pure non ancora in forma sistematica e preordinata, la prima rete di ufficiali territoriali fiorentini: i podestà richiesti a Firenze dai comuni rurali o inviati direttamente, i vicari preposti al controllo militare di aree territoriali più ampie, i castellani di presidio alle strutture difensive, i custodi delle strade e altri ufficiali dai compiti diversi.

È in questa fase che si può cominciare a parlare di una prima struttura di uffici e di circoscrizioni creati nel territorio dal comune di Firenze. All'impianto cellulare dei popoli e dei plebati – che aveva servito e serviva anzitutto le esigenze fiscali – la nuova distrettuazione venne progressivamente sovrapponendo una rete di circoscrizioni – con funzioni tendenzialmente giurisdizionali – incentrata sui comuni borghigiani e sui comunelli rurali. Fino a tutto il secolo XIII si trattò di una costruzione non preordinata, non ancora un insieme organico e razionalmente organizzato, dal momento che spesso gli uffici erano provvisori (soprattutto le castellanie, perse e riguadagnate agli enti politici confinanti). Data anche la frammentarietà della produzione documentaria comunale per il territorio, non ancora organizzata in serie distinte, è difficile tentarne anche un censimento. Si trattò, in ogni caso, da parte fiorentina, di un'azione che nasceva empiricamente, in circostanze spesso episodiche o contingenti, come guerre locali, ribellioni di comunità, o necessità di controllo strategico del territorio. Non di meno essa consolidava quelle tendenze egemoniche che Firenze veniva esercitando nei vari settori strategici della vita pubblica.

L'organizzazione sistematica del contado tese a darsi un sempre più denso apparato di amministrazione. Nell'ultimo quarto del secolo XIII, quasi tutti i maggiori comuni rurali del contado passarono sotto il diretto controllo di un podestà cittadino: così, per esempio, quelli che erano stati soggetti al vescovo, o altri come l'Impruneta, che già nel 1265 aveva un podestà nominato dal comune fiorentino (ancorché pagato dai singoli popoli), e poi via via tutti gli altri, da San Casciano (dal 1278, probabilmente) a Borgo San Lorenzo (dal 1293) ad

²⁰⁴ Cfr. *Le consulte*, cit., I, p. 238, 7 giugno 1285; *PR*, 1, c. 79v, 6 luglio 1288; *PR*, 12, cc. 25r-28r, 24 luglio 1303; *Statuto del podestà del 1325*, cit., I, r. XXII, pp. 64-66; e *PR*, 20, cc. 61r-65r, aprile 1324.

²⁰⁵ *PR*, 9, c. 74r-v, 31 luglio 1298.

altri ancora²⁰⁶. La presenza stabile di podestà fiorentini si allargò dai principali comuni castrensi – Empoli, Figline, Certaldo, Montelupo, Pontormo, e così via – alle località di minore rilievo come quelle, per esempio, in Valdisieve, di Acone, Colognole, Pelago, Ristonchi e altre²⁰⁷. La presenza di rettori cittadini anche in comunelli rurali molto piccoli soddisfaceva la necessità di controllare l'attività degli organismi comunitari soprattutto nelle delicate materie della fiscalità e della manutenzione della viabilità.

In un primo tempo, a rendere meno discontinua la perdita di autonomia delle comunità locali, fu percorsa la via della formale richiesta a Firenze, da parte degli stessi comuni rurali, della nomina di un rettore. Ancora negli ultimissimi anni del Duecento era questo il caso, per esempio, di comuni e popoli assai diversi per grandezza e importanza: da Certaldo, Figline, Incisa o Montevarchi a popoli più piccoli come San Cipriano a Montemaggio, San Cristoforo a Lucolena, San Donnino a Brozzi²⁰⁸. La richiesta dal basso mascherava spesso assoggettamenti operati con la forza: fu il caso, per esempio, nel 1294, di quelli – ricordati nelle cronache – di “Poggibonizzi [...] et Gambassi [...] et Cattignano et Pulicciano de gli Uberti, che catuna terra si reggea per se et catuna di queste quattro terre faceva iustizia; et ancora Certaldo et Ricasoli, che si faceano et teneano esenti, che non rispondeano, se non Certaldo del sangue et un cero per San Giovanni, et Ricasoli un Marco d'ariento per anno et del sangue”²⁰⁹; piegate militarmente, Firenze vi inviò propri podestà facendoli figurare nei patti di sottomissione come richiesti dai comuni assoggettati²¹⁰.

Tra fasi di sviluppo e fasi di regressione, l'esito fu quello di una progressiva distribuzione in aree sempre più ampie del contado della presenza diretta di funzionari cittadini. Un riassetto e un primo consolidamento della nuova struttura circoscrizionale si sarebbero avuti solo negli anni trenta del secolo XIV, con la stabilizzazione della rete di leghe, podesterie, capitanati e castellanie che avevano fronteggiato il progetto di espansione regionale di Castruccio Castracani; in ciò differentemente, per esempio, da Bologna, che procedette ad ampi rimaneggiamenti dell'ordinamento del contado già nel Duecento²¹¹.

²⁰⁶ Notizie su questi assoggettamenti in Dameron, *Episcopal Power*, cit., pp. 144-145; e Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., V, pp. 354 e 358.

²⁰⁷ Studiate, per esempio, da Boglione, *L'organizzazione feudale*, cit., pp. 166-167.

²⁰⁸ O San Lorenzo a Volpaia, San Lorenzo a Campi, San Mariano di Valdarno, San Miniato a Celle, San Romolo a Tignano, o Santo Stefano a Monteficalli, solo per fare qualche nome di località tratto dagli elenchi in *PR*, 7, cc. 3r-4r, febbraio 1296/7 [stile fiorentino; così d'ora in avanti]; *PR*, 9, cc. 8v-9v, giugno 1298, e c. 161 r-v, febbraio 1298/9. Cfr. anche *Le consulte*, cit., I, p. 436, e II, pp. 285, 288, 313 e *passim*.

²⁰⁹ Pieri, *Cronica*, cit., p. 57.

²¹⁰ Cfr. *PR*, 4, c. 103r; e *PR*, 8, c. 144v.

²¹¹ Cfr. L. Casini, *Il contado bolognese durante il periodo comunale (secoli XII-XV)* [1909], a cura di M. Fanti - A. Benati, Bologna, 1991, pp. 251 sgg.; e Varanini,

Non ancora, dunque, un dominio diretto, ma un'egemonia che Firenze esercitò anche attraverso il canale del funzionariato, esteso ben presto ai maggiori centri limitrofi al contado. Questi svolgimenti furono fondamentali nella prima definizione dello Stato territoriale: tipici appaiono, per esempio, i casi di Prato e di San Gimignano, gravitanti sin dal secondo Duecento quasi costantemente nell'area di influenza fiorentina, e i cui podestà erano già in maggioranza reclutati tra fiorentini, per poi ulteriormente infittirsi nella prima metà del secolo XIV²¹². Anche in quest'ambito, l'autonomia locale fu a lungo formalmente rispettata, e i comuni "richiesero" a Firenze l'invio di suoi podestà²¹³.

D'altra parte, il controllo del territorio consisteva ancora più in un controllo di linee e di punti – di strade e di luoghi, cioè – che di superfici – di aree giurisdizionali, vale a dire, tra loro omogenee. Accanto ai podestà, fu essenziale la dislocazione di castellani e di custodi lungo le strade. Nell'ultimo decennio del secolo XIII, si hanno, per esempio, attestazioni di pagamenti di salari a castellani fiorentini inviati, con piccoli contingenti di armati, a guardia di località per lo più di confine o lungo le strade principali, come Montelucio della Berardenga o Tirli in Romagna²¹⁴; mentre dagli anni venti del secolo successivo, cominciano a comparire anche castelli e rocche esterni al contado, come Loro o Fucecchio²¹⁵. La custodia strategica dei fortificati si intrecciava spesso con le più o meno spontanee sottomissioni di comunità in cerca di protezione, come nel caso, per esempio, del castello di Carmignano nel 1306²¹⁶. Stretto dalla pressione bellica, dai primi anni del Trecento il comune di Firenze conferì un'organizzazione più strutturata alla rete di castellanerie: del 1302 sono, per esempio, i primi ordinamenti sulla manutenzione e sulla munizione delle fortezze affidata alla visita di ispettori²¹⁷, che dagli anni venti – gli anni della guerra contro Castruccio – appaiono a loro volta coordinati da un apposito organo centrale, gli "officiales castrorum"²¹⁸.

L'organizzazione del distretto, cit., pp. 196-199.

²¹² Cfr. *supra*, cap. 3 § 2; e *infra*, cap. 9 § 1.

²¹³ Così, per esempio, Colle e Castiglione aretino nel 1297 e nel 1298: cfr. *PR*, 7, c. 200r-v, 21 marzo 1297/8; e *PR*, 8, cc. 154v-155r, novembre 1297.

²¹⁴ Ma anche a Caposelvoli, Laterina, Leccio, Montecchio, Montecuccheri in Valdera, Montegiogoli, Montegrossoli, Montelungo, Montemurlo, Montignoso, Ostina, Peccioli e Pietrasanta: cfr. *PR*, 3, c. 28r, marzo 1291/2, c. 37r-v, dicembre 1291; *PR*, 7, c. 63r, marzo 1296/7, c. 110r, marzo 1295/6, c. 210v, aprile 1298; *PR*, 8, cc. 49v-50r, maggio 1297; e *PR*, 10, c. 79v, luglio 1299, e cc. 276v-277r, settembre 1300.

²¹⁵ Oltre a Cerreto, Lanciolina, Montopoli, S. Croce e Mangona: cfr. *PR*, 18, c. 15r, settembre 1321; *PR*, 19, c. 50r-v, dicembre 1322; *PR*, 21, c. 23r, luglio 1324, c. 57v-58r, novembre 1324, c. 94r-v, marzo 1294/5; e *PR*, 23, cc. 35v-37r, dicembre 1326.

²¹⁶ Cfr. *PR*, 13, cc. 29v-30r, ottobre 1306. Cfr. anche, *ivi*, cc. 62r-63v, marzo 1306/7.

²¹⁷ Cfr. *PR*, 11, cc. 149r-150r, 18 agosto 1302.

²¹⁸ Sui quali, cfr. P. Pirillo, *L'organizzazione della difesa. I cantieri per le fortificazioni nel territorio della Repubblica fiorentina (sec. XIV)*, in *Castelli. Storia e archeologia*, a cura di R. Comba - A.A. Settia, Torino, 1984, p. 274 sgg. Cfr. anche, come esempio della

A cavallo del 1300 si provvide anche al controllo più stabile delle strade e dei ponti del contado, destinandovi ufficiali e custodi, con incarichi a tempo²¹⁹. Di questo periodo sono infine le prime notizie di vicari e di capitani territoriali con compiti di coordinamento e guida di milizie di fanti del contado – organizzata nelle cosiddette “vicherie”²²⁰ – e con poteri di giurisdizione su zone del contado non ancora inquadrare però in circoscrizioni stabili: ufficiali senza una sede fissa di residenza, a tempo determinato e in numero variabile, dunque – sei erano attivi, per esempio, negli anni 1300 e 1301²²¹ –, attestati a salvaguardia dell’ordine pubblico in aree per lo più di confine, come, per esempio, le “parti” di Vinci, il Mugello, l’Oltralpe, i plebati intorno a Fiesole o la Valdiseive e le zone circostanti²²².

Nel complesso, Firenze esercitava ormai in questi anni una presenza sempre più attiva come referente centrale delle comunità locali, elaborando una politica territoriale tesa al mantenimento del contado. Nel 1297, si ha notizia, per esempio, di ufficiali inviati nel Pistoiese per determinare i confini della giurisdizione fiorentina; negli anni successivi, di un’intensa iniziativa del priorato per appianare i contenziosi sui confini con i comuni limitrofi; e non infrequenti erano gli interventi di sostegno finanziario e di sgravio fiscale a favore delle comunità rurali oberate dai debiti: provvedimenti che erano sia generali – come, per esempio, l’azzerramento dei debiti per lire, prestanze e gabelle a tutti i popoli e i comuni del contado stabilito nel dicembre 1317, in seguito alla guerra contro Pisa – sia particolari – come, per esempio, quelli riservati ai comunelli di Montelungo e di Caposelvoli in Valdarno nel 1308 per agevolare la custodia e la difesa dei loro castelli, o di Gambassi, ridotta alla fame e all’abbandono, per la guerra del 1317²²³.

2.4. La tenuta tra XIII e XIV secolo

1. La crisi degli ordinamenti comunali maturò in un clima che in quasi tutte le maggiori città italiane vide le lotte tra fazioni attivare vaste ramificazioni nel contado²²⁴. Il territorio divenne terreno di scontro tra le famiglie e le parentele

loro attività, l’esame del loro carteggio con la rete dei propri ufficiali in Valdiseive, in P. Parenti, *I documenti per la storia del territorio*, in *Le antiche*, cit., pp. 233-235.

²¹⁹ Si hanno attestazioni, per esempio, in *PR*, 3, c. 108v, settembre 1292; *PR*, 15, c. 28r-v, dicembre 1316; cfr. anche Parenti, *I documenti*, cit., p. 229.

²²⁰ Cfr. le mobilitazioni ricordate da Compagni, *La cronica*, cit., II, XV, p. 115; e da Villani, *Nuova cronica*, cit., XIII, XXXIII, vol. III, p. 377.

²²¹ Cfr. *PR*, 10, cc. 266r-267v, 21 luglio 1300; e *PR*, 11, c. 20v, 20 luglio 1301.

²²² Cfr. *PR*, 7, c. 174v, febbraio 1297/8; *PR*, 9, c. 106v, novembre 1298; *PR*, 12, c. 91v-93r, ottobre 1304; e le notizie in Parenti, *I documenti*, cit., pp. 230-231, relativi al 1312-1313.

²²³ Cfr., rispettivamente, *PR*, 8, c. 138r-v, ottobre 1297; *PR*, 7, c. 161v, gennaio 1297/8; *PR*, 15, cc. 118v-119r; *PR*, 13, cc. 170r-v e 177r, gennaio 1307/8; e *PR*, 15, c. 115v, novembre 1317.

²²⁴ Cfr. E. Sestan, *Le origini delle signorie cittadine: un problema storico esaurito?* [1962], in *Id.*, *Italia medievale*, cit., pp. 209-210; e Ph. Jones, *Economia e società nell’Ita-*

cittadine, coinvolgendo villaggi e castelli, e favorendo gli arroccamenti signorili²²⁵. Firenze fu, come è noto, tra i pochi comuni che, in questo guerreggiatissimo periodo, riuscirono a mantenere un controllo sufficientemente saldo e costante, in virtù soprattutto di quell'”ardito progetto urbano di organizzazione del territorio” perseguito nel corso del Duecento²²⁶.

Nel polarizzarsi della lotta tra ‘popolo’ e magnati, il nuovo regime fiorentino accentuò infatti – in analogia con altri comuni coevi²²⁷ – i provvedimenti contro le giurisdizioni signorili nelle campagne e le basi militari e politiche del potere magnatizio. In questo come in altri settori il ‘popolo’ agì come accentratore di tendenze e protagonista di politiche molto decise. La presenza di forze sociali legate a un'economia urbana, e la maggiore influenza nella vita politica comunale di proprietari che non esercitavano diritti signorili, conferirono alla lotta contro il potere magnatizio nel contado quei caratteri di lotta più generale contro il sistema di organizzazione signorile della società, che furono di prevenzione allo “scollamento” del distretto cittadino²²⁸.

Nei decenni a cavallo del 1300 le campagne fiorentine apparivano in effetti turbate dalla violenza signorile e dal fenomeno spesso connesso del brigantaggio²²⁹. Le azioni violente dei magnati e il fermento degli esiliati che tentavano azioni militari di disturbo contro gli ufficiali e le guarnigioni del comune disseminate nel territorio, potevano giovare dell'appoggio, soprattutto in certe zone periferiche dell'Appennino, delle stirpi signorili ancora riottose ad accettare pienamente il dominio cittadino, come gli Ubaldini nel Mugello, e gli Ubertini o i Pazzi nel Valdarno. Intrecciata allo stato di guerra pressoché continuo in cui si trovò coinvolta Firenze in quel periodo – dapprima contro Arezzo e Pistoia, e poi contro Arrigo VII e Castruccio²³⁰ – si era creata ormai una situazione nella quale, come descrivevano, per esempio, i priori in una corrispondenza diplomatica dell'estate del 1313, “magnates quasi omnes, obmissa

lia medievale: la leggenda della borghesia, in *Storia d'Italia, Annali I: Dal feudalesimo al capitalismo*, Torino, 1978, pp. 308-336.

²²⁵ Cfr. Chittolini, *Signorie rurali*, cit., pp. 621-624.

²²⁶ Che portò progressivamente “alla dissoluzione dell'intero sistema della signoria rurale”: *ivi*, p. 595, e anche pp. 624, e 655-657.

²²⁷ Cfr. ancora *ivi*, p. 604.

²²⁸ Per riprendere un'espressione di Pini, *Dal comune città-stato*, cit., p. 113.

²²⁹ Sul brigantaggio nel fiorentino, cfr. Cherubini, *Qualche considerazione*, cit., pp. 110-111; *Id.*, *Appunti sul brigantaggio in Italia alla fine del medioevo*, in *Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan*, Firenze, 1980, I, pp. 103-133; G. Pinto, *Vagabondaggio e criminalità nelle campagne: il caso di Sandro di Vanni detto Pescione* [1974], in *Id.*, *La Toscana*, cit., pp. 399-419; e C. Caduff, I “*pubblici latrones*” nella città e nel contado di Firenze a metà Trecento, in *Istituzioni giudiziarie e aspetti della criminalità nella Firenze tardomedievale*, a cura di A. Zorzi, numero monografico di “*Ricerche storiche*”, XVIII (1988), pp. 497-521.

²³⁰ Cfr. Luzzati, *Firenze e la Toscana*, cit., pp. 74 sgg. e 83 sgg.

libertatis et civitatis defensione [...], predam sibi faciunt fructum et bonorum omnium impotentium; fiuntque cotidie hominum capture, cedes, rapine et nefanda omnia, ut narrare quodammodo sit impossibile [...]. Ex quo etiam evenit ut totus comitatus noster incultus est et inhabitatus maneat”²³¹. A loro volta, i consigli denunciavano nel 1319 i “nonnulli homines male conditionis et fame et desperati [qui] veniunt in comitatum et districtum Florentie facientes robarias, violentias, oppressiones et homicidia, compellentes violenter homines districtus Florentie ad faciendas promissiones et obligationes iniquas et accomandigias nonnullis nobilibus et potentibus commorantibus in extremitatibus districtus Florentie, et se reducunt in territorio et fortilitia talium nobilium et potentium”²³². Una realtà, per altro, tratteggiata non solo dalla documentazione pubblica, ma anche dalla cronachistica²³³.

2. La politica antisignorile accentuò in quegli anni i provvedimenti tesi alla distruzione delle clientele magnatizie e al recupero della sovranità del comune. Le misure antimagnatizie inasprirono, per esempio, la lotta contro l’acquisto e il mantenimento di castelli e di clientele armate e contro l’instaurarsi di nuovi legami vassallatici.

Gli Ordinamenti di giustizia del 1295 stabilirono la creazione di milizie di fanti del contado pronte a mobilitarsi al seguito del gonfaloniere di giustizia e dei priori fiorentini: in ogni sestiere rurale furono organizzati corpi armati di mille fanti, ai quali si affiancavano ulteriori reparti di cinquecento uomini nei cinque plebati di San Giovanni di Firenze (in sostanza, il suburbio), di Ripoli, di Fiesole, di Santo Stefano in Pane e di Giogoli²³⁴. Circa 8.500 uomini, dunque, inquadrati al servizio del comune e impiegati nelle frequenti operazioni d’assedio ai castelli dai quali esponenti delle grandi casate del contado usavano sferrare le loro scorribande o nei quali si asserragliavano come ribelli: nelle estati del 1302 e del 1304, per esempio, le forze armate fiorentine espugnarono e distrussero i castelli degli Ubaldini nel Mugello, dei Gherardini “a Montagliari, un castel di Valdigreve, che ‘l teneano [...], et rubavano, et facean guerra, et aveano rotta la strada”, e dei Cavalcanti in Valdipesa²³⁵. Chi ribellasse al comune un castello o una terra,

²³¹ *Acta Henrici VII romanorum imperatoris et monumenta quaedam alia suorum temporum historiam illustrantia*, a cura di F. Bonaini, Firenze, 1877, II, pp. 272-273, doc. n° CCCLVII: lettera dei priori al re di Napoli Roberto d’Angiò: 7 luglio 1313.

²³² *PR*, 16, c. 127r-v, 20 novembre 1319.

²³³ Cui rinvio senza ulteriori esemplificazioni: cfr., per esempio, Villani, *Nuova cronica*, cit., IX, XLI, XLIX, LXXII, e X, CCXIV, vol II, pp. 69, 77, 137 sgg. e 397 sgg.; Stefani, *Cronaca fiorentina*, cit., r. CCXXI, pp. 81-82; Compagni, *La cronica*, cit., III, X, pp. 187 sgg.; Pieri, *Cronica*, cit., pp. 51, 69, 72 e 73-75.

²³⁴ Cfr. *Gli Ordinamenti di giustizia del 6 luglio 1295*, in G. Salvemini, *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, Firenze, 1899, pp. 420-421, rr. XXXIX e XL.

²³⁵ Pieri, *Cronica*, cit., pp. 73 (la citazione) e 81-82.

o favorisse gli accampamenti del nemico, doveva essere iscritto in un apposito elenco ufficiale e non poteva essere assolto dalla condanna²³⁶. Un'apposita lista accolta poi negli statuti comunali indicava inoltre le casate con le quali un cittadino fiorentino non poteva contrarre legami matrimoniali²³⁷. Altre disposizioni minacciavano pene severissime a chi desse ricetto ai banditi, e dagli anni venti del Trecento fu attivato un apposito ufficiale per la loro cattura²³⁸.

In anni di guerra, uno dei fronti del conflitto si spostò lungo le strade e nelle campagne. Contemporaneamente fu emanata una legislazione per proibire nuovi insediamenti dei magnati nel contado: nel territorio di Castelnuovo in Valdarno, per esempio, fu impedito nel 1300 l'acquisto di case, torri e altri beni²³⁹; e così nel 1324 a Caposelvoli o nella lega di Castelfranco nel Valdarno superiore nel 1328²⁴⁰. Il ripetersi delle disposizioni testimonia della loro relativa efficacia. Non poche erano, d'altra parte, le famiglie di origine cittadina, mercantile o popolare che in tarda età comunale, per assicurarsi basi di forza e sostegno alla propria azione politica, si diedero all'acquisto di castelli, terre e giurisdizioni nel contado²⁴¹, contribuendo in tal modo ad accrescerne la situazione di disordine.

L'azione del comune non si limitò pertanto ai soli metodi coercitivi, ma seguì anche la strada della ricomposizione e dell'ammnistia. Per pacificare il Mugello, agitato nell'estate del 1306 dalla rivolta degli Ubaldini assediati nel castello di Monte Accianico dall'esercito fiorentino, fu disposta, per esempio, la cancellazione delle sentenze e delle disposizioni penalizzanti per molti rami della casata, al fine di favorirne la dissociazione dai membri irriducibili²⁴²; e analogamente si agì nei confronti degli abitanti del castello di Loro ribellatosi negli stessi mesi²⁴³. In altre occasioni ancora si diede facoltà ai castellani di offendere quei malfattori che avessero tentato di ribellarli a Firenze²⁴⁴.

Dalle vicende del conflittuale rapporto tra il comune e la casata degli Ubaldini prese pretesto anche la nota legge del 6 agosto 1289, che una lunga tradizione di studi ha indagato – collegandola agli analoghi provvedimenti di Vercelli del

²³⁶ PR, 11, cc. 132r-133v, 7 maggio 1302.

²³⁷ *Statuto del capitano del 1322-25*, cit., V, r. LXXVIII, pp. 274-275.

²³⁸ Cfr., rispettivamente, PR, 11, cc. 132r-133v, 7 maggio 1302; e PR, 18, c. 94v, 31 marzo 1322; e PR, 19, cc. 22r-23r, 2 agosto 1322.

²³⁹ E i magnati che già vi avessero torri furono obbligati a non tenerle più alte di 5 braccia: cfr. PR, 10, c. 277r, 28 settembre 1300.

²⁴⁰ Cfr. PR, 21, c. 50r, 5 ottobre 1324; e PR, 24, c. 51r-v, 12 aprile 1328.

²⁴¹ Cfr. Cherubini, *Una comunità*, cit., p. 12; e Fiumi, *Fioritura*, cit., pp. 19, 53 e 57-58.

²⁴² Cfr. PR, 13, cc. 15v-18r, 29 luglio 1306. Altri esempi analoghi in PR, 15, cc. 200r-201v, 24 luglio 1318, e c. 227r-v, 7 settembre 1318.

²⁴³ Cfr. PR, 13, cc. 36r-38r, 19 agosto 1306.

²⁴⁴ Come nel caso degli uomini del comune di Castelpiano di Travigna nel Valdarno: PR, 19, cc. 22r-23r, 2 agosto 1322.

1243 e di Bologna del 1257²⁴⁵ – soprattutto in relazione al problema servitù/libertà della gleba²⁴⁶. In realtà la disposizione era motivata dalla necessità di evitare una diminuzione di sovranità politica nel territorio e dalla volontà di limitare la potenza delle grandi stirpi rurali. L'eventualità che il capitolo della cattedrale di Firenze vendesse agli Ubaldini un insieme assai consistente di terre, di coloni e di relativi diritti nel Mugello, indusse infatti le autorità comunali a evitare una transazione che avrebbe accresciuto la potenza della casata appenninica²⁴⁷.

La provvisione del 1289 vietò e dichiarò nulla ogni compravendita di “fideles”, coloni e dipendenti di qualsiasi specie (o di diritti sulle loro persone), “in civitate vel comitatu vel districtu Florentie”, tranne nei casi in cui la vendita avvenisse in favore del comune o fosse data possibilità al colono di riscattarsi²⁴⁸. Cedendo altri possessi per un valore di 3.000 lire, il comune permutò nel 1290 dal capitolo del Duomo le terre in questione, che diede poi a riscatto agli uomini residenti²⁴⁹. La norma fu inserita stabilmente nel *corpus* statutario come espressione della rivendicazione di sovranità globale del comune²⁵⁰: in essa si faceva esplicito divieto a ogni “persona, ente o collettività non soggetta alla giurisdizione del comune” di acquistare diritti sulle persone, con la sola eccezione dei laici che avessero acquistato da enti ecclesiastici, con l'obbligo di liberarle però dal vincolo di fedeltà.

Con questa legislazione le autorità comunali raggiunsero una serie di obiettivi: evitarono che gli Ubaldini – e, come loro, qualsiasi altra stirpe di grandi del contado – incrementassero l'esercizio del dominio su schiavi, servi della gleba e, soprattutto, potenziali uomini di masnada; accrebbero la redistribuzione della proprietà fondiaria e l'affermazione di nuovi rapporti contrattuali e di sfruttamento del lavoro contadino; e crearono nuovi quadri di popolazione tassabile²⁵¹.

3. Il rafforzamento della sovranità del comune in nuove aree del contado fu affidato in taluni casi a una ristrutturazione dell'insediamento. La fondazione di

²⁴⁵ E di altri comuni, sui quali, cfr. Cammarosano, *Le campagne*, cit., pp. 66-68; e Pini, *Dal comune città-stato*, cit., pp. 105-106.

²⁴⁶ Posizioni ripercorse in Magna, *Gli Ubaldini*, cit., p. 57, nota 164; e Pini, *Dal comune città-stato*, cit., pp. 105-106.

²⁴⁷ Cfr. Cammarosano, *Le campagne*, cit., pp. 68-73, che ne offre un'articolata disamina; e Magna, *Gli Ubaldini*, cit., pp. 55-58.

²⁴⁸ PR, 2, cc. 24r-25r, e gli altri provvedimenti collegati pubblicati da P. Vaccari, *Le affrancazioni collettive dei servi della gleba*, Milano, 1939, pp. 58-76.

²⁴⁹ Cfr. Magna, *Gli Ubaldini*, cit., pp. 57-58; Cherubini, *Qualche considerazione*, cit., pp. 70-71. Sul recupero di terre signorili al comune in quegli anni, cfr. anche Salvemini, *Magnati e popolani*, ed. 1960 cit., pp. 234 sgg.

²⁵⁰ Tale la troviamo quasi integralmente ripresa nella prima compilazione superstita dello *Statuto del capitano del 1322-25*, cit., I, r. LVI, pp. 59-61.

²⁵¹ Aspetti messi in rilievo da Cammarosano, *Le campagne*, cit., pp. 72-74; e Pini, *Dal comune città-stato*, cit., pp. 106-107 (per la legge bolognese del 1257).

terre murate – di “terre nuove” – rappresentò, in effetti, un episodio importante non solo ai fini del controllo del territorio, ma anche a quelli dello sviluppo economico e della redistribuzione della popolazione²⁵². La loro disposizione territoriale – ai piedi dei monti nel Valdarno superiore, nell’alto Mugello, a cavallo dell’Appennino – mostra inoltre come esse fossero rivolte non tanto alla difesa da nemici esterni – anche se questa fu a fine Trecento una rinnovata funzione²⁵³ – quanto al controllo delle grandi stirpi signorili.

Tale funzione spiega forse anche il perché del ritardo delle nuove fondazioni fiorentine rispetto a quelle che i comuni dell’alta Italia promossero sin dalla fine del secolo XII²⁵⁴. Se è vero infatti che in entrambi i casi la politica cittadina rispose a esigenze di tipo demografico, nel senso di allentare i flussi di immigrazione urbana a vantaggio di un ripopolamento del contado²⁵⁵, è indubbio che tra le motivazioni ideologiche elaborate dalle autorità fiorentine primeggiasse la lotta alle casate signorili: le terre nuove del Mugello dovevano, per esempio, servire “ad reprimendum effrenandi superbiam Ubaldinorum et aliorum de Mucello et de ultra Alpes qui communi et populo Florentie rebellaverunt”²⁵⁶, e quella sulla strada della Consuma doveva servire affinché “Aretini et comites Guidones ghibellini et rebelles communis Florentie guerram facere non possent”²⁵⁷. Alle potenzialità politico-militari i nuovi insediamenti affiancavano la forte attrazione demografica che i privilegi fiscali e di libera condizione giuridica esercitavano minacciosamente sui *fideles* signorili²⁵⁸.

Le prime fondazioni furono quelle di San Giovanni e di Castelfranco in Valdarno, avviate nel 1299, seguite poi da Scarperia nel 1306, Firenzuola nel 1332 e Terra Santa Maria (oggi Terranuova Bracciolini) nel 1337. Deliberate ma non realizzate rimasero invece Tartagliese nel Valdarno superiore nel 1309, “Plano dell’Asentio” presso la Consuma nel 1329, e Giglio fiorentino nella bas-

²⁵² Sulle “terre nuove” fiorentine, cfr. Moretti, *Le “terre nuove”*, cit., con riferimenti alla bibliografia precedente. D. Friedman, *Florentine New Towns. Urban Design in the Late Middle Ages*, Cambridge Mass., 1988, è invece attento agli aspetti di urbanistica pianificata e di tecnologia militare.

²⁵³ Moretti, *Le “terre nuove”*, cit., pp. 13-14.

²⁵⁴ Cfr. il primo censimento di G. Fasoli, *Ricerche sui borghi franchi dell’alta Italia*, “Rivista di storia del diritto italiano”, XV (1942), pp. 139-214; e gli spunti comparativi in Pini, *Dal comune città-stato*, cit., pp. 93 sgg.; e G. Pinto, *La politica demografica delle città, in Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell’Italia medievale*, a cura di R. Comba - G. Piccinni - G. Pinto, Napoli, 1984, pp. 25 sgg.

²⁵⁵ Pinto, *La politica demografica*, cit., p. 27.

²⁵⁶ PR, 12, c. 206r, 29 aprile 1306. Anche la terra nuova di Firenzuola doveva servire “acciò che i detti Ubaldini più non si potessero rubellare, e ‘ distrittuali contadini di Firenze d’oltre l’alpe fossono liberi e franchi, ch’erano servi e fedeli de’ detti Ubaldini”: Villani, *Nuova cronica*, cit., XI, CC, vol. II, p. 763.

²⁵⁷ *Capitoli*, 32, c. 70, 11 ottobre 1329.

²⁵⁸ Fasoli, *Ricerche*, cit. pp. 200 sgg.

sa Valdambra nel 1350²⁵⁹. Per attirarvi popolazione furono in genere accordate esenzioni fiscali decennali – accompagnate dal divieto di insediamento per i signori –, e aperti mercati che sfruttassero la dislocazione strategica lungo le strade di grande comunicazione interappenninica; il fallimento del progetto della terra murata dell' "Asentio" fu infatti dovuto probabilmente alla concorrenza dei mercati limitrofi²⁶⁰. Caposaldi militari, le terre nuove servirono infine quelle azioni di repressione militare di ribellioni e di defezioni che Firenze intraprese nel corso del secolo XIV: l'energica azione antifeudale degli anni quaranta, per esempio; la sistematica distruzione dei castelli degli Ubaldini nei sessanta e settanta; le operazioni di recupero del Pratomagno e del Casentino e poi di estensione del dominio in Romagna²⁶¹.

Del fatto che le nuove fondazioni rientrassero in un piano preordinato di riorganizzazione del territorio pilotato dal comune, è infine significativa la scelta dei nomi che furono loro attribuiti: legati a quelli di santi particolarmente importanti nell'agiografia fiorentina – San Giovanni, Santa Maria e San Barnaba (Scarperia) –, o di simboli della città – Giglio fiorentino – o direttamente evocativi come Firenzuola, che fu proposto da Giovanni Villani²⁶². In ogni caso, la creazione degli insediamenti in Valdarno doveva servire "pro honore et iurisdictione communis Florentie amplianda et melius conservanda"²⁶³.

4. Un più saldo, e forse decisivo, controllo del territorio fu assicurato a Firenze dalla nuova organizzazione circoscrizionale che il comune si diede a partire dal primo decennio del secolo XIV, conferendo stabilità alla rete delle leghe del contado. In un primo tempo, queste erano state create nei periodi di prevalenza dei regimi di 'popolo': il Villani, per esempio, ne riferisce in relazione sia al regime cosiddetto del primo 'popolo': nel 1250, quando si "ordinarono" i 96 pivieri "a leghe, acciò che l'una atasse l'altra, e venissero a città e in oste quando bisognasse", sia quando "fu fatto il secondo popolo" nel 1293²⁶⁴. Organizzate col compito prevalente di mobilitarsi a tutela dell'ordine pubblico, e in sostan-

²⁵⁹ Cfr. Moretti, *Le "terre nuove"*, cit., pp. 25 sgg., anche per un quadro generale.

²⁶⁰ Su questi aspetti, cfr. ivi, pp. 20 sgg. e 31 sgg.; e I. Moretti, *Dall'organizzazione ecclesiastica all'organizzazione delle "leghe"*, in *Le antiche leghe*, cit., p. 294.

²⁶¹ Sviluppi sui quali, cfr. Sestan, *I conti Guidi*, cit., pp. 361 sgg.; M.B. Becker, *The florentine territorial State and civic Humanism in the Early Renaissance*, in *Florentine studies*, cit., pp. 112 sgg.; e Cherubini, *Qualche considerazione*, cit., pp. 108 sgg.

²⁶² Che fece parte della commissione esecutiva della fondazione, e suggerì tale nome perché "il Comune ne sarà più geloso e più sollecito a la guardia". Villani, *Nuova cronica*, cit., XI, CC, vol. II, pp. 763-764.

²⁶³ *PR*, 9, c. 136r, 26 gennaio 1298/9.

²⁶⁴ Cfr., rispettivamente, Villani, *Nuova cronica*, cit., VII, XXXIX, vol. I, p. 329, e ivi, IX, I, vol. II, p. 11: tale "ordine di gente d'arme per lo popolo e colla detta insegna s'ordinò in contado e distretto di Firenze, che.ssi chiamavano le leghe del popolo".

ziale analogia con i corrispondenti organismi urbani delle compagnie armate del 'popolo'²⁶⁵, le leghe apparvero però solo dai primi anni del Trecento come stabili istituzioni di inquadramento del contado²⁶⁶.

In questa sede è importante sottolineare soprattutto come le leghe costituissero la prima vera creazione circoscrizionale del comune che ristrutturava la preesistente articolazione territoriale. La discontinuità non era data dal fatto di inviare stabilmente degli ufficiali cittadini come rettori nel contado, bensì da quello di creare nel territorio delle circoscrizioni nuove che travalicassero le comunità rurali e gli enti amministrativi locali. I popoli e i plebati continuarono a offrire l'unità di riferimento per le circoscrizioni di base, ma non sempre le nuove istituzioni ricalcarono quelle ecclesiastiche, fors'anche per l'intrecciarsi del fenomeno di abbandono dei villaggi²⁶⁷. In ogni caso, la nuova mappa amministrativa non aderiva più *in toto* alle circoscrizioni plebane²⁶⁸: i popoli del piviere di Remole, per esempio, furono divisi tra la lega di Monteloro e quella di Fiesole; quelli del piviere di S. Cresci in Valcava tra le leghe di Vicchio e di Borgo S. Lorenzo nel Mugello; quelli del piviere di Sesto tra la lega di S. Piero a Sieve e quella di Cercina; e così in numerosissimi altri casi²⁶⁹. Solo nell'area dell'alto Valdarno, tra Porciano e Romena, il comune non riusciva ancora a scalfire le terre e i castelli della signoria dei conti Guidi. Nei primi decenni del secolo XIV, il resto del contado appariva invece ben inquadrato in una densa maglia di 34 leghe, a capo di ciascuna delle quali era preposto un capitano o un notaio fiorentini²⁷⁰. Loro funzione principale era il coordinamento di milizie che assicurassero la vigilanza del territorio e delle strade contro banditi e ribelli, la cattura di malfattori, e la tutela dei popolani dalle sopraffazioni dei magnati; vennero creati anche apparati locali di gonfalonieri, pennonieri,

²⁶⁵ Sulle quali, cfr. Zorzi, *Contrôle social*, cit., pp. 1176-1179.

²⁶⁶ Sulle leghe, cfr. anche Davidsohn, *Storia di Firenze*, cit., II, pp. 517-518, e V, pp. 365-367; A. Boglione, *Considerazioni sulle origini delle leghe di contado*, "Il gallo nero", I (1977), pp. 21-28; P. Benigni, *L'organizzazione territoriale dello stato fiorentino nel '300*, in *La Toscana nel secolo XIV*, cit., pp. 154-157.

²⁶⁷ Non accertabile, per altro, documentalmente su scala generale per questa data: cfr. D. Herlihy - Ch. Klapisch-Zuber, *Les Toscans et leurs familles. Une étude du catasto florentin de 1427*, Paris, 1978, pp. 232 sgg.

²⁶⁸ Nel corso del Trecento, in molti punti la stessa divisione civile del contado in plebati non corrispose più alla parallela rete delle pievi ecclesiastiche, come hanno rilevato E. Fiumi, *La demografia fiorentina nelle pagine di Giovanni Villani*, "Archivio storico italiano", CVIII (1950), pp. 83 sgg.; e Conti, *La formazione*, cit., III/2, pp. 238 sgg. Quando poi, nel 1343, l'ordinamento del contado passò, come in città, dalla divisione in sestieri a quella in quartieri, della novantina di pievi originarie solo 68 vennero conservate come circoscrizioni (spesso con accorpamenti), mentre le altre vennero smembrate: cfr. Szabo, *Pievi*, cit., p. 282.

²⁶⁹ Cfr. *Tratte*, 995, cc. 79r-98v: 1 febbraio 1331/2.

²⁷⁰ *Ibidem*.

consiglieri, camerari e altri ufficiali eletti tra gli uomini dei popoli che componevano le singole leghe²⁷¹.

In qualche occasione, i contingenti di pedoni furono utilizzati anche in azioni di guerra, come durante le operazioni dell'esercito contro i lucchesi in Valdarno nell'autunno del 1320²⁷². Alla sicurezza militare del dominio dovevano però concorrere ordinariamente le citate vicherie (a base plebana), per quanto la sovrapposizione e talora la precarietà degli organi caratterizzassero a lungo l'articolazione amministrativa del territorio²⁷³. Per alleviare le "gravezze" dei comitatini in tempo di guerra, nell'estate del 1321 si decise, per esempio, di sopprimere per due anni l'ufficio dei capitani delle leghe, e alla cattura dei banditi fu demandato nel frattempo un apposito ufficiale che rimase in carica per un breve periodo²⁷⁴. L'elezione di capitani delle leghe del contado – cittadini fiorentini popolari, nominati sulla base di liste sottoposte dalle comunità locali o, più spesso, eletti direttamente dai priori del comune – venne motivata nella più parte dei casi con la necessità di porre un freno alle ruberie e ai malefici che si commettevano nel contado²⁷⁵. I capitani assunsero presto dai rettori dei popoli anche i margini residui di bassa giurisdizione che essi ancora detenevano, e furono incaricati della supervisione della ripartizione e della riscossione della fiscalità²⁷⁶.

Negli stessi decenni iniziali del Trecento, le altre principali città toscane si diedero anch'esse nuovi organismi territoriali che travalicavano il tessuto circoscrizionale locale: Lucca e Pisa istituirono, per esempio, dei capitani del contado che operavano straordinariamente su ampi ambiti territoriali con compiti di ordine pubblico; Siena suddivise invece nel 1310 il contado in nove vicariati, che dovevano servire come base del reclutamento militare; perfino San Gimignano ripartì nel 1314 il proprio distretto in quattro leghe²⁷⁷. Firenze andò oltre, esten-

²⁷¹ Cfr. *Statuto del capitano del 1322-25*, cit., V, r. LXXX, pp. 275-290; e la riforma del 1 febbraio 1331/2: *Tratte*, 995, cc. 79r-98v.

²⁷² Cfr. *PR*, cc. 31r-34r, 5 novembre 1320.

²⁷³ Sulla differenziazione di funzioni tra leghe e vicherie, cfr. anche Boglione, *Considerazioni*, cit., pp. 25 sgg. Sulla permanenza delle strutture militari rurali delle vicherie, cfr. la loro mobilitazione negli scontri interni al ceto dirigente fiorentino della fine del secolo XIV rammentata in *Alle bocche della piazza. Diario di anonimo fiorentino (1382-1401)*, a cura di A. Molho - F. Sznura, Firenze, 1986, *passim*.

²⁷⁴ Cfr., rispettivamente, *PR*, 17, cc. 117r-119v, 22 giugno 1321; e *PR*, 18, c. 94v, 31 marzo 1322; e *PR*, 19, cc. 22r-23r, 2 agosto 1322. I capitani tornarono a essere eletti nel 1324: cfr. *PR*, 21, c. 43v, 17 settembre 1324.

²⁷⁵ Cfr., per esempio, *PR*, 16, c. 67r, 18 maggio 1319.

²⁷⁶ Cfr. *Statuto del capitano del 1322-25*, cit., V, r. LXXX, pp. 275-290; e *Tratte*, 995, cc. 79r sgg.

²⁷⁷ Cfr., rispettivamente, Leverotti, *L'organizzazione amministrativa*, cit., p. 34; R. Caggese, *La Repubblica di Siena e il suo contado nel sec. XIII*, Siena, 1906, pp. 102 sgg.; M. Ascheri, *Stato, territorio e cultura nel Trecento: qualche spunto da Siena*, in *La Toscana nel secolo XIV*, cit., pp. 169 sgg. (con rappresentazione cartografica); e L. Pecori, *Storia della terra di San Gimignano [1853]*, Roma, 1975, p. 137, doc. n° 28. Più in generale,

dendo la rete delle leghe anche ai contadi dei centri limitrofi: una lega fu ritagliata nella diocesi aretina intorno alla pieve di Gropina; un'altra organizzò il territorio del comune di Poggibonsi; una terza si protese all'interno della diocesi di Volterra, oltre l'Elsa, fino a Gambassi, Pulicciano e al comune di Montignoso; altre due ritagliarono la parte meridionale del contado di Pistoia intorno al comune di Carmignano e a quelli di Capraia e Cerreto; una ulteriore raggruppò intorno al comune di Fucecchio quelli di Santa Croce, Castelfranco e Montopoli nel Valdarno inferiore, nel cuore della diocesi di Lucca; mentre una settima, infine, non più contigua territorialmente alle altre, costituì un'*enclave* nella Valdinievole intorno ai comuni di Montecatini, Monsummano e Montevettolini. La riforma che nel 1332 ne ridefinì i confini, i compiti e la ripartizione delle quote d'estimo, offriva un quadro globale di 41 leghe²⁷⁸. L'opera di distrettuazione proseguì nei decenni centrali del Trecento anche nei confronti di Prato, San Gimignano e San Miniato, cui, all'atto di sottomissione, fu fatta corrispondere una nuova sede di lega²⁷⁹.

3. Il distretto

Il riassetto territoriale avviato con la creazione del sistema delle leghe coincise con la prima distrettuazione al di fuori dei confini del contado, con la prima definizione, vale e dire, del cosiddetto "districtus"²⁸⁰. Svanita la minaccia portata dal Castracani²⁸¹, il quarto decennio del secolo XIV rappresentò per Firenze il periodo di assestamento del territorio sul quale ambiva a esercitare la propria egemonia. Il conflitto con lo schieramento toscano filoimperiale coordinato da Castruccio temperò infatti nei fiorentini la determinazione di garantirsi un più saldo controllo delle aree di confine. Da qui la precoce occupazione dei castelli della Valdinievole, l'acquisizione di parti del contado di Pistoia e di Arezzo, e la

sull'organizzazione per leghe, cfr. Pini, *Dal comune città-stato*, cit., pp. 114 sgg., con riferimenti bibliografici.

²⁷⁸ Cfr. *Tratte*, 995, cc. 79r-98v, 1 febbraio 1331/2.

²⁷⁹ Cfr. *I Capitoli*, cit., pp. 226 e 304; e il nuovo elenco in *Statuta Populi et Communis Florentiæ publica auctoritate collecta castigata et præposita, anno sal. MCCCCXV*, Friburgi [ma Firenze], 1777-1781, V, IV, r. XCIV, vol. III, pp. 692-707.

²⁸⁰ Le fonti appaiono talora contraddittorie, ma, da quest'epoca, in linea di massima il "comitatus" corrispondeva al contado-diocesi, mentre con "districtus" veniva inteso il territorio di nuova acquisizione: cfr. anche E. Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Firenze, 1973, pp. 13-14.

²⁸¹ Sulla signoria di Castruccio in quell'area, ove riuscì per alcuni anni a estendere un ampio dominio territoriale, cfr. L. Green, *Castruccio Castracani. A study on the origins and character of a fourteenth-century italian despotism*, Oxford, 1986, pp. 123 sgg. e 201 sgg. (con rappresentazione cartografica a p. 249).

diretta assunzione della custodia delle due città avviate all'inizio degli anni Trenta del Trecento; un controllo diretto fu esercitato anche nei confronti di Colle e Poggibonsi in Valdelsa in funzione chiaramente anti-senese, mentre l'egemonia politica su Prato e San Gimignano era ormai pressoché incontestata²⁸².

L'espansione fiorentina – a un tempo, offensiva nell'azione contro le stirpi signorili e magnatizie all'interno del contado, e difensiva, al suo esterno, nei confronti degli enti confinanti più bellicosi – diede stabilità in questa fase al nucleo di quello che sarebbe poi stato il suo dominio subregionale. La creazione del distretto si accompagnò al consolidamento della prima rete di uffici esterna al contado. L'adozione anche per questi uffici del sistema elettorale di estrazione a sorte diffuso in quel periodo per tutte le cariche comunali cui concorressero dei cittadini, diede luogo alla redazione di specifiche serie documentarie che sarebbero poi confluite nell'archivio dell'ufficio delle *Tratte*²⁸³. Dai più risalenti tra gli atti superstiti è appunto possibile desumere un quadro attendibile dell'estensione raggiunta dal controllo politico di Firenze in questo periodo.

Due chiostrre di castelli furono organizzate nelle aree di confine con Lucca e Pisa e con Arezzo, mentre verso Siena solo quello di Monteluco della Berardenga fu officiato da un castellano fiorentino, a segno di come a Firenze non si considerasse pericoloso l'ormai lungo stato di non belligeranza con la vicina guelfa²⁸⁴. Al controllo delle fortezze strategiche nel territorio si accompagnò quello dei casseri dei principali centri urbani, che mirava a garantire la loro custodia in forza del comune e a intimidire, con la presenza di contingenti armati, eventuali sollevazioni: nel 1331, per esempio, Firenze acquisì per via pattizia il diritto di nominare il castellano del cassero di Pistoia e di insediare in città un proprio “capitaneus custodie et balie” che, pur affiancandosi ai rettori di tradizione comunale che i pistoiesi continuarono a nominare autonomamente, finì presto per controllare ogni attività del governo locale; nello stesso anno il comune si assicurò la nomina del castellano del cassero di Colle come anche quella del podestà e del capitano; nel 1336 acquistò invece dai Tarlati il controllo del cassero di Arezzo e la facoltà di nominarvi, oltre al castellano, anche un proprio podestà; sempre nello stesso periodo Firenze controllò infine il comune di San Miniato, nominandovi per qualche anno un proprio “executor custodie”²⁸⁵. Le podesterie

²⁸² Sugli sviluppi politici di questa espansione, cfr. il compendio di Luzzati, *Firenze e la Toscana*, cit., pp. 94 sgg.

²⁸³ Cfr. P. Viti - R.M. Zaccaria, *Introduzione a Archivio delle Tratte*, inventario a cura degli stessi, Roma, 1989, pp. 8 sgg.

²⁸⁴ Cfr. gli elenchi completi delle castellanie in *Tratte*, 995, cc. 16r-51r; e *Tratte*, 1056, cc. 10r-22v.

²⁸⁵ Cfr. *Tratte*, 995, c. 78r; *Tratte*, 996, cc. 1r-2v; e *Tratte*, 1056, cc. 19v-22r. Sugli sviluppi a Pistoia e Arezzo, cfr. anche, rispettivamente, E. Altieri Magliozzi, *Notizie sulla magistratura fiorentina del capitano di custodia*, “Bullettino storico pistoiese”, LXXXII (1980), pp. 109-113; Luzzati, *Firenze e la Toscana*, cit., p. 127 sgg.

officiate da fiorentini erano invece dislocate in zone dove prevalevano priorità di ordine pubblico e militare. Le sedi di podesteria attivate in questo periodo all'interno del contado appaiono infatti istituite solo in centri di mercato e di rilievo strategico²⁸⁶, mentre la più parte delle altre furono create nelle ridisegnate aree di confine con i territori di Lucca, Pisa, Pistoia e Arezzo²⁸⁷.

Nella seconda metà degli anni trenta del Trecento, l'impianto di uffici "estrinseci" officiati sempre più stabilmente da cittadini fiorentini contava 41 leghe, 32 podesterie, 5 capitanati e 34 castellanie²⁸⁸: oltre un centinaio di uffici, dunque, destinati a crescere ulteriormente nei decenni successivi. Alla metà degli anni settanta, per esempio, le cariche sfioravano ormai le 150²⁸⁹. L'espansione del distretto, nel frattempo, aveva infatti inglobato centri di rilievo come Colle, Prato, San Gimignano e San Miniato, passando da rapporti di sempre più stretta egemonia politica a forme pattizie di sottomissione, al definitivo inquadramento giurisdizionale²⁹⁰. Alcuni vicariati avevano assunto una stabile configurazione circoscrizionale, per esempio nelle zone distrettuali periferiche della Valdambra, della Montagna di Pontignano e di Pontenano e Bagnana, o ritagliando nuove aree in Valdinievole, nel Valdarno superiore e inferiore, in Valdelsa, e poi in Valdisieve e nel Mugello²⁹¹.

Linea di fondo della lunga espansione fu quella di fare dello Stato territoriale un unico grande contado, seguendo una politica di dilatazione progressiva. L'impianto urbanocentrico della Toscana fiorentina pose in effetti Firenze di fronte alla necessità di inglobare preesistenti strutture distrettuali dipendenti

²⁸⁶ Per esempio, a Empoli, Castelfiorentino, Certaldo, S. Giovanni Valdarno, Montevarchi, Figline, Castelfranco di sopra o Fiorenzuola: cfr. gli elenchi completi in *Tratte*, 1056, cc. 2r-9v; e *Tratte*, 995, cc. 57r-77r.

²⁸⁷ Per esempio, a Pescia, Uzzano, Buggiano e altri luoghi in Valdinievole, a Carmignano, a Fucecchio, S. Croce e altri luoghi nel Valdarno inferiore, e a Bucine, Laterina, Castiglione Aretino e altri luoghi nel Valdarno superiore: cfr. gli elenchi completi in *Tratte*, 1056, cc. 2r-9v; e *Tratte*, 995, cc. 57r-77r.

²⁸⁸ Calcoli che ho desunto da *Tratte*, 995, cc. 16r-51r, 57r-77r, 79r-98v e *passim* (anni 1332 e 1336-1337); e *Tratte*, 1056, cc. 2r-9v, 10r-22v e *passim* (anni 1335-1339).

²⁸⁹ Tra 44 leghe, di cui almeno la metà officiate da podestà, 11 maggiori uffici "estrinseci", 28 podesterie e 62 castellanie: cfr. la riforma del 22 ottobre 1376 che riordinò la rete delle leghe sostituendo a molti capitani la figura dei podestà: *Tratte*, 1002, cc. 27r-30v e 123r-124r; l'elenco delle leghe negli *Statuta [...] anno sal. MCCCCXV*, cit., V, IV, r. XCIV, vol. III, pp. 692-707; e gli elenchi di ufficiali "estrinseci" del comune di Firenze registrati in *Tratte*, 892, cc. 35r-45r, cc. 50r-68v e cc. 73r-108r (anni 1374-1376).

Per dati ulteriori sugli uffici "estrinseci" nel XIV e XV secolo, cfr. A. Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze, 1988, p. 31; Id., *Giudicanti e operatori di giustizia nello Stato territoriale fiorentino del XV secolo*, "Ricerche storiche", XIX (1989), pp. 518-520; e *infra*, cap. 9 § 1.

²⁹⁰ Cfr. *supra*, cap. 7 § 3, e *infra*, cap. 9 § 1.

²⁹¹ Cfr., rispettivamente, *Tratte*, 995, cc. 68r, 69r, 77r; *Capitoli*, 23, cc. 122v-123r e 168r-170v; e *Tratte*, 1035, cc. 3v, 10v, 25v, 32r, e *passim*. Sui primi vicariati, cfr. anche Chittolini, *Ricerche*, cit., pp. 299-302.

da centri a natura urbana. In un primo momento fu appunto estesa la rete delle leghe alle nuove aree assoggettate, facendo dei centri i nuovi capoluoghi amministrativi; all'atto della sottomissione questi furono assunti in blocco come "comitatus sive districtus Florentie"²⁹². Quando poi – a cominciare dall'assoggettamento di San Miniato nel 1370 – la pregressa distrettuazione in podesterie rurali dei contadi delle città e dei centri maggiori pose la necessità di governare anche tali giurisdizioni, le autorità fiorentine agirono risolte nello spezzare il nesso tra città e contadi, scegliendo una soluzione che non ebbe eguali negli altri Stati regionali italiani²⁹³. Scorporando giurisdizionalmente i contadi e ritagliando da essi nuove circoscrizioni dipendenti amministrativamente dalla Dominante, Firenze diede in tal modo vita, tra XIV e XVI secolo, a uno Stato territoriale "vario, articolato e ricco, e fortemente differenziato al suo interno"²⁹⁴.

²⁹² Cfr., per esempio, *I Capitoli*, cit., p. 303 (San Gimignano, 1353).

²⁹³ Sviluppi sui quali, cfr. Chittolini, *Ricerche*, cit., pp. 309 sgg.; e *supra*, cap. 7 § 3, e *infra*, cap. 9 § 1. Cfr. anche, per uno sguardo comparativo, Pini, *Dal comune città-stato*, cit., pp. 118 sgg.; G.M. Varanini, *Dal comune alla stato regionale*, in *La storia*, vol. II, *Il Medioevo*. 2, cit., pp. 706 sgg.

²⁹⁴ Chittolini, "Quasi-città", cit., pp. 8-9.

Il dominio territoriale: formazione e pratiche di governo

1. *L'espansione trecentesca*

1.1. Al pari di quella degli altri Stati territoriali maggiori la formazione di quello fiorentino venne forgiandosi nell'ambito di una durissima competizione politico-militare che nel corso del secolo XIV valicò i limiti regionali per farsi nazionale¹. La ricerca recente ha evidenziato nella competizione bellica un potentissimo meccanismo di mutamento e selezione degli Stati tra basso medioevo e prima età moderna². La capacità di resistere alle pressioni e agli attacchi di forze sia esterne sia interne, e di dotarsi di efficaci strumenti di conquista e di attiva difesa territoriale, caratterizzarono i modi dell'espansione delle formazioni politiche che, come Firenze, giunsero a consolidare un proprio dominio territoriale nei primi decenni del secolo XV. Da questo punto di vista, l'indagine può svincolare il processo di formazione statale da quella prospettiva deterministica che vede in genere nell'accentramento giurisdizionale e nell'irrobustimento degli apparati lo sbocco inevitabile, la "strada maestra dello sviluppo statale"³.

L'espansione trecentesca di Firenze fu volta infatti innanzitutto all'eliminazione delle aree di instabilità e al consolidamento degli ambiti di egemonia politica. Senza dilungarsi sulla decisa azione antisignorile che il comune fioren-

¹ Per un primo quadro, cfr. A.K. Isaacs, *Condottieri, stati e territori nell'Italia centrale*, in *Federico di Montefeltro. Lo stato, la cultura, le arti*, a cura di G. Cerboni Baiardi - G. Chittolini - P. Floriani, Roma, 1986, vol. I, pp. 23-60; Ead., *Sui rapporti interstatali in Italia dal medioevo all'età moderna*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini - A. Molho - P. Schiera, Bologna, 1994, pp. 113-132; e N. Covini, *Political and military bonds in the Italian state system (13th-16th centuries)*, in *War and competition between states*, edited by Ph. Contamine, Oxford, 2000, pp. 9-36.

² Sul problema bellico come strumento di coercizione e fattore centrale di sviluppo degli apparati statali, cfr. M. Mann, *States, war and capitalism*, Oxford, 1988; Ch. Tilly, *L'oro e la spada. Capitale, guerra e potere nella formazione degli stati europei. 990-1990* [1990], Firenze, 1991, pp. 81-110; J.-Ph. Genet, *L'État moderne: un modèle opératoire?*, in *L'État moderne: genèse. Bilans et perspectives*, édité par Id., Paris, 1990, pp. 262-265; e *War and competition and the origins of modern States*, cit.

³ Isaacs, *Condottieri, stati e territori*, cit., p. 25. Cfr. anche *supra*, cap. 7 § 2.

tino condusse nella prima metà del secolo attraverso la fondazione delle “terre nuove” e che confinò precocemente alle aree marginali e appenniniche il problema delle presenze signorili nel proprio territorio⁴, basta osservare per esempio come, nel volgere di pochi anni tra il 1331 e il 1338, il controllo dell’ordine pubblico a Pistoia e Arezzo, la protezione dei Casali signori di Cortona e la dedizione di Colle Valdelsa, mirassero a garantire a Firenze la prevenzione degli espansionismi rivali e la difesa e il consolidamento delle acquisizioni dalle minacce, come quella appena svanita di Castruccio o quella che si andava profilando dei Visconti; o come lo scontro e le guerre con Pisa tra il 1342 e 1364⁵, o il controllo stabile dal 1351 dei castelli strategici (fino ad allora in mano ai Pistoiesi) di Sambuca e Serravalle sulle strade appenniniche per Bologna⁶, fossero motivati principalmente dalla necessità di garantirsi e difendere le rotte commerciali e i collegamenti militari.

Quella che è stata definita come “una conquista difensiva”⁷, si proponeva prioritariamente il controllo dei mercati delle materie prime, dei rifornimenti annonari e delle vie di commercio, e la sicurezza militare e dell’ordine pubblico. Obiettivi preventivi e palesi di una grande città mercantile, di un centro che nella seconda metà del secolo XIV, avviatosi il declino di Pisa, venne definendosi come polo egemonico anche di un sistema economico regionale⁸; e il cui spirito mercantile appare evidente anche nella politica di acquisizioni territoriali, se solo si consideri che assai poche furono le città e i centri conquistati con la forza delle armi. Firenze acquistò infatti col denaro la giurisdizione di quasi tutti i centri principali: Prato, per esempio, dagli Angioini nel 1351 per 17.500 fiorini; Arezzo, una prima volta dai Tarlati nel 1336, e poi definitivamente da Carlo di Durazzo nel 1384 per una cifra stimata complessivamente al termine dell’operazione di 200.000 fiorini; Pisa, da Gabriele Maria Visconti nel 1406 per 200.000 fiorini (non evitandosi comunque un assedio di 13 mesi che innalzò la spesa totale per la sua annessione a 1.500.000 fiorini); Livorno, dai Genovesi nel 1421

⁴ Cfr. *supra*, cap. 8 § 2.4.

⁵ Su questi avvenimenti, cfr. l’aggiornata sintesi di M. Luzzati, *Firenze e la Toscana nel Medioevo. Seicento anni per la costruzione di uno Stato*, Torino, 1986, pp. 94 sgg.

⁶ Per il quale, cfr. quanto in *I Capitoli del comune di Firenze. Inventario e regesto*, a cura di C. Guasti, vol. I, Firenze, 1866 [d’ora innanzi *Capitoli*, vol. I], pp. 11-13.

⁷ G. Chittolini, *Ricerche sull’ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV* [1978], in *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino, 1979, p. 293.

⁸ Cfr. P. Malanima, *La formazione di una regione economica: la Toscana nei secoli XIII-XV*, “Società e storia”, VI (1983), pp. 255 sgg.; M. Tangheroni, *Il sistema economico della Toscana nel trecento*, in *La Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una civiltà regionale*, a cura di S. Gensini, Pisa, 1988, pp. 55 sgg.; e anche Ch.-M. De La Roncière, *Florence centre économique régional au XIVe siècle*, 5 voll., Aix en Provence, 1976, che però restringe sostanzialmente al solo contado la categoria di sistema economico regionale.

per 100.000 fiorini, solo per fare qualche esempio⁹. Esborsi ingenti che, sommati a spese di guerra anche più onerose, contribuirono a dilatare la spesa e l'indebitamento pubblico fiorentino a dimensioni enormi (già attestato a 2.500.000 di fiorini nel 1380, prima dell'espansione territoriale più intensa, esso raggiunse gli 8.000.000 a metà del secolo successivo) e concorsero a dare al sistema fiscale, come è noto dall'analisi di Becker, la fisionomia di un marcato drenaggio e sfruttamento dei territori assoggettati¹⁰.

1.2. In questo quadro di meccanismi e interazioni, va dunque ricompreso il passaggio dall'egemonia esercitata da Firenze attraverso rapporti di protettorato e di accomandigia – di riconoscimento, cioè, di un'autorità superiore –¹¹, al dominio giurisdizionale fondato su espliciti, o camuffati da forme pattizie, rapporti di sudditanza – di *iusdictio*, cioè, come potere politico¹². Abbastanza chiari mi paiono all'esame della documentazione giurisdizionale, normativa e processuale alcuni elementi, alcuni lineamenti della politica fiorentina.

L'inglobamento nella sfera di influenza sembrò infatti innanzitutto esercitarsi, da un lato, nella capacità di attrarre sulla linea della propria politica di alleanze i centri minori – fu il caso per esempio di Prato, schierata pressoché costantemente a fianco di Firenze fin dal secolo XIII¹³–; e, dall'altro, di vedere eletti (e spesso anche rimessa la stessa nomina) propri cittadini alle maggiori cariche politiche – nel caso di San Gimignano, per esempio, nel cinquantennio precedente il formale assoggettamento, su 110 podestà, ben 85 furono fiorentini¹⁴–: e così pure a Prato, Colle, e anche in centri maggiori come Arezzo e Pistoia, in una via maestra, quasi un indice, della diffusione dell'ambito egemonico esercitato da Firenze¹⁵.

Passo immediatamente successivo era in genere il diretto controllo delle fortezze: sia di quelle nel territorio, per ragioni militari, sia dei casseri interni

⁹ Cfr., per Prato, *Capitoli*, vol. I, pp. 28-30; per Arezzo, *ivi*, pp. 373-379 e 387-397; per Pisa e Livorno, cfr. infine Luzzati, *Firenze e la Toscana nel Medioevo*, cit., pp. 171-172 e 180.

¹⁰ Cfr. almeno M.B. Becker, *Le trasformazioni della finanza e l'emergere dello stato territoriale a Firenze nel Trecento* [1966], in *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, a cura di G. Chittolini, Bologna, 1979, pp. 150.

¹¹ Cfr. G. Soranzo, *Collegati, raccomandati, aderenti negli stati italiani dei secoli XIV e XV*, "Archivio storico italiano", XCIX (1941), pp. 3-35; e anche F. Barbolani di Montauto, *Sopravvivenza di signorie feudali: le accomandigie al comune di Firenze*, in *I ceti dirigenti nella Toscana tardo comunale*, Monte Oriolo, 1983, pp. 47-55.

¹² Cfr. P. Costa, "Iurisdiction". *Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, 1969, pp. 63 sgg.

¹³ Cfr. G. Pampaloni, *I trattati stipulati dal comune di Firenze nei secoli XII e XIII*, "Archivio storico italiano", CXXIII (1965), pp. 520-521.

¹⁴ Cfr. L. Pecori, *Serie dei potestà del comune di San Gimignano dal 1199 al 1530*, in *Id., Storia della terra di San Gimignano* [1853], Roma, 1975, pp. 744-746.

¹⁵ Come si è visto *supra*, cap. 3 § 2.

alle città, per l'ovvia intenzione di scoraggiare le ribellioni e di affermare manifestamente la presenza fiorentina. Già negli anni trenta del secolo XIV appare intessuta una rete abbastanza stabile di più di una trentina di castellanie officiate direttamente dai fiorentini¹⁶, tra le quali appunto quelle dei casseri di Colle, Pistoia e Arezzo¹⁷; nel 1341 Firenze ottenne il presidio del vecchio castello di Prato dall'allora signore Roberto d'Angiò, e nel 1351, appena acquisito il centro, si diede anche lì alla costruzione di un cassero¹⁸. I capitoli che nel medesimo anno Firenze stipulò con Pistoia indicano però come il diritto di presidiarne alcune fortezze (Tizzana, Serravalle, Sambuca) dovesse essere esercitato sempre "salva iurisdictione civitatis Pistorii"¹⁹; a sottolineare come in questa fase le priorità dell'espansione territoriale fiorentina puntassero piuttosto al controllo della sicurezza militare e dell'ordine civile e politico interno alle comunità. Significativo appare in questo senso anche il mutamento, lessicale quanto semantico, del titolo del capitano delle diverse città soggette quando a coprirne l'ufficio fu inviato stabilmente un cittadino fiorentino nominato a Firenze: non più, come nell'età delle libertà comunali, capitano "del popolo", bensì capitano "di custodia e conservatore per il comune di Firenze", come fu il caso di Pistoia dal 1331, di Arezzo dal 1337, di Colle dal 1338, e anche di San Miniato dove l'ufficiale fiorentino si chiamò in quegli anni "executor custodie"²⁰.

"Custodia" come sicurezza e controllo dell'ordine pubblico, cui il governo fiorentino si preoccupò sin dalle fasi iniziali dell'espansione territoriale di garantire un più solido fondamento attraverso le strutture comunitarie dei popoli e delle leghe rurali. L'ordinamento di base del contado, ricalcato sulla trama ecclesiastica dei pivieri, era infatti rappresentato dalla rete dei popoli ai quali erano demandati – come avveniva corrispondentemente in città – anche compiti di vigilanza e controllo sociale, di denuncia dei reati commessi al loro interno e di cattura dei malfattori; a essi fu sovrapposto nei primissimi anni del Trecento il sistema delle leghe, organismi federativi – una quarantina attorno al 1330, alla cui guida furono posti dei capitani, cittadini fiorentini popolari, eletti o nominati direttamente dal centro – cui spettavano il reclutamento e la mobilitazione

¹⁶ Desumo il dato da Archivio di Stato di Firenze [cui appartengono tutte le successive citazioni documentarie], *Tratte*, 995, cc. 16r-78r; 996, cc. 1r-2v; e 1056, cc. 2r-22v. Cfr. anche *supra*, cap. 8 § 3.

¹⁷ Cfr. *Tratte*, 996, c. 2r-v.

¹⁸ Cfr. S. Raveggi, *Protagonisti e antagonisti nel libero Comune*, in *Prato. Storia di una città*, Firenze, 1991, I/2, p. 624; e *Capitoli*, vol. I, p. 33.

¹⁹ *Capitoli*, vol. I, pp. 11-13; cfr. anche Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale*, cit., p. 295.

²⁰ Cfr., *Tratte*, 995, c. 78r; 996, cc. 1v; e 1056, cc. 6v e 7v. Ad Arezzo nel 1384 il titolo era ormai di "capitaneus populi et custodie, ac conservator pro Communi Florentie civitatis Aretii et eius comitatus": *Capitoli*, vol. I, p. 381.

militare a difesa dei popoli dai soprusi magnatizi e la tutela armata dell'ordine pubblico nel territorio e lungo le strade²¹.

Nel corso del secolo queste strutture di base – nelle quali, in particolare in quelle cittadine, si compiva fin dalla piena età comunale una chiara sintesi istituzionale tra le tradizionali prerogative comunitarie di controllo sociale e le istanze di repressione ufficiale²²– vennero più volte riorganizzate e in parte estese anche ai territori di nuova acquisizione. Ma, soprattutto, sconvolte dal rimescolamento demico seguito alle epidemie dei decenni centrali del Trecento, videro scemare nella seconda metà del secolo – senza che alcun intervento fiorentino ne restaurasse le funzioni – i compiti originari; i vincoli comunitari di controllo e di partecipazione collettiva alla cattura di malfattori tesero generalmente ad allentarsi. Sono infatti frequenti, negli anni sessanta e settanta, le condanne di intere comunità per non aver assolto all'obbligo collettivo di inseguimento e cattura di malfattori, e per aver dato ricetto a briganti e a “publici et famosi latrones”²³.

Nel 1376 – non a caso, durante la guerra contro il papato cosiddetta degli Otto Santi, quando i dirigenti fiorentini, alimentando una riuscita azione di sobillazione di vari centri e terre dello Stato della Chiesa²⁴, presero coscienza dell'importanza di dotare il territorio di assetti più stabili – fu promosso un ampio riassetto delle circoscrizioni podestarili che ne riscrisse la mappa proprio sulla base del riaccorpamento di cui fu oggetto la rete delle leghe²⁵. Venuti meno gli obblighi inerenti l'ordine pubblico, a queste ultime rimasero, e presero nuovo vigore a seguito delle crescenti necessità fiscali, soprattutto le competenze in materia di sostegno all'accertamento e al prelievo fiscale che fin dall'inizio si erano accompagnate alle altre, come diceva una provvisione di riforma del 1332, “ut comitatini et districtuales Florentie obediant communi Florentie maxime in factionibus et aliis oneribus realibus et personalibus”²⁶.

Profondi mutamenti stavano in effetti producendosi nelle strutture di vigilanza e di repressione giudiziaria sia a Firenze sia nel territorio. Negli ultimi decenni del secolo XIV emerse con piena evidenza come la tendenza al declino della vitalità sociale comunitaria, e il processo di trasformazione delle sue funzioni, si intrecciassero con il sempre più pronunciato rafforzamento degli apparati

²¹ Cfr. *supra*, cap. 8 § 2.4.

²² Rinvio ancora a A. Zorzi, *Contrôle social, ordre public et répression judiciaire à Florence à l'époque communale: éléments et problèmes*, “Annales E.S.C.”, XLV (1990), pp. 1173 sgg.

²³ Per alcuni esempi, cfr. *ivi*, pp. 533-535; e S.K. Cohn jr., *The Laboring Classes in Renaissance Florence*, London, 1980, p. 199.

²⁴ Sulla guerra degli Otto Santi, cfr. Luzzati, *Firenze e la Toscana nel Medioevo*, cit., pp. 101-102.

²⁵ Riforma territoriale registrata in *Tratte*, 1002, cc. 27r-30v e 123r-124v, 22 e 31 ottobre 1376.

²⁶ *Tratte*, 995, c. 79r, 1 febbraio 1331/2 [stile fiorentino].

pubblici²⁷. Il ricorso a ufficiali con funzioni militari e di ordine pubblico, già diffuso nella prima metà del Trecento, si intensificò a partire dai decenni centrali: lo stesso ufficiale della Mercanzia dedicò parte della sua attività alla repressione del brigantaggio che infestava le strade e le direttrici commerciali²⁸, a testimonianza di come anche a livello di giurisdizioni settoriali si operasse contro un fenomeno che stava assumendo dimensioni sempre più vistose e che originava in larga misura dalla crisi della società rurale e dalle profonde trasformazioni intervenute nei rapporti di produzione per il ricorso periodico delle emergenze epidemiche e alimentari, e per i processi di espropriazione contadina e di riorganizzazione fondiaria²⁹. Le fonti giudiziarie di questo periodo dimostrano come il raggio di azione dei “latrones, crassatores, robatores et retemptores stratarum, malandrini, incarceratores mercatantium et aliarum personarum” fosse spesso molto ristretto e insistesse su un ambito locale dove i “latrones et vagabundi” erano appunto “pubblici” innanzitutto alla comunità di appartenenza, a conferma della fondatezza dei bandi che lamentavano la copertura offerta dai popoli rurali e ne minacciavano collettivamente la responsabilità³⁰. Per buona parte del secolo la figura del Difensore del contado e distretto, istituito negli anni trenta per vigilare sulla sicurezza pubblica, sembra in effetti aver avuto come compito principale quello di perseguire i comitatini rei di aver dato ricetto a banditi e briganti³¹. E così pure la lunga teoria di bargelli e altri ufficiali che Firenze inviò nelle sue contrade per cercare invano di fronteggiare la durevole precarietà dell’ordine pubblico³².

²⁷ Su questi aspetti, cfr. Zorzi, *Contrôle social*, cit., pp. 1180 sgg.

²⁸ Cfr. G. Bonolis, *La giurisdizione della mercanzia in Firenze nel sec. XIV. Saggio storico-giuridico*, Firenze, 1901; R. Davidsohn, *Storia di Firenze [1896-1927]*, 8 voll., Firenze, 1973, vol. V, pp. 371-372 e 525-526.

²⁹ Sul contesto sociale del fenomeno, cfr. G. Cherubini, *Appunti sul brigantaggio in Italia alla fine del Medioevo*, in *Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan*, Firenze, 1980, vol. I, pp. 103-133; e G. Pinto, *Le campagne e la “crisi”*, in *Storia della società italiana*, vol. VII: *La crisi del sistema comunale*, Milano, 1982, pp. 155-156.

³⁰ Cfr. *Giudice degli appelli e nullità*, 89-96: *Atti criminali degli ufficiali forensi*, che riuniscono i pochi fascicoli superstiti degli ufficiali fiorentini nel territorio (soprattutto vicari) dal 1346 al 1415. Alcuni studi specifici sul brigantaggio nello Stato fiorentino sono quelli di G. Pinto, *Un vagabondo, ladro e truffatore nella Toscana della seconda metà del ‘300: Sandro di Vanni detto Pescione*, “Ricerche storiche”, IV (1974), pp. 327-345; C. Caduff, *I “pubblici latrones” nella città e nel contado di Firenze a metà Trecento*, in *Istituzioni giudiziarie e aspetti della criminalità nella Firenze tardomedievale*, cit., pp. 514-516; e A. Antoniella, *Imprese di briganti e vagabondi nel capitanato di Arezzo*, in *Storie di violenza. Abusi, prepotenze e ingiustizie nell’Arezzo del passato*, Arezzo, 1989, pp. 93-119.

³¹ Pochi (e alluvionati) sono gli atti superstiti del Difensore: cfr. *Giudice degli appelli e nullità*, 112-116.

³² Su questi ufficiali, cfr. H. Manikowska, *Polizia e servizi d’ordine a Firenze nella seconda metà del XIV secolo*, “Ricerche storiche”, XVI (1986), pp. 30-32; e A. Zorzi, *L’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze, 1988, pp. 45-46. Sulla tutela, fin dall’età comunale, della sicurezza delle strade

Nelle aree di confine o più insicure e minacciate da ribelli e briganti si ricorse infine a figure istituzionali in un primo tempo di natura temporanea e straordinaria: capitani e soprattutto, come è noto, vicari³³. Questi furono appunto inviati in aree di nuovo acquisto, ritagliate in zone distrettuali periferiche – come, per esempio, nel 1298 dalle parti di Vinci³⁴, o alla fine del quarto decennio del secolo XIV nel cosiddetto Viscontado (in Valdambra), nella Montagna di Pontignano e a Pontenano e Bagnana³⁵ – o dai contadi dei centri assoggettati – come, già più stabilmente dal decennio successivo, in Valdinievole, nel Valdarno superiore e inferiore, in Valdelsa³⁶, e poi in Valdisieve e nel Mugello³⁷ –, e riordinate in nuove circoscrizioni direttamente dipendenti da Firenze e collaterali, e poi progressivamente sovrappoventi, alla normale rete delle podesterie e delle leghe, e che, al pari di questa, trovarono una prima stabilizzazione a metà degli anni settanta³⁸. I vicari ebbero funzioni soprattutto militari e di polizia “tempore cuiuscumque rumoris, tumultus, seditionis seu rebellionis”, col potere di perseguire banditi, rapinatori, omicidi, affinché le località controllate “stent in pace, et ex bannitis et hominibus male condicionis et fame sint purgata”, come auspicavano le provvisori che li istituivano³⁹; e come emerge dagli atti giudiziari superstiti, che ancora nei primi anni del Quattrocento indicano il prevalere assoluto di inchieste e condanne su risse, aggressioni, sedizioni, tumulti e ricetti dati a ribelli, banditi e condannati⁴⁰.

1.3. Nella preminenza delle priorità di sicurezza, di controllo politico e di ordine pubblico, rispetto a quelle di esercizio territoriale della giurisdizione, vanno dunque individuate le caratteristiche della genesi del dominio territoriale

a difesa dei traffici mercantili, cfr. anche lo sguardo generale di Th. Szabò, *La politica stradale dei Comuni medievali italiani* [1986], in Id., *Comuni e politica stradale in Toscana e in Italia nel Medioevo*, Bologna, 1992, pp. 118 sgg.

³³ Sui quali, cfr. Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale*, cit., pp. 299-302; G. Guidi, *Il governo della città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento*, Firenze, 1981, vol. III, pp. 193-213; e A. Antoniella, *Vicariati e vicari nell'organizzazione territoriale dello stato fiorentino: il Valdarno superiore*, in *Gli stemmi del Palazzo d'Arnolfo di San Giovanni Valdarno*, a cura di L. Borgia, Firenze, 1986, pp. 11-22.

³⁴ Cfr. *Provvisori. Registri* [d'ora innanzi PR], 9, c. 106v, 14 novembre 1298.

³⁵ Cfr. *Tratte*, 995, rispettivamente, cc. 68r, 69r, 77r.

³⁶ Cfr. *Capitoli*, 23, cc. 122v-123r e 168r-170v. Cfr. anche Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale*, cit., p. 332, nota 33.

³⁷ Cfr. *Tratte*, 1035, cc. 3v, 10v, 25v, 32r, e *passim*.

³⁸ Per un quadro delle circoscrizioni vicariali tra 1374 e 1376, cfr. *Tratte*, 892, cc. 32r e 37r-40r; e anche Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale*, cit., p. 300.

³⁹ Cfr., per esempio, *Capitoli*, 23, cc. 168r-170v, 23 dicembre 1349.

⁴⁰ Cfr. *Giudice degli appelli e nullità*, 89, *passim*, e 96, *passim*. Cfr. anche l'analisi di G. Pinto, *Alla periferia dello Stato fiorentino: organizzazione dei primi vicariati e resistenze locali (1345-1378)* [1982-1983], in Id., *Toscana medievale. Paesaggi e realtà sociali*, Firenze, 1993, pp. 51-65.

fiorentino, e inquadrati gli aspetti di amministrazione della giustizia, anche per meglio coglierne gli esiti e i successivi sviluppi. La stessa organizzazione degli apparati di uffici territoriali servì anzitutto le esigenze militari e di sicurezza, e di quel “duro e feroce” programma di drenaggio fiscale del contado di cui Becker ha colto l’avviarsi proprio nei decenni centrali del secolo XIV⁴¹.

Dunque forte sviluppo di castellani e di guarnigioni⁴² – e si osservi anche come sia attorno al 1340 sia al 1415 il rapporto tra castellanie e podesterie (o altre giurisdicenze) rimase sempre di uno a uno (con una leggera prevalenza delle prime: 38 a 35 circa nel primo caso, 130 a 125 circa nel secondo)⁴³–; e anche, come abbiamo visto, di forze dell’ordine. Nelle nuove circoscrizioni vicariali, così come nelle vecchie leghe, fu creata o irrobustita tutta una serie di funzionari (sindaci, camarlinghi, ragionieri e notai) di estrazione locale che, diretti e coordinati – non senza contrasti sui criteri di nomina degli ufficiali e di ripartizione dei carichi⁴⁴– dal rappresentante fiorentino e dai suoi notai collaterali, costituirono la struttura burocratica per la riscossione dei gravami fiscali e per la gestione finanziaria delle comunità⁴⁵. Chiamati a dare sostegno nell’opera di esazione, i funzionari militari e sull’ordine pubblico furono a loro volta invitati anche a elevare direttamente ammende e multe per le ina-

⁴¹ Becker, *Le trasformazioni della finanza e l’emergere dello stato territoriale*, cit., pp. 178 sgg. Sull’altrettanto precoce attenzione dell’apparato statale veneziano per il fisco di Terraferma, cfr. la sintesi di M. Knapton, *Il fisco nello stato veneziano di Terraferma tra ‘300 e ‘500: la politica delle entrate*, in *Il sistema fiscale veneto. Problemi e aspetti, XV-XVIII secolo*, Verona, 1982, pp. 22-28.

⁴² È un aspetto, questo, ancora tutto da studiare per il caso fiorentino: cfr. le pagine di Guidi, *Il governo della città-repubblica*, cit., vol. III, pp. 241 sgg.; e, attento però soprattutto agli aspetti insediativi e materiali, P. Pirillo, *L’organizzazione della difesa. I cantieri per le fortificazioni nel territorio della Repubblica fiorentina (sec. XIV)*, in *Castelli. Storia e archeologia*, a cura di R. Comba - A.A. Settia, Torino, 1984, pp. 269-287. Per uno sguardo d’insieme, cfr. lo *status quaestionis* di N. Covini, *Castelli, fortificazioni e difesa locale: le strutture difensive degli stati regionali nell’Italia centro-settentrionale fra XIV e XV secolo*, in *Castrum 3. Guerre, fortification et habitat dans le monde méditerranéen au Moyen Age*, Rome, 1988, pp. 135-141, con bibliografia e ulteriori riferimenti; per il Ducato milanese, cfr. T. Zambarbieri, *Castelli e castellani viscontei. Per la storia delle istituzioni e dell’amministrazione ducali nella prima metà del XV secolo*, Bologna, 1988.

⁴³ Per il primo campione ho desunto i dati da *Tratte*, 996; per il secondo, da *Tratte*, 983, per le podesterie e le altre giurisdicenze (capitanati e vicariati), e da *Statuta Populi et Communis Florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposita, anno sal. MCCCCXV* [d’ora innanzi *Statuti 1415*], Friburgi [ma Firenze], l. V, tr. II, r. 172, vol. III, 1783, pp. 192-211, per le castellanie.

⁴⁴ Per alcuni esempi di questi contrasti, cfr. Chittolini, *Ricerche sull’ordinamento territoriale*, cit., pp. 311 sgg.; Pinto, *Alla periferia dello Stato fiorentino*, cit., pp. 59 sgg.; e Benigni, *L’organizzazione territoriale dello stato fiorentino*, cit., pp. 156-158.

⁴⁵ Sugli apparati di uffici delle circoscrizioni territoriali, cfr. Chittolini, *Ricerche sull’ordinamento territoriale*, cit., pp. 305-308; Guidi, *Il governo della città-repubblica*, cit., vol. III, pp. 59-151; Antoniella, *Vicariati e vicari nell’organizzazione territoriale dello stato fiorentino*, cit., pp. 15-17.

dempienze comunitarie, come dimostrano alcuni registri della Camera del comune di Firenze⁴⁶.

Debole fu viceversa, sin dall'inizio, l'approntamento di apparati giudiziari altrettanto articolati. Limitandosi a ricalcare e talora anche a indebolire le istituzioni preesistenti, il dominio fiorentino puntò soprattutto al rafforzamento del personale d'ordine rispetto a quello di esperienza giuridica: ancora nel 1387, appena acquisita Arezzo, solo 12 erano infatti i posti di giudice giurisperito previsti nella mappa degli (allora) 80 uffici territoriali, e anche nel 1421, nel momento cioè, acquisita Livorno, di massima dilatazione della rete di giurisdicenze (108, per l'esattezza, in quell'anno), essi non arrivarono che a 18⁴⁷: in pratica quelli richiesti dagli statuti dei centri urbani di più antica tradizione comunale, per i quali il diritto a un tecnico di professione significava anche una differenziazione di privilegi rispetto alle altre zone meno urbanizzate del dominio e la tutela di un più adeguato esercizio della giustizia civile⁴⁸. L'unico livello di giurisdizione affidato a distrettuali era in effetti rappresentato dai collegi dei Priori di quelle città che mantennero una giurisdizione di primo appello nel civile⁴⁹. Così come alcune città – Pisa, Arezzo, Pistoia, per esempio, ma anche centri minori come Cortona, Montepulciano o Borgo San Sepolcro – ottennero nel corso del secolo XV che i rettori fiorentini fossero sempre accompagnati da giudici non genericamente “iurisperiti”, come si era talvolta usato in determinate località, ma forniti di titolo di studio specifico: licenza o dottorato in diritto civile⁵⁰. Le giurisdicenze vicariali, ritagliate per lo più in territori rurali, erano viceversa officiate dall'ufficiale fiorentino con il solo aiuto di un notaio e senza la collaborazione di giudici professionali, data anche la natura esclusivamente penale della giurisdizione loro riconosciuta⁵¹.

Anche da questi aspetti sembrano dunque emergere i tratti di un'attenzione meno partecipe – e tale da dover essere appunto sollecitata dai ceti eminenti dei centri soggetti – da parte del governo fiorentino verso quegli aspetti dell'ammini-

⁴⁶ Cfr. Becker, *Le trasformazioni della finanza e l'emergere dello stato territoriale*, cit., pp. 180-181.

⁴⁷ Ho desunto i dati da *Tratte*, rispettivamente 982 e 984.

⁴⁸ Su questo punto, cfr. anche in A. Zorzi, *Giudicanti e operatori di giustizia nello Stato territoriale fiorentino del XV secolo*, “Ricerche storiche”, XIX (1989), pp. 544-545.

⁴⁹ Per esempio, Arezzo, Pistoia e Castrocaro: cfr. i riferimenti in Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale*, cit., p. 29.

⁵⁰ Cfr., rispettivamente, *Tratte*, 983, cc. 14r e 40r, 7r e 34r, 35r, 16r e 31r; e *Tratte*, 984, cc. 4r e 35r-v, 5r e 38r-v, 36r-v, 8r, 40r-v e 16r. A Pistoia, per esempio, il podestà fiorentino doveva portare con sé un giudice addottorato, mentre al capitano bastava un collaterale semplicemente “iurisperitus”: cfr. *ivi*, cc. 36r-v e 7r.

⁵¹ Cfr. *Giudice degli appelli e nullità*, 89, *passim*, e 96, *passim*, per esempi di notai “militi socii” con funzioni di giudicanti; e *Tratte*, 982, cc. 9r, 18r-25r, 34r; 984, cc. 18r-32r; e 986, cc. 15r-25v e 29v, per esempi, vari nel tempo, di composizione della *familia* di collaboratori tecnici dei vicari.

strazione della giustizia nel territorio che non toccassero direttamente la sicurezza pubblica, o la tutela fisica e materiale dei suoi cittadini e dei loro interessi nella gestione delle proprietà fondiarie e dei rapporti di produzione: materie nelle quali entrava in azione il diritto della Dominante⁵². In altri termini, si potrebbe dire che per buona parte del Trecento il dominio significò per Firenze più una rete di strade e castelli che un territorio giurisdizionalmente coerente: più un insieme di punti e di linee che di superfici⁵³. L'egemonia politica su città, aree e soggetti tributari e accomandatari fece di esso un mosaico di aggregazioni non integrate, rapportate alla Dominante per via pattizia e ciascuna con la propria sfera di autonomie e privilegi: una mappa di "giustizie" nel territorio e di livelli di giurisdizione diversi anche tra podesterie di medesimo grado⁵⁴.

2. *Il riassetto giurisdizionale e amministrativo tra XIV e XV secolo*

2.1. Se l'espansione trecentesca fiorentina si svolse soprattutto nel segno "difensivo" e preventivo della sicurezza e del controllo politico, indubitabili appaiono nei decenni a cavallo tra XIV e XV secolo gli aspetti di irrobustimento amministrativo e di accentramento istituzionale che diedero forma al consolidamento del dominio territoriale. Costatazione di fronte alla quale si possono avanzare alcune osservazioni.

Si pone, anzitutto, un problema di periodizzazione, parzialmente disatteso finora dalla storiografia fiorentina, quanto meno in termini di riflessione esplicita⁵⁵. Per quanto attiene gli aspetti giudiziari e giurisdizionali nel territorio, si possono in effetti distinguere almeno tre fasi.

Una prima, di genesi e di lenta quanto non preordinata espansione, che si concluse provvisoriamente con il riordinamento del 1376, e della quale abbiamo ripercorso le linee: basti qui ancora sottolineare l'importanza del quarto decennio del secolo XIV come momento – svanito il pericolo portato da Castruccio – di impianto iniziale di una prima e più stabile rete di uffici "estrinseci".

⁵² Su questo punto, cfr. Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale*, cit., pp. 309-318; e Pinto, *Le campagne e la "crisi"*, cit., pp. 148-156.

⁵³ Spunti in questa direzione anche in O. Redon, *Sur la perception des espaces politiques dans l'Italie du XIIIe siècle*, in *Le Italie del tardo Medioevo*, a cura di S. Gensini, Pisa, 1990, pp. 51-70.

⁵⁴ Su questi aspetti, cfr. anche gli spunti in Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale*, cit., pp. 292-294; e M. Montorzi, *Il notaio di tribunale come pubblico funzionario: un primo quadro di problemi, e qualche spunto analitico*, in *Il notariato nella civiltà toscana*, Roma, 1985, pp. 7-12.

⁵⁵ Prevalendo implicitamente, e per la fase a cavallo tra XIV e XV secolo, il solo modello di spiegazione che lega l'espansione territoriale al processo di concentrazione del potere in atto nell'oligarchia fiorentina.

Una seconda, che dal riassetto circoscrizionale del 1376 prese l'avvio per la decisiva azione di assoggettamento di una vasta area subregionale e di riordinamento territoriale, nel quale chiari ed evidenti appaiono gli aspetti di accentramento e di irrobustimento delle istituzioni e delle giurisdizioni: fase che ebbe negli anni venti del Quattrocento il suo punto culminante.

Una terza, infine, che si aprì dagli anni trenta del secolo XV, e in cui prevalsero gli aspetti di ordinaria amministrazione di un dominio ormai consolidato, e forse assunsero maggior rilievo e importanza, rispetto alla costruzione di apparati pubblici, forme di organizzazione politica e modi infraistituzionali come i legami familiari e di patronato o di clientela.

L'attenzione al dato cronologico porta quindi alla considerazione – all'apparenza ovvia, ma non banale se colta nelle sue concrete implicazioni – che i diversi aspetti di coercizione (o di monopolio della violenza) e di ordine pubblico, di esercizio giurisdizionale e di amministrazione della giustizia, assumono importanza e preminenza progettuali maggiori o minori a seconda dei periodi politici e dei contesti sociali: nel nostro caso, per esempio, essi non fanno tutt'uno con uno sviluppo metodico dell'organizzazione amministrativa e burocratica.

Quello che, operato a cavallo tra XIV e XV secolo, appare a posteriori come un fenomeno di irrobustimento e accentramento, non costituiva affatto l'esito inevitabile di sviluppi pregressi. Si trattava in effetti di una serie di aspetti in buona misura diversi e non necessariamente consequenziali: quelli trecenteschi centrati sulle priorità di ordine politico, militare e civile; i successivi, invece, avviati soprattutto a livello di riordinamento giurisdizionale e di innovazione istituzionale. Il ceto dirigente a guida albizzesca dimostrò di agire in base a un chiaro progetto di accrescimento territoriale e di costruzione statale che mai fino ad allora i governanti fiorentini avevano dimostrato di possedere. Ma dovette operare in un quadro oggettivo di apparati pubblici e di assetti giurisdizionali venutisi assestando in tempi precedenti in larga misura al di fuori di uno schema preordinato di espansione territoriale. Non a caso lo sforzo maggiore fu quello di mettere ordine e di rendere in qualche modo più omogeneo il mosaico giurisdizionale dei territori – che veniva significativamente indicato come composto ormai di “*plurima non solum castella [come nella fase iniziale dell'espansione] sed etiam civitates*”⁵⁶ – attraverso l'imponente opera di riordinamento statutario del 1409⁵⁷. In termini di funzionamento degli apparati giudiziari nel territorio

⁵⁶ *Statuti del comune di Firenze*, 23, *Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini, ex publica recensione <anni> MCCCC<VIII>* [d'ora innanzi *Statuti 1409*], c. 1r, rub. *De origine iuris*.

⁵⁷ Sulla quale, cfr. Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale*, cit., pp. 294-295; R. Fubini, *Classe dirigente ed esercizio della diplomazia nella Firenze quattrocentesca*, in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento*, Monte Oriolo, 1987, pp. 158-163; e Id., *La rivendicazione di Firenze della sovranità statale e il contributo delle "Historiae" di*

il risultato fu comunque parziale per le caratteristiche ormai strutturali assunte dagli ordinamenti trecenteschi.

2.2. Il riassetto giurisdizionale dei primi decenni del secolo XV, che attecchiva più al problema della sovranità fiorentina sui territori assoggettati che a quello della quotidiana amministrazione giudiziaria, non era d'altra parte che uno degli aspetti del rassodamento del dominio. All'energica azione territoriale contribuirono anche altri elementi sia di natura progettuale sia di trasformazione strutturale: oltre a quelli già indicati – dalle costanti minacce belliche alle crescenti necessità di finanziare, attraverso il drenaggio fiscale del dominio, la spesa pubblica, che sfociarono anche nell'istituzione del catasto nel 1427-1430, nel tentativo di includere tutto il dominio in un unico accertamento tributario⁵⁸; alla definizione sempre più netta di un sistema economico regionale che, per organizzazione della produzione e dei consumi, faceva ormai perno su Firenze⁵⁹ – vanno considerati almeno un altro paio di aspetti.

Innanzitutto quello demografico. Da un lato, il “predominio intrinseco”⁶⁰ esercitato da Firenze – 40.000 abitanti circa all'inizio del Quattrocento – su centri urbani ormai ridotti a dimensioni assai modeste e imparagonabili rispetto, per esempio, alle coeve città padane soggette a Milano e Venezia⁶¹: Pisa crollata

Leonardo Bruni, in *Leonardo Bruni cancelliere della Repubblica di Firenze*, a cura di P. Viti, Firenze, 1990, pp. 44 sgg.

⁵⁸ Su questo aspetto del catasto del 1427, cfr. D. Herlihy - Ch. Klapisch-Zuber, *Les Toscans et leurs familles. Une étude du catasto florentin de 1427*, Paris, 1978, pp. 34 sgg.; E. Conti, *L'imposta diretta a Firenze nel Quattrocento (1427-1494)*, Roma, 1984, pp. 138 sgg.; e, per uno sguardo più generale sui caratteri della politica fiscale fiorentina, G. Petralia, *Imposizione diretta e dominio territoriale nella repubblica fiorentina del Quattrocento*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, Spoleto, 1994, pp. 639-652.

⁵⁹ Sull'orientamento regionale della politica economica fiorentina, il dibattito è aperto e le ricerche in pieno corso. Cfr. De La Roncière, *Florence centre économique régional*, cit.; G. Pinto, *La Toscana nel tardo Medioevo. Ambiente, economia rurale e società*, Firenze, 1982, pp. 89 sgg.; Malanima, *La formazione*, cit.; Id., *Politica ed economia nella formazione dello Stato regionale: il caso toscano*, “Studi veneziani”, n.s., XI (1986), pp. 61-72; M. Tangheroni, *Il sistema economico*, cit.; F. Franceschi, *Intervento del potere centrale e ruolo delle Arti nel governo dell'economia fiorentina del Trecento e del primo Quattrocento. Linee generali*, “Archivio storico italiano”, CLI (1993), pp. 863-909; Id., *Istituzioni e attività economica a Firenze: considerazioni sul governo del settore industriale (1350-1450)*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Roma, 1994, pp. 76-117; e S.R. Epstein, *Cities, regions and the late medieval crisis: Sicily and Tuscany compared*, “Past and present”, 130 (1991), pp. 3-50. Per un quadro più ampio, cfr. M. Knapton, *City wealth and state wealth in northeast Italy, 14th-17th centuries*, in *La ville, la bourgeoisie et la genèse de l'état moderne (XIIIe-XVIIIe siècles)*, Paris, 1988, pp. 183-210; e S.R. Epstein, *Town and country in late medieval Italy: economic and institutional aspects*, “Economic history review”, s. II, 46 (1993), pp. 453-477.

⁶⁰ D. Hay - J. Law, *L'Italia del Rinascimento, 1380-1530*, Roma-Bari, 1989, p. 151.

⁶¹ La popolazione di alcune delle quali raggiunse cifre ragguardevoli: Brescia, per

a 7.500 abitanti dopo la conquista, Pistoia e Arezzo a 4.500, Prato, Volterra, Cortona a 3.500, San Gimignano e San Miniato addirittura a 1.500 circa⁶², nell'ambito di un territorio che per estensione (12.000 kmq. circa) non raggiunse, al suo massimo, che 1/3 scarso della Terraferma veneziana (30.000 kmq.), e 2/5 circa del Ducato milanese (27.000 kmq): in tale quadro, appare anche più chiaro come potesse talora bastare il controllo del cassero per ritenere di poter controllare comunità di questa taglia. Dall'altro, la crisi demografica dell'intero territorio che toccò il suo "nadir" nel secondo decennio del secolo XV⁶³, e che contribuì in buona misura anche al ridisegnarsi e al riaccorparsi, in quegli anni, delle circoscrizioni territoriali, al declino delle strutture di vigilanza comunitarie, e allo sviluppo, con le strutture mezzadrili, di una più rigida tutela normativa e giudiziaria dei proprietari cittadini⁶⁴.

Inoltre vanno ricordati i progetti albizzeschi di ritagliare sul dominio politico che Firenze veniva estendendo e consolidando in territorio lucchese, pisano e volterrano, una nuova provincia ecclesiastica toscana che la innalzasse al rango di arcidiocesi con suffraganee le sedi di tutte le città assoggettate a esclusione dell'arcivescovado di Pisa: un piano di riorganizzazione diocesana che pur non raggiungendo tutti gli obiettivi, valse finalmente nel 1420 l'elevazione di Firenze ad arcidiocesi⁶⁵.

2.3. Ma piano che, pur realizzato solo in parte, mostrava anche il forte grado di progettualità che preesisteva alla politica di espansione e accentramento perseguita in questo periodo. Grazie a studi recenti, gli interventi operati a livello normativo e giurisdizionale sono ormai abbastanza chiari nelle loro linee di fondo⁶⁶. Mi limito a richiamarli in breve.

esempio, 48.000 unità, Cremona 40.000, Verona 20.000, Padova 18.000, Piacenza 21.000, Vicenza 19.000, Treviso 9.000, Bergamo 10.000, Como 7.000; per i dati, cfr. M. Ginatempo - L. Sandri, *L'Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI)*, Firenze, 1990, pp. 100-101.

⁶² Cfr. ancora ivi, pp. 109-110 e 148; e Herlihy - Klapisch-Zuber, *Les Toscans et leurs familles*, cit., pp. 225 sgg.

⁶³ Cfr. ivi, p. 177; e soprattutto Ch. Klapisch-Zuber, *Una carta del popolamento toscano negli anni 1427-1430*, Milano, 1983.

⁶⁴ Cfr. Klapisch-Zuber, *Una carta*, cit., pp. 15-21 in particolare; Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale*, cit., pp. 313 sgg.; G. Pinto, *La Toscana nel tardo Medioevo. Ambiente, economia rurale, società*, Firenze, 1982, pp. 205 sgg.; e M.S. Mazzi - S. Raveggi, *Gli uomini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento*, Firenze, 1983, pp. 53 sgg.

⁶⁵ Cfr. G. Chittolini, *Progetti di riordinamento ecclesiastico della Toscana agli inizi del Quattrocento*, in *Forme e tecniche del potere nella città (secoli XIV-XVII)*, "Annali della Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Perugia", a.a. 1979-80, pp. 275-296.

⁶⁶ Mi riferisco ancora a Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale*, cit.; Fubini, *La rivendicazione di Firenze*, cit.; Id., *Dalla rappresentanza sociale alla rappresentanza politica: alcune osservazioni sull'evoluzione politico-costituzionale di Firenze nel Rinascimento*,

Anzitutto, riduzione a contado delle città assoggettate: fu così, per esempio, già per Prato nel 1351 o per San Gimignano nel 1353⁶⁷. Ma solo con l'acquisto nel 1384 di Arezzo, dotata di un contado di una certa estensione, si pose una sorta di modello di rimaneggiamento – fondato sulla separazione giurisdizionale dei vecchi contadi – applicato successivamente a Pistoia nel 1401 e a Pisa nel 1406⁶⁸: la giurisdizione del podestà di Arezzo fu ridotta a sole 5 miglia dalle mura, il contado suddiviso in due vicariati (di Anghiari e Monte San Savino) dipendenti direttamente da Firenze, a loro volta suddivisi in un numero di podesterie rurali inferiore rispetto alla precedente dominazione aretina, con piena competenza nel civile e bassa giurisdizione nel penale, che spettava viceversa, “mixto e mero imperio”, al vicario, al quale le unità circoscrizionali minori facevano del tutto capo amministrativamente⁶⁹. Dunque: riduzione del numero delle podesterie rurali; creazione di nuove circoscrizioni (in linea di massima, vicariati negli ex contadi cittadini e capitanati nelle aree di confine), tutte comunque ora officiate – con marginali eccezioni, come a Cortona e Volterra dove il podestà continuò a essere eletto in loco tra non fiorentini⁷⁰ – da cittadini fiorentini eletti a Firenze e non più dalle comunità; estensione del sistema delle leghe territoriali e degli istituti di controllo sociale comunitari.

La “potestas statuendi” era usualmente riconosciuta ai centri soggetti, nell'obbligatorietà però del riconoscimento e dell'approvazione preventivi da parte di apposite magistrature centrali fiorentine⁷¹. A essa seguivano in genere l'immissione in sede locale di ordinamenti fiorentini e la riforma, guidata dai rettori fiorentini, degli uffici e delle borse per le elezioni⁷². Il riordinamento statutario procedette inoltre sia al centro sia nelle comunità del territorio. Dello statuto fiorentino del 1409 è stato ormai sottolineato più volte come aspirasse a essere un corpo organico di legislazione regionale con norme valide anche per il dominio, come era esplicitato sin dalla rubrica proemiale titolata, sul modello giustiniano, *De origine iuris*: “urbem nostram florentinam cum toto eius territorio legibus nostris regi et gu-

“Rivista storica italiana”, CII (1990), pp. 279-301; e a E. Fasano Guarini, *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500. Riforme locali, interventi centrali*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. Chittolini - D. Willoweit, Bologna, 1991, pp. 69-124.

⁶⁷ Cfr., *Capitoli*, vol. I, rispettivamente, pp. 30-32 e 303-306.

⁶⁸ Su queste applicazioni, cfr. l'analisi di Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale*, cit., pp. 295 sgg.

⁶⁹ Cfr. *I Capitoli del comune di Firenze. Inventario e regesto*, a cura di A. Gherardi, vol. II, Firenze, 1893, pp. 403 sgg.

⁷⁰ Nei registri delle *Tratte* (982 sgg.) degli ufficiali fiorentini non compaiono infatti tali uffici.

⁷¹ Cfr. Fasano Guarini, *Gli statuti delle città soggette a Firenze*, cit., pp. 80 sgg.

⁷² Cfr. ancora ivi, pp. 95 sgg., che colloca nel secolo XVI l'emersione di una vera e propria legislazione centrale, pur rilevandone esempi già nel corso del secolo precedente.

bernari decernimus, nisi quatenus loca nostri territorii propriis militarent legibus, iuribus vel statutis que tamen nostra auctoritate confecta aut confirmata fuerint”⁷³; mentre gli statuti delle comunità, che conobbero un’eccezionale fioritura sollecitata in buona misura da Firenze, subirono a loro volta un processo di uniformazione delle materie penali, a cominciare dalla rubrica sulle competenze del podestà⁷⁴. Vennero così tracciandosi i lineamenti di una politica territoriale del diritto e di una più ordinata gerarchia di competenze tra le diverse istituzioni⁷⁵.

2.4. Chiari aspetti, tutti, di effettive tendenze all’accentramento, che trovarono negli anni venti del secolo XV il loro punto culminante in una serie di provvedimenti di medesimo segno⁷⁶. Voci contrarie si erano levate, negli anni precedenti, in seno alla classe dirigente fiorentina contro la politica di espansione intrapresa dalla fine del Trecento⁷⁷, ma invano. Acquisita Livorno nel 1421, il dominio aveva raggiunto la massima estensione. Si avviò allora una marcata riduzione delle circoscrizioni, che dalle circa 125 del primo decennio del secolo furono ridotte, per successivi riaccorpamenti, a meno di 80 attorno al 1430⁷⁸, sia per le menzionate fluttuazioni demografiche sia, soprattutto, per stringenti necessità di tagli nelle spese: il risparmio annuo fu di oltre 48.000 lire (circa 12.000 fiorini), una somma in sé assai modesta ma di sollievo per le comunità sulle quali gravava direttamente – chiaro indice dei rapporti di natura fiscale tra Dominante e comunità soggette – il pagamento dei salari degli ufficiali fiorentini⁷⁹. Tagli,

⁷³ *Statuti 1409*, c. 1r. Su questo *corpus* statutario, cfr. i citati lavori di Chittolini, Fubini, e Fasano Guarini.

⁷⁴ Su questi aspetti, cfr. Chittolini, *Ricerche sull’ordinamento territoriale*, cit., pp. 303 sgg.; Fasano Guarini, *Gli statuti delle città soggette a Firenze*, cit., pp. 77 sgg. e 109 sgg.; e S. Imbriaci, *La giurisdizione criminale delle podesterie minori dello Stato fiorentino alla fine del XIV secolo*, “Ricerche storiche”, XXI (1991), pp. 415-440.

⁷⁵ Cfr. Fasano Guarini, *Gli statuti delle città soggette a Firenze*, cit., pp. 87 sgg.; per il caso veneziano cfr. G. Cozzi, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di Id., Roma, 1980, pp. 79 sgg.

⁷⁶ Per lo meno per gli aspetti giurisdizionali, è nitido a Firenze quel “processo di assestamento” dei nuovi Stati regionali che per G. Chittolini, *Introduzione a La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, cit., p. 31, “si può considerare concluso grosso modo intorno agli anni ‘30 del secolo XV”.

⁷⁷ Cfr. l’analisi delle consulte e pratiche del regime in G. Brucker, *Dal Comune alla Signoria. La vita pubblica a Firenze nel primo Rinascimento* [1977], Bologna, 1981, pp. 393 sgg.

⁷⁸ Ho desunto i dati da *Tratte*, 983 e 984, aggiornando in tal modo le cifre fornite in Zorzi, *L’amministrazione della giustizia penale*, cit., p. 31.

⁷⁹ Cfr. anche Id., *Giusdicenti e operatori di giustizia nello Stato territoriale fiorentino*, cit., p. 519. Forti sono le analogie con il caso senese, dove i salari dei rettori finivano speso col costituire l’onere principale delle comunità: cfr. M. Ginatempo, *Le campagne senesi e il fisco alla fine del Medioevo*, tesi di dottorato di ricerca in storia medievale, Università degli studi di Firenze, a.a. 1989-90, pp. 292 sgg. e 384 sgg.

operati negli stessi anni anche negli organici dei tribunali di Firenze⁸⁰, che non furono solo di uffici e di salari: oltre alle podesterie furono infatti soppressi, nelle circoscrizioni superstiti, 3 posti di giudice, 6 di notai cavalieri collaterali e 49 di notai attuari⁸¹.

Un palese processo di razionalizzazione fu invece alla base della soppressione nel 1424 delle podesterie di Scarperia, Certaldo, Pescia e San Miniato, la cui giurisdizione venne rimessa ai vicari che avevano da tempo sede nei medesimi centri⁸². A tutti i vicari fu inoltre definitivamente attribuita nel 1423 la piena giurisdizione penale, che ancora negli statuti del 1415 appariva limitata alle sole questioni attinenti la sicurezza, e che fu estesa a tutta la gamma dei reati comuni, mentre era loro ribadito il divieto a intromettersi nelle materie civili, spettanti ai podestà locali⁸³: solo allora si compiva la piena maturazione della figura vicariale da ufficiale straordinario addetto all'ordine pubblico – qual'era stato per lo meno per tutto il secolo XIV – a giudice penale ordinario nell'ambito di un apparato territoriale ormai assestato dal punto di vista amministrativo e giurisdizionale⁸⁴. Di quegli anni sono inoltre una serie di provvisori intese a disciplinare il comportamento e a definire gli obblighi degli ufficiali estrinseci, e del 1429 la creazione della magistratura dei Conservatori delle leggi, preposta al controllo e alla vigilanza dell'operato degli ufficiali pubblici, che, come dimostrano gli atti giudiziari, fu subito impegnatissima a punirne abusi, illeciti e corruzioni⁸⁵.

Nei primi decenni del secolo XV venne anche assestandosi l'attività delle nuove magistrature centrali per il territorio. Anche in questo caso si può osservare come, rispetto alle funzioni giudiziarie, nel loro operato predominassero quelle militari e fiscali. Basta scorre i ruoli e competenze: dagli Ufficiali dei castelli creati alla metà del Trecento per sovrintendere alla manutenzione delle fortificazioni, ai Dieci di balia creati nel 1383 per gli affari di guerra e la mo-

⁸⁰ Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale*, cit., p. 54.

⁸¹ Ho desunto i dati da *Tratte*, 984.

⁸² Vale a dire, rispettivamente, i vicari del Mugello, della Valdelsa, della Valdinievole e del Valdarno inferiore: cfr. *Tratte*, 984, cc. 19r-20r, 21r-v, 25r-26r e 27r-28r. Col riassetto di questi anni, la rete giurisdizionale fiorentina acquisì "il volto che avrà fino alla fine del secolo XVIII": E. Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Firenze, 1973, p. 78.

⁸³ Cfr. *Statuti 1415*, l. V, tr. IV, vol. III, r. 22, pp. 542 sgg. e r. 41, pp. 590 sgg., esempi di norme relative a singoli vicariati, r. 59, pp. 621-634, norma generale per tutte le giurisdizioni vicariali e podestarili; e PR, 113, cc. 144v-147r, 1 ottobre 1423: "Vicariorum auctoritas contra committentes malleficia".

⁸⁴ Sulla trasformazione della figura del vicario, cfr. anche Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale*, cit., pp. 300-301; e Antoniella, *Vicariati e vicari nell'organizzazione territoriale dello stato fiorentino*, cit., p. 15.

⁸⁵ Su questi aspetti, rinvio a quanto in A. Zorzi, *I Fiorentini e gli uffici pubblici nel primo Quattrocento: concorrenza, abusi, illegalità*, "Quaderni storici", 66 (1987), pp. 726-730; e Id., *Giudicanti e operatori di giustizia nello Stato territoriale fiorentino*, cit., pp. 540-541.

bilitazione delle forze militari nel territorio; ai Sei di Arezzo (e poi, via via, di Pistoia, Cortona e di altri centri) e ai Dieci di Pisa istituiti per il controllo e la manutenzione dei presidi nelle rispettive aree, e, questi ultimi, anche per coordinare gli interventi fiorentini in campo fiscale e finanziario; ai Cinque del contado e distretto, infine, promossi nel 1418 per controllare l'amministrazione finanziaria e il sistema di riscossione fiscale di tutte le comunità soggette⁸⁶. Gli stessi Otto di guardia, la prima vera e propria magistratura centrale a essere creata nel 1378 con compiti di sorveglianza dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza pubblica, assolsero per decenni anche compiti di controllo delle milizie e delle fortificazioni nel territorio contro quei fenomeni di colleganza tra nemici esterni e oppositori interni che furono appunto la preoccupazione centrale di tutta la politica territoriale fiorentina nel corso del secolo XIV: già il nome stesso, Otto di guardia ("Octo custodiae") – e non di giustizia –, mantenuto immutato anche quando nel corso del Quattrocento la magistratura divenne stabilmente il referente centrale di tutti i tribunali sia cittadini sia del dominio, sottolineava la preminenza politica rispetto a quella giurisdizionale⁸⁷, a differenza, in ciò, per esempio, dall'esperienza veneziana dove, anche per le differenti tradizioni giuridiche tra la Serenissima e le città della Terraferma, furono precocemente creati uffici centrali giudiziari e di controllo giurisdizionale⁸⁸.

3. *Apparati e ufficiali territoriali*

3.1. È ormai di dominio comune ricollegare questo insieme di interventi e di processi di rassodamento e consolidamento della compagine territoriale alle trasformazioni in senso oligarchico del regime fiorentino⁸⁹. Qui vorrei sotto-

⁸⁶ Su questi uffici, cfr. i cenni in Guidi, *Il governo della città-repubblica*, cit., vol. II, pp. 203-214, e vol. III, pp. 175-177 e 244-245; e in Fubini, *Classe dirigente*, cit., pp. 165-167.

⁸⁷ Sugli Otto, cfr. G. Antonelli, *La magistratura degli Otto di guardia a Firenze*, "Archivio storico italiano", XCII (1954), pp. 3-40; e Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale*, cit., pp. 42-45, 50-53, 67-72 e 83-89.

⁸⁸ Cfr. M. Knapton, *Le istituzioni centrali per l'amministrazione e il controllo della Terraferma, in Venezia e le istituzioni della Terraferma*, Bergamo, 1988, pp. 35-56; Id., *Il Consiglio dei X nel governo della Terraferma: un'ipotesi interpretativa per il secondo Quattrocento*, in *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori*, Milano, 1981, pp. 237-260; C. Caro Lopez, *Gli Auditori nuovi e il dominio di Terraferma*, in *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di G. Cozzi, vol. I, Roma, 1980, pp. 259-316; e A. Viggiano, *Istituzioni e politica del diritto nello stato territoriale veneto del Quattrocento*, in *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, a cura di L. Berlinguer - F. Colao, Milano, 1989, pp. 309-356.

⁸⁹ Cfr., per esempio, Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale*, cit., pp. 293-294 e 327, nota 5; e Fubini, *Classe dirigente*, cit., pp. 143 sgg. e 158 sgg.

lineare semmai come alcune corrispondenze e alcune connessioni tra il piano dell'espansione del dominio e quello della concentrazione del potere in ambito cittadino contribuirono piuttosto a introdurre elementi di complicazione nell'attività di governo e di amministrazione della giustizia nel territorio.

La crisi che a partire dalla fine del XIV secolo investì i tribunali ordinari fiorentini retti da *équipes* di giudicenti forestieri di professione a favore di nuove magistrature collegiali – gli Otto di guardia, i Conservatori delle leggi, e altre – affidate direttamente a cittadini membri della classe dirigente e legate strettamente all'esecutivo governativo; e l'adozione di un sistema di procedura più arbitrario e sganciato dal dettato normativo degli statuti, e di un modello di controllo sociale più flessibile fondato sulla segretezza delle denunce e sull'attività di spie, informatori e delatori⁹⁰, accentuarono il declino della preparazione e della professionalità dei giudicenti che coinvolse un po' tutti i ruoli e i livelli dell'apparato: ripetuti furono, per esempio, a Firenze lamentazioni e provvedimenti contro il crescente scadimento anche dei tradizionali rettori forestieri⁹¹. Queste trasformazioni si accompagnarono, d'altra parte, alla crisi e alla scomparsa delle strutture di controllo e di vigilanza sull'ordine pubblico fondate sulle comunità, a Firenze già nella seconda metà del Trecento, nel dominio entro la prima metà del successivo: dapprima con la trasformazione, come abbiamo visto, delle funzioni delle leghe, poi col declino dell'attività di denuncia dei rettori dei popoli del contado, che ebbe ancora un certo peso nel 1400-1401, coprendo il 36% delle sentenze dei tribunali ordinari, per scendere a poco più del 7% nel 1433-1435⁹².

È però soprattutto nell'analisi del rapporto tra apparati pubblici e funzionari territoriali, e dei suoi riflessi sul funzionamento complessivo degli ordinamenti giudiziari, che si possono cogliere meglio alcuni effetti della combinazione che venne a prodursi tra le caratteristiche ereditate nella costruzione trecentesca degli ordinamenti territoriali e alcuni indirizzi successivi. Per esempio, il circuito di funzionari professionali forestieri che officiavano le giurisdicenze dei centri poi assoggettati da Firenze venne sostituito per intero con quello di cittadini della Dominante digiuni di diritto: in larga misura quegli stessi membri del ceto dirigente fiorentino che erano, al medesimo tempo, promotori e interpreti dell'opera di espansione territoriale. In una non risolta ambiguità tra ruoli politici e amministrativi che faceva della distribuzione e della rotazione delle cariche la

⁹⁰ Su questi aspetti della trasformazione degli ordinamenti giudiziari, cfr. L. Martines, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton, 1968, p. 119-169 e 387-404; M. Becker, *Changing Patterns of Violence and Justice in Fourteenth and Fifteenth Century Florence*, "Comparative Studies in Society and History", XVIII (1976), p. 281-296; e, di chi scrive, i contributi citati *supra*, cap. 7, nota 17.

⁹¹ Ivi, pp. 75 sgg.

⁹² Zorzi, *Contrôle social*, cit., pp. 1173-1174.

vera forma – con il possesso di quote ingenti di titoli del debito pubblico – di partecipazione e di appartenenza al “reggimento”⁹³, un largo gruppo dell’*élite* dirigente, oltre a sedere nelle riunioni di governo, officiava infatti sia gli uffici estrinseci sia le magistrature centrali per il territorio: i registri di elezione degli approvatori degli statuti locali, per esempio, indicano come essi fossero estratti dalle borse dei “beneficiati” ai maggiori uffici⁹⁴, come cioè anche in questo caso si trattasse di cittadini digiuni di diritto – politici cioè – solo affiancati probabilmente da giuristi consulenti⁹⁵. È il caso, per molti versi esemplare, di Jacopo Salviati, membro organico del regime albizzesco, che fu gonfaloniere di compagnia nel 1397, priore nel 1398, dei buoni uomini nel 1399 e nel 1405, partecipò e intervenne più volte in quegli anni nelle consulte e pratiche del regime, fu accoppiatore nello squittinio generale degli uffici del 1406, membro dei Dieci di balia nel 1403 e nel 1409, ambasciatore a Lucca degli stessi Dieci nel 1402, e al re di Francia nel 1410, ma anche – appunto – riformatore degli uffici a Colle nel 1402, membro della balia che nel 1406 riformò gli uffici di Pisa e del suo contado, capitano di custodia a Pistoia nel 1406, dove riformò anche lì assieme al podestà fiorentino gli uffici cittadini, podestà di Montepulciano nel 1400, vicario della Valdinevole nel 1401, di Anghiari nel 1402, delle Alpi nel 1407, capitano di custodia di Arezzo nel 1409, e capitano di guardia della cittadella di Pisa nel 1410⁹⁶.

Preminenza dunque – soprattutto per gli uffici estrinseci maggiori – di personale “politico”. La scarsa attenzione per le esigenze locali di competente e assidua amministrazione della giustizia era in effetti palese tanto nella mancata richiesta di requisiti di preparazione o esperienza giuridica dei rettori quanto nel sempre costante e inversamente proporzionale rafforzamento del personale

⁹³ Su questo punto, cfr. Martines, *Lawyers and Statecraft*, cit., pp. 390 sgg. Notazioni analoghe, per il patriziato veneziano, sono quelle di G. Cozzi, *Politica, società, istituzioni*, in Id. - M. Knapton, *Storia della Repubblica di Venezia. Dalla guerra di Chioggia alla riconquista della Terraferma*, Torino, 1986, pp. 212 sgg.

⁹⁴ Cfr. *Tratte*, 936-938; e PR, 103, cc. 49v-50r, 27 agosto 1414, riforma dei meccanismi di estrazione elettorale. Si vedano anche Guidi, *Il governo della città-repubblica*, cit., vol. III, pp. 170-171; e P. Viti - R.M. Zaccaria, *Introduzione* all’inventario dell’*Archivio delle Tratte*, a cura degli stessi, Roma, 1989, pp. 31 e 382.

⁹⁵ Su questo punto, cfr. le ipotesi di Martines, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, cit., pp. 237-238.

⁹⁶ Cfr. Jacopo di Alamanno Salviati, *Cronica fiorentina dall’anno 1388 al 1411*, in *Delizie degli eruditi toscani*, a cura di I. di San Luigi, Firenze, 1784, vol. XVIII, *passim*; una scheda biografica del Salviati è anche in *Le “consulte” e “pratiche” della Repubblica fiorentina nel Quattrocento, I: 1401*, a cura di E. Conti, Firenze, 1981, p. 361. Esempi di circolazione degli uffici nel patriziato veneziano in Viggiano, *Istituzioni e politica del diritto nello stato territoriale veneto del Quattrocento*, cit., p. 356; e soprattutto M. L. King, *Umanesimo e patriziato a Venezia nel Quattrocento* [1986], Roma, 1990, pp. 37 sgg. e 315-449, per alcuni profili e carriere di esponenti di rilievo dell’*élite* veneziana di formazione e cultura umanistica.

d'ordine, e si limitava a rimanere affidata, soprattutto in ambito rurale, al tessuto connettivo della tradizionale rete notarile⁹⁷. Né contribuirono a migliorare il livello medio di qualità dell'esercizio delle giurisdizioni la marginalizzazione delle quote di uffici spettanti agli artigiani e ai membri delle corporazioni minori che nel giro di pochi decenni tra XIV e XV secolo furono ridotte da 1/3 del totale degli uffici estrinseci a 1/4 delle sole podesterie minori⁹⁸, in conseguenza della concentrazione del potere; nella seconda metà del Quattrocento, per esempio, su circa 250 gruppi familiari ammessi agli uffici, il 20% occupò mediamente il 46% del totale degli incarichi, con un vertice del 5% di famiglie (tra le quali, sempre presenti, i Rucellai, i Carnesecchi, i Corsini e i Corbinelli) che da solo ne coprì in media il 18%⁹⁹. E nemmeno vi contribuirono gli accenni di razionalizzazione se, pur in diminuzione del numero degli uffici, dagli anni venti del secolo XV sono attestate elezioni di probabile natura clientelare – per nomina, cioè, dietro supplica, e non per estrazione – destinate a crescere durante il regime mediceo con il suo sistema elettorale a “mano”¹⁰⁰.

3.2. Le fonti – carteggi pubblici e privati, memorialistica, atti pubblici e processuali – sono infatti concordi nel mettere in discussione la pretesa competenza e professionalità dei giurisdicenti inviati da Firenze nel territorio, asserite da alcuni studiosi¹⁰¹. L'espansione territoriale e l'aumento conseguente del numero delle cariche – che si ebbe comunque, nonostante i tagli ricordati – fecero levare, come a Venezia¹⁰², una serie di richieste per fronteggiare la corsa agli uffici che si

⁹⁷ Su questo aspetto, cfr. i cenni in Zorzi, *Giurisdicenti e operatori di giustizia nello Stato territoriale fiorentino*, cit., pp. 547 sgg.

⁹⁸ Cfr. ancora ivi, pp. 529-530.

⁹⁹ Ivi, pp. 530-532, per il dettaglio.

¹⁰⁰ Qualche esempio in N. Rubinstein, *Il governo di Firenze sotto i Medici (1434-1494)* [1966], Firenze, 1971, pp. 70-71; e Zorzi, *Giurisdicenti e operatori di giustizia nello Stato territoriale fiorentino*, cit., p. 539. La pratica della nomina per supplica a favore dei membri più indigenti del patriziato, era diffusa anche a Venezia: cfr. D.E. Queller, *Il patriziato veneziano. La realtà contro il mito* [1986], Roma, 1987, pp. 63 sgg.

¹⁰¹ Cfr., per esempio, M.B. Becker, *Florence in Transition*, Baltimore, vol. II, 1968, pp. 219 e 225-226; e D. Herlihy, *Pistoia nel Medioevo e nel Rinascimento, 1200-1430* [1966], Firenze, 1972, p. 264.

¹⁰² Dove l'opposizione all'eccessivo numero dei rettori e al conseguente degrado del loro prestigio e dell'immagine della Dominante, si fece esplicita a partire dalla seconda metà del secolo XV in particolare attraverso i trattati di Domenico Morosini e Marcantonio Sabellico sul governo della *res publica*: cfr. G. Cozzi, *Domenico Morosini e il "De bene instituta re publica"*, "Studi veneziani", XII (1970), pp. 405-458. Cfr. anche l'opinione di Girolamo Priuli, *I Diarii (o Diario veneto), 1494-1512*, a cura di A. Segre - R. Cessi, in *RR.II.SS.*, Città di Castello, 1912-1933, XXIV/2, p. 297, e XXIV/4, pp. 92-93, secondo il quale le conquiste veneziane di Terraferma sarebbero state almeno in parte determinate dalle necessità di nuovi impieghi cui destinare i molti membri del patriziato veneziano.

era scatenata – per la riduzione del loro numero, per una migliore preparazione e qualità dei giudicenti, per una scelta meritocratica –¹⁰³, che furono di preludio ai provvedimenti sul controllo dell’operato degli ufficiali estrinseci presi negli anni venti del Quattrocento. Iniziative che se testimoniavano della volontà di intervento e di riforma, mettevano però anche in luce le difficoltà incontrate nell’azione amministrativa e la diffusione degli abusi a sfondo economico degli ufficiali pubblici¹⁰⁴. E fin dal Trecento erano salite incessanti dal territorio le lamentele delle comunità e dei sudditi che al consueto risentimento contro il dominio fiorentino – e principalmente, in maniera ossessiva, contro il fiscalismo esasperato – affiancavano accuse e malumori specifici contro l’operato e il basso livello di competenza dei suoi rappresentanti locali¹⁰⁵.

Gli uffici territoriali, d’altra parte, erano chiaramente individuati dai fiorentini come “quelli di che i nostri cittadini avanzano e hanno salario e premio [...], e vanno in detti luoghi per acquistare chi onore, e chi avere e chi l’una cosa e l’altra” come annotava Goro Dati¹⁰⁶. Onori e utili, dunque: binomio che emerge ormai come una costante in ogni analisi dell’officialato rinascimentale¹⁰⁷, ma che rischia di essere uno strumento di comprensione riduttivo se collegato al solo modello del condizionamento degli interessi privati. Occorre in effetti tenere presente come fossero anche la natura stessa degli apparati e le loro caratteristiche a condizionare le aspettative e il comportamento dei cittadini che li officiavano.

Dalla composizione degli utili, fondati non sul salario quanto sui proventi straordinari (percentuali e tasse su sentenze e servizi), che costituivano a un tempo sia il vero motivo dell’attrazione delle cariche territoriali sia l’incentivo alla trasgressione; al basso valore giuridico dell’ufficio, in conseguenza delle riduzioni dell’ambito delle competenze e dei margini di intervento penale dei giudicenti seguite in genere al riordinamento giurisdizionale fiorentino – bassa giurisdizione civile e criminale negli uffici minori, avocazione delle materie penali e dei diritti d’appello verso il centro, etc.¹⁰⁸. Ciò spiega in buona misura sia come questi uffici fossero del tutto disdegnati dai giuristi e dagli uomini di

¹⁰³ Cfr. Brucker, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 469 sgg.

¹⁰⁴ Sui quali, rinvio ancora a Zorzi, *I Fiorentini e gli uffici pubblici nel primo Quattrocento*, cit., pp. 738-746. Per il personale veneziano, cfr. D.E. Queller, *Il patriziato veneziano*, cit., pp. 301 sgg.

¹⁰⁵ Cfr. i casi analizzati da Pinto, *Alla periferia dello Stato fiorentino*, cit., pp. 62 sgg.

¹⁰⁶ Goro Dati, *L’Istoria di Firenze dal 1380 al 1405*, a cura di L. Pratesi, Norcia, 1904, pp. 158-159 e 170.

¹⁰⁷ Cfr. le considerazioni di Hay - Law, *L’Italia del Rinascimento*, cit., pp. 141-143; e la ricerca di Chittolini, *L’onore dell’officiale*, cit.

¹⁰⁸ Per alcuni esempi di differenti livelli di giurisdizione, cfr. Chittolini, *Ricerche sull’ordinamento territoriale*, cit., pp. 295 sgg. e 319 sgg.; e Zorzi, *L’amministrazione della giustizia penale*, cit., pp. 24 sgg.

legge fiorentini dei quali non si hanno che tracce casuali nelle liste degli eletti, e che preferivano i più lucrativi incarichi di consulenza e di esercizio forense¹⁰⁹, sia anche come l'onore acquisibile¹¹⁰ si fondasse non tanto sulla capacità di amministrare un'equa giustizia, soprattutto verso i più deboli, quanto piuttosto di guadagnarsi il consenso dei maggiorenti locali e di interpretare le esigenze della comunità¹¹¹. Francesco di Tommaso di Giovanni, capitano a Cortona nel 1444, per esempio, annotò nei propri ricordi di essersi guadagnato l'onore per aver organizzato “molti conviti in modo che tra più volte ebbi quasi tutti i cittadini di stima et ogni ufficio di Priori una volta”, per aver fatto “concordargli et pacificarsi infra loro” numerosi cittadini in disputa e in lite, e per aver promosso una serie di restauri edilizi a porte, mura e torri della città¹¹².

E anche là dove il riordinamento giurisdizionale conferì nuovi e più ampi poteri, come per esempio nelle giurisdicenze vicariali, questi si scontravano con una strutturale carenza di uomini e mezzi, per l'esiguità del numero dei collaboratori tecnici e delle forze dell'ordine che era previsto accompagnassero l'ufficiale fiorentino: i principali vicari – quali quelli del Valdarno superiore, del Valdarno inferiore, del Mugello, della Valdelsa, etc.–, per esempio, dovevano amministrare le rispettive circoscrizioni valendosi del solo aiuto di un cavaliere, un notaio, 6 donzelli, 23 fanti e 7 cavalli, ridotti poi ulteriormente dai tagli degli anni venti a 4 donzelli, 15 fanti e 4 cavalli¹¹³; il citato capitano di Cortona doveva esercitare le sue funzioni di controllo su una comunità di circa 3.500 abitanti assieme a un giudice, un cavaliere, 3 notai, 4 donzelli, 16 berrovieri e 4 cavalli¹¹⁴; per non dire infine delle podesterie minori dove gli ufficiali fiorentini, quasi sempre cittadini di minor rango, si recavano con un cavallo (che rimaneva l'unico vero segno di distinzione della loro *dignitas*), 3 o 4 fanti, e uno o più notai a seconda se si dovesse distaccarne qualcuno in sedi ancora più periferiche¹¹⁵. Alle carenze di organico si accompagnava infine l'isolamento istituzionale in cui si trovava in genere ad agire l'ufficiale fiorentino, in assenza, tranne che in poche

¹⁰⁹ Cfr. Martines, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, cit.

¹¹⁰ Concetto “dai contorni molto incerti e dal contenuto piuttosto vario”: Chittolini, *L'onore dell'ufficiale*, cit., p. 12.

¹¹¹ Analoghe osservazioni, per il caso milanese, ivi, pp. 12 sgg.; e, per quello veneziano, in Cozzi, *Politica, società, istituzioni*, cit., pp. 213 sgg.; e G. Scarabello, *Nelle relazioni dei rettori veneti in Terraferma. Aspetti di una loro attività di mediazione tra governanti delle città suddite e governo della Dominante*, in *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori*, cit., pp. 485-491.

¹¹² Riprendo l'esempio già addotto in Zorzi, *Giudicanti e operatori di giustizia nello Stato territoriale fiorentino*, cit., pp. 536-537.

¹¹³ Cfr. *Tratte*, 984, cc. 18r-28r, per la composizione delle *famiglie* e per i relativi tagli.

¹¹⁴ Ivi, c. 8r-v.

¹¹⁵ Per qualche esempio, cfr. *Tratte*, 983, cc. 41r sgg.; o 985, cc. 39r sgg.

località marginali – e a differenza, in ciò, per esempio, dallo Stato veneziano¹¹⁶–, di tribunali locali e di solide strutture comunitarie di vigilanza.

Solo nel corso del Quattrocento, con l'asestamento degli ordinamenti territoriali e delle pratiche di amministrazione e di governo – delle quali è spia anche la proliferazione di manuali sull'"arte della birreria"¹¹⁷–, cominciò a emergere una categoria di ufficiali qualificati dall'esperienza e dal prestigio, che, dapprima eletti, in genere per nomina, nei ruoli straordinari e plenipotenziari di commissari¹¹⁸, fece progressivamente del pubblico funzionariato una carriera professionale spesa al servizio del sistema degli Stati regionali italiani nell'ambito di nuovi circuiti di itineranza¹¹⁹.

¹¹⁶ Dove sia le città sia i centri minori mantennero in genere proprie prerogative e strutture giudiziarie: cfr. Cozzi, *Politica, società, istituzioni*, cit., pp. 216-217; e C. Povolo, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVII*, in *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta*, cit., pp. 176 sgg.

¹¹⁷ Cfr. i cenni in Zorzi, *Giudicenti e operatori di giustizia nello Stato territoriale fiorentino*, cit., pp. 551-552.

¹¹⁸ Su questo personale, cfr. W.J. Connell, *Il commissario e lo Stato territoriale fiorentino*, in *Istituzioni giudiziarie e aspetti della criminalità nella Firenze tardomedievale*, cit., pp. 591-617.

¹¹⁹ Cfr. G. Chittolini, *Magistrati e ufficiali negli stati italiani del Rinascimento (1350-1550 circa)*, "Bollettino GISEM", 1 (1984-1989), pp. 92-93.

INDICE DEI NOMI

L'indice comprende i nomi di persona, di luogo e degli autori citati. Quando la citazione compare solo in nota, il numero di pagina è seguito da "n". Degli autori moderni si riporta soltanto l'iniziale del nome.

- Abati, Simone, 62
 Abulafia, D., 7n
 Acciaioli, famiglia, 149
 Accursio, giurista, 233
 Acerra, 71
 Acone, podesteria di, 242
 Adami, A.F., 31n, 104n, 126n, 240n
 Adelasi, Lanterio, 18
 Adimari, Bartolomeo di Naso, 43n
 Adimari, Bernardo, 111
 Adimari, Bindello, 111
 Adimari, Buonaccorso, 47
 Adimari, famiglia, 48n, 95, 97, 98, 113, 114 e n, 131, 153, 228
 Adimari, Gherardo, 111
 Adimari, Goccia, 111
 Adorno, famiglia, 174
 Agnello, Giovanni dell', 188
 Alba, 14, 57n, 72
 Alberga, 19
 Alberico da Rosciate, 151, 186
 Alberti del Giudice, famiglia, 149
 Alberti, conti, 76, 214, 231, 233
 Alberto da Gandino, 151
 Alberto, vescovo di Magdeburgo, legato imperiale, 16
 Albertoni, R., 72n,
 Albizzi, famiglia, 149, 188
 Aldobrandeschi, 52
 Aleramici, marchesi, 213
 Alessandria, 50, 57n
 Alessi, G., 22n
 Alighieri, Dante, 52, 93, 99, 100, 129, 143
 Aliotti, famiglia, 113
 Alpi, 275
 Alpi, vicariato delle, 275
 Altieri Magliozzi, E., 67n, 196n, 254n
 Altoviti, famiglia, 149
 Amati, Schiatta, 119
 Amelia, vicariato imperiale, 19
 Amiata, monte, 210
 Amidei, famiglia, 36, 97, 112
 Amiel d'Agoult, funzionario angioino, 72
 Amieri, famiglia, 52n
 Andalusia, 205n
 Andreozzi, D., 174n
 Anghiari, vicariato di, 270, 275
 Angiò, Carlo d', 52, 72, 73, 227
 Angiò, Roberto d', 246n, 260
 Angioini, dinastia, 258
 Antelminelli, famiglia, 67
 Antonelli, G., 196n, 273n
 Antonietta, A., 193n, 262n, 263n, 264n, 272n
 Appennino, 61, 64, 65, 67, 70, 74, 75, 76, 193, 195, 198, 214, 215, 216, 218n, 222, 224, 225, 231, 237, 245, 248, 249, 250, 258
 Appiano, Gherardo d', 188
 Appiano, Jacopo d', 188
 Appignano, 70
 Aquileia, 19
 Arduinici, marchesi, 213
 Arezzo, 21n, 50-52, 57 e n, 61-66 e n, 72, 73, 80, 81, 83, 96, 128, 192, 193, 195-197, 210, 224, 226-230, 235, 245, 254 e n., 258-260 e n, 269, 270, 273, 275
 – diocesi di, 253
 Arias, G., 113n
 Arnaldi, G., 99n, 146n, 149n, 172n
 Arno, fiume, 31, 209, 224, 225, 240,
 Arrighi, V., XI
 Artifoni, E., XI, 5n, 11n, 27n, 29 e n, 32n, 33n, 38n, 51n, 54n, 59n, 64n, 79n, 91n, 107n, 130n, 156n, 172n
 Ascheri, M., 187n, 193n, 252n
 Ascoli, 57n, 67n
 Asinelli, famiglia, 74
 Asolo, 171
 Assisi, 64 e n,
 Astegiano, L., 15n, 75n
 Asti, 14, 50n, 57n, 96, 172

- Atene, 30
 Avogadro, famiglia, 166
 Avvocati, famiglia, 73
- Bacchi Della Lega, A., 202n
 Bader, K.S., 169n
 Baglioni, famiglia, 74, 96
 Baldo d'Aguglione, 145n
 Baldo degli Ubaldi, 151
 Balducci, famiglia, 173
 Banti, O., 5n
 Barbadoro, B., 110n, 234n
 Barberino, 237
 Barbero, A., 124n, 198n, 201n
 Barbi, M., 106n, 107n, 108n
 Barbi, S.A., 111n
 Barbischio, mercatale di, 223
 Barbolani di Montauto, F., 214n, 259n
 Bardi, famiglia, 52n, 72, 98, 113, 153
 Bardi, Bardellino, 109
 Bardi, Bartolo, 118
 Bardi, Cecchino, 107
 Barone di Barone, 21
 Barthélemy, D., 165n
 Bartoli Langelì, A. 30n
 Bartolo da Sassoferrato, 151
 Basilicata, 50
 Bec, Ch., 98n, 129n
 Becchenugi, famiglia, 149
 Becchi, E., 107n
 Becker, M.B., 124n, 125n, 135n, 137n, 141n, 154n, 160n, 162n, 206 e n, 240n, 250n, 259 e n, 264 e n, 265n, 274n, 276n
 Behrmann, Th., 31n
 Bellabarba, M., IXn, XI
 Beltramini, famiglia, 171
 Benati, A., 242n
 Benedetto d'Isernia, funzionario imperiale, 20
 Benigni, P., 191n, 251n, 264n
 Benvenuti Papi A., 21n, 34n, 35n, 40n, 45n
 Berardo di Rajano, funzionario angioino, 72
 Bergamo, 15, 21, 44n, 50, 57n, 66, 75, 96, 200, 269n
 Bergolini, famiglia, 96, 187
 Berlinguer, L., 273n
 Berman, H.J., 8n
Bernardinus Pii Manfredorum, 43n
 Bernini, F., 12n
 Bertelli, S., 79n, 182n
 Bettoni, A., 78n
 Bianco, F., 173n
 Bini, A., 65n
 Biondi, L., 130n
 Biscaro, G., 11n
 Bizzocchi, R., 207n
 Black-Michaud, J., 166n
 Blanco, L., 181n
 Blanshei, S.R., 168n, 186n
 Blockmans, W., 190n, 191n
 Bobbio, N., 163n
 Boccaccio, Giovanni, 79 e n, 107 e n, 108 e n
 Boccassi, Filippo, 43n
 Boccassi, Giovanni, 43n
 Bock, G., 5n
 Boehm, Ch., 166n
 Boglione, A., 215n, 216n, 218n, 220n, 232n, 242n, 251n, 252n
 Bognetti, G.P., 5n
 Bogolesi, famiglia, 97
 Böhmer, J.F., 12n, 13n, 15n, 17n, 19n
 Bologna, 11, 12, 28, 29, 37, 39n, 43, 44n, 55, 57n, 60, 63, 64, 66, 67 e n, 68 e n, 69 e n, 74, 75, 78, 96, 98, 123, 155 e n, 168, 172, 225, 226, 231, 242, 248, 258
 Bonaccolti, Tegghia, 161
 Bonaini, F., 141n, 246n
 Bonamichi, Cino Dietisalvi, 126, 128
 Bonardi, A., 21n
 Bonazzi, G., 173n
 Bongì, S., 80, 187n
 Bonifacio VIII, papa, 113, 117
 Bonolis, G., 262n
 Bordone, R., 4n, 10n, 13n, 14n, 16n, 19n, 20n, 24n, 228n, 229n, 238n
 Bordoni, famiglia 154, 155n, 161n
 Bordoni, Bordone, 155n
 Borgia, L., 263n

- Borgo Marturi, 225
 Borgo San Lorenzo,
 – distretto di, 212 e n, 219, 220, 225, 226,
 231, 237
 – lega di, 251
 – mercatale di, 223
 – podesteria di, 241
 Borgo San Sepolcro, 78 e n, 199, 203, 265
 Borgogna, 191
 Borselli, mercatale di, 239
 Boscoli, famiglia, 65
 Boscoli, Rinaldo, 72
 Bosoni, famiglia, 66
 Bossy, J., 92n, 165n, 205n
 Bostichi, famiglia, 99
 Bostoli, famiglia, 96
 Bourdieu, P., 39n, 133n, 135n, 166n
 Bouvines, 11
 Bowsky, W.M., 66n, 73n, 114n
 Boyd, C.E., 235n
 Branca, V., 79n, 107n, 129n
 Brattö, O., 221n
 Brayda, Giovanni, 72
 Brescia, 23, 46n, 57n, 64 e n, 69 e n, 74,
 166, 200, 202, 268n
 Brezzi, P., 29n
 Brolio, 218
 Bronci, famiglia, 105
 Brown, K.M., 165n, 170n, 177n
 Brucker, G.A., 162n, 188n, 204n, 206n,
 271n, 277n
 Brunforte, da, famiglia, 66, 74
 Brunner, O., 163 e n
 Bucine, podesteria di, 255n
 Buggiano, podesteria di, 255n
 Buonconvento, 58
 Buondelmonti, famiglia, 36, 97, 98, 108,
 216, 228, 232
 Buondelmonti, Buondelmonte, 112
 Buondelmonti, Raniero di Zingano, 17

 Cacciaconti, Ildebrandino, 72
 Caduff, C., 245n, 262n
 Cafferri, Castellano, 42, 45
 Cafferri, famiglia, 42
 Cafferri, Filippo, 42

 Caggese, R., 30n, 95n, 131n, 134n, 220n,
 225n, 232n, 252n
 Calasso, F., 8n
 Calcagni, Ruggero, 40
 Cambi, Nero, 113
 Camerino, 18 e n
 Camino, da, famiglia, 76
 Cammarosano, P., 9n, 29n, 30n, 61n, 91n,
 103n, 107n, 149n, 157n, 231n, 248n
 Campaldino, 77, 100, 147
 Campi, 217, 237, 242n
 Campoli, mercatale di, 223
 Cancellieri, famiglia, 68, 173
 Cancellieri, Riccardo, 203
 Canigiani, famiglia, 149
 Canossa, da, famiglia, 169n
 Capalle, 220, 234
 Capitani, O., 54n, 91n, 93n, 155n, 158n,
 190n
 Capo d'Istria, 19n
 Caponsacchi, famiglia, 97, 221
 Caposelvoli, 244, 247
 – castellania di, 243n
 Capponi, Neri di Gino, 206
 Capra, famiglia, 168
 Capraia e Cerreto, lega di, 194, 253
 Capraia, da, famiglia, 31n, 76
 Capraia, da, Rodolfo, 28n, 48
 Carbonesi, famiglia, 73
 Carcheri, da, famiglia, 215
 Cardini, F., XI, 33n, 103n, 107n, 116n,
 124n, 125n, 232n
 Carmignano, castellania di, 194, 243
 – lega di, 253
 – podesteria di, 255n
 Carnesecchi, famiglia, 276
 Caro Lopez, C., 273n
 Carocci, S., 29n, 42n, 44n, 64n
 Carraia, 239
 Casagrande, C., 107n
 Casali, famiglia, 258
 Casentino, 76, 237, 239, 250
 Casey J., 205n
 Casini, L., 11n, 242n
 Castagnetti, A., 175n

- Castan, N., 205n
 Casteldelbosco, 34
 Castelfiorentino, 219, 220, 224, 225, 237
 – distretto di, 212 e n
 – lega di, 194
 – podesteria di, 220, 233, 255n
 Castelfranco in Valdarno inferiore, 253
 Castelfranco in Valdarno superiore, terra nuova, 224, 249
 – lega di, 247
 – podesteria di, 255n
 Castellina, 218n
 Castello, da, famiglia, 73
 Castelnuovo in Valdarno, 247
 Castelnuovo, G., 198n, 201n
 Castelpiano di Travigna, 247n
 Castiglia, 205n
 Castiglionchio, da, famiglia, 216
 Castiglione aretino, podesteria di, 243n, 255n
 Castracani, Castruccio, 191, 242, 243, 245, 253 e n, 258, 266
 Castro Novo, castello di, 17
 Castrocaro, 265n
 Catignano, 242
 Cauchies, J.-M., 190n
 Cavalca, D., 98n, 125n, 135n, 137n, 154n, 155n, 161n, 162n
 Cavalcanti, famiglia, 47, 98, 104, 112, 228, 246
 Cavalcanti, Guido, 106 e n, 107 e n, 108 e n, 111, 123
 Cavalcanti, Nerone, 108
 Cavicciuoli, famiglia, 154
 Caviglia, 237
 Ceccarelli Lemut, M.L., 63n, 80
 Ceffi, Filippo, 130
 Celle, 218n, 242n
 Celli, R., 130n, 201n, 203n
 Cengarle, F., IXn
 Cerboni Baiardi, G., 191n, 257n
 Cerchi, famiglia, 52n, 69, 93, 95, 99, 100, 100n, 101, 101n, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 108n, 109, 110, 112, 113, 114, 114n, 115, 116, 116n, 117, 118, 119, 120, 123, 132, 144n, 166, 167, 171, 172
 Cerchi, Bindo, 218
 Cerchi, Carbone, 105, 110
 Cerchi, Niccolò, 101
 Cerchi, Ricoverino, 110, 111, 116
 Cerchi, Vieri, 101, 107, 107n, 109, 116n, 117, 118
 Cercina, lega di, 251
 Cerretelli, C., 211n, 212n
 Cerreto, 194, 253
 – castellania di, 243n
 Certaldo, 31n, 219, 225, 233, 237, 242
 – distretto di, 212 e n
 – lega di, 194
 – podesteria di, 242, 255n, 272
 Cesena, 57n
 Cessi, R., 276n
 Cherubini, G., XI, 26n, 59n, 73n, 76n, 77n, 120n, 193n, 211n, 212n, 213n, 214n, 215n, 216n, 218n, 222n, 224n, 231n, 232n, 235n, 236n, 237n, 238n, 245n, 247n, 248n, 250n, 262n
 Chianti, 218 e n, 223, 226, 232, 237
 Chiappelli, L., 68n, 79n, 80, 199n
 Chiavari, 174
 Chieri, 19
 Chiffolleau, J., Xn, 171n
 Chittolini, G., IX e n, XI e n, 11n, 77n, 93n, 170n, 171n, 181n, 182n, 183n, 185n, 190n, 191n, 192n, 195n, 197n, 198n, 199n, 200, 200n, 201n, 202n, 204n, 206n, 207n, 211n, 213n, 215n, 227n, 229n, 231n, 232n, 245n, 255n, 256n, 257n, 258n, 259n, 260n, 263n, 264n, 266n, 267n, 269n, 270n, 271n, 272n, 273n, 277n, 278n, 279n
 Chiusi, 210
 – diocesi di, 211
 Ciccioni, famiglia, 61, 69
 Cino da Pistoia, 68 e n, 151
 Cintola, 218n
 Cipolla, Bartolomeo, 170n
 Cipolla, C., 101n
 Cipriani, famiglia, 161
 Città di Castello, 44n, 50, 64 e n
 Clavèrie, E., 165n

- Codoporcò, Guido, 73
 Cohn, S.K., 261n
 Colao, F., 273n
 Colle Valdelsa, 47n, 62, 72, 78 e n, 195,
 196, 210, 227, 254, 258, 259, 260, 275
 – distretto di, 200, 212
 – podesteria di, 243n, 255
 Colleoni, famiglia, 96
 Colleoni, Sozzo, 15
 Colliva, P., 4n
 Colognole, podesteria di, 242
 Comaschi, R., 173n
 Comba, R., 243n, 249n, 264n
 Como, 15, 269n
 Compagni, Dino, 77n, 99 e n, 100n, 101n,
 102 e n, 104n, 105 e n, 106n, 107 e n,
 108 e n, 109 e n, 110n, 111 e n, 113n,
 114n, 115 e n, 116n, 117 e n, 118 e n,
 119 e n, 120, 122n, 123n, 126n, 144n,
 145n, 146 e n, 147 e n, 148 e n, 151, 153
 e n, 154n, 155n, 223n, 244n, 246n
 Compostella, 106
 Connell, W.J., Xn, XI, 174n, 182n, 204n,
 207n, 279n
 Consuma, strada della, 249
 Contamine, Ph., 257n
 Contessa, M.P., XI
 Conti, E., 217n, 221n, 228n, 234n, 235n,
 251n, 268n, 275n
 Conti, famiglia, 96
 Corbinelli, famiglia, 276
 Cornazzano, da, famiglia 73, 74
 Cornazzano, da, Manfredi, 72
 Corrado, vescovo di Spira e di Metz, lega-
 to imperiale, 16, 17
 Corrao, P., XI
 Correggio, da, famiglia, 42, 73, 74, 173
 Corsica, 177n
 Corsini, famiglia, 276
 Cortenuova, 9, 13, 16, 18, 43, 44, 45
 Cortona, 50, 78 e n, 192, 203, 204, 210,
 227, 235, 258, 265, 269, 270, 273, 278
 Costa, P., 259n
 Costanza, 4 e n, 7, 9, 10, 14, 18, 23, 24
 Coturri, E., 76n
 Courtois, G., 39n, 133n, 166n
 Covini, N. IX e n, 257n, 264n
 Cozzi, G., 170n, 198n, 200n, 202n, 203n,
 204n, 271n, 273n, 275n, 276n, 278n,
 279n
 Cremona, 13 e n, 14, 15, 57n, 64 e n, 67 e
 n, 68n, 69 e n, 73, 74, 269n
 Cristì, L., 80
 Cristiani, E., 5 e n, 58n, 66n, 68n, 92n,
 124n, 136n, 172n, 187n, 197n
 Crouzet Pavan, E., XI, 6n, 43n, 75n
 D'Alatri, M., 59n
 Dahm, G., 98n
 Dal Cane, famiglia, 173
 Dal Sesso, famiglia, 96
 Damaška M.R., 37n, 91n, 171n
 Dameron, G.W., 103n, 113n, 114n, 135n,
 142n, 151n, 216n, 217n, 218n, 219n,
 220n, 222n, 224n, 228n, 229n, 230n,
 231n, 233n, 242n
 Dati, Goro, 207, 208n, 277 e n
 Davidsohn, R., 11n, 12n, 17n, 20n, 21n,
 22n, 23n, 25n, 26n, 28n, 30n, 31n, 33n,
 34n, 35n, 37n, 40n, 41n, 42n, 43n, 44n,
 45n, 46n, 47n, 48n, 49n, 50n, 51n, 52n,
 53n, 58n, 62n, 69n, 71n, 72n, 73n, 74n,
 75n, 76n, 80, 97n, 102n, 106n, 113n,
 119n, 120n, 126n, 128n, 144n, 150n,
 154n, 155n, 158n, 161n, 214n, 215n,
 216n, 218n, 220n, 227n, 230n, 231n,
 233n, 234n, 238n, 240n, 242n, 251n,
 262n
 Davies, W., 92n, 165n
 Davis, C.T., 158n, 159n
 De Angelis, L., 128n
 De La Roncière, Ch.-M., 51n, 210n, 221n,
 224n, 238n, 258n, 268n
 De Matteis, M.C., 158n, 159n
 De Rosa, D., 25n, 28n, 33n, 34n, 35n, 36n,
 40n, 43n, 51n, 53n, 54n, 55n
 De Sanctis, F.M., 185n
 De Vergottini, G., 10n, 13n, 14n, 35n,
 54n, 229n
 Dean, T., 173n, 189n

- Dedola, M., 174n, 183n
 Del Lungo, L., 77n, 99n, 100n, 107n, 108n,
 110n, 117n, 118n, 120n, 122n, 126n,
 129n, 223n
 Del Palazzo, Corrado, 73
 Delille, G., 177n
 Dell'Andito, famiglia, 73
 Dell'Andito, Guglielmo, 50n
 Dell'Andito, Jacopo, 50n
 Dell'Andito, Niccolò, 50n
 Dell'Andito, Ubertino, 48, 50, 72
 Della Bella, Giano, 115, 126, 128, 154
 Della Branca, famiglia, 74
 Della Misericordia, M., IX e n
 Della Porta, famiglia, 74
 Della Porta, Scorta, 73
 Della Torre, famiglia, 166, 167
 Della Tosa, famiglia, 73, 113, 154n, 216, 228
 Della Tosa, Arrigo, 111
 Della Tosa, Baldo, 111
 Della Tosa, Banchiera, 111
 Della Tosa, Bigliardo, 111
 Della Tosa, Nepo, 111
 Della Tosa, Pinuccio, 111
 Della Tosa, Rossellino, 102
 Della Tosa, Rosso, 111
 Della Tosa, Simone, 116n, 148n, 154n
 Delle Donne, R., Xn
 Delumeau, J.-P., 61n
 Dicomano, 225
 – mercatale di, 219
 Dilcher, G., 229n
 Dilcher, H., 8n
 Dini, B., 222n
 Dino del Mugello, 151, 161
 Diurni, G., 113n
 Di San Luigi, I., 196n, 275n
 Donati, famiglia, 69, 73, 93, 95, 97, 99,
 100, 100n, 101 e n, 103, 104, 105, 106,
 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
 116 e n, 117, 118, 120, 132, 144n, 150,
 154, 166, 167, 171, 172
 Donati, Corso, 101 e n, 102, 104, 105, 106,
 107 e n, 108, 111, 116 e n, 117, 120, 122 e
 n, 123, 126, 144, 148, 153, 154 e n, 155
 Donati, Iacopo, 102
 Donati, Piccarda, 102
 Donati, Ravenna, 102
 Donati, Simone di Corso, 104, 107
 Donati, Simone Galastrone, 123
 Donato, M.M., 157n
 Donfollino, ebreo, 18
 Doria, famiglia, 73
 Doria, Emanuele, 47, 50
 Dorini, U., 133n, 139n
 Dovara, da, famiglia, 74
 Durazzo, Carlo di, 258

 Elliott, J.H., 213n
 Elsa, fiume, 225, 233
 Emilia, 70, 238
 – vicariato imperiale, 19
 Empoli, 220, 224, 237
 – distretto di, 212 e n
 – lega di, 194
 – mercatale di, 223, 231
 – podesteria di, 242, 255n
 Enrico da Ravello, funzionario imperiale,
 71
 Enrico VI, imperatore, 11, 226
 Enrico VII, imperatore, 215, 227
 Enrico, vescovo di Mantova, 17
 Enriques, A.M., 129n, 130n, 132n, 133n,
 137n, 139n
 Enzola, famiglia, 74
 Epstein, S.R., 194n, 268n
 Ermini, G., 29n
 Este, Azzo d', marchese, 12
 Europa, 100, 165, 188, 190, 209
 Everardo d'Estac, funzionario imperiale,
 17
 Everardo da Lutra, funzionario imperiale,
 16

 Faenza, 12, 21n, 23, 46n, 57n
 Faggiola, da, famiglia, 74, 102
 Faggiola, da, Uguccone, 65
 Falaschi, P.L., 68n
 Falconieri, famiglia, 99
 Fanelli, G., 51n, 233n

- Fanti, M., 242n
- Fasano Guarini, E., XI, 181n, 182n, 191n, 192n, 201n, 202n, 203n, 253n, 270n, 271n, 272n
- Fasoli, G., 3n, 4n, 10n, 11n, 12n, 13n, 14n, 16n, 19n, 24n, 67n, 68n, 98n, 136n, 150n, 151n, 155n, 176n, 249n
- Federico d'Antiochia, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 71
- Federico I, Barbarossa, imperatore, 4, 10, 12, 13, 24, 97, 226, 230
- Federico II, imperatore, 3 e n, 4, 6, 7, 8, 9 e n, 12 e n, 13 e n, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19n, 21, 22, 23, 24, 35, 41, 44, 45, 46 e n, 47, 48, 49, 71, 72, 73
- Federighi, A., 76n
- Fermo, 57n, 66, 75
- Ferrali, S., 229n
- Ferrantini, famiglia, 150
- Ferrantini, Bello, 102
- Ferrara, 57n, 75, 238
- Ferrari, V., 91n
- Ferreti, Ferreto, 101n
- Fiandre, 165
- Ficker, J., 3n, 15n, 17n, 18n, 19n, 21n, 23n, 214n
- Fieschi, Sinibaldo, 45
- Fiesole, 210, 216 e n, 218, 230, 244
- diocesi di, 211, 230 e n
 - lega di, 251
 - piviere di, 246
- Fifanti, famiglia, 97
- Figline (nel distretto di Prato), 212
- Figline Valdarno, 48, 50, 199, 219, 221, 224, 230, 237
- distretto di, 212 e n
 - lega di, 194
 - mercatale di, 223, 231
 - podesteria di, 242, 255n
- Filippeschi, famiglia, 96
- Fiorelli, P., 15n
- Fiorenzuola, podesteria di, 255n
- Firenze, VII, VIII, 3, 6, 11 e n, 17, 20, 21, 23 e n, 25 e n, 26n, 27-30 e n, 31n, 32 e n, 33 e n, 35-39 e n, 41, 42 e n, 44 e n, 45, 46 e n, 47, 48 e n, 49 e n, 50, 51 e n, 55, 57, 58 e n, 61-63, 64n, 66-69 e n, 71-73, 75-81, 83, 95, 97, 98, 100, 105 e n, 106, 108 e n, 110, 111n, 114, 117-122, 128, 132, 138n, 139n, 145n, 147n, 149, 152, 153, 161, 166, 168, 171, 172, 175, 176, 184, 186, 188, 189, 192, 194-196 e n, 197, 198, 200, 202, 203, 205, 206, 209, 210, 212, 214, 215 e n, 216, 218, 219 e n, 221 e n, 222-230 e n, 231-248, 249n, 250 e n, 252-260 e n, 261-263, 265, 266, 268-271 e n, 272, 274, 276
- arcidiocesi, 269
 - canonica di S. Lorenzo, 217
 - chiesa di S. Giovanni, 107
 - chiesa di S. Lorenzo, 113
 - chiesa di S. Piero Scheraggio, 127
 - diocesi, 209, 211, 216, 217, 225, 229-231
 - Duomo, 248
 - Oltrarno, 27, 233
 - Or San Michele, 11n
 - piazza di S. Trinita, 109, 113
 - piviere di San Giovanni, 246
 - ponte alla Carraia, 31n, 144
 - ponte Rubaconte, 32, 79, 144
 - ponte S. Trinita, 144
 - ponte Vecchio, 144
 - popolo di S. Piero Maggiore, 104
 - popolo di S. Procolo, 100
 - popolo di S. Romolo, 100
 - sesto di Borgo, 237
 - sesto di Oltrarno, 237
 - sesto di Porta Duomo, 237
 - sesto di Porta San Piero, 100, 101, 104, 106, 107, 114, 237
 - sesto di San Pancrazio, 237
 - sesto di San Piero Scheraggio, 237
- Firenzuola, terra nuova, 249, 249n, 250
- Firidolfi, famiglia, 232
- Firpo, M., 11n, 59n, 91n, 156n, 182n, 198n, 228n
- Fiumi, E., 51n, 52n, 212n, 214n, 215n, 216n, 218n, 219n, 220n, 221n, 222n, 223n, 231n, 247n, 251n
- Floriani, P., 191n, 257n

- Folco, vescovo di Pavia, 18
 Follini, V., 25n, 97n, 153n
 Fonseca, C.D., 5n, 58n, 235n
 Fontanabuona, valle, 170, 174
 Foraboschi, famiglia, 99, 228
 Forlì, 57n, 65n
 Formosino di Levi, 17n
 Forteguerra, famiglia, 187
 Fouracre, P., 92n, 165n
 Franceschi, F., XI, 268n
 Franceschini, G., 175n
 Francesco di Tommaso di Giovanni, 204, 278
 Franchini, V., 5n, 50n, 59n, 72n, 73n, 74n, 75n
 Francia, 119, 165n, 190, 205n, 275
 Francigena, via, 209, 225
 Francovich, R., 218n, 237n
 Franzesi Della Foresta, famiglia, 221
 Frati, L., 168n
 Fregoso, famiglia, 174
 Frescobaldi, famiglia, 52n, 69, 72, 99, 104, 105n, 106, 144, 160
 Frescobaldi, Berto, 111, 118
 Friedman, D., 249n
 Friuli, 19, 166, 167, 200
 Frugoni, C., 124n, 157n
 Fubini, R., 188n, 192n, 198n, 199n, 201n, 205n, 267n, 269n, 271n, 273n
 Fucecchio, 62, 199
 – castellania di, 243
 – distretto di, 200, 212 e n
 – lega di, 194, 195, 253
 – podesteria di, 255n
- Gabrielli, famiglia, 74, 96
 Gaiole, mercatale di, 223, 239
 Galasso, G., 54n, 64n, 91n, 155n, 190n, 195n, 213n
 Galigai, famiglia, 154
 Galletti, A.I., 5n
 Galli, famiglia, 154
 Galluzzi, famiglia, 74
 Gambacorta, famiglia, 188
 Gambassi, 242, 244, 253
- Gamberini, A., IX e n
 Garfagnini, G.C., 207n
 Garnot, B., Xn, 92n
 Gasparri, S., 100n, 103n, 124n, 125n, 152n
 Gatrell, V.A.C., 122n, 164n, 189n
 Gaulin, J.-L., 29n
 Gauvard, C., Xn
 Gaville, 237
 Geary, P.J., 165n
 Genet, J.-Ph., 181n, 190n, 257n
 Genova, 13 e n, 18, 30, 44n, 50n, 52, 65, 174, 176 e n, 197, 206, 226
 Gensini, S., 181n, 187n, 215n, 258n, 266n
 Gentile, M., IX e n
 Geoffroi de la Tour, funzionario angioino, 72
 Geremei, famiglia, 96, 172
 Germania, 13, 20
 Gévaudan, 165
 Ghebardo di Arnstein, legato imperiale, 17, 44
 Gherardesca, famiglia, 172
 Gherardi, A., 137n, 195n, 218n, 270n
 Gherardini, famiglia, 98, 104, 105n, 106 e n, 112, 144, 246
 Gherardini, Naldo, 111
 Ghisalberti, C., 98n
 Giacani, famiglia, 74
 Giandonati, famiglia, 37, 97, 99, 216
 Gigli, E., 128n
 Giglio fiorentino, terra nuova, 249, 250
 Gilissen, J., 189n
 Ginatempo, M., XI, 193n, 209n, 210n, 211n, 235n, 269n, 271n
 Giogoli, 227
 – piviere di, 246
 Giordano da Pisa, 158n
 Giovanni da Velletri, vescovo di Firenze, 219
 Giovanni da Vicenza, 169
 Giovanni da Viterbo, 38 e n, 39n
 Giovanni de Iudice, 38
 Girolami, famiglia, 149
 Girolami, Remigio, 118, 158 e n, 159 e n
 Giuliani, M., 239n

- Giusti, M., 237n
 Gluckman, M., 131n, 165n, 167n
 Goffredo di Pomello, 45
 Gonfalonieri, famiglia, 74
 Gonfalonieri, Enrichetto, 73
 Gonfalonieri, Pietro, 73
 Gonzaga da Gazzuolo, famiglia, 73
 Gorzano, da, famiglia, 73
 Grasselli, Gualfredotto, 26 e n, 28, 31
 Green, L., 67n, 253n
 Grendi, E., 93n, 176n, 192n
 Griffi, famiglia, 74
 Gropina, lega di, 195, 253
 Grosseto, 210
 – diocesi di, 211
 Grubb, J.S., 168n, 174n, 204n
 Grundman, J.P., 169n, 186n
 Guadagni, famiglia, 149
 Gualfredotto da Milano, 27
 Gualterotto da San Casciano, 72
 Gualtieri da Calcinai, 72
 Gualtieri di Brienne, Duca d'Atene, 30
 Guarisco, G., VIII, IXn
 Guasti, C., 30n, 195n, 212n, 258n
 Gubbio, 18, 57n, 64, 66, 67 e n, 68n, 69 e n, 74, 96
 Guenée, B., 181n
 Guidi, conti, 31n, 48, 61, 62, 64n, 65, 67, 74, 76 e n, 77, 78, 82, 194, 214-216 e n, 230-232, 234, 251
 Guidi, Guido Guerra, 48n, 66, 72, 77
 Guidi, Guido Novello, 77
 Guidi, Guido Salvatico, 72, 77n, 101
 Guidi, Ruggeri, 48n
 Guidi da Battifolle, conti, 65
 Guidi da Mangona, conti, 31n
 Guidi da Modigliana, conti 65
 Guidi da Modigliana, Guido, 72
 Guidi da Porciano, conti, 65
 Guidi da Porciano, Tegrino, 72
 Guidi da Romena, conti, 65, 67
 Guidi, G., 196n, 201n, 224n, 263n, 264n, 273n, 275n
 Guidi, P., 237n
 Guimbard, G., 98n
 Guinigi, famiglia, 187, 204
 Guinigi, Paolo, 187
 Guttuari, famiglia, 96, 172
 Guyotjeannin, O., 20n, 42n, 44n, 45n, 46n, 47n, 49n, 50n, 72n
 Hagemann, W., 23n
 Hale, J.R., 159n, 191n
 Hanauer, G., 5n, 25n
 Harding, R., 170n
 Hartwig, O., 26n, 42n, 43n
 Haverkamp, A., 5n, 29n
 Hay, D., 268n, 277n
 Heers, J., 93n, 96n, 98n, 114n, 132n, 167n, 168n, 169n
 Herlihy, D., 67n, 199n, 203n, 238n, 251n, 268n, 269n, 276n
 Hertter, F., 5n
 Hessel, A., 11n, 12n
 Highfield, J.R.L., 159n
 Huillard-Breholles, J.-L.A., 12n, 13n, 14n, 15n, 16n, 17n, 18n, 19n, 20n, 21n, 23n
 Iacopo di Rota, 41, 47, 50
 Imbriaci, S., 201n, 202n, 271n
 Imola, 12, 57n
 Impruneta, podesteria di, 241
 Incisa, 212n
 – podesteria di, 242
 Infangati, famiglia, 97
Ingerramus de Macreto, 43n
 Inghilterra, 177n, 190
 Insabato, E. 183n
Iobannes Boccacii, 43 e n
 Isaacs, A.K., 187n, 191n, 192n, 193n, 257n
 Italia, VIII, 3 e n, 4, 6-9, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 29, 32, 48, 49, 59 e n, 60, 63, 64n, 65, 66n, 67, 71, 73, 75, 79, 81-87, 190, 209, 210, 215, 222, 225, 235, 249
 Iudi, famiglia, 97
 Ivrea, 12
 Jesi, 22, 23, 57n, 75
 Jones, Ph., 72n, 244n

- Jordan, E., 72n
 Jourdain de l'Isle, funzionario angioino, 72
- Kaeuper, R.W., 164n, 190n
 Kagan, R.L., 205n
 Kantorowicz, E.H., 8 e n, 20n, 22n, 24n, 157n
 Keller, H., 31n, 214n
 Kertzer, D.I., 103n
 King, M.L., 275n
 Klapisch-Zuber, Ch., 103n, 136n, 161n, 176n, 251n, 268n, 269n
 Knapton, M., XI, 200n, 264n, 268n, 273n, 275n
 Koenig, J., 36n, 186n
 Köhler, J., 98n
 Kuehn, Th., 103n, 162n, 169n, 171n, 176n
- Lacché, L., Xn
 Ladislao, re di Napoli, 206
 Lamaison, P., 165n
 Lambertazzi, famiglia, 73, 96, 172 e n
 Lamberti, famiglia, 97, 161
 Lambertini, Lambertino, 55
 Lancia, Giordano, 48n
 Lancia, marchese della, 19, 20n
 Lanciolina, castellania di, 243n
 Landi, famiglia, *vedi* Dell'Andito
 Lane, F.C., 175n
 Lanfranchi, famiglia, 199
 Lanfranchi Rosso, famiglia, 172
 Lanfreducci, famiglia, 172
 Langhe, 167, 170, 177n
 Lansing, C., 32n, 102n, 103n, 112n, 124n, 125n, 132n, 136n, 137n, 138n, 152n, 162n
 Larciano, podesteria di, 198
 Larner, J., 112n
 Laterina, castellania di, 243n
 – podesteria di, 198, 255n
 Latini, Brunetto, 99, 108, 129
 Latini, Ugo di Ugolino, 45
 Law, J., 268n, 277n
- Lazio, 59 e n, 210
 Lazzarini, I., IX e n, 198n, 201n
 Lazzeri, C., 65n, 76n
 Leccio, 218
 – castellania di, 243n
 Legri, 239
 Lenman, B., 122n, 164n, 189 e n, 205n
 Lenzi, Domenico, 224
 Lesnick, D.R., 128n, 132n, 136n, 137n, 149n, 158n
 Leverotti, F.F., 204n, 206n, 227n, 236n, 252n
 Levi, G., 102n, 165n
 Lévy, R., X, 182n, 190n
 Liguria, 170
 Livorno, 192, 258, 259n, 265, 271
 Lodi, 57n
 Lombardia, 12, 16, 70, 78, 204, 211, 238
 – vicariato imperiale, 19
 Lomello, 44n, 45
 Lori Sanfilippo, I., 169n
 Loro, 247
 – castellania di, 243
 – mercatale di, 223, 239
 Lowe, K., 173n, 189n
 Lucca, 17, 52, 57, 61-63, 64 e n, 65-67 e n, 72, 80-84, 176 e n, 187, 197, 203, 204, 209, 210, 225-228, 252, 254, 255, 275
 – diocesi di, 253
 Ludwig, A., 5n
 Luni, 211
 – diocesi di, 229 e n
 Lunigiana, vicariato imperiale, 19
 Lupi, famiglia, 73, 74
 Lupi, Gherardo, 72
 Luzzati, M., 58n, 65n, 66n, 67n, 69n, 73n, 187n, 188n, 191n, 206n, 214n, 227n, 245n, 254n, 258n, 259n, 261n
- Macci, L., 36n
 Maggi, famiglia, 74
 Maggi, Matteo, 73
 Magna, L., 61n, 214n, 219n, 232n, 248n
 Magnale, castello di, 218
 Maire Vigueur, J.-C., VIII e n, IXn, XI,

- 6n, 25n, 30n, 57n, 64n, 70n, 72n, 74n,
121n, 186n
Malabranca, Angelo, 44, 45
Malabranca, Latino, cardinale, 44n 158
Malanima, P., 194n, 222n, 258n, 268n
Malatesta, famiglia, 72n
Malatesta, Malatesta, 72
Malavolti, famiglia, 67
Malispini, famiglia, 99
Malispini, Ricordano, 25n, 97n, 153 e n
Malpigli, famiglia, 67
Malpigli, Malpiglio, 72
Malzetto de Borgo, 73
Mandello, da, famiglia, 42, 43, 74, 75
Mandello, da, Alberto, 42 e n
Mandello, da, Ottone, 31 e n, 42, 43
Mandello, da, Rubaconte, 31, 32 e n, 38,
42, 44, 79
Mandello, da, Uberto, 42
Manetti, Giannozzo, 207
Manfredi, re di Sicilia, 50n, 53
Mangiadori, famiglia, 61, 69
Mangiadori, Giovanni, vescovo di Firen-
ze, 113
Mangona, 31n, 218n
– castellania di, 243n
Manieri, famiglia, 98, 104, 105n, 106,
106n, 111, 112, 144
Manikowska, H., 193n, 262n
Mann, M., 257n
Mannelli, famiglia, 125, 126, 127 e n
Mannelli, Chele di Cecco, 127n
Mannelli, Lippo di Simone, 126, 127n
Mannelli, Mannello di Tommasino, 126
Mannelli, Tommasino, 126
Manni, D.M., 116n, 149n
Manno Tolu, R., 183n
Manselli, R., 16n, 65n, 67n
Mantova, 18, 44n, 57n, 69n, 238
Marca anconetana, 23, 67
– vicariato imperiale, 19
Marca trevigiana, 16, 19
Marcellino, vescovo di Arezzo, 21n
Marche, 59n, 65, 66, 68, 70, 74, 78, 210,
215
Marcialla, mercatale di, 223
Maremma, 210
– pisana, 224
Marino da Eboli, funzionario imperiale,
71
Marittima, vicariato imperiale, 19
Marocchi, famiglia, 173
Marongiu, A., 8n
Marti, M., 106n, 107n, 108n
Martin, J.-M., 19n
Martinengo, famiglia, 166
Martines, L., 93n, 171n, 176n, 188n, 198n,
201n, 202n, 205n, 274n, 275n, 278n
Martino, F., 20n
Martone, L., 169n
Marzi, D., 204n
Maselli, D., 217n
Masi, G., 72n, 113n, 114n, 137n, 169n,
240n
Massa, 72, 210
Matelica, 57n
Matteo d'Acquasparta, cardinale, 118,
158
Matteucci, N., 163n
Matti, famiglia, 73
Mazzarese Fardella, E., 19n
Mazzi, S., 269n
Mazzinghi, famiglia, 228
Mazzinghi, Totto, 116n, 123, 148
Medici, famiglia, 149, 173
Medici, Cosimo, 206
Medici, Giovanni di Cosimo, 206
Medici, Lorenzo di Cosimo, 207
Medici, Lorenzo di Piero, *detto* il Magni-
fico, 173, 207
Medici, Piero di Cosimo, 207
Medici, D., 52n, 106n, 115n, 126n, 128n,
136n, 147n, 158n, 176n
Meek, Ch., 187n, 196n
Meier, U., 130n, 146n
Melfi, 13
Melis, F., 222n
Meloria, 222, 227
Milani, G., 172n
Milano, 11, 26-28, 31n, 43, 44n, 50n, 57n,

- 60, 64 e n, 66, 69, 74, 78, 79, 96, 173, 175, 191, 198, 206, 229, 264n, 268
- Miller, W.I., 166n, 170n
- Mineo, E. I., XI
- Modena, 14, 18, 44n, 57n, 64 e n, 66
- Molho, A., XI e n, 181n, 185n, 252n, 257n
- Monaldeschi, famiglia, 74, 96
- Monfiorito da Coderta, 102
- Monnet, P., Xn
- Monsummano, 253
- Montagliari, castello di, 246
- Montagna di Pontignano, vicariato della, 255, 263
- Montaio, 218n
- Montalcino, 210, 239
- Montale, podesteria di, 198
- Montaperti, 53 e n, 100, 226, 239
- Monte Accianico, castello di, 247
- Monte di Croce, signoria di, 229n, 232
- Monte San Savino, vicariato di, 270
- Monteacuto, 15
- Montebuoni, castello di, 232
- Montecatini, lega di, 194, 253
- Montecchio, castellania di, 243n
- Montecuccheri, castellania di, 243n
- Montefeltro, conti di, 64, 65, 66, 74
- Montefeltro, Taddeo, 72
- Montegiogoli, castellania di, 243n
- Montegrossoli, 232
- castellania di, 243n
- Monteloro, lega di, 215n, 251
- Montelucio della Berardenga, castellania di, 243, 254
- mercatale di, 223, 239
- Montelungo, 244
- castellania di, 243n
- Montelupo, 237
- mercatale di, 223
- podesteria di, 242
- Montelupone, 70
- Montemelino, da, Andrea di Iacopo, 43
- Montemurlo, castellania di, 243n
- Montenano, 15
- Montepulciano, 17, 19 e n, 203, 210, 227, 265, 275
- Montevarchi, 48, 237
- mercatale di, 219, 223
- podesteria di, 242, 255n
- Montevettolini, 253
- Monticelli, convento di, 102
- Monticoli, famiglia, 96
- Montignoso, castellania di, 243n
- lega di, 194, 253
- Montopoli, 253
- castellania di, 243n
- Montorzi, M., 207n, 266n
- Moore, R.I., 122n
- Mor, G.C., 4n, 10n
- Morelli Timpanaro, M.A., 183n
- Moretti, I., 211n, 212n, 215n, 225n, 230n, 233n, 235n, 249n, 250n
- Morosini, Domenico, 276n
- Moscato, L., 29n
- Motrone, 224
- Mozzi, famiglia, 52n, 98, 113, 153
- Mugello, 151, 215, 217, 225, 231, 237, 239, 245, 246, 247, 248, 249, 251
- capitanato del, 244
- vicariato del, 255, 263, 272n, 278
- Muir, E., 166n, 168n, 173n, 174n, 176n
- Muratori, L.A., 11n, 18n
- Muscia, Nicola, 108
- Najemy, J.M., 145n, 149n, 151n
- Nannucci, V., 129n
- Napoli, 206
- Nelli, R., 217n, 218n, 229n, 232n, 234n
- Nepozzano, 105
- Neri di Donato, 193n
- Niccolò da Prato, cardinale, 158
- Niccolò III, papa, 98, 158
- Nicelli, famiglia, 174
- Nicholas, D., 165n
- Nobili, M., 214n
- Nossa, Rodolfo, 15
- Novara, 57n, 66, 73, 75
- Obertenghi, marchesi, 213
- Occhipinti, E., 5n, 29n, 42n, 74n, 75n

- Oddi, famiglia, 96
 Oglio, vicariato imperiale, 19
 Ohlig, M., 20n, 44n, 46n, 47n, 49n, 50n, 72n, 73n
 Onorio III, papa, 13
 Opizzi, famiglia, 67
 Orgera, V., 36n
 Ormanni Foraboschi, 228
 Orsini, famiglia, 193
 Orsini, Giovanni Gaetano *vedi* Niccolò III
 Orsini, Napoleone, cardinale, 158
 Ortalli, G., 162n, 169n, 176n
 Orvieto, 52, 57n, 64 e n, 67 e n, 69 e n, 74, 75, 96
 Osimo, 15
 Ostina, castellania di, 48, 243n
 Otterbein, C.S., 131n, 135n, 165n
 Otterbein, K.F., 131n, 135n, 165n
 Ottokar, N., 27 e n, 79n, 92n, 114n, 126n, 128n, 136n, 137n, 147n, 150n, 151n
 Ottone IV, imperatore, 11, 12, 27, 226

 Pace di Barone, 21
 Paci, famiglia, 74
 Padoa Schioppa, A., IXn
 Padova 12, 21, 49n, 50n, 57n, 60, 69n, 75, 176, 202, 229, 238, 269n
 Paesi Bassi, 191
 Pagano, vescovo di Volterra, 16
 Pallavicino, famiglia, 173
 Pallavicino, Oberto, 19
 Palude, da, famiglia, 73
 Pampaloni, G., 52n, 259n
 Panciatichi, famiglia, 68, 173
 Panciatichi, Giovanni Francesco, 199
 Pandolfo di Fasanella, funzionario imperiale, 20, 23, 45 e n, 46, 71
 Panella, E., 158n
 Panzano, pioviero di, 236
 Paoli, C., 204n, 219n
 Paoli, M.P., 183n
 Paolo da Certaldo, 129 e n
 Papareschi, Giovanni di Guido, 42
 Papareschi, Guido di Giovanni, 42
 Paravicini Bagliani, A., XI n, 4n, 16n, 44n, 58n, 71n, 92n, 171n, 186n, 214n
 Paravicini, W., 219n
 Parenti, P., 52n, 106n, 115n, 126n, 128n, 137n, 145n, 149n, 151n, 158n, 176n, 244n
 Parker, G., 122n, 164n, 189 e n, 205
 Parma, 16, 21, 42, 44n, 57n, 63, 65n, 66, 67, 68n, 69 e n, 72, 74, 75, 168, 173
 Pasquino, G., 163n
 Passignano, 218, 233, 234 e n
 Pastoureau, M., 114n, 161n
 Pavia, 13 e n, 18, 44n, 57n, 64 e n, 66, 74
 – vicariato imperiale, 19
 Pazzaglino, P.R., 98n
 Pazzi, famiglia, 101, 105, 106 e n, 110 e n, 112, 113, 114, 160, 214, 215, 245
 Pazzi, Chierico di Giachinotto, 105, 110
 Pazzi, Giachinotto, 110n
 Peccioli, castellania di, 243
 Pecori, L., 80, 252n, 259n
 Pelago, podesteria di 242
 Pertile, A., 122n, 133n
 Perugia, 37, 39n, 43, 44n, 57n, 64 e n, 67e n, 68n, 69 e n, 74, 75, 96
 Peruzzi, famiglia, 113
 Pesamigola, Pace, 21, 35, 40, 45
 Pescia, 207
 – distretto di, 200
 – podesteria di, 255n, 272
 Petralia, G., 188n, 196n, 199n, 203n, 204n, 206n, 220n, 268n
 Piacenza, 57n, 64 e n, 67, 72-75, 174, 269n
 Pian dell'Asenzio, terra nuova, 249
 Piattoli, R., 80
 Piccinni, G., 249n
 Piccolomini, famiglia, 67
 Piemonte, 211, 235n
 – vicariato imperiale, 19
 Pier delle Vigne, 21
 Pieri, Paulino, 31n, 32n, 104 e n, 105, 126n, 144n, 154n, 155 e n, 240n, 242n, 246n
 Pieri, S., 183n
 Pietramala, famiglia, 193
 Pietrasanta, castellania di, 243n

- Pietrasanta, da, famiglia, 74
 Pietro da Verona, 40
 Pini, A.I., 91n, 191n, 206n, 219n, 229n, 238n, 245n, 248n, 249n, 253n, 256n
 Pinto, G., XI, 51n, 78n, 182n, 191n, 193n, 210n, 212n, 220n, 222n, 223n, 224n, 234n, 237n, 238n, 239n, 245n, 249n, 262n, 263n, 264n, 266n, 268n, 269n, 277n
 Pio, famiglia, 73
 Pirillo, P., 72n, 76n, 221n, 230n, 232n, 243n, 264n
 Pisa, 12, 17, 34, 44n, 51, 52, 57 e n, 61-63, 65, 66 e n, 72, 73, 80, 81, 83, 85, 96, 172, 187, 191, 192, 194, 196 e n, 197, 198, 201-204, 210 e n, 222, 224, 226, 227, 229, 231, 236, 244, 252, 254, 255, 258, 259n, 265, 268, 270, 273, 275
 – arcidiocesi, 269
 Pistoia, 12, 17, 34, 38, 43, 51-53, 57 e n, 61-64 e n, 66, 67 e n, 68, 72, 75, 80, 81, 83, 85, 118, 119, 151, 192, 195, 196 e n, 199, 200n, 202, 203, 204, 207, 210, 226, 227, 229, 236, 245, 253, 254 e n, 255, 258-260, 265 e n, 269, 270, 273, 275
 – diocesi di, 211
 Pitti, Buonaccorso, 202, 202n
 Pizarro Fernández, A., XI
 Plesner, J., 211n, 216n, 221n, 224n, 225n, 232n, 233n, 234n, 236 e n, 238n
 Poggibonsi, 15, 47n, 78 e n, 210, 219, 220, 224-227, 231, 242, 254
 – distretto di, 212 e n, 254
 – lega di, 194, 253
 – mercatale di, 223
 Poggio al Vento, 233, 234
 Pogna, 218
 Pogna, da, famiglia, 161n
 Polenta, da, famiglia, 21n
 Polica, S., 187n
 Poly, J.-P., 39n, 133n, 166n
 Pontassieve, 215, 225
 Pontecarali, famiglia, 74
 Pontenano e Bagnana, vicariato di, 255, 263
 Pontormo, 224
 – podesteria di, 242
 Poppi, 199
 Porcari, famiglia, 61, 76
 Porcari, Paganello, 26 e n
 Porciano, 194, 251
 Porta, G., 26n, 79n, 95n, 131n, 222n
 Portico, 199
 Portinari, famiglia, 105
 Porto, da, famiglia, 168
 Porto Ercole, 52
 Pospisil, L., 164n
 Povoletto, C., XI, 135n, 167n, 169n, 170n, 171n, 173n, 174n, 177n, 202n, 279n
 Powell, E., 177n, 205n
 Pozza, M., 5n, 75n
 Pratesi, L., 208n, 277n
 Prato, 57, 61 e n, 62, 63, 64n, 68 e n, 72, 78 e n, 80, 81, 83, 86, 158, 200, 210, 212 e n, 225, 227, 243, 254, 255, 258, 259 e n, 260, 269, 270
 – distretto di, 200, 211 e n, 212 e n
 – lega di, 195, 253
 Pratomagno, 250
 Priuli, Girolamo, 276n
 Prodi, P., 185n
 Professione, A., 193n
 Provenza, 224
 Prunai, G., 220n
 Pugliano, 105
 Pulicciano, 242, 253
 Putagli, famiglia, 74
 Quarantola, da, famiglia, 215
 Queller, D.E., 276n, 277n
 Quona, da, famiglia, 216 e n
 Radda, 199
 Raffaelli, famiglia, 96
 Raggio, O., 96n, 135n, 167n, 170n, 174n
 Ragone, F., 99
 Rainaldo, duca di Spoleto, legato imperiale, 17
 Rangoni, famiglia, 73
 Rangoni, Guglielmo, 55

- Ranieri da Montemerlo, 48, 50
 Ranieri, nipoti di, famiglia, 215
 Ranzolini, famiglia, 171
 Raspanti, famiglia, 96, 187
 Raveggi, L., XI
 Raveggi, S., XI, 52n, 53n, 61n, 68n, 69n,
 73n, 76, 79n, 80, 101n, 106n, 115n,
 116n, 122n, 126n, 154n, 158n, 176n,
 228n, 260n, 269n
 Ravenna, 14, 17, 57n, 102
 Razuolo, mercatale di, 239
 Recanati, 15
 Redon, O., 66n, 266n
 Reggello, 218
 Reggio, 44n, 57n, 64 e n, 65n, 66, 67, 68n,
 69n, 72, 96, 169n
 Remole, 105
 – piviere di, 251
 Repetti, E., 212n, 219n, 231n
 Ricasoli, 215, 242
 Riccardo, conte di San Bonifacio, 21
 Ricci, famiglia, 188
 Ricciardelli, F., 120n
 Ricciardi, L., 103n
 Rimini, 57n, 72
 Rinaldi, famiglia, 149
 Rinaldini, famiglia, 67
 Rinaldo di Machillona, funzionario impe-
 riale, 71
 Ripoli, piviere di, 246
 Ristonchi, castello di, 218
 – podesteria di, 242
 Ristori, Alberto, 145n
 Ristori, Donato, 115
 Rizzi, F., 177n
 Robert, P., 190n
 Roberti, famiglia, 73, 96
 Roberts, S., 91n, 164n
 Rodolfo, vescovo di Fiesole, 230
 Rodolico, N., 25n, 105n, 153n, 188n,
 214n
 Rolandini, Gherardo di Orlando, 55n
 Rolandino Patavino, 21 e n
 Roma, 28, 29 e n, 43, 44n, 57n, 64, 69, 113,
 209
 Romagna, 9, 16, 63, 76, 173, 214, 215, 224,
 239, 243, 250
 – vicariato imperiale, 19
 Romano, Ezzelino da, 16, 19, 21
 Romena, 194, 251
 Roncaglia, 10n
 Rondoni, G., 30n, 61n, 240n
 Ronzani, M., XI, 43n, 44n, 59n, 61n, 66n,
 71n, 72n, 73n, 80, 214n
 Roselle, 210
 Rossetti, G., 28n, 101n, 235n
 Rossi, famiglia (di Firenze), 98, 153
 Rossi, famiglia (di Parma), 42, 45, 73, 74,
 173
 Rossi, Bernardo di Orlando, 42, 45
 Rossi, Fornaino di Rosso, 126
 Rossi, G., 10n, 36n, 229n
 Rossi, Gherardo, 73
 Rossi, Orlando, 73
 Rossi, P., 229n
 Rossi, Rolando di Ugo, 42
 Rossi, Uberto (di Lucca), 48n
 Rossi, Ugolino, 42
 Rotelli, E. (Elena), 217n
 Rotelli, E. (Ettore), 181n, 190n
 Rouland, N., 91n, 164n, 167n
 Rousseaux, X., Xn, 164n, 182n, 190n
 Rovere, A., 30n
 Rovezzano, 221
 Rubinstein, N., 124 e n, 125n, 132n, 135n,
 137n, 159n, 182n, 188n, 239n, 276n
 Rucellai, famiglia, 276
 Rucellai, Bernardo, 207
 Ruggero da Bagnolo, 47, 50
 Ruggiero, G., 176n
 Sabellico, Marcantonio, 276n
 Saffioti, T., 108n
 Salimbene de Adam, 21n
 Salimbeni, famiglia, 96
 Saller, R.P., 103n
 Salterelli, Lapo, 111, 115
 Salvadori, P., 80, 207n
 Salvemini, G., 33n, 38n, 92n, 116n, 126n,
 136n, 137n, 138n, 140n, 141n, 142n,

- 143n, 145n, 150n, 152n, 154n, 162 e n, 240n, 246n, 248n
- Salvestrini, F., Xn, 212n
- Salviati, Jacopo di Alamanno, 196n, 275 e n
- Samaritani, famiglia, 74
- Sambuca, castello della, 260
- San Casciano, 219, 220, 226, 233, 237
- distretto di, 212 e n
- podesteria di, 241
- San Cipriano a Montemaggio, popolo e podesteria di, 242
- San Cresci in Valcava, piviere di, 251
- San Cristoforo a Lucolena, popolo e podesteria di, 242
- San Donato in Poggio, 237
- piviere di, 236
- San Donnino a Brozzi, popolo e podesteria di, 242
- San Fedele a Strumi, abbazia di, 218
- San Gimignano, 20, 22, 23, 35n, 47n, 50, 57, 61 e n, 62-64 e n, 68 e n, 72, 78 e n, 80, 81, 83, 86, 199, 210, 227, 243, 254, 255, 256n, 259, 269, 270
- distretto di, 200, 212 e n, 252
- lega di, 253, 195
- San Giovanni in Valdarno, terra nuova, 224, 249
- mercatale di, 223
- podesteria di, 255n
- San Lorenzo a Campi, popolo e podesteria di, 242n
- San Lorenzo a Volpaia, popolo e podesteria di, 242n
- San Mariano di Valdarno, popolo e podesteria di, 242n
- San Michele di Marturi, convento di, 17
- San Miniato a Celle, popolo e podesteria di, 242n
- San Miniato, 61, 62, 72, 78, 195, 200n, 210, 214, 227, 254-256, 260, 269
- distretto di, 200, 212
- lega di, 195, 253
- podesteria di, 272
- San Piero a Sieve, 225
- lega di, 251
- San Pietro in Mercato, mercatale di, 219, 223
- San Romolo a Tignano, popolo e podesteria di, 242n
- Sandri, L., 209n, 210n, 269n
- Sanfilippo, M., 98n, 158n
- Sant'Elpidio, 70
- Santa Croce, 253
- castellania di, 243n
- podesteria di, 255n
- Santa Maria a Vallombrosa, abbazia di, 218
- Santa Maria Impruneta, piviere di, 238
- Santa Maria in Trivio, abbazia di, 218n
- Santerno, fiume, 237
- valle del, 225
- Santini, P., 11n, 23n, 25n, 26, 26n, 27n, 28n, 30n, 32n, 33n, 34n, 35 e n, 36n, 37n, 38n, 41n, 43n, 45n, 46n, 47n, 48n, 49n, 51n, 80, 106n, 219n, 229n, 230n
- Santo Stefano a Monteficalli, popolo e podesteria di, 242n
- Santo Stefano in Pane, piviere di, 246
- Santoli, Q., 80
- Sanvitale, famiglia, 173
- Sanzanome, 26 e n
- Saracini, famiglia, 67
- Sardegna, 222, 227
- Sartini, F., 226n
- Savigliano, 19 e n
- Savona, 18n, 19
- Savorgnan, famiglia, 166, 167
- Sbriccoli, M., VIII e n, IX e n, 78n, 171n, 185n, 186n
- Scali, famiglia, 113
- Scali, Manetto, 111, 118
- Scaligeri, famiglia, 113
- Scampolino, giullare, 108
- Scarabello, G., 207n, 278n,
- Scarperia, terra nuova, 207, 249, 250
- mercatale di, 223
- podesteria di, 272
- Schiaffini, A., 26n, 97n, 144n
- Schiera, P., XIIn, 162n, 163n, 181n, 185n, 190n, 257n

- Schneider, F., 214n, 229n
 Schneider, G., 113n
 Schreiner, K., 146n
 Schwerhoff, G., IXn
 Scolari, famiglia, 216
 Scozia, 165, 205n
 Segre, A., 276n
 Semifonte, 26, 231, 233, 234n
 Sercambi, Giovanni, 187 e n
 Serchi, M., 68n
 Sergi, G., 92n, 165n, 213n
 Serra, 173
 Serravalle, castello di, 258, 260
 Sesso, da, famiglia, 73
 Sesso, da, Bernardo, 72
 Sesso, da, Guido, 45
 Sestan, E., 5 e n, 21 e n, 22n, 24n, 38n, 58n, 61n, 66n, 73n, 76n, 77n, 99n, 188n, 193n, 211n, 214n, 216n, 221n, 228n, 229n, 230n, 232n, 238n, 244n, 245n, 250n, 262n
 Sesto, 217, 225, 232, 233
 – piviere di, 251
 Settia, A.A., 243n, 264n
 Shennan, J.H., 181n
 Shimizu, K., 227n
 Sichelmi, famiglia, 154
 Sicilia, 4, 7, 13, 19n, 24
 Siena, 12, 17, 26, 27, 31 e n, 34, 40n, 43, 44, 50, 52, 53, 57, 58, 61-63, 64n, 66 e n, 67, 72, 75, 80, 81, 83, 87, 96, 98, 186, 187, 193, 197, 203, 209, 210 e n, 219, 222, 224, 226, 227, 230-232, 236, 239, 252, 254
 – diocesi di, 231
 Siffredo, vescovo di Pistoia, 17
 Sigeri, Guglielmo, 74
 Signa, 220, 237
 – mercatale di, 219, 223, 233
 Simeoni, L., 11n, 16n,
 Sinibuldi, Cino, *vedi* Cino da Pistoia
 Skinner, Q., 5n
 Smalley, B., 159n
 Smyth, C.H., 182n
 Soardi, famiglia, 96
 Soderini, famiglia, 207
 Solari, famiglia, 172, 96
 Soranzo, G., 259n
 Sorbelli, A., 5n, 21n, 38n
 Sovana, 210
 – diocesi di, 211
 Spierenburg, P., 122n, 164n
 Spini, famiglia, 52n, 110, 113
 Spini, Geri, 111
 Spini, Piero, 109-111
 Spoleto, ducato di, 18 e n, 64 e n
 – capitanato imperiale, 19
 Squarcialupi, 215
 Staggia, 15
 Stahl, B., 106n
 Starn, R., 98n, 120n, 132n
 Stefani, Marchionne di Coppo, 25 e n, 99 e n, 105n, 109, 110 e n, 114n, 153 e n, 214n, 246 e n
 Stein, P., 91n, 167n, 171n
 Stopani, R., 222n, 223n, 224n, 225n, 226n, 230n, 235n, 236n, 237n, 239n
 Strozzi, famiglia, 149
 Strumieri, famiglia, 167, 173
 Szabó, Th., 224n, 235n, 236n, 251n, 263n
 Sznura, F., 128n, 252n
 Tabacco, G., 7n, 10n, 33n, 54n, 55n, 65n, 73n, 91n, 92n, 93n, 123n, 124n, 175n, 181n, 186n, 215n, 219n, 227n, 229n
 Tacconi, F., 68n
 Tagliaferri, A., 207n
 Talamone, 52, 224
 Tamayo Salaberria, V., 164n, 182n, 190n
 Tancredi, famiglia, 61
 Tangheroni, M., 162n, 188n, 194n, 220n, 258n, 268n
 Tarassi, M., 52n, 106n, 113n, 115n, 126n, 158n, 176n, 228n
 Tarlati, famiglia, 65, 96, 193, 254, 258
 Tartagliese, terra nuova, 249
 Tedaldini, famiglia, 97
 Tellenbach, G., 214n
 Terenzi, P., XI
 Terranuova Bracciolini (Terra Santa Maria), terra nuova, 224, 249

- Testa, famiglia, 65, 73
 Testa, Arrigo, 31 e n, 65
 Thompson, A., 169n
 Tilly, Ch., 182n, 190n, 257n
 Tiraboschi, G., 14n
 Tirelli, V., 61n
 Tirli, castellania di, 243
 Tizzana, castello di, 260
 Tocco, F., 40n
 Todi, 57n
 Tolomei, famiglia, 67, 96
 Tommaso d'Aquino conte di Acerra, funzionario imperiale, 71
 Tommaso da Fasanella, funzionario imperiale, 71
 Torelli, P., 31n
 Torello da Strada, 43
 Tornaquinci, famiglia, 98, 153
 Tornielli, Filippo, 73
 Torre, A., 96n, 97n, 135n, 167n, 170n, 177n, 192n
 Torriani, famiglia, 96, 175
 Toscana, 6, 11, 16, 17, 20 e n, 23, 34, 43-46, 49, 58, 59 e n, 60, 63, 64n, 65 e n, 67n, 68n, 69 e n, 71 e n, 74, 76-78, 81, 83-87, 97, 108, 117-119, 187n, 193, 200, 209, 210 e n, 211, 213 e n, 214 e n, 218, 225-227, 229, 231, 255
 – vicariato imperiale, 19
 Tosinghi, *vedi* Della Tosa
 Toubert, P., XIIn, 4n, 16n, 44n, 71n, 92n, 214n
 Trallori, F., 80
 Tranfaglia, N., 11n, 59n, 91n, 156n, 182n, 198n, 228n
 Traversari, famiglia, 21n
 Trento, vicariato imperiale, 19
 Treviso, 43n, 57n, 101, 269n
 Trombetti Budriesi, A.L., 4n, 8n
 Turicchi, 218

 Ubaldini, famiglia, 65, 214, 215, 228, 245-248, 249n, 250
 Uberti, famiglia, 37, 40, 47, 49, 53, 69, 76, 97, 216, 228, 240, 242

 Uberti, Manente detto Farinata, 47
 Ubertini, famiglia, 61, 65, 74, 102, 214, 215, 245
 Ubertini, Giovanna, 102
 Ubertini, Tessa, 102
 Ubertino della Strozza, 145n
 Uberto di Castro Novo, 17
 Udine, 173
 Uguccone, conte di Vicenza, 21
 Uguccioni, famiglia, 97
 Umbria, 59 e n, 64-68, 70, 74, 78, 215
 Usimbardi, Guglielmo, 45
 Uzzano, podesteria di, 255n

 Vaccari, P., 248n
 Val Nure, 174
 Valcava, 220, 251
 Valdambra, 250, 263
 – vicariato della, 255
 Valdarno, 194, 214, 217, 218n, 226, 231, 237, 240, 244, 245, 247 e n, 249-253, 255n
 – inferiore, vicariato del, 255, 263, 272n, 278
 – superiore, vicariato del, 255, 263, 278
 Valdelsa, 209, 217, 218, 225, 237, 254
 – vicariato della, 255, 263, 272n, 278
 Valdema, 218n
 Valdera, 243n
 Valdibisenzo, 218n
 Valdichiana, 210
 Valdigreve, 246
 Valdimagra, 225
 Valdinievole, 253, 255n
 – vicariato della, 255, 263, 272n, 275
 Valdipesa, 217, 218, 220, 233, 237, 246
 Valdisieve, 100, 217, 218, 237, 239, 242, 244n
 – capitanato della, 244
 – vicariato della, 255, 263
 Valenza, 19
 Valiano, da, marchesi di Monte Santa Maria, Guido, 72
 Vallerani, M., 16n, 37n, 39n, 98n, 122n, 123n, 171n

- Valois, Carlo di, 118, 119, 120
 Vannini, G., 72n
 Varanini, G.M., IXn, XI, 11n, 170n, 175n, 176n, 182n, 198n, 213n, 231n, 233n, 238n, 242n, 256n
 Varano, da, famiglia, 64
 Varlungo, 221
 Vauchez, A., 169n
 Vecchio, S., 107n
 Velluti, famiglia, 125-128, 153
 Velluti, Donato, 126 e n, 127 e n, 128n
 Velluti, Filippo di Bonaccorso, 127 e n, 128
 Velluti, Gherardino di Donato, 126, 128
 Velluti, Ghino di Donato, 126
 Velluti, Lamberto di Filippo, 127, 128
 Velluti, Lapo di Donato, 126, 128
 Veneto, 63, 70, 173, 174, 177, 235n, 238
 Venezia, 44n, 97, 166-171, 173-177 e n, 191, 197, 200, 202, 203n, 207, 264n, 268, 271n, 273, 275-279 e n
 Venti, Guglielmo, 34, 45
 Vercelli, 18, 57n, 247
 Verdier, R., 39n, 133n, 166n
 Verga, M., XI
 Vergiolesi, famiglia, 68
 Vernacci, Pino, 75, 75n
 Verona, 11, 21, 40, 57n, 96, 170n, 175, 202, 238, 269n
 – distretto, 11
 Vicchio, lega di, 251
 Vicens Vives, J., 190n
 Vicenza, 57n, 66, 169, 202, 238, 269n
 Vicini, E.P., 74n, 78n
 Vigevano, 13n
 Viggiano, A., 198n, 273n, 275n
 Vigo, P., 65n
 Villani, Giovanni, 25, 26 e n, 27, 31 e n, 36n, 37n, 41 e n, 43n, 47 e n, 52, 53 e n, 54n, 79 e n, 95 e n, 97n, 98, 99 e n, 100n, 101 e n, 105n, 109n, 110n, 111n, 113n, 114n, 117n, 131 e n, 147n, 148n, 152n, 153 e n, 161 e n, 221n, 222n, 224 e n, 231n, 234 e n, 244n, 246n, 249n, 250 e n, 251n
 Villari, P., 37n, 45n, 47n, 48n, 49n, 52n, 55n, 97n
 Vinci, capitanato di, 244
 – vicariato di, 263
 Violante, C.C., 5n, 26n, 57n, 66n, 206n, 219n, 235n, 236n, 268n
 Viroli, M., 5n, 130n
 Viscontado, vicariato del, 263
 Visconti, famiglia, 96, 172, 188, 191, 258
 Visconti, Gabriele Maria, 258
 Visconti, Galgano, *detto* Grosso, 72
 Visdomini, famiglia, 73, 74, 99, 113, 216, 228
 Viterbo, 50, 57n, 64, 66,
 Viti, P., 183n, 188n, 254n, 268n, 275n
 Volognano, da, famiglia, 215, 216
 Volpe, G., 5 e n, 21n, 26n, 29n, 65n, 66n, 211n, 229n
 Volterra, 16, 35n, 51, 52, 195, 199, 203, 210, 226, 227, 229 e n, 269, 270
 – diocesi di, 212, 231, 253
 Volterrana fiorentina, via, 225
 Voltmer, E., 20n, 45n, 49n, 72n
 Wainwright, V., 187n
 Waley, D., 59n, 66n, 219n
 Werner, K.F., 219n
 Wickham, Ch., VIII, IXn
 Willemsen, C.A., 4n
 Willoweit, D., XIIn, 11n, 171n, 182n, 191n, 211n, 270n
 Wilson, S., 135n, 177n
 Winkelmann, E., 13n, 17n, 18n, 21n
 Wolfgang, M.E., 143n
 Wormald, J., 165n, 205n
 Zaccaria, R., 254n, 275n,
 Zacci, famiglia, 199
 Zambarbieri, T., 264n
 Zambarlani, famiglia, 167, 173
 Zdekauer, L., 80
 Zenatti, A., 31n, 65n
 Zorzi, A., IXn, Xn, 9n, 25n, 28n, 32n, 43n, 55n, 69n, 80, 92n, 125n, 151n, 155n, 157n, 162n, 176n, 183n, 186n, 189n, 197n, 198n, 199n, 201n, 202n, 203n, 204n, 205n, 207n, 245n, 251n, 255n, 261n, 262n, 265n, 271n, 272n, 273n, 274n, 276n, 277n, 278n, 279n

Biblioteca di Storia

- Bertini F., *La democrazia europea e il laboratorio risorgimentale italiano (1848-1860)*
- Bicchierai M., *Una comunità rurale toscana di antico regime. Raggiolo in Casentino*
- Bourin M., Cherubini G., Pinto G. (a cura di), *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*
- Corsi D., Duni M. (a cura di), «Non lasciar vivere la malefica». *Le streghe nei trattati e nei processi (secoli XIV- XVII)*
- Lorini A., *An intimate and contested relation. The United States and Cuba in the late-nineteenth and early twentieth*
- Zorzi A., *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo Stato territoriale*
- Zorzi A. (a cura di), *La civiltà comunale italiana nella storiografia internazionale. Atti del I convegno internazionale di studi (Pistoia, 9-10 aprile 2005)*

Finito da stampare presso
la tipografia editrice Polistampa